



## Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

## Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

## Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

Mason  
Q. 165.

# SICULÆ SANCTIONES

NUNC PRIMUM TYPIS EXCUSÆ,

Aut extra Corpus juris municipalis hætenus vagantes,

*JUSSU MAGNANIMI*

## EUSTACHII

### DUCIS DE LAVIEFUILLE

PROREGIS EXCELLENTISSIMI,

### PER NICOLAUM GERVASIUM

Jam olim Trib. Concistorii S.R.C. Judicem, Regium Consiliarium

DIGESTÆ, ATQUE IN UNUM REDACTÆ,

ABSOLUTISSIMO RERUM INDICE SUPERADDITO.

## TOMUS QUINTUS.



PANORMI ANNO MDCCLIV.

Excudebat ære proprio Petrus Bentivenga sub signo Ss. APOSTOLORUM  
Apud Plateam Vilenam.

---

*SUPERIORUM PERMISSU, ET PRIVILEGIO.*



# TRACTATUS.

*Qui in hoc quinto volumine  
continentur.*

**D**E Rebus Criminalibus: pag. 1.

De Comitibus Generalibus, & Regni  
Deputatione. 309.

Supplementum ad Tit. II. Tomi I.  
De Trib. M. R. C. 363.



# STATISTICS

of the

of the

of the

of the

of the

of the

of the



# DE REBUS CRIMINALIBUS.



Agnam rerum criminalium provinciam suscipere meditantibus potissima nobis cura fuit, præcipua quæque ad rem pertinentia ex universâ juris nostri codicibus, ut in more habemus, depromere, quò iis cætera vel inedita, vel incertis sedibus errantia subnectendo, tota fere pertractanda materia ante cujusque oculos obversaretur. Quod institutum nos aliquando intermisisse plane fatemur, sive rerum deligendarum inopia, sive quòd inchoatam jam operis editionem Prorex optimus, nimio publici boni studio flagrans, plus quàm fortasse par erat, urgebat; quippe typis, eo sic jubente, ne minimùm quidem interruptis, ac ultra semper progredientibus, satis temporis non supererat, cuncta unicuique titulo congruè præmittenda undique delibandi, eademque in plurimos dispersita locos in unum denique redigendi. Ad hæc, ob amanuensium incuriam, seu potius inscitiam, quæ documenta identidem afferebantur edenda, ita corrupta, depravata, ac mendis erant referta, ita eorum intellectus obscurus, parùm constans, atque non rarò propemodum inextricabilis, ut non parùm negotii nobis facesserit, omnia, quoad fieri posset, ad pristinam illam integritatem, ac speciem restituere; cui quidem malo consequens illud erat, quod cum non modicum temporis spatium improbus iste labor absumeret, vix tantum à nobis in dies singulos edendum parari poterat, quantum satis esset, ne typographus ab instituto cursu retraheretur. Totam rursus, ac necessariam operis suppellectilem ab initio præ manibus haud habuimus, sed cum ea paulatim, ac per interstitia nobis suppeditaretur, hinc quoque evenit, ut debitus, & conveniens edendorum ordo servari interdum nequiverit, iis, quæ præire debebant, modò postpositis, modò è contra antepositis quæ posterius erant collocanda; & quod magis erat permolestum, typis jam ultra progressis, atque ad diversa interea properantibus, alia subindè ad prætergressum titulum attinentia intempestivè, ac nimis sero obvenèrant, quorum magnam partem summa efficacitate, ac diligentia perquisitam commendabilis J. C. Petrus de Angelis è publicis tabulariis nuper eduxit; quæque universa per *appendices, addenda, & sup-*

*Tom. V.*

A

*ple-*

## De Rebus

*plementa* alibi potius, quàm nullibi collocare dijudicavimus. Quod si, ut in hujusmodi præsertim collectaneis contexendis certè oportebat, principio, & antequam operi manus admoverentur, parata omnia, in promptuque habuissemus, aliquot etiàm selectorum juvenum studio, labore, atque industria ad id adhibitis, fortè aliter ea disposita, meliorique ordine digesta, ac exquisitori ipsorum delectu habito, prodissent. Cum itaque nos & solos, & opportunis auxiliis destitutos ejusmodi subire difficultates, ac tot operi laudabilius absolvendo adversa perpeti necessum fuerit, vix aliquem fore credimus, qui succenseat, culpæque nobis vertat quidquid majori, plausibilique illius perfectioni deesse quodammodo videretur. Nunc, ut eò sermo redeat, unde parumper digressus fuerat, ex evulgatis Siculi juris libris hæc ad institutum facientia in medium afferenda occurrunt. In causis criminalibus, si capitis, deportationis, aut mutilati membri pœna venit imponenda, testes per unum ex Judicibus Regiæ Magnæ Curiaë examinentur; productorum autem testium verba, quæ rem prospèctant, vernaculo sermone describantur; & uniuscujusque testis depositio, etsi aliis consona, tota, ac perfectè redigatur in acta (a); si autem causæ tanti momenti non sint, satis est examinari testes per unum ex Commissariis. Et hæc itidem statuta vigeant in locis, ubi M. C. non adest, eodem causarum servatò discrimine (b). Elicita depositio statim coram ipso teste legatur, ut si quid plus, minusve scriptum fuerit, nulla interjecta mora, corrigi, & emendari valeat; perfectamque depositionem ratam habuisse testem adnotetur (c). Ubi de recenti crimine agatur, summarie judicium institui oportet (d), sequens ordinarie (e). Testes cum sunt visi per Judicem, & accusatus in carcere detinetur, pro publicatis haberi placuit (f). Restitutiones ordinariæ personis etiam restituibilibus minimè concedantur, sed tantùm extraordinariæ ex generali clausula; terminus verò restitutorius ita demum est communis, si eo utatur ille, cui concessus fuerit (g). In causis arduis, aut minimis, bimestri tempore elapso, per termini dationem judicium instituat, intra semestre tamen, summarie; & ubi in prædictis causis arduis proposita fuerit accusatio, præsentè accusato, vel per contumaciam absente, est quæsitum jus Curiaë, aded ut possit eadem, partium concordia non obstante, propositas semel accusationes prosequi, & terminare. Minimis in causis si de delicto constet, accusatus in carceres detrudi valeat: in iisque accusationes nonnulli petentibus partibus, quarum interest, erunt recipiendæ: quibus etiam instantibus, fiat *rubrica*, ac testes audiantur, iisque receptis sequatur publicatio, & eousque nequidquam ad petitionem Curiaë intentetur, liceatque partibus concordia litem dirimere (h). Accusati si caverint de parendo sententiæ, extra carceres se defendant; quod si tempore ferendæ



dæ sententiæ constet, eos in vincula fore conjiciendos; carceribus addici possint, & lata sententia, via gravaminis in appellatione audiantur, ita quod causa per eadem acta expediatur; sin autem nullam præstiterint cautionem, sed in carceribus existant, sententia prolata, audiantur in appellatione via ordinaria (i). Ubi crimen in re committitur, & criminaliter agitur, ex officio rei ablatæ restitutio peti valeat (k). Rursus cum omnia quæque delicta publica instar privatorum redacta fuerint, ii tantum ad accusandum, ac denunciandum admittuntur, quorum interest, nisi in crimine hæresis, læsæ Majestatis, nefando, blasphemiorum in Deum, beatamque Mariam Virginem, sortilegii, falsæ pecuniæ, ejusdemque incisionis; in homicidio perpetrato in alienigenam, cui nullus adsit consanguineus defuncti necem vindicans: in injuria tum monialibus, ipsarumque monasteriis illata, tum divina officia in Ecclesia celebrantibus; in incendiariis denique ignem tempore vetito projectantibus, quibus in casibus cuilibet de populo patet aditus ad accusandum (l). Reaccusatus fidejussionem præstet, ac in reaccusatione supersedendum, donec instrumenta causæ referantur; sive [ ut nostri loquuntur ] usque ad *aperturam processus*; si tamen Judex cognoscet, proteclandi, aut calumniandi animo factam reaccusationem, tunc non tenetur ille cavere, nisi constiterit de delicto, si sit antiquum; si tamen recens, carceribus addicatur (m). Ubi pœna tantum pecuniaria venit irroganda, accusatus, qui caveat de parendo sententiæ, in carcerem non conjicitur, & si fuerit condemnatus, & appellare velit, causamque revideri, in M. C. non auditur; in Curiiis verò inferioribus, revisio tantum viâ gravaminis admittatur, modò causa per eadem acta absolvatur, interea tamen in executione supersedendum; quod si post sententiam novæ probationes emerferint, appellationi locus dabitur (n). De sprete pœna accusatus non tenetur cavere ad mensuram pœnæ impositæ, sed tantum de non dissipandis, alienandisve bonis suis, atque de ipsis exhibendis (o). Idem ubi fuerit contumax, si est solvendo, non proscribatur, sed mittatur Curia in possessionem causâ rei servandæ pro pœna per constitutiones Regni statuta, facti qualitate inspecta, & non ad mensuram pœnæ injunctæ; sin autem non est solvendo, cum tunc in corpore veniat puniendus, proscribi possit, licitumque sit adversus eum agere, quemadmodum adversus alios delinquentes (p). Pœnæ adjunctæ in contractibus non exigantur; ubi verò de compromissis agatur, jus commune servandum erit (q). In accusatum de vi armata, si partes sese componant, in casu quidem remissibili, per Curiam agi nequeat ad pœnam delationis, aut extractionis armorum, nisi fuerit is inventus, & in ipso crimine deprehensus. Quod si non est locus remissioni, & constiterit de delicto cum armis, cum unum censeatur delictum, unica pœna reus erit puniendus, ita quod si non est modo dicto deprehensus, pœna delationis armorum omnino cessare debeat (r). Nullus

remissioni locus pateat in delictis, in quibus de pœna mortis, deportationis, obruncationis membri, vel publicationis bonorum ageretur (r). Interrogatus super capitulis post litem contestatam, etiam si dejeraverit, nequeat argui de perjurio; idemque obrinet sive quis fuerit interrogatus super interrogatorio oblato quidem ante litem contestatam, sed non super casibus contentis, ac declaratis per glossam, & Doctores in titulo *de interrogatoriis actionibus*; sive super casibus in dicto titulo planè adnotatis, ac interrogatorium post contestatam litem oblatum fuerit (z). Si pars adversa testes in promptu habeat, & interrogatum velit incontinenti de perjurio convincere, in carceribus audiatur, nec est cedula necessaria, sed poterit Judex, statim ac ipsi confiterit de perjurio, dejerantem ex officio punire. Si verò accusator in promptu testes non habeat, mittat cedulam, ut accusatus abstineat à perjurio, in qua sane fiat specifica mentio de capitulis, in quibus ipse dejeraverit, eidemque injungatur, quod intra triduum suam ipse reformet confessionem à veritate aberrantem; quod ubi impleverit, in accusatione perjurii ulterius non procedatur (u). Jurejurando se obstringens contenta in contractu servare, de perjurio argui, aut per Judicem plecti nequeat, sed solum Deum ultorem habeat (x). Si in promptu constet de sanguine, & reus citatus non compareat, incontinenti non expectato triduo proscribitur, nisi quis caveat de eum intra tridui spatium presentando. Sin autem non constet de sanguine, incusata contumacia, post tridui terminum erit proscribendus. Sed ad sententiam proscriptionis post lapsum anni ita demum progressio fiet, si pœna mortis, deportationis, vel mutilati membri foret irroganda, secus, non proscribendus reus, sed pœnam luat in edicto, sive *banno* præscriptam. Quod si reus intra duorum mensium spatium sui copiam fecerit, cautione præstita de se presentando, etiam si de crimine recens perpetrato agatur, in carceribus suam ipse causam dicat; ejus tamen defensiones non audientur, nisi purgato *banno*. In omnibus prædictis, ubi proscriptionis sententiæ non sit locus, ne delictum remaneat impunitum, propter contumaciam delinquentis, bimestri termino elapso, aliquo ex accusati consanguineis, vel alio, si hi non supersint, curatore dato, in eum animadvertatur, prout delicti qualitas exegerit. Ubi verò accusator in casibus, in quibus proscriptionis sententiæ ferri nequiret, bimestrem terminum expectare nolit, poterit interim pro eo, quod interest, agere (y). Fidejussor de presentando sub certa pœna, si intra præstitum terminum non presentet, vel citatus non compareat, non præscribitur, sed pro pœna in ipsius bona fiet executio; si verò non sit solvendo, tandiù stet in carceribus, quousque reum presentet. Quod autem dicitur, fidejussorem non presentantem in carceres detrudendum esse, intelligendum ubi reus præ timore delicti absens sit, vel latitet, quod in dubio præsumitur; non autem in casu quo accusator fuerit in procedendo negligens,

gens, & non pro negotiis suis peragendis abesset (z). Fidejussor de presentando requisitus, possit in se iudicium rei assumere, dum tamen de poena agatur pecuniaria (aa). Ipse non tenetur amplius, ubi reus in manum Curia pervenerit, etiam si exinde aufugerit è carceribus (bb); nequeat molestari, reo coram Rege, vel Prorege se presentante (cc). Si post sex menses reum exhibere velit, ac eximi à fidejussione, teneatur Curia illum recipere, ac fidejussorem liberare (dd). Licet in fidejussione dicatur *toties quoties*, nihilominus non possit fidejussor, nisi ter tantum interpellari (ee). Stuprum sine raptu, ac vi commissum relegatione ad quinquennium puniatur; reus autem hoc casu accusari nequeat per corruptam, sed per parentes, & collaterales usque ad septimum gradum jure civili computandum; quod si stuprum cum raptu, & per vim patratum fuerit, poena ultimi supplicii plectatur (ff). Regni Constitutio, quæ incipit: *Legum asperitate lenito, tit. de adulteriis*, tam in adultero, quàm in adultera locum habeat. Verum si adultero filii sint legitimi, iudicis arbitrio puniatur, non autem poena publicationis bonorum (gg). In causis criminalibus, etiam assistente fisci procuratore, expensæ omnes, etiam viaticæ, reficiantur, nisi pars accusationi cesserit, cum primùm scire potuit, justam sese causam non fore; idque obtineat etiam contra denunciantem, licet ipsa causam solum denunciaverit, quam non fuerit prosecutus (hh). Si delictum est notorium, vel reus confessus & convictus, sententia, ejusque effectiva executio minimè protrahatur; sin autem delictum non sit notorium, vel reus sit convictus, & non confessus, vel è contra, Judices M. C. antequàm causam concludant, eum examinent an alias habeat defensiones præter deductas, & si asserit se habere, detur ei terminus restitutorius; quod si demum fuerit condemnatus, exequatur sententia, nec à M. C. liceat appellare. Judices autem in causis capitalibus, non confesso reo, vel convicto, ad sententiam minimè progrediantur, nisi facta relatione in consilio, presentibus Advocatis, & viso per Tribunal M. C. processu (ii). Bonorum cessio ita demum admittenda erit, si debitum non descendat ex delicto, & nulla intervenerit ipsorum bonorum occultatio (kk). Falsi testes, eosque subornantes tam in civilibus, quàm in criminalibus poena obtruncationis manus puniantur; falsum verò deponentes in causis, in quibus venit irroganda poena mortis, eandem subeant, tum si ad offendendum, tum si ad defendendum deposuerint (ll). Qui falsis testibus, & instrumentis in qualibet causa sive civili, sive criminali scienter utuntur, cadant jure suo, si sunt actores, sin autem conveniuntur, pro convictis, & confessis haberi debent, præter reliquas poenas à jure tum communi, tum Regni statutas (mm). Idem obtinet in subornantibus Judicem: Judex autem subornatus puniatur juxta formam juris, & capitulorum Regni, ac perpetua notatus infamia, nequeat amplius ad munus aliquod promoveri (nn). Testes super toto facto

cto

eto recipi valde congruit (oo); eosque non admittatur reus ad accu-  
 sandum de falso, nisi postquam in justitiam remissus fuerit (pp). Fal-  
 sum in nummularia Panormitana mensa committentes poenarum severi-  
 tate plectuntur (qq). In publicis viis, aut in campis furantes poena ul-  
 timi supplicii afficiantur, etiamsi de furto minimo semel etiam patrato  
 tractetur (rr). In eosdem per M.C. vel alium quemlibet mero mixtoque  
 imperio pollentem arbitrio Judicis *ex abrupto*, si talis fuerit impertita  
 potestas, agatur, imò si de crimine plenè constet, agi possit etiam dato  
 termino extraordinario Judicis arbitrio, sin autem plenè non constet,  
*dispensativo modo*, ut ajunt, & *ex abrupto ad torturam* procedatur; & rati-  
 habitione secuta, datoque innocentiae termino, & non purgato delicto,  
 patrati sceleris poenam reus luat (ss). In furtis tum in campis, tum in  
 civitatibus, oppidisque Regni etiam sine vi commissis, si ea quinque  
 unciarum valorem excedant, possit Fiscus principaliter agere, si verò  
 vis intercedat, cujuscumque valoris furtum fuerit, pari modo per ip-  
 sum Fiscum agatur (tt). Rebelles declarentur ii, qui aliquem autint  
 captivum facere, eorumque consanguineos ad quartum usque gradum  
 locorum *Capitanei* in exilium mittere teneantur, & nulla interjecta  
 mora, in campos cum sociis se conferre, ut tanti flagitii reos profliga-  
 rent (uu). In hujusmodi scelere, quemadmodum & in furtis, quantun-  
 cumque minimis, patratis itidem in campis, tres ex iis, qui furtum passi  
 sunt, circa locum, ac tempus concordet, & proprio ipsorum commodo re-  
 nunciantes plenam facere probationem censeantur, modò aliam non pa-  
 tiantur exceptionem (xx). Tres item socii, & criminis participes deponen-  
 tes in tormentis, & inter se loco, ac tempore non discordes plenè probent  
 adversùs delinquentes, ad poenam etiam ordinariam inferendam (yy).  
 Duo pariter ex iis, qui aut in captivitatem redacti, aut furtum passi  
 fuerint, quique loco, ac tempore non discrepent, deponentes in tormentis,  
 vel tres singulares probationem constituent sufficientem ad irrogandam  
 delinquentibus quaestionem (zz). Adversus proscriptorum receptores,  
 fautoresque servetur pragmaticalis constitutio 3. tit. 48. tom. 1. (aaa).  
 In eosdem duo ex viarum publicarum grassatoribus sub tormentis depo-  
 nentes plenè probent ad infligendam poenam ordinariam, idque locum  
 sibi vendicet, etiamsi de actibus diversis, ac singularibus testaren-  
 tur (bbb). In territoriis *demanialibus* patrata furta per *Capitaneos* lo-  
 cales reficiantur, in *baronalibus* verò tam per *Capitaneos*, quam per Ba-  
 rones ipsos, Proregis arbitrio (ccc): & pro isthac furtorum refectione  
 satis sit probatio delicti in genere. Loci officiales intra dierum quin-  
 decim spatium transmittant furtorum revelationes una cum informatio-  
 nibus corpus delicti saltem probantibus (ddd). Domos, & loca qua-  
 cumque scalis admotis, aut per fracturam, claves adulterinas, vel per  
 operam corruptorum domesticorum ingredientes, etiamsi post ingressum  
 non fuerit furtum secutum, poena mortis plectantur. Quod si ingressus  
 mi-

minime secutus fuerit, sed deventum ad actum proximum, damnentur perpetuo ad triremes, parique pœnæ subdantur opem præstantes. At si quis de furto bis inquisitus, vel si semel ex iudiciis quæstioni subijci potuerit, nocturno tempore fuerit deprehensus cum scalis, instrumentisve ad mediatum facinus aptis, remiget per decennium. In omnibus autem prænaratis casibus possit Fiscus principaliter, ac palatinè agere, imò ut quæstioni, vel termino extraordinario locus sit, eadem probatio adversus fures in campis statuta sufficiat (*ccc*). Furtum noctu committens in viis publicis Urbis Panormi, aut aliarum Civitatum, in quibus Prorex, vel Curia etiam in forma *tridui* reperitur, prima vice remiget per annos decem, & humero inuratur, secunda ultimo supplicio damnentur, tam si de primo furto fuerit plene convictus, quam si tantum ex iudiciis illud constiterit, dummodo secutum fuerit, vel sequi saltem potuerit mandatum de remigando (*fff*). Qui falsam cudemat pecuniam, quive scienter eam impenderint, in pœnam mortis, ac publicationis honorum incurrant; eademque pœna plectantur tondentes, ac diminuentes pecuniam auream, vel argenteam, & conscii non revelantes (*ggg*). In ejusmodi criminis reos tres testes oculares, etsi de singularibus gestis deposuerint, itidemque tres delinquentes, quæstionis solemnitate adhibita, plenam probationem inducant. Revelantes, etsi criminis participes, vel aliter delinquentes, condonantur, si verò nullam reitatis maculam contraxere, præmiis afficiuntur (*bbb*). Mercatores, & mensarii, qui dolo decoxerint, capite puniantur (*iii*). Idemque obtinet in publicis horreariis (*kkk*); valeatque Fiscus in illos, etiam si partes civilem tantum actionem intentaverint, agere principaliter, & *ex abrupto*. Semel decocti nequeant eandem negotiationem iterum exercere, & ad meliorem fortunam pervenientes, res alienum omnino, & ex toto solvere compellantur, quamvis aliqua illius fuerit facta remissio, & decennium etiam elapsum (*lll*). Pecuniam metu extorquentes, vel extorquere tentantes [ quod utique nostri *compositiois* crimina appellant ] sive per scripturam, sive per alios, tam ipsi, quam alii pœna capitis, etiam non secuto effectu, plectantur. Quod si minæ non personas ipsas, & honorem respiciant, sed tantum res, & facultates, remigent delinquentes per annos decem, vel per idem tempus detrudantur in castrum juxta personarum qualitatem. In hujusmodi reos valeat per Fiscum agi principaliter, & prout in viarum grassatores, sufficiantque ad irrogandam pœnam ordinariam tres testes singulares, & duo, ut quæstioni subijciantur; criminisque socii, modò non sint principales, possint, proposita impunitate, deponere (*mmm*). Sclopus explodens, sive feriat inimicum, sive non, capitis pœnam incurrat: qui plectuntur etiam mandantes; conscii verò, statimque non revelantes, si fuerint nobiles, honestive cives, per quinquennium detrudantur in castrum, si ignobiles, per idem tempus remigent (*nnn*); & in hanc quot

que

que pœnam incidant lethaliter aliquem ac deliberatè vulnerantes, licèt mors secuta non fuerit, nec aliquod corporis membrum mutilatum: mandantes itidem, participes, ac opem præstantes; simpliciter autem vulnerantes pœna arbitraria teneantur (ooo). Mandatarii hominum facies, inflicto vulnere, deformantes morte damnentur. Mandantes, si sunt ignobiles, pœna triremium per decennium, si nobiles, per idem tempus recludantur in castro, scutatisque bis mille mulctentur, & ad condemnandum sufficiat semiplena probatio (ppp). Sanctæ Inquisitionis officiales quibusnam in delictis fori privilegio repellantur, & quemadmodum in eos agendum, nostris juribus cautum reperitur (qqq). Defensiones, probationesque coram Judicibus Ecclesiasticis factas à correis ipsorum foro subditis nemo Judex Regius modo quovis ausit admittere, & si forte admittæ fuerint, vel præsentatæ, ne minima quidem ipsis fide adhibita, lacerentur. In furtis etiam minimis Fiscus agat principaliter, itemque adversus tabelliones crimine falsi inquisitos, etiamsi nemini falsitas obesset (rrr). Eosdem a tabellionatus munere arceri congruit, donec Judex competens, perpensis informationibus, provideat. Regni officiales, quorum interest, teneantur intra mensem tradere tabellionum Collegio, vel in tabellario, ubi asservantur ipsorum defunctorum acta, instrumenta omnia tabellionum de furto, vel falso inquisitorum (sss). Accusantes per calumniam tabelliones de falso, in pœnam talionis incidant (ttt). Furantes, occultantes, delentes, corruptentes, vel lacerantes tabellionum acta, & instrumenta quæcumque falsi crimen incurrant, iisdemque pœnis damnentur statutis adversus eos, qui per vim furta patraverint (uuu). Revisio in causis criminalibus arbitrio Proregis coram Præsibus, & Consultore concedatur, eaque intra mensem neutiquam prorogandum per eadem acta definiatur (xxx): quæ quidem transmittantur sumptibus petentium revisionem, nec interim currat terminus (yyy). Elargita revisione, si fuerit revocata sententia, detur alteri quoque parti revisio, quæ per eosdem Præsides, & Consultorem dijudicetur, Judicibus in eadem causa adjunctis *rationum Magistris* jurisperitis (zzz). Convicti, ubi causa aded gravis sit, & rectæ justitiæ administrationi expediat, ut torqueantur, *stat dispensatio citra præjudicium probatorum*, aded ut nil profit iis, si in tormentis delictum minimè fateantur (aaaa). In criminibus, in quibus pœna pecuniaria cumulatur cum corporali, nequeat ferri sententia, qua reus ad pœnam pecuniariam condemnetur, & à corporali absolvatur (bbbb). Accusatorios, ac denunciatorios libellos supplices recipi, aut Proregi referri vetitum, nisi prius ab ipsis partibus illos porrigentibus subscribantur (cccc): Delinquentes, qui declinatoriam opponunt, ad suum non remittantur forum, Principis venia per Tribunal Regiæ M.C. non impertita. Informationes delictorum, in quibus de pœna supra relegationem agitur, captæ per officiales Civitatum mero mixtoque im-

perio non pollentium, intra mensis spatium ad Regiam *Tthesaurariam* transmittantur. In carceribus detenti ad triremes ex conventionem non obstringantur (*dddd*). Justitiæ Ministri quoniam casu reum in actu capturæ resisteatem possint impunè interficere (*eeee*)? Pœnarum commoda officialibus competentia, ad eos spectent, quorum tempore cedit dies, quo exigi valent (*ffff*). Atque hæc sunt, quæ raptim ex nostris codicibus carpere, ac delibare licuit; alia quidem multa ad rem præsentem faciendâ ex jam olim proditis tum utriusque Siciliæ, tum M. Antonii Columnæ constitutionibus huc etiam conferri poterant, sed ea modò prætermittendâ putavimus, ac temporis angustia huic edendo volumini circumscriptæ longius producerentur.

- (a) Capit. 11. Regis Alph.
  - (b) Capit. 12. ejusd.
  - (c) Cap. 13. ejusd.
  - (d) Cap. 141. ejusd.
  - (e) Capit. 142. ejusd.
  - (f) Capit. 143. ejusd.
  - (g) Cap. 144. ejusd.
  - (h) Capit. 145. ejusd. ubi quoniam dicantur cause ordue? quoniam minima? Adeas cap. 147. ejusdem.
  - (i) Capit. 146. ejusd.
  - (k) Capit. 148. ejusdem.
  - (l) Capit. 149. ejusd. Vid. etiam capit. 361. ejusd.
  - (m) Capit. 150. ejusd.
  - (n) Capit. 151. ejusd.
  - (o) Capit. 152. ejusd.
  - (p) Capit. 153. ejusd.
  - (q) Capit. 154. ejusd.
  - (r) Capit. 155. ejusd.
  - (s) Capit. 362. ejusd. Vid. capit. 36. Regis Joannis, per quod statutum fuit, ut in crimine falsæ pecuniæ compositio neutiquam admitteretur. Quinam alii a pecuniaria compositio repellantur? Consule capit. 17. Regis Caroli.
  - (t) Capit. 156. ejusd.
  - (u) Capit. 157. ejusd.
  - (x) Capit. 158. ejusd.
  - (y) Capit. 159. ejusd.
  - (z) Capit. 160. ejusd.
  - (aa) Capit. 161. ejusd.
  - (bb) Capit. 162. ejusd.
  - (cc) Capit. 163. ejusd.
- Tom. V.

- (dd) Capit. 164. ejusd.  
 (ee) Capit. 165. ejusd.  
 (ff) Capit. 166. ejusd.  
 (gg) Capit. 167. ejusd.  
 (hh) Capit. 168. ejusd.  
 (ii) Capit. 169. ejusd.  
 (kk) Capit. 190. ejusd.  
 (ll) Capit. 53. Regis Ferdinandi; sed confer pragmat. 1. § 3. tit. 35. de falsis tom. 1.  
 (mm) Capit. 79. Regis Caroli V. Caesaris.  
 (nn) Capit. 80. ejusd. Caroli.  
 (oo) Capit. 186. ejusd.  
 (pp) Pragm. 2. tit. 35. de fals. tom. 1.  
 (qq) Pragm. 4. ibid.  
 (rr) Pragm. 2. tit. 29. to. 3. recent., § pragmat. 1. tit. 47. to. 1.  
 (ss) Cit. pragmat. 1. tit. 47. tom. 1.  
 (tt) Pragm. 2. ibid.  
 (uu) Pragm. 3. ibid.  
 (xx) Pragm. 4. ibid. Vid. pragmat. 2. § 2. tit. 29. tom. 3. recent.  
 (yy) Pragm. 4. ibid. Consule § 21. Ducis Serman. in pragmat. tom. 3. rec. tit. 25.  
 (zz) Cit. pragmat. 4. ibid.  
 (aaa) Pragm. 2. § 1. tit. 29. tom. 3. recent.  
 (bbb) Cit. pragmat. 2. § 3. ibid.  
 (ccc) Ead. pragmat. § 4.  
 (ddd) § 5. ibid.  
 (eee) Pragm. un. tit. 19. to. 3. sive pragmat. 1. tit. 29. tom. 3. recent.  
 (fff) Pragm. 4. tit. 29. tom. 3. recent.  
 (ggg) Pragm. 1. § 1. § 6. tit. 72. tom. 1.  
 (hhh) Pragm. 11. § 1. § 2. ibid.  
 (iii) Pragm. 2. tit. 73. tom. 1.  
 (kkk) Pragm. 6. ibid.  
 (lll) Pragm. 7. ibid.  
 (mmm) Pragm. 5. tit. 47. tom. 1.  
 (nnn) Pragm. 1. § 7. tit. 30. tom. 3. recent.  
 (ooo) § 20. ibid.  
 (ppp) Pragm. 6. § 3. tit. 30. tom. 3. recent.  
 (qqq) Vid. Concord. inter Regia, § S. Officii Tribunalia in tom. 3. pragmaticar. tit. 5.  
 (rrr) Pragm. 6. § 9. 10., § 12. tit. 6. tom. 3.  
 (sss) Pragm. un. § 7. tit. 25. tom. 3.  
 (ttt) § 8. ibid.  
 (uuu) § 9. ibid.

(xxx) Pragm.



## Criminalibus.

411

- (xxx) Pragm. 16. tit. 53. tom. 2.
- (yyy) Nuper cit. pragm. §. 1.
- (zzz) §. 2. *ibid.*
- (aaaa) Pragms 15. tit. 53. tom. 2.
- (bbbb) Pragm. 24. *ibid.*
- (cccc) Pragm. 30. *ibid.*
- (dddd) Pragm. proreg. in tom. 3. pragmat. post tit. 33.
- (eeee) Aet. 1. §. 21. tit. 30. tom. 3. recent.
- (ffff) Disposit. pragm. Ducis Sermon. §. 22. in to. 3. rec. tit. 25.



• I. •

CAROLUS ARAGONIUS  
Dux Terræ-novæ, Prorex.

*In carceres pro criminali causa detrusi, pro civili nequeant  
in eisdem detineri.*

Die 1. Julii 7. Ind. 1579.

**F**uit provisum, & mandatum per Excellentiam Domini Proregis,  
ut constat ad relationem Magnifici Angeli Maglia Regii Secreta-  
rii, quod de cætero, & ex nunc in antea omnes, & quicumque  
carcerati pro causa criminali non possint impediri, nec incaricari,  
nec arrestari in dictis carceribus pro causis civilibus. Unde &c. (a)

*Ex actis existentibus in officio Protonotarii  
hujus Sicilia Regni.*

---

(a) De proregio nuper descripto actu meminit Mastrill. decis. 202. n. 7.



• II. •

PHIL. I. SIC. REX, HISP. II.

DIDACO HENRIQUEZ DE GUSMAN  
Albalistensi Comiti, Proregi.

*Ex abrupto, & dispensativo modo agi vetitum, nisi delicti gravitas  
ita exposcerit.*

EL REY.

IL RE.

**I**l. Conde &c. En el octavo, cer-  
ca del proceder *ex abrupto*, o  
*dispensativo modo* en las causas  
criminales, no conviene hazer  
novedad, mas de encargaros, tengais  
mu-

**I**l. Conte &c. Nell' ottavo, in-  
torno al procedere *ex abrupto*,  
o *dispensativo modo nelle cau-  
se criminali*, non conviene far  
*novità*, oltre d'incarirvi, che stiate  
con

mucho cuydado, que no se dè lugar a esta manera de proceder, si no en casos graves, y de mucha consideracion.

*con tutt' attenzione, accid non si dia luogo a sì fatta maniera di procedere, senon se in casi gravi, e di molta considerazione.*

*Variis accusatorum calumniis, ac versutiis occurrendum; nimiaque in carceres detrudendi facilitas compefcenda.*

**E**N el dezimo, cerca de que el acusador no dè contra del reo acutado juntamente todas las querelas, que tiene, en una acusacion, si no en diferentes acusaciones, y dias, por molestarle mas, pues por pragmaticas de esse Reyno està proveydo en este caso el remedio conveniente, proveereys se guarden, y que en manera alguna no se dè lugar a malicia, ni calunia contra la razon, y justicia.

**N**El decimo, intorno al non dār l'accusatore contro del reo accusato insieme tutte le querelle, che tiene, in una accusa, ma bensì in differenti accuse, e giorni per vie più molestarlo, essendo per le pramatiche di cotessto Regno stabilito in tal caso il conveniente rimedio, provvederete che si osservino, e che non diasi in guisa alcuna luogo a malizia, nè a calunnia contra la ragione, e giustizia.

En el undezimo, y duodezimo està, como dezis, bien proveydo asì por el derecho comun, como por los capitulos, ritos, constituciones, y pragmaticas de esse Reyno, y haziendolo observar, como esperamos de vos, no se ofrece que añadir, mas de que la injusta manera de carcelacion, de que en ellos se trata, no se use, si no en caso que la culpa, de que fuere alguno acusado, provandosele, merezca mayor pena que de relegacion, con que cesserà el abuso, y facilidad, que dizen, que ha avido en esto.

Nell' undecimo, e duodecimo sta, siccome dite, ben provveduto così per lo dritto comune, come per li capitoli, riti, costituzioni, e pramatiche di cotessto Regno, e facendole osservare, come da voi ci promettiamo, non si offerisce cosa da aggiungere, se non che l'ingiusta maniera di carcerazione, della quale in essi si tratta, non si usi se non in caso, che la colpa, di cui fosse taluno accusato, qualora se gli provasse, meriti pena maggior di relegazione, con che cesserà l'abuso, e facilità, che dicesi di essersi in ciò praticata.

Cerca el capitulo dezimotercio de la cautela, que los acreedores usan de acutar criminalmente el deudor, paraque por verse libre de la acusacion, y causa criminal, condescienda a todo lo que contra el

In quanto al capitulo decimotercio della cautela, che usano i creditori di accusare criminalmente il debitore, acciocchè per vederse libero dell' accusa, e causa criminale, condescenda a tutto quel, che contra di lui

el pretende el acreedor, pues por pragmática special está proveído a esta calunia, hareis que se guarde con tanto cuydado, que ninguno se pueda atrever a usar de semejante estorsion,

*lui pretende il creditore, essendosi già per ispezial pramatica a s' fatta calunnia provveduto, farete che si osservi con tutt' attenzione, che niuno possa aver l' ardire di usar simile estorsione.*

*Nemo absque expressione causa carceribus addicatur. Lictores injussu judicis à cujusque captura sese abstineant, nisi quis ex causa contumaciæ, aut in ipso crimine fuerit deprehensus.*

**E**N el 24. donde se trata que los Juezes ordinarios de las Tierras acostumbran prender diversas personas sin declarar la causa de la prixon, diciendo que lo hazen por causa a ellos buenvista, provehereis que esto no se haga sin causa, la qual se haya de declarar luego, dando orden que no puedan los alguarziles sin ella, y sin mandato de Juez superior prender a ninguno, si no fuere *in flagranti delicto*, o por contumacia.

**N**El 24. ove si tratta che i Giudici ordinarij delle Terre costumano di carcerar diverse persone senza dichiarar la causa della cattura, dicendo che lo fanno per motivo ad essi benivisto, provvederete, che cid non si faccia senza causa, la quale si abbia subito a dichiarare, dando ordine che non possano gli alguarzi senza di essa, e senza mandato di Giudice superiore catturar veruno, salvochè non fosse *in flagranti delicto*, o per contumacia.

*Excerpta ex Reg. lit. exaratis die 16. Nov. 1585. in quibus prædicta includuntur capitula diversar. regiar. literar. ad Proregem M. Ant. Columnam jam antea transmissurum.*

Exec. Pan. die 18. Octobris 1591.

DIDACUS HENRIQUEZ DE GUSMAN  
Albælistensis Comes, Prorex.

*In criminalibus causis etiam processivis sine libello procedatur, ejusque loco presentari debeant in primo termino principali informationes, quarum exemplar sumendi reo sit facultas. Quod si forte incitata parte ea fuerint receptæ, parte citata repeti oportet in termino prædicto; in eoque pars, aut Fiscus quidquid sua intererit, expleat, quod quidem etiam ante prædictum terminum permittetur; idque intelligendum, non utique in causis inter partes, sed ubi Fiscus intervenit.*

Die 7. Aprilis 1. Ind. 1583.

**R**itrovandosi introdotto in questo Regno per antico stile, & osservanza dal tempo, che tutte le cause erano ordinarie, & processive, che nelle cause criminali processive, che si rimettevano in giustizia, & si provvedeva, che si faccia processo, si dovesse presentare il libello, seu memoriale, il quale soleva contenere la narratione del fatto, capituli allegatorij, protestatorij, & articuli probatorij con espressione del delitto, loco, & tempo di esso delitto, seu delitti, & insieme la petitione sotto certa sorte, & solennità secondo il stile che si ha osservato; sopra delli quali capituli probatorij dell'istesso libello, seu memoriale il reo si doveva interrogare *in vim litis contestationis*: & avendosi dopoi li anni passati per sua Maestà, e sue Reali pragmatiche ordinato, che tutte le cause così civili, come criminali fossero sommarie, & *de plano sola facti veritate inspecta*; per il che si avessero sublatò la detta contestatione di lite, & altre solennità, restò però l'obbligo, & così per detta regia pragmatica si dispone, di presentarsi detto libello con la petitione, & espressione chiara delli delitti, loco, & tempo, & sicome per detta pragmatica si contiene, alla quale s'abbia relazione. E perchè da molti tempi, & anni in quà s'ha visto, & vede che detto libello non solo non sia necessario, ma inutile, & impeditivo della espeditioni in tutte sorti di cause, poichè non è altro, che un reassumere, & ricopiare le informazioni con molta perdita di tempo, e giacchè la pragmatica preditta che le cause fossero sommarie, & *de plano* non volse levare detta presentazione di libello per rispetto del detto loco, e tempo solamente, e non già per la petitione, poichè quella s'ha fatto, & fa così innanzi, come poi di detta pragmatica oscura, e generale, ha perciò il Fisco anteposto rimedio, & forma di com-

compilarsi detti processi con brevità, & avanzo del gran tempo, che si perdeva per formarsi detto libello, seu memoriale, con darli al reo il detto loco, & tempo senza necessità di presentarsi detto libello, seu memoriale, quale rimedio è che così come alli rei, & profecuti nel primo, & principali termino si dava solamente il libello, e non si davano le copie delle informazioni, se non nel termino reproborio, si debbiano dette copie d'informazioni dare nel primo termino principale della causa, perchè con questo essi rei, & profecuti vengono ad avere non solamente l'espressione del delitto, loco, & tempo, ma ancora le istesse prove, che contra di loro resultano, e ponno essi meglio difenderli avendo l'informazioni, che lo libello, il qual si cava da esse informazioni, nè si può d'altra parte cavare, nè esprimere il delitto, loco, & tempo, se non come in esse informazioni si trova provato; oltrachè restano disgravati di un altro peso, perchè nel libello non solo si articolava quello che costa *plene*, & *semiplene*, ma ancora quello, che li testimonj dicono per *judicio* o *ex dicto*, ponendolo per costante, & per verificato; & vedendo li rei, & profecuti tanti articoli, & pensando esser verificati, si travagliano di spese a mandar Commissarij, e far defenzione, e provi di quello, che non stà provato nelle informazioni, il che non bisognava fare avendo le copie delle informazioni, ma si difendevano solamente da quello, che li mordeffe; di più li resulta grandissimo beneficio della breve spedizione, quali per l'impedimento della formazione del libello si dilatava molto, e loro fratanto si maceravano di carcere, e di spese; & avendo la bona memoria della Eccellentia del Signor Marc' Antonio Colonna trattato questo negozio con la Gran Corte Criminale, e Spettabile Avvocato fiscale, e pigliato il parere di quelli, e consultatolo con S. M., fu per S. M. risposto per sue sacre lettere del tenor seguente, videlicet;

## EL REY.

**I** Li. Marc' Antonio Colonna &c. Vista la carta que me escrivi-  
steis a los 12. de Julio juntamente con el parecer de los tres Juezes de la G. C. Criminal desse Reyno, y del Abogado fiscal cerca del remedio, que se podria dar en la dilacion, con que de ordinario se despachan las causas criminales, que se remiten en justicia: me ha parecido muy convenientemente lo que sobre ello decis, y remitiros la execucion, para que comunicandolo tam-  
bien

## IL RE.

**I** Li. Marc' Antonio Colonna &c. Osservata la lettera, che mi scrive-  
veste sotto li 12. di Luglio insieme col parere de' tre Giudici della G. C. Crim. di cotesto Regno, e dell' Avvocato fiscale intorno al rimedio, che potrebbe darli nella dilazione, con cui d'ordinario si dispaccian le cause criminali, che si rimettono in giustizia: mi è sembrato molto conveniente quel che su di ciò voi dite, e rimettervene l' esecutione, acciocchè comunicandolo parimente co' Dotto-  
ri

bien con los Doctores de el sacro Consejo , executeis y cumplais lo que vos para ellos paracere en conformidad , en caso que en ello no haya inconveniente, de manera que se conségua intento desto , y las causas desta qualidad se despachen con brevedad , que esto es lo que conviene , y de que yo farè servido . De Madrid a 20. de Henero 1584.

*ri del sacro Consiglio , eseguiate , e adempiate quel che conformemente vi parerà , in caso che in ciò non siavi inconveniente , in maniera che si conseguisca l'intento , e le cause di questa qualità si spediscano brevemente , per esser questo quel che conviene , e che io orò a grado . Di Madrid a' 20. di Gennaio 1584.*

YO EL REY.

IO IL RE.

Et comunicato questo negotio con la Regia Gran Corte ha parso ; che per acceptarlo , innanzi che si venghi a pigliar resolutione , si debbia far prova se verrà a reuscir bene , e se ni potea resultar inconveniente , sicome sua Maestà per dette lettere comanda che si veda ; per complire con l'ordine di sua Maestà , con il parere della Regia Gran Corte avemo ordinato , sicome ordinamo , che si faccia per spazio di anno uno , acciocchè videndosi riuscir , si possa pigliari meglio , e più certa resolutioni di quello si averà di fare . Per questo sua Eccellenzia prevede , ordina , e comanda , che di quà innanzi li processi , che si faranno ad instantia del Regio Fisco etiam di quelle parti , con le quali sia stato provisto , o si prevederà , che il Fisco assista , in tutti , e qualsivoglia sorti di cause criminali processive , e quelle che sono rimesse , e si rimettiranno in giustizia , o che si ha provisto , o prevederà , che si faccia il processo , & in tutte cause di Sindicato non si debbia più formare , nè presentare libello , seu memoriale , ma a loco di detto libello , seu memoriale si debbiano per il Fisco , seu per le parti , & Fisco assistente presentare , seu protestari nel primo termine principali della causa l'informazioni prese sopra il delitto , seu delitti , & prosecutioni , delli quali si tratterà ; delli quali informazioni volendoni il reo la copia , se gli debbia donare , e se le dette informazioni fossero prese *parte incitata* , si possano in detto termine *repetere parte citata* ; e volendo il Fisco in detto termine far altre prove , & altre sue incumbentie per fundamento di sua intentione , lo possa fare senza necessitá di formare , & presentar libello , ma solamenti capitoli probatorij ad informationem Commissarii , e similmente volendone fare allegatorij , preservatorij , e protestatorij , o altra sorta di diligenza , possa farlo ; e se le dette incumbenzie , diligenze , & altre cose predette volesse il Fisco , seu la parte , e Fisco assistente farle innanti il detto termine , ed incomenzar il processo , le possa similmente fare , dispensando *de certa nostra scientia*,

*deliberate, & consulto pro ista vice* a tutti leggi, costituzioni, pragmatiche, & capitoli del Regno, & a tutte altre cose in contrario disponenti, ita che questa presente provizione, & ordine sia duratura per anno uno da contarli da oggi innanzi. Unde &c.

Die 19. Maji 9. Ind. 1589.

Havendo sua Eccellenzia a' 7. di Aprile 1. Indizione prossima passata 1588. per il prossimo atto duraturo per anno uno tolto la solennità inutile di presentar libelli nelle cause criminali processive per farli esperienza del beneficio che resultassi della breve expeditione di dette cause, conforme alla intentione di sua Maestà: & avendosi detto atto praticato, & posto in executione, e conoxutosi la utilità grandissima, e facilità delle cause preditte del modo, che fu anteposto secondo la santa mente di sua Majestà, essendo già elapso il detto anno, & convenendo, & apparendo necessario, che si debbia prorogare, e continuare, fu per sua Eccellenzia provisto, & ordinato in causa fiscali con il parere, e voto della Regia Gran Corte, sicome per lo presenti atto prevede, ordina, e comanda, come consta &c. che lo proximo precalandato atto si debbia prorogare, continuare, exequire, & osservare etiam di quà innanzi insino ad altro ordine di sua Eccellenzia, & ad suo beneplacito non solamente nelle cause del Fisco, & in quelle, che il Fisco assiste con le parti, ma ancora nelle cause inter partes; ben vero, che circa quello, che nel presente atto si dispone, si potesse fare incumbentie, e diligenze innanzi di dare il termine, ed incominzare il processo; & siccome per detta clausula si contiene, s'intenda, e si debbia exequire solamente nelle cause del Fisco, & di quelle parti, con le quali il Fisco assiste, e non nelle cause inter partes, nelle quali dette diligenze si possano, & debbiano fare nella tela del processo, & non innanzi, dispensando sua Excellentia nelle cose promesse *de certa sua scientia deliberate, & consulto* a dette leggi, costituzioni, pragmatiche, consuetudini, rito, e capitoli del Regno, e a tutt' altre cose in contrario dittanti, & disponenti, Unde &c.

*Ex actis Trib. M. R. C. sedis crim.*



IV. 30

PHIL. I. SIC. REX, HISP. II.

DIDACO HENRIQUEZ DE GUSMAN  
Albalitensi Comiti, Proregi.

*Clandestine frumentorum evectioes à generali criminum abolitione  
censeantur exclusæ.*

EL REY.

**I**Ll. Conde &c. Viose lo que me escrivisteys a 28. de Augusto en respuesta de lo que por otra mia de 13. de Junio se os havia advertido en materia de indultos, y lo que a los del Patrimonio, y sacro Consejo havia parecido cerca el dover gozar del indulto general los que havian extraido trigo, proveays, que de a qui adelante no se comprehendan, ni gozen del dicho indulto los que contravieneren a los contrabandos de los trigos, y que se observe, y guarde assi, por ser lo que conviene a mi servicio, y al buen gobierno de esse Reyno. Dado en el Pardo a 4. de Diciembre 1590.

YO EL REY.

IL RE.

**I**Ll. Conte &c. Osservatosi quel, che mi scriveste sotto li 28. di Agosto in risposta di quanto per altra mia de' 13. di Giugna vi si era avvertito in materia d'indulti, e quel che a coloro del Patrimonio, e sacro Consiglio era sembrato circa il dover godere dell'indulto generale coloro, che aveano estratto frumento, provvediate, che per l'avvenire non si comprendano, nè godano del detto indulto quei, che contraverranno a' contrabandi de' frumenti, e che così si osservi, ed eseguisca per esser quel che conviene al mio servizio, ed al buon governo di cotesto Regno. Nel Pardo a' 4. di Dicembre 1590.

IO IL RE.

*Ex act. Protonot. Ind. 4. 1590. & 1591. fol. 132.*

Exscr. Pan. die ult. Aprilis 1591.

Tom. V.

C 2

IDEM

¶ V. ¶

I D E M R E X

P R Æ D I C T O P R O R E G I .

*Armorum Capitanei, non secus ac ceteri iustitiæ officiales, ad Regiam, Thesaurariam teneantur quolibet mense transmittere inventaria, fidei iussiones, & informationes delictorum à relegatione supra, Proregem de omnibus, quæ gesta fuerint, certiorantes.*

EL REY.

**I** Ll. Conde &c. Ea las constituciones pragmaticales hechas por el Virrey Marc' Antonio, cuya execucion está suspendida, se ordena (segun me ha sido referido) que los Capitanes de armas del Reyno tengan la misma obligacion, que los de mas oficiales de justicia tienen, de embiar cada mes a la Thesoreria los inventarios, plegerias, informaciones de delictos a relegatione supra con carta de aviso para el Virrey de lo que en cada cosa huvieren hecho; y por que esto es muy bien ponerlo en observancia, hazereyslo así, sin embargo que esté suspendida la execucion de las dichas constituciones.

IL RE.

**I** Ll. Conte &c. Nelle costituzioni pragmaticali fatte dal Vicerè Marc' Antonio, la cui esecuzione è sospesa, si ordina (secondo mi è stato riferito) che i Capitani d'armi del Regno abbiano la medesima obligazione, che tengono gli altri ufficiali di giustizia, di mandare ogni mese alla Tesoreria gl' inventarij, malleverie, informazioni di delitti a relegatione supra con lettera d' avviso al Vicerè di quanto in ogni cosa avran fatto; e perchè questo è assai bene di metterlo in osservanza, lo farete così, non ostante che sia sospesa l' esecuzione delle dette costituzioni.

*Capit. excerpt. ex Reg. lit. dat. Matr. die 8. Apr. 1591. exscriptis Pan. die 16. Julii eod. anno.*

PHIL.

¶ VI. ¶

PHIL. II. SIC. REX, HISP. III.

BERNARDINO CARDINES  
Maqueda Duci, Proregi.*Decretum hujusmodi, Judex provideat de justitia, non alterat pro  
modum dispensativum, ut ajunt, & ex abrupto.*

EL REY.

**I**LI. Duque &c. Porque se ha visto, que algunas vezes algunos Ministros mios han dudado como se deve entender quando yo os ordeno sobre algun negocio criminal, que proveays en el de justicia: he querido por esta declararos mi voluntad, que quando yo os escriviere a vos, o a vuestros subcessores en esse cargo con las dichas palabras, o otras que fueren lo mismo, no entiendo alterar en ello el modo de proceder de esse Reyno *ex abrupto*, & *dispensativo modo*, antes quiero que se entiendan de esta forma todas las ordenes, que se dieren de aqui adelante, o se hubieren dado en qualquier caso criminal, que sea, y assi lo provehereys, y que para que esto sea manifesto a los Tribunales de esse Reyno, se registre esta en ellos, y en el officio de Prothonotario, y avisareys como se habrà hecho. De Valladolid a ocho de Marzo de 1601.

YO EL REY.

IL RE.

**I**LI. Duca &c. Perchè si è conosciuto, che talvolta alcuni miei Ministri han dubitato come debba intendersi quando io vi ordino sopra qualche negozio criminale, che provvediate in esso di giustizia: ho voluto per questa dichiararvi la mia volontà, che qualora io scriverò a voi, o a vostri successori in cotesta carica colle dette parole, o altre, che sonano l'istesso, non intendo con ciò alterare il modo di procedere di cotesto Regno *ex abrupto*, & *dispensativo modo*, anzi voglio che s'intendano in questa forma tutti gli ordini, che si daranno da qui innanzi, o si fossero dati in qualsivoglia caso criminale che sia, e così lo provvedete, ed affinché ciò sia manifesto a' Tribunali di cotesto Regno, si registri questo in essi, e nell' officio di Protonotajo, ed avviserete come si farà fatto. Di Valladolid agli 8. di Marzo 1601.

IO IL RE.

*Ex off. Conserv. in lib. mercedes in perp. lit. B. fol. 242.**Exscr. Pan. die 31. Martii 1601.*

IDEM

## I D E M R E X

LAURENTIO XUARez DE FIGUEROA  
Duci Feriã, Proregi.

*Informationes non nisi interveniente Judice capiantur.*

## EL REY.

**I**Ll. Duque &c. Haviendo mostrado la experiencia que de haver rezivido en esse Reyno algunas informaciones por los solos Procuradores Fiscales sin la asistencia de Juez, han resultado algunos inconvenientes, a que no es justo dar lugar, serè servido de vos, y asì os encargo, y mando proveays, y deis la orden general, y particular que convenga, para que no se pueda recibir ninguna informacion por los dichos Procuradores Fiscales sin intervencion de algun Juez asì en la Gran Corte, como en la Pretoriana, Estraticocial de Mecina, y las demas Ciudades, Villas, y lugares de esse Reyno, donde hubiere Juez, y el dicho Procurador Fiscal; lo qual hareys que se observe asì inviolablemente, y que la presente se note donde convenga, y sea notoria a vuestros subcessores en esse cargo, y asì procede de mi voluntad. De Madrid a 17. Marzo 1606.

YO EL REY.

## IL RE.

**I**Ll. Duca &c. Avendo mostrato l'esperienza che dall' essersi ricevute in cotesto Regno alcune informazioni da' soli Procuratori fiscali senza l'assistenza di Giudice, hanno risultato alcuni inconvenienti, a' quali non è giusto che si dia luogo, sard servito di voi, e così v'incarico, e comando che provvediate, e diate l'ordine generale, e particolare che convenga, acciò che non si possan ricevere informazioni da' detti Procuratori fiscali senza l'intervento di qualche Giudice così nella Gran Corte, come nella Pretoriana, Estraticoziale di Messina, ed altre Città, Terre, e luoghi di cotesto Regno, dove vi sarà Giudice, e il detto Procurator fiscale; il che farete che così osservi inviolabilmente, e che il presente si noti ove convenga, e sia notorio a' vostri successori in cotesta carica, che così procede di mia volontà. Di Madrid a' 17. di Marzo 1606.

IO IL RE.

*Ex off. Conserv. in lib. mercedes lit. C. fol. 392.*

Exscr. Pan. die 27. Junii 1606.

PHIL.

VIII.

PHIL. III. SIC. REX, HISP. IV.

FRANCISCO FERNANDEZ DE LA CUEVA  
Albuquerçi Duci, Proregi.*De enormibus criminibus inquisiti cautius in justitiam  
remittantur.*

EL REY.

**I**lli Duque &c. Ademas de tener muchas Ciudades, y Baronias desse Reyno privilegios muy amplos de mero, y misto imperio cum gladii potestate, & commutatione penarum, cuya concession se juzga por fuerte, e irrevocable, se entiende tambien que los Virreyes les dan otra voluntaria de gran inconveniente, que es de poder proceder *ex abrupto*, y *palatino modo*, dexando qualquiera de las dos formas a su elecion; de que fuele resultar en delictos enormes como de falseadores, y a un de nefandarios remitirlos en justitia, que es no usar del proceder palatino, si no de la via ordinaria, admitiendo defenciones, que es como dar al delinquente por libre de su persecucion; lo qual se haze, segun me ha sido referido, por Capitanes de Tierras, Universidades, y Barones muchas vezes sin voto de Juez, coechados por dinero, y otros malos modos; y porque esto es de malissimo exemplo, y de todo punto repugnante a la buena administracion

IL RE.

**I**lli Duca &c. Oltre il tener molte Città, e Baronie di questo Regno privilegj ben ampti di mero, e misto imperio cum gladii potestate, & commutatione penarum, la qual concessione si ha per forte, ed irrevocabile, si perviene ancora a notizia che i Vicerè ne diano ad esse un' altra voluntaria di non poco inconveniente, ed è quella di poter procedere *ex abrupto*, & *palatino modo*, lasciando qualunque delle due forme a loro elezione; dal che suole risultare in delitti enormi, come di ladri di passo, ed anche di nefandarij, il rimetterli in giustitia, ch' è non usare del procedere palatino, ma della via ordinaria, ammettendo difese, ch' è quasi duro il delinquente per libero della sua prosecuzione; il che mi vien riferito farsi da' Capitani di Terre, Università, e Baroni molte volte senza voto di Giudice, subornati per danari, ed altri mezzi illeciti; e perchè ciò è di pessimo esempio, e ripugnante affatto alla buona amministrazione della giu-

cion de la justicia , lo qual se echa bien de ver con el recato , y gran consideracion , con que la Gran Corte procede en semejantes remisiones en justicia ; se ha pensado , que el remedio , que en esto se podria poner , es mandar que en delitos atrozes , como son de nefando , falsa moneda , homicidio de animo deliberado , falsedad , furto de campo , y escalacion de Monasterios , ni asesinio , no pudiesen las Justicias hazer las tales remisiones sin consultar primero el caso con el Virrey , o que quando esto tuviese dificultad , por ser directamente contra la concession de los tales privilegios , se ordenase que estas remisiones en justicia , y provistas de admitir defenciones , en los casos *a relegatione supra* se hiziesen con voto de los Juezes de las Universidades , que suelen ser tres , criminal , civil , y de la apelacion *audito Fisco* , o a lo menos con voto del Juez ordinario , que es el criminal *audito Fisco* , como quiera , que por tractarse de negocio tan grave , sea conveniente a mirar bien lo que en el se ha de hazer , serè de vos muy servido que comunicando todo esto con quien os pareciere a proposito , me aviseys de la orden , que en esto se podrá poner .

*giustizia , il che ben si ravvisa dal vedere con quanto riguardo , e con quanta considerazione la Gran Corte procede in somiglianti remissioni in giustizia ; si è pensato ; che il rimedio , che su di ciò potrebbe darsi , si è comandare , che in delitti atroci , come sono di nefando , falsa moneta , omicidio di animo deliberato , falsità , furto in campagna , e discazioni di monasterj , ed assassinio , non potessero le Giustizie far le tali remissioni senza consultar prima il caso col Vicerè , o pure quando in ciò s' incontrasse difficoltà , per esser direttamente contra la concessione de' detti privilegj , si ordinasse , che queste remissioni in giustizia , e proviste di ammetter difesa , ne' casi à relegatione supra si facessero col voto de' Giudici delle Università , che soglion esser tre , il criminale , il civile , e dell' appellazione audito Fisco , o col voto almeno del Giudice ordinario , ch' è il criminale audito Fisco , come vorrà ; e poichè trattandosi di negozio tanto grave , conviene di ben riflettere a quel che in esso debba farsi , surò molto da voi ben servito ; che comunicando tutto ciò , con cui stimerete a proposito , mi avvisiate dell' ordine , che su di ciò potrà darsi .*

*In vincula jam coniectis Proregis gratia per armorum Capitaneos minimè conferatur.*

**Y** Porque el abuso , que los dichos Capitanes de armas han introducido , de indultar delin-

quen-

**E** Perchè l'abuso , che hanno introdotto i detti Capitani d'armi d'indultar delinquenti prigion-

nic-

quentes presos en poder de la Corte en virtud de el bando, que en tiempo de el Duque de Medinaceli se promulgò, que qualquiera que presentase una cabeza de un bandido, vivo o muerto, pudiese indultar otro bandido, declarandose en el dicho bando, que hayan de ser actualmente discurridores de campaña los que hayan de gozar de el, proveereys que ninguno que se halle preso, sea indultado, pues no lo puede ser sin mucha ofensa de la justicia, ni mi voluntad ha sido, ni es de que este tal goze de el bando.

nieri in poter della Corte in virtù del bando, che in tempo del Duca di Medinaceli si promulgò, che qualunque che presentasse una testa di un bandito, o vivo, o morto, potesse indultare altro bandito, dichiarandosi nel detto bando, che debban essere attualmente scorritori di campagna coloro, che abbian da gederà di esso, provvedete, che niuno, che si ritrovi prigione, sia indultato, poichè non può esserlo senza grave offesa della giustizia, nè la mia volontà è stata, nè è che questo tale goda del bando.

*Nisi urgens suaserit necessitas, & M. C. relatio precesserit, Delegati instante Fisco per Regnum non mittantur. Mittendi verò sint viri literis, ac probitate distincti, eis que certus explenda commissionis terminus prefigatur.*

**L** Os inconvenientes, y grandes daños, que se figuen de embiarse con facilidad por el Reyno delegados a instancia del Fisco, siendo estos de pocas letras, y mala conciencia, es muy necesario que se atayen, con advertir a que siempre que se puede, se excuse de embiarlos, y que quando haya de ser, se heche mano de personas doctas, y de bontad, que no caminen folamente a fundar la intencion del Fisco para sacar sus jornadas, si no a averiguar la verdad; y así estareys con mucho cuydado para no embiar estos delegados, si no por cosas de importancia, y con comunicacion de la Gran Corte, y ha viendo de ser, hareys elecion de hombres bien calificados, que de-

Tom. V.

fican-

**G** L'inconvenienti, e gravi danni, che risultano dall'inviar con facilità delegati pe'l Regno ad istanza del Fisco, per esser costoro di poche lettere, e di mala coscienza, è molto necessario che s'impediscano, con advertir che qualora si può, si faccia a meno d'inviarli, e quando non possa farsi altrimenti, si scelgano persone dotte, e di bontà, che non abbiano mira a fondar solamente l'intenzione del Fisco per cavarne le lor diete, ma a verificare il fatto; onde starete con tutt' attenzione per non inviar sì fatti delegati, se non per cose d'importanza, e con comunicarlo alla Gran Corte; e dovendo mandarli detti delegati, farete elezione di uomini ben qualificati, specialmente

D

se

fiendan, en especial si los tales delegados fueren forasteros desse Reyno, poniendoles en los despachos, que se les dieren, termino limitado, qual pareciere competente para despachar su delegacion, pues no es justo, que esto quede en discrecion suya, como diz que se ha hasta a qui usado en esse Reyno.

*se tali delegati saran forestieri da cotesto Regno, ponendo ne' dispacci, che lor si duranno un termine limitato, che sembrerà competente per disbrigare la lor delegazione, dapoi che non è giusto, che cid resti a lor discrezione, come dicesi, che si è costumato finora in cotesto Regno.*

*Ex off. Conserv. lib. mercedes an. 1627. lit. A. fol. 4.*

Excerpt. ex Regiis lit. dat. Matr. die 8. Apr. 1591. die 2. Octob. 1624. & 1627. exec. Pan. die 18. Dec. 1627.



IX.

FRANCISCUS FERNANDEZ DE LA CUEVA  
Dux Albuquerquei, Prorex.

Die 2. Septembris 12. Ind. 1628.

**F**uit provisum, & mandatum per E. S. ad relationem Magnæ Regiæ Curie sedis criminalis, & per Spectabilem de Castillo Judicem ipsius, ut mihi Carolo Testa pro-Magistro Notario constitit, discusso negotio, quod posthac sub penis infrascriptis serventur infrascripta capitula tenoris sequentis, videlicet:

§. 1.

*Ne quisque carcerum janitor, aut Minister emere, vendere, & quomodolibet cum iis, qui in illis detinentur, negociari audeat; nec de lucris cauponæ, & hospitiorum in ipsis carceribus existentium particeps esse.*

**P**erchè è pervenuto a notizia della Regia Gran Corte Criminale, che nelle carceri della Vicaria di questa Città di Palermo si commettono molte vessazioni dalli Signori Ministri, e particolarmente dalli portari sotto pretesto di buon governo, e zelo di carità, circa il vendere, e mercimoniare con li carcerati, non permettendo, che altri po-



potessero venire in detta vicaria per vendere , o comprare dalli carcerati , com' è lana , lino , cotone , legni , filo , disì , giumarra , ed altri così simili , forzando li carcerati quelli comprare da essi a prezzo doppio , ed anco partecipando nella posata , e taverna detente dentro delle carceri , in grandissimo danno , e *præcipue* d' essi carcerati (a) ; pertanto essa Regia Gran Corte , ordina , provvede , e comanda , che nessuno portaro , nè ministro di dette carceri possa , nè debbia vendere , comprare , nè mercimoniare con detti carcerati in cosa alcuna per essi , nè per summesse persone , sotto la pena di onza una ogni volta , che contoveneranno , d' applicarsi come sotto , e confiscazione di officj. Come parimente dette persone , e ministri non abbiano , nè debbiano avere ufficio , nè posate , & averne da tenersi in dette carceri , nè quelle detinere per altre summesse persone , sotto pena di disterro da questa Città , e suo territorio per mesi sei , e confiscazione di officio.

## §. 2.

*Prænominitis personis exceptis , possit quilibet alius , petita M. R. C. venia , hospitia ibi cum cubilibus ad locandum detinere , modò uniuscujusque cubilis merces gr. 5. singulis diebus non excedat . Cubile autem matta , linteis , cæterisque necessariis sit instructum . Quod ubi per Deputatos S. M. sub titulo vísitationis carcerum , alteriusve pii Operis fiet , merces prædicta in subventionem pauperum in vincula conjectorum applicetur .*

**E** Acciò si abbia la comodità in dette carceri della posata , si ordina , provvede , e comanda di ordine di essa Regia Gran Corte , che ogni persona tanto di quelle , che sono carcerate , o no , ed anco il padrone delle carceri , eccettuati però li detti portari , e ministri , con licenza della Regia Gran Corte possa tener posata con locare letti in dette carceri ; ita che il loero , e mercede d' un letto non sia più di grana cinque il giorno , e che detto letto consista in matarazzo , littera , lenzuolo , e coverta ; e volendoli locare , seu far tenere posata li Deputati di nostra Signora di Visita carceri , seu altra Opera pia , quelli possano locare , seu far tenere posata sopra l' istessa mercede di grana cinque , quali si abbiano d' applicare in subvenzione dello pane delli poveri carcerati.

## §. 3.

*Res alienum ex causa hospitii, vel cauponæ contractum impedimento non sit quominus quis è carcere egrediatur, actione tantùm adversus debitoris bona manente. Carcerum janitores, & ministri quicumque liberum matrarum, & cubilium ingressum ad usum eorum, qui in ipsis carceribus includuntur, permittant.*

**I** Tem ordina, provvede, e comanda, che per debito di posata, e taverna non si possa impedire la escarcerazione di qualsivisa carcerato, ma solo gli resti l'azione sopra li beni; e che detti portari, e ministri abbiano da permettere, che dentro detti carceri possano entrare letti, e materazzi per servizio di detti carcerati, tanto quelli locandi, quanto ancora venendo di casa loro, o di qualsivisa altro modo, e che sia lecito alli carcerati mandar persona, che suole andar alla porta.

## §. 4.

*Nec opportunis horis impediunt venditorum ingressum, aut accessum ad cancellos, dummodo res justo pretio vendantur; multoque minus Medicorum, aut Barbitorum. Caveant tamen ipsi janitores ne arma, aut alia ad nocendum apta introducantur.*

**I** Tem, che detti portari, e ministri abbiano nelle ore licite, e consuete lasciare entrare persone a vendere tutte le cose comestibili, e potabili per servizio di detti carcerati, e quelli abbiano da vendere al giusto prezzo, e debbiano lasciare entrare Medici, e Barbieri per servizio delli carcerati, nè possano impedire alle persone, che verranno a vendere per le gradi di esse carceri cose comestibili, e potabili per servizio di essi carcerati (b) sotto la pena di disterro, come sopra, ogni volta, che controverranno; ita che nell'entrare che faranno delle cose comestibili, e potabili, quanto ancora delli letti, ch'entrano, siano obbligati li portari di dette carceri di rivedere, che non entri alcuna sorte di armi, o altre cose, che potessero offendere li carcerati, o carcerieri.

## §. 5.

*In carcerum cauponis res non veneant, nisi iustis, eisdemque pretiis in civitate statutis.*

**I** Tem si proibisce che nelle taverne esistenti in dette carceri non possi venderli più delle mete poste per la Città, sotto pena di onza una ogni volta, che controverranno, applicanda a detta Opera  
pia

pia per detto effetto di subvenire alli poveri carcerati , oltre le pene imposte per li bandi di detta Città,

## §. 6.

*Ab iis, qui à carceribus, Instante Fisco, egrediantur, ut in exilium damnati, & alii, ne quid minimum quisque exigat; nec carcerarium questum consequi forte audeat ex testatorum legatis, piisque Operibus.*

**E** Perchè dall'esperienza si ha conosciuto che dalli contestabili maggiori, tanto di essa Regia Gran Corte, quanto della Corte Capitaniale di questa Città si commettono molte vessazioni alli carcerati nelle loro escarcerazioni, di quelli etiam, che fossero ad instantiam Fisci escarcerati, come sono li esiliati, azzottati, frustati, ed attortorati, facendosi quelli pagare dalle Opere pie, e dalli legati de' testatori; pertanto si ordina, provvede, e comanda, che da qui innanzi per la escarcerazione ad istanza del Fisco non possano domandare, nè conseguire ragione alcuna, e così parimente li ministri, e contestabili non possano sollecitare, nè farsi pagare dalle Opere pie le ragioni a loro competenti, ma quelli abbiano da conseguire per conto delle parti, non per dette Opere pie.

## §. Postremus.

*Caveant carcerum custodes quemquam arctioribus vinculis coercere pro eo, quod ad Commissarios forte spectabit.*

**I** Tem, che li Carcerarij non possano mettere in arresti per li travagli delli Commissarij, così della Regia Gran Corte, come dalla Corte Capitaniale.

*Et ut de præmissis omnibus in superioribus præcalendis capitulis contentis unusquisque vestrum notitiam habeat, mandat præfata E. S. quod capitula ipsa infra scriptis carceribus affigerentur.*

*Ex act. Trib. M. R. C. sedis crim.*

(a) Vid. pragm. 11. tit. 31. tom. 1. pragm.

(b) Pragm. 11. nuper cit.

BARTHOLOMÆUS CORSINI  
Princeps Sifmani. Prorex.

*Instructiones pro bono regimine publicorum carcerum Urbis  
Panormi servanda.*

Die decimosexto Maji 1738.

**F**uit provisum, & mandatum per E. S. ad relationem Illustris D. Joannis Thomæ Loredano Præsidis Tribunalis Magnæ Regiæ Curia, ac Magistri Justitiarum pro aliquibus causis præfatæ E. S. benevifis, de cujus ordine fuerunt dispositæ infra scriptæ sanctiones, quæ ut omnibus clariùs innotescant, sunt patrio exarata sermone sub sequenti tenore:

I.

**P**rimieramente si ordina, che circa l'esigenza delli dritti competenti al Regio Castellano, ed altri ufficiali della Regia Vicaria s'abbia da osservare inviolabilmente tutto quello viene disposto nella tabella marmorea posta sopra l'ufficio di detto Regio Castellano senza la minima alterazione.

II.

**C**he li carcerati non siano obbligati pagare grano alcuno sotto pretesto dell'oglio, che serve per le camere franche, ma detto ooglio si abbia da comprare dall' elemosina, che raccogliono li carcerati, che sono destinati a ricercarla dalle grade, cioè due per grada d'ogni camera da eliggerli attorno, e tutto quello si esiggerà di più resti a comodo di detti carcerati, che domandano detta elemosina.

III.

**C**he nessuno degli ufficiali di detta Regia Vicaria, o persona dipendente da' medesimi abbia l'attrivimento di farsi servire da qualunque di detti carcerati, e quelli obbligare a travagliare per essi in qualsivoglia cosa manuale.

IV.

## IV.

**C**He li carcerati suddetti si possano liberamente servire delle coffe per calarle dalle grade per comprare qualsivoglia cosa comestibile, e potabile (a), sì anche li possano servire delle scupe per limpiar le camere, senza che siano obbligati locarseli dalli carcerarj, ma se li possano comprare a spese proprie, qualora li necessitano.

## V.

**S**I proibisce in modo speciale che in nessuna maniera si permetta, che gli uomini entrino nelle camere delle donne sotto pretesto di veder messa, o altro; e se occorrerà cosa, per la quale devono entrare uomini in qualche camera, ciò si faccia coll'intervento del Rev. Padre Cappellano, o del Regio Castellano, ed in difetto di questi dal Detentore di detta Regia Vicaria.

## VI.

**N**on si permetta a nessuno de' carcerati passeggiare nel corridore delle donne, e per evitare questo disordine, debba il carcerario tener sempre serrato lo scoppo, come anche debba stare serrato lo scoppo della scala, per la quale si va all' atraco, per evitare qualche altro inconveniente.

## VII.

**S**I proibisce di entrare donne nelle carceri sotto pretesto di esser moglie di taluno di essi carcerati, ed occorrendo, si permetta colla licenza però del Rev. P. Cappellano, alla di cui coscienza resta ciò rimesso, il quale avrà la cura d'invigilare sopra questa materia col suo zelo.

## VIII.

**C**He l'ufficio di detto Regio Castellano abbia da stare aperto, ed in quello assistervi il Detentore la mattina per ore tre sino a mezzo giorno, ed il dopo praazo per altre ore tre per l'espedizione delli carcerati.

## IX.

## IX.

**C** He li condannati ad esilio , o altra condanna non siano obbligati pagare dritto alcuno all' officio , nè ufficiali di detta Regia Vicaria (b).

## X.

**I** L carcerato per la prima sera , s'è riconosciuto dal Padre Cappellano per povero , ed è passato a camera franca , non sia obbligato pagare grana 5. , nè le guardie presumano levare cosa alcuna delli vestimenti a tal carcerato , e per li carcerati di sopra ne faccia le diligenze il Castellano, il quale ne debba dar conto.

## XI.

**L** E persone , che vengono escarcerate , e pagano le spese di contanti , debbano pagare li gr. 10. all' Ospedale , e di questi ne faccia nota il Detentore in un libro destinato a questo effetto , per riconoscerli dal Rev. Padre Cappellano .

## XII.

**L** A camera sopra il camerone sia per uso del dammusellaro solamente .

## XIII.

**N** On si permetta a nessuno de' carcerati poter dormire nella confidenza sotto qualsivoglia pretesto.

## XIV.

**Q** Uei carcerati, a' quali viene ordinato dovere andare *loco dammusi*, devono stare nella stanza della scala , che va alla tortura.

## XV.

**C** He li carcerati debbano dormire nelle camere stabilite per lo passato, cioè camere dell' Ospedale, o camere franche, mai però dormire nel mezzo alle porte.

## XVI.

## XVI.

**S**I proibisce, nè si permette in modo alcuno, che in dette carceri vengano persone libere a giocare a qualsivoglia sorte di giuochi con li carcerati, o altri; ed in questo caso siano; e s' intendano incorse nelle pene disposte dall'ultimo banno; e non solo dette persone libere, e li stessi carcerati, ma li carcerarj, li quali restino privati del loro ufficio.

## XVII.

**C**He le donne, ch' escono dalli dammusi, e passano a carceri larghe, non debbano pagare li grana 25. di prima fera; li paghino però quelli, che vengono a carceri, e si paghino detti grana 25. alla lampiera per comprare oglio per la camera.

## XVIII.

**C**He li carcerarj, e le guardie, o persone loro dipendenti non possano, nè vogliano comprare, o vendere alli detti carcerati cosa alcuna, e precise cose comestibili, o potabili; ma sia in libertà di detti carcerati comprarli detti comestibili fuori di detta Regia Vicaria, ove li piacerà, così dalle grade delle camere di detta Regia Vicaria, come farfeli comprare fuori di detta Regia Vicaria (c).

## XIX.

**S**I proibisce espressamente gabellarli le taverne di detta Regia Vicaria a persone, che si ritrovano carcerate a nome della Chiesa, o che siano coll' avvertenza della medesima, o altre persone sommesse, sotto pena di pncie 50. da pagarsi dal gabellante, e se sarà persona inabile a tal pagamento, sia, e s' intenda incorso nella pena di anni due di carceri formali in detta Regia Vicaria, o in altro luogo ad arbitrio del Tribunale.

## XX.

**N**on possano li carcerarj, guardie, o altra persona obbligare a forza li carcerati a prendere letti a loero da essi; ma sia in libertà de' medesimi carcerati potersi fare introdurre un letticiuolo, che possa solamente occupare la larghezza di due tavole (d).

## XXI.

**N**El ricevere li carcerati, che vengono giornalmente si offervi l'antico costume, cioè: li carcerati, che vengono dal Regno, devono riceverli nelle carceri d'abbasso, l'altri però, che vengono da questa Città, si debbano ricevere secondo la giornata che corre, cioè: s'è giornata, che spetta al carcerario di sopra, vadano alle carceri superiori, se però detta giornata spetta al carcerario d'abbasso, debbano dette persone restare carcerate nelle carceri inferiori.

## XXII.

**C**he le sopradette ordinazioni si abbiano, e debbano inviolabilmente eseguire, ed osservare da tutti gli ufficiali, ed altri di detta Regia Vicaria, per li quali, e per ognuno di essi sia tenuto il Regio Castellano sotto la pena di oncie 50. per ogni contravvenzione d'applicarsi una terza parte al revelante, e l'altre due terze parti per gualti di giustizia.

*Quod utique supradictæ sanctiones cunctis futuris temporibus vobis exequantur juxta eorum seriem, continentiam, & tenorem, sub penis in eisdem sanctionibus dispositis, & aliis E. S. bene visis, & non aliter, nec alio modo. &c.*

*Scribatur*

Loredano Præses.

*fol. 56. in mandatell.*

(a) Pragm. 11. tit. 31. tom. 1. pragmaticar.

(b) Pragm. 14. ibid. Concord. §. 6. præcedentis actus proregii editi anno 1628.

(c) Cit. pragm. 11. ibid. Vid. adductum act. proreg. §. 1.

(d) Cit. act. proreg. §. 2. & 3.



❧ XI. ❧

## EUSTACHIUS DUX DE LAVIEFUILLE

Prorex

A D T R I B U N A L M. R. C.

Regis nomine.

*Instantibus publicorum carcerum Deputatis, capitula pro bono Deputatio-  
nis regimine typis edita auctoritate Regia confirmantur; ex  
aliis verò per eosdem petitis aliqua prorsus denegan-  
tur, aliqua sub quibusdam declarationi-  
bus conceduntur.*

**C** On dispaccio Reale de' 21. dello spirato per via della Segrete-  
ria di Giustizia mi si previene d' ordine di S. M. il seguente.

„ Eccellentissimo Signore .

„ Il Re ha veduto la lettera di V. E. de' 28. di Agosto dell' anno  
„ scorso, e le consulte, che accompagna de' due Avvocati fiscali, del  
„ Consultore, e Conservatore del Real Patrimonio, nelle quali tratta  
„ delle tre petizioni fatte da' Deputati delle carceri della Vicaria di  
„ Palermo: la prima concernente ad interporli la Real approvazione, e  
„ conferma de' capitoli, che si stabilirono, e stamparono nell'anno 1747.  
„ con nuova aggiunta del 1749. sopra il governo di quella Diputazio-  
„ ne a beneficio de' poveri carcerati, che si contengono nel libro, che  
„ V. E. rimette: la seconda di aumentarli l' assegnamento mensuale del  
„ pane, che la Regia Corte distribuisce diariamente alli medesimi; e la  
„ terza di costruirli nella stessa Vicaria a spese del Real erario due  
„ sale per congregarsi in una di esse i Deputati, e l' altra per formarli  
„ un Ospedale pe' carcerati infermi di scabie, e lepra: e mi comanda  
„ S. M. in risposta dire a V. E. intorno alla prima supplica, che V. E.  
„ nel suo Real nome autorizi, approvi, e confermi il libro de' capitoli  
„ della riferita Diputazione di S. Maria di Visita carceri, impresso nell'  
„ anno 1747. colla nuova aggiunta stampata l' anno 1749., e prescriva  
„ la puntuale esecuzione, ed osservanza: sotto però le due seguenti di-  
„ chiarazioni: l' una che dove al capitolo terzo, titolo *della carica, e*  
„ *soprintendenza de' Deputati*, si dice che il Diputato di giornata, che  
„ va a distribuire il pane, visitasse di presenza le persone, che sono ne'

Tom. V.

E 2

cri-

„ criminali , e dar loro il pane nelle proprie mani , deva modificarsi ne'  
 „ seguenti termini , cioè , che a coloro , che stanno ristretti ne' crimina-  
 „ li , dia il pane il carceriere in presenza del Diputato , il quale possa  
 „ dimandar loro se l' han ricevuto ,


„ L' altra dichiarazione è , che quanto nel menzionato libro del  
 „ 1747. , e aggiunte del 1749. si contiene , deva solo intendersi , e va-  
 „ lere al fine unicamente d' impiegare , ed esercitare i Diputati la loro  
 „ pietà , diligenza , ed assistenza in prò de' carcerati , non mai però di  
 „ acquistare la minor autorità , nè giurisdizione sopra gli ufficiali della  
 „ G. C. , nè sopra quei delle carceri , nè sopra i carcerati .

„ Intorno alla seconda supplica di accrescersi l' assegnazione , che  
 „ la Regia Corte ha fatto di ...7 20. mensualmente per il pane da di-  
 „ stribuirsi a' carcerati poveri , non è venuta S. M. in accordarla , e  
 „ vuole , che resti fermo l' assegnamento di dette ...7 20. mensuali , e che  
 „ V. E. ordini di pagarsi esattamente ; ben inteso però , che rispetto a'  
 „ condannati a galera , o presidio , a' quali si continuerà a somministra-  
 „ re il pane fin a tanto , ch' escono dalle carceri pel loro rispettivo de-  
 „ stino , deva tenerli conto apparte , e soddisfarli dal Regio erario , oltre  
 „ delle solite ...7 20. mensuali ; ben inteso ancora , che a quei , che stan-  
 „ no nelle prigioni a nome delle Corti baronali , devono i rispettivi Ba-  
 „ roni corrispondere la limosina del pane , intendendosi colla Diputa-  
 „ zione di Visita carceri .

„ Ed in quanto all' ultima , che riguarda la costruzione delle due  
 „ sale , una per unirsi i Diputati ne' loro congressi , e l' altra per for-  
 „ marsi un Ospedale a parte pe' leprosi , e scabiosi , mi ordina S. M. di-  
 „ re a V. E. in risposta , che non è venuta la M. S. in concedere la pri-  
 „ ma , nè in permettere , che tali infermi si mandino all' Ospedale de' le-  
 „ prosii ; si è compiaciuta però venire in che si fabbrichi nella stessa Vi-  
 „ caria a spese del Real erario uno stanzone per servire di Ospedale  
 „ in questa sorte di morbi contagiosi , la cui spesa secondo l' annessa re-  
 „ lazione dell' Avvocato fiscale non ecceda la somma di ...7 421. , la  
 „ quale passerà V. E. al Tribunale del Real Patrimonio , perchè dia  
 „ il partito , essendosi dato l' ordine per via della Real Segreteria di  
 „ azienda di far somministrare il denaro dalla Tesoreria generale . Na-  
 „ poli &c. „ Ed insequendo io le anzidette Reali ordinazioni , passo ad  
 „ approvare , autorizzare , e confermare il menzionato libro de' capitoli di  
 „ detta Diputazione di S. Maria di Visitacarceri impresso nell' anno  
 „ 1747. colla nuova aggiunta stampata l' anno 1749. con prescriverne la  
 „ puntual esecuzione , ed osservanza , sotto però le due menzionate dichia-  
 „ razioni , che modificano li due capitoli descritti nel riferito inserto Real  
 „ dispaccio ; e lo partecipo a V. S. per lo puntual adempimento di quanto  
 „ ordina S. M. per quello riguarda alla parte di cotesto Tribunale , giac-  
 „ chè

chè con biglietto d'oggi incarico lo che conviene al Tribunale del Real Patrimonio, a cui rimetto l' accennata relazione per darne il partito per la costruzione di detto Spedale, e alli Diputati di S. Maria di Visita carceri per la esecuzione degli ordini Reali, in quanto spetta alla di loro incombenza; e nostro Signore la felicitì. Messina a 1. Settembre 1751.

*Ex actis Trib. M. R. C.*



❁ XII. ❁

PHIL. III. SIC. REX, HISP. IV.

FERDINANDO ALPHAN DE RIBERA

Alcala Duci, Proregi.

*In fisci Procuratorem Trib. M. R. C. utpote perpetuo ministerio fungentem inquirere solius Regis est.*

EL REY.

**I** Ll. Duque &c. Por vuestra carta de 15. de Mayo deste año me disteis cuenta, que havendo os cierta persona hecho anteposicion de algunos excesos, que havia cometido el Procurador fiscal Domingo Cicala en el exercicio de su oficio, ordinasteis al Regente D. Pedro Corseto, que se informase, y os hablase en ella; y hecho esto, le bolbisteis a ordenar que se aberiguasen delante del dicho Regente con la asistencia del Procurador fiscal D. Octavio Marotta: que se tomaron testigos, y examinaron en la forma referida, de lo qual resultò probarse lo que se contiene en un sumario de informaciones, que embiasteis; y ha-

vien-

IL RE.

**I** Ll. Duca &c. Per vostra lettera de' 15. di Maggio di quest' anno mi deste conto, che avendovi certa persona fatto relazione di alcuni eccessi, che avea commesso il Procurator fiscale Domenico Cicala nell' esercizio del suo ufficio, ordinaste al Regente D. Pietro Corsetto, che s' informasse, e vi riferisse tutto; e fatto ciò, tornaste ad ordinargli, che si verificassero innanzi il detto Regente coll' assistenza del Procurator fiscale D. Ottavio Marotta: che si presero testimonj, e si esaminarono nella forma riferita, dal che risultò provarsi quel che si contiene in un sommario d' informazioni, che inviaste; ed essendosi esaminato il

ri-

viendose visto lo riferido, y el sumario de las informaciones, que no es bien que se dissimule, si no que cadauno cumpla con las obligaciones de su oficio; aunque en tales casos se devia guardar el capitulo de la instrucion, que os diò, y otras ordenes, por las quales. està mandado referbar para mi las causas de los Ministros perpetuos (a); ha parecido por justas causas convalidar los autos hechos, y que deis orden, que esta causa se prosiga, y fenezca con toda brevedad, dando para ello comision a D. Roque Potenzano Maestro Racional de esse mi Real Patrimonio, para que proceda adelante en ella por modo de visita, recibiendo testigos, y haziendo los demas autos, que seran necesarios, para lo qual se le dà toda la autoridad, y jurisdiccion, que es menester, en los incidentes, y emergentes, y que de todo lo que resultare, le dà cargos, y admita los descargos, que diere, y se acabe dentro de ocho meses, que comienzen a correr desde el dia del recibo de esta, y despues de acabada, se embie una copia autentica de ellas con su voto, y los motivos, y justificaciones, que cerca de ello hubiere, en este mi Consejo supremo de Italia, que asì procede de mi voluntad. De Madrid a 20. de Setiembre 1635.

YO EL REY.

*riferito, ed il sommario delle informazioni, che non è bene, che si dissimuli, ma che ciascheduno adempisca le obbligazioni del suo ufficio, ancorchè in tali casi doveasi osservare il capitolo delle istruzioni, che lo vi diedi, ed altri ordini, per li quali si è comandato riservarsi a me le cause de' Ministri perpetui (a); ci è sembrato per giusti motivi convalidar gli atti fatti, e che diate ordine, che questa causa si prosiegua, e finisca con ogni brevedà, dando per essa commissione a D. Rocco Potenzano Maestro Razionale di cotesto mio Real Patrimonio, affinchè in essa proceda innanzi per modo di visita, ricevendo testimonj, e facendo gli altri atti, che seran necessarij, per lo che se gli dia tutta l'autorità, e giurisdiczione, ch'è necessaria, negl'incidenti, ed emergenti, e che di tutto quel, che risulterà, gli dia carichi, ed ammetta i discarichi, che darà, e si finisca entro lo spazio di otto mesi, che comincino a correre dal dì del ricevo di questa, e terminata che sarà s' intui una copia autentica di esse col suo voto, e coi motivi, e giustificazioni, che intorno a ciò vi saranno, in questo mio supremo Consiglio d'Italia, che così procede di mia volontà. Di Madrid a' 20. di Settembre 1635.*

IO IL RE.

*Ex Reg. Cancellaria fol. 66.*

*Exscr. Pan. die 28. Novembris 4. Ind. 1635.*

---

(a) Confer Reg. lit. dat. Matriti die 31. Decembris 1663. §. 2. per nos de-



ser absuelto por no provados ; que el onzeno, que contiene haver echo diferentes prisiones sin guardar la forma de mis ordenes en esta materia , se remita a la reforma ; y en quanto al treze , que trata de que no facava conocimiento de las informaciones , que sacava del Archivo , hareis , que se guarden mis ordenes ; cerca del quinze , que refiere haver hecho otorgar por fuerza cierta obligacion al arrendador de un atunara confinante con otra , que el havia arrendada , se reserva su derecho a la parte sobre lo que en ello puede pretender ; y por lo que toca al septimo de haver vendido vino de mala calidad a mas de la postura , con pretexto que eran de sus viñas , ordinareis que se guarden los bandos de Palermo , y lo que está establecido cerca la venta de los vinos , y hareis llamar al dicho Procurador fiscal Cicala , y le advertireis se excuse esto en su casa , si no en lo que producirén sus viñas ; en cuya conformidad os encargo , y mando lo pongais todo en execucion , que tal es mi voluntad. De Madrid a primero de Marzo 1640.

YO EL REY.

IO IL RE.

*Ex off. Conserv. in lib. mercedes fol. 7.*

Præsent. Pan. die 5. Junii 1640.

*debbà essere assoluto per non essersi provati ; che l' undecimo , che contiene aver fatto differenti catture senza osservare la forma de' miei ordini in questa materia , si rimetta alla riforma , e in quanto al decimoterzo , che tratta di non aver egli esaminato le informazioni , ch' estraeva dall' Archivio , farete , che si osservino i miei ordini ; circa il decimoquinto , che riferisce aver egli fatto stipular per forza certa obbligazione all' arrendatore di una tonnara confinante con altra , ch' egli avea arrendata , si riservi alla parte il suo dritto sullo che possa in cid pretendere ; e per quel che riguarda al settimo di aver venduto vino di mala qualità più della meta , con pretesto , ch' era delle sue vigne , ordinerete , che si osservino i bandi di Palermo , e quel ch' è stato stabilito circa la vendita de' vini , e farete chiamare il detto Procurator fiscale Cicala , e lo avvertirete che eviti cid in sua casa , se non se pe'l solo prodotto delle sue vigne ; in qual conformità v' incarico , ed impongo , che mettiate il tutto in esecuzione , che tal' è la mia volontà. Di Madrid o 1. di Marzo 1640.*

IDEM

XIV. 30

I D E M R E X

JO: ALPHONSO HENRIQUEZ DE CAPRERA  
Proregi.*In Regios Ministros inquirendi soli Regi facultas inest.*

EL REY.

**I** Ll. Almirante de Castilla &c.  
 Aviendose entendido, que la Ciudad de Mecina por su propria authoridad procedió a tomar informaciones contro cierto Ministro nuestro, he resuelto deys orden a la dicha Ciudad, paraque por su authoridad no proceda a tomar informaciones contra ningun Ministro Regio, y que se hubiere queexas contra algunos, acuda aqui a mi, a quien derechamente toca, y que hagais, que este orden se note en todas las partes, donde convenga, paraque se tenga entendido, y observe, como conviene a mi servicio. De Madrid a seis de Marzo de 1641.

YO EL REY.

IL RE.

**I** Ll. Almirante di Castiglia &c.  
 Essendosi inteso, che la Città di Messina passò di sua propria autorità a prendere informazioni contra un certo nostro Ministro, ho risolto che ordinate alla Città suddetta, acciò di sua autorità non proceda in prendere informazioni contra verun Regio Ministro, e ch' essendovi querele contra taluni, assista qui meco, a cui direttamente appartiene, e che succiate che quest' ordine si registri in tutti gli uffesj, ove spetti, affinchè se n' abbia contezza, e si osservi, come al mio servizio conviene. Di Madrid a' 6. di Marzo 1641.

IO IL RE.

*Ex lib. mercedes in perpetuum. fol. 38.*

Exscr. Pan. die 19. Julii 1641.

FRANCISCUS DE MELLO  
Assumaris Comes, Prorex.

*Delegati in informationibus recipiendis non amplius, quàm sex testes  
de fama publica admittant.*

Die 23. Augusti 7. Ind. 1639.

**F**uit provisum, & mandatum per Ill. Præsidem de Deati, & M. R. C. sedis Criminalis, ut constat, quod Delegati, qui de cætero & ex nunc in antea sunt accessuri per Regnum ad literas E. S. & distæ M. R. C. ad capiendas informationes tam ad instantiam partium, qua R.F. quod ipsi Delegati pro qualibet delegacione eis commissa non possint capere testes de fama publica ultra numerum tertium sex, sub pœna 7 30. pro qualibet vice contravenienti Fisco Regio applicanda.

*In mandatell. Vicereg. fol. 85.*



PHIL. III. SIC. REX, HISP. IV.

P R Æ D I C T O P R O R E G I.

*Damnatis ob falsitatem in officio commissam nequeant Proreges gratiam  
elargiri. Universitatis Panormi, ejusque nummaria mensæ  
Officiales integra, probataque fidei esse oportet.*

EL REY.

IL RE.

**I**ll. D. Francisco de Mello &c.  
De parte de la Ciudad de Pa-  
lermo me ha sido presentado  
un memorial del tenor siguien-  
te:

**I**ll. D. Francesco di Mello &c.  
A nome della Città di Pater-  
mo mi è stato presentato un me-  
moriale del tenor seguente:

„ SI-



„ SIGNORE.

„ **I**L Sindaco , e Procurator generale della Città di Palermo espone  
 „ a V.M. , che con esperienza, e più casi secuti si ha visto, che l'es-  
 „ sere stati ammessi, o alle volte reintegrati nell' esercizio dell' officj  
 „ nell' amministrazione del patrimonio di essa Città persone non vir-  
 „ tuose, e di perfetta esperienza in detti loro esercizi , e alle volte per-  
 „ sone persecute *de falso* , ha apportato irreparabile, e gravissimo danno  
 „ al patrimonio di essa Città in grandissimo disservizio di vostra Mae-  
 „ stà, sotto pretesto che sebbene sono state alle volte condannate per al-  
 „ cuni Tribunali, Magistrati, e Corti del Regno, dopo, benchè con in-  
 „ dustrie, e illeciti modi , abbiano ottenute l' assoluzione , e sono stati  
 „ aggraziati dalli Signori Vicerè: li quali seguendo dopo il loro mal-  
 „ vaggio, e fraudolente modo di vivere, hanno di nuovo ricaduto nel-  
 „ la stessa fraude, e commesso molte falsità nell' amministrazione di  
 „ loro officj con scandalo universale, detrazione della fede pubblica, di-  
 „ scredito, e grave interesse di essa Città; e convenendo al servizio di vo-  
 „ stra Maestà, e bene pubblico di essa Città, che li Ministri , ed ufficia-  
 „ li, che amministrano nell' istessa Città, o altre amministrazioni ad es-  
 „ sa subordinate, siano persone integre , che manchino d' ogni vizio , e  
 „ particolarmente d' ogni sospetto che abbiano a commettere falsità ;  
 „ al che non si può obviare , se da vostra Maestà non sia espressamente  
 „ proibito , e vietato , che tali persone siano affatto escluse, e private  
 „ da tali servizj ; supplica perciò vostra Maestà sia servita ordinare ,  
 „ che tutte quelle persone, le quali, ancorchè una sola volta, siano state  
 „ persecute , e condannate per qualsivoglia falsità commessa per qualsi-  
 „ voglia Tribunale, Corte, o Magistrato del Regno , non ostante dopo  
 „ per via di qualsivoglia remedio siano stati assoluti , e liberati , o pure  
 „ aggraziati dalli Signori Vicerè , non possano , nè debbiano essere am-  
 „ messi, o reintegrati in nessuno ufficio delle amministrazioni del pa-  
 „ trimonio di essa Città, nè di qualsivoglia altra amministrazione an-  
 „ nesse, e connesse di essa Città, e basti solo per tal perpetua esclusione,  
 „ e inabilitazione l' esser stati una sola volta persecuti , e condannati  
 „ per qualsivoglia falsità commessa da qualsivoglia Tribunale, Corte, o  
 „ Magistrato del Regno ; ed in caso che al presente si ritrovassero es-  
 „ sere state ammesse , o reintegrate nell' esercizio di detti officj alcune  
 „ persone, le quali fossero state una sol volta persecute , e condannate  
 „ per falsità commesse nel primo giudizio, e dopo per qualsivoglia re-  
 „ medio ne fossero stati assoluti , e liberati per qualsivoglia Tribunale ,  
 „ Corte, o Magistrato del Regno, o pure aggraziati dalli Signori Vice-  
 „ rè, siano, e s'intendano *ipso facto* perpetuamente private, ed escluse.

Tom. V.

F 2

„ da

da tale esercizio d' officj , bastando solo a renderli sospetti , ed inabili , a tale esercizio l' esser itati una sol volta profecuti , e condannati , e che a tale proibitione , ed ordini da darsi per vostra Maestà non si possa dall' Ill. Vicerè , che governa , e che per l' avvenire governeran- no in detto Regno , dispensare , nè derogare , abdicandole affatto vostra Maestà per tale effetto la potestà ; ed in caso che da detti Signori Vicerè se li dispensasse , o derogasse , non ostante detta proibitione , ed abdicazione di potestà , il Pretore , e Giurati , ed altri ufficiali , e Ministri di detta Città non siano tenuti a tal controvenzione di vostra Maestà ad obedire senza incorso , e nota d' inobediencia , e se ne spedisca , no lettere in forma , che oltre essere giusto lo riceverà a grazia , ut Altissimus ;

Y considerado lo riferido en el inferto memorial , me ha parecido ordenaros , y mandaros , como lo hago , que aqui adelante vos , ni vuestros subcesores en esse cargo , no podays hazer gracias a los condenados por falsidad cometida en la administracion del officio , por que en quanto a esto os abduco la potestad de poderlo hazer , reservandola solamente para mi , y quando subcede caso , en que parezca que haya alguna razon particular de conveniencia para conceder semejante gracia , avisareys aqui primero con todas las circunstancias , que tuviere , no inovando nada en ello hasta tener respuesta mia , y de los que hasta ahora se hallan agraciados , y administran officios en la Ciudad , y Tabla , me dareys quenta dentro de quatro meses contados desde el dia , que llegare esta orden , de las personas , y las condenaciones , tiempo , y causas por que se les ha hecho la gracia , y los officios , que oy exercen , para que visto , yo mande lo que convenga ; advirtiendo que todos los oficia-

les ,

*E considerato l' esposto nell' annesso memoriale , ho stimato ordinarvi , e comandarvi , come lo faccio , che da qui innanzi nè voi , nè i vostri successori in cotesta carica possiate far grazie a' condannati per falsità commessa nell' amministrazione dell' officio , perchè in quanto a ciò vi tolgo la potestà di poterlo fare , riservandola solamente per me , e quando succeda alcun caso , in cui sembri che siavi alcuna ragion particolare di convenienza per concedere simigliante grazia , avviserete qui primieramente con tutte le circostanze , che assisteranno , non facendo in esso novità veruna , intanto che avrete risposta mia , e di coloro che finora si trovano aggraziati , ed amministrano officj nella Città , e Tabla , mi darete conto entro il termine di quattro mesi da contarsi dal giorno , che arriverà quest' ordine , delle persone , e condannagioni , tempo , e cause , per cui è stata loro fatta la grazia , e gli officj , che oggi esercitano , acciocchè consideratosi tutto , ordini io quel che convenga ; avvertendo che*

1ul-

les, que tuvieren administracion en la Ciudad, y Tabla, sean de tal integridad, y aprovacion, que por su causa no hayan de subceder en ella escandalos, ni desordenes algunos. En suya conformedad lo pondreys todo en execucion, porque asì conviene a mi servicio. Dada en Madrid a 11. de Julio de 1640.

tutti gli ufficiali, che avranno amministrazione nella Città, e Tavola, siano di tale integrità, ed approvazione, che per loro cagione non abbiano da succedere in essa scandali, nè disordini alcuni. In qual conformità lo porrete tutto in esecuzione, perchè così conviene al mio servizio. Di Madrid agli 11. di Luglio 1640.

YO EL REY.

IO IL RE.

*Ex off. Conserv. lib. mercedes in perp. fol. 14.*

Exscr. Pan. die 24. Sept. 1640.



• XVII. •

I D E M R E X

R O D E R I C O D E M E N D O Z A  
Infantatus Duci, Proregi.

*Quod in superioribus literis sancitum est, locum itidem sibi vindicat in officialibus Montis pietatis.*

EL REY.

IL RE.

**I** Ll. Duque &c. En nombre de los Governadores del Monte de la piedad de la Ciudad de Palermo se me ha dado un memorial del tenor siguiente:

**I** Ll. Duca &c. In nome de' Governatori del Monte della pietà della Città di Palermo mi si è dato un memoriale del tenor seguente:

„ Señor.

„ Los Governadores de la Obra pia del Monte de la piedad de la Ciudad de Palermo en el Reyno „ de

„ Signore.

„ I Governatori della Opera pia del Monte della pietà della Città di Palermo nel Regno di Sicilia

„ de Sicilia dicen que vuestra  
 „ Magestad por sus Reales cartas  
 „ dadas en Madrid a 21. de Julio  
 „ 1640. executoriadas en dicho  
 „ Reyno a 24. de Setiembre del  
 „ mismo año fue servida mandar,  
 „ que no se admitiesen a admini-  
 „ stracion, y oficios de patrimonio  
 „ de dicha Ciudad, y Tabla della,  
 „ personas, que hubiessen cometi-  
 „ do, o fuesen perseguidos de fal-  
 „ sedad, abdicando a los Virreyes  
 „ la potestad de poder agraciar  
 „ personas de semejantes delitos,  
 „ como por dicha carta consta,  
 „ que se presenta con este memo-  
 „ rial; de la qual se pidio de parte  
 „ de dicho Monte, y de sus Go-  
 „ vernadores observatoria para  
 „ los oficios del, como Obra, que  
 „ está de baxo de la proteccion del  
 „ Senado de Palermo, y es de di-  
 „ cha Ciudad, y le fue concedida  
 „ por el Almirante de Castilla, que  
 „ entonces gobernava, como pa-  
 „ reze por su carta executoriada  
 „ en Palermo en 16. de Mayo de  
 „ 1642., y porque esto no obstan-  
 „ te se ha pretendido, y puede pre-  
 „ tender que dichas Reales cartas  
 „ tan solamente comprehendan a  
 „ los oficios de patrimonio, y de la  
 „ Tabla de Palermo, para mayor  
 „ claridad y firmeza suplican a  
 „ vuestra Magestad sirvase que lo  
 „ mismo, que está dispuesto por  
 „ vuestra Magestad por sus dichas  
 „ Reales cartas por los oficios del  
 „ patrimonio, y Tabla de dicha  
 „ Ciudad, se entienda por todos los  
 „ oficios del Monte de la piedad,  
 „ por mirar las mismas razones,  
 „ que

„ cilia espongo che vostra Maestà  
 „ per sue Reali lettere date in Ma-  
 „ drid agli 11. di Luglio 1640.  
 „ esecutoriate in detto Regno sotto li  
 „ 24. di Settembre del medesimo an-  
 „ no si degno comandare che non si  
 „ ammettessero ad amministrazione,  
 „ ed officj di patrimonio di detta  
 „ Città, e Tavola di essa, persone  
 „ che avessero commesso, o fossero  
 „ profecute di falsità, togliendo a  
 „ Vicere la potestà di poter aggra-  
 „ ziare persone di simili delitti,  
 „ come costa per detta lettera,  
 „ che si presenta con questo me-  
 „ moriale, della quale si domandò  
 „ da parte di detto Monte, e de'  
 „ suoi Governatori osservatoria per  
 „ gli officj di esso, come Opera, che  
 „ sta sotto la protezione del Senato  
 „ di Palermo, ed è di detta Città,  
 „ e lor fu accettata per l'Almiran-  
 „ te di Castiglia, che allora gover-  
 „ nava, come appare per sua lette-  
 „ ra esecutoriata in Palermo sotto li  
 „ 16. di Maggio del 1642., e per-  
 „ chè ciò non ostante si ha preteso,  
 „ e può pretendersi che dette lette-  
 „ re Reali comprendano solamente  
 „ gli officj di patrimonio, e della  
 „ Tavola di Palermo, per maggior  
 „ chiarezza, e fermezza supplicano  
 „ vostra Maestà, acciò si degnasse  
 „ che l'istesso, che trovasi dispolto  
 „ da vostra Maestà per sue Reali  
 „ lettere per gli officj del patrimo-  
 „ nio, e Tavola di detta Città, s'  
 „ intenda per tutti gli officj del  
 „ Monte della pietà, per assister-  
 „ vi le medesime ragioni, che nelle  
 „ altre concorrono; il che oltre di  
 „ esser giusto, lo riceveranno a gra-  
 „ zia

„ que en las otras hay, que ademas  
 „ de ser justo, lo recibiran a par-  
 „ ticular merced de vuestra Ma-  
 „ gestad „. Y porque en carta  
 de 11. de Julio de 1640. a instan-  
 cia de la Ciudad de Palermo man-  
 dè a D. Francisco de Mello a la  
 fazon mi Virrey en esse Reyno, que  
 de allì adelante el, ni los subcesso-  
 res en esse cargo pudieffen hazer  
 gracia a los condemnados por fal-  
 sedades cometidas en la admini-  
 stracion de sus officios, porque en  
 quanto a este abdicava la podestad  
 de poderlo hazer, reservandola so-  
 lamente para mi; y porque quan-  
 do subcedieffe algun caso, en que  
 pareciese haver razon particular  
 de conveniencia para conceder se-  
 mejantes gracias, fuesse avifando-  
 me primero con todas las circum-  
 stancias, que tuviessen, sin innovar  
 cosa alguna hasta tener respuesta  
 mia, advirtiendole que todos los  
 oficiales, que tuviessen administra-  
 cion, y exercicio en la Ciudad, y  
 Tabla, fuesen de la integridad, y  
 aprobacion, que por su causa no  
 pudiesen succeder en ella escanda-  
 los, ni desordenes algunos; tenien-  
 do ahora consideracion a lo que  
 representan en el preinserto me-  
 morial los Gobernadores de la  
 Obra pia de dicho Monte de pie-  
 dad, he venido en concederles lo  
 que suplican. En cuya conformi-  
 dad os encargo, y mando que de  
 aqui adelante vos, ni los subcesso-  
 res en esse cargo podays hazer gra-  
 cia a los oficiales desta Obra pia,  
 y Monte de piedad condenados por  
 falsidades cometidas en la admini-  
 stra-

„ cia particolare di vostra Ma-  
 „ gestà „. E perchè con lettera degli  
 11. di Luglio del 1640. ad istan-  
 za della Città di Palermo ordina-  
 i Don Francesco di Mello in quel  
 tempo mio Vicerè in questo Regno,  
 che d' allora innanti nè egli, nè i  
 successori in questa carica potessero  
 far grazia a' condannati per falsità  
 commesse nell' amministrazione de'  
 loro uffizj, perchè in quanta a que-  
 sto toglieva la potestà di poterlo  
 fare, riservandola soltanto per me;  
 ed affinchè quando succedesse alcun  
 caso, in cui paresse di esservi ra-  
 gion particolare di congruenza per  
 conceder simili grazie, ciò si facesse  
 con avvisarmi prima di tutte le  
 circostanze, che vi fossero, senza in-  
 novare cosa alcuna, fintantoche aves-  
 sero mia risposta, avvertendo che  
 tutti gli ufficiali, che avessero am-  
 ministrazione, ed esercizio nella  
 Città, e Tavola, fossero di tale in-  
 tegrità, ed approvazione, che per  
 lor causa non potessero succedere in  
 essa scandali, nè disordini alcuni;  
 avendo adesso considerazione a quel-  
 che rappresentano nell' accennato  
 memoriule i Governatori dell' Ope-  
 ra pia del detto Monte di pietà,  
 ho condisceso in conceder loro ciò,  
 che supplicano. In qual conformi-  
 tà v' incarico, e comando, che da  
 qui innanzi nè voi, nè i successori  
 in questa carica possiate far grazia  
 agli ufficiali di questa pia Opera,  
 e Monte di pietà condannati per  
 falsità commesse nell' amministra-  
 zione de' loro uffizj, poichè riservo  
 a me solamente la potestà di farlo  
 con le medesime circostanze, e tutto  
 il

stracion de sus oficios, por que re-  
fervo en mi solo la podestad de ha-  
zerlo con las mismas circumstan-  
cias, y todo lo demas, como que-  
de reservado, tengo dispuesto, y  
ordenado para los oficiales del  
patrimonio, y Tabla de Palermo;  
y por convenir assí a mi servicio,  
y buen gobierno, procede de mi  
voluntad. De Buenretiro a 22. de  
Junio 1652.

*il di più, come resta riservato, e  
che ho disposto, ed ordinato per gli  
ufficiali del patrimonio, e Tavola  
di Palermo; e per convenir così al  
mio servizio, e buon governo, pro-  
cede di mia volontà. Di Buonriti-  
ro a' 22. di Giugno 1652.*

YO EL REY.

IO IL RE.

*Ex off. Conserv. in lib. mercedes in perp. f. 345.*

Exscr. Pan. die 20. Dec. 1653.



● XVIII. ●

EERDINANDUS COMES DE AYALA

Prorex

AD TRIBUNAL M. R. C.

Aulæ criminalis.

*Proscripti nequeant extra carceres presentari, & pragmaticis sanctioni-  
bus hac de re promulgatis nullatenus derogetur, nisi  
facto verbo Proregi.*

**E**L Conde mi Señor ha enten-  
dido, que estando prohibi-  
do en las pragmáticas, que  
ningun bandido sea provei-  
do sin que primero se presente en  
las carceles, V. S. dispensa a ellas,  
haziendo provistas, que un Juez de  
la Gran Corte provea vistas las  
informaciones, y despues con se-  
gun-

**I**L Conte mio Signore ha inteso,  
ch' essendo proibito nelle pra-  
matiche, che verun bandido sia  
provveduto senza che prima si  
presenti nelle carceri, V. S. dis-  
pensa alle medesime, facendo provi-  
ste, che un Giudice della Gran-  
Corte provveda, viste le informa-  
zioni, ed indi con seconda provista  
in

gunda provista en su casa ordena , que se presente fuera de las carceles; y para evitar este abuso , e inconbeniente, me manda S. E. decir a V.S., que siempre que se avieren de presentar bandidos, se executen las pragmaticas ; y pretendiendo alguno dispensacion, se refiera a S.E. para resolver lo que mas conbeniere . Guarde Dios a V. S. muchos años. Palermo a 1.de Setiembre 1660.

*in sua casa ordina, che si presenti fuori delle carceri ; e per evitar questo abuso, ed inconveniente, mi comanda sua Eccellenza dire a V.S. che qualora si avessero da presentar banditi, si eseguiscono le pramatichè ; e pretendendo alcuno dispensa, si riferisca a S. E. per risolvere quel che più converrà; e Dio Signor nostro lungamente la conservi. Palermo a primo di Settembre 1660.*

*Basques de Villaruel.*

*Basques di Vilaruel.*

*Præsentetur, exequatur, & registretur.*

*Ramondetta.*

*Præsent. Pan. die 6. Sept. 14. Ind. 1660. de mandato Spect. de Ramondetta Judicis.*



XIX.

FRANCISCUS CAJETANUS  
Dux Sermonetæ, Prorex.

*Archivario Trib. M. R. C. crim. competentia lucra taxantur.*

Die 22. Sept. 1. Ind. 1663.

**Q**uia pervenit ad aures E.S. quod Archivarii Tribunalis Magne Regiæ Curia superflua percipiunt jura pro missione informationum, eulogiorum, & processuum Spectabilibus Judicibus, Spectab. Fisci Patrono, & magnificis Procuratoribus fiscalibus dicti Tribunalis contra formam Regiarum pandectarum, & aliarum ordinationum: volens E. S. de opportuno providere remedio, ne vexentur vassalli S. C. M. decrevit infrascriptum publicare actum duraturum usque quo fuit per S. E. ad relationem Ministrorum Junctæ, quibus fuit commissa relatio in executionem literarum S. C. M., cujus vigore præ-

*Tom. V.*

G

com-

fata E.S. ad relationem Magnæ Regiæ Curiæ ordinavit, & ordinat, ac mandavit, & mandat, quod Archivarii præsentis, & qui pro tempore fuerint, nullatenus possint percipere pro jure missionis nisi tantum granos decem pro qualibet rubrica informationum, ac pro pedagio tarenum unum, & pro eulogiis, & missionibus tarenum unum, & gr. decem pro missione, & tarenum unum pro pedagio; & si informationes fuerint plures simul tantum futæ, si fuerint ultra numerum quatuor rubricarum, non possint percipere nisi tarenos duos pro missione, & tarenum unum pro unico pedagio omnium distarum informationum futarum, & pro copiis informationum, quæ consignari debent partibus prosecutis de mandato Magnæ Regiæ Curiæ in causis termini extraordinarii, aut processivis, non possint percipere, nisi gr. decem pro qualibet pagella, in qua esse debent scriptæ righe sexaginta; Commissarii vero Spectabilis Fisci Patroni, & Magnificorum Procuratorum fiscalium pro apportandis informationibus ad Archivium non possint percipere nisi tarenum unum pro jure pedagii, sub pœna 7 centum pro qualibet contraventione Fisco Regio pro duabus partibus applicanda, & pro alia tertia parte denunciatori, & carceris per menses sex; & mandat quod copia præsentis actus affigatur in loco publico dicti Archivi, ut omnibus innotescat.

*Ex actis Trib. M. R. C.*



XX.

FRANCISCUS DE BENAVIDES

Sancti Stephani Comes, Prorex

PRÆSIDIBUS TRIBUNALIUM, JUDICIBUS &c.

*Falsam pecuniam creant eudentes, vel eam scienter in Regnum immit-  
tentes inevitabilem mortis pœnam, bonorumque publicationis  
incurrant; quantum autem ad hujusmodi criminis  
probationem attinet, servetur §. 1. prag-  
mat. 11. tit. 72. tom. 1.*

**C**AROLUS &c. Vicerex &c. Essendosi per il buon regimento, e beneficio di questo Regno stabilite molte ordinazioni, e pramatiche per ovviare l'inconveniente dell' uso, fabricazione, ed introduzione della falsa moneta cotanto pregiudiziale agli avan-  
zi



zi delli commercj , ed al servizio di Dio , e della Maestà del Re nostro Signore : e vedendosi al presente tal delitto cotanto accresciuto , e avanzato nella moneta di rame con sì notabile, ed apparente falsificazione , imprimendosene ancora falsa di minor peso : e volendo noi prontamente rimediare a sì grande temerità , e pernicioso delitto , abbiamo risoluto per ora oltre le providenze, ed altre ordinazioni, che si daranno, col voto , e parere del sacro Regio Consiglio stabilire la presente pramatica perpetuo valitura, ed inviolabilmente da osservarsi.

Ordinamo perciò, volemo, e comandamo col voto , e parere del sacro Regio Consiglio in virtù della presente pramatica, che tutte le persone le quali fabbricheranno in questo Regno, o porteranno scientemente di fuori in questo Regno moneta di rame falsa, siano *ipso jure, & ipso facto* incorse nella pena della vita naturale , e confiscazione di tutti li loro beni , e che per la prova di tali delitti si abbia da osservare quanto sta disposto nel paragrafo primo della pramatica undecima *de monetis auro, & argento non extrahendis, fabricandis, vel mutilandis (a)* ; volendo che tal prova nella controvenzione della presente nostra pramatica della moneta di rame falsa fabbricata in questo Regno , o scientemente introdotta da fuori in questo Regno, abbia gl' istessi privilegj, che ha la prova della moneta di oro, e di argento, come sta disposto nel detto paragrafo primo. Vi dicemo per questa, e comandamo, che la presente nostra pramatica abbia effetto nelli casi succederanno dopo la pubblicazione di essa , e la debbiate per l' avvenire eseguire, ed osservare inviolabilmente, senza poterli glosare , nè interpretare , non permettendo si facci il contrario , per quanto la grazia di sua Maestà tenete cara , e sotto pena di duemille applicanda al Regio Fisco . Datum Panormi die nono Martii nonæ Ind. 1686.

## EL CONDE DE SANTIESTEVAN.

D. Giovanni Ramondetta R. P.      D. Antonio Chafallon P.

D. Vincenzo Finocchiaro Pref. del Concist.      D. Roderigo Antonio de Quintana C. & P.

D. Francesco Maria Cirino Giud. della R. G. C. Cr.      D. Antonino Giuseppe Joppolo M. R.

D. Sebastiano Giusino Giudice della R. G. C. Cr.      D. Luigi Riggio M. R.

D. Carlo Sortino Giud. della R. G. C. Cr.      D. Alessandro della Torre M. R.

D. Stefano Mira Giud. della R. G. C. Civ.      D. Giuseppe Gravina y Cruyllas M. R.

*Tam. V.*

G 2

D. Die-

D. Giovanni Montalto	D. Diego Brunaccini M.R.
Giud. della R.G.C.Civ.	
D. Aloisio Spinoza T.G.	D. Ferdinando Alvares de Valdes M. R.
Don Giuseppe Asmundo	Giud. della R.G.C.Civ.
D. Giuseppe Scoma A. F.	D. Defendiño Malacrida M. R.
della G. C.	
D. Ugo Papè Protonotajo.	D. Giuseppe Gaudioso M. R.
D. Pietro Loredano Giud. del Concist.	D. Giacinto Pensabene M. R.
D. Filippo Vianisi Giud. del Concist.	D. Giuseppe Valguarnera M. R.
D. Baldassare del Castillo Giud. del Conc.	D. Juan de Retana Conf.
D. Pietro Staropoli Maestro Secreto.	D. Gio: Antonio Joppolo Avvocato Fiscale.
D. Andres de Larimpe Aud. Gen.	

Dominus Vicerex, & Generalis Capitaneus mandat mihi D. Ugoni Papè Protonotario, & vidimus omnes de sacro Regio Consilio presentes in Curia.

(a) Pragm. tom. 1. tit. 72.

IDEM

XXI.

I D E M P R O R E X

PRÆDICTIS PRÆSIDIBUS, JUDICIBUS &amp;c.

*Pragmatica sanctio in falsitatis nummorum reos.*

**C**AROLUS &c, Vicerex &c, Avendosi da noi per gl' inconvenienti della fabbricazione, ed uso della moneta falsa di rame, che si andava giornalmente avanzando, volsuto dar pronto riparo ad un sì grave, e scandaloso delitto, con aver per allora stabilito alcune ordinazioni *in vim pragmaticæ*, ed anche nella distribuzione della nuova moneta di rame fatto promulgar bando con alcune pene, e proibizioni in quello contenute; volendo adesso dare più opportuno, e adeguato rimedio, abbiamo risoluto col voto, e parere del sacro Regio Consiglio allargare la suddetta prammatica, tanto sopra la fabbricazione della moneta falsa, quanto pure sopra la espensione di essa, con privilegiare la prova di tali delitti; stabilendo la presente prammatica perpetuò valitura, e costantemente da osservarsi.

§. 1.

*Pœna mortis, ac confiscationis bonorum plectantur non solum eudentes, verum etiam falsum pecuniam cudere inchoantes, quamvis eam nondum perfecerint, sive aurea, sive argentea, sive ærea sit. Eundemque pœnam incurrant quomodolibet cooperantes.*

**O**Rdiniamo perciò, volemo, e comandamo, che lasciandosi nella sua forza, e vigore la suddetta prammatica de' 9. del mese di Marzo passato, e tutte l'altre finora disposte sopra le monete d'oro, argento, e rame, alle quali per la presente prammatica non s'intenda derogato, ma sia, e s'intenda aggiunta cautela a cautela a favore del Regio Fisco; il bando ultimamente promulgato sopra la moneta falsa di rame sotto li cinque Settembre prossimo passato si abbia sempre, & omni futuro tempore da osservare, con darli forza di prammatica, giusta però la disposizione della presente; per la quale sia, e s'intenda la pena di morte naturale, e confiscazione di beni disposta, e stabilita non solamente contro quelli, che fabbricheranno, ma anche contro quelli, che incominceranno a fabbricare moneta falsa così d'oro, come di argento, o

ra-

rame , benchè la suddetta moneta , o di oro sia , o di argento , o rame , non fosse ancor perfetta ; volendo parimente che s' intendano incorsi nella medesima pena tutti coloro , che faranno fabricare , o pure si cooperiranno , o presteranno aggiunto alla fabricazione delle suddette monete false tanto di oro , quanto di argento , o rame , senza differenza alcuna.

## §. 2.

*Pena expendentium per dolum, ac scienter falsam pecuniam sit arbitraria usque ad sententiam mortis naturalis inclusive, & confiscationis bonorum, personarum qualitate, pecunie quantitate, aliisque casus circumstantiis rectè pensatis.*

**E**D affinchè con la esperienza di poterle spendere si togliesse pure la temerarietà di fabricarle , volemo anche , e comandamo , che contro quelli , che spenderanno , o faranno spendere *cum scientia*, & *dolo* le suddette monete false , la pena sia arbitraria fino a sentenza di morte naturale , e confiscazione di beni *inclusive* : avendosi riguardo , e considerazione alla qualità delle persone , quantità della moneta , e circostanze del caso.

## §. 3.

*Crimen hujusmodi habeatur plenè probatum, repertis penes reum, aut in ipsius domo instrumentis, aut materia ad cudendum aptis, vel ejus loco ipsis nummis falsis qualitati, ac instrumentorum figuris respondentibus, adjunctis simul diffamazione in eodem delicti genere, & unico teste oculari fide digno, qui de fabricatione deponat.*

**O**Rdiniamo parimente , che tal delitto di fabricare , o far fabricare monete false di oro , argento , o rame sia , e s'intenda pienamente provato , ritrovandosi l'istrumenti , e la materia atta a fabricare dette monete false di oro , argento , o rame : ovvero ritrovandosi con gl'istrumenti le monete false di oro , argento , o rame corrispondenti alla qualità , & impronte dell' istessi istrumenti in potere di qualsivoglia persona , o nella casa , dove abita ; concorrendovi pure per tal prova , che le persone sono diffamate *in eodem genere delicti* , e che vi sia un testimonio di vista , degno di fede , il quale deponga di tale fabricazione di falsa moneta d'oro , argento , o rame ; e però vi ordiniamo , e comandiamo , che la presente nostra prammatica si debba da tutti per l'avvenire inviolabilmente osservare , ed eseguire , avendo effetto in tutti li casi occorreranno dopo la pubblicazione di essa , non permettendo

*Criminalibus.*

55

do glossa , o interpretazione alcuna , nè che si facci il contrario , se la grazia di sua Maestà tenete cara, e sotto pena di docati mille applicandi al Regio Fisco. Dat. Panormi die 29. Januarii 10. Ind. 1687.

**EL CONDE DE SANTIESTEVEAN.**

- |  |  |
|--|--|
| D. Giovanni Ramondetta<br>R. P.                        | D. Antonio Chafallon P.                      |
| D. Vincenzo Finocchiaro<br>Pres. del Concist.          | D. Rodorigo Antonio de<br>Quintana C. & P.   |
| D. Francesco Maria Cirino<br>Giud. della R. G. C. Cr.  | D. Antonino Giuseppe<br>Joppolo M. R.        |
| D. Carlo Sortino Giud.<br>della R. G. C. Cr.           | D. Luigi Riggio M. R.                        |
| D. Sebastiano Giustino Giu-<br>dice della R. G. C. Cr. | D. Alessandro della Torre<br>M. R.           |
| D. Stefano Mira Giud. dele<br>la R. G. C. Civ.         | D. Giuseppe Gravina y<br>Cruyllas M. R.      |
| Don Giuseppe Asmundo<br>Giud. della R. G. C. Civ.      | D. Diego Brunaccini M. R.                    |
| D. Aloisio Spino-<br>la T. G.                          | D. Ferdinando Alvares de<br>Valdes M. R.     |
| Don Giovanni Montalto<br>Giud. della R. G. C. Civ.     | D. Defendino Malacrida<br>M. R.              |
| D. Giuseppe Scoma A. F.<br>della G. C.                 | D. Giacinto Pensabene M.<br>R.               |
| D. Ugo Papè Protonotajo.                               | D. Giuseppe Valguarnera<br>M. R.             |
| D. Leonardo laPlaca Giud.<br>del Concist.              | D. Juan de Retana Conf.                      |
| D. Antonino Catena Giud.<br>del Concist.               | D. Gio: Antonio Joppolo<br>Avvocato Fiscale. |
| D. Giuseppe di Sciacca G.<br>del Conc.                 |  |
| D. Pietro Staropoli Mae-<br>stro Secreto.              |  |
| D. Andres de Larimpe<br>Aud. Gen.                      |  |

Dominus Vicerex, & Generalis Capitaneus mandavit mihi D. Ugoni  
Papè Protonotario , & vidimus omnes de sacro Regio  
Consilio presentes in Curia .

**FER:**

FERDINANDUS ALPHAN DE RIBERA,  
ET HENRIQUEZ  
Alcalæ Dux, Prorex

UNIVERSI REGNI BARONIBUS, ET CAPITANEIS  
Civitatum demanialium,

*Litteræ in forma communi dictæ, per quas Regni Baronibus, ac Capitaneis Civitatum demanialium mero mixtoque imperio gaudentibus potestas tribuitur ex abrupto procedendi adversus reos.*

**P**HILIPPUS &c. Ill. Speçt. Magn. Reg. fid. dil. Avendo visto con experientia li disordini, che per ordinario hanno successo nel Regno nell' administratione della giustitia, essendo stati più volte li veri delinquenti liberati, e l'innocenti condannati per causa o di spratichenza d' officiali, o per avere abusato la potestà, che se l'ha concesso, volgarmente ditta, in larga forma, e per remediare a detti disordini, si proposero in sacro Consiglio, e discussi, fu con matura consideratione concluso per detto sacro Regio Consiglio del tenor seguente: che si facessero lettere generali a tutti li Signori, Baroni, e Capitani di Città demaniali, che hanno mero, e misto imperio, che nella prosecutione di cause criminali abbiano di procedere con la potestà, che se gli darà nelle lettere, che non sarà in forma larga, ma nella forma comune, affinché li delitti siano castigati con il rigore che conviene, e procedendo in altra forma, s'intenda, che le dette cause, nelle quali non si offerverà la detta forma, siano *ipso jure*, & *ipso facto* devoluxi alla Regia Gran Corte; in esecuzione della quale conclusione fatta per detto sacro Regio Consiglio habbiamo ordinato vi si facessero le presenti, per le quali vi damo, e concedemo licenza, autorità, e potestà di poter voi con il voto del vostro Giudice, essendo Dottore, e non essendo Dottore di un Dottore abile, e sufficiente a voi benvisto, ed alla parte non suspetto, procederé contra i delinquenti *ex abrupto*, & *dispensativo modo*, così ad istanzia di parte, come di Fisco in li casi che potrà *principaliter agere, vel subintrare* per cessione o desistenza di parte in li casi infra scritti, videlicet: *in homicidio appostato, insulto appostato, ex quo sequeretur debilitatio, seu mutilatio membrorum, seu cicatrix difformis, & apprens in faciem,*  
in

in rixa notabili, ex qua possit oriri maximum scandalum, aut perturbatio inter cives, in insulto appostato cum expugnatione domus, vel apothecæ contra formam pragmaticæ, contra fures, & latrones nocturnos, discalantes, seu discassantes domos, vel apothecas contra formam pragmaticæ, contra frungantes castra, & carcerès, contra discalantes monasteria. Item in furtis factis in stratis publicis, mandris, tuguriis, & massariis cum violentia, contra latrones publicos discurrentes per campaneam, committentes furti, & delicta cum banditis, forjudicatis, vel facinorosis personis, eisque auxiliantes, & cum eis discurrentes ultra decem dies. Item in furto magno, contra fabricantes falsum monetam, & expensores scientes, contra accusatos, vel prosecutos de falso prohibito testimonio, de productione, & usu falsorum testium in causa capitali, contra sodomitas personas ad instantiam Fisci, si capti fuerint in fragranti crimine, contra eosdem sodomitas, existente prius parte accusatrice cum subscriptione in pede ad pœnam talionis, in vi, & violentia facta mulieribus honestis, virginibus, & monialibus in monasteriis, contra discurrentes campaneam, apportantes scopettas, vel scopettones cum bannitis post duodecim dies contra formam pragmaticæ, contra insultantes eorum inimicos cum scopettis paratis, vel balestris tensis, contra apportantes eas in loco habitato animo malefaciendi aliquem, contra cuntes cum faciebus copertis, & ammassaratis, vel vestibibus transmutatis contra formam pragmaticæ. Item in resistantia facta regis officialibus, contra retondantes monetas, contra insultantes cum ictu scopetta. Item in furto rei sacræ in loco sacro; in li quali casi, e delitti, captis, vel repetitis prius informationibus parte citata, volemo debbate procedere con il voto predetto contro detti delinquenti *ex abrupto* al tormento della corda una volta, due, tre, e quanto sarà necessario, acciò con loro propria bocca confessino li delitti, & interrogandoli delle cose contenute nelle informazioni, & altre circostanze a voi benvilte; li quali confessando, e ratificando con giuramento, li darete il termine dell'innocenza di giorni otto, facendoci dar copia dell' informazioni, & altri atti contra loro presi, e fatti, per poter fare loro defensione; quale termine elasso, e non havendo fatto defensionì, che venissero liberandi contro essi procederete all' effettiva executione della giustizia *usque ad mortem naturalem exclusivè*, secondo il caso requecherà, e facendo defensionì, che evacuassero le prove, ovvero essendo negativi, allora trasmetterete copia di tutto l'eulogio nella Regia general Theforaria fra termine di un mese, per poter far noi la provista, che parrà conveniente, advertendovi di mettere li forgiudicati a tortura, *tamquam cadavera*, & *sententialiter* condannati, interrogandoli di loro complici, auxiliatori, fautori, partecipi, e con loro conversanti, e praticanti; del qual modo volimo dobbiate procedere, non ostante che contro essi

non sia stato fatto processo ordinario, dato li termini ordinarij, fatto pubblicato, e concluso in causa, giusta la forma del rito della Regia Gran Corte, esso rito, qualsivoglia legge, costituzioni pragmaticali, e capituli del Regno quomodolibet dittanti, & disponenti in aliquo non obstante, e non obstante ancora qualsivoglia supplicatione a voi, o vostro Giudice porretta, o porrigenda, poichè a tutu quelli noi *ex certa nostra scientia deliberate, & consulto* dispensiamo, attenta la frequenza di delitti, & delinquenti; & venendo li detti delinquenti condannati a morte, non eseguirete detta condanna di morte senza nnovo nostro ordine; e per questo effetto tralmetterete copia dell'culogio, e reassunto delle informazioni nella Regia general Theforaria con vostre lettere informative, per poter far noi la provista, che sarà conveniente, e procedendo in altra forma sotto pena che le cause sudette, nelle quali non si osserva la detta forma siano *ipso jure, & ipso facto* devoluti alla Regia Gran Corte, facendo registrare le presenti negli atti di questa Corte al più fra termine di mezz' ora, e li restituirete al presente corriero per passare innanti, al quale pagherete delli denari di questa Univerità, conforme alla tassa di Mastro Corriero; & acciò li Capitani futuri di dette Città, che tenino mero, e misto imperio, debbiano anco procedere in li causi sudetti con questa istessa potestà; ordinamo a voi Capitani presenti, che fra termine di giorni quattro da contarli dal giorno della depositione di detti officij, debbiat far notificare le presenti alli Capitani futuri con obbligo di farli notificare all' altri Capitani futuri, e così successivamente in perpetuum, e di dette notifiche ne farete far atto in margine delle presenti sotto pena d'onze cento per ognuno, che contoverrà, d' applicarsi al Regio Fisco. Dat. Panormi die 16. Novembris 1634.

EL DUQUE DE ALCALA'.

*Beneſtat*  
Corſettus F. P.

Jo: Paulus Durante Secretarius.

IDEM



XXIII.

## I D E M P R O R E X

REGNI BARONIBUS, CAPITANEIS, AC JUDICIBUS  
Civitatum, & Oppidorum tum demanialium, tum  
baronaliū.

*Ex universi Regni Civitatibus, Oppidisque tum demanialibus, tum  
baronalibus mero mixtoque imperio pallentibus transmittatur  
quolibet quadrimestri distincta eorum relatio, qui  
ob delicta à relegatione supra appellata  
in illis carceribus includuntur.*

**P**hilippus &c. Ill. Speſt. Magn. & Reg. Conf. fid. dil. salutem;  
Avendovi per altre noſtre ſotto viſione del Speſt. Regio Conſi-  
liario D. Giacomo Corſetto Advocato ſcCALE del Tribunale  
della R.G.C. conceſſa poteſtà di procedere ex abrupto, e diſpen-  
ſativo modo, acciò aveſſivo proviſto li proſecuti carcerati a nome vo-  
ſtro, e perchè mi è venuto a notizia, che con tutto che ſi abbia conceſ-  
ſo poteſtà, non ſono ſtati proviſti li detti proſecuti, avendo ſtato di mol-  
to tempo, ficcome anco al preſente ſi ritrovano carcerati, il che eſſendo  
contro la retta amminiſtrazione della giuſtizia, e ſervizio di S. M. vo-  
lendo noi a tale inconveniente dare opportuno remedio, abbiamo ordi-  
nato, che ſi faceſſero le preſenti, per le quali vi diciamo, e ordinamo,  
che di qua innanti debbiate ogni quattro meſi, cioè la prima volta per  
tutto il primo giorno del meſe di Maggio proſſimo venturo, e dopo ſuc-  
ceſſivamente in perpetuum, per il primo giorno di Settembre, e Gennajo  
mandar liſta di tutti li proſecuti carcerati a nome voſtro per delitti a  
relegazione ſupra, con avviſare le cauſe di lor proſecuzioni, e il tempo  
che ſono ſtati carcerati, e fede negativa di non vi eſſere altri carcerati  
proſecuti, ſe non quelli che mandirete per quella liſta, ſotto pena alli  
controventori, cioè alli padroni delle Terre, ed alli detti Capitani delle  
Città demaniali di perdere la prima volta il mero, e miſto imperio  
per tempo di meſi ſei, e la ſeconda volta per tempo di anno uno, e la  
terza volta per tempo di anni due, e alli Capitani, e Giudici di dette  
Terre baronali ſotto pena di onze cinquanta per ognuno, per ogni vol-  
ta che controverranno; ed acciò il preſente noſtro ordine ſi oſſervi da  
tutti in perpetuum, ordinamo anco per le preſenti alli Maeſtri Notaj  
delle Città, e Terre demaniali, e baronali, che tengono mero, e miſto

Tom. V.

H 2

im.

imperio, che debbiano notificare le presenti alli Capitani futuri di dette Città, e Terre fra il termine di giorni quattro, da contarli dal giorno, che prenderanno possessione di detto officio, e di detta notifica farne atto in margine delle presenti, sotto pena di onze cento per ogni volta che controverranno, d'applicarsi al Regio Fisco; e perchè per tale effetto viene Corriero serio, farete registrare le presenti nelli atti di questa Corte al più fra termine di mezz'ora, e li restituirete al detto Corriero, al quale pagherete pro rata delli denari di questa Università conforme alla tassa di Maestro Corriero, e così eseguirete per quanto la grazia di S. M. tenete cara, e sotto la pena sudetta, e così eseguirete. Dat. Pan. die 21. Martii 1635.

EL DUQUE DE ALCALA'.

Vid. F. P.

Vid. de Agrigenti.

Vid. Cavatore.

Vid. D. Petrus Gregorio.

Vid. Corfettus F. P.

Laurentius Marzolo Secr.



XXIV.

I D E M P R O R E X

CIVITATUM, ATQ; OPPIDORUM REGNI CAPITANEIS.

*Officiales Civitatum, Oppidorumque merum, ac mixtum imperium non habentium, informationes capere, ac remittere compellantur intra terminum a pragmatica functione prefixum.*

**P**hilippus &c. Spect. Magn. & Reg. fid. dil. Avendo visto con esperienza, che per non si aver trasmesso le informazioni nella Regia general Tesoreria infra il termine stabilito per la pragmatica sopra ciò fatta, si ha trattenuto la spedizione, ed escarcerazione delli profecuti carcerati nelli carceri della Regia Vicaria di questa Città, come anco nelle Carceri di queste Città, e Terre, per la qual causa detti profecuti patiscono lunghi carceri, e spese, come anche

che per causa che quelle avete trasmesso, sono stati incompiuti, e per quelle la R.G.C. non ha potuto prendere nessuna risoluzione; e volendo noi a tali inconvenienti dare opportuno rimedio, e levare li vessazioni, che perciò si fanno alli vassalli di S. M., abbiamo ordinato, che si facessero le presenti, per le quali vi diciamo, ed ordinamo, che di quà innanti debbiatè ricevere le informazioni delli delitti, che succederanno, e quelli compiere infra il termine di giorni quindici, di modo tale che la detta R. G. C. possi pigliare risoluzione di provvedere li detti persecuti, e dopo fra altri giorni quindici li debbiatè trasmettere nella Regia general Tesoreria giusta l'ordine contenuto in la detta prammatica, declarando per le presenti, che s' intendano inclusi nella detta prammatica in quanto alla trasmissione di dette informazioni li Maestri Notari, e Fiscali delle Città, e Terre, dove saranno presentate le presenti, alli quali anco per le presenti ordinamo, che anco loro debbiano trasmettere infra il sudetto termine di giorni quindici le sudette informazioni in detta Regia general Tesoreria, e controvenendo al presente nostro ordine, volemo che li Sindicatori debbano sindacare di tal controvenzione di detta pena; e acciò il presente nostro ordine si osservi in perpetuum, ordinamo anco alli detti Maestri Notari, che debbiano far notificare le presenti alli Capitani, e Giudici futuri fra termine di giorni quattro dal giorno che prenderanno possessione di detti loro officj, e di detta notifica ni debbia far atto in margine delli presenti sotto pena di onze cento d' applicarsi al Regio Fisco per ogni volta che controverranno; e perchè per tale effetto viene Corriero serio, farete registrare le presenti nelli atti di questa Corte al più fra termine di mezz' ora, e li restituirete al detto Corriero, al quale pagherete pro rata delli denari di questa Università conforme alla tassa del Maestro Corriero, e così eseguirete per quanto la grazia di S. M. tenete cara, e sotto la pena in detta prammatica contenuta, e di altre pene ad arbitrio nostro. Dat. Pandie 23. Martii 1635.

**EL DUQUE DE ALCALA'.**

Vid. F. P.

Vid. de Agrigenti.

Vid. Cavatore.

Vid. D. Petrus Gregorio.

Vid. Corsettus F. P.

**Laurentius Marzolo Secr,****RO.**

RODERICUS DE MENDOZA  
Dux Infantatus, Prorex.

*Executioni sententiarum, & condemnationum in causis, quæ per Proregem Prætori Urbis Panormi committentur, Contestabilis major R.C. Capitanealis interfuit, quocumque alio Senatus Contestabili, vel ministro remoto.*

Die 31. Octobris 1653.

**F**uit provisum, & mandatum per E. S. ad relationem Ill. Regentis Præsidis de Gregorio, quod executio, seu executiones sententiarum, provisionum, & condemnationum causarum omnium factarum, & fiendarum per Ill. Prætorem hujus Urbis Panormi cum voto Judicis ipsius ex commissione Excell. Proregum commissarum, & committendarum, & quæ committi solent Illust. Prætoribus, fieri debeant, & interveniat in dictis executionibus Contestabilis major Regiæ Curiæ Capitanealis Urbis prædictæ, non obstante quod alias in civilibus executionibus justitiæ aliquando cum ipso Contestabili majore intervenisset unus ex Contestabilibus extraordinariis Ill. Senatus prædictæ Urbis; & quod nullatenus deinceps in executionibus similium condemnationum interveniat ullus alius Contestabilis, nec minister dicti Ill. Senatus, nisi tantum & dumtaxat Contestabilis major dictæ Regiæ Curiæ Capitanealis. Unde &c.

*Scribatur*

Regens D. Petrus de Gregorio P,

*fol. 11. in mandatell.*

CLAU-

XXVI.

CLAUDIUS LOMORALDUS  
Princeps de Lignì, Prorex.

*Ubi ad castrum quis fuerit condemnatus, illud Prorex,  
referente F. Patrono, designet.*

Die 12. Junii 1671.

**F**uit provisum, & mandatum per E. S. ad relationem Sp. U. J. D. D. Placidi Daynotto F. P. Trib. M. R. C., ut magifico U. J. D. D. Bernardo Noto pro Magist. Not. Tribunalis ejusdem constat, quod Don Fabritius N. condemnatus in castro eligendo per E. S. per annos quinque, vi presentis actus præfata E. S. elegit, & eligit Regium castrum Civitatis Augustæ. Unde &c.

*fol. 56. in mandate.*



XXVII.

I D E M P R O R E X

*Advocato pauperum absenti alius ad relationem F. P. Tribunalis  
M. R. C. à Prærege sufficitur.*

Die 16. Octobris x. Ind. 1671.

**F**uit provisum, & mandatum per E. S. ad relationem Spectab. de Daynotto F. P. Tribunalis M. R. C. ut magn. Petro Erasmo Ruggieri pro Magistro Notario Trib. ejusdem constat, quod durante absentia Spectab. U. J. D. D. Augustini Paggino Advocati pauperum Trib. M. R. C. vigore presentis actus præfata E. S. pro interim nominavit, & nominat, ac elegit, & eligit in Advocatum pauperum dicti Trib. M. R. C. U. J. D. D. Sebastianum Catalano, qui ex nunc in antea possit advocare, patrocinare, & facere Advocatum pauperum dicti Trib. M. R. C. loco Spect. de Paggino, durante ejus absentia, cum omnibus honoribus, omnibus, & aliis ad dictum officium Advocati pauperum dicti Tribunalis M. R. C. debite spectantibus, & pertinentibus, & quod etiam

etiam patrocinare, & advocare possit omnes, & quascumque causas tam activas, quàm passivas, tam civiles, quàm criminales quarumvis personarum absque incurso pœnæ. Unde &c.

*Scribatur*

Daynotto F. P.

*fol. 4. in mandatell.*



XXVIII.

FRANCISCUS DE BENAVIDES

Sancti Stephani Comes, Prorex.

*Recedens ab Urbe Prorex Tribunali M. R. C. facultatem tribuit condemnandi de mandato reos ad remigandum, & quidem per tempus ab eodem Tribunali arbitrandum.*

Die 18. Februarii 2. Ind. 1679.

**F**uit provifum, & mandatum per E.S. ad relationem M.R.C. quod utique actus factus per præfatam E. S. ad relationem Spect. de Rizzari F. P. ejusdem Trib. M.R.C. in Urbe felice Panormi sub die 4. Januarii p. p. 1679. per quem apparet concessa facultas ob discessum dictæ E. S. Ill. D. Didaco Joppulo Præsidi ejusdem Tribunalis cum voto dictæ M. R. C. condemnandi profecutos de mandato ad remigandum super Regiis triremibus per tempus ei benevisum, & prout per dictum actum, intelligatur directus dicto Tribunali M. R. C., & quod facultas, & potestas prædicta sit concessa dicto Tribunali M.R.C. prout vigore præsentis declarat, & mandat præfata E. S., ex quo voluntas, & intentio præfatæ E.S. ita fuit, quod concedatur dicta potestas, & facultas dicto Tribunali M. R. C. condemnandi profecutos ad remigandum super Regiis triremibus de mandato, & per tempus dicto Tribunali M.R.C. bene visum, & hoc non obstante dicto actu. Uade &c.

*Scribatur*

Giufino.

*fol. 41. in mandatell.*

JOAN-

JOANNES FRANCISCUS PACECUS  
Dux Uzedæ, Prorex.

*Criminales causas instante Fisco inchoatas ubi pars prosequi velit, eas in eodem statu resumere teneatur, in quo reperiuntur; adeo ut testes semel, instante Fisco, receptos amplius repeti non oporteat.*

Die 4. Junii 1689.

**F**uit provisum, & mandatum per E. S. ad relationem Ill. D. Joannis Ramondetta Ducis S. Marini de Consilio S. C. M. Regentis in supremo Consilio Italiæ, Magistri Justitiarum Locumtenentis, & Præsidis Tribunalis Magnæ Regiæ Curia, ut mihi Antonio la Torre Magistro Notario dicti Tribunalis Magnæ Regiæ Curia constat, quod omnes causæ, & prosecutiones criminales primo loco inchoatæ, & inchoandæ ad instantiam Fiscus, & postea prosecutæ ad instantiam partium accusantium, sint per dictas partes incipiendæ eodem modo, prout reperiuntur, ad instantiam Fiscus, scilicet testes recepti, citatis uno seu pluribus prosecutis, habeantur ac si essent recepti ad instantiam partis accusantis; ita ut non sit opus amplius illos repeti facere ad instantiam partis; & hoc pro celeri causarum expeditione, & pro nonnullis causis animam præfatæ E. S. dignè moventibus, & non obstantibus quibuscumque legibus, & aliis in contrarium fortè dictantibus, & disponentibus, quibus omnibus censeatur per præfatam E. S. ex plenitudine potestatis legibus absoluta derogatum, & dispensatum ex certa ejus scientia; & præsens actus sit perpetuò valiturus, & robur, & vim habeat pragmaticæ, & determinationis totius Regii Consilii. Unde &c.

*Ex actis Trib. M. R. C.*

## CAR. III. SIC. REX, HISP. II.

P E T R O C O L O N

Veraque Duci, Proregi.

*E' Regno insimul cum informationibus rei ad carceres Urbis  
Punorum traducantur.*

## EL REY.

**I**lli Duque &c. Haviendome  
hecho el Duque de Uzeda vuestro antecesor en estos cargos la representacion, que contiene la copia adjunta de su carta de 12. del pasado con la del memorial, que cita, del Protector, y Diputado de la Obra pia para socorro de los pobres presos en las carceres de la vicaria de esta Ciudad de Palermo, a fin de que se les conceda alguna limosna anual para alivio de su miseria: os encargo, y mando me informeis lo que sobre su contenido se os ofreciere, y pareciere, para ocurrir a semejante urgencia, disponiendo que en las causas de los presos se procure la mas prompta expedicion, para que asi se minore el gasto que hazen; y que a este fin (por tenerse entendido que los del Reyno, que van a la Vicaria remitidos por los Capitanes de armas, y otros Ministros se detienen, por no embiar con ellos las causas, o informaciones, que dan motivo a su prision) expedais ordenes apretados, renovando las

## IL RE.

**I**lli Duca &c. Avendomi il Duca di Uzeda vostro antecessore in coteste cariche fatta la rappresentanza, che contiene l'annessa copia di una sua lettera de' 12. del passato con quella del memoriale, che cita, del protettore, e deputato dell'Opera pia per soccorso de' poveri prigioni nelle carceri della vicaria di cotesta Città di Palermo, affinche lor si conceda qualche limosna annuale per sollievo di lor miseria: v' impongo, ed ordino che m' informiate di quel, che sul lor contenuto vi si offerisse, e sembrasse, per occorrere a sì fatta urgenza, ordinando che nelle cause de' carcerati si procuri la più pronta spedizione, acciò si minori così la spesa che fanno; e che a tal fine (per essersi inteso che quei del Regno, che vanno alla vicaria rimessi da' Capitani d' armi, ed altri ministri, si trattengono per non inviar con esso loro le cause, o informazioni, che dan motivo alla lor prigionia) spediate ordini premuros, rinnovando i dati su questa materia.



dadas sobre esta materia , para que los Capitanes , y Ministros juntamente embien con el preso los autos de la causa, o causas (a) , añadiendo que no haziendolo, pagaran, y costearan aquellos alimentos necesarios para el sustento de los presos , que remitieren sin ellos , hasta que lleguen dichos autos; lo qual hareis se execute puntualmente ; però considerando que esta providencia no suffraga al remedio prompto de que necesita la suma necesidad de los pobres encarcelados de la vicaria , y quan justo es atender a su alivio , he resuelto mandaros con precision ( como lo hago ) que por ahora , y en el interin que llega el vuestro informe para discurrir en otros medios , y se satisfaze a el , dispongais se socorra a esta Obra pia con 50. escudos cada mes del producto de los efectos de fiscalias, del de gracias , que estan a vuestra disposicion , y otros qualesquier de mi Realazienda , no obstante las ordenes mias que haya en contrario , que para en este caso las dispenzo todas , dejandolas para en lo demas en su fuerza , y vigor , a fin que sea prompta , y efectiva esta limosna , y socorro , que así es de mi voluntad . De Buenretiro a 29. de Mayo de 1696.

YO EL REY.

teria , affinché i Capitani , e Ministri inviino unitamente col prigioner gli atti della causa , o cause (a) , con aggiugner che non facendolo , pagheranno , e soddisfaranno quegli alimenti necessuri pel sostenimento de' prigionieri , che rimettessero senza quelli , fintantochè giungano detti atti ; il che farete ch' eseguiscafi puntualmente ; considerando però che una tal providenza non giova al pronto rimedio , di cui ho bisogno la somma necessità de' poveri carcerati della vicaria , e quanto sia giusto attendere al lor sollievo , ho risolto ordinarvi precisamente , come lo faccio , che per adesso , e frattanto che arriva il vostro informe per discorrer degli altri mezzi , e che si soddisfi al medesimo , ordiniate che si socorra questa pia Opera con cinquanta scudi ogni mese del prodotto degli effetti di fiscalie , di quel di grazie , che sono a disposizion vostra , ed altri qualunque della mia Reale azienda , non obstante gli ordini miei , che vi sieno in contrario , che in questo caso affatto vi dispenso , lasciandoli per l'avvenire nella lor forza , e vigore , affinché sia pronta , ed effettiva questa limosna , e soccorso , che così è di mia volontà . Di Buonretiro a' 29. di Maggio 1696.

IO IL RE.

*Ex vol. 6. Regiar. liter. n. 203. fol. 430.*

(a) Concord. actus proreg. die ult. Octob. 1580. seu pragm. 10. tit. 31. tom. 1.

XXXI.

## ISIDORUS DE LA CUEVA

Marchio de Bedmar, Prorex

A D T R I B U N A L M. R. C.

Regis nomine.

*Execranda falsorum testium, & accusantium malitiam scvissimis  
penis à jure inflictiis puniendam esse statuitur.*

**P** Or el Consejo de Estado se ha espedido al Marqués mi Señor el despacho del tenor siguiente:

## EL REY.

Ill. Marques &c. Experimentandose con detestable frecuencia la facilidad de incurrir en la execrable maldad de hacer falsas deposiciones, y ser testigos contra la verdad; de que resulta a muchos inocentes la molestia tal vez de dificultosa reparacion en la honra, y vida, y hacienda en ofensa, desprecio, y escandalo de la justicia, que debo, y deseo se distribuya, y administre en mis Reynos, y dominios, como principal obligacion, que con la corona ha puesto Dios a mi cargo: y reconociendo que estos enormes y perniciosos abusos contra las leyes divinas, y humanas, procedan de no platicarse con el rigor, y puntualidad, que conviene, las penas prescriptas, y establecidas en las leyes, alentando de la rara, o

tema-

**P** Er via del Consiglio di Stato è stato spedito al Marchese mio Signore il despacho del tenor seguente:

## IL RE.

Ill. Marchese &c. Sperimentandosi con detestabil frequenza la facilità d' incorrer nello esecrabile malizia di far false deposizioni, ed esser testimonj contra la verità; dal che risulta a molti innocenti la molestia tal volta di difficile riparazione nell' onore, vita, e facoltà in offesa, dispregio, e scandalo della giustizia, che debbo, e desidero che si distribuisca, e amministrine' miei Regni, e dominj, come principale obbligazione da Dio impostatami insieme colla corona; e riconoscendo che questi enormi, e perniciosi abusj contra le leggi divine, ed umane procedono dal non praticarsi col rigore, e puntualità che conviene, le pene prescritte, e stabilite nelle leggi, dando animosità la rara, o tarda sperienza del castigo all' ardimento, e alla teme-

ri-

complada experiencia del castigo a la ofadia, y la temeridad de tropellar lo sagrado del juramento, y la inocencia mal fiada en su propia seguridad: he resuelto que con la mas rigorosa observancia, y exactitud se executen las leyes (a), que ay contra testigos falsos, y falsos acusadores en todo genero de causas asi civiles, como criminales, sin ninguna dispensacion, ni moderacion; y asi os participo, para que por la parte, que mira a esse Reyno, hagays se guarde la mas exacta, y puntual observancia, la qual encargo a vuestro cuydado con la especialidad, que riquiere materia de tanta gravedad, y consequencia, debiendo esperar de vuestro zelo a mi servicio, sollicitareis el indispensable, y entero cumplimiento de este mi Real orden. De Madrid a 5. Agosto 1705.

YO EL REY.

En cuyo cumplimiento me manda S. E. encargar a V. S. execute puntualmente esta Real disposicion por lo mucho, que conviene su observancia. Guarde Dios a V. S. muchos años. Palermo 16. de Setiembre de 1705.

D. Juan Francisco de Castillo.

*Fuit presens chirogr. present. Pan. die 23. Sept. 1705. de mandato Speet. de Asmundo Jud. quod present. exequat. Et regisr.*

*rità di calpestare la santità del giuramento; e l' innocenza mal fidata nella propria sua sicurezza: ho risolto che colla più rigorosa osservanza, ed esattezza si eseguiscono le leggi (a); che vi sono contro i falsi testimoni, e accusatori in ogni genere di cause tanto civili, quanto criminali senza veruna dispensa, o moderazione; e così vi participo affinché, per quel che concerne a questo Regno, facciate, che si custodisca la più esatta, e puntuale osservanza, la quale incarico alla vostra attenzione colla specialità, che ricerca materia di tanta gravità, e consequenza, dovendo sperare dal vostro zelo pe' l mio servizio, che solleciterete l' indispensabile, e intero adempimento di questo mio Real ordine. Di Madrid a 5. di Agosto 1705.*

IO IL RE.

*Che perciò mi comanda S. E. d' imporre a V. S., ch' eseguisca puntualmente questa Real disposizione, per imporlar moltissima la sua osservanza; e nostro Signor Dio lungamente la prosperi. Palermo a' 16. di Settembre 1705.*

D. Gio: Francesco del Castillo.

(a) In constitutionibus Regni lib. 3. tit. 101. Capit. 53. Reg. Ferd. II. Pragm. 1. & 3. tit. 35. tom. 1.

## BERNARDINUS CARDINES

Dux Maquedæ, Prorex.

*In carceres, & castro detrufis vexationes, concuffionesque per illorum  
Præfectos non infrantur.*

Die 22. Maji XII. Ind. 1599.

**C**um per sacras Regias literas datas Madrid ultimo Martii 1591. directas Ill. Comiti Alva: tunc Viceregi fuerit mandatum tenoris sequentis, videlicet:

Ill. Conde &c. Los castellanos, y carcerarios desso Reyno se tiene entendido que hazen a los presos diversas oppresiones, y specialmente forzandolos a que compren de la taberna, que tienen en los castillos, vino, pan, y otras cosas, vendendolo todo a caros precios, y sin postura, demas que ordenariamente es de muy ruyn condicion la provision, que hazen, y prohiben que no venga nada de fuera para salir por esta via meyor con su intento: y porque no se deve permitir que semejante exacion, passe adelante, fino cadauno tenga libertad de proveerse de donde quisiere, y le estuviere bien, dareis la orden que convenga, para que los dichos castellanos no puedan o proveedan compeler a los presos a que compren de su tabierna los mantenimientos, que huvieren minister, y que la guarden inviolablemente so pena que se lo contravinieren, se proveerà en ello de remedio.

*Ill. Conte &c. I castellani, e carcerieri di cotesto Regno si è inteso che fanno a' prigionieri diverse oppresioni, e specialmente forzandoli a comprar dalla taverna, che tengono ne' castelli, vino, pane, ed altre cose, vendendo tutto a caro prezzo, oltrechè ordinariamente è di assai mala condizione la provisione che fanno, e visitano che non venga cosa alcuna di fuori, affinchè per questa via riuscisse meglio il loro intento: e perchè non si dee permettere, che passi innanti una simigliante esazione, ma che cadauno abbia la libertà di provvedersi dove vorrà, e gli piacerà, darete l'ordine che convenga, affinchè i detti castellani non possano forzare i prigionieri a comprar dalla lor taverna tutto il necessario, di cui avran bisogno, e che l'osservino inviolabilmente fatto pena che in caso di contrevanzione si provvederà in ciò di rimedio.*

Cumque pervenerit ad aures Excell. Ducis Maquedæ Proregis, & gene-

generalis Capitanei in hoc prædicto Regno Siciliae, prædictum Regium mandatum minime observari; idcirco vigore præsentis actus perpetuo valituri volens Sua Excellentia omnem occasionem tollere, juxta mentem, & ordinem Suae Catholicæ Majestatis providet, & mandat, firmis tamen permanentibus pragmaticis super hoc editis, quod deinceps nemo castellanorum, seu carcerariorum, vel eorum substitutorum audeat a carceratis ferris, compedibus, quovisque vinculorum genere detentis aliquod jus, aut emolumentum exigere, neque sub prætextu locationis aularum carcerum alias pecunias, seu mercedem aliquam capere, nisi tantum jura in pandectis contenta, prout solitum est, & fieri debet, dictique carcerati minime teneantur solvere dietas custodum, nisi eorum qui Superiorum jussu apponentur; neque minus possint custodes prædicti, vel ordinarii carcerum ab eis aliquid petere, vel exigere sub nomine mercedis, sive strenæ, immo pro accendenda lampade, vel oleo ad id emendo, & pro celebranda Missa omnia castellani, aut carcerarii, vel eorum substituti suis impensis faciant; & præsertim quod nullo pacto possint vendere, vel vendi facere in dictis carceribus, seu castris, & eorum tabernis res potui, & esui necessarias cariore pretio, quam vendi solent in civitatibus, & locis, in quibus prædicta castra, seu carceres inveniuntur, nec prohibere carceratis directe, vel indirecte victualia de foris emenda, sed omnes carcerati libere valeant victui necessaria emere intus, vel foris communi pretio ad eorum liberam voluntatem, & quilibet Acatapanus, seu magister platearum possit, & debeat in dictis castris, & carceribus observari facere ordinationes, banna Juratoria, si ve pragmaticas contra controvectores, ac libere uti eorum officio, nullo penitus impedimento ab ipsis castellanis, carcerariis, vel substitutis inferendo, & quilibet contraveniens pro qualibet vice incurrat in poenam perpetuæ infamiæ, ac unciarum quinquaginta Fisco Regio applicandarum præter alias poenas corporales præservatas arbitrio Excell. Illustr. Domini Proregis, aliasque a juribus, constitutionibus Regni, capitulis, & pragmaticis impositas pro delictis extorsionum, & concussionum, Regiusque Fiscus in omnibus prædictis casibus agere possit principaliter, Uade &c.

ALOYSIUS MONCADA  
DUX Montis-alti, Regni Præses

CAPITANEO, AC JUDICIBUS URBIS PANORMI.

*In illis civium Panormitanorum causis, quæ suapte natura partem accusantem non habent, quæque solo Fisco instante aguntur, nequeat per Regiam Capitanealem Curiam decidi:  
Fiscus non audiatur.*

**P**HILIPPUS &c. Speßt. Regiis Conf. fid. dil. Viste per la Regia Gran Corte, e per essa relate le informazioni ricevute per la Corte Capitaniale di questa Città a' 6. di Aprile 6. Ind. 1638. ad istanza del Fisco contra Girolamo Sauduno profecuto de apportazione di scopettina parata entro questa Città, & prout in eis, l'eulogio compilato ad istanza del Regio Fisco contro Marcantonio Amoruso profecuto de *resistentia cum pugione evaginato*, & *vulnere in personam Sebastiani Peres* provisionati di cotesta Corte Capitaniale, & prout in *informationibus*, e l'eulogio, ed informazioni ricevute anco per cotesta Corte Capitaniale a' 23. Gennajo 6. Indizione 1638. ad istanza del Fisco contro Mastro Pietro Caccamisi, Benedetto Judica, Francesco Caccamisi, Catarina d' Adamo, e Giovanna Judica profecuti de *eximentia*, & prout in eis; e l'informazioni ricevute anco per cotesta Corte a' 28. Giugno 2. Indiz. 1634. ad istanza del Regio Fisco contro Pietro Gagliardo profecuto de *eximentia*, & prout in eis, una coll' effetti, e contrarj effetti, ed interlocutoria, per le quali fu deciso per cotesta Corte Capitaniale nelle cause di dette profecuzioni quod *Fiscus non audiatur*, venienti da questa Corte *via gravaminis* alla detta Regia Gran Corte, fu per essa Regia Gran Corte fatta provista sopra ogni paro d'informazioni a' 26. di Agosto prossimo passato *declaretur fuisse*, & *esse illatum gravamen*, & *fiant literæ prout convenit*. Per esecuzione delle quali proviste vi diciamo, che non vi dobbiate intromettere, nè impedire nelle cause di detta profecuzione, stante che la cognizione di quelle spetta alla detta Regia Gran Corte, per essere stato deciso il gravame del modo sudetto, e da quà innante nelle dette cause di profecuzione di resistenza, esimentia, ed apportazione d'armi di fuoco parati dentro questa Città, e nelle altre profecuzioni, le quali di sua natura non ponno avere parte profecute, non possiate decidere:  
Fi.

*Fiscus non audiatur*, ma nelle dette cause di profecuzione provederete contra li profecuti come farà conveniente, e conforme alle dette lettere di potestà che tenete; ed acciò il presente nostro ordine venghi a notizia delli Capitani, e Giudici futuri di questa Città, ordiniamo al Maestro Notajo di questa Corte, che facci registrare le presenti nell'atti di questa predetta Corte, e che facci notificare alli Capitani, e Giudici futuri di questa predetta Città al più fra termine di giorni quattro dal giorno, che avranno preso la possessione di detti officj; e di detta notizia ne farete fare atto in margine delle presenti, e così eseguirete, per quanto la grazia di sua Maestà teate cara. Dat. Panormi die 7. Septembris 1638.

EL PRINCIPE DUQUE DE MONTALTO.

Vid. F. P.  
Vid. Costa.  
Vid. Maccagnone.  
Vid. Corfettus F. P.



XXXIV.

BERNARDINUS CARDINES  
Dux Maquedæ, Prorex.

*Ad optimum justitiæ administrandæ regimen negotiorum criminalium inter Judicos, Procuratoresque fiscales ordinatur distributio, per Tribunalis Præsidentem faciendæ.*

Die 4. Martii 12. Ind. 1599.

**C**UPIENS Illustrissimus, & Excellentissimus Dominus D. Bernardinus de Cardines Dux Maquedæ &c. providere expeditioni causarum criminalium, quò maturius, & pleniori Judicum informatione interveniente deveniatur ad sententiam, sive provisionem, animadvertens futurum summopere utile unicuique Judicum aliquot causas assignare, ut de illis particularem curam habeat, quia quod in commune ad plures spectat, segniùs examinatur, dum alter de alterius solertia confidit, indeque nemo tam plenam, & integram adhibet diligentiam, & rei cognitionem consequitur, quàm adhiberet si particulariter sibi illius negotii onus incumberet, præsentì actù providet, & mandat, quod

Tom. V.

K

quod de cætero in Magna Regia-Curia causæ criminales inter Judices , & inter Procuratores fiscales distribuantur per Ill. Præsidentes ejusdem M. R. C. in modum sequentem.

Quod initio biennii quàm primùm Judices venturæ sedis fuerint publicati, dictus Ill. Præsidens notam tripartitam faciat, in qua singillatim enumerando causas omnes civiles eo tempore pendentes, unicuique Judici tertiam earum portionem assignet, eamque propria subscriptione, & manu Magistri Notarii confirmatam in actis M. R. C. registrari faciat in libro separato ad hunc effectum solum conservando, & ad unumquemque Judicem notam earum causarum, quæ illi contigerit, transmittat, quò sciat de quibus sit rationem redditurus, & in præsentiarum infra quindecim dies à publicatione præsentis actus dictus Ill. Præsidens notam faciat, & causas, quæ nunc sunt, inter Judices præsentis sedis distribuat, eamque in dictis actis registrari curet.

Infra quos etiam quindecim diem aliam notam faciat pariter tripartitam, easdem causas criminales inter Procuratores fiscales distribuendo, quam in prædictis actis etiam eodem modo registrari faciat, & unicuique dictorum Procuratorum fiscalium suam portionem tradi.

Et deinceps quoties novæ causæ occurrent in memoriali accusatorio partium, vel Fisci, sive in initio capturæ informationis, sive quando informationes pervenient in Regiam Thesaurariam, transmissæ ab officialibus inferioribus, vel ab aliquo officiali, qui de ordine suæ Excellentiæ negotium tractaverit, dictus illustris Præsidens assignavit tam Judicem, quàm Procuratorem fiscalem, cujus oneri, & sollicitudini ea causa futura sit, idque in prædicto registro notæ universali per Magistrum Notarium erit adjungendum, excepto tamen casu, quo propter aliquam causam visum fuerit oportere in dicta assignatione per aliquod tempus supersederi, de quo statim certioretur Excellentia sua.

Et ne multitudo novorum negotiorum in dies nascentium confusionem, pariat singulis quatuor mensibus eadem commissio, & nota renovabitur, & si aliquis Judicum, vel Procuratorum fiscalium fuerit valetudine, absentia, vel aliqua causa impeditus, idem Ill. Præsidens causas illi assignatas inter alios distribuet, durante impedimento, quo cessante ab eodem reassumentur.

In hac negotiorum distributione dictus Ill. Præsidens considerabit tam Judicum, quàm Procuratorum fiscalium aptitudinem, conditionem, amicitias, cognationes, & alias circumstantias, quò illi unamquamque assignet, qui liberius, diligentius, & aptius sit illius expeditioni vacaturus.

Ejusdem etiam generis causas eidem committet, veluti omnes nefandi criminis uni, omnes falsæ monetæ, vel abrafæ alteri, & omnes delictorum in officio commissorum alii, quia eandem materiam lapsius



retractanti plenior est intellectus, & facilior resolutio, nisi in aliqua causa suspectus sit ille, cui ejus generis causæ commissæ sunt, quam alteri assignabit idem Præsident.

Unusquisque Judicum in causis sibi assignatis illas expediet, quæ per unum solum solent, & debent expediri: ipse relationem faciet Excellentia suæ in causis fiscalibus die Veneris, reum interrogabit, testes examinabit, quæstioni interveniet, quoties unus solus subitioni rei, examini testium, & torturæ interesse debet, & reliqua faciet, quæ hætenus indiscriminater per quemlibet fiebant.

Prædicti Judices, & Procuratores fiscales curabunt de negotiis sibi assignatis perfectam habere informationem, reos oculatim videre, illorumque etiam miserias plenius exaudire, quod Excellentia suæ rationem exigenti possint illam distinctè reddere, cunctasque negotii circumstantias rimari, & plena negotium inquisitione discurrere.

Per hujusmodi autem negotiorum distributionem non est intentionis Excellentia suæ cæteros Judices ab incumbenti sibi onere exonerare, neque quæquam innovare circa curam, & diligentiam, quam adhibere solent, & debent, tam in videndo omnes singulatim eulogia, & processus, quàm in se informando, partes audiendo, & alia omnia explicando, quæ hætenus per omnes Judices expediri sunt solita; sed tantum vult unum eorum supereminentem habere cujusque negotii curam, quod justius, & majori cum deliberatione decidantur &c. Unde de mandato præfatæ Excellentia suæ, ut mihi constat, factus est præsens actus suis die, loco, & tempore valiturus.



XXXV.

I D E M P R O R E X

*Singulis custodibus conjectorum in carceres, tarenorum trium unoquoque die merces constituatur, etiamsi noctu excubaverint.*

Die 30. Octobris 12. Ind. 1599.

**E**Xcellentia Illm̃i Dñi Proregis vi præsentis actus perpetuo valiturus, ut constat &c. providet, & mandat quod dietæ custodum de cætero apponendorum pro custodiendis carceratis, & aliis personis in castris, carceribus, damusellis, & aliis locis, etsi fiat milites, præter quò ad officiales, pro quibus postea providebitur, solvan-

Tom.V.

K 2

tur

pur ad rationem tarenorum trium pro quolibet custode singulis diebus, etiam quod pernoctaverint, & non amplius, Unde &c.



XXXVI.

JOACH<sup>MUS</sup> FERNANDEZ PORTOCARRERIUS  
Marchio de Almenara, Prorex.

*Informationes, receptiones testium, & alia quaecumque acta tum in criminalibus, tum in civilibus causis scribantur bene formato charactere in charta duabus columnis signata, & in ipsarum medio, quemadmodum & in aliis scripturis fieri consuevit.*

Die 30. Augusti 1722.


**F**uit provisum, & mandatum per Exc<sup>m</sup>um D<sup>ñ</sup>um Marchionem de Almenara Proregem in hoc Siciliae Regno, ad relationem Spect. D. Jo: Thomæ Loredano F.P. Trib.M.R.C. quod utique, cogitis præjudiciis generatis ex stilo scribendi per Commissarios, & Actuarios Bancæ, aliosque officiales tum in Trib. M. R. C., tum in R. Curia Capitaneali hujus felicis Urbis Panormi, tum in aliis totius Regni informationes, & receptiones testium, tam in causis criminalibus, quam etiam in civilibus, in papyro signata tribus columnis, quæ cum essent ligatæ, & compaginatæ, vel cum maxima difficultate legi possunt, vel priusquam legantur, veniant lacerandæ; ob idque multoties contingit quod nonnulla verba necessaria ad processuum, & eulogiorum constructionem deperdantur, vel aliàs processus ipsi, sive eulogia ob faciliorem ipsorum lecturam disligari, & scompaginari debeant, & aliquando aliquæ scripturæ in iisdem insertæ deperdi possunt. His igitur cognitis maximis præjudiciis, prædicta E.S. vigore præsentis actus perpetuo duraturi ad relationem dicti Spect. F.P. ut supra, ordinavit, & ordinat, ac mandavit, & mandat, quod omnes Commissarii, & Actuarii Bancæ dicti Tribunalis M. R. C. ac R. C. Capitanealis hujus fel. Urbis, omnesque alii Magistri Notarii, Actuarii, atque officiales aliarum Civitatum, & Terrarum tum demanialium, tum baronaliū h. S. R. ab hodie, & ex nunc in antea habeant, velint, & debeant scribere, & per omnes, quos decet, scribi facere cum caractere bene formato, ut legi sine ulla difficultate possint, informationes, & receptiones testium, aliæque ad constructionem processuum, & eulogiorum necessaria, tum in causis civilibus, tum in

cri-

criminalibus, in papyro signata ad duas columnas, scribendo in medio ipsarum, prout consuetum est in aliis scripturis currentibus; & hoc ad evitanda præjudicia superius insinuata, sub pœna contrarium facientibus, vel fieri permittentibus privationis officii, & aliis pœnis E.S. benevifis; & non aliter, Unde &c.

*Scribatur*  
Loredano P.

*Ex act. Trib. M. R. C. fol. 81.*



XXXVII.

## ENCYCLICÆ INSTRUCTIONES

*Edita anno 1793. ad munus Fiscalis Civitatum, ac locorum Regni demanialium pertinentes.*

**L**' **Officio di Fiscale** è propriamente istituito non solo per insistere al gastigo de' delinquenti, e fare che restino puniti, ma anche, per non far permettere che li vassalli di S. M. ( Dio guardi ) fossero oppressi, ed ingiustamente proscuti dalli ufficiali, e persone potenti.

I.

**I**N primis tutto quello, che occorre nel Territorio, e Città, così di notte, come di giorno, si deve passare immediatamente alla notizia del Fiscale per farsi le dovute diligenze.

II.

**I**L Capitano di notte, o il caporale delli 10. della pramatica, non essendovi Capitano di notte, di tutto quello, che succede la notte, ed il giorno, ne deve dar parte al Fiscale, e di tutto quello occorre nel Territorio, come ancora il Maestro Notaro, di tutti li riveli, ed accuse, che si fanno nella sua Corte.

Li

## III.

**L**I Medici Chirurghi delle ferite , che medicano , subito ne devono dar notizia al Fiscale ,

## IV.

**E**Ligge il Fiscale quattro compagni d' ordine di S. E. a relazione dello Spett. A. F. per valersene nelle sequele de' ladri , ed altri delinquenti , quali compagni si devono matricolare dal Maestro Notaro della Corte , dove risiede il Fiscale , e ponno portare qualsivoglia sorta d' armi anche proibite dalle Regie , e Viceregie pramatiche ; eccettuanfi però il pistolo , seu scopettone , terzalora , e carrobina colla pala itoccatà , e nelle Città , Terre , e luoghi abitati se li proibisce di potere portare scopette parate , e zoffioni , e solamente li possono portare parate , quando sono in compagnia del Fiscale , facendo qualche diligenza per servizio della giustizia ; con avvertenza però , che nella Città di Messina non possono per nessun conto portare nessuna sorte d' armi di fuoco , per essere generalmente proibita detta apportazione in detta Città . In quanto però alli delitti , che commettersero detti compagni , sieno sottoposti alla giurisdizione del Capitano , Giudice , e del Fiscale , e per li debiti civili alla giurisdizione del Giudice civile .

## V.

**E**ssendo il Fiscale ufficiale Regio , non può essere conosciuto così per civile , come per criminale dall' ufficiali del luogo ; ben vero che per delitto grave , che succedesse , si potrà dal Capitano , e Giudice carcerare , e metter in sicuro , ed avvisare , e dar parte alla R. G. C. , che essendo conveniente , si delegherà la causa *in partibus* , particolarmente nelle cause minime .

## VI.

**P**arimente il Fiscale , e suoi provisionati sono esenti di mostre generali , e guardia .

## VII.

**I**L sudetto Fiscale può portare ogni sorta d' armi senza eccezione .

Nel-

## VIII.

**N**ella conferenza delle cause il Fiscale siede la sedia al pari del Giudice, però dopo del Giudice.

## IX.

**D**eve il Fiscale ingiungere al Maestro Notaro d'ordine di S. E. e Tribunale della R. G. C. che non decreti nessuna provvista criminale fatta dal Giudice, e Capitano, che non sia stata fatta nella conferenza delle cause fiscali, senza essere stato inteso il Fiscale, con far il motivo in dorso del memoriale, o altra scrittura, che fosse; nè può il suddetto Maestro Notaro ricevere li reveli senza aver dato prima notizia al Fiscale; e contravenendo detto Maestro Notaro, possa il Fiscale carcerarlo a nome di S. E. e R. G. C. Criminale.

## X.

**N**elle gabelle di seta, ed oglio il Fiscale sia uno delli soprintendenti, e similmente in tutte le cose appartenenti al patrimonio, così d' incorporazioni, confiscazione, ed inventarj, come di altri deve esservi il suo intervento.

## XI.

**N**ella cattura delle informazioni, ed altre scritture, è necessaria la presenza, ed intervento del Fiscale, e nella rubrica delle informazioni, e scritture non si ponga il nome del Fiscale, ma *ad instantiam Regii Fiscii Curiae Capitanealis prosequentis &c.*

## XII.

**N**on può il Fiscale permorare fuori il Territorio solo che per tre giorni, quando non è per servizio di S. R. M. (che Dio guardi), e volendo star più tempo, è necessaria la licenza di S. E. per via dello Spett. Avvocato fiscale; nè possa sostituire in caso di assenza, o impedimento senza la suddetta licenza, designandosi da esso Spett. Avvocato fiscale, la persona che nell' *interim* dovrà amministrare detto ufficio.

Non

## XIII.

**N**on toccano al Fiscale ragioni per la cattura delle informazioni ad istanza del Fisco; e quando si producono testimonj ad istanza di parte, toccano al Fiscale tt. 3. per ogni giorno, con che non si debbano ricevere meno di tre testimonj il giorno.

## XIV.

**P**er ogn' inventario nella Città abbia il Fiscale per sua assistenza tt. 6., ed occorrendo farsi l' inventario fuori della Città distante più d' un miglio, abbia tt. 12.

## XV.

**P**er ogni subizione colla provista del *subeat* del Giudice abbia tt. 3.

## XVI.

**O**ccorrendo riconoscersi qualche carcerato ammalato, e dovendosi fare relazione del Medico, dia il Fiscale la sua presenza *gratis*. Per ogni fede, seu relazione di Medico *de valetudine* toccano al Fiscale tt. 6.

## XVII.

**Q**uando dal Giudice si fa provista *capiantur relationes Medicorum super eventu vulneris cum interventu Fiscì*, toccano al Fiscale tarì 3.

## XVIII.

**D**ella spreta plena tocca al Fiscale il quinto, dove vi è il mero, e misto impero, e non essendovi, gli toccano le decime di tutte le pene pecuniarie.

## XIX.

**P**uò il Fiscale esser Giudice con dispensa, ed essendo civile, può esercitare l' uno, e l' altro posto insieme, ma s' è criminale, non può, ed è necessario eliggersi altro dallo Spett. Avvocato fiscale con ottenere dispensa, dovendo il Fiscale prima avvisare al detto Spett. Avvocato fiscale la persona, che vuole sostituire.

Può

## XX.

**P**UÒ il Fiscale carcerare, o impedire a sua relazione a nome del Capitano, e Giudice, o di S. E. e R. G. C., e quando carcererà a nome di S. E. come sopra, abbia l'obbligo fra il termine di giorni 12. di darne conto per via del Trib. della R. G. C. ita che se fra gli altri giorni 12. non mostrerà la risposta del suddetto Trib. al suddetto Capitano, e Giudice, questi possano levare l'impedimenti al carcerato, ed il Fiscale sia tenuto pagare *de proprio* le spese al carcerato.

## XXI.

**T**utte le proviste, che si fanno in conferenza, e visita di carcerati, devono farsi colla presenza del Fiscale, e così deve notare il Maestro Notaro, e non parendo giustizia al Fiscale, si deve opponere, e s'è necessario, far suppliche, e scrivere al Tribunale, e gravarsi secondo il negozio ricerca.

## XXII.

**D**elli carcerati, che manda il Capitano, o Giudice, volendo il Fiscale sapere la causa, sono in obbligo il suddetto Capitano, e Giudice comunicargliela, acciò possa fare le diligenze necessarie.

## XXIII.

**L**E informazioni prima di riferirle il Giudice, le deve consignare al Fiscale, per vedere lo che si tratta; e dovendosi impinguare la prova, lo deve fare il Fiscale, e dopo il Giudice fare la prova necessaria.

## XXIV.

**I**L Fiscale farà injunzione per ordine di S. E. alli carcerieri, che tutti li carcerati impediti ad istanza del Fiscale a relazione del medesimo non possano escarcerarsi senza passare la notizia al Fiscale, il quale sentendosi gravato della totale escarcerazione, ne darà conto al Tribunale per darli gli ordini opportuni.

## XXV.

**I**L Capitano, e Giudice non possano ricevere informazioni, e bandire ad alcuno senza la presenza, ed intervento del Fiscale.

## XXVI.

**N**Elle purgazioni delli bandi di proscritti deve il Fiscale ricuperare li tt. 7. 10. per conto dello Spett. A. F. per ognuno di essi banditi, e similmente tutti l'armi, che si prenderanno da potere de' banditi, o proscritti, si debbano depositare in potere del Maestro Notaro della Corte Capitaniale, con farne distinta nota, e passarne la notizia a detto Spett. A. F. come anche s'abbiano da inventariare tutti li beni, ed effetti così mobili, come stabili, e quelli confiscarsi, passati li soliti termini delli loro anni, e mandarne anche copia di detti inventarj.

*Concordano coll' originali*  
Simone Pirrone Segretario della R.G.C.



XXXVIII. 30

I D E M P R O R E X.

*In productionibus, vel repetitionibus novorum testium per officiales locales jussu Tribunalis, aut Procuratorum fiscalium, aut quavis alia ratione faciendis adversus inclusos in Regia vicaria carceribus, ubi ii pro dictis novis testibus producendis, vel repetendis fuerint jam personaliter hic citati, hujusmodi personalis citatio censeatur ut si expressè fuerit adnotata in repetitionibus, aut novis productionibus in Regno faciendis.*

Die 12. Januarii 12. Ind. 1724.

**F**uit provisum, & mandatum per Excellentissimum Dominum Marchionem de Almenara Proregem in hoc Siciliae Regno ad relationem Tribunalis Magnae Regiae Curiae sedis criminalis, quod utique in omnibus productionibus, novorum testium ab hodie, & ex nunc in antea factis, & faciendis ab officialibus Civitatum, Terrarum, & locorum hujus Siciliae Regni pro complendis, & impinguandis omni-



nibus informationibus, & processibus criminalibus huc Panormi transmissis, & transmittendis ab eisdem officialibus locorum pro quibuscumque delictis in dictis locis commissis, & committendis, & hoc tam ad literas dicti Tribunalis in executionem provisionis factas per Spectabiles Judices ejusdem Tribunalis in conferenda causarum fiscalium, quàm etiam ex officio magnificorum Procuratorum fiscalium, & ad literas missivas pro-Magistri Notarii ejusdem Tribunalis contra delinquentes, & persecutos existentes carceratos, & in posterum carcerandos in hac Regia vicaria hujus felicis Urbis Panormi, contra quos pro impinguationibus, sive receptionibus supradictorum novorum testium, aut repetitionibus fuerit deventum ad personalem citationem per Contestabilem, Algozirim, Porterium, sive per alium quemcumque officialem dicti Tribunalis, talis personalis citatio sit, & intelligatur vigore præsentis actus apposita, & habeatur ac si specialiter & expresse fuerit notata prædicta citatio in supradictis impinguationibus faciendis, & testibus producendis, & recipiendis, & repetitionibus faciendis in locis prædictis, non obstante quod per supradictos officiales non fuerit citatio ipsa apposita in margine ipsarum impinguationum, & testium in locis supradictis receptorum, & recipiendorum, & repetitionum faciendarum, nec de ipsa fuerit facta expressa mentio in earum literis responsalibus dicto Tribunali transmissis, ac transmittendis cum impinguationibus, & novis testibus, & receptionibus supradictis; & sufficiat quod de ipsa personali citatione appareat per relationem in scriptis datam hic Panormi per dictum Contestabilem, Algozirim, sive Porterium, aut alium legitimum officialem dicti Tribunalis, quodque citatio ipsa sit recepta in actis, & in officio Secretarii dicti Tribunalis; & hoc ad opus, & effectum, tam reparandi quascumque omissiones, & negligentias, quæ ut plurimum committi solent ab officialibus supradictis, quàm etiam non protrahendi causas criminales ex continuo rescribendo officialibus supradictis pro ipsis impinguationibus faciendis, & testibus recipiendis, seu repetendis, sed ipsas quamcitiùs expediendi, ne delicta diù impunita remaneant, neque delinquentes ipsi macerentur in carceribus, atque diffatigentur in expensis. Unde ad futuram rei memoriam factus est præsens actus hodie die, quo supra, suis die, loco, & tempore valiturus.

*Scribatur CC.DD.CC.*  
Foresta, Bertini, la Via.

BERNARDUS DE UGUALDE  
AD CAPITANEALEM CURIAM URBIS PANORMI

Proregis nomine.

*Ut minorennis, parem atroci à se patrato flagitio penam luat, etatis defectus hoc rescripto Proregio suppletur, & acta convalidantur.*

**D**Eviendose pasar a sentenciar la causa de D. Angel de Santis por essa Corte Capitaniai sobre el delito de homicidio, que ha cometido en persona del Sacerdote D. Juan Marino: y aviendo entendido el Baylio mi Señor de que le faltan quatro meses, y algunos dias a cumplir la edad de diez y ocho años, que ha establecido la ley para poderle castigar: ha venido S. E. eu dispensar, como por el presente dispensa, la edad, que falta al referido de Santis al cumplimiento de los diez y ocho años, como así mismo a que se le validen los autos judicia-rios ya hechos desde ahora para entonces, y desde entonces por ahora; y tambien al modo de proceder procesivo, y que se proceda *ex abrupto*, afin que por defecto de estas circunstancias no quede sin el castigo, que corrisponde, tal enorme delito; y me manda participarlo a V. S. para su puntual, y devido cumplimiento. Dios guarde a V. S. muchos años, Mecina y Julio a 1. de 1727.

**D**Ovendosi passare a decider la causa di D. Angelo de Santis per coteſta Corte Capitaniale ſul delitto di omicidio, che ha commeſſo in perſona di D. Giovanni Marino: ed avendo inteſo il Balio mio Signore che gli mancano quattro meſi, e alquanti giorni a compier l' età di diciotto anni, che ha ſtabilito la legge per poterlo caſtigare: è condiſceſa S. E. in diſpenſare, come per lo preſente diſpenſa, l' età, che manca al mentovato de Santis pe' l' compimento de' diciotto anni; come altresì in convalidar gli atti giudiziarij già fatti d' ora per allora, e d' allora per ora; e parimente al modo di procedere proceſſivo, e che ſi proceda *ex abrupto*, affinché per mancanza di sì fatte circòſtanze non rimanga ſenza il meritato caſtigo un coſì enorme delitto; e mi comanda parteciparlo a V. S. pe' l' ſuo puntuale, e dovuto adempimento. Noſtra Signor Dio lungamente la conſervi. Meſſina a 1. di Luglio 1727.

*Ex actis Curie Capitan. die 7. Julii 1727.*

CHRI-

XL.

CHRISTOPH. <sup>RVS</sup> FERNANDEZ DE CORDUBA  
Comes de Sastago, Prorex.

*Generales actus quotannis promulgari soliti solemnibus Nativitatis, Resurrectionisque Domini nostri Jesu Christi, atque assumptionis B. M. V. festis recurrentibus.*

Die 20. Decembris 1730.

**F**uit provisum, & mandatum per E. S. ad relationem Ill. Marchionis D. Casimiri Drago de Consilio S. C. C. M. (quam Deus incolumem servet) Magistri iustitiarum Locumtenentis, & Præsidis Tribunalis M. R. C. (ut Magnifico D. Joanni Victorino de Giorgio pro Magist. Not. Tribunalis ejusdem constat) quod, stantibus festis Natalitiis Domini nostri Jesu Christi p. f., omnes & quicumque carcerati, & incaricati in publicis carceribus novi ædificii hujus felicitis, & fidelissimæ Urbis Panormi pro debitis civilibus usque ad summam ...7 50. infra excarcerentur per mensem sub eumagio, præter illos, qui sunt debitores R. C., Magazinerii, Thesaurarii, Depositarii, vel Banci decocti, vel carcerati, & incaricati ultra dictam summam ...7 50. Unde &c.

I D E M P R O R E X.

Eodem.

**F**uit provisum, & mandatum per E. S. ad relationem Ill. Marchionis D. Casimiri Drago de Consilio S. C. C. M. (quam Deus incolumem servet) Magistri iustitiarum Locumtenentis, ac Præsidis Tribunalis M. R. C. (ut Magnifico D. Joanni Victorino de Giorgio pro Magistro Notario Tribunalis ejusdem constat) quod, stantibus festis Natalitiis D. N. J. C. p. f., omnes, & quicumque carcerati, & incaricati in carceribus Civitatis Messanæ pro debitis civilibus usque ad summam ...7 50. infra excarcerentur per mensem sub eumagio præter illos, qui sunt debitores R. C. Magazinerii, Depositarii, Thesaurarii, vel Banci decocti, vel carcerati, & incaricati ultra dictam summam dictarum ...7 50. juxta formam actus generalis hodie facti pro fel. Urbe Pan. Unde &c.

IDEM

## I D E M P R O R E X.

Eodem.

**F**uit provisum, & mandatum per E. S. ad relationem Ill. Marchionis D. Casimiri Drago de Consilio S. C. C. M. (quam Deus incolumem servet) Magistri justitiarum Locumtenentis, ac Præsidis Tribunalis M. R. C. (ut Magnifico D. Joanni Victorino de Giorgio pro Magistro Notario Tribunalis ejusdem constat) quod, stantibus festis Nativitatis D.N.J.C. p.f., omnes, & quicumque carcerati, & incaricati in carceribus hujus Siciliæ Regni pro debitis civilibus usque ad summam 725. infra excarcerentur per mensem sub eumagio, & a summa prædicta 725. usque ad summam 750. concedatur mensis de redeundo. Unde &c.

## I D E M P R O R E X.

Eodem.

**F**uit provisum, & mandatum per E. S. ad relationem Ill. Marchionis D. Casimiri Drago de Consilio S. C. C. M. (quam Deus incolumem servet) Magistri justitiarum Locumtenentis, & Præsidis Tribunalis M. R. C. (ut Magnifico D. Joanni Victorino de Giorgio pro Magistro Notario Tribunalis ejusdem constat) quod, stantibus festis Nativitatis D.N.J.C. p.f., omnes, & quicumque carcerati, & incaricati in carceribus hujus felicis, & fidelissimæ Urbis Panormi pro debitis civilibus usque ad summam 7400. infra excarcerentur per mensem de redeundo, & ligatis sub quovis redeundo, & eumagio pro ipsis debitis civilibus concedatur prorogatio ad dictum mensem, non obstantibus clausulis peremptoriis, & quod elapso ultimo non prorogetur amplius, præter illos, qui sunt debitores R.C., Magazinerii, Thesaurarii, Depositarii, vel Banci decocti, vel carcerati, & incaricati ultra dictam summam dictarum 7400. Unde &c.

## I D E M P R O R E X.

Eodem.

**F**uit provisum, & mandatum per E. S. ad relationem Ill. Marchionis D. Casimiri Drago de Consilio S.C.C.M. (quam Deus incolumem servet) Magistri justitiarum Locumtenentis, ac Præsidis Tribunalis

lis

lis M. R. C. (ut Magnifico D. Joanni Victorino de Giorgio pro Magistro Notario ejusdem Tribunalis constat) quod, stantibus festis Nativitatis D. N. J. C., omnibus, & quibuscumque ligatis sub fidejussionibus, injunctiōibus, & eumagio per urbem, & maritimam, sive per urbem, & territorium, aut milliaria quæcumque circumcirca, concedatur mensis de redeundo, & illis accusatis, & prosecutis, & condemnatis in syndicatu, non obstantibus sententiis condemnatoriis in contrarium dictantibus, & disponentibus; & ligatis per domum concedatur per urbem, & territorium, ligatis verò sub redeundo, & interim de detinendo domum pro carcere concedatur per urbem; & similiter cunctis omnibus ligatis sub quovis redeundo, & termino ad se præsentandum, & cum clausula peremptoria, & quod *elapso ultimo non prorogetur amplius*, concedatur prorogatio ad dictum mensem; ita quod illis accusatis, & prosecutis ad instantiam partis, aut Magnifici Procuratoris Regii Fisci de nece, cicatrice, aut mutilatione membrorum, de furtis in campis, furtis magnis in locis habitatis commissis concedatur cum clausula, quod non accedant ad Civitates, & Terras delicti; & non gaudeant præsentis acti illi, qui reperiuntur modo, quo supra, ligati sub fidejussionibus, injunctiōibus, & eumagiis pro causa, & prosecutione nefandi criminis, & non gaudeant præsentis acti ligati pro causa, & negotiatione frumentaria. Unde &c.

I D E M P R O R E X.

Eodem.

**F**uit provisum, & mandatum per E. S. ad relationem Ill. Marchionis D. Casimiri Drago de Consilio S. C. C. M. (quam Deus incolumem servet) Magistri justitiarii Locumtenentis, ac Præsidis Tribunalis M. R. C. (ut Magnifico D. Joanni Victorino de Giorgio pro Magistro Notario Tribunalis ejusdem constat) quod, stantibus festis Nativitatis D. N. J. C. p. f., omnes, & singulæ instantiæ omnium, & quarumcumque causarum R. F. & partium, cum quibus Fiscus assistit, tam principaliter, quàm assistentes, & aliorum remediorum tam in M. R. Curia, quàm in aliis Tribunalibus cujuscumque qualitatis, & instantiæ obtentæ cum clausula, & quædam aliæ instantiæ ipsius R. F. & partium, syndicatus, officialium Universitatis, & Terrarum, & locorum Regni ejusdem, tam illæ, quarum sunt inchoati processus, quàm etiam illæ, quarum processus non sunt inchoati, & sunt comprehensæ in actu facto sub die 24. Maji 7. Ind. 1609. & aliorum actorum inde sequentium prædictarum instantiarum, adhuc factorum, & prorogatorum, omnia includendo, intelligantur prorogata ad alium annum numerandum, & cursurum a penultimo die, quo instantiæ prædictæ, seu earum prorogationes veniunt

niunt perituræ ; dispensando E.S. pro hac vice tantum capitulis, & constitutionibus Regni in contrarium forte distantibus, & disponentibus, & hoc non obstante actu generali facto sub die 19. Decembris 4. Indist. 1642. Unde &c.

*Ex act. Trib. M. R. C.*



❧ XLI. ❧

I D E M P R O R E X

*Ad remigandum damnatis, usquedum in alicujus operis publici labore atque exercitio detinentur, pœna triremium per idem tempus diminuatur; si verò in carceris otio marcescant, tertia pars temporis ipsis augeatur.*

Die vigesimo octavo Februarii 1731.

**L**Eges oportet aliquando mutari, aut innovari secundum temporum circumstantias, quemadmodum nostris hisce temporibus; nam anno 1524. die decimo quinto Octobris a Prorege D. Hectore Pignatelli Duce Montis-leonis cum consilio M. R. C. fuit optimo jure constitutum, quod si condemnati super Regiis triremibus hujus Siciliae Regni pro aliquo impedimento ad triremes non accesserint, minuatur eisdem tertia damnationis pars ob latam carcerationem (a); cum autem hodiernis diebus Judicum voluntas defraudari videatur propter triremium defectum, ac damnati adimplere non possunt tempus condemnationis factæ, æquum visum fuit E.S. Comiti de Sastago ad relationem Trib. M. R. C. ad posteritatis normam, ut condemnatis ad triremium pœnam, qui in castris, vel in alio loco designati laborant, & corporaliter serviunt, pœnæ tempus compensaretur quasi verè in triremibus degerent.

Illi verò, qui sine labore in carceribus marcescunt, pro quibus pragmatica dubio procul procedere deberet, quia in culpa non sunt quando eam pœnam evadant, factum ideo est, ut neque pragmaticæ rigor observaretur, neque id, quod de laborantibus constitutum est, sed dumtaxat in anno quolibet tertia pars adaugeretur; ex quo patet, damnatos per annum ad triremium pœnam, per sexdecim menses in carceribus manere debere. Hoc procedit usquequo in Regno triremes deficient; si tamen Regnum cum illis corroboretur, nulla, atque irrita habeantur omnia, atque

arque ad pristinum redeant, servato actu in vim pragmaticæ, de quo supra locuti sumus; hæc autem interea temporis vim pragmaticæ semper habeant, perpetuoque servantur &c.

P. Drago, Amico, Gastone, Bertini, Natoli, Gastone F.P.

(a) Pragm. un. tit. 33. Tom. I. A. D. T. R. I. B. U. N. A. L. I. S.



XLII.

**I D E M P R O R E X.**

*In exequendis reorum capturis armorum Capitanei, si præter consuetum stipendium aliquid fortè à quoquam consequi audeant, ducentarum unciarum pena plectantur.*

Die trigesimo Augusti 1731.

**E**X quo pervenit ad aures E. S. quod Spect. Capitanei armorum ordinarii hujus Siciliæ Regni pro exequendis capturis personarum delinquentium de ordine dicti Tribunalis consequi soleat ...7 decem a dictis personis sub asserta suppositione permissionis per actum Ill. Præsidum præteritorum Trib., quod non fuit justificatum: ideo fuit provisum, & mandatum per E. S. ad relationem totius Trib. M.R.C. sedis criminalis, Ill. Marchionis Præsidis de Drago, & Ill. Marchionis Regentis de Regibus Conf. E. S. & Spect. de Gastone F.P. ejusdem Trib. in conferenda causarum fiscalium, quod ex nunc in antea dicti Capitanei armorum non possint, nec valeant percipere pro captura prædicta dictas ...7 decem, nec aliam summam, ex quo consequuntur salarium a R. C., & hoc sub pœna ...7 biscentum F. R. dicti Trib. applicandarum, notificato præsentis actu Spect. Capitaneo armorum ordinario Vallis Nemorum, notificando aliis Spect. Capitaneis armorum Vallis Neti, & Mazariæ; & præsens registretur in actis M.R.C., ut locum habeat etiam in Capitaneis armorum extraordinariis forte eligendis, dum jura prædicta sunt indebita, pro executione justitiæ, & ordinationum Trib., remanendo in ejus arbitrio, si in casibus particularibus aliquid consequi legitimè deberent Capitanei armorum extraordinarii, & non aliter. Unde &c.

*Scribatur*

P. Drago, De Regibus Conf., Bertini, Natoli, Amico, Gastone F.P.

Tom. V.

M

PE

XLIII.

P E T R U S D E C A S T R O

Gratiæ Regalis Marchio, Regni Præses

A D T R I B U N A L M , R . C .

Sediæ criminalis.

*Violata sanctimonialium clausura delictum indulti beneficio excludatur, etiamsi legitime informationes non adsint.*

**A** Xiendo resuelto que el Sacerdote N. N. de N. no deva gozar del indulto general publicado en este Reyno por el delito, que cometio en el año 1731, de aver entrado una noche en un Monasterio de aquella Ciudad, sin embargo que sobre este exceso por el decoro de las Religiosas, y evitar mayor escandalo, no se hayan tomado juridicas informaciones: lo prevengo a V. S. para que en esta inteligencia no dexé gozar del indulto al mencionado Sacerdote N. N. Dios guarde a V. S. muchos años. Palermo a 1. de Setiembre 1735.

**A** Vendo risolto che il Sacerdote N. N. di N. non debba godere dell' indulto generale pubblicato in questo Regno. per lo delitto, che commise nell' anno 1731., d'esser entrato una notte in certo Monastero di quella Città, non ostante che su di questo eccesso per lo decoro delle Religiose, e per evitare maggiore scandalo, non si siano prese giuridiche informazioni: lo partecipo a V. S. affinché in questa intelligenza non lasci godere dell' indulto al mentovato Sacerdote N. N. Dio Signor nostro lungamente la conservi. Palermo a 1. di Settembre 1735.

*Present. Panormi die 1. Septembris 1735.*

IDEM



## I D E M R E G N I P R Æ S E S

## SINGULIS REGNI UNIVERSITATIBUS.

*Capitaneorum localium militibus, provisionatis dictis, stipendium per quamlibet Universitatem constituendum.*

**C**AROLUS Dei gratia Rex &c. Ill. Conf. Spect. Magn. & Reg. fid. dil. Perchè con altr' ordine nostro sotto li 14. Novembre 1736. per dar qualche pronto riparo alli continui furti nelle campagne, che stanno occorrendo nel Regno, vi si ordinò dovere contribuire il salario alla ragione di tarì uno il giorno a quel numero di provisionati, che si stimasse sufficiente, e proporzionato al vostro territorio, con che non ecceda il numero delli dieci, per custodire li passi necessarj, da pagarsi pro modo dalle Università per tassa sopra li benestanti, ed arbitrianti di campagna, e ciò sino a nuova nostra disposizione, nel mentre che si stava da noi su la riflessione di rinvenirsi altra forma meno sensibile, come meglio per dette lettere; intanto volendo eseguire la suddetta intenzione, acciò si praticasse con quel modo, che più si rende profguo, e di maggior risparmio alle Università, in virtù delle presenti vi diciamo, ed ordiniamo, ed a chi spetta incarichiamo, che essendo peso naturale d'ogni Università del Regno pagare il stipendio alli provisionati del Capitano, ogni qualvolta questo giudicherà conveniente uscire alla prosecutione delli delinquenti, o mandar li medesimi con altro capo, quali essendo a piedi devono conseguire tarì uno il giorno, ed a cavallo tarì due per tutto quel tempo, che esso Capitano, o capo da lui dato, dimorerà fuori per tal effetto, oltre delle comodità, e privilegj, che alli medesimi provisionati se li concedono, come viene ordinato dalle costituzioni del Regno; su la qual supposizione di restar provisto il Capitano di proporzionati soldati per uscire nella campagna, e far le sue diligenze, si ha incaricato alli Capitani locali l'obbligo di custodire il loro territorio, e pagare li furti, che occorressero: considerandosi sua colpa il non tener netto il territorio di ladronecci; restando a lui accollato quel peso, che per ogni diritto spettava prima all' istessa Università, obbligate in virtù delle leggi del Regno al risarcimento del danno occorso nelli loro territorj; e se ciò accollar si dovesse alli suddetti Capitani, senza che l'Università li dassero l'aggiuto di pagar li provisionati, con li quali potesse custodire il territorio, an-

dar girando per quello, e destinarli a proseguire qualsivis delinquente, si renderebbe impossibile la suddetta obbligazione a lui accollata, non potendosi in nessuna forma adempire il di lui effetto. Intanto qualor vogliate custodire voi il vostro territorio, e pagare tutti li furti, che occorrono, resterete esenti di contribuire al pagamento di dispendj de' provisionati, come dalle costituzioni pramaticali del Regno vi viene stabilito, e permesso. Qualor però vogliate lasciar accollato al Capitano l'obbligo di tener netto il vostro territorio, dev' esser vostro carico, e peso naturale il provvederlo di sufficienti provisionati, con li quali scorrendo la campagna, ogni qualvolta che lo giudicherà necessario alla sicurezza, e custodia del territorio, potesse adempire a ciò, che a lui in vostra vece, ed in vostro discarico si ha addossato. E perchè alcune Università del Regno scordandosi esser questo un loro peso naturale, e parte del lor necessario mantenimento politico, han cercato rappresentare la loro inabilità, abbiamo con matura deliberazione risolto farvi le presenti, con ordinarvi, ed a chi spetta incaricarvi, che dobbiate tener pronto il stipendio alli dieci provisionati, per uscire col Capitano, tutte le volte che sarà per diligenza di giustizia, e per occorrere a tutto quello, che potesse succedere nel suo territorio: e questo da pagarli dalli benestanti, ed arbitrianti di campagna, altrimenti resterete intesi, che tralasciando di dare il suddetto aggiunto alli suddetti Capitani, oltre di restar obbligati di pagar voi li furti, e danni occorsi nelli vostri territorj, resterete obbligati a tutte quelle pene, che in virtù delle costituzioni di Marçantonio Colonna, ed altre costituzioni del Regno vengono disposte, oltre le pene a noi benviste. Dat. Pan. die 25. Januarii 1737.

### EL DUQUE DE LA CONQUISTA.

Vid. F. P.  
 Vid. Caravello.  
 Vid. Castellus.  
 Vid. Nicosia.  
 Vid. Mira F. P.

D. Joseph Chiavarello Secr.

IDEM

✠ XLV. ✠

I D E M R E G N I P R Æ S E S

CUNCTIS EJUSDEM CAPITANEIS.

*De jussibus per armorum Capitaneos exequendis locales Regni Capitanei certiores fiunt.*

**C**AROLUS &c. Spekt. Magn. & Reg. fid. dil. Per togliere ogni dubbio, che insorger potesse nell' esecuzione dell' ordine emanato sotto li 14. Novembre scorso, ed affine di doverli dare ogni puntuale esecuzione a quanto in esso si dispone, abbiamo risolto farvi le presenti, per le quali vi diciamo, che avendosi a voi notificato essersi dato l'ordine alli Spekt. Capitani d'armi di dovere assistere per l' impinguazione delle informazioni, e reveli, che avete in vostra Corte, e benchè da ciò evidentemenre si deduca, in che il procedimento delli suddetti Spekt. Capitani d'armi debba esser regolato a tenore dell' ordine alli medesimi da noi dato, al quale deve aver relazione la notizia a voi data, non dovendosi giamai supporre, che quelli volessero punto alterare l'ordine suddetto, e quello eccedere in ciò, che sia di pregiudizio a quelle Università, che godeffero il suo mero, e misto impero; nientedimano abbiamo stimato ridurre parimente in simile, per restar intesi del contenuto di quella, e della potestà di procedere, che si ha dato alli medesimi; e perchè parimente si ordinò il non dover passare a veruna sentenza di bando, senza pria dar conto a noi per via del Tribunale della Regia Gran Corte per li relevanti motivi in esse lettere contenti, ed espressari, vi dichiaramo in virtù delle presenti, che in quelle Università, che godono del mero, e misto impero, debbano solamente eseguire a tenore delle pramatiche del Regno il rimettere copia di tutti li bandi per qualsivoglia delitto di mese in mese in questa Regia Tesoreria, con l'accuratezza delle persone, che sappiano esserle uscite a scorrere per le campagne, o banditi, o sentenza di bando, siccome in virtù delle presenti vi ordiniamo la puntuale esecuzione delle suddette costituzioni pramaticali sotto il titolo *de' libri de' banditi* §. 5. E finalmente avendosi a voi ordinato, che qualora fatte tutte le diligenze per la cattura delli rei, li trovassivo refugiatì in Chiesa, dovessivo dar conto a noi della qualità di tale reo con la sua forma di vivere, acciò riconoscendosi per indi parare al ponesi a scorrere le campagne, si dassero da noi le necessarie providenze per farli carcerare a nome della


Chie-

Chiesa delli Reverendissimi Prelati del Regno ; da questo non viene a veruna Corte limitata la facoltà , di che avendo rei refugiatj in Chiesa, e considerando poter parare al suddetto danno , possano da per se farne il ricorso alli Reverendissimi Prelati : anzi che da quella più celere disposizione viene più lodato il zelo di chi l' adempisca , avvertendovi però a che nelle relazioni di settimana debbiat dar conto a noi di tutti quei , che si trovassero refugiatj nelle Chiese delle vostre Città , Terre, e territorj ; tanto eseguirete, per quanto la grazia di sua Maestà tenete cara . Dat. Panormi die 25. Januarii 1737.

EL DUQUE DE LA CONQUISTA.

Vid. F. P.  
Vid. Caravello.  
Vid. Castellus.  
Vid. Nicofia.  
Vid. Mira F. P.

D. Joseph Chiavarello Secr.



XLVI.

I D E M R E G N I P R Æ S E S

P R Æ D I C T I S C A P I T A N E I S .

*De facinorosis hominibus ad Ecclesiarum asylum confugientibus, & de Capitaneorum localium militibus, vulgo provisionatis, eorumque stipendia agitur.*

**C**AROLUS &c. Spect. Magn. & Reg. fid. dil. Avendosi con altre nostre della data de' 14. Novembre 1736. scorso fra l' altre ordinazioni impostevi dato ad intendere , che valendo d' impedimento alla cattura delli rei l' asilo delle Chiese , poichè non avendo di che vivere , sogliono poi mettersi in campagna rubando con far indi ritorno nelle medesime, con avervisi espressamente ordinato, che qualora praticate tutte le diligenze per la cattura dell' istessi , e questi si trovassero refugiatj in Chiesa , l' avessivo dovuto d' un subito avvisare a noi per via del Tribunale della R. G. C. con descriverci la qualità di tali rei , acciò riconoscendoci poter indi parare al suddetto danno ,  
si fos-

si fossero da noi date le necessarie providenze per farli carcerare a nome della Chiesa, con averci dichiarato, che non s' intenda da ciò limitata la facoltà di poter voi stessi ricorrere alli Rev. Prelati, per darvi il braccio suddetto, ed eseguirne poi il suddetto trasporto in carceri sicuri, come per detto ordine sotto li 25. del caduto Gennaro; e perchè da voi finora non si è data tutta la puntuale esecuzione, e per altro ha capitato a noi un Real dispaccio di S. M. (che Dio guardi) nel quale ci ordina la puntuale osservanza, ed esecuzione del suddetto necessario stabilimento, e riparo; perciò non assolvendovi delle pene incorse, vi ordinamo, che dobbiate riscontrare a noi per via del riferito Tribunale fra il termine di giorni dieci tutti li delinquenti, che si trovassero refugiatì nelle vostre rispettive Città, Terre, luoghi, e territorj, con la causa del loro refugio, e parimente dobbiate di settimana in settimana dar conto a noi, tanto di tutti li refugiatì, che esistono nelle dette rispettive Città, Terre, luoghi, e territorj, quanto anche di quelli, che avrete trasportato in carceri a nome della Chiesa con il braccio suddetto, con la nota delli delitti, per li quali si trovano prosecuti, e refugiatì, affine di darvi poi l' ordini ulteriori; tanto puntualmente eseguirete, per quanto la grazia di S. M. (che Dio guardi) tenete cara, e sotto pena di onze cento d' applicarsi per guasti di giustizia del riferito Tribunale, (la di cui terza parte sarà acquistata a chi ne rivelasse la controvenzione, ) oltre di altre pene da noi arbitrande, senza ammettervi niuna eccezione. E perchè fra l' altre disposizioni date in detto ordine de' 14. Novembre scorso vi si diceva averli ordinato alli Spett. Capitani d' armi una generale sequela, e si ordinava a voi di dover ponere le guardie delli provisionati a proporzione del vostro territorio nelli passi di esso, con averli parimente ordinato alle Università, che dovessero contribuire il salario di tarì uno a quel numero di provisionati, che si giudicasse proporzionato alla custodia de' passi di ciascun territorio, con che non avesse dovuto eccedere il numero di dieci; ed avendosi data la suddetta disposizione interinamente, e s' intanto che da noi si avesse rinvenuto modo meno sensibile alle Università, vi partecipiamo aver già noi disposto alle Università l' ordine di come dovranno regularsi, copia del quale qui acclusa vi rimettiamo, dando a quelle la norma di dover tener sempre pronto il salario alli soliti provisionati, secondo in esso ordine si dispone, avvertendovi che potendo in tal guisa uscire voi a far le vostre diligenze, ogni qualvolta lo giudicherete necessario, per tener netto il vostro territorio di ladri, e delinquenti, resterà a vostro carico l' esecuzione del bando di dover dare conto voi delli furti, prendere li ladri, e processarli. Tanto puntualmente eseguirete, e non altrimenti, facendo pagare al Corriero serio, che per quest' effetto viene, li dritti soliti secondo la tassa porta seco firmata dallo Spettabile Luo-

gotenente di Corriero maggiore. Dat. Panormi die undecimo Fe-  
bruarii 1737.

EL DUQUE DE LA CONQUISTA.

Vid. F. P.

Vid. Nicofia.

Vid. Caravello.

Vid. Castellus.

Vid. Mira F.P.

D. Joseph Chiavarello Secr.



XLVII.

BARTHOLOMÆUS CORSINI

Princeps Sismani Prorex

CUNCTIS REGNI OFFICIALIBUS.

*De reis ad carceres Urbis Panormi traducendis instructiones officialibus  
Regni mittuntur.*

**C**AROLUS &c. Sp. Magn. & Reg. fid. dil. Dovendosi dal Capitan  
d' armi ordinario di cotesto Valle fare il solito trasporto de' car-  
cerati in questa Regia Vicaria, abbiamo disposto l'accluse istru-  
zioni, che vi si rimettono in stampa, toccanti alla contribuzio-  
ne dell'affociamento de' suddetti carcerati da farsi dalli provisionati di  
coteste rispettive Città, e Terre da un luogo ad un altro, e contribu-  
zione anche di muffoli, ferri, corde, ed altri necessarj per il sicuro tra-  
sporto, e li grana dieci per ogni carcerato miserabile per il vitto: quali  
dobbiate, e facciate *omni futuro tempore* osservare, giusta la loro serie,  
continenza, e tenore, ogni qualvolta dovrà farsi suddetto trasporto, fa-  
cendo le presenti registrare in coteste rispettive Corti Capitaniai, e  
Giuratorie per averse ne *in futurum* la memoria, e notificarsi per li Mas-  
tri Notaj di esse Corti a' Capitani, e Giurati, che faranno, per doverli  
quelle appuntino osservare, e perchè viene corriero serio, lo disbrighere-  
te di un subito, con fargli pagare dalle rispettive Università il solito viag-  
gio, secondo la rassa seco porta firmata dallo Spett. Luogotenente di  
Corriero maggiore. Dat. Pan. die 29. Martii 1737.

EL PRINCIPE CORSINI.

Vid. F. P.

Vid. Castellus.

Vid. Caravello.

Vid. Nicofia.

Joseph Chiavarello Secr.

Vid. Mira F.P.

## I N S T R U C T I O N E S

*Per ordinarios armorum Capitaneos , ac Regni officiales in traducendis reis ad carceres Urbis Panormi servanda.*

**P** Erchè nel condurfi li carcerati dalli castelli , e carceri del Regno in questa Regia vicaria suole dalli Spett. Capitani d' armi ordinarj delle Valli , alli quali si commette il suddetto passaggio , alterarsi quel metodo , col quale regular si devono , tanto circa la spesa, quanto circa ogni altro stabilito per il suddetto effetto: si è risolto far le presenti istruzioni , in virtù delle quali si prescrive a' suddetti Capitani d' armi , ed alle Università del Regno il metodo , e forma , con la quale debbano inviolabilmente regularsi *semper* , *Omni futuro tempore* . Sarà intanto cura delli suddetti Spett. Capitani d' armi allorchè se li commetterà il suddetto passaggio , avvisar subito con loro lettere a tutti gli ufficiali delle Città , e Terre del loro rispettivo Valle , acciò l'une si trovassero pronte alla consegna de' carcerati , che nelli loro castelli si troveranno , una con le istruzioni , ed arti criminali , ed acciò l'altre trasportassero subito in carceri demaniali tutti quei carcerati , che sono , o che debbono essere a nome della Regia Gran Corte.

Secondo , che non debbano ricercare dalle Università altro che le sole corde , che fossero di bisogno a proporzione del numero de' carcerati , che da quella Università si dovranno estrarre , avvertendo , che debbano le Università farle trovar pronte le suddette corde , e non darle in denaro alli suddetti Capitani d'armi , sotto le pene tanto alli suddetti Capitani d'armi , quanto alli Giurati in queste istruzioni contenute , ed espresse.

Terzo , che debbano solamente darli un carlino per ogni carcerato povero per quel solo giorno , che partiranno , e successivamente ogni altra Università , ove la sera alloggeranno , dovrà la medesima contribuire detti grana dieci per ogni povero , avvertendo a dispensarli con proprie mani alli suddetti poveri con l'assistenza del Rev. Arciprete di detta Università.

Quarto , che dovendo ogni Università inviare li dieci provisionati , per associare li suddetti carcerati da quelle Università , d'onde partono , sino a quella , dove la sera anderanno a dormire solamente : ed es-

sendoci pervenuto a notizia, che sogliono tanto le Università, quanto li suddetti Spett. Capitani d'armi contentarsi di accordare in denaro il suddetto associamento, quale si fa poi col solo ordinario numero delli soldati del Capitano d'armi, volendosi ovviare a tale inconveniente, si proibisce espressamente sotto le pene infra espressando, tanto alli suddetti Spett. Capitani d'armi, come agli ufficiali locali il suddetto accordo, e si ordina che tutte quelle Università, che dovranno contribuire il suddetto associamento *de loco ad locum*, debbano inviare li suoi dieci provisionati realmente per la custodia delli carcerati, e nel caso il corto numero degli abitanti non avesse il compito numero delli dieci, debba inviare numero sei persone per detta custodia, o altro minor numero, a tenore delle costituzioni di Marc' Antonio Colonna.

Quinto, che per li carcerati infermi si riceva la relazione coll' intervento del Fisco, e che col primo ordinario, che incontra dopo la consegna delli carcerati, dovessero gli ufficiali locali dar conto di quelli, che abbiano rimasto, siccome dar l'avviso subito recuperata la salute, per eseguir poi subito il trasporto, e questo debba eseguirsi tanto dalli suddetti Spett. Capitani d'armi ordinarij delle Valli del Regno, quanto dagli ufficiali suddetti, sotto la pena di oncie cento d' applicarsi per guasti di giustizia del Tribunale della Regia Gran Corte Criminale, pagabili così dalli Spett. Capitani d'armi, come dagli ufficiali locali, e da qualsivisia di loro, che controverranno a quanto nelle presenti istruzioni è stato disposto. Palermo li 29. Marzo 1737.

Loredano P., Nicosia, Castelli, Caravello, Mira F.P.

BAR.



BARTHOLOMÆUS CORSINI

Princeps Sifmani, Prorex

CUNCTIS REGNI OFFICIALIBUS

Regis nomine.

*In eos, qui à militia defecerint, severius agendum, ac statuta per Catholicum Regem Philippum V. ferventur.*

**C**AROLUS &c. Spect. & Magn. Reg. fid. dil. Con nostro biglietto del tenor che siegue :

Remito a manos de V.S. la inclusa copia de carta del Secretario de Estado, y Guerra Marques de Salas en fecha de 8. del caydo, con que de Real orden se me participa, lo que el Rey se ha servido mandar en punto a desertores, de cuyo contenido haziendose V. S. cargo, pase por la parte que le toca, a hazer notoria circularmente en el Reyno dicha soberana resolucion a los fuyetos, aquienes corresponda, para su devida execucion. Guarde Dios a V. S. muchos años. Palermo y Febrero 6. de 1738.

*El Principe Corsini.*

*Rimetto a mani di V.S. la inclusa copia di lettera del Segretario di Stato, e Guerra Marchese di Salas in data degli 8. del caduto, con cui di Real ordine mi si partecipa quel che il Re si è compiaciuto ordinare sul punto de' disertori; del di cui contenuto facendosi V.S. carico, passi per la parte, che le tocca, a render notoria circolarmente nel Regno detta sovrana risoluzione a' soggetti, a cui convenga per la sua dovuta esecuzione. Dio Signor nostro lungamente la conservi. Palermo a' 6. di Febbrujo 1738.*

*Il Principe Corsini.*

*Al Tribunal de la G. C.*

*Al Tribunale della G. C.*

Abbiamo rimesso al Tribunale riferito della R. G. C. copia di lettera del riferito Segretario di Stato, e Guerra, come siegue :

„ *Eccmo Señor.*  
„ *Aviendo resuelto el Rey a*  
„ *impulso de su clemencia, y del*  
*Tom. V.* „ *ase-*

„ *Eccmo Signore.*  
„ *Avendo risolto il Re ad impul-*  
„ *so della sua clemenza, e dell' as-*  
N 2 „ *set-*

,, afecto particular , con que mira  
 ,, a sus tropas , que la pena de  
 ,, muerte , a que cada soldado de-  
 ,, sertor por las ordenanzas de E-  
 ,, spaña mandadas observar en sus  
 ,, exercitos , estava fuyeto , la su-  
 ,, friesse uno de tres desertores de-  
 ,, stinados a morir , persuadendo-  
 ,, se , que de tal piedosa delibera-  
 ,, cion tomasen los soldados argu-  
 ,, mento de su Real benignidad , y  
 ,, que un indulto tan especial les  
 ,, serviese de estímulo para man-  
 ,, tenerse en su Real servicio , y  
 ,, no incurrir en el delito vil , co-  
 ,, mo es el de la desercion , segun  
 ,, de Real orden lo participè a V.  
 ,, E. en 29. de Mayo del año p. p ;  
 ,, ahora S.M. aviendo experimen-  
 ,, tado , que en tan corto tiempo  
 ,, ha sido mayor la desercion , lle-  
 ,, vándose vestuario , armas , y ca-  
 ,, vallos en menosprecio de la ley ,  
 ,, y con manifesto, y atrevido abu-  
 ,, so de la gracia, faltando a la regu-  
 ,, lar subordinacion , y corrompien-  
 ,, do con tal exemplo la buena  
 ,, manutencion de la disciplina de  
 ,, las tropas , que tanto conviene  
 ,, observar en las mismas, a mas del  
 ,, perjuycio grave, que resulta a la  
 ,, seguridad de los Reales Domi-  
 ,, nios por el total abandono , y  
 ,, que han hecho de sus obligacio-  
 ,, nes , y de los puestos , que con  
 ,, tanta seriedad se les han fiado  
 ,, en sentinelas , que ordenariamen-  
 ,, te han desamparado con armas  
 ,, a partidos , y quadrillas enteras,  
 ,, fiados maliciosamente en la impu-  
 ,, nidad de la vida , que les estava  
 ,, con la mencionada Real pia di-  
 ,, spo-

,, fetto particolare , con cui riguarda  
 ,, le sue truppe , che la pena di mor-  
 ,, te , a cui ogni soldato disertore per  
 ,, le ordinanze di Spagna comanda-  
 ,, te osservarsi ne' suoi eserciti , sta-  
 ,, va soggetto , la soffrisse uno de'  
 ,, tre disertori destinati a morire ,  
 ,, persuadendosi che da tal pietosa  
 ,, deliberazione prendessero i soldati  
 ,, argomento della sua Real beni-  
 ,, gnità , e che un indulto cotanto  
 ,, speciale lor servisse di stimolo per  
 ,, mantenersi nel suo Real servizio ,  
 ,, e non incorrer nel vil delitto , co-  
 ,, m' è quel della diserzione , secondo  
 ,, di Real ordine lo partecipai a V.  
 ,, E. in data de' 29. di Maggio prof-  
 ,, simo passato ; avendo ora sua  
 ,, Maestà sperimentato , che in co-  
 ,, sì breve tempo è stata maggiore  
 ,, la diserzione , portandosi vestia-  
 ,, rio , armi , e cavalli in dispregio  
 ,, della legge , e con manifesto , e  
 ,, audace abuso della grazia , man-  
 ,, cando alla regular subordinazione ,  
 ,, e corrompendo con tal esempio il  
 ,, buon mantenimento della discipli-  
 ,, na delle truppe , che tanto convie-  
 ,, ne osservarsi nelle medesime , oltre  
 ,, il grave pregiudizio che risulta  
 ,, alla sicurezza de' Reali Dominj per  
 ,, lo totale abbandono , che hanno fat-  
 ,, to delle loro obbligazioni , e de'  
 ,, posti , che con tanta serietà si sono  
 ,, lor confidati in sentinelle , che or-  
 ,, dinariamente hanno abbandonato  
 ,, con armi a partite , e squadriglie  
 ,, intiere , fidati maliciosamente nel-  
 ,, la impunità della vita , che loro  
 ,, stava colla mencionata Real pia di-  
 ,, sposizione concessa , non potendo , nè  
 ,, dovendo sua Maestà più tollerare

,, spo-

,, co-

„ spoficion concedida , no pudiendo,  
 „ ni deviendo mas S. M. tolerar tan graves, e inopinados de-  
 „ sacatos por las confequencias ,  
 „ que resultarian contra su real ser-  
 „ vicio , disciplina de sus exerci-  
 „ tos, y seguridad de sus Dominios:  
 „ y teniendo tambien presente la  
 „ ruina , que han experimentado ,  
 „ y a que se hallan expuestos sus  
 „ Capitanes, dexando correr la ex-  
 „ preffada Real deliberacion, por-  
 „ que con escandalo les han desca-  
 „ radamente desertado repetitas  
 „ vezes de 20. en 20., y de 30. en  
 „ 30., llevandose el armamento, y  
 „ el vestuario, de cuya quenta es  
 „ su remplazo, ha refuelto dero-  
 „ gar, como realmente ha deroga-  
 „ do, y deroga la citada Real be-  
 „ nigna refolucion de 29. de Ma-  
 „ yo de este año, y que con todo  
 „ rigor se observe en punto del ca-  
 „ stigo de desertores, y Confeyos  
 „ de guerra, quanto està prescri-  
 „ pto por su augustissimo Padre  
 „ en sus Reales ordenanzas, man-  
 „ dadas, como queda dicho, guar-  
 „ dar en sus exercitos para su ob-  
 „ servancia, quedando en su fuer-  
 „ za, y vigor, paraque afsi el que  
 „ temerariamente le haga, que la  
 „ pague; y en esta inteligencia,  
 „ manda S. M. que al piè de la le-  
 „ tra se execute, y tenga cumpli-  
 „ miento por los Governadores, y  
 „ Comandantes de plazas quanto  
 „ se previene en el articulo 15.  
 „ tit. 10. de las riferidas ordenan-  
 „ zas, a fin de que los Consejos de  
 „ guerra se tengan en sus proprias  
 „ casas para presidirlos, sin que  
 „ por

„ cotanto gravi, ed inopinate irre-  
 „ golarità per le confequenze, che  
 „ risulteriano contra il suo Real  
 „ servizio, disciplina de' suoi eser-  
 „ citi, e sicurezza de' suoi Dominj:  
 „ ed avendo altresì presente il dan-  
 „ no, che hanno sperimentato, e a  
 „ cui si trovano esposti i suoi Capita-  
 „ ni, lasciandò correr la predetta Real  
 „ deliberazione, perchè con iscanda-  
 „ lo hanno loro sfacciatamente diser-  
 „ tato replicate volte a venti a venti,  
 „ e a trenta a trenta, portandosi l'  
 „ armamento, e il vestiario il cui  
 „ rimplazzo corre a conto loro, ha  
 „ risolto derogare, come realmen-  
 „ te ha derogato, e deroga la cita-  
 „ ta Real benigna risoluzione de'  
 „ 29. di Maggio di quest' anno, e  
 „ che con tutto rigore si osservi sul  
 „ punto del castigo de' disertori, e  
 „ Consigli di guerra quanto stà pre-  
 „ scritto dal suo augustissimo Padre  
 „ nelle sue Reali ordinanze coman-  
 „ date, come si è detto, osservarsi ne'  
 „ suoi eserciti, restandò nella sua of-  
 „ servanza, e vigore, affinchè così ca-  
 „ lui, che temerariamente lo trasgre-  
 „ disca, la paghi; e in questa intel-  
 „ ligenza comanda sua Maestà, che  
 „ letteralmente si eseguisca, e si  
 „ adempia da' Governatori, e Co-  
 „ mandanti di piazze quanto si pre-  
 „ scrive nell' articulo 15. tit. 10.  
 „ delle riferite ordinanze, affinchè  
 „ i Consigli di guerra si tengano  
 „ nelle lor proprie case per prese-  
 „ derovi, senza che per maiivo alcu-  
 „ no si esimano di concorrere in  
 „ essi, rispetto che dalla lor perso-  
 „ nale assistenza risulta il migliore  
 „ accertò della giustizia; per lo che  
 „ vuò-

„ por motivo alguno se eximan a  
 „ concurrir en ellos, respecto que  
 „ de su asistencia personal resulta  
 „ el meyor acierto de la justicia ;  
 „ para lo qual quiere S. M. por lo  
 „ perteneciente a este Reyno de  
 „ Napoles, que siempre, que se  
 „ tenga Consejo de guerra, en que  
 „ se condene a muerte el delin-  
 „ quente, se remita luego el pro-  
 „ ceso al Capitan general, para-  
 „ que, haziendolo reconocer por  
 „ el Auditor general del exercito,  
 „ pueda despues el citado Capitan  
 „ general dirigirlo a S. M. por el  
 „ canal del Secretario de Estado,  
 „ y del despacho univerval de la  
 „ guerra, paraque pasandolo a ha-  
 „ zer presente al Rey, entienda su  
 „ Real resolucion por la misma ;  
 „ però que por lo que toca al Rey-  
 „ no de Sicilia, y presidios de To-  
 „ scana, y plaza de Longon y otros,  
 „ que se tengan los Consejos de  
 „ guerra en casa, y presidios de los  
 „ Governadores, o Comandantes  
 „ de plazas, como queda dicho, y se  
 „ remitiran luego los procesos, por  
 „ quienes corresponda, a los Co-  
 „ mandantes generales, paraque  
 „ los passen a los respectivos sus  
 „ Auditores de guerra, y con sus  
 „ dictámenes se ha de pasar im-  
 „ mediatamente a la execucion de  
 „ la sentençia, tomando, por lo que  
 „ toca al Reyno de Sicilia, prime-  
 „ ro el Comandante general de las  
 „ armas solo la orden del Virrey,  
 „ siempre que la justicia se haya de  
 „ hazer en Palermo, donde es su  
 „ residencia, y la del Comandan-  
 „ te general, o en qualesquiera  
 „ otra  
 „ vuole sua Maestà, per quel che  
 „ appartiene a questo Regno di  
 „ Napoli, che sempre che si tenga  
 „ Consiglio di guerra, in cui si  
 „ condanni a morte il delinquente,  
 „ si rimetta subito il processo al  
 „ Capitan generale, affinché facen-  
 „ dolo riconoscere dall' Auditor  
 „ generale dell' esercito, possa indi  
 „ il citato Capitan generale diriz-  
 „ zarlo a sua Maestà pel canale  
 „ del Secretario di Stato, e del  
 „ dispaccio universale della guer-  
 „ ra, acciò passando a farlo pre-  
 „ sente al Re, intenda la sua Real  
 „ risoluzione per la via medesima ;  
 „ ma per quel che tocca al Regno di  
 „ Sicilia, e presidj di Toscana, e  
 „ piazza di Longone, ed altri, che  
 „ si tengano i Consigli di guerra in  
 „ casa, e presidj de' Governadori,  
 „ o Comandanti di piazze, come si  
 „ è detto, e si rimetteranno subito i  
 „ processi per coloro, a cui apparten-  
 „ ga, a' Comandanti generali, af-  
 „ finchè li passino a' rispettivi loro  
 „ Auditori di guerra, e co' loro  
 „ dettami ha da passarsi immedia-  
 „ tamente alla esecuzione della sen-  
 „ tenza, prendendo, per quel che ap-  
 „ partiene al Regno di Sicilia, pri-  
 „ ma il Comandante generale del-  
 „ l' armi solo l' ordine del Vicerè,  
 „ sempre che la giustizia abbia da  
 „ farsi in Palermo, ov' è la sua  
 „ residenza, e quella del Coman-  
 „ dante generale, o in qualunque  
 „ altra parte, in cui potesse trovar-  
 „ si il Vicerè nel tempo del gasti-  
 „ go, o sia per lo Comandante ge-  
 „ nerale, o per colui, che lo co-  
 „ manderà, cioè ne' soli casi che si  
 „ trat-

,, otra parte, que pudiese encon-  
 ,, trarse el Virrey al tiempo del  
 ,, castigo, ya sea por el Coman-  
 ,, dante general, o por el, que la  
 ,, mandare hazer, esto es solo en  
 ,, los casos, que se trate de la muer-  
 ,, te del desertor, respecto de que  
 ,, en los de penas arbitrarias cor-  
 ,, porales, u otras, a que se les con-  
 ,, dene, les han de sufrir de resultas,  
 ,, y sin otra formalidad, que la de  
 ,, la sentencia promulgada por el  
 ,, Consejo de guerra de sus cuer-  
 ,, pos, sin que para ella se hayan de  
 ,, remitir por el Comandante ge-  
 ,, neral los procesos a la revision  
 ,, del Auditor, esto es rauto en este  
 ,, Reyno, como en esse de Sicilia,  
 ,, presidios de Toscana, y Longon,  
 ,, y demas Dominios de S. M. quan-  
 ,, do el Capitan general, o Coman-  
 ,, dantes generales no sean de di-  
 ,, ferente dictamen, respecto que  
 ,, siendolo, han de pasar por el ca-  
 ,, nal de los mismos los proce-  
 ,, sos, y sentencias al reconoci-  
 ,, miento del Auditor para enten-  
 ,, dar su dictamen; y para que en  
 ,, esse tan importante negocia, no  
 ,, falte requisito, ni circunstancia,  
 ,, que conduzca a conseguir tener  
 ,, en freno la desercion, ha resuelto  
 ,, tambien S. M. se repita a todos  
 ,, los Presides de este Reyno, y de-  
 ,, mas, a quienes corresponde en el  
 ,, de Sicilia, y presidios de Tosca-  
 ,, na, las ordnes convenientes, pa-  
 ,, raque esten atentos, y vigilantes  
 ,, a que las Justicias procuren arre-  
 ,, starlos como conviene, paraque  
 ,, prontamente se les de el corre-  
 ,, spondiente castigo; y paraque

,, lle-

,, tratti della morte del disertore,  
 ,, attesa che in quei di pena arbi-  
 ,, trarie corporali, o altre, a cui  
 ,, si condannino, l'hanno da soffri-  
 ,, re di un subito, e senz' altro for-  
 ,, malità se non quella della sen-  
 ,, tenza promulgata per lo Consi-  
 ,, glio di guerra de' suoi corpi, sen-  
 ,, za che per ciò si abbiano da ri-  
 ,, mettere dal Comandante genera-  
 ,, le i processi alla revisione dell'  
 ,, Auditare, e ciò tanto in questo  
 ,, Regno, come in cotesta di Sici-  
 ,, lia, presidj di Toscana, e Lon-  
 ,, gone, ed altri Dominj di sua  
 ,, Maestà, quando il Capitan ge-  
 ,, nerale, o Comandanti generali  
 ,, non siano di differente parere,  
 ,, però che essendolo, hun da pas-  
 ,, sure per lo canale de' medesimi  
 ,, li processi, e sentenze alla rica-  
 ,, gniziqu dell' Auditare per in-  
 ,, tendere il suo parere; ed affin-  
 ,, chè in questo caso importante ne-  
 ,, gozio non manchi requisito, e  
 ,, circostanza, che conduca all'inten-  
 ,, to di tenere in freno la diserzia-  
 ,, one, ha risolto parimente sua  
 ,, Maestà, che ripetasi a tutti i Pre-  
 ,, sidi di questo Regno, ed altri, a  
 ,, cui corrisponde in quel di Sicilia,  
 ,, e presidj di Toscana, gli ordini  
 ,, convenienti, affinché siano at-  
 ,, tenti, e vigilanti in che le Giu-  
 ,, stizia procurino di arrestarli,  
 ,, come conviene, affinché pron-  
 ,, tamente si dia loro il corrisponden-  
 ,, te castigo; ed acciò pervenga alla  
 ,, notizia di tutti, vostra Eccellenza  
 ,, per la parte sua faccia saperlo a  
 ,, chi convenga, e sia della ispezio-  
 ,, ne di V. E. a cui di Real ordina

,, par-

„llegue a noticia de todos, V.E.  
 „por su parte lo haga saber a quien  
 „convenga, y sea de la inspeccion  
 „de V.E. a quien de Real orden  
 „lo participo todo para su mas  
 „exacto, y puntual cumplimiento.  
 „Dios guarde a V.E. muchos años,  
 „como deseó. Napoles 8. de He-  
 „nero 1738.

*Excño Señor.*

El Marques de Salas.

*Señor Principe Corsini.*

„partecipo tutto l' antidetto per  
 „suo più esatto, e puntuale adem-  
 „pimento. Dio Signor nostro lum-  
 „gamente conservi l' E. V., come  
 „desidero. Napoli agli 8. di Gen-  
 „najo 1738.

*Eccño Signore.*

*Il Marchese di Salas.*

*Signor Principe Corsini.*

Indorso del qual nostro biglietto fu per il Tribunale della R.G.C. primo loco sotto li 14. del cadente Febbrajo fatta provista: *Recognoscatur per Spect. F. P.* ed avendosi dallo Spett. Regio Avvocato fiscale di detto Tribunale riconosciuto, fu fatto il seguente motivo: *Jesus: Videntur Statim expedienda litera circularis pro executione Regii mandati.* E secondo, ed ultimo loco fu dal riferito Tribunale sotto li 19. del medesimo fatta provista: *Fiant litera circularis prout convenit.* Per esecuzione delle preinferte proviste, e biglietti tanto della Real Segreteria di S. M., quanto nostro, siamo ad ordinarvi, che dobbiate eseguire, ed osservare quanto di sopra è stato disposto; in conformità delle quali, per lo che tocca alli presidj di questo Regno, debbano tenerli li Consigli di guerra in casa de' Governadori, e Comandanti delle Piazze, con rimettersi subito li processi, per lo che appartiene alli Comandanti generali, per passarli alli rispettivi loro Auditori di guerra, e con loro pareri si deve passare immediatamente all' esecuzione della sentenza, con prender prima il Comandante generale dell' armi solo l' ordine nostro, e sempre che la giustizia s' abbj da fare in questa Capitale, dove è la nostra residenza, e di quella del suddetto Comandante generale, o in qualunque altra parte, dove ci ritrovassimo noi nel tempo del gastigo, o sia per il Comandante generale suddetto, o per chi l' ordinasse di farli, e solamente nelli casi, che si tratta di morte di desertore; rispetto di che nelli casi di pene arbitrarie corporali, o altre, alle quali si condanni, l' abbiano da soffrire di resulte, e senz' altra formalità, che quella della sentenza promulgata per il Consiglio di guerra de' loro corpi, senza che per quello s' abbiano da rimettere per il Comandante generale li processi alla revisione dell' Auditore, e questo tanto in questo Regno, quanto in quello di Napoli, presidj di Toscana, e Longone, ed altri dominj di S.M.

S. M. quando il Capitan generale , o Comandanti generali non siano di differenti pareri , rispetto che essendolo , abbiano da passare per il canale de' medesimi li processi, e sentenze al riconoscimento dello Spett. Auditore per intendere il suo parere . E perchè in questo tanto importante negozio non manchi requisito , nè circostanza , che conduce a conseguir di tenere in freno la desertazione ; ha risolto S. M. di farsi sentire a tutti li Presidi del Regno di Napoli, ed a chi tocca in questo Regno, e presidj di Toscana gli ordini convenienti per stare attenti , e vigilantissimi in che la giustizia procuri arrestarli, come conviene, per darli prontamente il corrispondente gastigo ; tanto puntualmente eseguirete , e non altrimenti ; e perchè viene corriere serio , lo disbrigherete fra un' ora, con farli pagare degl' introiti di codesta Università li dritti , giusta la forma della tassa seco porta firmata dallo Spet. Luogotenente di Corriere maggiore . Dat. Pan. die 3. Martii 1738.

## EL PRINCIPE CORSINI.

Vid. F. P.  
Vid. Castellus.  
Vid. Nicosia.  
Vid. Mira F. P.

D. Joseph Chiavarello Secr.



L.

I D E M P R O R E X

REGNI OFFICIALIBUS.

*Ut de furtis , gravibusque delictis , que in unoquoque territorio patrari contigerit , statim ordinarius armorum Capitaneus illius Vallis à loci officialibus certioretur.*

**C**AROLUS &c. Spett. Magn. Reg. dil. Siamo per le presenti ad ordinarvi , che all' istante che succederanno li gravi delitti , e furti in cotesto territorio, oltre di darne il conto a noi per via del Tribunale della R. G. C. , ne dobbiate anco darne subito la notizia al Capitano d' armi ordinario del vostro Valle, affine di praticar le diligenze per la cattura delli rei , restando anche a vostro carico di  
Tom. V. O. pro

profeguirne le indagini per l'arresto de' suddetti rei, ed accerto per servizio della giustizia, con dar conto a noi per via del suddetto Tribunale del vostro operato, per riceverne le ulteriori providenze; e perchè viene corriere serio, lo disbrigherete fra un' ora, per passare innanzi, con farli pagare degl' introiti di cotesta Università li soliti dritti, secondo la tassa seco porta, firmata dallo Spett. Luogotenente di Corriere maggiore. Dat. Pan. die 7. Januarii 1739.

EL PRINCIPE CORSINI.

Vid. F. P.  
Vid. Gastone.  
Vid. Arena.  
Vid. Paternò Castello.  
Vid. Mira F. P.

D. Joseph Chiavarello Secr.



LI. 30

I D E M P R O R E X

ARCHIEPISCOPO PANORMITANO.

*Adversus plures ejusdem delicti reos, qui ad sacrum asylum in variis diocesisibus confugerunt, localis immunitatis causum in una eodemque Curia ecclesiastica peragendam esse congruit.*

Excelentissimo Señor.

**P** Retendiendo el Regio Fisco aun a instancia de la parte excluyr la inmunidad a Antonino, y Francisco Giuita padre, y hijo, ambos perseguidos del mismo omicidio, que cometieron en Caltanissetta en persona de Francisco Liguori, y ultimamente escapando de esta Regia Vicaria, tomaron el asilo de la Yglesia,

Eccellentissimo Signore.

**P** Retendendo il Regio Fisco anche ad istanza della parte escluder l'immunità ad Antonino, e Francesco Giuita padre, e figlio, amendue profecuti dello stesso omicidio, che commiserò in Caltanissetta in persona di Francesco Liguori, ed ultimamente fuggendo da questa Regia Vicaria, presero l'asilo della Chiesa, rifugiandosi



fia, refugiandose el primero en una de las de esta Ciudad, y el segundo en la de Monreal, bien que a nombre de la inmunidad se hallan otra vez dichos reos en la vicaria: prevengo a V. E. como lo espero de su pastoral zelo en acierto de la justicia, paraque juntamente con la Corte Ecclesiastica de Monreal, pase V. E. a nombrar, y designar en esta Capital un assessor estogado, a finque asistiendo con este el R. F. se examine esta causa de inmunidad en la forma acostumbrada; pues tratandose de un mismo delito cometido de dos personas, que han tomado el refugio de la Yglesia en dos dioceses, no se deve en ambas Cortes Ecclesiasticas conocer la causa de la inmunidad, para no proferirse sentencia contra sentencia, lo que repugna a las leyes, y a la regla de buen gobierno: a cuyo fin aviendo con villete de oy prevenido lo conveniente a la Corte Ecclesiastica de Monreal, lo participo a V. E. para su noticia: Guarde Dios a V. E. muchos años, como deseo. Palermo y Septiembre 26. de 1741.

*dosì il primo in una di quelle di questa Città, ed il secondo in quella di Monreale, benchè a nome della immunità trovansi altra volta detti rei nella vicaria: prevengo a V. E., come lo spero dal suo pastorale zelo in accerto della giustizia, affinché unitamente colla Corte Ecclesiastica di Monreale passi l' E. V. a nominare, e designare in questa Capitale un assessore estogado, ad oggetto che assistendo con costui il Regio Fisco, si esaminì questa causa d'immunità nella solita forma; poiché trattandosi di un medesimo delitto commesso da due persone, che hanno preso il rifugio della Chiesa in due diocesi, non deesi in ambe le Corti Ecclesiastiche conoscere la causa della immunità, per non proferirsi sentenza contra sentenza, il che ripugna alle leggi di buon governo: a qual fine avendo con biglietto d'oggi prevenuta il convenevole alla Corte Ecclesiastica di Monreale, lo participo a V. E. per sua notizia. Nostro Signore Dio conservi lungamente l' E. V., come desidero. Palermo a' 26. di Settembre 1741.*

## I D E M P R O R E X

## AD TRIBUNAL R. P.

Regis nomine.

*Opifices Urbis Panormi, qui homicidii, furti, alteriusve criminis, quod infamiam irroget, rei fuerint, nequeant in Consules, aut Consiliarios deligi, aut ad aliud quodcumque munus aspirare.*

**E**Nterado el Rey por el thenor de la representacion del Senado de esta Capital de los justos motivos, que le han inducido a formar en 25. de Setiembre del año prox. caydo el auto, en que se prescribe, que ningun artifice, que ha sido inquisido de omicidio, furto, u otro delito, que causa infamia, pueda concurrir, ni ser admitido a los empleos de consul, consejero, ni otro qualquiera oficio, o encargo de las maestranzas de esta Capital, y ni tampoco pueda entrar en el escrutinio, ni darsele voto alguno: se me insinua de Real encargo en fecha de 24. del vencido por la via de hacienda, ha venido su Magestad en aprovar, y confirmar el referido auto, y en mandar su entera, y perpetua observancia, sin contravencion, dispensa, ni alteracion alguna; passo portanto a prevenir a V.S. de esta soberana resolucion, afinque se halle con esta noticia, que no admita recursos so-

bre.

**I**Nformato il Re dal tenore della rappresentazione del Senato di questa Capitale de' giusti motivi, che l'hanno indotto a formare sotto li 25. Settembre dell'anno prossimo passato l'atto, in cui si prescribe, che niun artifice, ch'è stato inquisito di omicidio, furto, e altro delitto, che apporta infamia, possa concorrere, nè esser ammesso all'impieghi di console, consigliere, nè altro qualsisia ufficio, o carica delle maestranze di questa Capitale, nè tampoco possa entrare nello scrutinio, nè darsegli verun voto: mi s'insinua di Real ordine in data de' 24. del caduto per via di azienda, è condiscesa sua Maestà in approvare, e confermare il riferito atto, e in comandare la sua intera, e perpetua osservanza senza controvenzione, dispensa, nè alterazione veruna; passo pertanto a prevenir V. S. di questa sovrana risoluzione, affinchè si trovi con questa notizia, e non ammetta ricorsi su tal materia, colla intelligenza di averla io

co-

bre esta materia', en la inteligencia de haverla yo comunicado al referido Senado para su puntual cumplimiento. Dios guarde a V.S. muchos años. Palermo a 9. de Marzo de 1742.

*comunicato al predetto Senato pel suo puntuale adempimento. Dio Signor nostro lungamente la conservi. Palermo o' 9. di Marzo 1742.*

*Ex act. Trib. R. P. in 6. vol. Regior. chirogr. ann. 1741. & 1742. f. 248.*



❧ LIII. ❧

**I D E M P R O R E X**

**AD PRÆSIDES, ET CONSULTOREM**

Regis nomine.

*Per Præsidium, & Consultoris confesum, utroque F. P. adjuncto, deliberandum esse jubetur, num quod Neapoli reperitur sancitum, ut Delegati nulla consequantur emolumenta, nisi reus fuerit condemnatus, vel transactum de crimine, vel obtenta gratia, id ipsum hoc in Regno aequè servari expediat.*

**C**On fecha de 11. del corriente me escribe de Real orden el Secretario de Estado, y del despacho de justicia, y gracia Marqués D. Bernardo Tanucci una carta del thenor siguiente:

**I**N data degli 11. del corrente mi scrive di Real ordine il Segretario di Stato, e del dispaccio di giustizia, e grazia Marchese D. Bernardo Tanucci una lettera del tenor seguente:

*Excellentissimo Señor.*

„ La consuetud introducida en  
 „ estos Tribunales en darse a los  
 „ delegados de las causas crimina-  
 „ les la facultad de cobrar de pro-  
 „ pria autoridad las dietas contra  
 „ los que resultaren indiciados con  
 „ prueba semiplena, y los graves  
 „ in-

„ Excellentissimo Signore.

„ La consuetudine introdotta in  
 „ cotesti Tribunali di darsi a' de-  
 „ legati delle cause criminali la  
 „ facoltà di esigere di propria au-  
 „ torità le diete contra coloro, che  
 „ risultassero indiziati con prova  
 „ semiplena, e i gravi inconve-  
 „ nien-

„ inconvenientes que de ello se o-  
 „ riginan, han movido el justifica-  
 „ do animo del Rey a dar alguna  
 „ providencia, con que repararlas,  
 „ pues ha considerado S. M. que  
 „ los dichos delegados son hom-  
 „ bres de ocio , de ninguna litera-  
 „ tura , y de menor conciencia , y  
 „ en las comisiones, de que son en-  
 „ cargados, no tienen otro obyeto,  
 „ que el de la propria convenien-  
 „ cia , para cuyo logro no omiten  
 „ medios aunque ilicitos , poco  
 „ cuidando del acierto de la justici-  
 „ a , como frecuentemente se ex-  
 „ perimenta , que resultan los reos  
 „ inocentes, y los inocentes reos,  
 „ pudiendo con facilidad manipu-  
 „ lar los procesos, y componer las  
 „ pruebas a su modo , admitiendo  
 „ por testigos hombres ideotas , y  
 „ mugheres, que no saben ni leer ,  
 „ ni escribir, que tal vez vienen  
 „ subornados con promessas, u vio-  
 „ lencias , atemorizados con ame-  
 „ nazas, y sus deposiciones se escri-  
 „ ven diferentes de los hechos, con  
 „ el fin de formar una prueba se-  
 „ miplena , con que se pueda justi-  
 „ ficar la cobranza de las dietas ,  
 „ que exigen con modo , y rigor  
 „ tan improprio , que podria casi  
 „ servir de pena al delincente , y  
 „ hazen a un tiempo la parte de  
 „ Juez , y de reo , y nunca , u rara  
 „ vez puede el, que resultare inno-  
 „ cente, repetir los gastos, y daños,  
 „ que ha sufrido , u porque no  
 „ puede emprender un pleito , u  
 „ por la impotencia de los que  
 „ deberian remplazarlos . El mis-  
 „ mo inconveniente se experimen-

„ ta

„ nienti , che da cid sieguona , han-  
 „ no indotto l' animo giustificato  
 „ del Re in dar qualobe providen-  
 „ za per ripararli , avendo sua  
 „ Maestà considerato , che i detti  
 „ delegati sono uomini di ozio , di  
 „ niuna letteratura , e di minor  
 „ coscienza , e che nelle commissio-  
 „ ni , delle quali sono incaricati ,  
 „ altr' oggetto non hanno , che quel  
 „ della propria convenienza , per  
 „ lo cui intento non ommettono mez-  
 „ zi ancorchè illeciti , poco curan-  
 „ do l' accerto della giustizia , co-  
 „ me frequentemente si sperimenta ,  
 „ che risultano i rei innocenti , e  
 „ gl' innocenti rei , potendo con fa-  
 „ cilità manipolare i processi , e  
 „ comporre le prove a lor modo ,  
 „ ammettendo per testimonj uomini  
 „ ideoti , e donne , che non sanno  
 „ leggere , nè scrivere , che talvol-  
 „ ta vengono subornati con promes-  
 „ se , o violenze , o intimoriti con  
 „ minacce , e le lor deposizioni scri-  
 „ vonsi diverse de' fatti , al solo fi-  
 „ ne di formare una prova semi-  
 „ piena , con cui si possa giustificare  
 „ l' esigenza delle diete , ch' esig-  
 „ gono con modo , e rigore cotanto  
 „ improprio , che potrebbe quasi  
 „ servir di pena al delincente , e  
 „ fanno a un tempo stesso la parte  
 „ di Giudice , e di reo , e non mai,  
 „ o rare volte può colui che risul-  
 „ tate innocente , ripetere le spe-  
 „ se , e danni sofferti , o per non  
 „ poter imprendere una lite , o  
 „ per l' inabilità di coloro , che do-  
 „ vrebbero risarcirli . L' istesso in-  
 „ conveniente si sperimenta co' De-  
 „ legati , o fian Commissarj per le

„ cau

,, ta con los delegados, u sean Co-  
 ,, missarios por las causas civiles,  
 ,, que siendo destinados para exe-  
 ,, cutar los bienes de los deudores,  
 ,, cuydan unicamente la exigencia  
 ,, de sus dietas, y se formalizan  
 ,, con una incorporacion, u sea se-  
 ,, questro de los bienes del deudor,  
 ,, a quien obligan a dar fianza, y en-  
 ,, tre dietas, y derechos queda el  
 ,, deudor inhabilitado, y el acree-  
 ,, dor eludido; a cuyos desordenes  
 ,, tan perjuyciales a la buena ad-  
 ,, ministracion de la justicia que-  
 ,, riendo S. M. ocurrir con su so-  
 ,, berana providencia, como la ha  
 ,, dado en este Reyno, donde que-  
 ,, da en vigor de pragmática esta-  
 ,, blecido, que los Delegados no  
 ,, puedan cobrar las dietas sino de-  
 ,, spués que el reo será condenado,  
 ,, transigido, u agraciado: ha re-  
 ,, suelto S. M. que essa Junta de  
 ,, Presidentes, y Consultor, con la  
 ,, intervencion de los dos Aboga-  
 ,, dos fiscales de la G. C., y Patri-  
 ,, monio examinen prontamente,  
 ,, y sin dilacion esta dependencia,  
 ,, haziendose cargo de los expres-  
 ,, sados inconvenientes, y de la ci-  
 ,, rada pragmática publicada en  
 ,, este Reyno, y que propongan si  
 ,, la misma ley se puede aplicar, y  
 ,, executar en esse de Sicilia, u si  
 ,, hubiere otros medios de equiva-  
 ,, lente, u mayor eficacia para re-  
 ,, mediar, y quitar del todo el re-  
 ,, ferido pernicioso desorden. De  
 ,, cuya soberana determinacion me  
 ,, manda S. M. dar a V. E. la noti-  
 ,, cia, a fin que de las ordenes cor-  
 ,, respondientes a la referida Junta,  
 y Abo-

,, cause civili, che essendo destina-  
 ,, ti per eseguire i beni de' debi-  
 ,, tori, curano unicamente l'esi-  
 ,, genza delle proprie diete, e si for-  
 ,, malizzano con una incorporazio-  
 ,, ne, o sia sequestro de' beni del  
 ,, debitore, obbligandolo a dar mal-  
 ,, leveria, e tra diete, e dritti re-  
 ,, sta il debitore inhabilitato, e il  
 ,, creditore deluso. A quali disor-  
 ,, dini cotanto pregiudiziali alla  
 ,, buona amministrazione della giu-  
 ,, stizia, volendo sua Maestà dar  
 ,, compenso colla sovrana sua pro-  
 ,, videnza, come lo ha dato in que-  
 ,, sto Regno, ove resta in vigor di  
 ,, pramatica stabilita, che i Del-  
 ,, gati non possano esiggere le die-  
 ,, te, se non dopo che il reo sarà  
 ,, condannato, transatto, o aggra-  
 ,, ziato: ha risolto sua Maestà,  
 ,, che cotesta Giunta di Presidenti,  
 ,, e Consultore coll' intervento de'  
 ,, due Avvocati fiscali della Gran  
 ,, Corte, e del Patrimonio esami-  
 ,, nino prontamente, e senza indu-  
 ,, gio questa dipendenza, facendosi  
 ,, carico de' divisati inconvenienti,  
 ,, e della citata pramatica promul-  
 ,, gata in questo Regno, e che pro-  
 ,, pongano se la stessa legge se può  
 ,, applicare, ed eseguire in cotesto  
 ,, di Sicilia, o se vi suranne altri  
 ,, mezzi di equivalente, o di mag-  
 ,, giore efficacia per rimediare, e  
 ,, toglier del tutto il riferito per-  
 ,, nicioso disordine. Di qual so-  
 ,, vrana determinazione m' impone  
 ,, sua Maestà ragguagliare l' E. V.  
 ,, affinché dia gli ordini convenien-  
 ,, ti alla predetta Giunta, ed Av-  
 ,, vocati fiscali, in vista di qual  
 ,, esa-

„ y Abogados fiscales , en vista de  
 „ cuyo examen , y parecer pueda  
 „ S.M. con mayor conocimiento,  
 „ y acierto dar las disposiciones ,  
 „ y providencias , que seran de su  
 „ Real agrado. Dios guarde a V.E.  
 „ muchos años, como deseo. Napo-  
 „ les 11. de Agosto de 1742. „  
 E insiguendo yo este real encargo  
 sobre la expreffada soberana deli-  
 beracion de S. M. la comunico a  
 V. S. para su deuido puntual cum-  
 plimiento. Dios guarde a V.S. mu-  
 chos años. Palermo 23. de Agosto  
 1742.

„ esame , e parere possa sua Mae-  
 „ stà con maggior cognizione , ed  
 „ accerto dar le disposizioni , e pro-  
 „ videnze , che suranno di suo Rea-  
 „ le aggrado . Dio Signor nostro  
 „ lungamente conservi l' E. V. , cor-  
 „ me desidero . Napoli agli 11. di  
 „ Agosto 1742. „ Ed eseguento io  
 questo Real incarico intorno all' espo-  
 sta sovrana deliberazione di sua Mae-  
 stà , la partecipo alle SS. VV. pel  
 suo dovuto puntuale adempimento.  
 Nostro Signor Dio lungamente pro-  
 speri le SS. VV. Palermo a' 23. di  
 Agosto 1742.



LIV.

I D E M P R O R E X

AD TRIBUNAL M. R. C.

Sedis criminalis .

*Adversus Ecclesiastica Curia satellites , scalis admotis in privatum  
 hortum per muros sese intrudentes , Regia Magnae Curiae  
 inquirendi auctoritas esto .*

**E**Nterado de quanto esse Tri-  
 bunal me tiene representa-  
 do en su consulta de 11. del  
 corriente , y el Arzobispo  
 de esta Capital en dos fuyas de 8.  
 y 10. del mismo , y de lo que en  
 vista de ellas me ha informado el  
 Consultor D. Onofre Scaffa sobre  
 lo ocurrido en la calle , que va a  
 Monreal en las casas delante del  
 jardin de Don Carlos de Napoli :  
 prevengo a V. S. que proceda , y  
 ha-

**I**Nformato di quanto cotesto Tri-  
 bunale mi ha rappresentato con  
 sua consulta degli 11. del cor-  
 rente , e l' Arcivescovo di que-  
 sta Capitale in due sue degli 8. e  
 10. del medesimo , e di quanto in  
 vista di esse mi ha informato il Con-  
 sultare D. Onofrio Scaffa sull' oc-  
 corso nella strada , che va a Morrea-  
 le nelle case innanzi al giardino di  
 D. Carlo di Napoli : prevengo a  
 V. S. che proceda , e faccia giusti-  
 zia

haga justicia contra los delinquentes por lo atentado en la escalacion del jardin de dicho D. Carlos Napoli; bien entendido de deverse apurar si en las casas, donde siquio la captura, avia un furtivo ingreso en el jardin, como supone dicho Prelado; haziendo V.S. que sin dilacion alguna se vuelba a poner en las casas de los supuestos reos toda la ropa, que se tomaron las guardias por sus derechos, ya que antes se dio el orden, y fueron puestas las guardias a las casas; y despues se tomaron las informaciones del atentado, y de los que le avian cometido, segun V.S. lo refiere en su consulta, y que quando se supo el orden de la carcelacion, muchas personas se refugiaron en lugar immune. Que haga V.S. se excarcele luego a Mathea Crisafi, que se recivio por testimonia, haziendola pagar solamente el derecho de portello, pues el testimonio fiscal se deve sentir promptamente del Juez, y diciendo la verdad sinceramente, no deve carcelarse, ni meno suytarse a pagamento de derechos de captura, deposicion, y escarcelacion; y al mismo tiempo no dexo de prevenir al Arzobispo, que en lo venidero execute la disposicion de las ordenes reales de 20. de Setiembre 1635. en el §. 2. y 5. de la pragmatica 2. de foro competentis (a). Guarde Dios a V.S. muchos años. Palermo 16. de Agosto 1743.

zia contro i delinquenti per l'attentato nella discalazion del giardino di detto D. Carlo di Napoli; ben inteso di doverse appurare se nelle case, in cui seguì la cattura, eravi un furtivo ingresso nel giardino, come suppone detto Prelato, facendo V. S., che senza dilazione alcuna si torni a metter nelle case de' supposti rei tutta la roba, che si presero le guardie per loro dritti, giacchè prima si diede l'ordine, e furono poste le guardie alle case, e poscia si presero le informazioni dell'attentato, e di quei che l'avean commesso, conforme V. S. lo riferisce nella sua consulta, e che quando seppe l'ordine della carcerazione, molte persone si rifugiarono in luogo immune. Che faccia V. S. che si scarceri subito Mattea Crisafi, che fu ricevuta per testimoniu, facendole soltanto pagare il dritto del portello, poichè il testimonio fiscale dee sentirsi prontamente dal Giudice, e dicendo la verità sinceramente, non dee carcerarsi, neamen, soggettarsi a pagamento di dritti di cattura, deposizione, ed escarcelazione; ed al tempo stesso non lascio di prevenire all' Arcivescovo che nell'avvenire eseguisca la disposizione degli ordini Reali de' 20. di Settembre 1635. nel §. 2. e 5. della pram. 2. de foro competentis (a). Nostro Signor Dio lungamente la conservi. Palermo a' 16. di Agosto 1743.

*Præsent. Pan. die decimo septimo Augusti 1743. de mandato Spontab. de Cannarozzi, Michelangelo, Caetano Jud. Tribunalis*

*Pom.V.*

*P*

*lis*

*lis Magna Regia Curia Sedis criminalis, quod presentetur, exequatur, ac registretur in margine consultationis. Unde &c.*

D. Joseph de Giorgio.

---

(a) In tit. 11. to. 3. pragm. edit. per Cefm.



LV.

I D E M P R O R E X

A D T R I B U N A L M. R. C.  
Sedis criminalis.

*Presentis argumentum ex nota ad calcem rejecta elucescit.*

**A** Vendo con biglietto di questa data, in vista di quanto rappresentata cotesto Tribunale in sua consulta de' 3. del corrente, prevenuto al Vescovo di Girgenti di ritrattare la sua disposizione per lo riesame delle due sentenze d'immunità profferite da quella sua Corte per li due delinquenti della Favara, e Palazzo Adriano, e riparar con un atto provvisionale le condizioni dell' apposta cauzione in dette sentenze nella forma, e colle diffuse ragioni descritte in detta consulta; ne passo a V.S. la notizia per sua intelligenza. Iddio Signor nostro la felicitì (a). Palermo li 6. Aprile 1744.

*Ex act. Trib. Magnae Regiae Curiae die 7. April.  
1744.*

---

(a) Cum Agrigentinus Episcopus quosdam homicidii reos immunitate privasset ecclesiastica, adjecta in sententiis clausula, ut sub censurarum incursum tenerentur officiales laici cautionem praestare de restituendis Ecclesiae reis, ubi in cursu processus inditia extra torturam fortè purgarentur, monitus fuit à Prorege, ut ejusmodi clausulam regis juribus tam infensam, ac promanantem ex constitutionibus summorum Pontificum Gregorii XIV., & Benedicti XIII. in Regno non



non executis , à sententiis prædictis deleret , itidemque ut à perpetram concepto proposito desisteret , examinandi iterum sententias à se prolatas sub eo , ut ajebat, præsupposito, quod memoratæ constitutiones *Regium exequatur* obtinuerant , ut latissimè continetur in consultatione Trib. M. R. C. ad Proregem habita die 3. April. 1744.



LVI. 50

I D E M P R O R E X

REGIÆ MINISTRORUM JUNTÆ.

*Ecclesie asylum impedimento non est, quominus reus contumax per sententiam proscribatur.*

**A** Vendo con biglietto di questa data rinnovate le mie prevenzioni al Vescovo di Siracusa, non ostante le opposizioni da lui fatte, ed espresse in sua consulta de' 6. del corrente, acciò non impedisse a D. Erasmo Ascenzo di Modica l' esecuzione degli ordini di coteffa Giunta per la citazione, ed intima di sentenza di bando da farsi a' due testimonj D. Girolamo, e D. Francesco Martinez per la causa del Barone D. Romualdo Porcelli, che si ritrovano in Chiesa refugiat; ne passo a V. S. la notizia per dare i suoi ordini al suddetto di Ascenzo in conformità di questa risoluzione. Iddio nostro Signore la felicitì. Palermo 19. Ottobre 1744.

*Ex actis Regiæ Juntae in causa Baronis D. Romualdi Porcelli.*

I D E M P R O R E X  
AD JUDICES REGIOS IN CAUSA DELEGATOS

Regis nomine.

*Cum criminales perpetuorum Ministrorum causa supremo Regis examini fuerint reservata, regio decreto convalidantur acta per Tribunal M.C. gesta adversus Fiscum Procuratorem de subornatione testium in capitali causa inquisitum, eoque Rex ad se transmitti imperat.*

**A** Viendose puesto en la sobe-  
rana inteligencia del Rey  
la consulta del Tribunal  
de la G. C. , que remiti en  
9. de Abril proximo pasado, en que  
representa todo lo que ha pasado  
sobre la deposicion de los cinco te-  
stigos, que depusieron contra los su-  
puestos reos del furto, y omicidio  
subcedido en el territorio de Calata-  
fimi: y aviendo el Procurador  
fiscal D. Alexandro Accomando, y  
el Procurador D. Vincenzo Basso  
dissuadido los dichos testigos a  
hazer la desdita de la primera de-  
posicion hecha en Calatafimi, en  
vigor de la qual se podian salvar  
los reos, que fueren condenados,  
dos a muerte, y dos a galera, juzgò  
la G. C. pasar al arresto en casa no  
solo del Basso, sino del Procurador  
fiscal Accomando, y pide se sirva  
S. M. ordenar se convaliden, au-  
thorizen, y confirmen los autos  
por la G. C. hechos contra el Ac-

**E** Sfendose puesta alla sovra-  
na inteligencia del Re la consul-  
ta del Tribunale della Gran  
Corte, che rimettei in data  
de' 9. Aprile prossimo passato, in  
cui rappresenta quanto ha passato  
sulla deposizione de' cinque testi-  
monj, che deposero contra i suppo-  
sti rei del furto, ed omicidio acca-  
duto nel territorio di Calatafimi:  
ed avendo il Procurator fiscale D.  
Alessandro Accomando, e il Proc-  
curator D. Vincenzo Basso dissuaso  
i detti testimonj a far la disdita  
della prima deposizione fatta in Ca-  
latafimi, in vigor della quale pote-  
vansi salvare i rei, che furono con-  
dannati, due a morte, e due a gale-  
ra, giudicò la Gran Corte passare  
all'arresto in casa non solo del Bas-  
so, ma pur anche del Procurator  
fisciale Accomando, e domanda che  
si compiaccia sua Maestà di ordi-  
nare, che si convalidino, autorizi-  
no, e confermino gli atti della G. C.

co-

fat-

comando por la duda , en que esta el Tribunal si pueda proceder, o no contra un Ministro perpetuo , respecto a la letra Real del 1635. (a) por la qual se dispone , que las causas criminales de los Ministros perpetuos sean referbadas al soberano conocimiento. En cuyo assumpto se me incinua de Real encargo en data de 5. corriente por la Secretaria de Estado , y del despacho de justicia , y gracia , ha resuelto S. M. convalidar los autos hechos por la G. C. contra el Accomando, en quanto al solo defeto de la jurisdiccion , de suerte que no puedan darse , ni alegarse por nullos , por causa que faltare absolutamente al Tribunal la jurisdiccion, y facultad de formarlos, y de proceder contra el citado Ministro, quedando en lo demas todos sobredichos autos en el estado, y vigor, *pro ut de jure.*

Y para el examen de esta causa ha nombrado S. M. a V. S. , el Presidente del Patrimonio D. Blas de Spucches, el Maestre Racional togado D. Joseph Catena , y el Consultor D. Onofre Scaffa, a fin que como Delegados de S. M. con el interviento del Abogado fiscal de la G. C. prosiegua a formar el processo empenzado por la G. C. contra el Accomando, y juntamente contra el Basso, stante tratarse de causa indivisible , concedendo a V. S. la jurisdiccion , y autoridad necessarias para hazer todos aquellos autos, que ocurreran en la impingucion , y conclusion del mismo processo, y siendo cumplido, devan VV. SS. juntamente con las de-

*fatti contra l' Accomando, per lo dubbio , in cui sta il Tribunale se possa procedere , o no contra un Ministro perpetuo per riguardo della lettera Reale del 1635. (a) per la quale si dispone che le cause criminali de' Ministri perpetui siano riservate alla cognizion del Sovrano. Su quale assunto mi s' insinua di Real incurico in data de' 5. del corrente per via della Segreteria di Stato , e del dispaccio di giustizia , e grazia , aver risolto S. M. di convalidar gli atti fatti dalla G. C. contra l' Accomando, in quanto al solo difetto della giurisdiccion, di sorte che non possano darsi , nè allegarsi per nulli per causa che mancasse assolutamente al Tribunale la giurisdiccion , e facultà di formarli , e di procedere contra il citato Ministro, restando nel rimanente tutti i sopradetti atti nello stato , e vigore, pro ut de jure.*

*E per l'esame di questa causa ha nominato S. M. a V. S. , il Presidente del Patrimonio Don Biagio de Spucches , il Maestro Razionale togato D. Giuseppe Catena , e il Consultore D. Onofrio Scaffa , affinchè come Delegati di S. M. coll' intervento dell' Avvocato fiscale della G. C. prosiegua a formare il processo incominciato dalla G. C. contra l' Accomando, e unitamente contra il Basso , stante trattarsi di causa indivisible , concedendo a V. S. la giurisdiccion , ed autorità necessaria per far tutti quegli atti, che occorreranno nella impinguatione , e conclusion del medesimo processo , ed essendo compiuto , debbano le SS. VV. insieme colle difese dell' Accomando , e del Baf-*

defenciones del Accomando, y del Basso remitirlo al Rey por el conducto mio; bien entendido, que quede en el arbitrio de V.S., segun le pareciere combeniente, y de justicia, restringir, u alargar el mandato, con que el enunciados Accomando, y Basso se hallen ligados por la G.C., imponiendo a V.S. que en el preciso termino de dos meses devan compilar, y concluir el proceso, juntandose a este fin con la asistencia del Abogado fiscal, y con preferencia a qualquiere otro negocio tantas vezes, quantas serà menester, paraque aun antes de los dos meses prefigidos, se pueda executar la comision, tratandose de una causa de tanto ruydo, y que conviene ser juzgada con toda la posible brevedad, asì respecto al Accomando, y Basso, como a los falsos testigos, y a los oficiales de Calatafimi, y con todo el rigor de las leyes, que se proporcione a la enormidad de los respectivos delitos. De cuya real deliberacion paso a prevenir a V. S. para su inteligencia, y su consecutivo cumplimiento. Dios guarde a V. S. muchos años. Palermo a 10. de Junio de 1745.

*Basso rimetterlo al Re per lo condotto mio; ben inteso che resti nell' arbitrio di V. S., secondo lo giudicherà conveniente, e di giustizia, restringere, o allargare il mandato, con cui gli enunciati Accomando, e Basso si trovano legati dalla G. C., imponendo a V. S. che nel preciso termine di due mesi debbano compilare, e conchiudere il processo, aggiuntandosi a questo fine coll' assistenza dell' Avvocato fiscale, e con preferenza a qualsisia altro negoziante volte, quante sarà di mestieri, acciò anche prima de' due mesi prefissi possa eseguirsi la commissione, trattandosi di una causa di tanto grido, e che conviene di esser giudicata con tutta la possibile brevità, tanto rispetto all' Accomando, e Basso, quanto a' falsi testimoni, e agli ufficiali di Calatafimi, e con tutto il rigor delle leggi ben corrispondente alla enormità de' rispettivi delitti. Di qual Reale deliberazione passo a prevenir V. S. per restarne inteso, e pel suo consecutivo adempimento. Nostro Signor Dio lungamente la conservi. Palermo a' 10. di Giugno 1745.*

LVIII.

EUSTACHIUS DUX DE LAVIEFUILLE  
Prorex

AD TRIBUNAL M. R. C.

Aulæ criminalis.

Regis nomine.

*Impunitatis actus non facile, sed circumspectè, & in casibus à jure præscriptis reis concedantur. Exceptio negativæ loco, & tempore coarctatæ, haud temerè, & inconsulta per Judices rejicienda.*

**C** On despacho Real de 2. del corriente por via de la Secretaria de justicia, y gracia se me participa de orden de S. M. su soberana determinacion en la forma siguiente.

*Excelentissimo Señor.*

„ Fue en el año de 1743. cometido homicidio con hurto en el territorio de Calatafimi en persona de Antonino Sinaura, de cuyo delito aviendo la Corte local tomado informacion, fundò con testigos, que Antonino, y Miquel Milana padre, e hijo, Joseph lo Voy, y Nicolas Baudduccio fueron authores de tan enorme atentado; pasada la causa a la G.C. fueron por la misma llamados, y examinados los testigos, los quales concordemente por triplicadas vezes confirmaron las deposiciones hechas ante la Corte de Calatafimi, en vigor

**C** On Real dispaccio de' 2. del corrente per via della Segreteria di giustizia, e grazia mi si participa d'ordine di S. M. la sua sovrana determinazione nella forma seguente.

„ Eccellentissimo Signore.

„ Nell'anno 1743. fu commesso omicidio con furto nel territorio di Calatafimi in persona di Antonino Sinaura, del qual Seditto avendo la Corte locale prese le informazioni, fondò contestimonj, che Antonino, e Michele Milana padre, e figlio, Giuseppe lo Voi, e Niccolò Baudduccio furono autori di così enorme attentato; passata la causa in Gran Corte furono dalla medesima chiamati, ed esaminati i testimonj, i quali concordemente per ben tre volte confermarono le deposizioni fatte innanzi la Corte di Calatafimi, in vigor  
„ del-

„ gor de las quales fueron dos con-  
 „ denados al extremo suplicio, dos  
 „ a galera : executada la sentencia,  
 „ pidieron los mismos testigos la  
 „ impunidad para manifestar la  
 „ falsedad de sus deposiciones , y  
 „ los motivos , que tubieron para  
 „ hazerlas ; y aviendose por la  
 „ G.C. acordado a dos de ellos, di-  
 „ zieron , que avian depuesto el  
 „ falso por averlos subornado los  
 „ oficiales de la Corte de Calata-  
 „ fimi , y que no hizieron ante la  
 „ G. C. la disdita de lo que avian  
 „ depuesto en la Corte local , por-  
 „ que Don Vincente Basso Pro-  
 „ curator causidico del Canonigo  
 „ Don Antonino Saura dueño del  
 „ dinero , que llevaba el Sinaura,  
 „ y el Procurador fiscal de la G.C.  
 „ Don Alexandro Accomando , les  
 „ avian persuadido a sostener las  
 „ deposiciones hechas, aunque fal-  
 „ sas, pues en caso de descubrirse  
 „ la falsedad , les avrian defendi-  
 „ do , y protegido : procedio en  
 „ vista de esta disdita la G. C. al  
 „ arresto en casa asì del Basso, co-  
 „ mo del Accomando ; y siendo las  
 „ causas contra Ministros perpe-  
 „ tuos , como lo es dicho de Ac-  
 „ comando , de la soberana priva-  
 „ tiva inspeccion del Rey (a) , se  
 „ servio S. M. nombrar por Dele-  
 „ gados de la misma, incluyendo en  
 „ ella el Basso, por ser la causa in-  
 „ dividua , el Presidente del Real  
 „ Patrimonio D. Blas de Spucches,  
 „ el Presidente del Concistorio D.  
 „ Nicolas Mira, el Consultor Don  
 „ Onofre Sassa, y el Maestre Ra-  
 „ cional D. Joseph Catena con el

„ in

„ delle quali furono due condanna-  
 „ ti all' estremo supplizio , e due  
 „ a galera : eseguita la sentenza ,  
 „ dimandarono li stoffi testimonj l'  
 „ impunità per manifestar la falsi-  
 „ tà delle loro deposizioni , e i mo-  
 „ tivi cb' ebbero per farle ; ed es-  
 „ sendo stata dalla G. C. accorda-  
 „ ta a due di loro , dissero , che  
 „ avean deposto il falso per essere  
 „ stati subornati dagli ufficiali del-  
 „ la Corte di Calatafimi , e che non  
 „ fecero innanzi la G. C. la dis-  
 „ detta di quanto avean deposto nel-  
 „ la Corte locale , perchè D. Vin-  
 „ cenzo Basso Procurator causidico  
 „ del Canonico D. Antonino Sau-  
 „ ra padrone del denaro , che por-  
 „ tava il Sinaura , e il Procura-  
 „ tor fiscale della Gran Corte Don  
 „ Alessandro Accomando aveano  
 „ lor persuaso di sostener le depo-  
 „ sizioni fatte ancorchè false , poi-  
 „ chè in caso di scoprirsi la falsità  
 „ gli avrebbero difeso , e protetto.  
 „ In vista di tal disdita processè  
 „ la G. C. all'arresto in casa così  
 „ del Basso , come dell' Accomando ;  
 „ ed essendo le cause contra Mini-  
 „ stri perpetui , come lo è detto di  
 „ Accomando , della sovraa pri-  
 „ vativa ispezione del Re (a) , no-  
 „ minò S. M. per Delegati della  
 „ medesima , comprendendo in essa  
 „ il Basso , per esser causa indivi-  
 „ dua , il Presidente del Real Pa-  
 „ trimonio Don Biagio de Spuc-  
 „ ches , il Presidente del Concista-  
 „ ro D. Niccold Mira , il Con-  
 „ sultore D. Onofrio Sassa , e il  
 „ Maestro Razionale D. Giuseppe  
 „ Catena coll' intervento dell' Av-

„ 20-

„ interbento del Abogado fiscal de  
 „ la G.C., los quales en consequen-  
 „ cia del Real encargo formaron  
 „ el adjunto processo, que remitió  
 „ el predecessor de V. E. Principe  
 „ Corsini; de cuyo contenido ente-  
 „ rado S. M. no ha encontrado en  
 „ los enunciados de Accomando, y  
 „ Basso alguna culpa de lo que se  
 „ les imputò, y ha refuelto, que  
 „ sean absueltos, y liberados de esta  
 „ inquisicion, quitandoseles el man-  
 „ dato, con el qual fueron desde  
 „ el principio restringidos en las  
 „ propias casas; para execucion  
 „ de cuya soberana deliberacion,  
 „ me impone S.M. decir a V. E. de  
 „ ordenes consecutivos a su cum-  
 „ plimiento: y como se avia el  
 „ Rey servido ordenar de suspen-  
 „ derse por la G. C. la sentencia  
 „ contra de los dichos testigos fal-  
 „ sos, y contra de los oficiales de  
 „ Calatafimi imputados de aver  
 „ en fuerza de tormentos extorqui-  
 „ do las falsas deposiciones contra  
 „ los inocentes, hasta veer el exi-  
 „ to del presente processo, avien-  
 „ do ya cessado el motivo del or-  
 „ denado suspensivo, manda S. M.  
 „ disponga V. E. que la G. C. con  
 „ el Presidente de la misma, y el  
 „ Consultor, a quienes S. M. nom-  
 „ bra por adjuntos fixamente en  
 „ esta causa, continue a proceder,  
 „ y proferir la sentencia, publicar-  
 „ la, y executarla, haziendo de la  
 „ impunidad acordada a los dos  
 „ falsos testigos el uso, que sea con-  
 „ veniente, y consideren, si sean  
 „ capaces de ella, no aviendose  
 „ apurado lo que denunciaron con-

Tom. V.

„ tra

„ vocato fiscale della G. C., i qua-  
 „ li in seguito del Real incarico  
 „ formarono l'ingionto processo, che  
 „ rimette l'antecessor di V. E. Prin-  
 „ cipe Corsini; del cui contenuto  
 „ informato S. M. non ha ritrova-  
 „ to in persona de' mentovati di  
 „ Accomando, e Basso alcuna col-  
 „ pa di quanto loro imputossi, ed  
 „ ha risolto che siano assoluti, e li-  
 „ berati da questa inquisizione, to-  
 „ gliendosi a' medesimi il mandato,  
 „ per cui furono fin dal principio  
 „ ristretti nelle proprie case; per  
 „ esecuzione di qual sovrana deli-  
 „ berazione m'impone S. M. di dire  
 „ a V. E. che dia gli ordini con-  
 „ secutivi al suo adempimento; e  
 „ come che il Re aveu ordinato so-  
 „ spenderse dalla G. C. la sentenza  
 „ contra i detti testimonj falsi, e  
 „ contra gli ufficiali di Calatafimi  
 „ imputati di avere a forza di tor-  
 „ menti estorte le false deposizioni  
 „ contra gl' innocenti sino all'esi-  
 „ to del presente processo, essendo  
 „ cessato di già il motivo dell' or-  
 „ dinato suspensivo, prescrive sua  
 „ Maestà, che disponga V. E. che  
 „ la G. C. col Presidente della me-  
 „ desima, e il Consultore, a' qua-  
 „ li S. M. nomina per aggiunti fis-  
 „ samente in questa causa continui  
 „ a procedere, e proferir la sen-  
 „ tenza, pubblicarla, ed eseguirla,  
 „ facendo della impunità accordata  
 „ a' due falsi testimonj quell' uso,  
 „ che convenga, e considerino se sia-  
 „ no di essa capaci, non essendose  
 „ verificato quel, che contra l' Ac-  
 „ comando, e'l Basso denunciarono;  
 „ e per la ragion medesima nè tam-

Q

„ po-

22 tra del Accomando, y el Basso, y  
 22 por la misma razon tampoco po-  
 22 drà haver lugar por la esfuerza  
 22 da deposicion hecha en Calata-  
 22 fimi, quando no se averigue la  
 22 extorsion imputada a los oficia-  
 22 les de aquella Corte; prevenien-  
 22 do V. E. al mismo tiempo a la  
 22 G. C. y a los Juezes adjuntos,  
 22 examinen seriamente, si los di-  
 22 chos falsos testigos son de los reos  
 22 mas principales en el delito del  
 22 perjuro, de suerte que eran in-  
 22 capaces de impunidad; y se ha-  
 22 gan cargo de la enormissima per-  
 22 tinacia, e iniqua impudencia de  
 22 todos los testigos, que deposie-  
 22 ron, contestaron, y ratificaron  
 22 repetidas vezes una falsedad, que  
 22 llebò a la horca ignominiosamen-  
 22 te dos inocentes, cuyo execrando  
 22 delito de falsa testimonianza  
 22 merece rigurosa, y exemplar  
 22 pena.

22 Con este motivo manda el Rey,  
 22 que V. E. prebenga a la G. C., y  
 22 a la Corte Capitania, no sean  
 22 faciles en consultar autos de im-  
 22 punidad, mediante los quales  
 22 quedan frequentemente impuni-  
 22 dos los principales delinquentes,  
 22 sin que por otra via se configura  
 22 la publica venganza por las tan-  
 22 tas dificultades, excepciones, y  
 22 faltas de pruebas, que se interpo-  
 22 nen de los denunciados, però que  
 22 se use de la impunidad en los de-  
 22 lictos de prueba difficil, y con  
 22 las condiciones, que las leyes  
 22 prescriben; y en el presente caso  
 22 eran los testigos plenissimamente  
 22 convencidos de falso, y bien por-  
 22 dia

22 poco potrà aver luogo per la sfor-  
 22 zata deposizione fatta in Calata-  
 22 fimi, quando non si verificchi l'  
 22 estorsione imputata agli ufficiali  
 22 di quella Corte; prevenendo nel  
 22 tempo stesso V. E. alla G. C., e  
 22 Giudici aggiunti, che esaminino  
 22 seriamente se i detti testimonj fal-  
 22 si sono de' rei più principali nel  
 22 delitto della sporgiura, di sorta-  
 22 che erano incapaci d' impunità, e  
 22 facciansi carico della enormissima  
 22 pertinacia, ed iniqua temerità di  
 22 tutt' i testimonj, che deposero,  
 22 contestarono, e ratificarono re-  
 22 plicate volte una falsità, che por-  
 22 tò alla forza ignominiosamente  
 22 due innocenti, qual execrando de-  
 22 litto di falsa testimonianza me-  
 22 rita pena rigorosa, ed esempla-  
 22 re.

22 Con tal motivo vuole il Re,  
 22 che V. E. prebenga la G. C., e  
 22 la Corte Capitania, che non  
 22 sian così facili in consultare atti  
 22 d' impunità, mediante i quali re-  
 22 stano frequentemente impuniti i  
 22 principali delinquenti, senza che  
 22 per altra via si consegua la  
 22 vendetta pubblica per le tante  
 22 difficoltà, eccezioni, e mancanze di  
 22 pruove, che s' interpongono da-  
 22 gli accusati, ma che si faccia uso  
 22 della impunità ne' delitti di  
 22 pruova difficile, e colle condizio-  
 22 ni, che le leggi prescrivono; e  
 22 nel presente caso erano i testi-  
 22 monj plenissimamente convinti di  
 22 falsità, e ben poteva la G. C. pro-



„ dia la G. C. proceder contra de  
 „ ellos a la misma pena, que sufrie-  
 „ ron los innocentes ; sin embargo  
 „ exhimio dos de ellos , que eran  
 „ reos ciertos , e indubitados, para  
 „ encontrar otros incertos , y du-  
 „ dosos. Otro inconveniente de  
 „ egual entidad ha observado el  
 „ Rey de no aver la Gran Corte  
 „ admitido la excepcion pedida  
 „ por los innocentes condenados  
 „ de la negativa coartada *de loco* ,  
 „ *Q tempore*, juzgandola por pura  
 „ dilatoria , quando con el acceso  
 „ *super loco* podia apurarse , si los  
 „ testigos pudieron en la distancia,  
 „ en que estaban, conocer los homi-  
 „ cidias, y con esta diligencia se hu-  
 „ viera quixas podido aclarar la  
 „ falsedad de las deposiciones, que  
 „ despues de la muerte de los dos  
 „ innocentes se averiguò; y ha estra-  
 „ nado mucho S. M. que no se ha-  
 „ ya dado lugar en esta causa a la  
 „ excepcion de la negativa coarta-  
 „ da *de loco* , *Q tempore* , no sien-  
 „ do tal excepcion dilatoria , si no  
 „ de la subsistencia de la causa , y  
 „ de la intrinseca justicia de la mis-  
 „ ma . Y para que en lo venidero  
 „ se eviten semejantes inconvenien-  
 „ tes, me manda S. M. decir a V. E.  
 „ advierta seriamente a la G. C. y  
 „ a todas las Cortes inferiores del  
 „ Reyno, que en los juycios crimi-  
 „ nales hagan todo el caso de la  
 „ excepcion de negativa coartada  
 „ *de loco* , *Q tempore* , y usen de  
 „ toda atencion en el examinar si  
 „ deva , u no admitirse , a fin que  
 „ los reos no queden indefesos , y  
 „ se descubran las falsas deposicio-

Tom.V.

„ nes;

„ cedere contra di loro alla mede-  
 „ sima pena , che soffrirono gl' in-  
 „ nocenti ; e non ostante liberò due  
 „ di loro , ch' erano rei certi , ed  
 „ indubitati , per rinvenirne altri  
 „ incerti , e dubbiosi . Altro incon-  
 „ veniente di ugual gravità ha of-  
 „ servato il Re di non aver la G.  
 „ C. ammesso l' eccezione chiesta  
 „ dagli innocenti condannati del-  
 „ la negativa coartata de loco , &  
 „ tempore , giudicandola per pura  
 „ dilatoria , quando che coll' acces-  
 „ so sopra luogo poteva certificarsi  
 „ se i testimoni poterono nella di-  
 „ stanza , in cui stavano , conoscer  
 „ gli omicidi , e con questa diligen-  
 „ za si sarebbe potuta rischiarare  
 „ la falsità delle deposizioni , che  
 „ dopo la morte de' due innocenti  
 „ verificossi ; e si è grandemente S.  
 „ M. maravigliata che non si sia  
 „ dato luogo in questa causa all' ec-  
 „ cezion della negativa coartata de  
 „ loco , & tempore , per non esser  
 „ tal eccezione dilatoria , ma del-  
 „ la sussistenza della causa , e della  
 „ intrinseca giustizia della medesi-  
 „ sima . Ed affinché nell' avvenire  
 „ si evitino simiglianti inconvenien-  
 „ ti , mi ordina S. M. far sapere  
 „ a V. E. che avvertisca seriamen-  
 „ te la G. C. , e tutte le Corti in-  
 „ feriori del Regno , acciò ne' giu-  
 „ dizj criminali facciano tutto il ca-  
 „ so della eccezion di negativa coar-  
 „ tata de loco , & tempore , ed  
 „ usino tutta l' attenzione nell' esa-  
 „ minar se debba , o no ammetter-  
 „ si , affinché i rei non restino indi-  
 „ fesi , e si scuoprano le false de-  
 „ posizioni ; a qual fine ritorno a

Q. 2

„ V. E.

„ nes; a cuyo fin debuelvo a V. E.  
 „ el referido proceso. Dios guarde  
 „ a V. E. muchos años, como desco.  
 „ Napoles 2. de Setiembre de  
 „ 1747.

„ *Excño Señor*

„ *El Marques Tanucci.*

E insiguiendo yo el Real orden de su Magestad, participo por tanto a esse Tribunal, y a los referidos dos Juezes adjuntos todas las mencionadas Reales determinaciones para su inteligencia, y cumplimiento, no tan solamente por lo que mira a lo resuelto de la absolucion, y liberacion de los citados de Accomando, y Basso, sino para la execucion de quanto se ordena sobre la causa de los falsos testigos, y de los oficiales de la Corte de Calatafimi, como tambien de lo que debese observar por la G. C. en las concessiones de impunidad, dando a este fin las ordenes correspondientes a esta Corte Capitania, segun S. M. lo ha mandado, y las ordenes oportunas a todas las Cortes inferiores del Reyno para el punto de la negativa coartada. Dios guarde a V. S. muchos años. Palermo 13. de Setiembre 1747.

„ *V. E. il riferito processo. No-*  
 „ *stro Signor Dio lungamente con-*  
 „ *servi l' E. V., come desidero. Na-*  
 „ *poli a' 2. di Settembre 1747.*

„ *Eccño Signore.*

„ *Il Marchese Tanucci.*

*Ed eseguendo io il Real ordine di S. M., participo a cotesto Tribunale, e a' riferiti due Giudici aggiunti tutte le menzionate Reali determinazioni per loro intelligenza, e adempimento, non solamente per quel che riguarda al risolto dell' absoluzione, e liberazione de' citati di Accomando, e Basso, ma anche per l' esecuzione di quanto si ordina sulla causa de' falsi testimonj, e degli ufficiali della Corte di Calatafimi, come altresì di quel che dee osservarsi dalla G. C. nelle concessioni d' impunità, dando a tal oggetto gli ordini convenevoli a questa Corte Capitania, secondo S. M. la ha comandato, e gli ordini opportuni a tutte le Corti inferiori del Regno intorno al punto della negativa coartata. Dio Signor nostro lungamente la prosperi. Palermo a' 13. di Settembre 1747.*

*Ex act. Trib. M. R. C. Aula crim.*

(a) Consonant Regiæ literæ Matr. dat. die 20. Sept. 1635., 1. & 6. Martii 1640. & 1641. in hoc eod. tract. supra descriptæ; nec non præcedens regium rescriptum anno 1745., itemque aliæ Regiæ literæ 31. Dec. 1663. §. 2., quas postremas exaratas reperies in to. 1. præf. collect. tit. 1. docum. 17.

IDEM.

LIX.

## I D E M P R O R E X

CURIARUM REGNI CAPITANEIS, JUDICIBUS, AC  
FISCALIBUS

Regis nomine.

*Encylica littera, quibus Universi Regni Curia de precedentibus  
Regis iussibus monentur.*

**C**AROLUS &c. Spect. Magn. Reg. fid. dil. sal. Avendo la Maestà del Re nostro Signore con suo Real dispaccio in data de' 2. di Settembre dell'anno scorso da noi comunicato al Tribunale della R.G.C.Criminale, e Giudici aggiunti con nostro biglietto in data de' 13. dello stesso, sul tangente della impunità, che suol concedersi a taluno de' rei di delitti di difficile prova, e sull' altro della negativa coartata, quando, come, ed in quali casi considerat si debba, ed ammetterli cotal eccezione, disposto li seguenti due capitoli:

„ Con este motivo manda el Rey  
 „ que V.E. prebenga a la G.C., y a  
 „ la Corte Capitanial no sean tan  
 „ faciles en consultar autos de im-  
 „ punidad, mediante los quales  
 „ quedan frequentemente impuni-  
 „ dos los principales delinquentes,  
 „ sin que por otra via se consiga la  
 „ publica venganza por las tantas  
 „ dificultades, excepciones, y fal-  
 „ tas de pruebas, que se interponen  
 „ de los denunciados, però que se  
 „ use de la impunidad en los deli-  
 „ ctos de prueba difìcil, y con las  
 „ condiciones, que las leyes prescri-  
 „ ben. Me manda S. M. decir a  
 „ V. E. advierta seriamente a la  
 „ G.C. y a todas las Cortes inferio-  
 „ res del Reyno, que en los juycios

„ cri-

„ Con questo motivo comanda  
 „ il Re alla G. C., ed alla Corte  
 „ Capitaniale, che non sian così  
 „ facili in consultare atti d'impu-  
 „ nità, mediante i quali restano  
 „ frequentemente impuniti i prin-  
 „ cipali delinquenti, senza che per  
 „ altra via si consegua la pub-  
 „ blica vendetta per le tante diffi-  
 „ coltà, eccezioni, e mancanze di  
 „ prove, che s' interpongono da' rei  
 „ denunciati, ma che fucciassi uso  
 „ dell' impunità ne' delitti di pro-  
 „ va difficile. Mi comanda S. M.  
 „ di dire a V.E. che avverta seria-  
 „ mente alla G. C., e a tutte le  
 „ Corti inferiori del Regno, che  
 „ ne' giudizj criminali fucciano  
 „ tutto il caso dell' eccezione di ne-

„ ga-

„ criminales hagan todo el caso  
 „ de la excepcion de negatiba co-  
 „ artada de loco, O tempore, y usen  
 „ de toda atencion en el examinar  
 „ si deva, u no admitirse, a fin que  
 „ los reos no queden indefesos, y  
 „ se descubran las falsas depofi-  
 „ ciones. E insiguiendo yo el Real  
 „ orden de S.M.,participo portan-  
 „ to a esse Tribunal, y a los rife-  
 „ ridos dos Juezes adjuntos todas  
 „ las mencionadas Reales determi-  
 „ naciones para su inteligencia, y  
 „ cumplimiento, como tambien de  
 „ lo que debese observar por la G.  
 „ C. en las concesiones de impu-  
 „ nidad; dando a este fin las orde-  
 „ nes correspondientes a esta Cor-  
 „ te Capitania, segun S. M. lo ha  
 „ mandado, y las ordenes oportunas  
 „ a todas las Cortes del Reyno  
 „ para el punto de la negatiba co-  
 „ artada.

„ gativa coartata de loco, & tem-  
 „ pore, ed usino tutta l'attenzione  
 „ nell'esaminare se debba o no am-  
 „ mettersi, affinchè i rei non resti-  
 „ no indefesi, e si discoprano le fal-  
 „ se deposizioni. Ed eseguendo io  
 „ il Real ordine di S.M., parteci-  
 „ po pertanto a cotesto Tribunale,  
 „ e a' predetti due Giuditi aggiun-  
 „ ti tutte le menzionate Regie de-  
 „ terminazioni per loro intelligen-  
 „ za, e adempimento, come altre-  
 „ si di quel, che deesi osservare dal-  
 „ la G. C. nelle concessioni d' im-  
 „ punita; dando a tal fine gli ordi-  
 „ ni corrispondenti a questa Corte  
 „ Capitania, secondo S. M. lo ha  
 „ comandato, e gli ordini opportu-  
 „ ni a tutte le Corti inferiori del  
 „ Regno sul punto della negatiba  
 „ coartata.

Ed essendosi da noi incaricato alla G.C.col suddetto nostro bigliet-  
 to di dare gli ordini corrispondenti a questo proposito, non men alla  
 Corte Capitaniale di questa Capitale, che a tutte le altre delle Città, e  
 Terre di questo Regno, per servir loro di regola invariabile nell' avve-  
 nire sovra tal assunto, si passò da questo supremo nostro collaterale sotto  
 li 13. dello stesso Settembre alla seguente provista: *Fiant litera ad nor-  
 mam chirographi*. Pertanto volendo noi, che da tutte le Corti del Re-  
 gno si abbia la notizia di quanto dal Re nostro Signore è stato prescritto  
 nel sopracitato Real dispaccio fulli due soprascritti capitoli, vi ordinia-  
 mo, ed a chi spetta incarichiamo, che dobbiate in avvenire non meno voi,  
 che i vostri successori inviolabilmente eseguire, e senza la minor traf-  
 gressione osservare tutto, e quanto va disposto nel suddetto capitolo ap-  
 partenente soltanto alla riferita negativa coartata, senz'acchè punto se-  
 ne contravenga da voi, e vostri successori la menoma parte. E per quan-  
 to spetta all' altro capitolo toccante l' impunita, dobbiate semplicemente  
 avvalervene per notizia, e in norma della vostra condotta, ordinan-  
 dovi per le presenti che in riceverle dobbiate tantosto farle registrare  
 ne' libri de' vostri rispettivi Archivj, ove conviene, per servir di rego-  
 la

la fissa, e perpetua, tanto a voi, quanto a vostri successori, sotto pena per ogni controventore d' onze quaranta, d' acquistarsi al Regio Fisco, E perchè al medesimo effetto s' ha destinato Corriero serio circolare, perciò dobbiate curare, che si spedisca fra il termine d' un' ora per passare avanti, facendogli prima pagare i soliti dritti giusta la tassa, che seco porta, segnata dal Marchese della Rajata Luogotenente di Corriero maggiore. Dat. Pan. die 22. Januarii 1748.

## EL DUQUE DE LA VIEFUILLE.

Vid. F. P.  
Vid. Cardillo.  
Vid. Corvaja.  
Vid. Cannarozzi.  
Vid. Landolina F. P.

D. Antoninus Dominicus Arnaq Secr.



● LX. ●

## BARTHOLOMÆUS CORSINI

Princeps Sifmani, Prorex

CIVITATUM, OPPIDORUMQUE REGNI JURATIS.

*Stipendium per singulas Universitates Capitaneorum militibus constituendum novis jussibus confirmatur.*

**C**AROLUS &c. Spect. & Magn. Reg. fid. dil. sal. Essendo arrivato alla nostra notizia per la via di questo Tribunale, che alcune compagnie di banditi sonosi fatti vedere in molte parti del Regno, e con molto detrimento del Publico, e del Real servizio stian scorrendo le campagne, ed abbian commesso molti furti; abbiamo impertanto, per impartire un pronto riparo al nascente disordine, distribuiti gli ordini opportuni tanto a' Capitani d'armi delli tre Valli, quanto ancora alli Capitani d'alcune Città, e Terre del Regno, affine di darsi alla sequela di detti ladri secondo il costume. Nondimeno però s' ha da noi preinteso, che talune Università sono state renitenti a contribuire a' provisionati della prammatica del loro Capitano il necessario soccorso, come per altre volte in occasione di sequela di banditi è stato so-

solito praticarsi, sul pretesto di ritrovarsi esausto il loro patrimonio. Quindi avendosi considerato, che con tal mezzo si ritarda l'estirpazione de' banditi, e discorsori di campagna con iscandalo, e detrimento del pubblico commercio, e degl'individui di questo Regno, volendo noi ovviare un tal pernicioso inconveniente in un affare sì rimarchevole, in cui s'interessa il pubblico, e Real servizio, per evitarci ancora maggiori disordini, che in ogni tempo, e specialmente nel presente di raccolto potran commettersi, abbiamo stimato a proposito di ordinarvi per regola generale, ed inviolabile, che dobbiate tener sempre pronto, e depositato l'importo necessario per ragion di sequela. Ed essendo taluna Università incapace a far ciò, per ritrovarsi inabile, e priva di danajo, allora farete preventivamente la tassa alle persone facoltose, e benestanti, che tengono effetti in campagna (non già alli poveri, e miserabili) per esigersi colla medesima la bastante somma pel soccorso costumato de' provisionati, e tenersi, come sopra, pronta, affinchè nell'avvenire ogni qualvolta avrà da uscire per la sequela de' ladri il Capitano di qualunque Università, dovessivo senza il minor ritardo somministrargli per i soldati della pramatica il necessario, e solito sovvenimento, non ostante qualunque pretesto, o scusa, che giammai potessivo addurre; e venendo il caso di somministrare il denaro preparato alli soldati, di un subito farete la tassa alli sopraddetti possessori di beni di campagna, acciocchè sempre si ritrovasse pronto, ed apparecchiato il denaro, per non ritardarsi per mancanza d'esso di poter uscire in campagna il Capitano con suoi soldati per la sequela de' ladri, subito che avrà il revelo delli derubati, o sarà chiamato per le loro sequela, e questo tante volte l'eseguirete, quante volte vi sarà l'occasione d'averli fatto il pagamento del danajo preparato, altrimenti resterete tenuti a tutto quello, e quanto succederà di danno, ed interesse per la suddetta vostra renitenza, o dimora, oltre della pena di dover pagare ognun di voi *de proprio* la somma di onze cento, d'applicarsi per guasti di giustizia del Tribunale della R.G.C. E perchè taluni Giurati hanno venuto nella pretesione di voler pagare li detti provisionati a ragione di somma minore del costumato in simili casi, v'ordiniamo perciò di doverli puntualmente soddisfare colla paga giornale solita darli per l'addietro nelle somiglianti sequela de' banditi, senza usare, nè commettere la menoma novità, e facendosi da voi in qualunque occorrenza il contrario di quanto nel presente ordine si contiene, dovrà il Giurato più giovane d'ogni rispettiva Università fra il termine di giorni sei, e sotto la pena di onze cento, d'applicarsi come sopra, presentarsi innanti il Tribunale, oltre delle pene di sopra prescritte; volendo noi, che tutto e quanto nel presente ordine va prescritto, si debba per l'avvenire inviolabilmente eseguire per regola fissa, ed invariabile, senza ammetterli veruna replica, pretesto,

sto, o ritardo, perchè così conviene al servizio di S. M. non men che del Publico, e del Regno tutto. E ad oggetto che questa nostra ordinazione resti in appresso nella piena osservanza, e senza la menoma trasgressione puntualmente s' ubbidisca, ed in ogni tempo si adempia, ordinamo alli Maestri Notari d' ogni rispettive Università di tutto il Regno, che al possesso in ogn' anno de' nuovi Giurati debbano ad essi personalmente notificarla, quale notifica si dovrà ridurre dall' istessi Maestri Notari agli atti, e della medesima accompagnata con loro rappresentanza annualmente debbano trasmetterne copia originale a noi per la via del riferito Tribunale, sotto la pena ad ogni Maestro Notaro controventore di onze quaranta, d' applicarsi parimente come sopra. E perchè a tal effetto viene Corriero serio, lo dobbiate spedire fra un' ora per passare innanti, facendogli pagare da coteste rispettive Università le solite ragioni, a tenore della tassa seco porta firmata dallo Spettabile Luogotenente di Corriero maggiore. Dat. Panormi die 17. Augusti 1745.

EL PRINCIPE CORSINI.

Vid. F. P.

Vid. Cambria.

Vid. Paladini.

Vid. Landolina F. P.

D. Joseph Chiavarello Secr.

## I D E M P R O R E X

AD TRIBUNAL M. R. C.  
Sedis criminalis

Regis nomine.

*Qui ab imputato crimine sese innocentem declarari postulat, implorati  
indulti beneficium antea renunciare oportet, ne iudicium  
reddatur elusorium.*

**A** Viendome escrito de Real orden el Secretario de Estado, y de justicia, y gracia Marques Tanucci la carta del tenor siguiente.

„ *Excelentissimo Señor.*  
„ Con carta de 25. del p.p. mes  
„ de Febrero, que V.E. me escri-  
„ vio para el Rey, devolvio un  
„ memorial, que de Real orden re-  
„ miti a V. E., de Joachin Messina  
„ Procurador del Baron D. Francis-  
„ sco Piaggia, y acompaño la con-  
„ sulta de esse Tribunal de la G.C.  
„ uno, y otra concernientes a las  
„ querelas, que el Piaggia haze  
„ contra el Principe de Galati, cre-  
„ yendo que haya hecho agravio  
„ al Clerico D. Nicolas Piaggia,  
„ su hijo, imputandole el atentado  
„ del libelo famoso hecho contra  
„ la doncella Maria Jannelli de Ca-  
„ camo, y a las queexas de la len-  
„ tud, conque el referido Tribunal  
„ ha procedido en esta causa, y a la

„ 14-

**A** Vendomi scritto di Real ordine il Segretario di Stato, e di giustizia, e grazia Marchese Tanucci la lettera del tenor seguente:

„ *Eccmo Signore.*  
„ Con lettera de' 25. del prof-  
„ simo passato mese di Febbrajo,  
„ che V. E. mi scrisse pel Re, ri-  
„ mette un memoriale, che di Real  
„ ordine ritornai a V.E., di Gioa-  
„ chino Messina Procuratore del  
„ Barone D. Francesco Piaggia,  
„ e accompagnò la consulta di co-  
„ testo Tribunale della G.C. l'uno,  
„ e l'altra concernenti alle quere-  
„ le, che fa il Piaggia contro il  
„ Principe di Galati, credendo che  
„ abbia fatto aggravio al Clerico  
„ D. Niccolò Piaggia suo figlio,  
„ imputandogli l' attentato del li-  
„ bello famoso fatto contra la don-  
„ zella Maria Jannelli di Cacca-  
„ mo, e alle querele della lentezza,  
„ con cui il suddetto Tribunale ha

„ 15-



„ instancia, que el Piaggia hacia  
 „ para que se diese por adjunto en  
 „ esta causa el Consultor D. Onofrio  
 „ Scaffa, a fin de reconocer la  
 „ supuesta subornacion de los testi-  
 „ gos, determinar el castigo de los  
 „ subornantes, y el remplazo de los  
 „ gastos hechos: y aviendo hecho  
 „ presente al Rey la referida carta  
 „ de V.E., y los demas enunciados  
 „ papeles, me manda S. M. decir  
 „ en respuesta a V.E. no ha encon-  
 „ trado subsistencia en lo que el  
 „ Piaggia solicita, pues si el Padre,  
 „ u el hijo quieren proponer las  
 „ instancias de la inocencia, es  
 „ menester de juycio separado, Juez  
 „ diverso, y tiempo diferente; el  
 „ punto de la inocencia del Cle-  
 „ rico Piaggia deve privativamen-  
 „ te tratarse por el Juez eclesiasti-  
 „ co, ante quien deve introducir-  
 „ se, y tratarse la causa, precedien-  
 „ do primero la renuncia formal  
 „ del indulto, que ha pedido el reo,  
 „ y la restitucion del mismo en las  
 „ carceles, para que no se haga elu-  
 „ sorio el juycio; y el punto de la  
 „ subornacion, del castigo de los  
 „ subornadores, y remplazo de los  
 „ gastos depende del exito de  
 „ la declaracion de la inocencia,  
 „ y pertencze a aquel Juez, que  
 „ será competente respecto a las  
 „ personas, que seran querelladas  
 „ de tales excesos; y a V. E. de  
 „ Real orden lo participo, para que  
 „ de las disposiciones consecutivas.  
 „ Dios guarde a V.E. muchos años.  
 „ Napoles 30. de Julio 1746. „ Lo  
 „ comunico todo a V. S. para su in-

Tom.V.

te-

„ proceduto in questa causa, ed al-  
 „ la istanza che il Piaggia faceva,  
 „ acciò si desse per aggiunto in que-  
 „ sta causa il Consultore D. Onofrio  
 „ Scaffa, affin di esaminare la suppo-  
 „ sta subornazione de' testimonj, de-  
 „ terminare il gastigo de' subornanti,  
 „ ed il risarcimento delle spese fatte:  
 „ ed avendo fatto presente al Re la  
 „ riferita carta di V. E., e le altre  
 „ enunziate scritture, mi comanda  
 „ S. M. di dire in risposta a V.  
 „ E., che non ha trovato sussisten-  
 „ za in quel, che il Piaggia sollecita,  
 „ poichè se il padre, o il figlio  
 „ vogliono proporre le istanze della  
 „ innocenza, fa di mestieri di giu-  
 „ dizio separato, Giudice diverso,  
 „ e tempo differente; il punto del-  
 „ la innocenza del Clerico Piaggia  
 „ dee privativamente trattarsi dal  
 „ Giudice ecclesiastico, innanzi a  
 „ cui dee introdursi, ed esaminarsi  
 „ la causa, precedendo prima la re-  
 „ nuncia formale dell' indulto chie-  
 „ sto dal reo, e la restituzion del  
 „ medesimo nelle carceri, affinchè  
 „ non si renda elusorio il giudizio;  
 „ ed il punto della subornazione del  
 „ gastigo de' subornanti, e risarci-  
 „ mento delle spese dipende dall'esi-  
 „ to della dichiarazione dell' inno-  
 „ cenza, ed appartiene a quel Giu-  
 „ dice, che sarà competente rispetto  
 „ alle persone, che saran querelate  
 „ di tali eccessi; ed a V. E. di Real  
 „ ordine lo partecipo, affinchè dia le  
 „ disposizioni consecutive. Dio Sig-  
 „ nestro lungamente conservi l' E. V.  
 „ Napoli a' 30. di Luglio 1746. „  
 „ Comunico tutto l'antidetto a V. S. per

R 2

sua

religencia . Dios guarde a V.S. muchos años . Palermo 15. de Agosto 1746.

sua intelligenza ; e nostro Sign. Dislungamento la prosperi . Palermo a 16. di Agosto 1746.

*Ex act. Trib. M. R. C. sed. crim.*



• LXII. •

EUSTACHIUS DUX DE LAVIEFUILLE  
Prorex

AD TRIBUNAL M. R. C.  
Aulae criminalis

Regis nomine .

*Penam, qua quis ad castrum, vel triremes damnatus fuit, commutare,  
Proregibus nefas esto .*

**E**N consecuencia de averse puesto en la soberana inteligencia del Rey la carta, que escriví para su Real noticia en 31. Marzo p. p., y la representacion de V.S. con los papeles, que acompañava, en que decia, que segun las leyes, y ordenes Reales no podia mi antecessor Principe Corsini comutar en exilio la pena de la galera, u de la confinacion de un castillo, a que fue por V. S. condeñado Don Casimiro San Giorgio por el homicidio cometido en persona de D. Vincente Trapani : se me ha prevenido de Real orden por via de la Secretaria de justicia, y gracia con despacho de 29. del passado, que S.M. manda se execu-

te

**I**N seguito di essere stata somessa alla sovrana intelligenza del Re la lettera, che io scrissi per sua Real notizia sotto li 31. Marzo p. p., e la rappresentanza di V. S. colle scritture, che accompagnava, in cui diceva che secondo le leggi, ed ordini Reali non poteva il mio antecessore Principe Corsini commutare in esilio la pena della galera, o della confinazione in un castello, alla quale fu da V.S. condannato D. Casimiro San Giorgio per l'omicidio commesso in persona di D. Vincenzo Trapani : mi è stato partecipato di Real ordine per via della Segreteria di giustizia, e grazia con dispaccio de' 29. del passato, che sua Maestà comanda di eseguirsi lo

te la sentencia por V. S. proferida, y no la gracia concedida por el Virrey mi predecesor de la comutacion de la pena (a); y lo comunico a V. S. para su execucion. Dios guarde a V. S. muchos años. Palermo 13. de Mayo de 1747.

*la sentenza da V. S. profferita, e non la grazia conceduta dal Vicerè mio predecesore della commutazion della pena (a); e lo comunico a V. S. per sua esecuzione. Dio Signor nostro lungamente la prosperi. Palermo a' 13. di Maggio 1747.*

*Ex acti, Trib. M. R. C. sed. crim.*

(a) Die 28. Februarii 1747. decreverat Prorex, justis ex causis mitigandam esse pœnam, ad quam prædictus reus fuerat condemnatus; cum autem Tribunal M. C. de commutata pœna Proregem ipsum consulisset, die 2. Martii eodem anno rescripsit, sese, adductis rationibus nil obstantibus, in proposito semel concepto persistere, ut inflicta ad decennium remigatio, vel in castrum detrusio in exilium à Valle Mazariæ commutaretur.

Per §. 11. Regiar. liter. dat. Matr. die 2. Octobr. 1627. ex quo constituitur pragmatica octava tit. de off. & pot. Pror. tom. 3. edit. per Cefin. statutum fuerat, ut ad triremes damnatis vetitum esset Proregi libertatis gratiam impertiri, quinimò, ubi inutiles essent, & invalidi, è Regno exularent.



LXIII.

I D E M P R O R E X

AD TRIBUNAL M. R. C.

Regis nomine.

*Non nisi per Proregem arma vetita deferendi facultas concedatur.*

**C** On despacho de 3. del corriente me insinua del Real orden el Secretario de Estado, y de justicia, y gracia Marques Tanucci lo siguiente:

22 Ex-

**C** On dispaccio de' 3. del corrente mi scrive di Real ordine il Segretario di Stato, e di giustizia, e grazia Marchese Tanucci quel che siegue:

22 Es-

„ *Excelentissimo Señor.*

„ Ha visto el Rey la carta , que  
 „ V. E. me escribe para S. M. con  
 „ fecha de 7. del passado Abril, en  
 „ que propone de prohibirse a qual-  
 „ quier Tribunal, Magistrado, y  
 „ Ministro conceder el permiso de  
 „ llebar armas prohibidas a qual-  
 „ quier persona, aun a los esbirros  
 „ de la justicia, y a las guardias de  
 „ los arrendamientos, los quales pa-  
 „ ra el execucion de sus empleos  
 „ se deven valer de armas ostensi-  
 „ bles por los inconvenientes, que  
 „ con tales licencias se ocasionan ;  
 „ y me manda S. M. en respuesta  
 „ decir a V.E. que se ha uniforma-  
 „ do a lo que V. E. en el assumpto  
 „ ha dispuesto, y para su cumpli-  
 „ miento puede V.E. ordenar, que  
 „ ningun Ministro, Corte, Tribu-  
 „ nal, y Magistrado pueda expedir  
 „ patentes, ni dar licencias de lle-  
 „ bar armas prohibidas a un a los  
 „ esbirros, guardias, y otros subal-  
 „ ternos baxo qualquier titulo, mo-  
 „ tivo, y pretesto, quedando esta  
 „ facultad de dar licencias de ar-  
 „ mas prohibidas, como dispuenen  
 „ las pragmáticas, privativamente  
 „ a V.E., para usar de ella segun lo  
 „ juzgare necesario, y las circum-  
 „ stancias de los casos particulares,  
 „ y por el solo tiempo, y en el solo  
 „ auto de la execucion. Dios guar-  
 „ de a V. E. Napoles &c. E insi-  
 „ guiendo yo esta soberana delibera-  
 „ cion de S.M. , la comunico a V. S.  
 „ para su puntual execucion, y ob-  
 „ servancia, encargandole al mismo  
 tiempo

„ *Eccmo Signore.*

„ *Ha letta il Re la lettera che*  
 „ *V.E. mi scrive per sua Maestà in*  
 „ *data de' 7. del passato Aprile, in*  
 „ *cui propone di proibirsi a qualun-*  
 „ *que Tribunale, Magistrato, e Mi-*  
 „ *nistro il concedere il permesso a*  
 „ *qualsisia persona di portar armi*  
 „ *vietate, ancorchè fossero i birri*  
 „ *della giustizia, e le guardie de-*  
 „ *gli arrendamenti, i quali per l'*  
 „ *esercizio de' loro impieghi debbonfi*  
 „ *valere di armi ostensibili, per gl'*  
 „ *inconvenienti, che da sì fatte li-*  
 „ *cenze risultano; e m' impone sua*  
 „ *Maestà in risposta di dire a V.*  
 „ *E. che si è uniformata a quanto*  
 „ *ella nell' assunto ha disposto, e*  
 „ *pe'l suo adempimento può l' E.*  
 „ *V. ordinare che niun Ministro,*  
 „ *Corte, Tribunale, e Magistrato*  
 „ *possa spedir patenti, nè dar licen-*  
 „ *ze di portar armi vietate, anche*  
 „ *a' birri, guardie, ed altri sub-*  
 „ *alterni, sotto qualunque titolo,*  
 „ *motivo, o pretesto, restando que-*  
 „ *sta facultà di dar licenze di arme*  
 „ *vietate, come dispongono le prama-*  
 „ *tiche, privativamente a V.E., per*  
 „ *usar della medesima secondo lo*  
 „ *giudicherà necessario, e le circo-*  
 „ *stanze de' casi particolari, e per*  
 „ *lo solo tempo, e nell'atto soltanto*  
 „ *dell'esecuzione. Nostro Sign. Dio*  
 „ *conservi l'E.V. Napoli &c.* „ *Ed*  
 „ *eseguendo io questa sovrana delibe-*  
 „ *razione di S. M., la partecipo a V.*  
 „ *S. per la sua puntuale esecuzione,*  
 „ *ed osservanza, incaricandole nel tem-*  
 „ *po stesso, che con ordine circolare*  
 la

tiempo, que con un circular la haga tambien notoria a todas las Cortes inferiores, y Magistrados del Reyno para su devido cumplimiento. Dios guarde a V. S. muchos años, Palermo 14, de Junio 1747. 1747.

*Ex act. Trib. M. R. C.*



LXIV.

I D E M P R O R E X

AD TRIBUNAL M. R. C.

Sedis criminalis.

*Decretum, quo Regni Vicarius generalis, suffragio Assessoris adhibito, quosdam homicidas in libertatem restituit, e medio, debita servata forma, tollendum esse rescribitur, ac per Tribunal M. R. C. causâ discussâ, in reos meritis penis pro gravitate delicti animadvertendos.*

**P**Er l' allegata consulta del Vescovo di Patti offerverà V.S. quanto rappresenta di scandali, e di ammirazione in quella Città per essere statj provisti dal Vicario generale Marchese di Grassigliano li due delinquenti Carmine Gumina, alias Ruggeri, ed Antonino Gumina, alias Nigro, dell' atroce delitto di omicidio commesso da loro l' anno 1744. in persona del Canonico D. Alfio Calli nella forma, che in detta consulta si offerisce; e restando io non poco ammirato, ho risolto rimetter a V.S. la suddetta consulta, acciò appuri in primo luogo, da chi è prevenuta la negligenza di non essersi castigati per due anni, e più li suddetti rei di un delitto sì enorme, e scandaloso, e passi il Tribunale a dare i meritati gastighi a coloro, che siano stati causa di tale indolenza; quindi che il Fisco proponga le sue rigorose istanze nel Tribunale per lo gastigo de' delinquenti, con levar di mezzo nelle forme solite il decreto fatto dal riferito Vicario generale Marchese di Grassigliano, e dal di lui Assessore, e mi faccia V.S. relazione di tutti li passi, che si daranno in questo affare; e nostro Signore la feliciti. Palermo 24. Luglio 1747.

*Ex act. Trib. M. R. C. aula crim.*

IDEM

## I D E M P R O R E X

CUNCTIS REGNI *CAPITANEIS*, JUDICIBUS, AG  
FISCALIBUS.*Usualium cultorum acies ad formam hinc præscriptam  
redigenda.*

**C**AROLUS &c. Spect. & Magn. Reg. fid. dil. Essendo giunti alla nostra notizia li sconcerti, e delitti, che tutto dì succedono a motivo de' coltelli, che da ogni genere di persone, e specialmente dalla gente di campagna, dagli artisti, e dalla bassa plebe si usano per tagliar pane, o ad altro simil mestiere, quali sebben fossero col manico, e tal volta con molla, o senza, essendo però colla punta in cima, facilmente facendosene abuso, come la sperienza ha dimostrato, accagionarono diversi mali, poichè nelle risse accadute più delitti si commisero, che così non sarebbe occorso, quando detti coltelli fossero stati senza la succennata punta; impertanto avendosi da noi considerato quanto sia pregiudiziale al ben pubblico, ed alla quiete del Regno questo disordine cotanto nocivo a' vassalli di S. M., abbiamo incaricato al Tribunale della R. G. C. con biglietto di nostra Real Segreteria de' 23. dello scorso Giugno, di darsi opportuno regolamento in tutto il Regno, acciò nell' avvenire tutti i suddetti coltelli usati da ogni genere di persone, tanto se sono di quelli, che piegano colla molla, quanto tutti gli altri senza di essa molla, debbansi reformare con ridurli senza punta in cima, anzi che rinovandocela in forma semicircola, appunto come sono le mostre, che abbiamo rimesso al Tribunale; in dorso a qual biglietto fu fatto da questo supremo Collaterale la seguente provvista: *Præsentetur, exequatur, & fiant literæ circulares*. Pertanto convenendo di mettersi in esecuzione la succennata nostra provvidenza, siamo ad ordinarvi, che in vista delle presenti, e senza la menoma dimora dobbiate pubblicare d'ordine nostro un bando particolare coll' inserzione delle presenti, contenente che d' oggi innanti dovesse qualsivoglia persona far riformare la punta de' suddetti coltelli, che si usano comunemente, come sopra sta detto, con ridurli in cima a semicircolo senza punta, nella maniera, e forma del modello, seu mostra, che 'l lator delle presenti vi esibirà, quale tolto gliela dobbiate restituire, dovendo seguire tale riforma imprerabilmente, e fra il termine di un mese da correre dal giorno, che farà pro-

promulgato suddetto bando in ogni rispettiva Città, e Terra del Regno; proibendo altresì in esso bando agli artisti di poterne fabbricar de' nuovi nell' avvenire con detta punta in cima, sotto pena d' anni cinque di galera per ognuno, che controverrà, o per coloro, che non faranno fra detto termine riformar la suddetta punta de' coltelli già fatti come sopra, dichiarando noi in vigor delle presenti, che questa proibizione s' abbia da reputare come parte del nostro bando generale proibitorio dell' armi, e come se fosse una delle providenze in esso contenute; imponendo a tal fine a tutte le Corti locali di pubblicare questo nuovo speziale regolamento a suono di trombe, o tamburi, secondo la costumanza d' ogni rispettiva Città, e Terra di questo Regno, affissarlo ne' luoghi pubblici, e più frequenti per averne tutti la convenevole notizia, ed ogni particolare restarne coll' intelligenza, affin di non poterfi da chiunque allegare ignoranza, nè buona fede; e perchè viene Corriero serio, vogliamo che lo dobbiate spedire fra un' ora per poter passare innanti, facendogli subito pagare dalle rispettive Università il giusto importo; secondo la forma della tassa seco porta firmata dallo Spettabile Luogotenente di Corriero maggiore. Dat. Panormi die 9. Augusti 1747.

**EL DUQUE DE LA VIEFUILLE.**

Vid. F. P.

Vid. Cardillo.

Vid. Corvaja.

Vid. Cannarozzi.

D. Joseph Chiavarello Secr.

Vid. Landolina F.P.

## I D E M P R O R E X.

*Ob faustum Regii Principis natalem generale delictorum omnium, nonnullis exceptis, publicatur indultum.*

**U**Sando sempre più la Maestà del nostro Sovrano degli atti della sua Real clemenza in vantaggio di questo suo fedelissimo Regno, si ha servito nella fortunatissima occasione della nascita del Real Principe ordinare, che si pubblici in questo Regno per consolazione de' suoi amati vassalli un generale indulto colle limitazioni, che in appresso si dichiareranno, conforme dal tenore del seguente suo Real dispaccio pervenutoci per la via della sua Real Segreteria di Stato, di Giustizia, e Grazia, e da noi comunicato al Tribunale della R.G.C. letteralmente si osserva.

Con fecha de 22. del cahido me escribe de Real orden el Secretario de Estado, y del despacho de justicia, y gracia Marques Tanucci una carta del thenor siguiente.

*In data de' 22. del caduto mi scrive di Real ordine il Segretario di Stato, e del dispaccio di giustizia, e grazia Marchese Tanucci una lettera del tenor seguente.*

„ *Excelentissimo Señor.*

„ Usando el Rey, con motivo  
„ del felix nacimiento del Real  
„ Principe, de su Real clemencia  
„ acerca sus fieles, y amados vassal-  
„ los, se ha dignado mandar publi-  
„ car en este Reyno un general in-  
„ dulto para consuelo de los que  
„ necesitan del goze de el. Y que-  
„ riendo que esse Reyno sea igual-  
„ mente partcipe de la gracia, me  
„ manda S. M. remitir a V. E. un  
„ exemplar de el, a fin disponga  
„ V. E. que se publique en esse Rey-  
„ no en la forma, que en el se aco-  
„ stumbra, arreglandose en la sub-  
„ stancia al que se ha publicado en

16

„ este

„ *Eccmo Signore.*

„ Usando il Re, in occasione del-  
„ la felice nascita del Real Princi-  
„ pe, la sua Real clemenza ver-  
„ so i suoi fedeli, ed amati vassal-  
„ li, si è degnato ordinare di  
„ pubblicarsi in questo Regno un  
„ generale indulto per consolazion  
„ di coloro, che necessitano del godi-  
„ mento di esso. E volendo che co-  
„ testo Regno sia ugualmente parte-  
„ cipe della grazia, m'impono S. M.  
„ di rimettere a V. E. un esemplare  
„ del medesimo, ad oggetto che di-  
„ sponga V. E. che si pubblici in co-  
„ testo Regno nella forma costumata,  
„ regolandosi nella sostanza con quel

„ che



„ este Reyno, en quanto a esse con-  
 „ venga, y encontrando reparos, u  
 „ ofreciendose que representar, re-  
 „ fiera V.E. para recibir las ulterio-  
 „ res ordenes de S. M. Dios guar-  
 „ de a V. E. muchos años, como  
 „ deseó. Napoles 22. Julio 1747. „  
 De cuya soberana deliberacion de  
 S.M. prevengo a V.S. con remitir-  
 le el citado exemplar del indulto  
 publicado en Napoles, para que a  
 thenor de la misma disponga en este  
 Reyno tenga el devido cumpli-  
 miento en todas sus partes. Dios  
 guarde a V. S. muchos años, Pa-  
 lermo 1. de Agosto 1747.

*El Duque de la Vieville.*

Al Tribunal de la R. G. C.

„ che si è promulgato in questo Re-  
 „ gno, in quanto a este convenga,  
 „ ed incontrando ripari, o offeren-  
 „ dosi cosa da rappresentare, riferi-  
 „ sca V. E. per ricevere gli ulteriori  
 „ ordini di S. M. Dio Sign. nostro  
 „ lungamente conservi l'E.V., come  
 „ desidero. Napoli a' 22. di Luglio  
 „ 1747. „ Di qual sovrana delibe-  
 „ razione di S. M. prevengo V. S. con  
 rimetterle il citato esemplare dell'in-  
 dulto pubblicato in Napoli, affinché  
 a tenor della medesima disponga in  
 questa Regno, che tenga il dovuto  
 adempimento in tutte le sue parti.  
 Nostro Sig. Dio lungamente la pro-  
 speri. Palermo a 1. di Agosto 1747.

Il Duca di Lavieville.

*Al Tribunale della R. G. C.*

In adempimento adunque di questa clementissima Real delibera-  
 zione la prefata Real Maestà colla sovrana sua autorità ha stabilito di  
 concedere, siccome in vigor del presente bando concede, il sovra citato  
 generale indulto colle infrastrate limitazioni, ed eccettuazioni per gli  
 errori, colpe, e delitti in l' addietro commessi da tutte, e qualsivoglian  
 persone di questo fedelissimo Regno di Sicilia, siano naturali, o forestie-  
 ri, abitanti nel medesimo; comprendendovi ancora i sudditi de' Baroni  
 (con riservare però agli stessi Baroni soltanto le pene pecuniarie, che  
*de jure* lor potrebbero spettare,) siano, o non siano le loro inquisizioni  
 dedotte in giudizio, ed a prò de' rei indiziati, o confessi, o convinti, o  
 presentati *sub Judice* con qualsivoglia cautela, ovvero sian contumaci, o fuor-  
 giudicati, banditi, o condannati, o concordati, anche a pena di galera,  
 presidio, o carcere, purchè però la suddetta pena non sia cominciata ad  
 eseguirsi; con che questa tal limitazione non s' intenda per le pene ir-  
 rogate di semplice esilio, o relegazione, benchè esse fossero incomincia-  
 te ad eseguirsi, esclusi bensì li condannati, o concordati per delitti dal  
 presente indulto eccettuati; in maniera che restino i rei suddetti libera-  
 ti, ed assoluti, siccome colla presente generale abolizione gli assolviamo,  
 e liberiamo da qualunque pena, o castigo: comandando, che in ogni fu-  
 turo tempo restino liberati, e sciolti dalle loro inquisizioni, colpe, con-  
 tumacie, e delitti, nè debban essere per l' avvenire più molestati anche

*Tom. V.*

S 2

per

per le pene pecuniarie, provenienti, ed irrogate a cagion di delitto, quando però il Regio Fisco non l'abbia esatte, o accettate, o composte, o in qualsivoglia altra maniera ne fosse cauto, ed assicurato, oppur se dipendessero tali pene pecuniarie da delitti, che si spiegheranno in appresso per esclusi, e non compresi nella presente abolizione; colla condizione che i rei assenti per goderlo debbano legittimamente presentarsi fra il termine di un mese, numerando dal dì della pubblicazione del presente indulto, avanti al Tribunale della G. C. Crimin. a cui privatamente spetta l' esaminare, e risolvere se il reo sia capace del presente indulto, come vien disposto dalle pramatiche, statuti, ed invariabile osservanza di questo Regno; ed elasso il termine suddetto, non sieno più i mentovati rei abilitati a chiedere, ed opporre l'eccezione di detto indulto, nè goder possano altra dilazione; ben inteso che la grazia del presente indulto s' intenda accordata per tutti coloro, che avranno ottenute a lor beneficio le remissioni legittime dalle parti offese ne' casi tutti, pe' quali *de jure* le remissioni saranno necessarie; e per quelli, che non avranno ottenute le suddette remissioni, si concede loro il termine di tre mesi, decorrendo dal giorno della pubblicazione del presente indulto, per ottenerle, e presentarle in forma valida davanti il suddetto Tribunale della G. C. Criminale come sopra, inteso sempre il Regio Fisco; nel qual termine di tre mesi non possano gl' inquisiti suddetti essere molestati, purchè però non siano rei di alcuna delitto, che dal presente indulto ne venga escluso, e purchè non siano sorpresi in detto tempo armati di armi proibite, nel qual caso, oltre le pene stabilite per simili delitti, s' intendano privi affatto del beneficio di poter domandare, e godere dell' abolizione suddetta; con che durante detti tre mesi conceduti per ottenere, e produrre dette remissioni, non solamente non possano far dimora ne' luoghi, ove abiteranno, o sieno soliti di abitare le parti offese, ma ne debbano star lontani per lo spazio di otto miglia, talchè controvenendo a queste condizioni, s' intendano pure dall' abolizione presente decaduti, ed esclusi; colla condizione ancora che tutti coloro, che possono essere ammessi al godimento di detto indulto, debbano dar cautela di non offendere i querelanti, i testimonj, o altra persona, che abbia tenuto parte contro de' medesimi nelle loro inquisizioni.

Per coloro, che trovansi detenuti nelle carceri, come rei di delitti dal presente indulto non eccettuati, che non tenessero pronte le remissioni delle parti, pur anche si concede il termine suddetto di tre mesi a poterle ottenere, e presentare, affia di essere abilitati al godimento del medesimo; e frattanto non si proceda contro loro a verun atto ulteriore; ed elasso detto termine, e non avendo presentate le legittime remissioni, si procederà contro essi, secondo richiede la giustizia.

Si

Si escludono però affatto dal presente indulto i rei de' seguenti misfatti, cioè: di lesa Maestà divina, ed umana; quei, che sono inquisiti di fabbricazione, o tonsione, o diminuzione di monete; di qualunque genere di omicidio; di vizio nefando, di armamento, e scorriere per le campagne con più persone a tenore delle Regie pramatiche; i grassatori, e ladri di strade pubbliche, o vicinali, ovvero nelle campagne con violenza, anche per la prima volta che abbian commesso un tal delitto, quantunque senza offesa alcuna corporale del dirubato. Inoltre tutti quei ladri, che abbiano appensatamente rubato o con armi, o con violenza, quantunque solamente compulsiva, o con unione di persone nelle pubbliche strade di questa Capitale, e delle altre Città, e Terre del Regno, e loro borghi; coloro parimente che abbiano commessi furti in qualsivoglia luogo in tempo di notte con chiavi false, o adulterine, o con altri somiglianti stromenti, o con iscalazione, o con iscaffazione nelle case, o tende, o fondachi, o magazzini; quei ancora, che abbian rubato pisside consecrata, ov' erano riposte le sacre forme, e quei che fatti abbian furti appensatamente in mare, e i loro protettori.

I Ricattatori, volgarmente detti *cattivanti*, cioè a dire, coloro, i quali abbian condotto, e trasportato violentemente, o dolosamente *de loco ad locum* uomini, e donne; ritenendoli per obbligare i medesimi a riscattarsi. Come altresì coloro, che per via d'ambasciate, o lettere chiesto abbian danajo, o altra cosa con minaccia di ammazzare le persone, o d'incendiare i beni di coloro, a' quali son dirette, in caso che fatto non avessero quello, ch' essi abbiano chiesto.

Gl' incendiarj che *dolo malo*, & *data opera* abbian messo, o avranno fatto metter fuoco; o quei che *scienter* abbian dato ajuto, e consiglio a chi avesse messo fuoco a qualunque Chiesa, luogo sagro, o religioso, o a qualunque casa abitabile, sita tanto in Città, e luoghi abitati, quanto fuori di essi, come altresì a tugurj costrutti *ad instar domorum*, soliti abitarli da contadini, o pastori, o agli armenti, alle greggi, alle vigne, seminati, oliveti, selve, o a qualunque altro podere alberato, coltivato, e fruttifero.

Le persone, che di notte tempo sotto nome di Corte, o con falsi pretesti di esser Ministri della Giustizia si abbian fatto aprire dagli abitatori le porte delle case, ed ivi entrate, abbian rubato, o fatto violenza all' onestà delle donne di detta casa. I mercadanti fraudolentemente decorti, i quali fingendo di esser falliti, abbian nascosto il loro avere in frode de' loro creditori. Gl' inquisiti di uso venereo con monache così in abito, come con altre donne qualsivieno, dentro de' monasterj, o conservatorj racchiuse. I testimonj falsi nelle cause di morte, o di mutilazione di membro, o di offesa di alcuno; loro inducitori, e

man-

mandanti , e gli ufficiali , che vengono caricati di delitti commessi nell' amministrazione de' loro ufficj . Quelli , che abbian fatto assassinare , o che per commissione data loro abbian assassinato , o che a tali uomini scelerati dato avessero ajuto , o consiglio , quantunque non ne sia seguita la morte , purchè però *deventum fuerit ad actum proximum, hoc est ad insultum, ita ut intervenerit vulnus* . Coloro , che per forza hanno estratti , o abbian fatto estrarre i rei dalle chiese , o da qualsivoglia altro luogo immune , o che tanto nelle Chiese , quanto ne' cimiterj , o in qualunque altro luogo immune non solamente abbian commessi omicidj , già sopra esclusi , ma mutilazioni di membri , o qualsivoglia altro delitto , per cui *de jure communi intrat pena sanguinis, aut tritremium* ; come altresì coloro , che usciti dalle suddette Chiese , e luoghi immuni , abbian commessi i medesimi delitti .

I Regj Tesorieri , Segreti , Collettori , Esattori , e Percettori , i quali esiggendo , ricevendo , o retinendo danajo Regio dagli ufficiali inferiori , o da altri debitori della Regia Camera , per trasmetterlo alla cassa Regia generale , abbian commesso furto , o falsità . I Cassieri , ufficiali , e ministri de' pubblici banchi , non men che de' pubblici caricatori del Regno , che in qualunque maniera rubato avessero da quelli danajo , o grano , o per mezzo , ed occasione del loro impiego avessero recato danno , ed interesse al Pubblico , ed a' privati . Tutt' i falsificatori di cedole , o siano fedi di credito , o di altre scritture de' pubblici banchi , e caricatori , come altresì coloro , che falsificati abbian ordini , per mezzo de' quali in pregiudizio della pubblica fede si sia esatto danajo , o grano da altri depositato ne' pubblici banchi , o caricatori . Ed ancora tutt' i Notaj , Maestri Notaj , Attuarj , e Scrivani , i quali nell' esercizio de' loro ufficj abbian commessa falsità , così in riguardo di quelli , che l' hanno per lo passato eseguite , come de' loro autori , e mandanti .

In oltre le donne , che sono detenute per loro delitti nella casa , o sia carcere della penitenza , possano ancor esse porsi in libertà , purchè non si trovassero condannate , o pur concordate alla penitenza perpetua ; ovvero per cagion di delitti , che dalla presente abolizione vengano esclusi , e purchè abbian ottenute le legittime remissioni delle parti offese ne' casi , pe' quali le remissioni si richieggano .

E finalmente ordina sua Maestà , che si comprendano nella presente grazia i carcerati per cause civili , e i debitori , o siano per cagion pubblica , o privata , dovendo questi escarcerarsi , e non esser molestati nelle persone , colla dilazione di quattro mesi , se il debito sia per causa pubblica , e di otto mesi , se sia per causa privata , dando però quelli , che si trovan incarcerati , prima di uscire dalle prigioni , sicura pleggeria di concordarsi fra detto termine co' loro creditorj ; e quello elasso di rimetterli carcerati , non essendo della mente del Re nostro Signore , che  
si fac-

si faccia a' creditori suddetti pregiudizio veruno ; eccettuando però dalla grazia presente tutt' i debitori di Regia Corte , per cagion di depositi , di dazj , di arrendamenti , gabelle , e di altre Regie rendite , quali non debbano esser compresi nella dilazione suddetta . Incaricandone pertanto l'inviolabile esecuzione di quanto nel presente indulto si contiene , ed esprime all'accennato Tribunale della Gran Corte Criminale , assicura l'osservanza di esso *sub verba Regio, & fide sua* , e non altrimenti .

*Promulgetur*  
Landolina F.P.

*P. S. P. U.*  
Gambacurta Synd.

*Promulgatum Pan. die 5. Sept. 10. Ind. 1747.*



❧ LXVII. ❧

I D E M P R O R E X.

*Indultum occasione natiuitatis Regii primogeniti infantis pro contrabannorum reis euulgatum.*

**L**A contingenza sommamente gioliva della nascita del nostro Real Principe cotanto da S.M. desiderata, e sospirata altresì da' popoli suoi vassalli ha mosso il clementissimo animo del Re nostro Signore a riguardare con paterna pietà quei suoi sudditi , li quali come inquisiti del delitto di controbando , o si ritrovano incarcerati , o assenti dalle proprie case per isfuggire le pene corrispondenti al loro delitto . Quindi pel solo impulso della sua Real connaturale clemenza si ha mosso ad aggraziarli , tuttochè spesso volte abbiano essi accagionato notevole danno sin al suo Regio erario ; e per mettere in esecuzione gl' impulsi della sua pietà , e compatimento verso li rei di questa spezie di delitto, si è servita con suo Real dispaccio de' 5. del cadente Agosto ordinare a noi per la via della sua Real Segreteria d' azienda di pubblicare per tutto questo Regno, ed isole coadjuvanti un general perdono in vantaggio dei suddetti delinquenti di contrabando; qual Reale precetto da noi è stato eseguito con emanare per la via della nostra Real Segreteria biglietto all' Avvocato fiscale della Gran Corte del tenor che siegue :

„ Avieny

„ Aviendose dignado el Rey con  
 „ su augusta piedad, y clemencia en  
 „ la faustissima ocasion del naci-  
 „ miento del nuestro Serenissimo  
 „ Real Principe D. Phelipe Infan-  
 „ te de España conceder amplo  
 „ gracioso indulto a todos los in-  
 „ quisidos de contrabandos en la  
 „ forma del adjunto impreso, que  
 „ se ha publicado en Napoles; y  
 „ queriendo S.M., como de su Real  
 „ orden se me insinua per la via de  
 „ hazienda en data de 5. del mes  
 „ corriente, que la misma gracia se  
 „ extienda, publique, y execute en  
 „ este Reyno, formandose este par-  
 „ ticular indulto sobre aquel, pe-  
 „ rò proporcionado, y arreglado a  
 „ las imposiciones, y arrendamien-  
 „ tos, que hay en este dicho Reyno,  
 „ comprehendiendose aun los con-  
 „ trabandos de aduanas; paso por  
 „ tanto a significarlo a V.S., y a sus  
 „ manos un impreso de dicho in-  
 „ dulto, paraque lo disponga en la  
 „ conformidad expressada, hacien-  
 „ dome tener despues algunos exem-  
 „ plares del que aqui se publica-  
 „ re, para remitirlos a la Corte.  
 „ Dios guarde a V.S. muchos años.  
 „ Palermo 16. Agosto 1747.

„ *El Duque de la Vieville.*

„ Señor Abogado fiscal D. Domini-  
 „ go Landolina.

„ Essendose dignado il Re colla  
 „ sua augusta pietà, e clemenza  
 „ nella faustissima occasione della  
 „ nascita del nostro Serenissimo Real  
 „ Principe D. Filippo infante di  
 „ Spagna conceder ampio grazio-  
 „ so indulto a tutti gl' inquisiti di  
 „ contrabandi nella forma dell' ag-  
 „ giunto impreso, che si è pubblicato  
 „ in Napoli; e volendo S. M., come  
 „ di suo Real ordine mi s' insinua  
 „ per la via di azienda in data de'  
 „ 5. del corrente mese, che la stessa  
 „ grazia si estenda, publichi, ed  
 „ eseguisca in questo Regno, for-  
 „ mandosi questo particolare indulto  
 „ sopra di quello, adattato bensì, e  
 „ regolato alle imposizioni, e arren-  
 „ damenti, che sonovi in questo Re-  
 „ gno, comprendendosi anche i con-  
 „ trabandi di dogane; passo pertan-  
 „ to a significarlo a V. S., ed a sue  
 „ mani un esemplare di detto indul-  
 „ to, affinchè lo disponga nell' espo-  
 „ sta conformità, facendomi poscia  
 „ avere alcuni esemplari di quel, che  
 „ qui si pubblicherà, affin di rimet-  
 „ terli alla Corte. Nostro Signor  
 „ Dio lungamente la prosperi. Pa-  
 „ lermo a' 16. di Agosto 1747.

„ Il Duca di Lavieville.

„ Signor Avvocato fiscale D. Dome-  
 „ nico Landolina.

In adempimento pertanto della suddetta clementissima Real deli-  
 berazione, avvalendosi la M.S. della sua suprema, e sovrana autorità, si  
 è compiaciuta concedere, conforme in virtù del presente editto conce-  
 de, a tutti e quanti siano i rei, che si trovino processati, o inquisiti di  
 questa tale spezie di delitto di controbando, un general perdono, ed in-  
 dul-

dulto, tanto se sia stato il controbando di estrazione, quanto se d'immessione, ed in qualunque altra maniera abbiano il suddetto delitto commesso, a pregiudizio di qualunque amministrazione, imposizione, ed arrendamento, anche delle dogane, siano stati li rei Regnicoli, ovvero stranieri, si ritrovino carcerati, oppur siano assenti; siano, o non siano le loro inquisizioni occulte, o pubblicate, dedotte, o non dedotte in giudizio, ad istanza delle parti interessate, ovvero *ex officio*, ed i rei siano indiziati, o convinti, o confessi, o contumaci, o già condannati, o concordati a temporanea relegazione, ed esilio, o che si ritrovassero con mandati, pleggerie, o altre cautele; o che siano stati condannati, o concordati a presidio, o a galera, purchè però non sia la concordia, o condanna incominciata ad eseguirsi, per modo che i rei tutti di tai delitti non debbano per l'avvenire essere più molestati, nè tampoco per le pene pecuniarie dovute al Regio Fisco, purchè però non ne fosse questo già cauto; con la condizione, che per potere i rei assenti godere il beneficio della presente indulgenza, debbano precisamente presentarsi tra lo spazio di giorni trenta decorrendi dal dì della pubblicazione in questa Capitale, e rispettivamente negli altri luoghi del Regno davanti al Tribunale della G. C. Criminale, a cui in qualità di nostro collaterale privatamente spetta l'esaminare, e risolvere se il reo sia capace del godimento dell'indulto, come vien disposto dalle pramatiche, statuti, ed invariabil osservanza di questo Regno; e scorso il termine succennato, non possano i rei prenominati, o contumaci pretendere altra dilazione, o pure opporre l'eccezion del presente indulto.

Eccettua soltanto la Maestà sua dal godimento di esso i rei di delitti di controbandi commessi con rottura del cordone nell'ultimo accaduto contagio della Città di Messina, e sue vicinanze, le inquisizioni de' quali si ritrovassero tuttavia pendenti. Incaricandone per fine l'inviolabil esecuzione di quanto sopra sta scritto al Tribunale della G. C. Criminale, ne assicura l'osservanza *sub verbo Regio, & fide sua*; e non altrimenti.

Promulgetur  
Landolina F. P.

P. S. P. U.  
Gambacurta Synd.

*Promulg. Pan. die 5. Sept. 10. Ind. 1747.*

## I D E M P R O R E X

## A D T R I B U N A L R. P.

Regis nomine.

*Indulti generalis beneficium crimina in muneris exercitio  
parata non complectitur.*

**A** Viendo recurrido al Rey Don Domingo Fortunato Corso, solicitando de su augusta clemencia ser admitido al goze del indulto por los delitos, en que fue condenado por sentencia de esse Tribunal, cometidos en el empleo, que exercia de Secreto de la Ciudad de Augusta: se me incinua de Real encargo por la via de hazienda en data de 20. del expirado, no ha venido S. M. en esta instancia, por estar excluydos del indulto semejantes inquisiciones. Paso en consecuencia a prevenir a V. S. de esta soberana Real deliberacion para su inteligencia, y paraque lo prevenga asì a las partes, donde toca. Dios guarde a V.S. muchos años. Palermo a primero de Febrero de 1748.

**A** Vendo ricorso al Re D. Domenico Fortunato Corso, sollicitando dalla sua augusta clemenza di essere ammesso al godimento dell' indulto per li delitti, in cui fu condannato per sentenza di cotesso Tribunale, commessi nell' impiego, ch' esercitava di Secreto della Città di Augusta: mi s'insinua di Real incarico per la via di azienda in data de' 20. dello spirato, non esser condiscesa S. M. in questa istanza, per esser escluse dall' indulto simiglianti inquisizioni. Quindi passo a prevenir V.S. di questa sovrana Real deliberazione per sua intelligenza, ed affinché così la partecipi alle parti, ove spetta. Dio Signor nostro lungamente la conservi. Palermo a 1. di Febbrajo 1748.

*Ex regist. liter. S. M. ann. 1747. O 1748. fol. 90.*

L

DI-



## DIDACUS HENRIQUEZ DE GUSMAN

Albælistensis Comes, Prorex.

*Atrociora crimina recensentur in antiquis gratiis excludi solita.*

Panormi die 5. Aprilis 1. Ind. 1588.

**F**uit provisum, & mandatum per Excellentiam Illustrissimi Domini Proregis, discusso prius negotio in sacro Regio Consilio pro executione indulti concessi per suam Catholicam Majestatem huic fidelissimo Regno virtute Regii decreti executoriati, & publicati in Regno die 20. Decembris proximè præteriti, quod crimina atrociora excepta in ipso indulto, quorum remissio eidem Illustrissimo, & Excellentissimo Dño Proregi reservantur, intelligantur infra scripta, videlicet:

Hæresis.

Blasphemiarum in Deum, ejusque Matrem.

Imaginem Christi, Beatæ Mariæ Virginis, ac Sanctorum percutientium, frangentium, aut vulnerantium.

Lesæ Majestatis, &amp; rebellionis.

Furti cum sacrilegio rei sacræ in loco sacro.

Fabricationis falsæ monetæ.

Nefandi.

Assassinii.

Parricidii.

Pyratarum, eorumque receptatorum, &amp; auxiliatorum.

Raptus Monialium, quæ sint claustratæ in Monasterio, &amp; etiam raptus virginum a monasterio.

Stuprum Monialis claustratæ in Monasterio.

Decotionis Bancheriorum, &amp; Magazenieriorum.

Seditionis contra capita, &amp; principales authores ipsius.

Tumultus præcedente tractatu.

Homicidii commissi in seditione.

Homicidii appostati quorumcumque Religiosorum in sacris constitutorum.

Grassatorum in campis, seu viis publicis.

Vulneris illati in Ecclesia, vel loco, ubi adest Ss. Sacramentum.

Forjudicatorum arbitrio suæ Excellentie.

Adulterantium sigillum Principis, aut cujuscumque Regii Tribunalis.

Homicidii appostati, vel accidentalis officialis, prætextu tamen, vel occasione officii.

Eorum, qui eximunt, vel eximi curant, seu mandant condemnatos ad mortem, vel mutilationem membrorum à manibus officialium eos ducentium ad supplicium.

Captivitatibus personarum, & compositionum in quocunque loco, tam habitato, quàm in campis.

Dividentes prædam cum aggressoribus viarum.

Falsi testimonii perhibiti, vel mandati in quacunque ex causis prædictis (a).

*Ex off. Regni Sic. Proton.*

(a) Eadem delicta fuerunt excepta anno 1596.



LXX.

EUSTACHIUS DUX DE LAVIEFUILLE

Prorex

AD PRÆSIDEM TRIBUNALIS M. R. C.

*'Advocati pauperum petitio, ut clausis januis coram Tribunali causas ipse peroret, iterum à Prorege rejicitur.*

**A** Vendo tornato l'Avvocato de' poveri D. Giacomo Corvaja ad esporre la sua pretensione di voler arringare le cause di sua incombenza nella G. C. Criminale a porte serrate: ho risolto, e prevenuto con biglietto d' oggi al suddetto di Corvaja lo che siegue: „ Essendosi conosciuta per infossistente la pretension di V. S. „ nuovamente esposta nella sua consulta de' 28. Novembre dell' anno „ passato, di arringare le cause di sua incombenza di Avvocato de' po- „ veri nella G. C. Criminale a porte serrate, ho risolto di non ammet- „ terla; e pertanto conformandomi al mio biglietto de' 19. Settembre „ anteriore fatto al Presidente della G.C. su tal assunto, ne passo a V.S. „ la notizia in regola della sua condotta, prevenendola a non tornar al- „ tra volta a riproporre detta di già risolta, e non ammessa pretensione; „ e nostro Signore la felicitì. „ Partecipo pertanto a V. S. questa mia „ determinazione per farla osservare nel riferito Tribunale; e nostro Si- „ gnore la felicitì. Palermo 13. Gennajo 1748.

*Ex act. Trib. M. R. C. sedis crim.*

IDEM

LXXI.

## I D E M P R O R E X

## TRIBUNALIUM PRÆSIDIBUS, JUDICIBUS &amp;c.

*Domesticis furtis, utpote humanae societati valde infensis, sequentis pragmaticæ sanctionis rigore occurritur.*

**C**AROLUS (Dei gratia) Rex &c. Vicerex &c. La frequenza de' furti domestici, che a pregiudizio della pubblica quiete, e del comun riposo de' popoli troppo spesso commettonsi in questo Regno, sin nella Capitale, ove risiede il Vicerè co' Regj Tribunali, c' indusse a pensare di conveniente rimedio per estirparli affatto colla formazion di nuova speciale pramatica, che con espressa statuita pena, e colla maggior severità ne gastigasse gli autori. Impertanto avendo fatto esaminare la prima volta dalla Giunta de' Presidenti, e Consultore colli due Avvocati fiscali della G. C., e del Patrimonio la bisogna, il modo, e le pene di questa tal legge, e successivamente con altro nostro biglietto de' 20. del corrente Aprile commessane al sacro Regio Consiglio la convenevole disposizione, risolimmo col voto, e parere di esso di promulgare la presente novella pramatica, affinchè con tal espediente, e salutare costituzione al pubblico, e particolare vantaggio ugualmente precisa, e colle pene, e condizioni in essa prescritte si bandissero onninamente da questo Regno i furti domestici, e clandestini, che rompendo le regole della buona fede, e della confidenza contengono in se stessi abominevole proditorio.

§. 1.

*In domesticis furtis probandis integrae fidei testes habeantur vel ii, quas à ferendo testimonia ceteroqui jura repellunt. Itemque duo, sive correi, sive fautores, vel seductores, confessionem coram Judice elicitam sub fune ratam habentes, talia domestica furta plenè probant. Simplex eorum, qui furtum passi sunt, assertio perfectam delicti in genere probationem inducat, & Fiscus principaliter agat.*

**I**N vigor dunque di questa pramatica sanzione statuimo, e per legge perpetua, ed inviolabile comandiamo, che da oggi innanti, e per l' avvenire debbano, per quanto sia possibile, privilegiarsi le prove de' furti domestici; imperochè essi commettendosi clandestinamente, riesce mol-

molto difficile a potersi perfettamente compire la loro prova. Al qual effetto vogliamo, che tutte, e qualsivian persone reputate dalla legge comune regolarmente per imperfette, ed inabili a testificare, come sono le donne, i minori, e gli altri di somiglievole condizione, si ammettano pe' furti domestici in testimonj, e sian reputati per abili, capaci, e dall' intutto perfetti, in sortachè costituiscano bastante prova. Vogliamo in oltre, che due persone state anche complici, correi, fautori, oppur seduttori di tali furti, revelandoli, e confessandoli davanti il Giudice, qualora ratificheranno la lor confessione *sub fine* nelle forme solite, e legali, facciano prova piena, concludente, e perfetta; e di tal valore sien reputati legalmente da' Giudici, ad effetto di passare alla condanna delle imposte pene. In quanto però alla prova del delitto *in genere*, s' abbia per compita col solo rivelo, che farassi dalle persone derubate, notando distintamente le cose furate, appunto come stà prescritto, e si osserva per li furti di strada pubblica, o nelle campagne con violenza, a tenore del Regio bando, che annualmente promulgasi in questo Regno. Coll' avvertenza parimente, che per questi furti domestici possa il Fisco agire *principalitèr*, e sottentri in defetto della parte, qualor essa non vi sia, o non voglia accusare, ovvero abbia rimesso il furto sofferto, e l' accusa.

## §. 2.

*In hujusmodi perniciosissimi criminis reos, sive authores sint, sive participes criminis, ubi de re agatur unciarum decem valorem excedente, pena capitis irrogetur, etiamsi nullae prorsus circumstantiae, & qualitates patrati fucinoris malitiam augetescentes intervenerint. Ubi verò furtum summam praescriptam non transcendant, si circumstantiae, & qualitates praedictae adsint, authores, participesque eandem ultimi supplicii poenam subeant; secus poena treremium puniantur.*

**E**D affinchè col rigore del corrispondente gastigo cessin nell' avvenire cotali furti domestici, che pur troppo sperimentansi al Pubblico perniciosi, ordiniamo, e per la presente pramatica statuimo, che d' oggi innanti per qualunque de' suddetti furti, ch' ecceda il valore di oncie dieci, benchè non vi sia stata verun' altra circostanza, nè qualità di discassazione, rottura, o uso di stromenti, oppur chiavi adulterine, ma soltanto il fatto del commesso furto domestico, sia, e s' intenda *ipso jure* irrogata la pena capitale, e dell' ultimo supplizio, che irremissibilmente contro gli autori, e complici debba eseguirsi. Se però il furto non oltrepasserà le oncie dieci, di qualunque minor somma sia, se s' avrà commesso colle succennate qualità, in tal caso restin soggetti parimente i di lui autori, e complici alla stessa suddetta pena capitale di morte. Se però

però non avrà intervenuto in questo furto di minor somma delle oncie dieci veruna delle sovrafcritte qualità, sia allora, e debba effer la pena soltanto straordinaria, e di galera, per quel tempo, che a' Giudici sembrerà giusto, e a misura delle circostanze proporzionato,

## §. 3.

*Prædictam autem ultimi supplicii pœnam incurrant ii tantùm famuli, vel domestici, familiares, contubernales, sive hospites, qui nullo consanguinitatis, vel affinitatis vinculo domino conjunguntur. Quod si furtum commissum fuerit à penitus extraneis, vel ab istis insimul cum domesticis, tunc illi trivernium, isti pœna capitis damnabuntur.*

**B** En inteso, che l'anzidetta pena capitale pe' furti domestici s'abbia da irrogare, ed eseguire solamente contro i servidori di casa, o altri domestici, famigliari, coabitanti, ovver ospiti, che non sian persone congiunte in sangue, o in affinità col padrone derubato ne' gradi dalla Legge comune a questo proposito stati prefissi. Se però il furto sia stato commesso nelle case clandestinamente, e di altra somiglievol maniera da persone totalmente estranee, che non sian de' succennati servidori, e domestici, ovvero con questi v'abbian intervenuto come complici, confulenti, oppur seduttori gli estranei, debban essi castigarfi con pena straordinaria di galera per quel tempo, che secondo le circostanze sarà giudicato conveniente, non già con pena di morte, la quale dovrà soltanto irrogarsi, ed eseguirfi contro i domestici delle succennate classi, ne' quali unicamente si considera il proditorio, e la rotta fede.

## §. 4.

*Adversus minorenes presentis sanctionis rigor cesset, in eos tamen severius animadvertatur, quàm jus commune dicit.*

**C** On che essendovi fra li rei, o complici de' suddetti furti domestici commessi colle sovrafcritte qualità, oppur senza, persone di minor età, non dovraffi contro esse eseguire la legge di questa nuova pramatica, ma soltanto vogliamo, che soggiacciano, e si puniscan con pena più severa, e maggiore di quella, a cui per diritto comune farebbon foggette, da irrogarsele a giusto arbitrio de' Giudici secondo le particolari circostanze del caso.

§. 5.

*Denique pro tentatis hujusmodi furtis, & ad exitum non perductis  
extraordinariam treremium penam infligendam  
esse sancitur.*

**O**rdiniamo bensì, e per la presente pramatica statuimo, che se il furto domestico non sia stato dall' intuito eseguito, ma solamente tentato, in sorta che siasi divenuto all' atto prossimo, senza però consumarsi; in tal caso debbansi i ladri, e complici da' Giudici, cui tocca, condannare, e castigarli, non già con pena capitale, ma solo colla straordinaria di galera, per quel tempo, che secondo le circostanze sarà da essi Giudici arbitrato per giustizia conveniente. Dat. Panor, die 24. Aprilis 1748.

## EL DUQUE DE LA VIEFUILLE.

Domenico Landolina R.	Gio: Tommaso Loredano Prof. della R. G. C.
D. Blasio de Spueches Prof. del R. P.	D. Nicolò Mira Prof. del Concistoro.
Vincenzo Quattromani Consultore.	D. Rosario Frangipane Prof. M. R.
Angiolo Cannarozzi Giu- dice della R. G. C. Cr.	Giovanni Maria S. Marti- no M. R.
Francesco Cardillo Giudi- ce della R. G. C. Crim.	Pietro Filingeri M. R.
Domenico Corvaja Giudi- ce della R. G. C. Crim.	D. Antonio de Sandoval M. R.
Francesco Maria Paternò Giud. della R. G. C. Civ.	D. Vitale Valguarnera M. R.
Carlo di Napoli Giudice della G. C. Civ.	D. Giuseppe Catena M. R. Stefano Airoidi M. R.
Pietro Bellaroto Giudice della G. C. Civ.	Giuseppe Arena M. R.
Andrea Ignazio Papè Prot. Giuseppe Reg- gio T. G.	Luca Ant. de Laredo Conf. D. Fran- cesf. No- tarbartolo M. P.
Giuseppe Leone Giudice del Concistoro.	Giuseppe Asimundo Pater- nò A. F.
Alessandro Testa Giudice del Concistoro.	D. Giuseppe Procopi M. S.
Giuseppe Maria Jurato Giudice del Concistoro.	D. Francesco Maria Alias Auditore Generale.

Dominus Vicerex, & Generalis Capitaneus mandavit mihi D. Ignatio  
Papè Protonotario, & vidimus omnes de sacro Regio Consilio.

IDEM

## I D E M P R O R E X

## CAPITANEALIBUS REGNI CURIIS.

*Pragmatica sanctionis paulò ante descripta, itemque tertia, & quarta in tom. 3. tit. de furtis, & rapinis, executia cunctis Regni Curiis imperatur.*

**C**AROLUS (Dei gratia) Rex &c. Vicerex &c. Con biglietto di nostra Real Segreteria de' 12. dello scorso Settembre, diretto al supremo nostro collaterale della R.G.C. Criminale abbiamo disposto quel che siegue. „ La sperienza, ed il lasso del tempo „ han dato sempre a divedere qualche alterazione nell' osservanza delle „ leggi, e pramatiche disposte da Regnanti, e Viceregnanti per lo buon „ governo de' popoli, e per isradicare i delitti, e mantenere la quiete „ nel Regno. A tal fine dunque, per evitare le conseguenze, che da si- „ mili alterazioni, ed inosservanze di pramatiche si sono forse sperimen- „ tate per lo passato, ho giudicato assai convenevole, come ne in- „ carico cotesto Tribunale, acciò curi la esatta osservanza della novel- „ la pramatica pubblicata pe' furti domestici sotto li 24. Aprile dell' „ anno scorso 1748., prescrivendo a V. S. di dover con ordine circola- „ re a tutte le Corti locali del Regno inculcare la piena osservanza „ della medesima, quale fu disposta soltanto per castigarli severamente „ i furti domestici, cioè quei, che si commettono in casa del padrone „ da domestici, e familiari, e non già per li furti, che si commettesse- „ ro, o nella persona, o nella robba del proprio padrone fuori di casa, „ che fu appunto il sentimento dato allora dalla Giunta di Presidenti, „ e Consultore, ad effetto di disponersi l'anzidetta pramatica colla pe- „ na ordinaria. Convieniè parimente, come ne incarico al Tribunale, la „ esatta osservanza delle due pramatiche, una disposta in tempo del go- „ verno del Marchese de los Velez de' 10. Ottobre 1646., l'altra del „ Duca di Veraguas sotto li 14. Febbrajo 1699., che si leggono nel mo- „ derno terzo tomo delle pramatiche al tit. 29. de furtis, & rapinis „ pragm. 3. & 4. con incaricar a V. S. disponga dispaccio circolare a tutte „ le Corti locali del Regno per l'esatta, ed inviolabile osservanza dell' „ accennate due pramatiche; e nostro Signore la felicitì. Palermo a' 12. „ di Settembre 1749. EL DUQUE DE LA VIEVILLE. Al Tribu- „ nale della Regia Gran Corte Criminale. „ In dorso del quale fu per il

Tribunale diviso sotto li 28. dello scaduto Novembre fatta provista :  
*Fiant literæ circulares pro observantia tum illius pragmaticæ ultimo loco editæ pro furtis domesticis , quàm pro aliis binis pragmaticis 3. & 4. sub tit. de furtis , & rapinis , expressis in 3. tom. pragm.* In esecuzione pertanto del sovrainferito nostro biglietto , non men che della precalendata provista dell' accennato Tribunale , ordiniamo , ed incarichiamo a voi, ed a' vostri successori di eseguire inviolabilmente , ed osservare , e far da chi si deve eseguire , ed osservare per legge fissa , ed inalterabile la succennata pramatica , che con antecedente nostro circolar dispaccio vi si rimise in istampa colla data de' 24. Aprile 1748. la stessa , che tratta delle pene da irrogarsi severamente , e senza la minor indulgenza , o arbitrio, ma nella guisa che dispone la pramatica stessa contro tutti coloro, che vanno a commettere de' furti clandestini , e domestici , cioè a dire : da servi , e familiari in casa del loro padrone , non già per altri ladroncelli , in cui inciampassero gli stessi , o nella persona , o nella robba del proprio padrone fuori di casa . E del pari ordiniamo , ed incarichiamo , che curassimo la piena , ed inalterabile osservanza delle altre due pramatiche , disposte , cioè l'una in tempo del Marchese de los Velez a 10. di Ottobre 1646. , e l'altra del Duca di Veraguas nostri predecessori sotto li 24. Febbrajo 1699., che si leggono nel moderno terzo tomo delle pramatiche al tit. 29. *de furtis , & rapinis pragm. 3. & 4.* il tenore delle quali per vostra maggior intelligenza è l'infra scritto . ; PHILIPPUS  
 ,, &c. Vicerex &c. La temerità de' ladri è talmente cresciuta in questo  
 ,, fedelissimo Regno , che si vedono giornalmente moltiplicati i furti , ed  
 ,, aumentate le violenze , discalazioni , e discassazioni delle Chiese , ca-  
 ,, se, botteghe, e magazzini, e più delle volte con maltrattamenti, e peri-  
 ,, colo manifesto della vita , ed onore de' derubati ; al che desiderando  
 ,, noi rimediare , e per astenersene i delinquenti col timore della pena ,  
 ,, per la presente pramatica sanzione, e legge perpetuo valitura, col vo-  
 ,, to , e parere del sacro Regio Consiglio statuimo , sancimo , ed ordi-  
 ,, niamo , che di quà innanzi qualsivoglia persona di qualunque grado ,  
 ,, stato , e condizione che sia , che in alcuna Città , Terra , o Borgo di  
 ,, esse , Casali , o luogo abitato di questo Regno , in tempo di notte di-  
 ,, scalerà casa , o bottega , o magazzino , ove attualmente si abitasse , o  
 ,, con scala, o corda, o altro ordigno, o discasserà con frattura le porte ,  
 ,, fenestre , o fenestrali , o romperà il muro , o pure con chiave contra-  
 ,, fatta, e adulterina , o di qualsivoglia altro modo, invenzione, o istru-  
 ,, mento l'aprirà , o farà buco per introdursi , o veramente per modo di  
 ,, corrispondenza, o subornazione di persone domestiche, o familiari delle  
 ,, medesime case , o luoghi con effetto s' introdurrà , ed entrerà in dette  
 ,, case, magazzini, o botteghe, ancorchè per alcun accidente, essendo entrato,  
 ,, non seguisse il furto, o cattivazione, incorra, e s' intenda *ipso jure* in-

,, cor-



„ corso nella pena della vita naturale , nella quale pena incorra pure  
 „ quello, che con alcuno delli modi predetti di notte entrerà in qualsivoglia  
 „ Chiesa , Oratorio , Congregazione , o luogo sacro di esso Regno,  
 „ ancorchè per alcuna occasione non seguisse l'entrata in alcuno de' pre-  
 „ detti luoghi , ma si fosse devenuto all'atto prossimo di essa , allora per  
 „ l'attentato solo sia , e s'intenda incorso il malfattore nella pena di re-  
 „ migare sopra le regie galee per tutto il tempo della vita . E nelle pene  
 „ suddette, rispettivamente ad ognuno delli casi di sopra espressati , in-  
 „ corrano tutte la persone domestiche, e familiari, che in qualunque mo-  
 „ do facilitassero, ajutassero, o cooperassero alla discazione , discassa-  
 „ zione , apertura , ed altri atti di sopra narrati , benchè con effetto non  
 „ ascendessero, nè entrassero. E se in tempo di notte alcuno, che fosse stato  
 „ due volte profecuto di furto , o una sola volta indiziato per tortura ,  
 „ farà preso con scala di legno, scala di seta, o corda, ovvero con altro  
 „ qualsivoglia ordigno per discalare, o con chiave contrafatta, chiave  
 „ generale, scarpello, crocco, palo, martello, o altro stromento, che possa  
 „ aprire, o rompere porte, o qualsivoglia altra simile invenzione, che ser-  
 „ va per l'effetto suddetto, che sia, e s'intenda incorso nella pena d'anni  
 „ dieci di galera, e contro i trasgressori della presente legge possa il Fisco  
 „ *principaliter* , & *palatinè agere* , e per la tortura , o termine straordi-  
 „ nario, vogliamo che sia bastante la prova, che si è stabilita contro i de-  
 „ rubatori nella campagna per la pram. 4. tit. 47. *de furt. & rapin.* dell'  
 „ Ill. Duca di Feria olim Vicerè, promulgata l'ultimo di Dicembre 1602.  
 „ Pertanto vi dicciamo, ed ordiniamo *expressè*, che questa nostra pramati-  
 „ ca sanzione, e legge perpetuo valitura, vogliate, e dobbiate *ad unguem*  
 „ eseguire, ed osservare giusta la sua serie, continenza, e tenore, e fare per  
 „ chi si deve eseguire, ed osservare, per quanto la grazia di S.M. tenete  
 „ cara, e sotto pena di scudi mille d'applicarsi al R. Fisco. Dat. Pan. die 10.  
 „ Octob. 15. Ind. 1646. El Marques de los Velez, y Adelantado.

„ CAROLUS &c. Vicerex &c. Avendo presenti li disordini , ed  
 „ inconvenienti, che il delitto del furto proibito dalle divine , ed uma-  
 „ ne leggi ha sempre occasionato nelle Città, e luoghi abitati del Regno,  
 „ commettendosi in tempo di notte, anche nelle strade pubbliche , non  
 „ senza gran sconcerto della quiete, ed impedimento del commercio, par-  
 „ ticularmente in questa Città, dove per la residenza della Corte, e per  
 „ il concorso di molte genti forestiere, e quantità di gente di servizio, e  
 „ d'altre obbligazioni non possono le persone ritirarsi, se non dopo per-  
 „ fezionati i loro affari, e negozj, cavando da ciò li mal' intezionati non  
 „ poca opportunità, e largo in poter commettere simile delitto; e volen-  
 „ dovi noi dare l'opportuno rimedio , e conservare a' popoli per mezzo  
 „ dello scudo, e protezione della giustizia quella sicurtà, che il zelo del-  
 „ la medesima ad ognuno deve promettere, maggiormente in luogo, do-

„ ve rifiede la prefenza del Principe , e de' Tribunali ; abbiamo perciò  
 „ ftimato metter freno alla temerità de' delinquenti, reprimendo il di lo-  
 „ ro ardire colla feverità di nuove pene ; e però col voto , e parere del  
 „ fagro Regio Configlio feriamente da noi convocato , abbiamo dopo  
 „ matura difcuffione determinato , e ftabilito la prefente pramatica per-  
 „ petuo valitura, per la quale nell'avvenire dopo la pubblicazione di ef-  
 „ fa a coloro, che nelle ftade pubbliche di quefta Città, ed in altre, dove  
 „ fi troverà il Principe, o li Tribunali in formalità di triduo, commette-  
 „ ranno delitto di furto, quantunque minimo che foſſe, in tempo di not-  
 „ te, cioè dopo dato il feigno della falutazione angelica fino allo ſpuntar  
 „ del ſole, imponemo a tali delinquenti per il primo furto con violenza  
 „ la pena di anni dieci di galera, e di doverſi anche bollare nella ſpalla,  
 „ e per il ſecondo furto, che commetteranno anche con violenza, la pe-  
 „ na della morte naturale , tanto ſe del primo furto foſſero ſtati piena-  
 „ mente convinti , quanto ſe ne foſſero ſtati proſecuti , ed indiziati , di  
 „ forma che ne aveſſe ſeguito mandato di galera, ovvero ne aveſſe potu-  
 „ to ſeguire mandato di galera. Dat. Panormi die 15. Febr. 7. Ind. 1699.  
 „ El Almirante Duque. „ Quali preinferte pramatiche, meritando, come  
 leggi municipali di queſto Regno, la piena eſecuzione, ſenza che in tut-  
 ti gli occorrenti caſi reſtaſſero per connivenza, o per ſiniſtra interpetra-  
 zione degli ufficiali alterate, ve lo incarichiamo perciò eſpreſſamente  
 colle prefenti, e quando mai da noi per la via dell' anzidetto Tribunale  
 ſi andafſe a riſapere la minor controvenzione alle medefime, reſterà ſog-  
 getto ogni ufficiale, che non eſeguirà le ſuddette leggi patrie , non ſolo  
 a quelle pene dalle medefime preſcritte, ma ad altre di oncie 50., d' ap-  
 plicarſi al R. Fiſco. Tanto puntualmente eſeguirete , e non altrimenti ; e  
 perchè viene corriero ſerio , lo dobbiate diſbrigare fra un'ora , al quale  
 farete pagare li ſoliti dritti , ſecondo la taſſa ſeco porta firmata dall' Ill.  
 Marchefe della Rajata Luogotenente di corriero maggiore . Dat. Pa-  
 normi die 15. Decembris 1749.

### EL DUQUE DE LAVIEFUILLE.

Vid. F. P.

Vid. Paladini.

Vid. Villaroel.

Vid. Gemelli.

Vid. Aſmundo Paternò F.P.

D. Joſeph Chiavarello Secr.

IDEM

## I D E M P R O R E X

AD TRIBUNAL M. R. C.

Aulæ crim.

*Factum Judicis superioris Curie Status baronalis vehementer impro-  
batur ob latam mortis sententiam, causa processu infi-  
mul cum suffragio ad Tribunal M. R. C. non  
transmisso, ac supremo ipsius ora-  
culo non expectato.*

**C**On biglietto de' 16. del corrente, rimettendo a cotesto Tribuna-  
le una consulta del Dott. D. Cesare Carosio Giudice della Cor-  
te superiore dello Stato di Marino, prevenni a V.S., che aves-  
se provveduto il conveniente sopra l' esposto pregiudizio al  
mero, e misto impero del Barone padrone di detta Terra per le lettere,  
ed atto provisionale (a) speditogli dal Tribunale, dichiarando nulla, ed  
attentata la sentenza di morte profferita dal detto di Carosio contro  
Giovanni Reres, Simone Orobello, e Giro Cascino, per non aver passato  
al Tribunale l' elogio della loro causa criminale per attenderne i suoi  
ordini: ed avendomi ora ricorso il Principe Conte di Capaci padrone  
di detta Terra coll' accluso memoriale, lo rimetto a V. S. dicendole, ch'  
essendo affatto insostenibile la pretesione avanzata dal Giudice superio-  
re dello Stato di Marino, colla quale si conferma il contenuto di detto  
memoriale attenente all' accennata sentenza di morte de' tre supposti  
malandrioi pubblicata dal Giudice suddetto, che per le leggi, e costu-  
manze del Regno non poteva, nè dovea pubblicarla, o eseguirla, senza  
pria rimettere il processo col suo voto di morte a V.S., ed aspettarne la  
di lei approvazione, o disapprovazione, conforme per giustizia conven-  
niva; ho perciò risolto rimettere a V.S. detto memoriale, affinchè uni-  
tamente colla consulta del Giudice accennato di Carosio mandatale col  
citato biglietto de' 16. corrente lo esaminii, e tenendo presente le suddet-  
te leggi, e costumanze, non men che la suprema regalia del Principe,  
che l' esercita a questo proposito per lo canale di cotesto Tribunale, in  
cui risiede la competente suprema giurisdizione criminale, risolva quel  
tanto stimerà di giustizia conveniente, ed accertato; facendo inteso al  
Giudice Carosio, che altra volta in simili casi di sentenza di morte non  
in-

inciampi in cotale irregolarità (b). E nostro Signore la felicità. Palermo 19. Giugno 1748.

*Ex aēt. Trib. M. R. C. sed. crim.*

(a) Die 10. Febr. 1748.

(b) *Causæ cognitionem Tribunal M. R. C. advocavit.*



● LXXIV. ●

I D E M P R O R E X

A D T R I B U N A L M. R. C.

Aulæ crim.

*Terminus mensis unius ad colligendas farcinulas nonnisi ex urgentissima causa prorogetur.*

**A** Vendomi fatto ricorso con suo memoriale Giovanni la Lagna esiliato da questa Capitale per sentenza dell'Audienza generale, sollecitando da me gli ordini per ottenere una seconda proroga del mese *ad colligendas farcinulas* fattogli da uno degli attuali Giudici della G. C. Criminale, e riconoscendosi che dalla troppa facilità, colla quale si prorogano questi termini ne resulta la decadenza della giustizia, mentrechè le sentenze di esilio bene spesso con tali abusi si deludono; prevengo pertanto a V.S. che per l'avvenire non conceda nemmeno la prima proroga, se non concorresse una causa urgentissima, ed imprescindibile, con dovermene fare a me relazione; e nostro Signore la felicità. Palermo 17. Novembre 1748.

*Present. Pan. die 20. Novembris 1748. de mandato Spect. de Villurael Jud. quod presentetur, exequatur, & registretur.*

*fol. 20. in mandatell.*

IDEM

LXXV.

I D E M P R O R E X

AD TRIBUNAL M. R. C.  
Sedis crim.

Regis nomine,

*Multa, ceterique Magnae Curiae proventus penes actorum Magistrum  
Tribunalis deponantur, in necessarios ejusdem usus erogandi,  
quotannis dati, et accepti rationibus per Proregem  
Regiae Majestati exhibendis.*

**I**L Segretario di Stato, di Giustizia, e Grazia Marchese Tanucci mi scrisse di Real ordine in data de' 5. del corrente la lettera del tenor che siegue: „Eccellentissimo Signore. Considerando il Real sistema, che si osserva nell' esigenze delle multe, pene fiscali, e transazioni, che fa il Tribunale della G. C. Criminale, e il modo, con cui si distribuiscono dalla stessa G. C. nelle occorrenze, che si offeriscono per servizio della giustizia: ha determinato S. M. che sospeso l'ordine del 1743. (a) dato nell' assunto, si torni all' uso antico, e che gl' introiti della G. C. si depositino presso il Maestro Notajo della stessa G. C., e di essi si facciano le spese quotidiane, che occorrono allo stesso Tribunale, con darli però ogni anno il bilancia dell' introito, ed esito dal Maestro Notajo, e Presidente al Vicerè, il quale ne faccia relazione alla M. S.; della qual determinazione mi comanda S. M. dare a V. S. la notizia, perchè disponga la puntual esecuzione, ed osservanza della medesima. Napoli ec. „ Ed eseguendo io questo Real incarico, lo comunico tutto a V. S. per sua intelligenza, puntual esecuzione, ed osservanza, Nostro Signore la felicità. Palermo a' 17. Aprile 1749.

fol. 67. in mandatell.

(a) En verba regii memorati rescripti, cui nuper exaratum derogat.

Tocante al segundo articulo, que mira a la proposicion hecha por la G. C. de emplearse la mencionada suma a restaurar las carceles de essa

vi-

Tocante al secondo articolo, che riguarda la proposizione fatta dalla G. C. d' impiegarsi la mencionada somma in ristorare le carceri di co-

vicaria, y a los reparos, que ha hecho el Abogado fiscal, de averse empleado a esse efecto no solamente ochocientas onzas pervenidas de las componendas fiscales, sino otras tantas subministradas del Real erario, sin que el Maestre Notario, en cuyas manos pasaron ambas sumas, hubiesse dado cuenta de ellas, gastandolas a mandados del Presidente del mismo Tribunal sin inteligencia del Abogado fiscal, que tambien ignora las acomodaciones, y fabricas, que fueren necessarias en las vicaria, porque la relacion de los peritos se ha hecho sin el conocimiento de el, aviendose devido hazer con su intervencion, por ser la penas pecuniarias pertenecientes a las regalias, y uno de los ramos de la Real hacienda, que por abuso aplica la G. C. en gastos de justicia, siendo del Regio Fisco. En vista de lo qual ha resuelto S. M. que efectuandose el pagamento de las referidas quinientas onzas, deban estas introitarse en la Thesoreria general a beneficio del Regio Fisco, y si la vicaria ha menester de reparos eminentes, vaya a reconocerlos el ingeniero de la Regia Corte, forme la relacion, y se de el partido con las solemnidades acostumbradas por el Tribunal del Real Patrimonio, subministrandose por la misma Thesoreria general el importe del gasto: que la G. C. remita cada mes a S. M. la nota, y bilazo de los proventos fiscales por la Secreteria de mi cargo; y que gastos extraordinarios no se hagan sin preceder consulta al Rey, y apro-

testa vicaria, e ne' ripari, che ha fatto l'Avvocato fiscale, di essersi impiegate a tal effetto non solamente 800. oncie pervenute dalle componende fiscali, ma altrettante somministrate dal Real erario, senza che il Maestro Notajo, nelle cui mani passarono tutte le due somme, avesse dato conto delle medesime, spendendole a mandati del Presidente dello stesso Tribunale senza intelligenza dell'Avvocato fiscale, che anche ignora i ripari, e le fabbriche, che fossero necessarie nella vicaria, perche la relation de' periti è stata fatta senza la di lui cognizione, avendosi dovuto fare col suo intervento, per esser le pene pecuniarie appartenenti alle regalie, ed uno de' rami della Real azienda, che per abuso applica la Gran Corte a spese di giustizia, essendo del Regio Fisco. In vista di che ha risolto S. M., ch'effettuandosi il pagamento delle suddette 500. oncie, debbano queste introitarsi nella Tesoreria general a beneficio del Regio Fisco, e se la vicaria ha di bisogno di ripari imminenti, vada a riconoscerli l'ingegniero della R. C., formi la relazione, e dia il partito colle costumate solennità dal Tribunale del Real Patrimonio, somministrandosi dalla medesima Tesoreria generale l'importo della spesa: che la G. C. rimetta ogni mese a sua Maestà la nota, e bilancio de' proventi fiscali per via della Segreteria di mio carico, e che non facciansi spese straordinarie senza preceder consulta al Re, ed approvazione di sua Maestà; ben inteso ch'essendovi urgenza, si spenda tosto il

aprovacion de S. M.; bien entendido, que aviendo urgencia, se gaste luego lo necesario sin esperar la orden del Rey, y se dé cuenta en el mismo tiempo, en el qual se resuelve tal urgente gasto.

Ha determinado así mismo S. M. que el Maestro Notario de la G. C., en cuyas manos ha pervenido el dinero de las penas fiscales, multas, y transacciones, y las ochocientas onzas subministradas de la R. C., de justa, y legal cuenta del introito, y exito al Tribunal del Real Patrimonio, quien deva admitir, y bonificar los pagamentos, que havrà hecho en vigor de mandados del Presidente de la G. C., ya que este Ministro ha tenido hasta ahora la inspeccion de ellos; de cuyas Reales deliberaciones me manda S. M. dar a V. E. el aviso, para que disponga lo consecutivo a su cumplimiento. Dios guarde a V. E. muchos años; de Napoles a 14. de Diciembre 1743.

*il necessario senz' aspettar l' ordine del Re, e si dia conto nel tempo stesso, in cui si risolve cotale urgente spesa.*

*Ha determinato altresì sua Maestà che il Maestro Notajo della Gran Corte, nelle cui mani è pervenuto il danajo delle pene fiscali, multe, e transazioni, e le 800. oncie somministrate dalla R. C., dia giusto, e legal conto dell' introito, ed esito al Tribunale del Real Patrimonio, il quale debba ammettere, e bonificare i pagamenti, che avrà fatti in vigor di mandati del Presidente della Gran Corte, giacchè questo Ministro ha avuto finora l' ispezione de' medesimi; delle quali Regie deliberazioni mi comanda sua Maestà ragguagliar l' E. V., affinchè disponga il consecutivo al loro adempimento. Dio Signor nostro lungamente conservi l' E. V. Napoli a' 14. di Dicembre 1743.*

Per regias liter. dat. Matriti die 21. Maji 1667. exec. Pan. die 12. Julii eodem anno, cavetur, ut actorum Magister Tribunalis M. C., seu quisquis alius, ad quem perveniret pecunia ex multis fiscalibus retracta, & in necessarios justitiæ usus eroganda, juratam dati, & accepti rationem quotannis Conservatori R. P. præberet.

## I D E M P R O R E X

CUNCTIS REGNI *CAPITANEIS*, JUDICIBUS, AC  
FISCALIBUS.

*Nemini de crimine homicidii inquisito finale per fidejussionem de se  
presentando decretum fiat, inconsulto Magnæ  
Regiæ Curie Tribunali.*

**C**AROLUS &c. Speft. Reg. fid. dil. Non avendo S. M. aderito alla supplica presentatale da parte di D. Antonio di Blasi, e delle di lui forelle della Terra di Ali, quali le implorarono il rilasciamento del resto di quella pena di oncie cento, in cui si ritrova aver incorso il loro difonto Padre, per non aver consegnato nelle forze della giustizia, come si obbligò in pleggeria, un suo congiunto inquisito di omicidio; si servi all' incontro ordinare non solo di doverli procedere con tutto rigore, per riscuodere il Regio Fisco il complimento della pena, anzi che di darli un efficace riparo a quell' inconveniente, che v' introducendosi nelle Corti del Regno col lasciarsi da' rispettivi ufficiali in libertà i rei di omicidio, quando il difetto delle prove ne li abilitino, sotto pleggeria di doverli presentare ad ogni mandato, per somme assai tenui, e disdicevoli alla qualità de' delitti. Onde avendo fatto giungerci per la via della sua Real Segreteria di Stato, di Giustizia, e Grazia un Real ordine su questo preciso, passammo a comunicare il medesimo con biglietto di nostra Real Segreteria degli 11. dello scorso Giugno al supremo nostro collaterale, e Tribunale della R. G. C. Criminale, il di cui tenore è come siegue: „ Mi scrive di Real ordine il „ Segretario di Stato, di Giustizia, e Grazia Marchese Tanucci in data de' 31. del passato una lettera del tenor che siegue: Eccell. Signore. Ha inteso il Re la lettera di V. E. de' 25. del passato, e la consulta, che rimette di cotesto Avvocato fiscale della G. C., entrambe „ concernenti alla supplica data da D. Antonio di Blasi, e dalle di lui „ forelle della Terra di Ali, di perdonarsi loro il resto della pena di oncie cento, nella quale dissero avere incorso il lor difonto padre, che „ or trovasi vivente, per non aver consegnato alla Giustizia, come si „ obbligò; il di lui cognato inquisito di omicidio, e non concorrendo nel „ fatto circostanze, che han potuto muovere la Real clemenza a perdonare il resto, che si deve per detta pena, mi comanda S.M. in risposta „ sta



„ sta dire a V.E. disponga che si esigga a beneficio del Regio Fisco l'in-  
 „ tiero residuo della riferita pena, acciò il rigore serva di freno alla fa-  
 „ cilità di liberare i rei dall'arresto colla formalità dell'obbligo pecu-  
 „ niario di presentare i delinquenti ad ogni mandato; e considerando la  
 „ M. S. essere molto strano, che avendosi nelle mani inquisiti di omici-  
 „ dio, si lascino in libertà sotto la pleggeria di un altro, e per somma-  
 „ molto inferiore alla qualità del delitto, mi ordina S. M. dire a V. E.,  
 „ che prevenga alla G. C. di distribuire agli ufficiali locali del Regno  
 „ gli ordini, che giudicherà convenienti, acciò non prenda piede simile  
 „ abuso. Napoli 31. Maggio 1749. Ed eseguendo io questi Reali in-  
 „ carichi, li comunico tutti a V. S. per sua puntual esecuzione, e dovu-  
 „ to compimento nella parte, che le tocca; e nostro Signore la felicità.  
 „ Palermo 11. Giugno 1749. El Duque de Laviefeuille. Al Tribunale  
 „ della G.C. Criminale, e suo Avvocato Fiscale. „ Indorso del quale  
 fu dall'anzidetto Tribunale sotto li 13. Agosto trascorso fatta la se-  
 guente provista: *Presentetur, exequatur, & registretur in margine con-*  
*sultationis, & fiunt literæ Sp. Locumtenenti Regiarum Fiscalium pro*  
*exactione pena, ac pariter literæ circulares officialibus Regni pro exe-*  
*cutione secunda partis ordinationis S. R. M., quod de cætero pro deli-*  
*ctis homicidii non relaxentur rei sub fidejussione, nisi factò verbo E.S. &*  
*Trib. M. R. C.* Inerendo impertanto noi a' venerati ordini del Re nostro  
 Signore, ed in esecuzione della succennata provista, siccome abbiamo in-  
 caricato con nostro dispaccio allo Spett. Luogotenente delle Regie Fi-  
 scalie, per dover senza il minor ritardo esigere il residuo di quella pe-  
 na in cui incorse in forza della menzionata pleggeria il padre de' suddet-  
 ti ricorrenti di Blasi, così del pari vi ordiniamo di non voler permettere  
 in l' avvenire, per chichesia pretesto, o motivo accordar provista finale  
 a qualsivoglia, che si troverà scoperto, e rubricato con qualsivoglia pro-  
 va, di delitto di omicidio, con pleggeria, senza espress' ordine nostro, e  
 di questo Trib., a cui dovrete ricorrere, quante volte vi occorrerà spe-  
 dir le menzionate proviste, per attenderne gli ordini, che si stimeranno  
 emanarvi convenevoli, e di giustizia; ma qualora da voi si facesse il con-  
 trario, resterete soggetti a quelle pene che colla superiore nostra pote-  
 stà stimeremo imporvi, come controventori agli ordini di S.M., e nostri,  
 dichiarando in oltre da ora per allora come nulle, ed orrettizie le suc-  
 cennate proviste, che da voi si passeranno a spedire pe' medesimi omicidj,  
 quando la pleggeria dovranno prestare coloro, che stanno in figura di  
 rei del suddetto delitto, non sarà pria consultata, e risolta dal succenna-  
 to Tribunale della G. C. Criminale, volendo in obbedienza al calenda-  
 to Real ordine, che in ogni futuro tempo religiosamente si eseguisca, e  
 si adempia quanto nel presente nostro dispaccio si contiene. Ed affinchè  
 questa determinazione a vantaggio della giustizia, non meno che delle

parti offese perpetuamente si offervi sì da voi, che da' vostri successori, ordiniamo alli Maestri Notaj delle rispettive Corti del Regno di registrare le presenti nelli loro pubblici ufficj, e notificarli poi ad ogni ufficiale, che succederà nel vostro impiego, per averne indubitata contezza, e non poterli allegare ignoranza, se non voglia ognun di essi soggettarli a quei gastighi, e pene, che meriterà la loro disobbedienza. E perchè viene Corriero serio circolare, vogliamo che dobbiate farlo spedire fra un' ora per poter passare avanti, a cui si devono pagare i giusti dritti a tenor della tassa, che seco porta, firmata dall' Ill. Marchese della Rajata Luogotenente di Corriero maggiore. Dat. Pan. die 19. Septembris 1749.

## EL DUQUE DE LAVIELUILLE.

Vid. F. P.

Vid. Paladini.

Vid. Villaroel.

Vid. Gemelli.

Vid. Asmundo Paternò F.P.

D. Joseph Chiavarello Secr.



LXXVII.

## I D E M P R O R E X

## CAPITANEALIBUS UNIVERSI REGNI CURIIS.

*Quaestioni reus non antea subjiciendus, quàm, captis, cognitisque informationibus, ex quibus semiplena eliciatur probatio, decretum Judex suum interposuerit. Testes in arcas (vernacula lingua, dammusi) conjiciantur per id temporis spatium, quod Judex arbitrabitur, modò 40. dierum terminum non excedat, nec illorum quaestioni locus dabitur, nisi ubi vocati, ac plene convicti, aut criminis participes fuerint, vel infamiae macula notati.*

**C**AROLUS (Dei gratia) Rex &c. Spect. & Magn. Reg. fid. dil.  
L' ostinatezza di taluni ufficiali del Regno, che malgrado le savie, ed accertate providenze date da' nostri predecessori per la via di questo Tribunale della R. G. C. Criminale con dispacci de'

30. Apri-

30. Aprile 1736., 15. Novembre 1737., e primo Marzo 1745. su l' preciso di non procurarsi le confessioni de' rei, e le deposizioni de' testimonj per via di tormenti, sia con strettore all' polsi, o a dita con funicoli, o ferri, sia per via di fuoco, o con tortura, o d' altra forma, e maniera di tormenti, ha dato motivo all' Avvocato de' poveri di avanzarci per la via di nostra Real Segreteria i suoi ricorsi per far eseguire le succennate antecedenti ordinazioni, acciò non più s'inciampi da controventori ufficiali per l' avvenire nello stesso inconveniente altronde nocivo al retto corso della giustizia, ed a' vassalli del Re nostro Signore; in vista del qual ricorso avendo noi con biglietto di questa nostra Real Segreteria de' 25. Agosto scorso incaricato l' Ill. Presidente dello stesso Tribunale di dar le providenze convenienti su questo assunto, fu dal medesimo conferito l' affare nel Tribunale succennato, da cui maturamente discusso, si passò a far la seguente provvista: „ *Revoventur literae circulares officialibus Regni directae, nè extorqueant à delinquentibus, mediis à jure prohibitis confessiones, ac dicta à testibus.* „ In esecuzione della quale abbiamo stimato a proposito per vostra maggior intelligenza, ed acciocchè resti pienamente eseguito il nostro presente circolar ordine, replicarvi quanto vi si prescrive coll' antecedente dispaccio del primo Marzo 1745., ed in conseguenza vi diciamo, ed ordiniamo, che nessuna Corte Demaniale, o Baronale, o altro ufficiale del Regno, che goda facoltà di mero, e misto impero, cui sian state da noi concesse le solite lettere di potestà, possa divenire alli suddetti tormenti, fuorchè nel solo caso, per quello riguarda al reo, dopochè prese l' informazioni, e riconosciute da' Giudici Giurisperiti (ove vi esistono) o dalli Assessori Giurisperiti designati, a tenore dell' ordine emanato sotto li 14. Novembre 1736., e che in vista delle suddette informazioni, costando la suddetta semiplena, si fosse dal medesimo divenuto pria alla provvista del *fiat dispensatio*, o semplice, o acriter, secondo la qualità della suddetta semiplena, meno, o più aggravata d' indizj. E per quello riguarda alli testimonj, vi diciamo, ed ordiniamo, che non possiate, nè dobbiate giammai divenire a verun tormento, fuorchè alla sola restrizione di carcere, cioè in dammuselli, ove li possiate tenere per quello spazio di tempo, che le circostanze del caso vi obbligheranno; con che non ecceda la suddetta restrizione di dammuselli più di giorni quaranta. Qualora però sia testimonio chiamato, e convinto pienamente, possiate divenire alla tortura in quella forma, che dalle leggi, e dal rito viene disposto. E finalmente per quello riguarda alli testimonj, che abbiano macchia, sia di complicità, sia d' infamia, dobbiate solamente purgarli sotto la tortura, in quella forma parimente, che viene dalle leggi, e rito disposto, dovendo tutto ciò stabilirsi, e disporsi dal Giudice, o Assessore Giurisperito, fattone pria il diligente esame nelle

le informazioni , guardandovi di fare il contrario ; se non vorrete restar soggetti a quelle pene, che merita la vostra trascuraggine , per trattarsi di rendervi contumaci a tanti replicati ordini per questa via speditivi in caso di tanto rimarco; replicando l'ordine al Maestro Notajo d' ogni rispettiva Corte Capitaniale , che sotto la pena di onze cento d' applicarsi per guasti di giustizia , e di perpetua privazione d' ufficio , debba in ogni anno al possesso de' novelli ufficiali dar scienza di questa nostra disposizione a' medesimi , per non poter essi loro allegare ignoranza ; e perchè viene Corriero serio circolare , vi ordiniamo , che dobbiate spedirlo fra un' ora , a cui farete pagare i soliti dritti giutta la forma della tassa , che seco porta firmata dall' Ill. Marchese della Rajata Luogotenente di Corriero maggiore . Dat. Pan. die 15. Novembris 1749.

### EL DUQUE DE LA VIEFUILLE.

Vid. J. P.

Vid. Paladini.

Vid. Gemelli.

Vid. Villarroel.

Vid. Asmundo Paternò F.P.

D. Joseph Chiavarello Secr.



LXXVIII. 50

### REGIÆ INSTRUCTIONES

*Servande eum iis , qui ad castrum damnati fuerint .*

**P** Ara evitar , y atajar los introducidos abusos, que son ocasion, y causa de la facil, y frequente fuga de los deserrados, que hasta ahora se ha experimentado , se ha servido el Rey tomar las siguientes providencias, que ha juzgado oportunas al mismo efecto, y que es su Real voluntad, que se observea inviolable-

**P** Er evitare , e togliere gl'introdotti abus, che sono occasione, e motivo della facile, e frequente fuga de' deserrati , che finora si è sperimentato, si è servito il Re d' imprendere le seguenti providenze , che ha giudicato opportune al medesimo effetto , e ch' è sua Real volontà , che osservinsi inviolabilmente, e tengan forza di or-

blemente, y tengan fuerza de ordenanza en todos los casos, que ocurran en adelante, de la naturaleza de los, que se van a prevenir.

1. Que a todos los desterrados generalmente se les ponga al pié un grillo de hierro del peso a lo menos de un rotulo, y un quarto, reformando el uso de los pequeños grilletes, y que se les sujeten a todos a llevar la chupa, calzones, y gorra de un mismo color arreglado al vestuario, que se les libra, a fin que puedan ser facilmente conocidos de las centinelas con semejantes divisas, sin que en ningun tiempo abandonen la de la gorra.

2. Que en todas las plazas, y particularmente en el Castillo nuevo se destinen personas acreditadas, que sirvan el empleo de cavo de desterrados con el mismo haver, que se considera presentemente al de la plaza de Pescara, que es el de treynta y un carliaes napolitanos, y una razon de pan diaria en todo, y los quales al mismo tiempo, que deven invigilar sobre la conducta, y custodia de los presidiarios, quedarán sujetos a las correspondientes penas, quando se justifique, que por su dolo, o culpa haya seguido la fuga de algun desterrado.

3. Que por ningun titulo, o pretexto sea permitido a los Comandantes, y demás Oficiales subalternos de las plazas, y castillos de este Reyno, el de Sicilia, y Pre-

si-

*ordinanza in tutt' i casi, che occorrono da qui innanti, della natura di quei, che quì si prevengono:*

1. *Che a tutt' i disterrati generalmente si ponga al piede un ceppo di ferro del peso almeno d'un rotolo, ed un quarto, riformando l' uso de' piccoli ceppi, e che si soggettina tutti a portar la casacca, calzoni, e berretta di un medesimo colore regolato al vestuario, che lor si dà, acciocchè possan esser conosciuti dalle sentinelle con simiglianti divise, senza che in verun tempo abbandonino quella della berretta.*

2. *Che in tutte le piazze, e particolarmente nel Castel nuovo si destinino persone accreditate, che servano l'impiego di cavo de' disterrati col medesimo soldo, che si dà presentemente a quello della piazza di Pescara, ch' è di trenta, ed un carlino napolitano, ed una razione di pane diaria in tutto, i quali nel tempo stesso che debbono invigilare sulla condotta, e custodia de' presidiarij resteran soggetti alle convenienti pene, qualora si giustificò, che per lor dolo, e colpa sia seguita la fuga di alcun disterrato.*

3. *Che per nessun titolo, o pretesto sia permesso a' Comandanti, ed altri ufficiali subalterni delle piazze, e castelli di questo Regno, di quel di Sicilia, e de' Presidi di Toscana-*

fidios de Toscana el dar permiso a los desterrados de salir de ellas, aunque sea con centinela, baxo la pena a los contraventores de la privacion de sus respectivos empleos.

4. Que generalmente a todo desterrado, tanto militar, como payfano, que huyere de su destino, qualquiera que sea, y se arrestare, se le imponga en adelante, por la primera vez la pena de dos años de destierro, ademas de los de su antecedente condena, segun al presente se executa en los presidios de Toscana, y la de quatro años, quando bolvieren dos, o mas vezes a cometer fuga, excluyendo en qualquiera de estos casos todo el tiempo de su ausencia en el intermedio desde el dia de la fuga hasta el del arresto, que no se les ha de considerar en cuenta de la misma condena.

5. Que todos los Tribunales, assi ordinarios, como militares, procedan en tales casos con toda la atencion, derogando para en adelante la platica de decretar, que los condenados a presidio *redeant in causam suam*, a reserba de los casos, en que en el auto del arresto de los mismos se les encuentre encima la licencia por escrito, de poder salir fuera de la plaza, sea del Comandante, del Teniente del Rey, o del Sargento mayor de ella.

6. Que a los desterrados, que fueren nobles, y se ausentaren de sus

*scana il dar permesso a' disterrati di uscir da quelli, quantunque sia con sentinella, sotto la pena a' controventori della privazione de' loro rispettivi impieghi.*

4. *Che generalmente ad ogni disterrato, tanto militare, quanto paesano, che fuggirà dal suo destino, qualunque si sia, e che si arresterà, s' imponga da què innanti per la prima volta la pena di due anni di disterra oltre a quelli della sua antecedente condanna, conforme al presente si pratica ne' presidj di Toscana, e quella di quattro anni, quando tornassero due, o più volte a commetter fuga, escludendo in qualunque di questi casi tutto il tempo della loro assenza intermezza dal giorno della fuga sino a quel dell' arresto, che non ha da considerarsi loro in conto della stessa condanna.*

5. *Che tutt' i Tribunali, così ordinarij, come militari, procedano in tali casi con tutta l' attenzione, derogando per l' innanzi alla pratica di decretare, che i condannati a presidio redeant in causam suam, a riserva de' casi, in cui nell' atto dell' arresto de' medesimi si ritrovi loro addosso la licenza per iscritto, di poter uscire fuori della piazza, sia del Comandante, del Tenente del Re, o del Sargento maggiore di essa.*

6. *Che i disterrati, che fossero nobili, e fuggissero da' luoghi lor destinati si sog-*

sus destinos, se les fuyeterà , quando se arrestaren , a la duplicacion del tiempo de su primera condena, por la primera vez confinandolos en una isla al arbitrio de S. M. en pena de las subcesivas .

*si soggeteranno, allorchè si arrestassero, alla duplicazione del tempo della lor prima condanna, per la prima volta confinandoli in un' isola ad arbitrio di S. M. in pena delle succesive.*

Y finalmente, que para el mas exacto, y puntual cumplimiento de todo lo resuelto, y deliberado en los feys antecedentes articulos, y a fin que no se ignore por ninguno quanto en ellos se prescribe, es su Real voluntad, que se comuniquen a todos los Comandantes de las plazas, castillos, y Regimientos de ynfanteria, cavalleria, y dragones, a todos los Tribunales ordinarios de esta Capital, y Reyno, del de Sicilia, y presidios de Toscana, al Ministro delegado de la Real casa, al Auditor general del exercito, y a los demas Auditores, asì de esse Reyno, y de los presidios de Toscana, como de todas las fortalezas, a fin que cadauno en la parte, que le toca, cumpla exactamente a todo lo referido, haziendo publicar para la inteligencia de cadauno estas resoluciones; y en el caso de que por los respectivos subalternos de los citados Tribunales se arreste algun desterrado fuera del distrito del presidio, que se le huviere destinado, se tomarà, y remitirà la informacion con toda brevedad, para en su vista determinar lo conveniente. Napoles 31. de Agosto de 1750.

*El Marques Fogliani.*

7. *E finalmente, che per lo più esatto, e puntuale adempimento di tutto il risolto, e deliberato ne' sei antecedenti articoli, ed affinchè non s'ignori da niuno quanto in essi prescriveasi, è sua Real volontà, che si somunichino a tutti li Comandanti delle piazze, castelli, e Regimenti d' infanteria, cavalleria, e dragoni, a tutt' i Tribunali ordinarij di questa Capitale, e Regno, di quel di Sicilia, e presidj di Toscana, al Ministro delegato della Real casa, all' Auditor generale dell' esercito, e agli altri Uditori, così di questo Regno, e de' presidj di Toscana, come di tutte le fortezze, affinchè cadauno nella parte, che a lui tocca; adempia esattamente tutto il riferito, facendo publicar per intelligenza di ognuno queste risoluzioni; e nel caso che da' rispettivi subalterni de' menzionati Tribunali si arresti alcun disterrato fuori il distretto del presidio, che gli si avrà destinato, si prenderà, e rimetterà l' informazione con tutta brevità, per determinare in sua vista il conveniente. Napoli a' 31. di Agosto 1750.*

*Il Marchese Fogliani.*

## I D E M P R O R E X

UNIVERSIS REGNI OFFICIALIBUS, ET PERSONIS TUM  
LAICIS, TUM IN ECCLESIASTICA DIGNITATE  
CONSTITUTIS.

*Pontificias hasce constitutiones regio muniri placito. statuitur, quo ad illos tantum articulos agentes de qualitate tum delictorum ab Ecclesia asylo excludendorum, tum probationum, quarum respectus in decidendo haberi debet.*

**C**AROLUS. (Dei gratia) Rex utriusque Siciliae, Hierusalem, Infans Hispaniarum &c. Dux Parmæ, Placentiæ, Castri, &c. Magnus Hæreditarius Etruziæ Princeps &c.

Vicerex, & Generalis Capitaneus in hoc Siciliae Regno: Universis, & singulis Officialibus, & personis tam spiritualibus, quam temporalibus, & in ecclesiastica dignitate constitutis, cui, quisve ipsorum præfates præsentatæ fuerint, aut quomodolibet pervenerint: Conf. Reg., & fid. dil. Orat. devot. salutem. Fuerunt nobis exhibitæ, & præsentatæ quædam Apostolicæ Bullæ impressæ, omni, qua decet, solemnitate expeditæ, sigilloque solito in pede munitæ, quarum tenor talis est, ut infra sequitur.

„ **B**ENEDICTUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI.  
„ *Ad perpetuam rei memoriam.* Officii nostri ratio non eam modo sollicitudinem nobis imponit, ut sacrorum canonum leges, & prædecessorum nostrorum Romanorum Pontificum Constitutiones, in quarum interpretatione nihil dubium, aut perplexum occurrit, exactissime servari, & impleri curemus; sed id etiam a nobis exoptat, ut exorientem circa aliquas ex illis dubiorum segetem, quæ earum debitæ executioni multis modis officere dignoscitur, opportunis editis declarationibus, amputare, ac remove studeamus.

„ Sanè fel. recor. prædecessor noster Gregorius Papa XIV. providam juris canonici sanctionem præ oculis habens, qua scilicet *sub tit. de homicidio voluntario, vel casuali cap. 1.* innovatum fuit vetus præceptum legis a Deo in Exodo latæ: *Si quis per industriam occiderit proximum suum, & per insidias, ab altari meo evelles eum, ut moriatur*; per suam anno incarnationis Dominicæ 1591. nono kalendas Junii editam Constitutionem, quæ incipit *Cum alias*: iis, qui prodi-



„ toriè proximum suum occidissent, ad Ecclesias, locaque sacra, & reli-  
 „ giosa confugientibus, ecclesiasticam immunitatem minimè suffragari  
 „ decrevit. Tum verò piæ memoriæ prædecessor quoque noster, ac di-  
 „ gnitatis nostræ amplificator, Benedictus Papa XIII. anno incarnatio-  
 „ nis Dominicæ 1725. sexto Idus Junii, edita Constitutione, quæ inci-  
 „ pit: *Ex quo divina*, non eos tantùm, qui proditoriè, ut præfertur,  
 „ homicidium patrassent, verùm etiam interficientes proximum suum,  
 „ animo præmeditato, ac deliberato, ab ecclesiasticæ immunitatis bene-  
 „ ficio exclusit, & repulit. Demùm san. mem. proximus decessor no-  
 „ ster Clemens Papa XII. in sua Constitutione, quæ incipit: *In supre-*  
 „ *mo Justitiæ solio*, anno incarnationis Dominicæ 1734. kalendis Ja-  
 „ nuarii edita, eos etiam, qui homicidium in rixa commisissent, dum-  
 „ modo homicidium non fuisset casuale, vel ad propriam defensionem,  
 „ immunitatis prædictæ beneficio minimè gaudere voluit, atque de-  
 „ crevit.

„ Insuper iidem proximè memorati prædecessores Benedictus, & Cle-  
 „ mens, ad ea, quæ in jure canonico, & in Gregoriana Constitutione re-  
 „ censentur, nonnulla alia delicta addiderunt, quæ si qui commisissent,  
 „ eos a prædicto beneficio asyli, & confugii apud Ecclesias, ac loca sa-  
 „ cra, & religiosa, exclusos fore statuerunt; variasque a Doctoribus, ac  
 „ dicti juris, & Constitutionum Apostolicarum interpretibus, de immu-  
 „ nitate locali agentibus, excitatas quæstiones, & controversias, decla-  
 „ rando, ac definiendo sustulerunt; ut ex earundem Constitutionum te-  
 „ nore colligere licet, atque etiam ex una è nostris Institutionibus,  
 „ quam olim dum Archiepiscopalem Bononiensem Ecclesiam præsentem  
 „ moderabamur, pro illius populi curæ nostræ concrediti instructione  
 „ edidimus, quæque impressa extat *Tom. II. editionis Italicæ num. XXI.*  
 „ in Latina verò editione *num. XLI.*

„ Ad hoc autem ut Curia aliqua ecclesiastica, in casu alicujus ex de-  
 „ lictis exceptis hujusmodi, ad extractionem delinquentis è loco immu-  
 „ ni procedere, eumque ad suos carceres transferre posset, quum præfa-  
 „ tus Benedictus prædecessor satis esse voluisset, ut super delicti exce-  
 „ pti qualitate, ac personæ reitate ea suppeterent indicia, quæ ad ca-  
 „ pturam decernendam sufficientia reputari solent; ut vero extractum  
 „ hujusmodi Ministris, & Officialibus Curia secularis tradere, & consi-  
 „ gnare valeret, ea decrevisset indicia ex processu informativo adver-  
 „ sus extractum ipsum confecto, resultare debere, quæ juxta regulas ju-  
 „ ris vocantur ultra torturam; alter deinde prædecessor Clemens XII.  
 „ ampliando declaravit, ut quoties ecclesiastico Judici ex indiciis, non  
 „ quidem ultra torturam, sed ad torturam tantùm sufficientibus de delicto  
 „ excepto per extractum commisso constaret, posset idem extractum hu-  
 „ jusmodi Curia seculari tradere, & consignare. Cæterum iidem præde-

„ cefiores nec auctoritatem ecclesiasticam ullo pacto per præmissa immi-  
 „ nui, nec inde ullam justitiæ lædendæ occasionem captari posse volue-  
 „ runt. Siquidem extractiones delinquentium hujusmodi è loco immu-  
 „ ni nunquam sine auctoritate Episcopi, & intervento personæ ecclesia-  
 „ sticæ ab ipso Episcopo deputandæ, fieri posse statuerunt; nec unquam  
 „ extractos ipsos, prædictis etiam concurrentibus iudiciis, Curix facu-  
 „ laris Officialibus tradi, & consignari, nisi ea lege, sub gravissimarum  
 „ censurarum pœnis servandâ, ut ecclesiæ, seu loco immuni restitueren-  
 „ tur, quatenus in progressu causæ iidem extracti indicia hujusmodi  
 „ purgarent, atque diluerent.

„ Cum autem ea, quæ per Clementem prædecessorem prædictum  
 „ juris communis, & Gregorianæ, ac Benedictinæ Constitutionum san-  
 „ ctionibus addita fuerunt, ultra fines temporalis dominiæ Apostolicæ  
 „ Sedis minimè extenderentur, visum est nobis, eadem ad alias quoque  
 „ regiones, quarum supremi Principes id postulassent, opportunè am-  
 „ pliari posse. Itaque in concordatis, tum quæ anno 1741. cum caris-  
 „ simo in Christo filio nostro Carolo utriusque Siciliæ Rege illustri,  
 „ tum quæ anno sequenti 1742. cum alio pariter carissimo in Christo fi-  
 „ lio nostro Carolo Emanuele illustri quoque Sardinia Rege sancita fue-  
 „ runt, præmissas, aliasque in Clementis literis præfatis contentas dispo-  
 „ sitiones, in eorundem Regum dominiis locum habere concessimus;  
 „ mox etiam ad alia Principum id expetentium dominia, peculiaribus  
 „ respectivè editis literis, quarum exemplum videre est in *Tom. 1. Bal-*  
 „ *lari nostri Constitut. 88.* quæ incipit: *Aliàs felicitis*, extendimus, &  
 „ ampliavimus.

„ Verùm, quum tot ista per prædecessores nostros prædictos, ac  
 „ per nos ipsos adhibita studia non omnes quæstiones, quæ in Tribuna-  
 „ libus excitari solent, tam super qualitatibus homicidiorum, quæ pro  
 „ exceptis haberi debeant, quam super modo exequendi præfatas Con-  
 „ stitutiones in variis homicidiorum hujusmodi, aliorumque excepto-  
 „ rum delictorum casibus de medio tollere, seu penitus antevertere va-  
 „ luerint, id adhuc oneris nobis relictum esse judicavimus, ut constitu-  
 „ tas in hoc rerum genere agendi regulas, ad quas sæpillimè tam eccle-  
 „ siasticorum, quam sæcularium Judicum acta expendere, & exigere ne-  
 „ cesse est, nequaquam ultra difficultatibus, & dubiis involutas rema-  
 „ nere pateremur. Itaque omnibus maturè pensatis, auditisque nonnul-  
 „ lorum venerabilium fratrum nostrorum sanctæ Romanæ Ecclesiæ Car-  
 „ dinalium, aliorumque gravium virorum, jurisque canonici peritorum,  
 „ & in criminalibus iudiciis versatorum consiliis, motu proprio, ac de  
 „ Apostolicæ, qua fungimur, auctoritatis plenitudine, nostram, & præ-  
 „ decessorum nostrorum mentem, in hunc, qui sequitur, modum, decla-  
 „ rare, & quædam etiam ex integro, ut infra, statuere decrevimus.

„ Ad

„ Ac primum quidem , cum in memorata Gregorii prædecessoris  
 „ Constitutione, quæ incipit : *Cum aliàs*, dum ea delicta enumerantur ,  
 „ quæ ab ecclesiasticæ immunitatis beneficio exclusa censeri debent, de  
 „ laicis delinquentibus dumtaxat mentio habeatur, deque his etiam tan-  
 „ tummodò loquutus fuerit alter prædecessor Benedictus in supracitata  
 „ Constitutione, quæ incipit: *Ex quo divina* ; placuit laudato prædeces-  
 „ sori Clementi XII. hujusmodi Constitutiones per suam , quæ incipit ;  
 „ *In supremo Justitiæ folio*, ad Ecclesiasticos etiam cujuscumque gra-  
 „ dus , & ordinis , homicidium animo præmeditato , ac deliberato pa-  
 „ trantes, extendere , & ampliare ; ita ut nec ipsi in hujusmodi casu ec-  
 „ clesiastica immunitate juvari possint ; dummodò tamen commissi per  
 „ eos homicidii causa ab eorum Judice ecclesiastico competente cognov-  
 „ scatur , ipsique ab eo , si rei reperti fuerint , citra pœnam sanguinis ad  
 „ præscriptum sacrorum canonum condigna puniantur animaversione .  
 „ Cum autem dubitatum fuerit, an sub hac Clementis prædecessoris am-  
 „ pliatione , & extentione Regularium quoque Ordinum professores , &  
 „ alumni comprehendantur ; nos ad omnem super hoc dubitationem tol-  
 „ lendam decernimus, & declaramus, omnes , & singulos cujuscumque  
 „ Ordinis, Congregationis, Militiæ, & Instituti Regulares, tam in ipsis  
 „ expressè professos, quàm illis quomodolibet adscriptos, cujuscumque  
 „ gradus, & conditionis extiterint, etiamsi ex ipsorum Ordinum privi-  
 „ legio, seu alias, quælibet expressa, & individua mentio de ipsis, eo-  
 „ rumque Ordinibus, ad hoc ut sub præsentis, aut præmissarum Consti-  
 „ tutionum censura comprehendantur, habenda foret ; si qui unquam,  
 „ quod Deus avertat, homicidium animo præmeditato, ac deliberato  
 „ patnaverint, a beneficio immunitatis ecclesiasticæ, juxta formam ea-  
 „ rundem Constitutionum Benedicti, & Clementis, exclusos fore, &  
 „ censeri .

„ Et quoniam prædictus Clemens prædecessor speciali decreto edi-  
 „ to die v. Octobris anni 1736. expressè declaravit, mulieres etiam,  
 „ quæ aliquod delictum ejusmodi commisissent, quod inter excepta, &  
 „ ab immunitatis localis beneficio exclusa, juxta præmissa, haberi de-  
 „ beat, pari jure hac in re cum viris censeri, & sub dispositione ipsius  
 „ literarum incipien. *In supremo justitiæ folio*, æque in omnibus com-  
 „ prehendi debere : nos hujus nostræ Constitutionis tenore declaratio-  
 „ nem prædictam approbamus, & confirmamus, eique inviolabilis legis,  
 „ juxta quam in occurrentibus casibus judicari omninò debeat, ple-  
 „ narium robur adjicimus : decernentes similiter, ac declarantes, sub  
 „ ejusdem Clementis, nostræque hujus Constitutionis dispositione  
 „ etiam milites in omnibus, & per omnia comprehensos esse ; nec  
 „ ullum militare privilegium hac in parte ipsis suffragari posse, aut  
 „ debere.

„ Præ-

„ Præterea quum in præfata Clementis decessoris Constitutione  
 „ ab immunitatis prædictæ beneficio excludantur omnes, & singuli tam  
 „ laici, quàm ecclesiastici inquisiti, & processati, vel in contumaciam  
 „ banniti, & condemnati *ex causa, & occasione homicidii, etiam in rixa*  
 „ *commissi cum armis, seu instrumentis, suapte natura aptis ad occiden-*  
 „ *dum, dummodò homicidium non fuerit casuale, vel ad propriam defen-*  
 „ *sionem*: sæpè disputari contigit, an is, qui non casu, vel ex propriæ  
 „ defensionis necessitate, homicidium in rixa commiserit baculo, aut  
 „ saxo, quæ scilicet vel arma non sunt, vel si ita appellari possent,  
 „ non tamen arma suapte natura ad occidendum apta reputari solent,  
 „ ab immunitatis localis beneficio exclusus haberi debeat? Nos igitur,  
 „ super hujusmodi dubio definiendo decernimus, quemcumque homi-  
 „ cidam sive virum, sive mulierem, sive laicum, sive ecclesiasticum  
 „ sæcularem, aut cujusvis Ordinis Regularem, qui etiam baculo, aut  
 „ saxo proximum suum occiderit, ecclesiastici confugii beneficio mini-  
 „ mè gaudere, ubi ex delicti circumstantiis dignoscatur, illius actum,  
 „ quamvis in rixa commissum, non casu, aut ex necessaria defensione,  
 „ sed ex odio, & nocendi animo, ac voluntate prodiisse. Quæ quidem  
 „ definitio nostra conformis est divinæ legi, quæ habetur in libro Nu-  
 „ merorum *cap. xxxv.* ubi designatis civitatibus refugii pro iis, qui  
 „ sanguinem proximi nolentes effudissent, ita subjungitur: *Si quis fer-*  
 „ *ro percusserit, & mortuus fuerit, qui percussus est, reus erit homici-*  
 „ *dii, & ipse morietur. Si lapidem jecerit, & ictus occubuerit, simili-*  
 „ *ter punietur. Si ligno percussus interierit, percussoris sanguine vindi-*  
 „ *cabitur. Propinquus occisi homicidam interficiet; statim ut apprehen-*  
 „ *derit eum, interficiet. Si per odium quis hominem impulerit, vel je-*  
 „ *serit quidpiam in eum per insidias, aut cum esset inimicus, manu per-*  
 „ *cusserit, & ille mortuus fuerit, percussor homicidii reus erit; cogna-*  
 „ *tus occisi, statim ut invenerit eum, jugulabit: quod si fortuito, &*  
 „ *absque odio, & inimicitiiis quidquam horum fecerit, & hoc audiente*  
 „ *populo fuerit comprobatum, atque inter percussorem, & propinquum*  
 „ *sanguinis quæstio ventilata, liberabitur innocens de ultoris manu, &*  
 „ *reducetur per sententiam in Urbem, ad quam confugerat, manebitque*  
 „ *ibi, donec Sacerdos magnus, qui oleo sancto unctus est, moriatur.*

„ Accidit autem in homicidiis, id quod in aliis delictis exceptis  
 „ locum non habet, ut qui percussus, aut ictus fuerit, non statim mo-  
 „ riatur, sed plerumque per aliquot horas, aut dies spiritum trahat,  
 „ Interim percussor ad Ecclesiam, aliumve locum immunem confugiens,  
 „ asyli jure gaudet, quo privari non potest ut homicida, quamdiù  
 „ percussus ab eo in vivis agit; dumque ex ipso loco immuni de saucii  
 „ vita sollicitè explorare non desinit, si eum diutiùs victurum intelli-  
 „ git, a capto asylo nequaquam discedit; ubi verò illum ex accepto

„ vul-

„ vulgere vitam amittere agnoscit , arreptâ fugâ , Magistratum dili-  
 „ gentiam prævertens , tempestivè sibi consulit , meritaque pœnas eva-  
 „ dit . Quod quum ab iis , qui justitiæ administrandæ præpositi sunt ,  
 „ nobis expositum fuerit persapè evenire , & quidem non sine magna  
 „ publicæ tranquillitatis pernicie , ob impunitatis spem , quàm facino-  
 „ rosi homines ex hujusmodi evasionis fiducia concipiunt ; iidemque  
 „ postularint , hujusmodi malum opportunis providentiæ nostræ reme-  
 „ diis submoveri .

„ Ideò nos , de prædictorum fratrum nostrorum , aliorumque pru-  
 „ dentium consilio , per præsentis decernimus , ac mandamus , ut per-  
 „ cussore ad Ecclesiam , aliumve sacrum , aut religiosum locum confu-  
 „ gente , si chirurgi ad inspiciendum vulnus acciti , grave vitæ peri-  
 „ culum adesse retulerint , percussor ipse è loco immuni servatis servan-  
 „ dis extractus , carceribus mancipetur ; hac tamen lege , ut Ecclesiæ  
 „ omnino restituatur , ubi is , qui vulneratus fuerit , ultra tempus a le-  
 „ gibus constitutum superstes vivat , & quidem sub iisdem pœnis , quibus  
 „ in memoratis Benedicti , & Clementis literis ii subjiciuntur , qui de-  
 „ linquentem ex iudiciis ad torturam sufficientibus sibi traditum resti-  
 „ tuere recusent , postquam is suis defensionibus hujusmodi indicia di-  
 „ luerit .

„ Quod verò in citata Gregorii prædecessoris Constitutione , circa  
 „ facultatem demandandi extractionem delinquentium è loco immuni in  
 „ casibus exceptis , statutum fuit , ut scilicet ea ad solos Episcopos ,  
 „ aliosque Episcopis superiores Prælatos pertineat , non verò ad alios  
 „ Episcopos inferiores , etiamsi illi Ordinarii sint , aut nullius diocœsis ;  
 „ ita ut , occurrente casu in loco exempto , & nullius diocœsis , tunc  
 „ negotium hujusmodi ad viciniorem Episcopum devolvatur ; id quod  
 „ ab alio quoque prædecessore Benedicto in superius allegata ipsius  
 „ Constitutione confirmatum fuit , id ipsum nos quidem præsentium li-  
 „ terarum tenore approbamus , & confirmamus . Sed quoniam nonnullæ  
 „ ad nos querelæ super hac delatæ fuerunt , quod quædam Curiæ eccle-  
 „ siasticæ pro parte Officialium Curiæ sæcularis requisitæ extractio-  
 „ nem delinquentium in casibus exceptis hujusmodi , diutius , quàm par-  
 „ est , protrahere consueverunt : nos ipsis venerabilibus fratribus Epi-  
 „ scopis , aliisque superioribus Ecclesiarum Præfulibus , enixè studiosè-  
 „ que suademus , & respectivè mandamus , ut omnem querelarum occa-  
 „ sionem in hoc rerum genere studeant amovere , & quoties de delin-  
 „ quentibus in casibus exceptis hujusmodi agatur , ad opportuna indicia  
 „ adversus eos colligenda animum intendere non recusent ; siquæ ea ,  
 „ quæ juxta præmissa requiruntur , revera suppetere agnoscant , eorun-  
 „ dem delinquentium extractionem è loco immuni quam primum decer-  
 „ nant , ut vel in episcopalibus carceribus nomine ecclesiæ detineantur ,

„ vel

„ vel etiam ad Curia laicalis carceres ejusdem ecclesiae nomine retinen-  
 „ di, cum debitis cautelis transferantur. Nec enim ecclesiastici zeli of-  
 „ ficiam in eo statuendum est, ut justitiae cursus per Apostolicas Consti-  
 „ tutiones praescriptas adversus facinorosos homines impediatur, verum  
 „ in Ecclesiae immunitate, aliisque omnibus ecclesiasticorum locorum,  
 „ & personarum juribus asserendis, & sustinendis, quum ea, contra sa-  
 „ crarum legum praescriptum, infringi, ac violari contingat. Quum ta-  
 „ men hujusmodi moras tunc maxime intervenire putemus, quum pra-  
 „ facta delicta excepta non in civitatibus, sed per dioeceses, in locis  
 „ Curiae ecclesiasticae residentia remotis, perpetrantur, idcirco nos per  
 „ easdem praesentes praedictis Episcopis, aliisque superioribus Praelatis  
 „ facultatem concedimus, & impertimur, ut, quoties in hujusmodi casi-  
 „ bus pro parte Curiae laicalis requisiti fuerint, Vicariis suis foraneis,  
 „ sive etiam aliis personis ecclesiasticis ad id per ipsos Antistites depu-  
 „ tandis, committere possint, ut indicia ad extractionem necessaria ju-  
 „ ridice colligant; ut his nimirum inspectis, iidem Antistites, prout juris  
 „ erit, ad delinquentium hujusmodi extractionem quantocitius decer-  
 „ nendam procedere valeant.

„ Et quidem haec omnia, quae per praesentes hucusque declaravi-  
 „ mus, definivimus, atque statuimus, tam in hac Urbe nostra, & in  
 „ Bononien., Ferrarien., Beneventana, aliisque omnibus Civitatibus,  
 „ Terris, & locis, nobis, & sanctae Romanae Ecclesiae mediate, vel im-  
 „ mediate subjectis, etiam specialem, & individuam mentionem requi-  
 „ rentibus, eorumque Curiae ecclesiasticis, & saecularibus, etiam baro-  
 „ nalibus; quam etiam in aliis Regnis, Provinciis, atque Ditionibus,  
 „ ad quas dictae praedecessorum nostrorum Constitutiones, sive peculia-  
 „ ribus concessionibus, ut supra, sive per viam *concordati*, extensa, &  
 „ ampliatae fuerunt, quatenus nimirum congruere dignoscauntur cum  
 „ eisdem concordatis, quibus nulla in re derogare intendimus, locum  
 „ perpetuo habere, suosque debitos effectus sortiri, & obtinere, & ab  
 „ omnibus, & singulis Ditionum, Regnorum, locorumque hujusmodi  
 „ tam ecclesiasticarum, quam saecularium Curiarum Judicibus, Magi-  
 „ stratibus, Officialibus, & Ministris, aliisque omnibus, ad quos spe-  
 „ ctat, & pro tempore quandocumque spectabit, per omnia observari  
 „ volumus, atque decernimus.

„ Illud etiam, quod in praedictis nostrorum praedecessorum Con-  
 „ stitutionibus, sub gravissimarum poenarum interminatione, districtè  
 „ vetitum fuit, ne scilicet Curiae saeculares, eorumque Magistratus, Ju-  
 „ dices, & Officiales quicumque, ab Ecclesiis, Monasteriis, locisque sa-  
 „ cris aliquem delinquentem, etiam in casibus exceptis, sine ecclesiasti-  
 „ cae auctoritatis interventu capere, extrahere, aut incarcerare: neve  
 „ ad declarandum, crimina a praedictis admitta esse de exceptis in eo-

„ tum-

„ rudentem prædecessorum Constitutionibus, (quum id ad solos, ut præ-  
 „ fertur, Episcopos pertinere dignoscatur,) quoquo modo procedere  
 „ audeant, seu præsumant, nos quoque iisdem motu, auctoritate, ac te-  
 „ nore confirmamus, & innovamus, atque ab omnibus, ad quos pertinet,  
 „ seu pertinebit in posterum, inviolabiliter etiam perpetuò observari  
 „ præcipimus; contrascentes quoque, & transgressores easdem omnes  
 „ pœnas, quæ in præallegatis Constitutionibus indictæ sunt, omninò in-  
 „ currere statuimus, atque sancimus: decernentes, in numero transgresso-  
 „ rum hujusmodi eos etiam esse & censerì, qui, in spretum ecclesiasticæ  
 „ auctoritatis, & canonicarum sanctionum, præscripto ad Superiores  
 „ ecclesiasticos recursu posthabito, Ecclesias, & loca immunita obsidere  
 „ præsumunt, ac impediendo, ne ad illos, qui sacro confugio se tuentur,  
 „ alimenta deferantur, sive aliter, eosdem in Curia secularis potestatem  
 „ se dedere cogunt; nos enim eos, qui talia ausi fuerint, sive confugien-  
 „ tes hujusmodi de exceptis delictis, sive de aliis non exceptis inquisiti  
 „ sint, omnes & singulas pœnas atque censuras adversus ecclesiasticæ im-  
 „ munitatis violatores, in jure, ac in prædictis Constitutionibus Apo-  
 „ stolicis latas, atque statutas, incurrere decernimus, ac declaramus.  
 „ Sanè hujusmodi artes, atque violentias aliis etiam retrò temporibus  
 „ intentari consuevisse non ignoramus; sed simul etiam ab ecclesia dam-  
 „ natas semper, atque proscriptas fuisse comperimus; idque satis demon-  
 „ strant ea, quæ in pluribus provincialibus conciliis, labentibus decimo-  
 „ tertio, ac decimoquarto Ecclesiæ sæculis, statuta leguntur; *Concilium*  
 „ *Provinciale Lambethense hab. Anno 1261. tom. 11. part. 1. Labbeanae*  
 „ *Collect. Conciliorum col. 810. Concil. Exoniense Anni 1287. tom. 11.*  
 „ *part. 2. dictæ Collect. col. 1281. tit. 15. Concil. Provinciale Nugaroliense*  
 „ *Anni 1308. dicto tomo 11. parte 2. ejusdem Collect. col. 1479. can. 6.*  
 „ *Concil. Palentinum Anni 1322. dicto tom. 11. part. 2. præfata Collect.*  
 „ *col. 1697. cap. 7. Concilium Vallisoletanum Anni 1322. tom. 3. Collect.*  
 „ *Conciliorum Hispaniarum Cardinalis de Aguirre pag. 564. tit. 18. num. 51.*  
 „ *Concilia Marciense, & Syroaneense Anni 1326. supracitato tom. 11.*  
 „ *part. 2. d. Collect. Labbeanae col. 1751. tit. 11. & col. 1770. cap. 5. Con-*  
 „ *cilium Vaurense Anni 1368. eodem tom. 11. part. 2. dictæ Collect.*  
 „ *col. 2012. tit. 93. ibi enim, expositis ecclesiarum circumfessionibus,*  
 „ interceptione alimentorum, aliisque artibus, quibus ii, qui ad eccle-  
 „ sias confugerant, ad deditonem adigebantur, quicumque similia at-  
 „ tentare præsumpserint, anathematis mucrone feriuntur. Et nos igitur,  
 „ qui Ecclesiæ spiritum circa præmissa toties apertè declaratum, atque  
 „ a prædecessoribus nostris constanter servatum, exuere neque possu-  
 „ mus, neque volumus, eidem per omnia inherentes, decernimus, & de-  
 „ claramus, omnes, & singulos, qui sub ecclesiasticæ immunitatis tute-  
 „ la degentibus hujusmodi ratione vim inferre ausi fuerint, præter alias

„ pœnas , atque censuras adversus ejusdem immunitatis violatores , ut  
 „ præfertur, latas atque sancitas, sine alia declaratione incurrendas, om-  
 „ ni beneficio , ac privilegio ecclesiastici confugii , & asyli tam apud  
 „ Ecclesias , & loca immunia ab ipsis sic violata , quàm apud alias quas-  
 „ cumque ecclesias, & loca sacra , & religiosa, indignos, atque privatos  
 „ fore, & habendos esse , non secus ac alii omnes, *qui confugientibus vim*  
 „ *inferunt , aut ipsos ab ecclesia , aliove loco immuni violenter extra-*  
 „ *bunt, & abducunt;* quos scilicet laudatus prædecessor Benedictus XIII.  
 „ in sua allegata Constitutione , *non illius tantùm ecclesiæ , quàm viola-*  
 „ *runt , sed cujuscumque etiam alterius ecclesiæ immunitate gaudere ne-*  
 „ *quaquam posse aut debere declaravit ;* & quorum nos numero supradictos  
 „ etiam jure & meritò accensendos esse decernimus.

„ Denique quum, sicut accepimus, inter temporalis domini nostri,  
 „ ac nonnullarum finitimarum Ditionum Curias , reciproca quædam  
 „ consuetudo inoleverit, ut qui certi generis delicta in alterutra ex Di-  
 „ tionibus hujusmodi commiserint , & intra fines alterius se receperint ,  
 „ instante Curia illius Ditionis , in qua delictum commissum fuit , ca-  
 „ piantur, eidemque Curia tradantur ; cumque, sicut etiam nobis expo-  
 „ situm fuit , hujusmodi traditionibus aliquando moram afferri contin-  
 „ gat, propterea quod delinquentes hujusmodi, in Terris , ad quas con-  
 „ fugerunt , sub ecclesiæ alicujus, vel alterius loci immunis tutela se  
 „ receperint : idcirco nos , ecclesiasticæ immunitatis rationes cum recta  
 „ justitiæ administratione & Reipublicæ tranquillitate opportunè copu-  
 „ lare volentes, decernimus, & mandamus, ut , si hujusmodi confugien-  
 „ tes delictum aliquod ex iis, quæ in Apostolicis Constitutionibus præ-  
 „ fatis excepta sunt , in temporali Romanæ ecclesiæ dominio patrave-  
 „ rint , indicia ad capturam requisita , ab Episcopo diocæsano, seu re-  
 „ spectivè viciniore illius loci , in quo delictum commissum fuit , exci-  
 „ piantur, seu cumulentur ; eaque ad Episcopum alterius loci , in quo  
 „ delinquens asylum cœpit, sine mora transmittantur ; ut hic nimirum ,  
 „ quatenus traditioni præfatæ locus esse debeat, extractionem delinquen-  
 „ tis è loco immuni , auctoritate suâ , & cum interventa personæ eccle-  
 „ siasticæ, fieri mandet . Eademque ratione, si in præfatis aliorum Prin-  
 „ cipum Ditionibus , in quibus traditionis prædictæ consuetudo viget,  
 „ ejusmodi delictum commissum fuerit, quod , sive in vim Gregorianæ,  
 „ aut Benedictinæ Constitutionis , sive ratione *Concordati* cum Aposto-  
 „ lica Sede initi, sive extentionis alterius Constitutionis Clementis XII.  
 „ ab eadem Apostolica Sede specialiter impetratæ , pro excepto haberi  
 „ debeat; volumus, & statuimus, ut Episcopus ille, ad quem, ratione lo-  
 „ ci delicti commissi, id pertinere dignoscitur, memorata indicia ad ca-  
 „ pturam requisita cumulari faciat , eaque transmittat ad Episcopum  
 „ Ditionis ecclesiasticæ, intra cujus jurisdictionis fines illius delicti reus  
 „ asy-



„ asylum delegit; ut hujus scilicet Antistitis auctoritate, aliisque serva-  
„ tis servandis, a confugii loco extrahi, ac, si ita res feret, externæ po-  
„ stulanti Curiae valeat consignari? Volumus tamen, in quolibet ex præ-  
„ missis casibus, in quibus de delictis, ut supra, exceptis, tantummodò  
„ agitur, prædictarum Benedicti, & Clementis Constitutionum, seu Con-  
„ cordatorum respectivè leges, atque tenores inviolabiliter observari;  
„ tum scilicet in eo, ut delinquens ecclesiæ nomine in carceribus reti-  
„ neatur; tum etiam in eo, ut per Episcopos dumtaxat, privativè quoad  
„ omnes alios, etiam ecclesiasticos Judices, ex indiciis, ut præfertur, ad  
„ torturam sufficientibus declaretur: an delictum, de quo est quæstio,  
„ inter excepta connumerari debeat, nec ne; tum denique in eo, quod  
„ pertinet ad obligationem restituendi reum ad formam dictarum Con-  
„ stitutionum, quatenus is in progressu causæ indicia hujusmodi sibi ad-  
„ versantia purgaverit, atque diluerit.

„ Ipsas demùm præsentis literas, & in eis contenta quæcumque,  
„ perpetuæ firmitatis vim, & robur habere, suosque integros, atque  
„ plenarios effectus in locis atque Ditionibus prædictis, ac respectivè  
„ ubilibet locorum, & gentium, fortiri, & obtinere, atque ab omnibus,  
„ & singulis, ad quos spectat, & quoquo modo pro tempore spectabit in  
„ futurum, etiam sub statutis pœnis, atque censuris per contravenientes  
„ ipso facto incurrendis, omninò servari: sicque, & non aliter, in præ-  
„ missis, per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam S.R.E.  
„ Cardinales, etiam de latere Legatos, & Cardinalium hujusmodi Con-  
„ gregationes, & Apostolicæ Sedis Nuncios, nec non sæculares Curias,  
„ & Magistratus, etiam supremos, aliosve quoslibet, quacumque præ-  
„ minentia, & potestate fungentes, & functuros, etiam speciali notâ, &  
„ mentione dignos, sublatâ eis, & eorum cuilibet quavis aliter judican-  
„ di, & interpretandi facultate, & auctoritate, judicari, & definiri debe-  
„ re decernimus, ac irritum, & inane, si secus super his a quoquam qua-  
„ vis auctoritate scientè, vel ignorantè contigerit attentari.

„ Non obstantibus præmissis, aliisque quibuslibet Apostolicis Con-  
„ stitutionibus, regulis, & ordinationibus, nec non quarumcumque ec-  
„ clesiasticarum, aut sæcularium Curiarum legibus, edictis, stilis, usi-  
„ bus, & consuetudinibus, etiam immemorabilibus: privilegiis quoque,  
„ indulgentiis, & facultatibus, quibusvis personis, etiam speciali mentione  
„ dignis, & quavis quantumcumque sublimi dignitate, & auctoritate ful-  
„ gentibus, & ex quibusvis, etiam gravibus, & urgentissimis causis, seu  
„ quibuscumque Regularium Ordinibus, etiam mendicantium, & mili-  
„ taribus, etiam S. Joannis Hierosolymitani, seu Monachorum, aut  
„ Clericorum Regularium Congregationibus, Societatibus, & Institu-  
„ tis, etiam Societatis Jesu, aliisque quibusvis, etiam sub quibuscumque  
„ verborum tenoribus, & formis, & cum quibuscumque clausulis, & de-

„ cretis, etiam motu, & potestatis plenitudine similibus, seu consistoria-  
 „ litèr, ac aliàs, quomodolibet in contrarium præmissorum concessis, ac  
 „ pluries confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis, illo-  
 „ rum tenores, formas, & causas præsentibus pro plenè, & sufficienter  
 „ expressis, atque etiam insertis, ac respectivè servatis habentes, ad præ-  
 „ missorum effectum, hac vice dumtaxat, prædictis motu, scientia, & po-  
 „ testatis plenitudine derogamus, & derogatum esse volumus, cæterisque  
 „ contrariis quibuscumque: seu si aliquibus communiter, aut divisim ab  
 „ hac eadem sit Sede indultum, quod nullo in casu, seu extra certos ca-  
 „ sus, certisque de causis excommunicari, suspendi, aut interdicti non  
 „ possint, nisi per literas ejusdem Sedis, facientes plenam, & expressam  
 „ ac de verbo ad verbum de indulto hujusmodi mentionem.

„ Ut autem præsentis literæ, & in eis contenta hujusmodi, ad om-  
 „ nium notitiam perducantur, nec quisquam de eis ignorantiam præten-  
 „ dere valeat, volumus easdem ad valvas ecclesiæ S. Joannis in Latera-  
 „ no, & Basilicæ Principis Apostolorum de Urbe, nec non Cancellariæ  
 „ Apostolicæ, Curiaque Generalis Innocentianæ, aliisque locis solitis,  
 „ & consuetis ejusdem Urbis per Cursores nostros, ut moris est, publi-  
 „ cari, earumque exempla affigi, sicque publicatas, & affixas, omnes, &  
 „ singulos, quos concernunt, seu concernent in futurum, periade affice-  
 „ re, ac si unicuique illorum personaliter intimatæ, & notificatæ fuissent;  
 „ earum quoque transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu No-  
 „ tarii publici subscriptis, ac sigillo personæ in ecclesiastica dignitate  
 „ constitutæ munitis, eandem fidem in judicio, & extra illud ubique  
 „ haberi, quæ ipsis præsentibus haberetur, si originaliter exhiberentur,  
 „ & ostenderentur.

„ Nulli ergo omnino hominum liceat paginam hanc nostrarum de-  
 „ clarationum, definitionum, ordinationum, confirmationum, prohibi-  
 „ tionum, mandatorum, decretorum, & voluntatum infringere, vel ei  
 „ ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumperit,  
 „ indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Petri, & Pauli Aposto-  
 „ lorum ejus se noverit incursum.

„ Datum Romæ apud S. Mariam Majorem anno Incarnationis Do-  
 „ minicæ 1749. idibus Martii, Pontificatus nostri anno decimo. D. Card.  
 „ Passioneus. J. Datarius. Visa de Curia J. C. Boschi. J. B. Eugenius.  
 „ Loco ✕ Plumbi. Registrata in Secretaria Brevium. *Anno a Na-*  
 „ *tivitate Domini Nostri Jesu Christi 1750. Ind. 13., die verò sexta*  
 „ *mensis Aprilis, Pontificatus autem SS. in Christo Patris, & Domini*  
 „ *Nostri D. Benedicti Divina Providentia Papæ XIV. Anno Decimo*  
 „ *supradictæ Constitutio affixa, & publicata fuit ad valvas Basilicæ La-*  
 „ *teranensis, & Principis Apostolorum, & Cancellariæ Apostolicæ, Cu-*  
 „ *riaque Generalis in Monte Citorio, & in Acie Campi Floræ, ac*

„ in

„ in aliis locis solitis , & consuetis Urbis per me Dominicum Contino  
 „ Apost. Curf. Antonius Pelliccia Mag. Curf.

Bullæ autem Benedicti XIII. in præinserta Constitutione relatæ,  
 sunt tenoris sequentis , videlicet :

„ **B**ENEDICTUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM  
 „ DEI. *Ad perpetuam rei memoriam.* Ex quo, divina dispo-  
 „ nente clementia, ad supremum universi christiani populi regimen  
 „ assumpti fuimus, considerantes debitum, quo obstringebamur, ec-  
 „ clesiæ, sacrorumque locorum immunitatem sanctam rectam,  
 „ inviolatamque ubique custodiendi, inter graviores suscepti Aposto-  
 „ lici ministerii curas merito recenseri; diù multumque rationes, ac  
 „ media nobiscum expendere non omisimus, quibus ipsa immunitas  
 „ in pristinum venerationis, & reverentiæ locum restitui posset, ac in  
 „ omnibus Orbis catholici regionibus ita observaretur, quemadmo-  
 „ dum prisca illa majorum nostrorum disciplina, & vetus canonica-  
 „ rum sanctionum norma præscripsit. Dum hæc sollicito animo revol-  
 „ veremus, in oculos primùm incurrit celebris illa Constitutio a fel. rec.  
 „ Gregorio PP. XIV. prædecessore nostro edita, quæ incipit: *Cum alias:*  
 „ qua quidem Constitutione idem Gregorius prædecessor pro pastoralis  
 „ zelo suo hunc ipsum in scopum intendens, facultates, & indulta à qui-  
 „ busdam Romanis Pontificibus, ac præsertim à S. Pio V., & Sixto etiam  
 „ V. prædecessoribus itidem nostris, tunc suis, concessa aliquibus Prin-  
 „ cipibus, eorumque officialibus, & Magistratibus extrahendi, ac abdu-  
 „ cendi ab ecclesiis, aliisque locis immunibus certorum criminum reos,  
 „ & delinquentes, reformavit, moderatusque fuit. Simul autem deli-  
 „ ctorum frequentia, unde publica tranquillitas maximè perturbatur,  
 „ occurrere volens, ac impedire, quantum licebat, ne aliqua graviora  
 „ à pravis hominibus patrarentur sub certa impunitatis spe, quam ex  
 „ confugio ad loca immunitatis sibi parabant, nonnulla expressit, & expli-  
 „ cavit crimina, & casus, in quibus laicos delinquentes ecclesiastica im-  
 „ munitate nequaquam gaudere voluit, & decrevit; ac insuper Judices  
 „ constituit, qui in occurrentibus casibus, an delictum esset, nec ne in  
 „ eadem Gregoriana Constitutione exceptum, cognoscere, & declarare  
 „ deberent; certamque demum formam in extractione prædictorum de-  
 „ linquentium à locis immunibus observandam stabilivit, & inviolabili-  
 „ ter ab omnibus perpetuò observari mandavit, quemadmodum in præ-  
 „ dicta Constitutione anno Incarnationis Dominicæ 1591. nono Kalen-  
 „ das Junii promulgata uberius continetur.

„ Quoniam verò post editam hujusmodi Constitutionem ob varias  
 „ Doctorum eam interpretantium sententias, & variam itidem Curia-

„ rum

rum ecclesiasticarum in illius executione praxim, multiplices conten-  
 tiones super vero, rectoque ejus sensu inter ecclesiastica, & secularia  
 Tribunalia exortæ fuerunt; quamplures Romani Pontifices, ac præ-  
 fertim piæ mem. Clemens IX., Clemens X., & Clemens XI. præde-  
 cessores similiter nostri de præfatis contentationibus dilucida casuum  
 exceptorum explicatione submovendis non semel, sicut accepimus, de-  
 liberarunt; facilioremque insuper eos probandi, & declarandi metho-  
 dum, ut ejusdem Gregorii prædecessoris mens plenius executioni de-  
 mandaretur, Curiis ecclesiasticis præscribere cogitabant, sed ab aliis  
 distracti curis, ac interim morte præventi destinata perficere nequive-  
 runt. Hinc igitur est, quod nos omninò expedire arbitantes, ut ejus-  
 modi controversiis finis aliquando imponatur, eorumdemque præde-  
 cessorum pio, atque salubri proposito inhærentes, motu proprio, ex  
 certa scientia, ac matura deliberatione nostris, deque Apostolicæ po-  
 testatis plenitudine, hac nostra perpetuo valitura Constitutione, in  
 primis providam memorati Gregorii prædecessoris Constitutionem  
 cum omnibus, & singulis in ea constitutis, atque dispositis amplissimè  
 confirmamus, approbamus, & innovamus, & quatenus opus sit, cri-  
 minum in illa exceptorum reis, & delinquentibus immunitatem eccle-  
 siasticam suffragari nequaquam debere, iterum, ac de novo decernimus,  
 & declaramus. Præterea non absque gravi animi nostri dolore animad-  
 vertentes, ob auctam, atque in dies invalescentem perversorum homi-  
 num malitiam sæpè, ac sæpiùs nonnulla alia gravia crimina perpetra-  
 ri, quæ non minùs quàm illa in Gregoriana Constitutione, ut præ-  
 fertur, excepta, publicam quietem perturbant, proindè ad delin-  
 quentium audaciam, ac ejusmodi delictorum frequentiam, quantum  
 fieri poterit, coercendam pro apostolici muneris nostri debito, ea,  
 quæ inferiùs explicabuntur, statuenda censuimus.

Cum itaque prædicta Gregoriana Constitutione cautum sit, ut  
 publicis latronibus, viarumque grassatoribus, qui itinera frequenta-  
 ta, vel publicas stratas obsident, aut viatores ex insidiis aggrediun-  
 tur, immunitas ecclesiastica minimè suffragetur; non levis autem in-  
 ter Doctores emerferit controversia, an quis ex unico actu publicus  
 latro, & grassator dici possit, vel plures ad id actus requirantur: nos  
 ejusmodi controversiam dirimere intendentes, unicam tantùm grassa-  
 tionem in via publica, aut vicinali admittam sufficere ad hoc, ut quis  
 publicus latro, & grassator dici valeat, dummodo tamen grassati mors,  
 aut membrorum mutilatio secuta fuerit, tenore præsentium definimus,  
 & declaramus.

Insuper ab ecclesiasticæ immunitatis beneficio excludimus, atque  
 repellimus, & pro exclusis, atque repulsis haberi volumus nedum eos,  
 qui homicidia, aut mutilationes membrorum in ecclesiis, earumve cœ-

me-

„ meteriis committere audent , quemadmodum in Gregoriana Constitutio-  
 „ tione sancitum est : verùm etiam eos , qui stantes in ecclesia , vel cœ-  
 „ meterio interficiunt stantes extra ecclesiam , vel cœmeterium , aut ip-  
 „ sis membrum mutilant : nec non eos , qui stantes extra ecclesiam ,  
 „ aut cœmeterium occidunt stantes intra ecclesiam , vel cœmeterium ,  
 „ aut iis membrum mutilant : ac eos tandem , qui confugientibus vim  
 „ inferunt , atque ipsos ab ecclesia , aliove loco immuni violenter extra-  
 „ hunt , & abducunt : declarantes in quatuor præmissis casibus ejusmodi  
 „ reos non illius tantùm ecclesiæ , quam violarunt , sed cujuscumque  
 „ etiam alterius ecclesiæ immunitate gaudere nequaquam posse , aut  
 „ debere .

„ Ad hæc in crimine assassinii non modò mandatarios , qui in ipsa-  
 „ met Gregoriana Constitutione apertè excipiuntur , sed etiam mandan-  
 „ tes , qui certum præmium , aut mercedem , sive in pecunia , sive in  
 „ aliis rebus tradiderint , aut promiserint , quamvis promissio nullum  
 „ habuerit effectum , dummodo assassinium reipsa patratum fuerit , ab ec-  
 „ clasiasticæ immunitatis beneficio excludimus , ac pro exclusis perpetuò  
 „ haberi volumus , & mandamus .

„ Excludimus paritèr , repellimus , atque privamus ejusdem im-  
 „ munitatis privilegio interficientes proximum suum. animo præmedita-  
 „ to , ac deliberato : falsificantes literas apostolicas : Ministros Montis  
 „ Pietatis , vel alterius publici telonii , aut banci pro depositis Princi-  
 „ pis , privatarumque personarum destinati furtum , aut falsitatem in  
 „ prædictis locis committentes , cujus ratione arca pecuniaria , ita mi-  
 „ nuatur , ut pœnæ ordinariæ locus sit : constantes , adulterantes , vel  
 „ tondentes quascumque monetas aureas , vel argenteas , etiam Princi-  
 „ pum exterorum , quotiescumque in loco , aut provincia , ubi crimea  
 „ admittitur , liberum habeant usum , & commercium : vel ipsas mone-  
 „ tas constatas , adulteratas , aut detonsas scientèr ita expendere , &  
 „ erogare præsumentes , ut fraudis conscii , atque participes censerì pos-  
 „ sint : illos demùm qui sub nomine Curiaë sese introducunt in alias do-  
 „ mos animo ibidem perpetrandi rapinas , easque reipsa committunt cum  
 „ homicidio , aut mutilatione membrorum alicujus ex domesticis earum-  
 „ dem ædium , vel etiam extranei , quem ibi fortè reperiri contigerit ,  
 „ dummodo homicidium , vel membrorum mutilatio sequatur .

„ Cæterùm cum diuturna experientia compertum fuerit , Curias  
 „ ecclesiasticas in casibus , qui hætenus evenerunt , difficultèr probare ,  
 „ & consequenter declarare potuisse delictum , pro quo quis ad ecclesiam  
 „ confugerat , fuisse comprehensum in numero exceptorum , propter va-  
 „ riam earundem Curiarum praxim , & varias pariter opiniones Docto-  
 „ rum , qui antedicti Gregorii prædecessoris mentem quo ad normam ab  
 „ ipso præscriptam recipiendi probationes , & procedendi ad declaratio-  
 „ nem

„ nem

„ nem criminum exceptorum interpretari voluerunt : statuimus , præci-  
 „ pimus, & mandamus , nullam in hoc de cætero haberi rationem cujus-  
 „ cumque interpretationis ejusdem Gregorianæ Constitutionis , quæ a  
 „ quocumque Doctore prodierit , neque praxis à quibuslibet Curiis, aut  
 „ Tribunalibus invecitæ, imo nec quarumcumque declarationum, quæ ab  
 „ hujus almæ urbis nostræ Tribunalibus , sive etiam à Congregatione  
 „ venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium immunitati ec-  
 „ clesiasticæ præpositorum emanaverint , quatenus præsentis nostræ Con-  
 „ stitutioni adversentur , sed in occurrentibus casibus normam hic à no-  
 „ bis præscribendam inviolabiliter ab omnibus observari volumus , &  
 „ sancimus.

„ Quotiescumque igitur Curia ecclesiastica a Curia sæculari fue-  
 „ rit requisita , ut laicum aliquem delinquentem è loco immuni extrahi,  
 „ ac illi consignari faciat, eaque super delicti excepti qualitate , ac per-  
 „ sonæ reitate subministrata , & acquisita sint indicia , quæ ad capturam  
 „ decernendam sufficere videantur ; tunc Curia ecclesiastica ad ejusdem  
 „ delinquentis extractionem ab ecclesia , aliisve locis immunibus , ope,  
 „ ac medio suorum executorum , implorato etiam , quatenus opus sit ,  
 „ brachii sæcularis auxilio , & cum interventu personæ ecclesiasticæ ab  
 „ Episcopo deputandæ , procedere teneatur ; extractumque ad suos car-  
 „ ceres asportari, ac ibi sub tuta custodia detineri curet, & faciat . Ubi  
 „ verò ex processu informativo desuper conficiendo constet de crimine  
 „ excepto , ac insuper adversus eundem extractum talia resultent indi-  
 „ cia , ut crimen ab eo fuisse patratum moralitèr credi possit, ( quæ qui-  
 „ dem indicia juxtà regulas juris vocantur *ultra torturam*, ) eo tandem  
 „ casu præfatum extractum Ministris , & Officialibus Curie sæcularis  
 „ tradere, & consignare possit, ac debeat , exacta tamen receptaque priùs  
 „ ab ipsis obligatione in forma juris valida restituendi extractum eccle-  
 „ siæ sub pœna excommunicationis latæ sententiæ nobis, ac pro tempore  
 „ existenti Romano Pontifici reservatæ , quatenus idem extractus indi-  
 „ cia contra ipsum acquisita in suis defensionibus purget, ac diluat; quod  
 „ si ea minime purgaverit, & verè delinquens repertus fuerit; Curie sæ-  
 „ culari in ipsum tali casu, ut juris esse censuerit, agere, atque procede-  
 „ re liceat .

„ Præterea considerantes, sæpe dictum Gregorium prædecessorem  
 „ in sua Constitutione optimo quidem jure sanxisse, ut soli Episcopi, &  
 „ non alii Episcopi inferiores, etiam locorum Ordinarii sint , aut nul-  
 „ lius diœcesis, aut Conservatores a Sede Apostolica specialitèr, vel ge-  
 „ neralitèr deputati , cognoscere , & declarare valeant , an delicta pro  
 „ quibus inquisiti ad loca immunita confugerunt , & in eis se receperunt,  
 „ sint nec ne de genere , ac numero exceptorum : nos providam ejus-  
 „ modi dispositionem approbantes , & confirmantes , eique inhærentes ,

„ mo-

„ motu, scientia, ac potestatis plenitudine similibus; tenore præsentium  
„ quibuscumque Magistratibus, Officialibus, & Ministris sæcularibus, nec  
„ non quibusvis aliis personis, cujuscumque gradus, & conditionis exi-  
„ stant, etiamsi Imperiali, Regia, Ducali, aut alia quavis mundana di-  
„ gnitate, aut auctoritate præfulgeant, districtè interdicimus, ac inhibe-  
„ mus, ne hujusmodi causis, vel conficiendo processus, vel inquisitos  
„ extrahendo a locis immunibus, vel declarando crimina ab eis admissa  
„ esse de exceptis in Gregoriana, aut in præsentis nostræ Constitutione,  
„ ullo pacto sese ingerant, aut immisceant. Quod si secus quidquam  
„ attentare præsumpserit, ex nunc omnia in contrarium præmissorum ge-  
„ renda irrita, & inania, nulliusque roboris, vel momenti perpetuo fore,  
„ ipsosque attentantes in censuras, & alias pœnas a sacris canonibus, &  
„ constitutionibus apostolicis adversus eos, qui jurisdictionem ecclesia-  
„ sticam quoquo modo lædunt, ac violant, inflicta incurrere discernimus,  
„ & declaramus: volentes, intendentes, ac expressè mandantes, quod  
„ omnimoda cognitio, atque Judicium de criminibus in Gregoriana  
„ Constitutione exceptis, & a nobis superius explicatis, tum etiam de  
„ aliis, quæ in præsentis nostræ Constitutione adjicienda, & similiter ex-  
„ cipienda duximus, quemadmodum, ut præfertur, adjecimus, & excepti-  
„ mus, ad Episcopos tantum, privativè, quoad omnes alios, perpetuò spe-  
„ ctet, atque spectare debeat, & donec ipsi in occurrentibus casibus de-  
„ claraverint delictum esse de exceptis, & cætera omnia à nobis supe-  
„ rius constituta adimpleverint, inquisitos ecclesiæ, vel alterius loci  
„ sacri, ad quem confugerunt, immunitate gaudere tuto debere, ac in  
„ ea conservandos, & manutenendos esse statuimus, præcipimus, & man-  
„ damus.

„ Universos demùm, & singulos venerabiles fratres nostros Patriar-  
„ cas, Primates, Archiepiscopos, & Episcopos, quos hujus nostræ Con-  
„ stitutionis executores deputamus, in visceribus Domini nostri Jesu  
„ Christi hortamur, & paterna charitate admonemus, ut quanti momen-  
„ ti sit hoc negotium seriò cogitantes, in occurrentibus casibus qualita-  
„ tem testium, & probationum pondus summo studio, ac vigilantia scru-  
„ tentur, omnemque fraudem, dolum procul arceri satagant; quin etiam  
„ sacerdotali pectore, quotiescumque opus fuerit, eis omnibus obstant,  
„ qui ejusdem præsentis Constitutionis executionem, ac observantiam  
„ quomodocumque temerario ausu impedire præsumerent. In reliquis  
„ porrò casibus tam in hac nostræ, quàm in Gregoriana Constitutione  
„ non exceptis, memores, quàm acriter semper, & quàm eximia, ac pror-  
„ sus singulari animi fortitudine majores nostri pro ecclesiastica liberta-  
„ te, ac immunitate pugnaverint, nihil de illa imminui permittant, ne-  
„ que sacris juribus labem ullam irrogari patiantur, sed ea pari fanè ze-  
„ lo, atque constantia tueri curent, ab omni tamen tumultu, ac pertur-

„ batione caventes , ne jactantiæ causa potius , quàm miserationis , & ju-  
 „ stitiæ titulo ecclesiastica privilegia asserere velle videantur ,

„ Decernentes , easdem præsentis literas , & in eis contenta quæ-  
 „ cumque semper valida , firma , & efficacia existere , ac fore , suosque  
 „ integros , atque plenarios effectus ubique sortiri , & obtinere , ac ab  
 „ omnibus , & singulis , ad quos spectat , & pro tempore spectabit , quomo-  
 „ dolibet in futurum inviolabiliter , & inconcussè observari ; sicque , &  
 „ non aliter , in præmissis per quoscumque Judices Ordinarios , & Dele-  
 „ gatos , etiam causarum palatii apostolici Auditores , ac S. R. E. Cardi-  
 „ nales , etiam de latere Legatos , & Apostolicæ Sedis Nuncios , aliosve  
 „ quoslibet , quavis præminetia , & potestate fungentes , ac functuros ,  
 „ sublata eis , & eorum cuilibet quavis aliter judicandi , & interpretan-  
 „ di facultate , ac auctoritate , judicari , & definiri debere , ac irritum , &  
 „ inane , si quid secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter ,  
 „ vel ignorantèr contigerit attentari .

„ Non obstantibus quibuscumque Cancellariæ nostræ apostolicæ  
 „ regulis , necnon quorumcumque prædecessorum nostrorum literis apo-  
 „ stolicis , privilegiis , indultis , & facultatibus quibusvis personis , etiam  
 „ speciali mentione dignis , & quavis quantumcumque sublimi dignitate ,  
 „ & auctoritate fulgentibus , & ex quibusvis etiam gravibus , ac urgen-  
 „ tissimis causis sub quibuscumque tenoribus , & formis , & cum quibus-  
 „ vis etiam derogatoriis derogatoriis , aliisve efficacioribus , efficacif-  
 „ simis , & insolitis clausulis , ac irritantibus , & aliis decretis etiam motu ,  
 „ scientia , & potestatis plenitudine similibus , etiam consistorialiter , ac  
 „ aliàs quomodolibet in contrarium præmissorum concessis , confirmatis ,  
 „ & innovatis . Quibus omnibus , & singulis , etiamsi pro sufficienti illo-  
 „ rum derogatione de illis , eorumque tenoribus specialis , specifica , ex-  
 „ pressa , & individua , ac de verbo ad verbum , non autem per clausulas  
 „ generales idem importantes , mentio , seu quævis alia expressio facien-  
 „ da , aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret , illorum om-  
 „ nium , & singulorum tenores , formas , & occasiones , ac alia etiam spe-  
 „ ciali expressione digna , præsentibus pro plenè , & sufficientèr expressis  
 „ insertis , ac servatis respectivè habentes , hac vice dumtaxat , illis aliàs  
 „ in suo robore permansuris , ad præmissorum effectum specialiter , & ex-  
 „ pressè derogamus , ac derogatum esse volumus , cæterisque contrariis  
 „ quibuscumque .

„ Ut autem præsentis literæ ad omnium notitiam faciliùs deve-  
 „ niant , & nemo illarum ignorantiam allegare valeat , volumus , illas  
 „ seu earum exempla ad valvas Ecclesiæ Lateranensis , & Basilicæ Princi-  
 „ pis Apostolorum , nec non Cancellariæ apostolicæ , Curiaque genera-  
 „ lis in Monte Citatorio , ac in Acie Campi Floræ de Urbe , ut moris  
 „ est , affigi , & publicari ; sicque publicatas , & affixas omnes , & singu-  
 „ los



„ los, quos illæ concernunt, perindè arctare, & afficere, ac si unicuique  
 „ eorum nominatim, & personalitè intimatæ fuissent: atque ipsarum  
 „ præsentium literarum transumptis, seu exemplis etiam impressis, manu  
 „ Notarii publici subscriptis, & sigillo alicujus personæ in ecclesiastica  
 „ dignitate constitutæ munitis eadem prorsus fides tam in judicio, quàm  
 „ extra illud ubique adhibeatur, quæ ipsis præsentibus adhiberetur, si  
 „ forent exhibitæ, vel ostensæ.

„ Nulli ergo omnino hominum liceat paginam hanc nostræ vo-  
 „ luntatis, sanctionis, declarationis, confirmationis, præcepti, decreti,  
 „ mandati, prohibitionis, & derogationis infringere, vel ei ausu teme-  
 „ rario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indigna-  
 „ tionem omnipotentis Dei, ac BB. Petri, & Pauli Apostolorum ejus se-  
 „ noverit incursum. Datum Romæ apud Sanctum Petrum anno In-  
 „ carnationis Dominicæ 1725., 6. Idus Junii, Pontificatus nostri anno  
 „ secundo. P. M. Card. Prodat. F. Card. Oliverius. Visa de Curia  
 „ J. C. Archiepiscopus Amasenus. Loco ✕ Plumbi. L. Martinettus.  
 „ Registrata in Secretaria Brevium. Anno à nativitate Domini 1725.  
 „ Ind. 3. die verò 15. mensis Junii, Pontificatus autem Sanctissimi in  
 „ Christo Patris, & D. N. D. Benedicti Divina Providentia Papæ  
 „ XIII., Anno secundo, supradictæ Literæ Apostolicæ affixæ, & pu-  
 „ blicatæ fuerunt ad valvas Basilicarum Lateranensis Principis Aposto-  
 „ lorum, & S. Mariæ Majoris de Urbe, & in Acie Campi Floræ, ac  
 „ aliis locis solitis, & consuetis per me Franciscum Baldum Apost. Curf.  
 „ Antonius Pelliccia Mag. Curf.

Bulla tamen Clementis XII. in superiori Regnantis Pontificis Con-  
 stitutione etiam relata hujusmodi est sub tenore, nempe:

„ **C**LEMENS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI. *Ad*  
 „ *perpetuam rei memoriam.* In supremo Justitiæ folio, meritis li-  
 „ cèt imparibus, per ineffabilem divinæ sapientiæ, atque bonitatis abun-  
 „ dantiam constituti, tamen subditos nostros charitatis potiùs vinculo,  
 „ quàm legum severitate in officio continere semper optaverimus, con-  
 „ siderantes tamen crebra, quæ in temporali S. R. E. Ditione, ac etiam  
 „ in hac alma Urbe nostra patrantur homicidia, ac succrescentem in-  
 „ dies virorum sanguinum immanitatem, qui, post habitis gravissimis præ-  
 „ decessorum nostrorum sanctionibus, ac omnis divini, humanique ju-  
 „ ris plane obliti, quinimmo vel feris ipsis animantibus, utpotè in ge-  
 „ nus suum minimè sævientibus, crudeliores, passim levissima etiam  
 „ quandoque de causa, proximum suum depascuntur, ejusque cruore  
 „ quasi musto inebriantur, ne dum corporibus mortem inferentes, sed  
 „ non rarè animabus quoque præciosissimo Domini, & Salvatoris nostri

„ Jesu Christi sanguine redemptis ( si non sint armis spiritualibus, divi-  
 „ na præveniente gratia, munitæ ) æternam perditionem procurantes,  
 „ cogimur, licet inviti, nova, validioraque quærere, & adhibere re-  
 „ media, quibus tam exitiale, ac detestabile flagitium de eadem Ur-  
 „ be, ac finibus universæ Ditionis præfatæ, cujus peculiaris cura, ac  
 „ tutela nobis a Domino commissa est, propulsetur, atque exterminet-  
 „ tur. Eas in primis ineundo rationes, per quas omnis spes, ac fidu-  
 „ cia impunitatis, quæ illecebra peccandi persæpe esse solet, delinquen-  
 „ tibus adimatur, ut quos, tam atroci scelere nec Dei timor, nec hu-  
 „ mana necessitudo, nec fraterna charitas retrahit, pœnarum tempora-  
 „ lium, sibi quocumque præcluso effugio, ac evadendi aditu, necessa-  
 „ riò subeundarum formidine deterriti, tandem ab effundendo proximi  
 „ sui sanguine manus abstineant.

„ Hinc est, quod nos non minus ex injuncto nobis divinitus apo-  
 „ stolicæ sollicitudinis munere, quàm publicæ tranquillitatis, ac securi-  
 „ tatis studio, multorumque ad nos identidem delatis quærimoniis ex-  
 „ citati, post maturam, quâ super ea re cum nonnullis ex venerabilibus  
 „ fratribus nostris S.R.E. Cardinalibus, & dilectis filiis Romanæ Curia  
 „ Prælati ad id a nobis specialiter deputatis, qui rem ipsam jussu nostro  
 „ diù atque accuratè discussèrunt, habuimus deliberationem de illorum  
 „ consilio, ac etiam motu proprio, & ex certa scientia nostris, deque  
 „ apostolicæ potestatis plenitudine, hac in Urbe prædicta, aliisque Ci-  
 „ vitatibus, Terris, locis, nobis, & eidem sanctæ Romanæ ecclesiæ in-  
 „ temporalibus mediatè, vel immediatè subjectis perpetuò valitura Con-  
 „ stitutione, quæ infra sequuntur, ut serpenti morbo hujusmodi occur-  
 „ ramus, statuenda, & ordinanda duximus.

„ Ac primùm quidè omnes, & singulas Constitutiones a fel. re-  
 „ cordat. Pio II. Paulo II. Sixto IV. Julio II. Leone X. Clemente VIII.  
 „ Julio III. Pio IV. Pio V. Gregorio XIII. Sixto V. Gregorio XIV.  
 „ Innocentio VI. Innocentio XII. ac Benedicto XII., & quibusvis aliis  
 „ Romanis Pontificibus prædecessoribus nostris adversus homicidas sa-  
 „ luberrimè editas, quarum tenores præsentibus literis pro plenè, & suf-  
 „ ficientèr expressis, & de verbo ad verbum infertis haberi volumus,  
 „ cum omnibus, & singulis in eis contentis, quæ ipsi præsentibus contra-  
 „ ria non sunt, harum seriè approbamus, confirmamus, & innovamus,  
 „ illasque adversus quemcumque non usum, seu contrarium usum, qui  
 „ quovis modo prætendi, vel allegari possit, restituimus, & plenariè re-  
 „ integramus, atque deinceps omninò, ac inviolabiliter observari præci-  
 „ pimus, & mandamus. Et quia haud satis est delicta prohibere, nisi  
 „ etiam illa, quæ patrandi occasionem, ac commoditatem præbent, pro-  
 „ vidè submoveantur; omnes propterea, & quascumque prædictorum, ac  
 „ præsertim Pii IV., & Pii V., nec non recolendæ memoriæ Alexan-  
 „ dri

„ dri VIII. quarum initium est: *Et si cuncta* &c. aliorumque antecessorum  
 „ literas, & ordinationes, quibus vetantur delatio, retentio, & venditio  
 „ scloporum (*Archibusi*) vulgariter nuncupatorum, pugionum, cultro-  
 „ rum, parvarum sicarum, aliorumque armorum mensuræ brevioris tri-  
 „ bus palmis, utpote ad eadem clam, & dolosè inferendam aptorum:  
 „ prout quoque edictum Kalendis Januarii 1708. de mandato piæ mem-  
 „ Clementis PP. XI. prædecessoris quoque nostri promulgatum, cætera-  
 „ que bannimenta hucusque publicata, antedicta, aliave similis, vel al-  
 „ terius generis arma in Urbe, ac Ditione præfatis sub diversis etiam  
 „ capitalibus pœnis prohibentia (quæ itidem præsentibus pro expressis,  
 „ & ad verbum insertis haberi volumus) ac omnia, & singula in eis con-  
 „ tenta similiter approbantes, ac innovantes, ne pœnarum per eorum-  
 „ dem decessorum literas, edictum, & bannimenta adversus illorum trans-  
 „ gressores, cujusvis in illis expressæ qualitatis, & conditionis fuerint,  
 „ statutarum executio ullatenus impediatur, tenore præsentium distri-  
 „ ctè interdicimus quibuscumque Tribunalibus, Magistratibus, ac Judi-  
 „ cibus tam Urbis præfatæ, quàm aliarum Civitatum, Terrarum, & lo-  
 „ corum nobis, & sanctæ Sedi apostolicæ mediatè, vel immediatè subje-  
 „ ctorum, ac quibusvis ejusdem S. R. E. Cardinalibus, etiam de latere  
 „ Legatis, ne in causis delationis, ac retentionis istiusmodi armorum ul-  
 „ li delinquenti pœnas, quas quomodolibet incurrerunt, gratiosè remit-  
 „ tant, aut componant, ac vel in minima etiam parte moderentur, sed  
 „ ea dumtaxat, quæ stricti juris fuerint juxta præcisam formam, & dispo-  
 „ sitionem literarum, Edicti, Bannimentorum præfatorum decernant, &  
 „ exequantur. Quod si ex peculiaribus quandoque facti circumstantiis,  
 „ vel ex qualitate personarum gratiæ, compositioni, aut pœnæ modera-  
 „ tioni locum esse, æquitate ita suadente, prudenter existimaverint, ni-  
 „ hilominus neque tunc ad concessionem gratiæ, compositionem, & mo-  
 „ derationem pœnæ devenire possint, nisi prævia nostra, ac Romani Pon-  
 „ tificis pro tempore existentis expressa approbatione, sub nullitate ge-  
 „ storum, ac indè secutorum, & quo ad Judices præfatos sub pecuniariis  
 „ insupèr, aliisque etiam corporalibus nostro, & ejusdem Pontificis ar-  
 „ bitrio infligendis pœnis, memoratisque Cardinalium Congregationi-  
 „ bus, ac Cardinalibus, etiam de latere Legatis, quamcumque faculta-  
 „ tem, quæ eis de jure, usu, vel consuetudine, seu aliàs quomodolibet  
 „ competere posset, in distis causis delationis, aut retentionis armorum  
 „ arbitrandi, gratiam impertiendi, & componendi, ac moderandi pœnas  
 „ hujusmodi, harum seriè abrogamus, & revocamus.

„ Præterea sicut in generalibus bannimentis pro Urbe præfata, ac  
 „ universo statu nostro ecclesiasticò editis cavetur, homicidas non excu-  
 „ sari a pœna ordinaria, etiam pro homicidio in rixa commisso, si ex  
 „ processu constiterit, rixam ex causa irrationabili, seu bestiali, ut vo-

„ cant,

„ cant, ortam fuisse, ita quod tantum legibus addendum veniat, quan-  
 „ tum rixarum, & homicidiorum frequentia excreverit: Statuimus, ut  
 „ in Urbe, ac quibuscumque Civitatibus, Terris, & locis nobis, &  
 „ Sedi apostolicæ mediatè, vel immediatè subjectis prædictis, compre-  
 „ hensis etiam quatuor Legationibus, ac Civitatibus Bononia., Ferra-  
 „ rien., & Beneventan., aliisque etiam specialem, & individuum mentio-  
 „ nem requirentibus, occisor pariter pœna ordinaria puniatur, licèt homi-  
 „ cidium secutum sit in rixa, si homicida rixæ auctor fuerit, utque inter  
 „ calor iracundiæ a pœna ordinaria delinquentem nusquam eximat, ubi  
 „ tempus rixæ, ac patratum homicidium sex horarum spatium intercesse-  
 „ rit, quod sufficere volumus, ut reus ad actus extraneos diverterit, vel  
 „ divertisse debuerit, declarantes quod ubi luculenter, ex processu hujus-  
 „ modi constiterit, in actu homicidii nullam adfuisse rixam inter occisum,  
 „ & occisorem, nec pro parte occisoris probetur ante dictum interval-  
 „ lum sex horarum homicidium immediatè præcedentium, aliquam sub-  
 „ ortam fuisse rixam, interfector pœnæ ordinariæ omnino subjiçatur.  
 „ Neve prætextu erroneæ, & nunquam approbatæ consuetudinis, sive  
 „ interpretationis quispiam decipiatur, ad omnium, & singulorum me-  
 „ moriam serio revocamus, prædictâ pœnâ ordinaria teneri nedum ore  
 „ proprio homicidium confessum, sed etiam qui de commisso homicidio  
 „ juxta juris canonici, ac civilis dispositionem, quam in cæteris, qui-  
 „ buscumque delictis sæctam, tectamque fore volumus, convicti fue-  
 „ rint, quibusvis prætextu usu, & stilo, rebusque judicatis in contra-  
 „ rium minimè attentis.

„ Cumque ad reprimendam sanguineorum hominum audaciam,  
 „ quæ jam tunc invalescebat, idem Innocentius XII. prædecessor in su-  
 „ prædicta sua Constitutione incipiente: *Viros sanguinum*: inter alia  
 „ expressè, ac omnino prohibuerit inquisitos, condemnatos, aut ban-  
 „ ditos, sive uti principales, sive mandatarios, sive uti complices, aut  
 „ auxilium, aut consilium, vel favorem præstantes ex causâ, seu oc-  
 „ casione homicidii, pro quo pœna ordinaria, vel extraordinaria impo-  
 „ sita fuisset, seu imponenda foret, & quos quibuscumque futuris tem-  
 „ poribus similiter inquiri, processari, condemnari, seu bandiri con-  
 „ tigit in Urbe, & universa Ditione ecclesiastica, nullo unquam tem-  
 „ pore, vel modo ex aliqua gratia, seu compositione, vel per viam  
 „ cassationis processus remitti, seu quoquo modo gratiosè rebandiri,  
 „ habilitari, seu cum eis dispensari, minusque illis aliquem salvumcoa-  
 „ ductum, seu liberum comœatum ( præterquam pro vero, reali, &  
 „ necessario servitio justitiæ, & tunc pro eo dumtaxat tempore, quod  
 „ hujusmodi servitio congrueret) concedi per quoscumque Civitatum,  
 „ & locorum præfatorum Gubernatores, Provinciarum Rectores, di-  
 „ ctæ Romanæ Ecclesiæ in temporalibus Vicarios, & Justitiæ Officia-

„ les, & quoscumque, alios quamvis speciali, & individua mentione  
„ dignos, ac etiam ipsos Cardinales de latere Legatos, quorum tamen  
„ respectu dictam suam Constitutionem locum habere decrevit in homi-  
„ cidiiis animo doloso, & præmeditato commissis, quamvis nulla suboriri  
„ possit dubitatio, quin prædicti Cardinales de latere Legati pro eorum  
„ eximia dignitate, ac laudabili justitiæ zelo semper ea, qua decebat, mo-  
„ deratione, ac prudenti circumspectione antehac usi sint facultate sibi  
„ sic præservata, quoties de homicidiis in rixa, aut aliàs sine animo do-  
„ lo, & præmeditato secutis actum fuit; attamen quia præconcepta  
„ spes veniæ consequendæ perversos homines animosiores, proioresque  
„ reddit ad rixas, & contentiones excitandas, & confovendas, earum-  
„ que calore cædes patrandas, quo damnabilis hæc præsumptio ex eorum  
„ animis penitus evellatur, eorumque sævitia irremissibilium pœnarum  
„ metu compefcatur, enarratam Constitutionem, ac prohibitionem,  
„ quam idem Innocentius XII. prædecessor quoad Cardinales de latere  
„ Legatos in homicidiis animo doloso, & præmeditato locum sibi ven-  
„ dicare voluit, sicut præmittitur, ad homicidia etiam in rixa, & sine  
„ præmeditatione commissa per præsentem extendimus, & ampliamus,  
„ ita ut de cætero non liceat eisdem Cardinalibus de latere Legatis, ne-  
„ que etiam ipsis Cardinalium Congregationibus sine nostro, ac Roma-  
„ mani Pontificis pro tempore existentis speciali mandato, inquisitos,  
„ processatos, & condemnatos, aut banditos ex causa, vel occasione  
„ homicidii, etiam in rixa, & absque præmeditatione patrati, ex gra-  
„ tia, seu compositione, vel per viam cassationis processus remittere, seu  
„ gratiosè rebandire, habilitare, seu cum eis dispensare; neque aliquem  
„ saluum conductum ( præterquam pro vero, reali, & necessario servi-  
„ tione justitiæ, & tunc pro eo dumtaxat tempore, quod hujusmodi ser-  
„ vitio congruat ) concedere, etiamsi pacem ab hæredibus, vel consan-  
„ guineis, aut filiis defuncti habuerint.

„ Venerabilibus quoque fratribus nostris Archiepiscopis, & Episco-  
„ pis, ac dilectis filiis locorum Ordinariis in ecclesiastica Ditione præ-  
„ fata consistentibus in virtute sanctæ obedientiæ, ac sub nostræ, & Ro-  
„ mani Pontificis pro tempore similiter existentis indignationis pœna,  
„ earumdem tenore præsentium præcipimus, ne in causis homicidii sive  
„ qualificati, & animo doloso, & præmeditato, sive in rixa commif-  
„ si, quibuscumque reis eorum jurisdictioni, & sibi quavis causa sub-  
„ jectis, jam condemnatis, seu banditis, sive quos in futurum per eo-  
„ rum Curiam inquiri, processari, & condemnari, seu bandiri conti-  
„ gerit, ullam similiter gratiam, absolutionem, compositionem, cassa-  
„ tionem processuum, pœnæ remissionem, seu moderationem, habili-  
„ tationem, dispensationem, & saluum conductum, liberumque comnea-  
„ tum, ( excepto dumtaxat dicto reali, & necessario justitiæ servitio  
„ pro

„ pro congruo illius tempore ) in posterum impertiantur ; nisi post elapsum à die admissi delicti quinquennium , & tunc in ejusmodi causis ea tantum , quæ stricti juris canonici fuerint , exequantur : decernentes , quidquid contra hanc nostram prohibitionem ab eis , eorumque Curiis , nec non etiam a dictis Cardinalibus de latere Legatis , ac Cardinalium Congregationibus factum fuerit , cum inde pariter factis , ipso jure nullum , ac irritum , nulliusque roboris , & momenti fore , nec tam in judicio , quam extra illud delinquenti , etiam ad effectum inducendi , & allegandi bonam fidem , ullatenus suffragari posse , & debere .

„ Ad hæc , ne ulla actio ad necem tendens , seu præordinata , inulta remaneat , sancimus , & ordinamus , ut pro armorum ignitorum explosione delinquens , si deliberatè explosit , & subsequuta sit offensio , ultimi supplicii pœnam incurrat ; sin autem non deliberata explosione aliquem offenderit , triremium pœnam in perpetuum subeat ; & si animo quidem deliberato , sed absque alicujus offensione ejusmodi arma laxaverit , pœnæ triremium per decennium obnoxius sit , ac demum , ubi nec præmeditatio , nec offensio intervenerit , simplex tamen explosio quinquennali remigatione vindicetur .

„ Ad nominationes quoque , quæ fiunt pro liberatione reorum jam damnatorum a promerito supplicio , nostræ dirigentes considerationis intuitum , in eo quod attinet ad illas nominationes , quibus nonnullæ Archiconfraternitates , aliæque societates Urbis , & Ditionis hujusmodi ob egregia , quæ assidue exercent pietatis , & christianæ charitatis opera ex speciali Sedis apostolicæ concessione , quæ tametsi in viridi observantia , potiuntur : quæque satellitibus , seu Curie apparitoribus pro banditorum , & in contumaciam condemnatorum captura in præmium laboris concedi consueverunt , nil præter consuetudinem innovandum decernimus ; ut nominationes eorumdem banditorum , & in contumaciam damnatorum , quas ex gratia dictæ Urbis Gubernator , Cardinalium Congregationes , ac ipsi Cardinales de latere Legati executoribus justitiæ , & aliis quibuscumque attribuere solent , vires deinceps nolumus obtinere , nec nominatis ex causa homicidii in aliquo prodesse , nisi nobis , seu eodem Pontifice pro tempore existente prius consultis , habitoque desuper nostro , vel ejus assensu .

„ Et quoniam experimento compertum est , administrationem , ac cursum rectæ , & expeditæ justitiæ , qua Reipublicæ salus præcipuè innititur , summoperè ortum habere , vel ab excessivo numero privilegiatorum , vulgaritèr (*Patentati*) nuncupatorum , vel a minus recta intelligentia privilegiorum concessorum , proindè salvis , firmisque remanentibus decretis , ac resolutionibus , quæ temporibus fel. pariter re-

„ cordationis Urbani Papæ VIII. , & dictorum Innocentii XI. , ac Inno-

„ cen-

centii XII. prædecessorum, aut alias quodcumque ea super re emanarunt, volumus quod privilegium fori nemini quorumcumque privilegiatorum hujusmodi, tam in Urbe, quam in reliquo statu ecclesiastico prædictis ( officialibus, aliisque privilegiatis a Congregatione pro tempore existentium ejusdem S.R.E. Cardinalium contra hæreticam pravitatem Generalium Inquisitorum, ac ministris necessariis actu inservientibus Archiepiscopis, Episcopis, ac Ordinariis præfatis, eorumque Curiis dumtaxat exceptis, ) pro crimine homicidii suffragetur, sed dicti privilegiati, quatenus clericali caractere insigniti, ecclesiasticæ, & quatenus laici fuerint, sæculari jurisdictioni subiaceant; reservantes nobis facultatem declarandi: quinam, quotque esse debeant veri familiares dictorum Archiepiscoporum, Episcoporum, & Ordinariorum, ac Officiales necessarii Curiis ecclesiasticis verum, & actuale servitium præstantes.

Insupèr, quia ex illis etiam, qui in sortem Domini vocati sunt, quique aliis irreprehensibilis, & ab omni culpa, & macula immunis vitæ, ac virtutum exemplo præluere deberent, aliqui interdum reperiuntur adeò suæ vocationis immemores, ut impellente humani generis hoste, pluribus etiam homicidiis manus suas cruentare non perhorrescant: nos perversorum quorumcumque malitiæ obviandum esse, non indulgendum probè intelligentes, ad istorum quoque frænandam pervicaciam perpetuò itidem statuimus, quod clericus primæ tonsuræ nullum beneficium ecclesiasticum obtinens, tametsi condiciones clericis hujusmodi a Concilio Tridentino præscriptas servaverit, ac servet, pro duobus tamen homicidiis animo deliberato, & præmeditato per eum patrat, privilegio fori, & canonis in odium tanti excessus, & ad aliorum terrorem exuatur, & ut incorrigibilis omnino sæculari potestati subiciatur, ab ea tamquam laicus legitimis pœnis plerumque stendus; clericus quoque in minoribus ordinibus constitutus, nec pariter beneficiatus, nec præscripta a Concilio Tridentino servans, tam celebs, quam conjugatus, in causis homicidii dicto privilegio fori non gaudeat, eoque privatus remaneat, neque a proprio Episcopo, seu Ordinario repeti, minusque habitum clericalem, quem indigne abjecit, resumere possit, nisi post totalitèr expiatam admitti delicti pœnam. Declaratio autem, an reus ante patratum homicidium requisita a Concilio Tridentino servaverit, ad Episcopum, aliumve loci Ordinarium omnino spectet, non retardata interim delinquentis assuratione, faciendâ etiam per Judicem laicum nomine ecclesiæ, qui illum paritèr ecclesiæ nomine ad illius dispositionem retinere possit, ac debet, donec dicta declaratio prodierit, quacumque diversa, ac etiam contraria juris canonici, & apostolicarum constitutionum dispositione, seu interpretatione, nec non consuetudine haud refragante.

„ Porro cum idem Benedictus prædecessor animadvertens, homici-  
 „ dia hujusmodi suo etiam tempore iacrescere, nec minus quam alia  
 „ facinora in celebri constitutione dicti Gregorii XIV. etiam prædeces-  
 „ soris, quæ incipit: *Cum alias*, recensita, publicæ quieti officere, pro  
 „ commissi sibi Apostolici officii debito per prædictam suam anno In-  
 „ carnationis Domini 1725., 6. Idus Junii, cui initium est: *Ex quo di-*  
 „ *vina &c.* evulgatam constitutionem laicos animo præmeditato, ac de-  
 „ liberato proximum suum interficientes ab Ecclesiasticæ immunitatis  
 „ beneficio exclusit, & repulerit, atque pro exclusis, & repulsis habe-  
 „ ri voluerit: nos ob gliscentem in dies quorundam ecclesiasticorum  
 „ nequitiam, qui nulla proprii status habita ratione, non raro in adeo  
 „ nefarium, detestandumque crimen prolabantur, ipsorum Gregorii, &  
 „ Benedicti prædecessorum Constitutionibus, quas supra confirmavimus,  
 „ atque innovamus, inhærentes, & quatenus opus sit, criminum in illis  
 „ exceptorum reos immunitate ecclesiastica nequaquam juvari iterum  
 „ decernentes, eandem Benedicti prædecessoris constitutionem, laicos  
 „ animo præmeditato, ac deliberato proximum suum, sicut præmittitur,  
 „ interficientes, a beneficio immunitatis ecclesiasticæ excludentem, ad  
 „ ipsos ecclesiasticos, cujuscumque gradus, & ordinis existant, in Urbe,  
 „ ac universa Ditione nobis, & Sedi Apostolicæ mediata, vel imme-  
 „ diata subjecta, homicidium animo similiter præmeditato, ac delibera-  
 „ to patrantes extendimus quoque, & ampliamus, dummodo tamen cau-  
 „ sa admissi per eos homicidii ab illorum Judice ecclesiastico competen-  
 „ te cognoscatur, & ab eo, si rei reperti fuerint; citra pœnam sanguinis  
 „ ad præscriptum sacrorum canonum condigna puniantur animadver-  
 „ sione.

„ Ulterius ad varios Doctorum, qui ejusdem Benedicti prædeces-  
 „ soris mentem, quo ad personas in dicta ejus constitutione comprehen-  
 „ sas, interpretari, ac explicare voluerunt, sententias, & opiniones di-  
 „ rimendas, declaramus, homicidii reos natu minores vigintiquinque an-  
 „ nis, majores vero viginti, tam laicos, quam clericos, atque omnes, &  
 „ singulos, sive laicos, sive clericos, qui mandatum, consilium, instiga-  
 „ tionem, auxilium cooperativum, aut aliam operam occisori præbue-  
 „ rint, ex quorum singulis pravis actibus homicidium evenerit, in dicta  
 „ Benedicti prædecessoris constitutione comprehensos esse, ac deinceps  
 „ censerî debere, eamque, quatenus opus sit, ad ipsos pariter extendimus;  
 „ ita scilicet, ut illorum extractio a loco immuni, atque traditio Curie  
 „ sæculari, quo ad laicos, ad ejusdem Curie sæcularis requisitionem fiat a  
 „ Curia ecclesiastica, & clerici ab ipsa Curia ecclesiastica ex officio om-  
 „ nino extrahantur, juxta normam infra dicendam.

„ Item declaramus, omnes, & singulos prædictos tam laicos, quam  
 „ ecclesiasticos, qui in Urbe, ac Ditione præfatis, ex causa, & occa-

„ si-



„ sione homicidii etiam in rixa commissi cum armis, seu instrumentis  
„ suapte natura aptis ad occidendum inquisiti, & processati, vel in  
„ contumaciam banditi, & condemnati fuerint, dummodo homicidium  
„ non fuerit casuale, vel ad propriam defensionem, immunitatis præfa-  
„ tæ beneficio minimè etiam gaudere.

„ Utque reorum ratione homicidii, ut præfertur, excepti, inquisi-  
„ sitorum, seu banditorum, & in contumaciam condemnatorum extra-  
„ ctio ab ecclesiis, aliisque locis immunibus, atque traditio suo cui-  
„ que Judici competenti legitimis modo, & forma à Curia Ecclesiastica  
„ fiant, volumus, & ordinamus, ut quotiescumque Judici ecclesiastico  
„ competenti innotuerit, aliquem laicum, seu ecclesiasticum ex causa  
„ homicidii excepti inquisitum, atque processatum ad ecclesiam, seu  
„ locum immunem confugisse, ibique moram trahere, ac ea super deli-  
„ cti qualitate, ac personæ reitate subministrata, vel acquisita suppe-  
„ rant indicia, quæ ad capturam decernendam sufficere videantur, tunc  
„ idem Judex ecclesiasticus ex officio, ac nemine etiam requirente, si  
„ delinquens sit clericus, sin verò laicus, postquam à Curia seculari re-  
„ quisitus fuerit, ad ipsius delinquentis extractionem ab ecclesia, seu  
„ loco immuni, implorato etiam ad hoc, quatenus opus sit, auxilio  
„ brachii sæcularis, & cum interventu personæ ecclesiasticæ ab Episco-  
„ po deputandæ devenire teneatur, extractumque ad suos, si tuti, &  
„ securi fuerint, sin minus, ad Curia sæcularis carceres asportari, ibique  
„ sub tuta custodia detineri curet, & faciat; ubi verò ex processu in-  
„ formativo desuper conficiendo, quo ad inquisitum nondum condem-  
„ natum, dictus Judex ecclesiasticus, ex acquisitis, seu subministratis  
„ indiciis ad torturam tantùm sufficientibus ab extracto homicidium a  
„ præfata Benedicti prædecessoris, & hac nostra Constitutione exceptum,  
„ patratum fuisse cognoverit, ad declarationem, quod scilicet de casu  
„ ita excepto constet, progrediatur, extractumque, si laicus sit, mini-  
„ stris, & officialibus Curia sæcularis, si autem clericus, ejus compe-  
„ tenti Judici ecclesiastico tradere, & consignare possit, ac debet; exa-  
„ ctis tamen, receptisque in actu traditionis, & consignationis hujus-  
„ modi à Judice quidem sæculari juramento, & ab ecclesiastico promissio-  
„ ne in verbo veritatis de restituendo extractum ecclesie, locove  
„ immuni sub pœna excommunicationis latæ sententiæ nobis, & eidem  
„ Romano Pontifici pro tempore existenti reservatæ, quatenus extra-  
„ ctus in suis defensionibus, quæ ad tramites juris, & ordinationum apo-  
„ stolicarum ei competunt, præfata elidat, seu diluat indicia, & si illa  
„ minimè eliserit, sive diluerit, & delinquens repertus fuerit, Judici suo,  
„ scilicet ecclesiastico in clericum, sæculari in laicum, ut juris esse cen-  
„ fuerit, animadvertere liceat. Quoties autem de jam bandito, aut in  
„ contumaciam damnato ex causa homicidii superius excepti, sive lai-

„ co, sive ecclesiastico agetur, quilibet Judex ecclesiasticus, ut præfer-  
 „ tur, competens ad illius, laici nimirum instante Curia sæculari, & cle-  
 „ rici, ex officio, extractionem ab ecclesia, locove immuni cum interven-  
 „ tu quoque personæ ecclesiasticæ ab Episcopo deputandæ, ac traditio-  
 „ nem suo respectivo Judici, sicut mox dispositum est, faciendam pro-  
 „ cedat, solamque sententiæ contumacialis, & actorum, quibus illa fun-  
 „ datur, exhibitionem ad hoc sufficere decernimus, ut dictus Judex ec-  
 „ clesiasticus ex illorum inspectione, dumtaxat agnito, num istiusmodi  
 „ sententia contumacialis legitimè, justèque prolata sit ad formam con-  
 „ stitutionum apostolicarum, pronunciare, & declarare queat, & debeat,  
 „ an banditus, & in contumaciam damnatus consignandus veniat, necnè?  
 „ exactis pariter, & receptis, quatenus consignetur, a Judice sæculari ju-  
 „ ramento, si delinquens sit laicus, ab ecclesiastico verò, si fuerit cleri-  
 „ cus, promissione ipsum, ut supra, restituendi ecclesiæ, locove immuni  
 „ sub antedicta pœna excommunicationis, si extractus in suis similiter  
 „ defensionibus ei, ad præscriptum præfatam constitutionum Apostoli-  
 „ carum, competentibus, nullitatem, & injustitiam contumacialis senten-  
 „ tiæ prædictæ ostenderit, & sceleris indicia diluerit; quod si id præsta-  
 „ re nequiverit, & ex eisdem sententia, & actis ritè, & rectè gestis reus  
 „ repertus fuerit, Judex competens sententiam exequi, & quando ali-  
 „ quem in pœna irrogata excessum deprehenderit, etiam moderari valeat;  
 „ ita quod quæcumque declaratio a prædicto Judice ecclesiastico facta  
 „ in Judicio ecclesiasticæ immunitatis super consignatione banditi, & in  
 „ contumaciam damnati, ejusque denegatione nullatenus deservire, &  
 „ a nemine allegari possit in alio diverso, ac separato judicio, in quo  
 „ scilicet de præfatæ sententiæ contumacialis executione postmodum  
 „ disputari contigerit, ad quem effectum dicta declaratio Judicis eccle-  
 „ siastici perindè habeatur, ac si non emanasset, nec ullus exinde scrupu-  
 „ lus animo Judicis competentis in cognoscenda, & definienda validita-  
 „ te, seu nullitate, justitia, seu injustitia ejusdem sententiæ contumacia-  
 „ lis ingeratur.

„ Hanc autem methodum, & formam sic a nobis stabilitam exactè,  
 „ & inconcussè ab omnibus observari volumus, & mandamus, quacum-  
 „ que alia prædecessorum dispositione, aut contraria interpretatione,  
 „ ac praxi in quibusvis Curiis, Urbis, & Ditionis præfatarum quomo-  
 „ dolibet, & quodcumque invecta, nec non declarationibus a Tribu-  
 „ nalibus dictæ Urbis, ac etiam a Congregatione pro tempore quoque  
 „ existentium ejusdem S.R.E. Cardinalium immunitati ecclesiasticæ, &  
 „ controversiis jurisdictionalibus præposita, etiam iteratis vicibus ema-  
 „ natis, haudquaquam obsistentibus.

„ Cæterum quæ memoratis constitutionibus Gregorii XIV., & Be-  
 „ nedicti XIII. prædecessorum in cunctis christiani Orbis partibus juxta

„ ca-

„ earum tenorem, ac dispositionem inviolabiliter retinendis, ac custo-  
„ diendis per modum extensionis, & ampliationis adjicienda duximus,  
„ nusquam ad cæteras regiones, utpotè sicut in Domino gaudentes acce-  
„ pimus, non adeo multiplicia grassantur homicidia, neque ultra Ditionem  
„ ecclesiasticam præfatam extendere, & ampliare intendimus.

„ Decernentes, easdem præsentis literas, & in eis contenta quo-  
„ cumque semper tempore perpetuo firma, valida, & efficacia existere,  
„ & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere tam  
„ in Urbe, quàm in reliquis omnibus Civitatibus, Terris, & locis nobis,  
„ ac S.R.E. mediatè, vel immediatè subjectis, comprehensis etiam qua-  
„ tuor Legationibus, ac ipsis Bononien., Ferrar., ac Beniven. Civita-  
„ tibus, aliisque etiam specialem, & individuum mentionem requirenti-  
„ bus præfatis, ac generalitèr in quibuscunque Curiis tam ecclesiasti-  
„ cis, quàm sæcularibus, etiam baronalibus respectivè, nullis exceptis,  
„ atque ab omnibus, & singulis, ad quos spectat, & pro tempore quando-  
„ cumque spectabit, plenissimè observari; sicque, & non aliter in præ-  
„ missis per quoscunque Judices ordinarios, & delegatos, etiam causa-  
„ rum palatii apostolici Auditores, ac ipsius Romanæ ecclesiæ Cardina-  
„ les, etiam de latere Legatos, eorundemque Cardinalium Congrega-  
„ tiones, aliosve quoslibet quacumque præminentia, & potestate fun-  
„ gentes, & functuros, sublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter judi-  
„ candi, & interpretandi facultate, judicari, ac definiri debere, ac irri-  
„ tum, & inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scien-  
„ ter, vel igranter contigerit attentari.

„ Non obstantibus præmissis, aliisque apostolicis, ac universalibus,  
„ provincialibusque, & synodalibus Conciliis, edictis generalibus, vel spe-  
„ cialibus constitutionibus, & ordinationibus, nec non etiam juramento,  
„ confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis,  
„ sillis, usibus, & consuetudinibus etiam immemorabilibus, ac quorum-  
„ cumque prædecessorum nostrorum literis, privilegiis, indultis, & fa-  
„ cultatibus quibusvis, etiam dictis Cardinalibus, eorumque Congrega-  
„ tionibus sub quibuscunque verborum tenoribus, & formis, ac cum-  
„ quibuslibet etiam derogatoriis derogatoriis, aliisque efficacioribus,  
„ efficacissimis, & insolitis clausulis, ac irritantibus, & aliis decretis,  
„ etiam motu, scientia, & potestatis plenitudine similibus, etiam conci-  
„ storialitèr, vel aliàs quomodolibet in contrarium præmissorum conces-  
„ sis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis, etiam si pro  
„ illorum sufficienti derogatione de illis, eorumque totis tenoribus spe-  
„ cialis, specifica, expressa, & individua, ac de verbo ad verbum, non  
„ autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quævis  
„ alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servan-  
„ da foret, tenores hujusmodi, ac si de verbo ad verbum, nil penitus  
„ omif-

omisso, & forma in illis tradita observata, exprimerentur, & insererentur presentibus, pro plenè, & sufficientè expressis, & insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialitè, & expressè derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Volumus autem, ut lapsis decem respectu dictæ Urbis, ejusque districtus, ac viginti diebus respectu totius reliqui status nostri ecclesiastici, postquam præsentis literæ valvis ecclesiæ Lateran. & Basilicæ Principis Apostolorum, & in Acie Campi Floræ de eadem Urbe per aliquem ex cursoribus nostris affixæ, & publicatæ fuerint, omnes, & singulos tam in Urbe, quàm in statu præfatis existentes perindè arctent, ac si unicuique eorum personalitè, ac nominatim intimatæ fuissent; utque ipsarum præsentium literarum transcriptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus fides in judicio, & extra illud ubique adhibeatur, quæ ipsi presentibus adhiberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrorum approbationis, innovationis, prohibitionis, confirmationis, abrogationis, decretorum, præceptorum, mandatorum, & statutorum, ordinationum, voluntatis, & derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare præsumperit, indignationem omnipotentis Dei, ac B. Apostolorum ejus Petri, & Pauli se noverit incursum. Dat. Romæ apud S. Mariam Majorem anno Incarnationis Dominicæ 1735. Kal. Februarii, Pontificatus nostri anno quinto. A. Card. Prodat. F. Card. Oliverius. Visa de Curia. J. Archiepiscopus Anciranus. Loco ✕ plumbi. J. B. Eugenius. Registrata in Secretaria Brevium. Anno à nativitate Domini 1735. Ind. 13. die 22. Februarii, Pontificatus SS. in Christo Patris, & D. N. Clementis Divina Providentia Papæ XII. Anno V. supradictæ literæ affixæ, & publicatæ fuerunt ad valvas Ecclesiæ Lateranensis, ac Basilicæ Principis Apostolorum in Acie Campi Floræ, ac in aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Joannem Tripbellinum Apost. Curs. Joseph Olivetani Mag. Curs.

Quæ quidem præinserta regnantis Pontificis Constitutio fuit in executionem Regii ordinis transmissa Spect. Reg. Conf. D. Dominico Cardillo Magistro Rationali honoris, & F. P. Trib. R. P. cum infra scripto nostro chirographo tenoris sequentis, videlicet:

Aviendoseme comunicado de  
Real orden con despacho de 29. del  
ven-

Essendomi stato comunicato di  
Real ordine con dispaccio de' 29. del  
ca-

vencido por la via del Ecclesiastico lo siguiente: „ De orden del „ Rey remito a V. E. el adjunto „ exemplar de una nueva Consti- „ tucion del reynante sumo Ponti- „ fice tocante a la inmunidad local , „ paraque lo passe a esse Abogado „ fiscal del Real Patrimonio, a efe- „ cto de que assi a esta, como a „ las otras dos constituciones de „ los passados Pontifices Benedicto „ XIII., y Clemente XII., a las qua- „ les se refiere, les sea dado el regio „ *exequatur* en los solos puntos, que „ tratan de la calidad de los deli- „ ctos, que se excluyen del asilo, y „ de la calidad de las pruebas, so- „ bre las quales deve caer la deci- „ sion; pero respecto a todos los de- „ mas articulos, que se oponen, „ contradicen, o perjuycan a las re- „ galias de la Corona, a la Real ju- „ risdiccion, y a los privilegios, y „ costumbres del Reyno, sea abso- „ lutamente con expressa clausula „ negado el *exequatur*. „ Y en su „ execucion participo a V. S. esta so- „ berana Real deliberacion, con remi- „ tirle el citado exemplar, paraque „ tenga luego su puntual cumplimen- „ to. Dios guarde a V. S. muchos años. „ Palermo y Setiembre 3. de 1750.

caduto per la via dell' Ecclesiastica il seguente: „ D'ordine del Re ri- „ metto a V. E. l'annesso esempla- „ re di una nuova costituzione del „ regnante sommo Pontefice toccante „ all'immunita locale, accio lo passi „ a cotesto Avvocato fiscale del „ Real Patrimonio, ad oggetto cho „ cost a questa, come alle altre due „ costituzioni de' passati Pontefici „ Benedetto XIII., e Clemente XII. „ alle quali si riferisce, sia dato il „ regio *exequatur* ne' soli punti, „ che trattano della qualita de' de- „ litti, che si escludono dall' asilo, „ e della qualita delle prove, sopra „ le quali dee cader la decisione; „ rispetto pero a tutti gli altri ar- „ ticoli, che si oppongono, contra- „ dicono, e pregiudicano alle Re- „ galie della Corona, alla Real „ giuridizione, ed a' privilegj, e „ costumi del Regno, sia assoluta- „ mente con expressa clausula nega- „ to l' *exequatur*. „ Ed in sua „ esecuzione participo a V. S. questa „ sovrana Real deliberazione, con ri- „ metterle il citato esemplare, affi- „ che abbia il suo puntuale adempi- „ mento. Dio Signor nostro lungamen- „ te la prosperi. Palermo agli 3. di „ Settembre 1750.

*El Duque de la Vieville.*

*Il Duca di la Vieville.*

Señor Abogado fiscal D. Domingo Cardillo.

*Signor Avvocato fiscale D. Domeni- co Cardillo.*

Attento igitur præinserto Regio diplomate fuit super eisdem Bul- lis hoc modo provisum, nempè: *Præsent. Panormi die 20. Septembris 1750.*, & mandavit E. S. quod Spect. Reg. Conf. F. P. Trib. R. P. referat. *Chiavurello Secr. Die 14. Septembris 1750. Facta relatione E. S.*

pro-

providet , & mandat , quod stante Regio diplomate sub die 29. Augusti nuper elapsi in suo chirographo 8. currentis mensis Septembris inserto , hisce Bullis, atque aliis duabus in eis relatis præcedentium Romanorum Pontificum Benedicti XIII. , & Clementis XII. editis die 8. mensis Junii 1725. , & primo mensis Februarii 1735. concedantur executoriæ, ad mentem præcitati Regii ordinis, quo ad solos articulos, qui qualitatem delictorum , quæ ab ecclesiastica immunitate excluduntur , ac qualitatem probationum factarum , sive faciendarum a Curiis laicalibus , super quibus immunitatis exclusio definiri debet , attingunt tantum , & dumtaxat ; quo verò ad omnes alios articulos , qui juribus Regiis , Regiæque jurisdictioni , atque Regni privilegiis , ac moribus opponuntur , & adversantur , aut ea quoquo modo lædunt , non concedantur executoriæ. Cardillo M.R. F.P. = Et volentes nos, ut æquum est, apostolicis hisce constitutionibus juxta suprainsertum Regium ordinem conformes reddere , providimus , & ita harum serie vos monemus , attenteque hortamur , quatenus præinsertas apostolicas constitutiones, sive Bullas quo ad solos punctos, qui delictorum, quæ ab ecclesiastica immunitate excluduntur , ac probationum factarum , sive faciendarum à Curiis laicalibus , super quibus immunitatis exclusio definiri debet , qualitates attingunt tantum , & dumtaxat , non tamen quo ad omnes alios articulos, qui Regiis juribus , Regiæque jurisdictioni , atque Regni privilegiis , ac moribus opponuntur , & adversantur , aut ea quoquo modo lædant , ad mentem Regii ordinis , & decreti in ejus executionem , ut supra , prolati , exequamini , compleatis , & observetis , ac per quos decet, exequi , compleri, & inviolabiliter observari faciatis ad unguem, ac de verbo ad verbum , & à prima linea usque ad ultimam , prout jacent, juxta earum seriem , continentiam, & tenorem pleniorum ; juribus tamen Regiis , Regiæque jurisdictione , atque Regni privilegiis, & moribus semper salvis, & illæsis permanentibus, & non aliter , nec alio modo, pro quanto gratia Regia vobis cara est. Dat. Panormi die 20. Sept. 1750.

**EL DUQUE DE LAVIEFUILLE**

Vid. Cardillo M.R. F.P.

Dñus Vicerex , & Generalis Capitaneus mandavit mihi D. Joseph Chiavarello Secr. Relata per Cardillo M.R. F.P.

**IDEM**

LXXX.

I D E M P R O R E X

AD TRIBUNAL M. R. C.  
Aulæ crim.

Regis nomine.

*Sententiæ super immunitate locali ab Episcopalibus Curii pronunciate ad Tribunal R. M. revisionis remedio devolvantur, tum reo, tum Fisco intra vigintiquatuor horas semel concedendo. Quod si causa in priori iudicio coram Pontificio, ac Regia Legato fuerit acta, ad Ecclesiasticam virum, Judicum Tribunalis Concistorii suffragiis accedentibus, eodem remedio, eademque servato forma dabitur provocatio.*

**S**crivendomi di Real ordine il Segretario di Stato, di Giustizia, e Grazia Marchese Tanucci in data de' 19. del passato mese, ed anno la lettera del tenor che siegue: „Eccellentissimo Signore „Mi rimette V. E. pe'l Re nella sua lettera de' 2. Ottobre p. p. „una consulta di cotesto Avvocato fiscale della G. C. Don Giuseppe „Asmundo Paternò, in cui si duole della sentenza profferita dalla „Curia Ecclesiastica di Girgenti, per la quale ammesse al godimento „del confugio Francesco lo Jacono reo d'omicidio temerariamente „commesso in persona di Giuseppe Creja da Vincenzo Rizzo, precedente mândato del riferito lo Jacono, e Filippo Basile, non ostante il „Real ordine di eseguirsi le Bolle Pontificie di Benedetto XIII. di Clemente XII., e del Regnante Benedetto XIV. intorno all'immunità „locale; e chiede, che del detto decreto profferito dalla detta Curia „Girgentana si accordi al Fisco la revisione innanzi al Giudice della „Monarchia, con che non debba passare in esempio per l'avvenire: e „avendo io posto alla sovrana intelligenza di S. M. quanto dal detto „Avvocato fiscale vien chiesto, ha risoluto la M.S. che da oggi innanti si dia il rimedio dalle sentenze, che profferiranno le Curie Vesco- „vili sopra l'immunità locale, nel Tribunale della Regia Monarchia „per via di revisione cogli atti, e processo medesimo, su de' quali il primo Giudice ha deciso, e che questo rimedio dev'esser comune sì al „Fisco, come al reo, acciò si osservi l'uguaglianza, con intimarsi al soc- „combente il termine preciso, e improrogabile di ore 24., nel quale

Tom. V.

Cc

„ de-

„ deva introdurre la revisione, altrimenti ne rimanga escluso. In quan-  
 „ to però al terzo giudizio avanti al Giudice ecclesiastico col voto del  
 „ Tribunale del Concistoro, non vuole il Re che si conceda, bastando  
 „ una sola revisione, o che giovi al Fisco, o che giovi al reo; ben inteso,  
 „ che la disposizione, che si è data per la revisione delle prime sentenze  
 „ d'immunità locale profferite dalle Curie Vescovili avanti il Giudice  
 „ della Monarchia, la stessa devasi osservare, qualora la prima sentenza  
 „ in punto di asilo si pronunciasse dal Giudice della Monarchia, con-  
 „ passar la revisione al Giudice ecclesiastico col voto del Tribunale del  
 „ Concistoro.

„ E rispetto al caso rappresentato dall' Avvocato fiscale colla Cu-  
 „ ria Vescovile di Girgenti, come che è succeduto prima di andarsi a  
 „ pubblicare questa nuova legge, ha determinato S. M., che non deva  
 „ concedersi al Fisco l' appello, per ostarvi la pratica, ed osservanza in  
 „ contrario, alla quale di adesso in avvenire v' a derogarsi, nè i casi pas-  
 „ sati può comprendere; della qual sovrana determinazione mi coman-  
 „ da S. M. dare a V. E. la notizia, perchè dirigga gli ordini corrispon-  
 „ denti alla G. C., ed altri Tribunali. Napoli 19. Dicembre 1750.  
 Lo comunico tutto a V. S., acciò a tenor di questa Rea! disposizione di  
 S. M. intorno alla concessione del rimedio delle prime sentenze sopra la  
 immunità locale dia gli ordini corrispondenti così a tutte le Curie Ve-  
 scovili, ed Ecclesiastiche, come pure a tutti i Magistrati, e Corti del  
 Regno, per la puntuale esecuzione, ed osservanza di questa nuova legge  
 da oggi in avanti, affinchè sia notoria a tutti, senza che alcuno possa  
 ignorarla; e nostro Signore la felicitì. Palermo a' 4. di Gennajo  
 1751.

*Præsent. Pan. die 15. Januarii 1751. de mandato Spectabi-  
 lis de Bellasai Jud., quod præsentetur, registretur, &  
 exequatur, fiant literæ circulares, & detur noticia Re-  
 verendissimis Prælati.*

De Giorgio pro-Mag. Not.

IDEM



LXXXI.

## I D E M P R O R E X

## UNIVERSI REGNI OFFICIALIBUS.

*Processus causarum capitalium decisarum per Curias baronales meri mixtigue imperii jurisdictione pollentes, ad Regiam Magnam Curiam non amplius transmittantur; certior tamen fiat Prorex, priusquam sententia capitis publicetur. Nemo iudicem Curie baronalis agat, nisi qui in Civitatibus hęc descriptis iudicandi munere functus fuerit.*

**C**AROLUS &c. Vicerex &c. Con biglietto di nostra Real Segreteria de' 24. Dicembre 1750. comunicammo al sagro Consiglio, che S.M. c' impose per via di sua Real Segreteria di Stato, di Giustizia, e Grazia sotto la data de' 5. dello stesso mese di doverfi continuare a spedire le lettere di podestà, che dimandano i Baroni nella forma solita, e praticata per lo passato, non ostante gli ordini in contrario datisi sotto li 23. Settembre 1747. e 10. febbrajo 1748. dal Tribunale della G. C. Criminale, e non ostante le consulte su questo assunto avanzate alla stessa M. S., con essersi per lo riferito Real dispaccio ordinato di togliersi la novità della trasmissione del processo delle cause capitali alla G. C. per approvare, o riformare la condanna, restando salvo alle parti, ed al Fisco il rimedio, e gravame nella Gran Corte medesima, come v'è stabilito per le leggi del Regno, per aver in tal maniera i rei campo più spazioso a difendersi, il Fisco per convalidar le sue istanze, e i Giudici per seguire le forme giudiziarie, ed accertar la giustizia.

Del pari, nello stesso Real dispaccio comunicato, come sopra, al succennato sacro Consiglio, si servì la M. S. stabilire, e risolvere, che i Giudici delle Corti Baronali debbano essere soggetti estogati, o che abbiano di già esercitato la giudicatura della Corte Pretoriana di Palermo, o della Regia Udienza di Messina, o della Corte Patriziale di Catania, o del Magistrato di Trapani, o delle Corti Civili, e Criminali di Siracusa, Caltagirone, e Piazza; con che i riferiti Giudici prima di pubblicare le sentenze nelle cause di morte, debbano farne relazione a noi, e nostri successori *pro tempore*, cioè i presenti a voce, secondo il costume, e i lontani per iscritto, affinché pure i condannati abbiano il tempo

po da dimandar l'appello; e che per adempimento di tal sua Real determinazione, dovessimo disporre una legge perpetua, e solenne pramatica. Onde noi per esecuzione del detto Real comando, abbiamo stabilito col voto, e parere del riferito sacro Consiglio, di formar la presente pramatica perpetua valitura, da osservarsi per legge inalterabile di questo Regno da oggi innanti, e per l'avvenire, ed in virtù della medesima ordiniamo, sancimo, e determiniamo di doversi d'oggi innanzi spedire a' baroni di questo Regno, che godon nelle loro Terre, e feudi abitati, e disabitati la giurisdizione, e l'esercizio del mero, e misto impero, le lettere di potestà nella forma, che praticavasi per l'addietro, con tutta la potestà di procedersi *ex abrupto* per quelle cause, che lo richiedono, e potersi dalle stesse devenire a prolazione di termini straordinarj, torture, sentenze capitali, sino anche all'esecuzioni di esse, revocando in conseguenza la novità introdotta, in che le Corti baronali dovessero, decise che avessero le cause capitali, sospendere la pubblicazione della loro sentenza, e rimettere il processo al Tribunale della Gran Corte per attendere dallo stesso Tribunale l'approvazione, o la moderazione della condanna, anzichè decretiamo, che restando salvo alle parti, ed al Fisco il rimedio, e 'l gravame da implorarsi da noi per la via del detto supremo collateral Tribunale della Regia Gran Corte, appuato come si dispone per le leggi del Regno, abbiano indi li delinquenti un spazio maggiore per difendersi, come il Fisco di replicar le sue istanze, prima di pubblicare i Giudici di esse Corti le loro sentenze nelle cause di morte, debbano farne a noi, e nostri successori Vicerregnanti relazione, cioè i presenti a voce secondo il costume, ed i lontani per iscritto, affinchè pure a' condannati resti del tempo ad impetrar l'appello.

Toccante però all'elezione de' Giudici delle suddette Corti Baronali, in seguendo le Reali disposizioni, vogliamo espressamente, statuiamo, e comandamo in pieno adempimento della presente pramatica, e sotto le pene di nullità d'atti, ed altre avverso i controventori, a noi, e nostri successori beniviste, che i baroni far lo debbano in persona di soggetti estogati, o almeno abbiano esercitato la Giudicatura di Palermo, così dell'appellazione, come Pretoriana, o quella della Reg. Udienza di Messina, o della Corte Patriziale, o Capitaniale di Catania, o del Magistrato di Trapani, o delle Corti civili, e criminali di Siracusa, Caltagirone, e Piazza. Dichiarando perciò in forza della presente come nulle, ed insistenti tutte quelle condanne, che forse si anderanno a profferir da altri Giudici delle Corti baronali, i quali per l'addietro ottenute non avessero le rispettive graduazioni di sopra descritte.

Ed

Ed affinché la presente novella pramatica abbia da oggi innanzi, ed in tutto il tempo da venire la corrispondente esecuzione, ed adempimento in tutte le sue parti, continenza, e tenore, ordiniamo di pubblicarsi nelle forme consuete, perchè ognuno n'avesse la scienza, e non allegasse ignoranza, e di registrarsi, ove devesi, dalla prima fino all'ultima linea. E questo in esecuzione del seguente biglietto, cioè:

„ In attenzione alla supplica statami avanzata dalla Diputazio-  
 „ ne del Regno con sua rappresentanza de' 6. del corrente mese,  
 „ vengo a permettere, che possa spedirsi, e pubblicarsi *in triduo* la  
 „ pramatica, giusta la sovrana deliberazione di sua Maestà de' 5.  
 „ Dicembre passato, in che continovar si dovesse la spedizione delle  
 „ lettere di potestà, che dimandano i Baroni nella forma solita, e  
 „ per lo passato praticata, con togliersi la novità della trasmissione  
 „ del processo delle cause capitali alla Gran Corte, abilitandosi insieme  
 „ ad eleggere per Giudici delle loro Corti baronali quei soggetti  
 „ espressati nella stessa Real risoluzione, con questo però, che  
 „ nella stessa pramatica inferir si debba il presente per la sua mag-  
 „ gior validità, ed acciò costi in futuro de' motivi, per li quali ab-  
 „ bia corsa mancante della mia sottoscrizione, e degli altri Mini-  
 „ stri, che mi sieguono nella presente residenza, e dimora in que-  
 „ sta Città, ed in conseguenza acchiudo la formola della riferita  
 „ pramatica, per farla regolare in tal guisa, e farne tosto seguire  
 „ la sua pubblicazione. Iddio nostro Signore la felicit. Messina 15.  
 „ Luglio 1751. EL DUQUE DE LA VIEFUILLE. Signor Proto-  
 „ notajo del Regno Duca di Giampileri. „ E non altrimenti. Dat.  
 Panormi in triduo die 26. Julii 14. Ind. 1751. (a)

D. Giuseppe Catena Pref.  
del Patrimonio.

Giuseppe Asmundo Pater-  
nò Pref. del Conc. ed A.F.  
della R.G.C., e Patrimo-  
nio.

Giuseppe Maria Jurato  
Giud. della R.G.C. Cr.

Giovanni Maria S. Marti-  
no M. R.

Placido Bellassai Giudice  
della R.G.C. Cr.

Pietro Filingeri M. R.

D. Francesco Arrigo Giud.  
della R.G.C. Cr.

D. Antonio Sandoval M. R.

Pietro Paolo di Paola Giu-  
dice della R.G.C. Civ.

D. Vitale Valguamera M.  
R.

Fran-

	Franc. de Spueches, e Lanza	Stefano Airoidi M.R.	
	Giud. della R.G.C. Civ.		
	Antonio Maria Spinotto	Giuseppe Arena M.R.	
	Giud. della R.G.C. Civ.		
Andrea	D. Ignazio Papè Prot.	Luca Antonio de Laredo	Placido
Giuseppe	Francesco Catena Giud. del	Conservadore, e Mac-	Notarbar-
Reggio	Conc.	stro Segreto.	tolo M.P.
T.	Antonino Alberti Giud. del	D. Francesco Maria Alias	
G.	Conc.	Aud. Gen.	
	Filippo Corazza Giud. del		
	Conc.		

Dominus Vicerex, & Generalis Capitaneus mandavit mihi D. Ignatio Papè Protonotario, & vidimus omnes de sacro Regio Consilio.

*Promulgetur*  
Papè Protonotarius;

*P.S.P.V.*  
Pilo Synd.

*Die 27. Julii 14. Ind. 1751.*

*Ego D. Joannes Baptista de Franchis huj. felicis, & fidelis. Urbis Panormi publicus præco pragmaticam supradictam publicavi per loca solita publicæ, & consuetæ tubis Regiis &c.*

Ex officio Regni Siciliae Protonotarii.

---

(a) Per hanc pragmaticam functionem fit irritum, remanetque abrogatum rescriptum Proregium superius editum n. 73. fol. 157.

IDEM

LXXXII.

I D E M P R O R E X

AD TRIBUNAL M. R. C.  
Causarum crim.

Regis nomine.

*De origine, usu, atque utilitate capitum Edicti (vulgò bando delle teste) plenissimè Rex edoctus, illud de more quotannis imperat promulgari, servatis tamen conditionibus hęc prescriptis.*

**D**'ordine di sua Maestà per via della Segreteria di Giustizia in data de' 31. del mese or passato mi si partecipa lo che siegue:

„Eccellentissimo Signore.

„Diedi conto al Re della lettera di V. E. de' 12. Marzo prof-  
 „simo passato, e della consulta, che rimette del Tribunale della Gran  
 „Corte criminale (a), nella quale in adempimento del Real ordine  
 „espone l'origine dell'indulto, che in cotesto Regno si denomina il  
 „bando delle teste, il tempo, in cui s'introdusse la sua osservanza,  
 „per quali delitti si suol concedere, l'utile, o pregiudizio, che si cau-  
 „sa alla giustizia, e al Pubblico dalla concessione di tale indulto: e  
 „avendo sua Maestà considerato la lettera di V. E., e la consulta  
 „della Gran Corte co' documenti, che produce, ha risolto che si  
 „mantenga il costume della pubblicazione, e rinnovazione in ogni an-  
 „no del bando delle teste; vuole però allo stesso tempo, ed ordina,  
 „che si riformi colle seguenti tre nuove moderazioni: la prima, che  
 „non possano assolutamente per l'avvenire giammai goderlo i Capitani  
 „d'armi ordinarj delle Valli, nè qualsisia altro Ministro, o ufficiale  
 „di giustizia, che per natura del loro impiego tengono l'obbligo di per-  
 „seguire, e prendere i fuorusciti, essendo molto strano, e di gravis-  
 „simo disordine, che gli ufficiali stipendiati, e addetti alla estirpazio-  
 „ne de' scorridori di campagna abbiano da mercantare col Fisco, allor-  
 „chè hanno adempiuto al dovere della lor carica, quando nè la costi-  
 „tuzione, nè le pramatiche, sulle quali si fonda questo indulto, par-  
 „lano di loro, ed è stata una interpretazione poco considerata nell'aver  
 „compreso, e abilitato al godimento di tal grazia i Capitani d'armi, i  
 „qua-

„ quali non lasciano di profittarne , osservandosi , che le sette grazie ac-  
 „ cordate dal 1746. in quà tutte a di loro prò si sono spedite, onde av-  
 „ vezzi ad utilizzarsi in tal forma trascurarono di soddisfare *de officio* ,  
 „ come sono tenuti alle parti essenziali del proprio obbligo . La secon-  
 „ da : che deve goder del riferito bando unicamente chi trovasi bandi-  
 „ to , fuorgiudicato , ladro di passo pubblico , o scorridor di campa-  
 „ gna , che ucciderà , o prenderà vivo un altro fuoruscito , o grassato-  
 „ re , come lui , ma che sia di lui maggior delinquente , con escludersi  
 „ affatto da questo indulto qualunque inquisito d' altra specie di delit-  
 „ ti , che prestasse lo stesso servizio ; e ciò per la ragione , che se indi-  
 „ stintamente per qualsivisia delitto anche delli non eccettuati , si desse  
 „ luogo alla grazia del bando delle teste , infiniti misfatti si vedrebbero  
 „ commettere con general perturbazione della pubblica quiete.

„ E la terza , che colui , a cui favore si spedirà la grazia dell'  
 „ espresso bando , non possa nominare chi già trovasi nelle carceri , e  
 „ ciò in osservanza della lettera Reale de' 2. Ottobre 1627. ove espres-  
 „ samente si comanda.

„ Declarandose en el dicho ban-  
 „ do , que hayan de ser actual-  
 „ mente descurredores de campaña  
 „ los , que hayan de gozar de el ; y  
 „ proveereis , que ninguno , que se  
 „ halle preso , sea indultado , pues  
 „ no lo puede ser sin mucha ofensa  
 „ de la justicia , ni mi voluntad ha  
 „ sido , ni es que este tal goze del  
 „ bando.

„ *Dichiarandosi nel detto bando,*  
 „ *che debbano essere attualmente*  
 „ *scorridori di campagna coloro , che*  
 „ *abbiano da goderlo ; e provvedere-*  
 „ *te che niuno che trovasi carcera-*  
 „ *to , sia indultato , non potendo es-*  
 „ *serlo senza molta offesa della giu-*  
 „ *stizia , nè la mia volontà è stata,*  
 „ *ed è che questo tale goda del ban-*  
 „ *do .*

„ Con queste moderazioni comanda il Re , che dall' anno prossimo  
 „ futuro , e perpetuamente nell'avvenire devasi pubblicare , e regolare  
 „ il bando delle teste , il quale nel di più non ha di bisogno d' altra ri-  
 „ forma, giacchè contiene la esclusione de' delitti eccettuati , e contiene  
 „ ancora la clausola della remissione delle parti accusanti , che dee ave-  
 „ re colui , che abbia da godere della grazia ; della qual sovrana deli-  
 „ berazione mi comanda sua Maestà dare a V. E. la notizia , perchè sia  
 „ gli ordini necessarj alla puntuale esecuzione , ed osservanza della me-  
 „ desima . „ Ed insegundo io l'ordine di S. M. , partecipo a V.S. l'an-  
 „ zidetta Real determinazione per lo suo intero adempimento , e puntuale  
 „ osservanza; e nostro Signore la felicitì, Messina 10. Agosto 1751.

---

(a) Citatam hìc consultationem , dignam sane quæ publicam lucem  
 inviseret , quamque propterea ad calcem præsentis rerum criminalium

tra-

tractatus rejecimus, eruditè fatis, ac diligenter elucubravit Josephi Asmundo Paternò, ut pro demandato sibi Fisci Patroni munere capitulum edictum, ejusque utilitatem in dubium revocatam totis ipse viribus tueretur. Regius iste Consiliarius (de quo, quum opportuna ipsius mentio inciderit, quidquid præclarè sentio, non reticeam) generosa Paternionum stirpe Catanæ ortus, Asmundi postea præclarum itidem cognomen ex avunculi testatoris præcepto assumens, jurisprudentiæ sese totum addixit, in qua quantum ipse profecerit, maximus ostendit Clientum numerus, qui sese, vitam, fortunæque suas omnes eidem defendendas commendarunt. Is anno 1728. Magnæ Curiaæ Judex renunciatus, eidem muneri regia confirmatione (quod nemini antea contigit) fuit præpositus, primo quidem biennio criminales, altero verò civiles causas judicaturus. Quo sanè tempore Proregem Regni castra lustrantem comitatus, gravissima Tribunalium M. C. simul, ac Regii Ærarii munia solus obire valuit. Anno 1734. tertio M. C. Judex delectus, solito elapso tempore, magni momenti rebus explendis à Regni Moderatore designatus, ac Minister *Junctæ* Deputationum Statuum ab Rege creatus fuit; & nisi opportunè rediisset è patria Aloysius Paternò uxoris frater, cui Proregis nutu in judicandi munere fuerat subrogatus, quartò etiam in supremis M. C. subfelliis assedisset. Post hæc, ætate adhuc viridi, in utroque tum M. C. tum Ærarii Tribunali Fisci Patronum egit, in quo quidem munere Regiæ potestatis, fiscaliumque jurium acerrimum sese præbuit assertorem, ac vindicem; & (quod non parvæ ipsius laudi vertendum esse arbitror) inter tot gravissimas, tamque varias de Regis jurisdictione, ac Fisci juribus quæstiones exagitatas, vix, ac ne vix quidem in ulla succubuerit. Ad sublime demum Præsidis tum Tribunalis Consistorii, tum supremi Magistratus Commercii munus ab Regia munificentia paucis ab hinc annis evectus, quàm nimio rectè administrandæ justitiæ ardore flagret, & omnes norunt, & optimus ipse sum testis, qui Consistoriani judicis partes agens, biennio sum expertus.

## I D E M P R O R E X.

*Capitulum Edictum regis iussibus nuper expositis consecrarium, quo non aliud unquam efficacius, opportuniusve remedium adinventum ad publicos grassatores, ac nefarios prescriptos homines disperdendos, enecandosque.*

**I**nvigilando S. E. col noto suo zelo alla total estirpazione de' ladri, criminosi, banditi, e discorsori di campagna, acciò sia libero il commercio de' viandanti, e si ottenga la pubblica quiete de' popoli; ha stimato in acconcio fra gli altri modi efficaci per conseguirla, di rinovare il bando, volgarmente detto *delle teste*, introdotto fin dagli antichi tempi, approvato dalle Regie lettere, e dalle prammatiche, e in ogni anno solito pubblicarsi in questo Regno, come opportuno rimedio, ehe l'esperienza ha fatto conoscere non inutile ad un tal male; e pertanto ha ordinato, anche in esecuzione del Real dispaccio di S.M., spedito per la via della Real Segreteria di giustizia, e grazia a' 31. Luglio dell'anno scorso 1751., e comunicato al Trib. della R. G. G. Criminale con biglietto della sua Real Segreteria de' 10. Agosto fosseguente, che il suddetto bando, facendo il costume, ma colle clausole, e condizioni infra-scritte, si promulgasse.

In vigor dunque del presente bando ordina S.E., provvede, e comanda, che da qui innanzi qualsivoglia bandito, fuorgiudicato, ladro di passo pubblico, e discorsore di campagna, il quale ammazzerà, o prenderà vivo rispettivamente qualsivoglia altro bandito, fuorgiudicato, ladro di passo, o discorsore di campagna, che sia maggior delinquente di esso, non avendo quello, che avrà ammazzato, o preso, come sopra, un tal criminoso, parte accusatrice, ed essendo delinquente di minor qualità, e delitto, che non sia il delinquente ammazzato, o preso, s'intenda, e sia *ipso jure* indultato di ogni, e qualsivoglia delitto della scritta natura, e qualità di ladroneccio da lui commesso nelle campagne; con che possa di più nominare un' altro ladro, bandito, criminoso, discorsore di campagna di minor reità, bensì a confronto di quello, che ammazzerà, o prenderà vivo, il quale nominato poi sia, e s'intenda ammesso all' istesso indulto, del modo appunto, come poco innanzi si è detto.

Se però esso reo ladro, quale avrà ammazzato, o preso il criminoso, più grave di se stesso, oppure il suo nominato, come sopra si è dichiarato, avranno parte accusatrice, in tali casi siano, e s'intendano rispetti-

va-



vamente guidati soltanto per anni cinque, siccome S. E. per il presente *sub verbo Regio*, e buona fede li guida relativamente, ed assicura per lo detto spazio di anni cinque; ben inteso, che se infra il detto termine di anni cinque li giudicati anziscritti otterranno la remissione della parte accusatrice, siano allora, e s'intendano perpetuamente indultati, e ognuno di loro, che avrà alcanzato la detta remissione, sia, e si reputi perdonato *penitus*, e per sempre del modo predetto. Quale grazia però del suddetto guidato quinquennale, colle condizioni, e clausole, come sopra, s'intenda pe'l nominato, che possa solamente goderla, qualora non si trovi arrestato nelle pubbliche carceri; e ciò a tenore del mentovato Real ordine de' 31. Luglio 1751.

Similmente, se qualunque de' sovraddetti ammazzerà, o prenderà vivo, come si è detto, più d'uno fuorgiudicato, bandito, ladro di passo, o discorsore di campagna, potrà allora nominare altrettanti banniti, ladri, discorsori di campagna, e delinquenti, per quanti ne avrà ammazzato, o preso, conseguendo da essi per tal nominazione qualsivoglia premio, o prezzo, che fra loro avranno accordato; e tutt'i sovraddetti nominati, purchè sian rei d' inferiore gravità, come sopra si è dichiarato, e di delitti non eccettuati, goderanno al pari del detto indulto, o guidato rispettivamente nell' istesso modo, e colle medesime condizioni poc' anzi spiegate. Ben vero, che per potere ognuno di essi, tanto se farà de' nominati, quanto se de' suddetti nominanti, fruire delle succennate grazie nel presente bando contenute, dovrà prima ottenerne, e in forma consueta spedirsene le proviste Viceregie per lo canale dell' Avvocato fiscale della G.C., alla di cui ispezione l' adempimento di questo bando in tutte le sue parti unicamente appartiene, osservandosi sempre la regola, che infra più largamente si espressa.

Dichiara però espressamente S. E., in esecuzione del citato Real ordine de' 31. Luglio 1751. che non possano assolutamente per l' avvenire giammai godere della grazia di detto bando delle teste i Capitani d'armi ordinarj delle Valli, nè qualsivoglia altro ministro, o ufficiale di giustizia, che per natura del proprio impiego terran l' obbligo di perseguire, e catturar i fuor usciti, che siano stati, o sono ladri nelle campagne; ed esclude ancora di restar abilitati a conseguirla per loro, o per effetto di nominazione nella maniera espressa i rei processati di qualsivoglia altro delitto comune. Ond' è, che ordina di poter da oggi avanti solamente gioire della medesima coloro, i quali sono stati inquisiti di furti commessi in dette campagne.

Per evitare qualunque disordine nella esecuzione di questo bando, comanda S. E. a tutt' i Capitani locali, ufficiali di giustizia, o altre qualsivoglian persone, di non molestare, nè punto turbare coloro, che prenderanno, o ammazzeranno i suddetti discorsori, banditi, o fuorgiudicati.

dicati, col disegno forse di contrastargli, o di volersi attribuire le teste, che questi avranno legittimamente acquistato, sotto la pena a' controventori di oncie 50. d' applicarsi al Regio Fisco, ed altre pene riserbate all' arbitrio di S. E.

In adempimento del presente bando, affin di potere con effetto godere le grazie in esso contenute, per regola generale si statuisce, che l' anzidetta nominazione de' delinquenti debba farsi dalle succennate persone per atto pubblico, infra il termine di un mese, da contarsi dal giorno, che i nominanti avranno preso, o ammazzato i suddetti malandrini, per la testa de' quali si pretenda fruire l' indulto, o il guidato; altrimenti sendo elasso il detto termine di un mese, non possan essi dopo nominare verun delinquente, nè tampoco venderli le suddette teste.

All' istess' oggetto di estirpare totalmente i scorridori di campagna, ladri di passo, banditi, o fuorgiudicati, concede di più S.E. a chiunque li piglierà vivi, o morti rispettivamente, come si è detto, tutti li cavalli, che in potere di essi si troveranno; con che comparando di poi li legittimi padroni, sia in facoltà loro di pagare alli suddetti catturanti la metà del prezzo di essi cavalli (purchè la suddetta metà non avanzi, nè oltrepassi le onze sei per cavallo) li quali in tal caso dovranno tosto, e senza veruna contradizione restituire alli succennati padroni; dichiarando S. E. in vigor del presente, che la stessa grazia, per guadagnare i cavalli, debba intendersi parimente accordata a tutti li Capitani d'armi, ufficiali di giustizia, e provisionati, qualora prenderanno ladri di passo, banditi, fuorgiudicati, e discorsori di campagna del modo, ed ordine poc' anzi prescritto.

Concede similmente S. E. a tutte le succennate persone i danari, robbe, e vestiti, che in potere de' suddetti fuorgiudicati, discorsori, e banditi si ritroveranno, quante volte siano robbe proprie delli medesimi; se però fossero derubbate, dovranno subito alli legittimi padroni restituire, restando bensì costoro tenuti di contribuir solamente una semplice gratificazione, ad arbitrio prudenziale dell' Avvocato fiscale della Gran Corte d' interporlo secondo le circostanze, e a misura del caso, o del carattere di colui, che avrà fatto la suddetta cattura; con che questa grazia, e concessione non sia, nè s' intenda fatta per l' armi di qualunque sorta, che si trovassero in potere de' suddetti malandrini, le quali dovranno dalle mentovate persone rimettere tali quali al suddetto ministro, a cui spettano le armi prese da potere de' suddetti ladri, e banditi come sopra, siccome gli spettano, e se gli debbono rimettere tutte le armi, che sono prese da qualunque ufficiale di giustizia, o d' altro chichesia, in controvenzione del bando generale proibitivo delle armi, e non altrimenti.

All' incontro S. E. per regola indispensabile stabilisce, che li guida-

dati , indulti , e tutte le grazie , quì sopra notate ; giammai si debbono concedere , nè a chiunque farsi godere per i delitti , che dopo la pubblicazione del presente bando saranno commessi , nè tampoco a coloro , che fossero processati dell'infraferitta reità , cioè : di lesa Maestà divina , o di umana , di falsa moneta , di vero , ed enorme delitto dagli ufficiali commesso nell' esercizio, ovvero col manto del lor ufficio, o d'omicidio proditorio realmente compito *sub clypeo* , & *prætextu amicitia*; di formale assassino, che propriamente sia tale, con morte seguita ; o in fine di qualsivoglia delitto , pe'l quale fossero stati già condannati ; qualora però dopo la condanna siano ancora, o si trovino *in fortis curia* , ovvero continuano nell' attual esecuzione della lor pena ; quali sopradetti, essendo provati almeno colla semiplena, siano, e s' intendano dall'intutto eccettuati, ed esclusi; siccome S.E. espressamente l' eccertua, ed esclude dal presente bando, e da tutte le grazie in esso contenute .

E perchè taluni, che sono stati cattivati , ovvero rubbati in campagna con violenze, o al passo pubblico, sebben avesser notizia de' ladri, e discorsori, che li rubbarono, e violentarono; tuttavia non ostante le ordinazioni disposte dalli bandi, e pramatiche di questo Regno, non curano di farne li loro riveli alle Corti, nè di darle notizie di tali malandriani , o sia per timore , oppure per altri umani rispetti , d' onde poi ne avviene , che non avendosi la scienza di essi delinquenti, manca alla giustizia il lume necessario , ed opportuno per farli catturare ; pertanto S. E. non rivocando il bando , e pramatiche fatte sù questo assunto , anzichè per il presente confermandoli, ed approvandoli, espressamente comanda, che tutte, e qualsivoglia persone di qualsivoglia stato , grado , e condizione, in aver la notizia de' suddetti ladri, e scorridori di campagna, che contro esse persone, e loro beni, danari, poderi, massarie, mandre, ed altre robbe, abbian commesso in campagna i suddetti ladrocinj, violenze, ed attentati , li debbano tosto rivelare negli atti della Corte Capitaniale delle Città , e Terre , ne' di cui territorj abbian successo li suddetti delitti: e questo sotto le pene contenute nelli suddetti bandi, e pramatiche , ed altre pene riserbate ad arbitrio di S. E. Aggiungendo inoltre , che contro costoro , che non faranno detto revelo, come sopra , si procederà con ogni rigore , riputandosi come ausiliatori, e fautori de' suddetti ladri , e discorsori di campagna , per non averne fatto gli ordinati riveli ; e non altrimenti, nè in altro modo .

*Promulgetur*

GARDILLO M. R. F. P.

*Die 23. Octobris 1752.*

*Constat per me nobilem Michaelem Giacobino publicum præconem publicasse supradictum bannum per loca publica, solita, & consuetu hujus nobilis fidelis, & exemplaris Urbis Messanae, ac per ejus suburbia.*

## BERNARDINUS CARDINES

Dux Maquedæ, Prorex.

*Beneficio per capitum edictum indulto nemo gaudeat, nisi servata forma præsentis actus.*


Die ultimo Februarii 13. Ind. 1600.

**Q**Uoniam ut plurimum solent famosi latrones, grassatores, & discursores campaniæ dolosè alios inducere ad discurrendum, & grassandum cum eis, ea intentione, ut post commissum aliquod delictum in discursu, illos decapitando, possint gaudere indulta, & promissione facta per bannum editum super decapitatione bannitorum: quod est valde perniciosum Reipublicæ, quia ob spem, quæ illis ista via tribuitur obtinendi indultum, pejora audent excogitare, & perpetrare facinora, verùm etiam quia datur illis materia metu, vel suasionibus inducendi homines ad delinquendum, qui quandoque innocentes eorum sanguine solvunt pœnam nocentium.

Idcirco volens Excellentia sua hujusmodi fraudibus obviare, & publicæ utilitati consulere, vigore præsentis actus ad relationem Sp.D. Marri de Gregorio Fisci Patroni, ut constat, in declarationem prædicti banni providet, & mandat quod nemo ex bannitis, forjudicatis, & discursoribus campaniæ possit indultari, & gaudere indultu juxta formam prædicti banni capitum pro obtruncatione capitis alterius banniti, & discursoris campaniæ, nisi ille decapitatus fuerit forjudicatus, vel recognitis ejus delictis, & informationibus fuerit per antea per Magnam Curiam declaratum esse talem, quod pro ejus capite alter possit admitti ad indultum, qua declaratione facta, & non antea, liceat unicuique illum interficere, & gaudere indultu juxta formam prædicti banni, & non aliter, nec alio modo; cæteri verò, qui non facta declaratione prædicta alium quemcumque, & famosum grassatorem, & discursorem campaniæ interfecerint, careant spe indultus; & ut facilius ista executioni mittantur, sua Excellentia vigore præsentis mandat Spect. armorum Capitaneis, & Ordinariis locorum, ut curent omnino cum opportunitate, & celeritate necessaria talem declarationem, illamque publicent per loca eorum jurisdictionis, & de ea pariter certiores reddant alios armorum Capitaneos, & Ordinarios, ut quoque in eorum jurisdictione idem agant, pro cujus declarationis expeditione, ne sumptus, & expensæ illam

lam retardent, non solvatur jus aliquod etiam Judicibus Magnæ Curie, sed omnia expediantur gratis pro beneficio publico, & servitio suæ Majestatis. Unde &c.

*Ex act. Trib. M. R. C. sedis crim.*



LXXXV.

A LOYSIUS MONCADA

Paternionis Princeps, Regni Præses.

*Exemptus impartitionis gratiarum, præmiorumque suis, qui, licet & ipsi majoribus fuerint irretiti flagitiis, publicorum latronum caput obtruncaverint.*

Die 6. Junii s. Ind. 1637.

**A**D abolendos, penitusque extirpandos Franciscum Capizzi, alias Baturi, Placitum Suppa, Laurentium Tingituri, & Honuphrium Settineri publicos latrones, viarumque grassatores, ac cæteros publicos discursores, eorum socios, caporales, seu Capita, qui hætenus discurrendo per hoc Regnum, ipsius incolas, & suæ Catholicæ Majestatis vassallos infestaverunt, & in dies infestant, Illustrissimus, & Excellentissimus Dominus D. Aloysius Moncada, & de Aragona Princeps Paternionis, Dux Montis alti, Alcalà, & Bisbonæ, Præsidens, ac generalis Capitaneus in hoc Siciliae Regno, providet, & mandat, ut mihi Carolo Pasta pro-Magistro Notario Magnæ Regiæ Curie constitit, ad relationem Spect. U. J. Doctoris Silvestri Randelli Regii Procuratoris fiscalis ipsius Magnæ Regiæ Curie, quod si tres ex sociis, vel compagnonibus cujuslibet dictorum de Baturi, Suppa, Tingituri, & Settineri consignabunt quemlibet dictorum de Baturi, Suppa, Tingituri, & Settineri, vivum, vel eorum caput alicui ex Capitaneis armorum, vel justitiæ, vel Ministris hujus Regni, eosdem tres, qui dictum eorum caporalem per modum, ut supra, consignabunt, præfata E. S. ex nunc pro tunc indultavit, & indultat, aggratiavit, & aggratiat ab omnibus, & quibuscumque criminibus, & delictis per eos de præterito commissis, licet sint dicta crimina, vel delicta majora, quam dictus eorum caporalis commisisset. Insuper præfata Excellentia sua mandavit, & mandat, quod si tres socii, vel compagnones quorum-

vis

vis bannitorum, & squatræ ipsorum per modum, ut supra, consignaverint eorum caporalem, per modum, ut supra, gaudeant banno capitum, & si aliquis non bannitus, vel non delinquens tale servitium fecerit, possit, & valeat caput dictorum de Baturi, Settineri, Tingituri, & Suppa, ac aliorum per eum captorum vendere, ac uti, & se lætari banno capitum pro tribus delinquentibus. Unde &c.

*Ex act. Trib. M. R. C. aula crim.*



☞ LXXXVI. ☞

**EUSTACHIUS DUX DE LAVIEFUILLE**  
Prorex

**AD TRIBUNAL M. R. C.**  
Causarum crim.

Regis nomine.

*Gravaminis literæ ab Regia Magna Curia impetratæ, postquam reus per Regiam Messanensem Audientiam morte damnatus fuerit, sententiæ executionem protelare non valeant.*

**C**On Real dispaccio dato per la via della Real Segreteria di giustizia, e grazia sotto li 7. dell'andante Agosto mi si previene di Real ordine lo che siegue:

„ Eccellentissimo Signore.

„ Mi rimette V. E. nella lettera de' 30. di Ottobre 1749. scritta-  
 „ mi pe'l Re la consulta della Giunta di Presidenti, e Consultore co'  
 „ Giudici della Gran Corte, e suo Avvocato fiscale con quello del Real  
 „ Patrimonio, istorno alla controversia nata tra la Gran Corte crimina-  
 „ le, e l'Udienza di Messina sopra il punto, se l'Udienza deva sospen-  
 „ dere la esecuzione della sentenza di morte, che avrà proferito a vista  
 „ delle lettere di gravame, che il condannato avesse impetrato dalla  
 „ Gran Corte. E avendo posto alla sovrana intelligenza del Re quanto  
 „ in detta consulta viene riferito, ha determinato il Re, che ottenendo  
 „ il reo lettere di gravame dalla Gran Corte prima di pronunciarli la

„ seny

„ sentenza di morte , deva l'Udienza sospendere l'esecuzione della sen-  
 „ tenza di morte dalla medesima pronunciata , altrimenti non ammetta  
 „ l'Udienza alcun sospendivo in vista della di lui supplica di gravame, e  
 „ appello , nè accordi termine alcuno da poter ricorrere alla Gran Cor-  
 „ te , ma proceda alla esecuzione della condanna nella conformità, ch'è  
 „ stata solita praticarsi , e a tenore delle lettere di potestà , che alla  
 „ riferita Regia Udienza da essa Gran Corte si spediscono , senza farsi  
 „ novità veruna ; della qual deliberazione mi comanda sua Maestà da-  
 „ re a V. E. la notizia , perchè disponga gli ordini convenienti. „

Partecipo tutto l'antidetto a V. S. per sua intelligenza , e per  
 adempimento di questa Real determinazione di S. M. , avendo con-  
 altro biglietto di questo giorno dato lo stesso avviso a questa Regia  
 Udienza (a) ; e nostro Signore la felicitì. Messina a' 24. Agosto 1751.

*In vol. consult. Trib. M. R. C. crim. ann. 1751.*

*ò 1752. f. 12. retro.*

(a) Redact. in acta R. A. die 26. Augusti 1751.



• LXXXVII. •

I D E M P R O R E X

AD CURIAM CAPITANEALEM

Urbis Panormi

Regis nomine.

*Jus nostrum non patitur, ut inquisitus de crimine, pro quo poena supra  
 relegationem veniret irroganda, extra carceres audiatur.*

**I**Nteso il Re nostro Signore di quanto gli è stato informato sulle istan-  
 ze del Principe di Mirto , che si è doluto di quelle dell' Avvocato  
 fiscale di cotesta Corte Capitaniale nella istanza del di lui arresto ,  
 a motivo della ferita fatta da detto Principe a Gaspare Odierna la  
 Bibia : e considerando posta in dovere la istanza di detto Avvocato fi-  
 scale ; poichè procede giusta , trattandosi di delitto *ultra relegationem* ,

Tom. V.

E c

a te

« tenor delle leggi del Regno (a), ordina perciò sua Maestà con dispaccio Reale de' 15. del corrente per la via di giustizia la lor osservanza; ed io lo comunico a V. S. per sua intelligenza, e compimento. Iddio nostro Signore la felicità. Messina a' 25. Aprile 1752.

*Ex regist. supplicationum ann. 15. Ind. 1751. O*  
1752. fol. 14.

(a) Constit. pragmat. M. Antonii Columnæ tit. de præsent. delinqu. par. 2.

Extant de hoc litteræ regiæ (quarum meminit Mastrill. decis. 289.) scriptæ die 17. Maji an. 1597. hisce verbis:

„ Ha parecido necessario a-  
„ vertiros, que no conviene, que  
„ a los, que se presentaren por  
„ causas graves, y de considera-  
„ cion, se le de casa por carcel,  
„ ni otra carcel larga fuera del  
„ castillo que hay, sin veer pri-  
„ mero las informaciones, que se  
„ tuvieren tomadas; de lo qual  
„ se hà entendido que hay auto en  
„ esse Reyno hecho en tiempo de  
„ Marco Antonio Colona, el qual  
„ siendo en la sustancia dicha,  
„ quero que se guarde precisa-  
„ mente &c.

„ Egli è sembrato necessario  
„ avvertirvi, che non conviene, che  
„ a coloro, che si presentassero per  
„ cause gravi, e di considerazio-  
„ ne, si assegni la casa per car-  
„ cere, o altro carcere largo fuo-  
„ ri del castello che v' è, senza  
„ esaminar prima le informazio-  
„ ni, che si trovassero prese; di  
„ che si è inteso che siavi atto in  
„ cotesto Regno fatto in tempo di  
„ Marcantonio Colonna, il qua-  
„ le essendo del tenore suddetto,  
„ voglio che osservisi in ogni con-  
„ to &c.



## JOANNES MARCHIO BRANCACCIUS

AD PRÆSIDEM TRIBUNALIS M. R. C.

Regis nomine.

*In proposito facti specie verbi Regii fidem Rex interponi jubet, etiamsi  
minarum formalis probatio desit, & probabilis ipsarum  
iudicia tantum adsint.*

**A** Viendo resignado al Rey la carta de V. S. de 14. del caydo mes, en que refiere lo que avia mediado tocante a las relaciones, que devian pasar a sus manos el Presidente D. Joseph Asmundo Paternò, y el Juez Spinotto sobre el confabido proceso del contrabando de tabaco de N. N., queda S. M. entendido, y que en consecuencia de la orden, que se repetio al Virrey en 15. del pasado mes los citados Ministros avran formado, y exhibido a V. S. sus respectivas relaciones.

Al mismo tiempo ha hecho recurso a S. M. D. Joseph Trettari, quien deseando no le hiziesse V. S. dar a los aderientes del N. el verbo regio, por motivo de dever primero constar de las amenazas a tenor de las leyes, solicita se le facilite la dazion de dicho verbo regio de las personas, que el insinuarà a V. S. sin la formalidad de hazerse las pruebas: y enterado S. M., me manda decir a V. S. que en caso faltassen pruevas formales, y so-

Tom.V.

lo

**A** Vendo rassegnato al Re la lettera di V. S. de' 14. del caduto mese, in cui riferisce quanto si era interposto toccante alle relazioni, che dovean passare a sue mani il Presidente D. Giuseppe Asmundo Paternò, e il Giudice Spinotto, intorno al confabito processo del contrabando di tabacco di N. N., ne resta sua Maestà ben intesa, che in seguito dell'ordine, che si replicò al Vicerè in data de' 15. del passata mese i citati Ministri avran formato, ed esibito a V. S. le lor rispettive relazioni.

Al tempo stesso ha fatto ricorso a sua Maestà D. Giuseppe Trettari, il quale desiderando, che non facesse V. S. dare agli aderenti del N. il verbo regio, a motivo di dover prima costare delle minacce a tenor delle leggi, sollecita, che se gli faciliti la dazione di detto verbo regio dalle persone, ch'egli insinuerà a V. S. senza la formalità di averse le prove: ed informata S. M., mi comanda di dire a V. S. che nel caso mancastero le prove formali, e con-

E c a

cor-

lo concurrerem indicioſ probables, haga dar V. S. al citado recurrente el verbo regio; y de Real orden lo ſignifico a V. S. para ſu cumplimiento. Dios guarde a V. S. muchos años, como deſeo. Napoli a 6. de Mayo 1752.

*correſero ſoltanto indizj probabili, faccia dar V. S. al citato recurrente il verbo regio; e di Real ordine lo ſignifico a V. S. per ſuo adempimento; Dio Signor noſtro langamente la proſperi, come deſidero. Napoli a 6. di Maggio 1752.*

*In mandati. fol. 85.*



• LXXXIX. •

## EUSTACHIUS DUX DE LAVIEFUILLE Prorex

*Publice viatorum ſecuritati hoc aduerſus graſtatores Ediſto  
de more occurritur.*

**L**A pubblica ſicurezza de' viaggiatori, e 'l ri-poſo delle campagne ſendo ſtate in tutt' i tempi, e dominj fralle cure più premuroſe del governo di queſto Regno, l' han preciſato a ſtabilitare di tratto in tratto molte leggi municipali, e ſucceſſivamente a promulgare varj rigorofiſſimi bandi per l' eſtirpazione col ſevero caſtigo de' ladri, banditi, e diſcorſori delle campagne, e delle pubbliche ſtrade di eſſe, non men che de' loro ricettatori, praticanti, ed auſiliatori. Quindi è, che S. E. invigilando coll' iſteſſo zelo de' ſuoi predeceſſori alla tranquillità del pubblico commercio, e alla quiete non ſolo de' viandanti, ma pur anche de' borgeſi, ed agricoltori delle campagne di queſto fedeliſſimo Regno pe' l' molto, che importa al comun traffico, e a' ſeminarij, che da' ladri nelle ſuddette campagne, e nelle ſtrade colle ſcorrerie, furti, rapine, ed altri ſomiglievoli exceſſi notabilmente diſturbanti, inrendo parimente agli ordini di S. M. comunicati con biglietto di ſua Real Segreteria al Tribunale della R. G. C. in data de' 21. Aprile 1735., ha riſolto di rinnovare, e dall' intuito riſtabilitare le ſuddette leggi, e i bandi per l' addietro promulgati ſopra queſto rimarchevole aſſunto.

Pertanto in vigor del preſente bando *cunctis futuris temporibus valituro*, ordina primieramente S. E. prevede, e comanda, che per tutti li ſuddetti furti, che ſian commeſſi nelle ſtrade pubbliche delle campagne, volgarmente chiamati allo paſſo, ovvero che ſiaſi fatte nelle  
cam-

campagne, massarie, mandre, tenute, o altri luoghi in esse esistenti con qualsivisia sorta di violenza, e contro tutti i ladri, e fautori di essi, di qualunque stato, grado, foro, o condizione che siano, si debbano inviolabilmente osservare, e irremissibilmente con esatto rigore eseguire le pene contenute, ed espresse nelle pramiche, costituzioni, e capitoli di questo Regno, e specialmente le pene prescritte nella pramica 1. con tutte le sosseguenti al tit. *de furtis*, & *rapinis*, vol. 1. e nel bando pubblicato l'anno 1687. sotto il governo dell' Ill. Vicerè Duca d' Uzeda, registrato nel vol. 4. delle pramiche al tit. *de furt.* pram. 2. insieme con tutte l'altre pene, ed ordinazioni specificate ne' bandi successivamente promulgati negli anni 1696. 1713. 1714. e 1728., che di poi con Regie lettere date in Gennajo, ed Agosto del 1729. e nuovamente in Aprile del 1735. furono confermati, per li quali bandi, ordinazioni, e pramiche sta imposta indispensabilmente la pena ordinaria di morte naturale contro i suddetti ladri, che abbiano commesso furti nelle strade pubbliche, o nelle campagne, come sopra: benchè questi siano di minimo valore, ed anche se si trattasse di un solo, e primo fatto, non ostante che li succennati derubanti non fossero diffamati. Al qual effetto siano, e s' intendano le suddette leggi, non men per le pene in esse statuite, che per le procedure giudiziarie, specialità delle prove, e tutte le altre particolari providenze, che in quelle contengono, in vigor del presente bando rinnovate *prot jacent*; e come se fossero dalla prima linea sin all'ultima in esso trascritte, s' abbiano, e si reputino per confermate, e in tutte le sue parti compiutamente ristabilite, affinchè nell' avvenire come statuto inviolabile di questo Regno, con ogni esattezza, e severità, senza minor arbitrio, interpretazione, o temperamento negli occorrenti casi, e in ciascun di essi si mettano in esecuzione, e in tutto puntualmente si adempiano.

Ordina parimente S. E. che contro tutti, e qualsivisia fautori, mandanti, consenzienti, praticanti, ausiliatori, protettori, ricoveratori, e recettanti de' suddetti ladri, di qualunque stato, grado, foro, o condizione, che siano, non men che contro coloro, che ardiranno commettere l' abominevol crime di cattivazione, o di composizione si debbano della stessa maniera, e senza la minor trasgressione impreteribilmente, & *ad litteram* osservare le sopracitate pramiche, bandi, ed ordini Reali, con eseguirsi irremissibilmente tutte le pene in essi contenute a gastigo de' succennati delinquenti, a prò de' quali non si ammetta veruna scusa, sotterfugio, o qualunque pretesto, nè si usi il menomo arbitrio, anzichè tutto il rigore, come conviene.

Inesivamente alle succennate pramiche, bandi, e Regie lettere degli anni 1714. 1729. e 1735. ordina S. E., che per li mentovati furti nelle strade pubbliche, oppure nelle campagne con violenza, come sopra

pra, s' intendono ; e siano obbligati li rispettivi Capitani di giustizia delle Città, e Terre tanto demaniali , quanto baronali di questo Regno, ed anche de' feudi non abitati, qualor abbiano mero, e misto impero, ne' di cui territorj l' anzidetti furti sianli commessi, a dover adempire fra un breve termine dall' intuito, e unitamente le seguenti cose, cioè: prender i ladri , farne prove , ricuperar il furto , o pagarlo *de proprio* a' derubati, sotto la pena agli anzidetti Capitani , se non adempieranno tutto e quanto quì stà disposto, di presentarsi carcerati, o nella Regia Vicaria della Città di Palermo, quando del furto ne avesse avuto la cognizione, e prevenzione quel Trib. della R. G. C. crim. , o nelle Regie carceri di questa Città di Messina , qualora da questo Trib. della R. G. C. crim. fosse stato prevenuto, ed avesse processo nel furto espresso , e non si possano escarcerare senza l' espresso ordine di S. E. per la via del Trib. della R. G. C. crim., o di detta Città di Palermo , o di questa Città di Messina , come sopra. Coa che a tutto ciò sian tenuti ogni qualvolta si abbia fatto dalli derubati , o altre persone per essi il rivelo del furto , giusta il costumato , nelle rispettive Corti Capitaniai di quel territorio, dove fu commesso, e non altrimenti . Ben inteso , che se mai dalle suddette Corti per qualunque sutterfugio non sarà ricevuto il suddetto rivelo, che verranno a farle i derubati, ovvero sarà differito a riceverlo sotto qualsivoglia scusa, o raggiro ; oppur essendo ricevuto , ne verrà negata a' derubati la copia originale (che si dovrà prestare *gratis*) o di qualunque altro modo sarà maliziosamente occultato: in tali casi , e in ognuno di essi siano i rispettivi Capitani , e s' intendano indispensabilmente obbligati a tutte le cose predette ; senz' ammetterli a veruna eccezione, che per tali pretesti del rivelo non fatto, o non esistente , ovvero ritardato, venissero forse per lor iscusar ad addurre .

Dell' istessa maniera ordina S. E. , che li baroni , e li padroni delle Terre, e de' feudi con mero, e misto impero , benchè non abitati , siano ancor essi obbligati *de proprio* al pagamento de' suddetti furti commessi in detti loro rispettivi territorj , terre , e feudi : e nel caso , che i Capitani eletti non fossero abili a soddisfare l' intiero valore del furto , ovvero nel caso, che non avessero eletto il Capitano, oppure ne' casi , che vi concorrono altri rilevanti motivi, e circostanze del fatto, e delle persone per obbligarli al suddetto pagamento ad arbitrio di S. E. per la via del Tribunale della R. G. C. , e questo a tenore, e giusta la mente de' sopracitati Regj ordini , specialmente del 1714. , e del 1729.

Al quale pagamento de' sovradetti furti siano tenuti rispettivamente, come sopra, i suddetti Capitani di giustizia, e i baroni, e debban esser costretti dal Tribunale della G. C. criminale a semplice istanza de' derubati , senza veruna formalità di giudizio ; bastando solo per essere condannati palatinamente l' uni , o l' altri , secondo i casi predetti  
alla

alla soddisfazione del furto la sola prova del delitto *in genere*, consistente nel succennato rivelò fatto dal derubato, o altra persona per esso nella forma consueta per gli atti della loro Corte, colle medesime leggi bensì, e coll' istesse condizioni, che pe' l' rivelò non ricevuto, oppur difficoltà, o suppresso poco prima si dissero.

A tal proposito comanda S. E. alli Capitani di giustizia, Giudici, Fiscali, e Maestri Notaj delle suddette città, terre, e feudi di questo Regno, che debbano ogni otto giorni darle conto per la via del Tribunale della R. G. C. crim. di tutt' i delitti, e furti, che succederanno in esse città, terre, territorj, e feudi, e specialmente debbano rimettere li rivelò de' succennati furti, oppure la fede autentica di non esservene stato fatto veruno nelle loro Corti, e di non aver successo delitto nella suddetta ottaviana; e ciò sotto la pena di privazione d'ufficio, e di oncie cento d' applicarli al Regio Fisco per ogni controventore, e in ciascuna controvenzione; incaricando al mentovato Trib. che invigilasse per dar subito le providenze necessarie a corrispondenza delle notizie, e delle istanze, che riceverà sopra questo emergente, con obbligare irremissibilmente, e senza la minor dimora, o connivenza li Capitani tanto demaniali, quanto baronali all' esatto, e totale adempimento di quanto sta sopra disposto, e in lor difetto li baroni del modo, e forma, e nelle circostanze poco innanzi spiegate.

Inoltre S. E. inerendo agli ordini Reali dell' anni 1714., e 1735. in vigor del presente bando costituisce per legge fissa, ed invariabile, che li padroni delle terre baronali, feudi, o qualunque altri territorj, non men che gli affittatori, Governadori, Segreti, Sovrastanti, e Capitani delle medesime, al pari che i Capitani delle Città demaniali, qualora dassero ricovero, ed ajuto, o pure sotto qualsivoglia pretesto soffrissero, e dissimulassero i suddetti ladri nelle loro Città, terre, territorio, feudi, ovvero permettersero, che vi soggiornino, in tali casi siano tutti, e ognua di loro s' intenda *ipso jure* incorso nelle stesse pene del presente bando, e in tutte le altre imposte dalle Regie, e Viceregie pramatiche, bandi, ed ordini Reali sopracitati contro i fautori, praticanti, e ricettatori di ladri, ed oltre di dover pagare li furti da costui commessi, resteranno di più responsabili, e soggetti a renderne stretto conto a S. E. per via del riferito Tribunale; bastando a tal effetto per condannarli, come incorso nelle suddette pene, che costino contra ognua di essi le succennate colpe colla prova semiplena. In totale adempimento del presente bando ordina S. E. che possa il Fisco *principaliter agere* per tutti l'anziscritti delitti, non men contro i ladri, che contra ogni altro de' mentovati rei, che l'abbian commesso, e parimente contra de' complici, o che in qualsivoglia maniera fussero parteopii della stessa reità.

E poi-

E poichè al Tribunale della Regia Gran Corte criminale privatamente appartiene la cognizione, e'l gastigo delli suddetti furti fatti nelle vie pubbliche delle campagne, ovvero commessi nelle stesse campagne da' ladri con violenza, come sopra s'è detto; non men che gli spetta la punizione de' sopradetti ricettatori, praticanti, auxiliatori, cattivanti, ed altri somiglianti fautori de' ladri; pertanto S. E. incarica al mentovato Tribunale di dover severamente procedere, e castigare sì l'una, che l'altra sorta de' succennati delinquenti, con quelle stesse pene, che sono stabilite, e rispettivamente contro essi imposte nelle sovracitate pramatiche, e bandi, osservandole inviolabilmente, & *ad litteram*, e senza usare il menomo arbitrio, interpretazione, o temperamento, eseguendo in tutti gli occorrenti casi appuntino la forma, col medesimo rigore in esse leggi irremissibilmente prescritto, che alla tranquillità del commercio, al vantaggio dell'agricoltura, e alla pubblica quiete del Regno sommamente conviene.

A qual oggetto, per conseguirsì effettivamente coll'esecuzione del gastigo la total estirpazione de' suddetti furti, in vigor del presente bando si statuisce di non darsi giammai luogo alcuno a' ricorsi, che da chiunque, e in qualsivoglia caso venissero a farsi per pretesa remissione de' ladri, rei, e delinquenti sovranotati, a qualsivoglia altra Corte, o foro, ancorchè fosse specialmente privilegiato, o da qualunque mero, e misto impero ampiamente munito: giachè per questi tali delitti non si deve ammettere, nè farsi godere foro veruno, anzichè il solo Tribunale della R. G. C. crim., ad esclusione di ogni altra Corte, o Magistrato, privatamente debba procedere.

Per adempirsì con esattezza tutto, e quanto nel presente bando si ha stabilito, in vigor di esso concede S. E. l'ampia facoltà alli Capitani delle Città, Terre, e feudi demaniali, e baronali, come sopra, di poter liberamente procedere in tempo di seguela de' ladri, anche fuori de' loro rispettivi territorj, ed in qualunque luogo, per accertarne le diligenze, la cattura, e le prove; ordinandogli parimente di dover essi dare dal canto loro tutta l'assistenza, ed ajuto alli Capitani d' armi ordinarij, ed straordinarij, quando siano alla seguela de' ladri, discorsori di campagna, e banditi; e dell'istesso precetto ugualmente s'intendano incaricati tutti gli altri ufficiali delle Città, Terre, e luoghi demaniali, e baronali di questo Regno, affinchè debbano ancor essi prestare per tale effetto alli detti Capitani di giustizia, e Capitani d' armi l'assistenza necessaria, e il loro ajuto; con che mancando i sovranotati ufficiali di adempiere questo suo dovere, e viepiù, se mai si opponessero al Capitano, o al suo sostituto, che si trova alla seguela, ovvero ne attraversassero i procedimenti, in tali casi siano, e s'intendano incorsi, come controventori, nelle pene del presente bando, e specialmente in quella di do-

dover essi pagare *de proprio* il furto commesso.

Volendo parimente S. E. secondare le istanze fervorose avanzatele da molte persone padroni di mandrè, massarie, ed altre possessioni di campagna nel Regno contro coloro, che si conferiscono ne' sovradetti luoghi, e col pretesto di questuar l'elemosina, e colla finta di esser passagieri, incutendo timore a' massari, custodi, e giornatieri, che vi si trovano, fanno darli quanto lor viene a capriccio di domandare, e di fatti l'estorquono da' medesimi, per non assoggettarli alle loro temerarie, e violenti risoluzioni; impertanto S. E. volendo dar riparo al suddetto pernizioso abuso, che coll' apparenza di finte maniere contiene in sostanza una novella professione di rubbare nell' altrui possessioni di campagna, la quale giornalmente, e impunemente si esercita da gran quantità di ribaldi; ordina nel presente bando a tutti gli ufficiali delle Corti Capitaneali del Regno, e alli Capitani d'armi de' tre valli di esso, che dovessero procedere contro tali finti questuanti, e passaggieri, come sopra, riputandoli come ladri, e scorridori di campagna, con inseguirli, e carcerarli a nome dell' E. S. e Trib. della R. G. C., processandoli formalmente, e trasmettendo di più le informazioni in questa Regia general Tesoreria crim., affinchè a vista delle medesime fossero dal riferito Trib. privatamente condannati alla pena di anni dieci di galera da eseguirsi irremissibilmente, obbligando del pari S. E. in forza del presente bando a tutti i sovradetti massari, guardiani, e giornatieri di campagna, che avessero notizia de' suddetti questuanti, a doverli subito rivelare pegli atti delle Corti Capitaneali, dove si trovano, sotto la pena per ogni controventore, che sapendoli non farà detto revelo, di once venti da applicarsi al Regio Fisco, se sarà benefante, o di anno uno di carcere, qualora sarà povero, e inabile a pagare suddetta somma.

Di più ordina S. E., provvede, e comanda per riparare a' frequenti furti notturni, che accadono ne' suburbj tanto di questa Città, quanto delle altre Città, e Terre del Regno, o nelle strade, che si framezzano tra le Città, o Terre, e loro suburbj, non men che pegli altri furti, che si commettono di giorno in questa Città, e nelle Città, e Terre del Regno, che oltrepassan le once cento, patrati o con violenza nelle strade pubbliche, o con qualità di discassazione, e discalazione, o con chiavi adulterine, che si debbano i ladri punire senza la minor indulgenza colle rispettive pene contenute nelle pramiche 3. e 4. *De furtis, § raptis* 10. 3.

Dichiara perfine S. E. dall' intuito esclusi, ed eccettuati da qual si voglia indulto, o grazia, che la Real clemenza di S. M. giammai stimate concedere, tutt' i ladri di strada pubblica, o di campagna sovranotati, ancorchè fossero rei di un solo, e primo caso, o di furto minimo; dovendoli contro essi impreteribilmente eseguire le succennate pene, che

dalle leggi del Regno, e nel presente bando si trovano imposte, e ciò a tenore, e giusta la mente del suddetto Real biglietto del 1735. e non altrimenti, nè in altro modo,

*Promulgetur*  
CARDILLO M. R. F. P.

*Die 9. Octobris 1752.*

*Constat per me nobilem Michaelem Giacopino publicum praconem publicasse supradictum bannam per loca publica, solita, & consueta hujus nobilis, fidelis, & exemplaris Urbis Messanae, ac per ejus suburbia.*



LXL.

VICTORIUS AMEDEUS A SABAUDIA  
Siciliae, Hierusalem, & Cypri Rex.

AD TRIBUNAL M. R. C.  
Aulæ crim.

*Sub Victorio Amedeo Sabauda, & Carolo VI. Imp. subinde sancita, atque in praenarrato Edicto citata referuntur.*

**M**agnifici, fedeli, ed amati nostri. Dalla vostra consulta delli 5. del corrente osserviamo esser seguiti alcuni furti nel territorio della Piana, e Morreale commessi da una partita di ladri, la maggior parte Greci, quali sono sotto la condotta del bandito famoso Pietro Marchica, alias Lionetto, e che ne abbiate quattro di questi nelle forze, uno de' quali resti già riconosciuto da due derubati; restiamo pure informati dalla consulta predetta degli ordini dati da voi alli tre Capitani ordinarj delle Valli, avendo anche notizia, che ne' confini della Licata ve ne sia una squadra, della quale non ce ne date avviso. E però vi ordiniamo, che nel commetterli qualche furto dobbiate ingiongere li Capitani locali, ove farà seguito il furto, a dare nelle forze della giustizia li delinquenti fra un breve termine, altrimenti debbano presentarsi loro stessi carcerati nella Vicaria, con obbligarli ad indennizzare li derubati, e non dovrete poscia rilasciarli senza espresso nostro ordine; dovrete pur anche renderci informati de' furti, che si commettono alla giornata in questo Regno, con esprimere li luoghi pre-



predetti, e quelli, che daranno ricovero, e soffriranno ladri ne' loro feudi, ce ne diano un stretto conto; incaricandovi strettamente per l'esatta osservanza di quanto vi comandiamo; altrimenti sarete voi stessi tenuti a darne quel rigoroso conto, che da' padroni de' feudi n' esiggiamo. Messina li 12. Giugno 1714.

VITTORIO AMEDEO.

Il Marchese di S. Tommaso.

*Ex act. Trib. M. R. C. sedis crim.*



LXLI.

CAROLUS VI. IMPERATOR

CHRISTOPHORO FERNANDEZ DE CORDUBA

Comiti de Sastago, Proregi.

*Pœnarum in Edicto adversus grassatores emisso inflictarum omnimoda executio hoc Cæsareo rescripto imperatur.*

EL REY.

**I**ll. Conde &c. En carta de dada de 18. de Noviembre proximo passado, que para mi noticia exscrivisteys a mi infrascripto Confeyero, y Secretario, incluydos relaciones, que puso en vuestras manos el Tribunal de la R.G. C. de esse mi Reyno, en que se expressan los delictos cometidos en los meses de Setiembre, y Octubre del año passado, y las providencias dadas para su castigo: y quedando plenamente enterado de lo expuesto en las dos mencionadas relaciones, y en inteligencia de ser

*Tam. V.*

muy

IL RE.

**I**ll. Conte &c. Con lettera in data de' 18. di Novembre prossimo passato, che per mia notizia scriveste al mio infrascritto Consigliere, e Segretario, inchiodete due relazioni, che presentò in vostre mani il Tribunale della R.G. C. di cotesto Regno, in cui esprimonsi li delitti commessi ne' mesi di Settembre, e Ottobre dell'anno passato, e le providenze date pe' lor castigo: e restando appieno informato dell'esposto nelle due menzionate relazioni, ed in intelligenza di esser molto conforme, e proprio dell'

Ff 2

at-

muy conforme , y arreglado a la actividad de dicho Tribunal lo platicado por el sobre la extirpacion de delictos , he venido en ordenar , y mandaros , como lo hago , que en mi Cesareo Real nombre no solo aplaudays al enunciado Tribunal lo que ha executado en seguida de su recto , y zeloso obrar , si no tambien que le alenteys a la continuacion de el , paraque en lo que fuere ocurriendo de las providencias , que mas se uniforman al merecido castigo de los delinquentes ; y aplaudiendo asì mismo la aplicacion , con que vos atendeys a establecer la tranquila quietud , que tanto se necesita en esse Reyno , espero de vuestro zelo a mi mayor servicio dispondreys se executen puntualmente las penas impuestas en el bando , paraque con la devida observancia de el se confuga por esse medio impedir los hurtos , que se observan cometidos al passo publico , respecto de que conviene a mi servicio , y procede de mi Cesarea voluntad el que asì se execute. De Viena a 19. de Henero de 1729.

YO EL REY.

IO IL RE.

*In mandatell. f. 108.*

*attività di detto Tribunale il praticato da esso sull' estirpazione de' delitti , son venuto in ordinare , ed imporvi , come lo faccio , che in mio Cesareo Real nome non solo applaudiate al predetto Tribunale quel che ha eseguito in seguito del suo retto , e zelante operare , ma che anche lo animiate alla continuazione di esso , affinchè in quel che occorresse dia le providenze , che più si uniformano al meritato castigo de' delinquenti ; ed applaudendo altresì l' applicazione , con cui attendete a stabilire la tranquillità , e quiete di cui tanto ha di bisogno cotesto Regno , spero dal vostro zelo verso il mio maggior servizio , che disporrete che si eseguiscono puntualmente le pene imposte nel bando , acciò tolta dovuta osservanza del medesimo si consegua per cotul mezzo d' impedire i furti , che si vedon commessi al pubblico passo , attesochè conviene al mio servizio , e procede di mia Cesarea volontà , che così si eseguisca . Di Vienna a' 19. di Gennajo 1729.*

BER-

## BERNARDUS COMES DE QUIROS

AD TRIBUNAL M. R. C.

Proregis nomine.

*In idem propositum.*

**D** Espues de mandar S.M. con Cesareo Real despacho de 11. de Mayo p.p., que en su Real nombre aprueva S.E. a V. S. su zelo sobre la importancia de castigar delictos, y que se le alente a la continuacion, previene tambien, que se ordene a V.S. el dar cuenta de lo platicado en consecuencia del bando tocante a los Capitanes de justicia, publicado de orden de S.E., y aprobado de S.M., y cumpliendo S. E. con el citado Real despacho en todas sus partes, me manda remitir a V.S. la adjunta certificada copia, para que enterado de la Real aprobacion procure en lo demas darle el devido cumplimiento segun la mente de su Magestad. Dios guarde a V. S. muchos años. Palermo 28. de Junio 1729.

**D** Opo di ordinar sua Maestà con Cesareo Real dispaicio degli 11. di Maggio prossimo passato, che in suo Real nome approvi S. E. a V. S. il di lei zelo sulla importanza di castigare i delitti, e che si animi alla continuazione, previene altresì che si ordini a V. S. il dar conto del praticato in seguito del bando tocante a' Capitani di giustizia, pubblicato d'ordine di S. E., ed approvato anche da sua Maestà; ed adempiendo S. E. al citato Real dispaicio in tutte le sue parti, mi ordina di rimettere a V. S. l'annessa copia autentica, affinché informata della Reale approvazione, procuri nel rimanente darle il dovuto adempimento conforme alla mente di S.M. Dio Sig. nostro lungamente la prosperi. Palermo a' 28. di Giugno 1729.

*Present. Pan. die 23. Junii 1729. de mandato Spect.  
de Asmundo Paterno Jud.*

*In mandatell. fol. 94.*

CA-

## CAROLUS VI. IMPERATOR.

CHRISTOPHORO FERNANDEZ DE CORDUBA  
Comiti de Sastago Proregi.

*Cæsarea litera in nuper descripto epistolio memorata.*

## EL REY.

**I**ll. Conde &c. En carta de tres del proximo mes de Marzo escrita a mi infrascrito Confejero, y Secretario incluyss adjunta la relacion, que puso en vuestras manos el Tribunal de essa Gran Corte, en que se observan especificados los delitos cometidos en esse mi Reyno en el mes de Diciembre del año proximo passado, y las providencias dadas para su castigo, y de otras que se mencionan en ella: y en inteligencia de todo su contenido he venido en ordenar, y mandaros, como lo hago, aprobeys en mi Cæsareo Real nombre al Tribunal de essa mi Regia Gran Corte lo executado en esse assumpto, alentandolo assi mismo a la continuacion, para que tengan su cumplido efecto mis Cæsareos Reales ordenes, que tan repetidamente tengo expedidos a este fin, previniendoos al mismo tiempo ordenes al referido Tribunal me de cuenta de lo que huviere practicado en consecuencia de lo mandado a los Capitanes de armas, y ju-

## IL RE.

**I**ll. Conte &c. Con lettera de 3. del proximo mese di Marzo scritta al mio infrascritto Consigliere, e Segretario compiegate la relazione, che pose in vostre mani il Tribunale di cotesta Gran Corte, in cui si osservano specificati i delitti commessi in cotesto mio Regno nel mese di Dicembre dell' anno proximo passato, e le providenze date pel lor castigo, e di altre che in essa si menzionano: ed in intelligenza di tutto il suo contenuto son venuto in ordinare, ed imporvi, come lo faccio, che approviare in mio Cæsareo Real nome al Tribunale di cotesta mia Regia Gran Corte quanto ha eseguito su tale assunto, animandolo nel tempo stesso alla continuazione, affinche tengano il suo compiuto effetto i miei Cæsarei Reali ordini, che replicatamente ho spedito a tal effetto, prevencendovi insieme, che ordinate al predetto Tribunale, che mi dia conto di quel che avrà praticato in seguito di quel che ho ordinato a' Capitani d'ar-

flicia en execucion del bando, que hizisteis vos publicar, y de que me disteis quenta con vuestra representacion de dos Octubre del año pasado, y yo me dignè aprobaros con mi Cesareo despacho de diez y nueve de Henero proximo pasado, pues se vee que aquella providencia no tiene todo el efecto, que devia ser consequente a ella, a causa de observarse en dicha relacion, que en quadrillas de tres, quatro, y cinco falen a rubar los facinorosos; por lo que os mando deys el reparo conveniente, asì paraque se cumpla, y execute el infinuado bando, como paraque se me dè quenta de lo que hasta ahora huviere resultado desde su publicacion, por que quiero tenerlo entendido. De Luxemburgo a onze de Mayo de mill seyte cientos veynte y nueve.

YO EL REY.

*d'armi, e di giustizia, in esecuzione del bando che voi publicar faceste, e di cui mi deste conto con vostra rappresentanza de' 2. di Ottobre dell' anno passato, e che io mi degnai approvarvi con mio Cesareo dispaccio de' 19. di Gennajo prossimo passato, dacchè si vede, che quella providenza non ottiene tutto l' effetto, che dovea riportarsi dalla medesima, per osservarsi in detta relazione, che a squadriglie di tre, quattro, e cinque escono a rubare i facinorosi; per lo che v' impongo, che dato il riparo conveniente, si perchè si adempia, ed eseguisca il predetto bando, come altresì perchè mi si dia conto di quel che finora sarà risultata fin dal tempo della sua pubblicazione, perchè voglio restarne inteso. Di Lucemburgo agli 11. di Maggio 1729.*

IO IL RE.

*In mandatell. fol. 95.*

BER-

## BERNARDUS COMES DE QUIROS

AD TRIBUNAL M. R. C.  
Causarum crim.

Proregis nomine :

*Emisum in grassatores Edictum, præsertim quoad obligationem baronibus indictam ære proprio solvendi furta in ipsorum territoriis perpetrata, tanquam perpetuam, inviolabilemque legem, Cesar servandum esse jubet, nulla annuæ publicationis necessitate requisita.*

**P** Or la adjunta certificada copia de Cesáreo despacho de 27. de Agosto p. p., que se ha remitido a la executoria, entenderá V.S. aver aprobado S. M. el bando, que S. E. hizo publicar en este Reyno para extirpar los delitos, con la particularidad de que los barones quedan obligados a pagar los robos, que se cometieren en sus territorios; de modo que esta sea ley establecida sin necesidad de nueva publicacion en lo sucesivo; y conviniendo al servicio de su Magestad la puntual observancia de esta Real determinacion, me ordena S.E. comunicarla a V. S. por medio de dicha copia para su inteligencia, y cumplimiento. Dios guarde a V.S. muchos años. Palermo 5. de Octubre 1729.

**P** *Er l' annessa copia autentica di Cesareo dispaccio de' 27. di Agosto prossimo passato, ch'è stata rimessa alla esecutoria, sentirà V. S. di aver approvato S. M. il bando, che S. E. fece promulgare in questo Regno per estirpare i delitti, con la particolarità che restino obbligati i baroni a pagare i furti, che ne' lor territorj si commettesero; in guisa che sia questa una legge perpetuamente stabilita, senza esservi necessità di nuova pubblicazione nell' avvenire; e convenendo al servizio di S. M. la puntuale osservanza di questa Real determinazione, mi comanda S. E. comunicarla a V. S. per mezzo di detta copia per sua intelligenza, e adempimento. Dio Signor nostro lungamente la prosperi. Palermo a' 5. di Ottobre 1729.*

*Ex act. Trib. M. R. C. aula crim.*

CA

## CAROLUS VI. IMPERATOR

CHRISTOPHORO FERNANDEZ DE CORDUBA

Comiti de Sastago, Proragi.

*Cæsura eduntur literæ, quarum in precedentii mentio  
habetur.*

## EL REY.

**I**ll. Conde &c. Aviendo atentamente considerado, que en el bando, que hizistey publico en esse mi Reyno para estirpar los delitos, que se cometian en el, y que me digné aprobaros con mi Cæsareo despacho de diez y nueve de Henero proximo pasado, se incluya la particularidad de que los barones de el quedassen obligados a pagar los robos, que se hiziefen en sus Tierras, cuya circunstancia es muy conveniente al servicio de Dios, y mio, por lo que en ello se interesa la justicia, y publico sosiego de esse mi Reyno: he resuelto aprobarlo particularmente, como lo hago, para que quedando establecido por ley, no se necessite en adelante de nueva publicacion al aribo de cadauno de los Virreyes, que os subcedieren en estos cargos, a fin de que por este medio, y el de las demas providencias expresadas en el referido bando, se consiga enteramente la quietud, que solicita mi paternal amor a estos mis fieles vassallos, y el que

Tom.V.

los

## IL RE.

**I**ll. Conte &c. Avendo attentamente considerato, che nel bando che faceste pubblicare in questo mio Regno per estirpare i delitti, che commetteansi in esso, e che mi son degnato approvarvi con mio Cæsareo dispaccio de' 19. di Gennaio proximo passato, s'includa la particolarità, che i baroni del medesimo restassero obbligati a pagar i furti, che si faceessero nelle lor Terre, qual circostanza è molto conveniente al servizio di Dio, e mio, per aver in ciò non poca parte, ed interesse la giustizia, e la pubblica tranquillità di questo mio Regno: ho risolto approvarla particolarmente, come lo faccio, acciocchè restando stabilito per legge, non abbia necessitá per l'avvenire di nuova pubblicazione all'arrivo di cadauno de' Vicerè vostri successori, affinché per cotal mezzo, e per quel delle altre providenze, nel citato bando esposte si conseguisca intieramente la quiete, che tanto ha a cuore il mio paterno amore verso questi miei fedeli vassalli, e che i facinorosi pongan freno a de-

G g

lit-

los facinorosos se contengan en los delitos, hallandose privados de qualquiera menor refugio; y para el entero cumplimiento de lo expresado hareys, que este despacho se registre, y note en las partes, donde tocaren, y con venga, que assi proceda de mi Cesarea, y determinada voluntad. Viena a 27. de Agosto de 1729.

litti, trovandosi privi di qualsivoglia rifugio; e per lo totale adempimento dell'antidetto farete che questo dispaccio si registri, e noti nelle parti, ove fara necessario, e convenga, che cosi proceda di mia Cesarea, e determinata volonta. Di Vienna a 27. di Agosto 1729.

YO EL REY.

IO IL RE.

*Ex act. Trib. M. R. C. sed. crim.*

LXLVI.

JOSEPH JOACHIMUS MONTALLEGRIUS

AD TRIBUNAL M. R. C.  
Aulæ crim.

Regis nomine.

*Eadem superius enarrati in grassatores Edicti materia pertractatur.*

**A** Viendo el atrevimiento de los ladrones de passo, que discurren las campañas, llegado a termino de la ultima insolencia, entendiendose de haber salido muchas partidas, que infestan los caminos, en la suposicion de aver de gozar del indulto, o por la gracia, que conciedere el Rey, o por la leva de los Regimientos Sicilianos, y combeniendo al servicio de la justicia, y a la seguridad de las estradas, y del

**A** Vendo l'ardire de' ladri di passo, che scorrono le campagne arrivato al segno dell'ultima insolenza, sentendosi di esser uscite molte partite, che infestano i cammini, colla supposizione di aver a goder dell'indulto, o per la grazia, che concederebbe il Re, o per la formazione de' Regimenti Siciliani; e convenendo al servizio della giustizia, e alla sicurezza delle strade, e del commercio del Regno il darsi i ripari più pronti, ed effi-



del comercio del Reyno darle los reparos mas promptos, y eficaces a tan grave desorden, ha resuelto S.M. destinar a D. Jorge Licari en calidad de Capitan de armas extraordinario de todo el Reyno, concediendole la facultad asì para formar una compaña de soldados a cavallo, escogendolos de los que en virtud de la pragmatica estan obligadas las Universidades a mantener para la persecucion de los bandidos, y mandandole salga luego con ella para seguir, y perseguir estos ladrones de campaña, procurando en todos modos prenderlos, como paraque los Capitanes de armas ordinarios de los tres Valles, y los de justicia, Jurados, Fiscales, y demas oficiales de las Ciudades, Villas, y lugares del Reyno obedescan, y cumplan todas las disposiciones, que les darà el dicho de Licari, conducentes al acierto, y conducta de su comision; y me manda S. M. prevenir a V.S. de esta Real deliberacion, paraque se halle entendido, y expida por via de esse Tribunal las letras de potestad al dicho de Licari en la forma mas ampla, y combeniente; bien entendido que S. M. declara por exceptuados da qualquier indulto, y gracia, que concediere a qualesquiera ladrones de estradas publicas; y porque al mismo tiempo se halla S.M. informado, que la seguridad, en que estan los ladrones de campaña de ser recobrados y protegidos de sus fautores, alienta su atrevimiento, y que para atajar este tan grave inconveniente

Tom.V.

pre-

*efficaci ad un sì grave disordine; bu risolto sua Maestà destinare a D. Giorgio Licari in qualità di Capitan d'armi straordinario di tutto il Regno, concedendogli la facoltà tanto per formare una compagnia di soldati a cavallo, scegliendoli di quei, che in virtù della pragmatica sono obligate le Università a mantenere per la persecuzion de' banditi, e comandandogli ch' esca subito con essa per seguire, e andare in traccia di questi ladri di campagna, procurando in tutt' i modi di prenderli, come affinchè i Capitani d' armi ordinarij de' tre Valli, e quei di giustizia, Giurati, Fiscali, ed altri uffiziali delle Città, Terre, e luoghi del Regno abbediscano, e adempiano tutte le disposizioni, che lor darà il detto di Licari, conducenti all' acerto, e condotta della sua commissone; e m' impone sua Maestà di ragguagliar V. S. di questa Real deliberazione, affinchè ne resti inteso, e spedisca per via di cotesto Tribunale le lettere di potestà al detto di Licari nella forma più ampia, e conveniente; ben inteso che sua Maestà dichiara per eccettuati da qualsisia indulto, e grazia che concederà, qualunque ladri di strade publiche; e perchè nel tempo stesso trovasi informata sua Maestà che la sicurezza, in cui stanno i ladri di campagna, d'esser ricovrati, e protetti da' lor fautori, anima il loro ardimento, e che per toglier questo cotanto grave inconveniente, prevenne il Duca di Montemar con biglietto de' 18. di Settembre prossimo passato a cotesto*

G 8 2

Tri-

previno el Duque de Montemar con villette de 18. de Setiembre p. p. a esse Tribunal se aplicase el bando contra los ladrones de paso, sus fautores, platicantes, y demas personas, que les dan acofida, en la misma forma, y terminos de aquel, que se publicò en tiempo del gobierno del Rey de Cerdeña: ha venido S. M. en ordenarme diga a V. S. haga publicar luego el referido bando, expressando tambien la circunstancia, que los ufciales locales guarden cadauno su territorio baxo la pena de responder de cada hurto, que en el succedere, y que V. S. cuyde de su puntual, y rigorosa observancia. Dios guarde a V. S. muchos años. Messina 21. de Abril 1735.

*Tribunale, che si applicasse il bando contro i ladri di passo, lor fautori, praticanti, ed altre persone, che lor danno ricetto, nella forma stessa, e ne' termini di quel, che pubblicossi in tempo del governo del Re di Sardegna: è venuta sua Maestà in ordinararmi di dire a V. S. che faccia subito promulgare il riferito bando, esprimendo altresì la circostanza, che gli ufficiali locali guardino ognuno il lor territorio sotto la pena di risponder d' ogni furto, che succedesse in esso, e che curi V. S. la sua puntuale, e rigorosa osservanza. Nostro Signore Iddio lungamente la conservi. Messina a' 21. di Aprile 1735.*

*Present. Pan. die 27. Aprilis 1735. de mandato Spect. de Natoli Jud. Trib. M. R. C. sedis crim. D. Joseph de Giorgio pro-Mag. Not.*



LXLVII.

EUSTACHIUS DUX DE LAVIEFUILLE

Prorex

AD TRIBUNAL M. R. C.

Aulæ crim.

*Dispositio exarato in grassatores Edicto consecraria.*

**C**ome che V. S. nella sua consulta de' 2. del corrente al tempo stesso, che riferisce, che per non aver adempito Don Carmelo Ciuppa Capitano, che fu nell' anno 1745. nella Città di Tortorici, quello, che se gli prescrive per provare il furto, che cita,

fi

si ordinò al Capitano del Valdemone di catturarlo , però per la opposizione fraposta del Sacerdote Ciuppa Procommisario della santa Crociata fratello del D. Carmelo , si chiamò il Procommisario in questa , e dopo il lasso di quasi due mesi fu alla perfine a consulta di V.S. in vigor di mio biglietto disciolto per ritornarsene alla sua patria, avendo lasciato suo fratello D.Carmelo carcerato , quale avendo adempiuto una sola parte del bando , che è il pagamento del furto , resta altresì tenuto di adempir l' altre due parti, che sono il provare il furto, e catturare li ladri, considera V.S., che queste due particolari condizioni non potranno giamai adempirsi, se il suddetto D. Carmelo resterà carcerato in questa, o in Vicaria; e perciò V.S. è di sentimento di doverlo far ritornare nella sua patria per far la suddetta prova, ed arrestare i ladri , e che se mai fra un termine congruente non adempirà questo suo obbligo , debba ritornare in questo carcere ; sono a dire a V. S. , che mi conformo co' suoi sentimenti , e così si può mettere in esecuzione . Il Signor la felicitì .  
Palermo 3. Ottobre 1747.

*Ex act. Trib. M. R. C. sedis crim.*

~~~~~

✠ LXLVIII. ✠

CAROLUS UTRIUSQUE SICILIÆ REX,  
Hisp. Infans.

*Collegia quæcumque, ac sodalitia, si Regia non intercesserit approbatio, illicita semper, atque vetita fuisse, legum convincit auctoritas.*

**I**N qualunque ben regolato governo non vi è male, che più contraddica, e distrugga i principj dell'intrinseca sua costituzione , quanto la pernicioso libertà , che si arrogassero i cittadini di potere a lor capriccio formare unioni, e stringersi in società . Le leggi Romane non soffriron mai cotesta usurpazione di sovranità; e sono troppo memorabili gli esempj delle severe abolizioni di tai collegj codannati come illeciti, perchè istituiti senza la legitima autorità , e detestati come pregiudizievole alla tranquillità dello Stato . Per questi riguardi subito che anni sono ebbe passato il mare un certo clandestino istituto di una nuova società , nominata *de' liberi Muratori, o Francs-Mazons* , non potè ragionevolmente incontrare che vigorosi ostacoli , e fulminanti divieti da' Sovrani ne' loro Stati, e meritamente ora dalla santa Sede nuove de-

detestazioni con reiterata pena di scomunica *ipso facto*, ed al solo Romano Pontefice riservata.

E quantunque da per tutto questa società sia stata rigorosamente bandita, ed i diletti nostri sudditi siano avvezzi a non ligarsi in corpo, collegio, sodalizio, o società alcuna, anche indirizzata ad opere di pietà, senza la nostra Real approvazione; pure tale straniera conventicola, attentando a questa nostra maggior regalia, ha insidiosamente penetrato fin anche ne' nostri Dominj. Quindi per ovviare ad un male sì grave, e dannevole di una società troppo sospetta per la profondità del segreto, per la vigilantissima custodia delle sue assemblee, pe' sacrilego abuso del giuramento, per l' arcana caratteristica, con cui suoi membri si riconoscono tra di essi, e per la dissolutezza delle crapole, sorgive tutte di perniciose conseguenze: la proibiamo assolutamente ne' nostri Dominj sotto la pena di dover essere i liberi Muratori puniti come perturbatori della pubblica tranquillità, e come rei di violati dritti della nostra sovranità: espressamente con ciò ordinando sotto la medesima pena a tutt' i nostri sudditi di qualunque grado, dignità, e condizione, che dalla pubblicazione di questa nostra sanzione non ardiscano di arrollarsi, o d' intervenire alla predetta società, nè in qualunque maniera direttamente, o indirettamente proteggerla, o pure a lei dare a pigione, in prestito, o sotto qualsivisia altro titolo le loro case, camere, casini, o qualsivogliano altri luoghi, e comodi. Pe' l qual effetto prescriviamo a' nostri Magistrati d' invigilare diligentemente sull' esatta osservanza di tal nostro Real Editto, di cui ne saranno eglino responsabili, con dover rappresentare immediatamente a noi i trasgressori di quanto in esso dalla pienezza della nostra Real autorità si ordina, e si prescrive.

Ed affinchè tutto ciò sia manifesto a' nostri sudditi, comandiamo che il presente Editto da noi firmato, munito col nostro Real sigello, e riconosciuto dal nostro Segretario di Stato, e del dispaccio per gli affari ecclesiastici, si pubblici nella solita forma in tutt' i nostri Dominj. Napoli 10. Luglio 1751.

C A R L O.

Locus ✕ Signi.

Gaetano-Maria Brancone.

P. S. P. U.  
Pilo Synd.

Die 26. Aug. 14. Ind. 1751.

Ego D. Joannes Baptista de Franchis huj. felicis, & fidelis. Urbis Panormi publicus præco bannum supradictum publicavi per loca solita publica, & consuetam tubis Regiis &c.

EU-

LXLIX.

## EUSTACHIUS DUX DE LAVIEFUILLE

Prorex

*Arma in humani generis perniciem deferendi licentia annuo praesenti  
Edicto districtè cobibetur.*

**L'**Uso dell'armi quanto sia pregiudiziale alla pubblica quiete, la passata esperienza bastantemente lo dimostra; e perciò S. E. uniformandosi a' Regj decreti, volendo rinovare il bando proibitivo di esse, pubblicato d'ordine di sua Maestà de' 18. di Giugno 1735. non intendendo recedere, anzi confermare le Regie, e Viceregie pramatiche, annullando, e revocando tutte le licenze d'armi sino ad oggi in qualsivisa maniera concesse, ordina in virtù del presente *cunctis futuris temporibus valituro*, che nessuna persona di qualunque grado, o condizione che fosse, possa portare così di notte, come di giorno, ed in qualsivoglia luogo carrubina con pala stoccata, o senza, pistole, scopette, scopettine, soffioni, ed altre forti d'armi di fuoco di qualunque nome che fossero, sotto pena della vita naturale. Si permette però l'uso delle scopette per la caccia, e custodia di coloro, si portano nelle campagne, ancorchè fossero parate; nelle Città, e Terre però siano dispartate, con che debbano avere sopra la loro persona la poliza della Disputazione, o altra legittima provvisione, e non tenendola, sia la pena ad arbitrio di S. E.

Proibisce S. E. l'apportazione d'armi di ferro, cioè: stilletti, coltelli messinesi, olandesi, rasoli, puntaroli, lesinoni, ed altri stromenti corti di ferro, sotto qualunque nome che fossero, sotto la pena, se sarà nobile, di carcerazione in un castello per anni cinque, designando da S. E., se sarà ignobile di anni dieci di galera; permettendosi solamente nel tempo della compra poter trasportare detti stromenti alle proprie case; e parimente agli artisti, che si servano delli stromenti atti nell'uso del loro esercizio, come sono gli erbuarj, li maestri corbifieri, seu scarpari, cocchieri, ed altri simili artigiani; con che però camminando per le strade, devono portarli nelle coffe, o sacchi per servirsene nelle loro botteghe, o case, e li cocchieri nelle carrozze. Possano bensì portarsi al fianco le spade, o siano spadini al solito da tutt' i gentiluomini, ed uomini civili, secondo il costume, non già però dalli lacchè, e staffieri di librea, a' quali in vigor del presente bando siano, e sotto le pene espressate s'intendano proibiti.

Or-

Ordina , e comanda S. E. che nessun Ministro di qualsivoglia Tribunale , Corte , o Magistrato , o altro , benchè fosse capo di qualunque foro , nè qualsivoglia altro ufficiale , o persona , che intenda aver privilegio di concedere armi , possa in avvenire , o presuma sotto qualsivoglia titolo , o pretesto concedere licenza d' armi proibite , come sopra ; ed in caso , che si avanzassero a concederle , le dichiara S. E. per nulle , ed invalide , e quelle persone , che si servono di simili licenze siano incorse nelle pene quì disposte , senza poter allegare buona fede , e tutti quei , che si avanzassero a dar licenze d'apportazione d'armi sotto il pretesto , che loro ne hanno il potere , o privilegio , o per antica consuetudine , o per ignoranza , o altro che sia , s' intendono quelli tali incorse nelle pene di falsità commessa *in officio*.

Qual proibizione di tutte sorte d'armi , come sopra , sia , e s'intenda fatta pel presente a tutte , e qualsivoglia persone di qualunque stato , e grado , benchè siano ufficiali di giustizia , algozirj , portieri , birri , guardie , e custodi di tutti , e qualunque arrendamenti , e amministrazioni , sì pubblici , che Regj a tenore del Real ordine di sua Maestà de' 3. di Giugno 1747. comunicato al Tribunale dalla Regia Gran Corte *junctis auxiliis* con biglietto della nostra Real Segreteria de' 14. dello stesso mese (a) , salva bensì restando , e riservata a S. E. la facoltà di concedere l'apportazione delle armi agli ufficiali di giustizia , guardie degli arrendamenti , o altri , che per commissione avutane infervano la giustizia , a relazione dell'Avvocato fiscale del Tribunale della Regia Gran Corte , a cui questa incombenza per gli ordini Reali privatamente appartiene , per farne uso solamente in quei casi , luoghi , e tempi , e con quelle limitazioni , e circostanze , che nel suddetto Real ordine stanno prescritte . Con chè gli atti , e licenze , che si spediranno , come sopra , si debbano matricolare , cioè , quelli spediti per gli ufficiali della R. G. C. tanto in questa Città , quanto nelle Città , e Luoghi del Regno , nell' ufficio del Maestro Notajo di essa ; e quelli spediti per gli ufficiali della Corte Capitaniale di Palermo , nell' ufficio del Maestro Notajo della medesima . Dichiarando S. E. , che se si dassero licenze d'armi a persone , che non servono alla giustizia , come sopra , o pur si concedessero per via di pezzini , e non per via di atto registrato , come si è disposto , siano le medesime nulle , senza che si potesse allegare pretesto alcuno , o buona fede .

Rispetto alli Capitani di giustizia del Regno , e Capitan d' armi ordinarj , li quali hanno potestà di eleggere provisionati al numero prefisso dalla pramatica coll'apportazione della scopetta , e coltello più lungo d' un palmo , si debbano matricolare nell' ufficio di Maestro Notajo della R. G. C. le patenti spedite del modo suddetto , e non altri-  
menti .

Inc-

Inerendo del pari S. E. al Real ordine , che tiene del primo Luglio 1747. comunicato all' Avvocato fiscale della R. G. C. in biglietto degli 11. dell' andante Aprile 1749. , siccome dichiara che le persone nobili , e specialmente i feudatarj potranno usare delle pistole all' arcione di sella nelle occasioni di dover equitare pel Regno , così, poichè giusta il solito appartiene la concession delle licenze pel suddetto uso delle pistole all' E. S. da sbrigarle per la via della sua Real Segreteria in istampa , previo bensì l'informo dell' Avvocato fiscale della R. G. C. , ordina , provvede , e comanda , che niuno si faccia lecito , se non farà munito della suddetta licenza , di usar le suddette pistole a cavallo , restando soggetti i trasgressori , se dette pistole saranno atte a maleficio , alle pene contenute nel presente bando , come apportatori d' armi proibite ; se però usasser la sola mostra delle dette pistole , comechè ciò anche è proibito , per contenere un onorifico , ordina l' E. S. , che questi tali fossero catturati da' Capitani d' armi del Regno , non men che dagli ufficiali di giustizia d' ogni Corte Capitaniale , e sequestrandogli dagli ufficiali , che li cattureranno il cavallo , o altra bestia , sù cui li rinverranno , e ponendo ad essi in secure carceri a nome dell' E. S. , e dell' Avvocato fiscale della G. C. , ne daranno allo stesso Ministro l' avviso , per risolvere il medesimo , a misura delle circostanze , della persona , e del caso , lo che giudicherà più espediente al servizio della giustizia .

Per reprimere la temerità di quelli , che si avanzano a dar merchi in faccia , ordina S. E. , che siano puniti colla pena della vita naturale , tanto se fossero mandatarj , quanto se per propria offesa ciò facessero con qualsivisia stromento , e che li mandanti siano puniti , se sono ignobili , colla pena di anni dieci di galera , e se saranno nobili , colla pena di anni dieci di castello , e pagare due mila scudi al Regio Fisco .

E considerando S. E. , che li mandati delli merchi sogliono darsi in secreto , ordina in vigor del presente bando , che basti la prova semiple-  
na per irrogarsi la pena espressa contro li mandanti , e che per tali delitti possa il Fisco agire principalmente tanto contro li mandanti , quanto contro li mandatarj .

Ed essendosi sperimentato , che gli uomini più facinorosi , e soliti delinquere , sono quelli , che per lo passato si sono valuti delli fori per l' apportazione dell' armi di fuoco , e di ferro proibite , come sopra , commettendo omicidj , merchi , e ferite con dette armi ; perciò ordina S. E. , che per tali apportazioni d' armi li rei non possano godere d' alcun foro ; ma s' intendano *ipso facto* privati , ed esclusi , ancorchè fossero del foro della guerra , delle galere , del Grande Almirante , della Gerosolimitana Religione , del Maestro Portulano , del Maestro Secreto , della Regia Zecca , della Regia Posta , seu Correria , Partitarj del tabacco , del biscotto per le galere , delle dogane , e secrezie del Regno , e di qualsivoglia altro

foro di qualunque Tribunale; o Magistrato, quantunque privilegiato che fosse, o del quale se ne dovesse fare espressa, ed individuale menzione; e che debba privatamente procedere per l'apportazione dell'armi proibite, e per l'omicidj, merchi, e ferite, che con dette armi si commetteranno, il Tribunale della G. C. crimin., e la giurisdizione ordinaria del Regno, non ostante qualsivisia foro di tali delinquenti.

Solamente possano godere del foro per l'apportazione dell'armi, homicidj, merchi, e ferite li soldati della nostra Real milizia regolata, li quali si debbano punire per via del suo foro militare a tenore del succennato Real biglietto di S. M. diretto al Tribunale della R. G. C. sotto li 18. Giugno 1735. efecuto, e registrato per gli atti di esso Tribunale sotto li 20. dello stesso.

Inoltre per l'accerto della pubblica quiete ordina S. E. che nessuno delli bocceri, tagliatori di carne, strizzari, caudumari, seu scorticatori di carne, possa portare veruna sorte d'armi tanto offensive, quanto difensive, anche le spade, e spadini così di giorno, come di notte, tanto in questa Città, quanto nel suo Territorio, e in tutto il Regno, nè ad essi possa concedersi veruna licenza, o patente delle dette armi, a tenore della pramatica, a riserba delli spadini, quando vestissero di giamburga, quante volte ne abbiano speciale permesso di S. E. concesso a relazione dell'Avvocato fiscale della R. G. C., possano bensì le succennate persone usare delli coltelli, ed altra sorte di istrumenti spettanti al loro mestiere, e solamente da S. E. se li permette, che possano portare per il camino, andando per il Regno, la scopetta, e cortellina visibile, tenendo però la poliza della Diputazione, o altra legittima provizione, sotto la pena a' controventori d'anni cinque di galera, e li venditori di carne, polmone, o altro comestibile per la Città possano tenere il coltello solito senza punta, incatenato però alla cintura.

Ordina parimente S. E., che nella ricognizione dell'armi di fuoco, che devono fare li periti nella cattura, e compilazione de' processi, per riconoscere se siano atte, e pronte a maleficio, non debbano detti periti divenire all'esperimento, con disparare dette armi di fuoco prese in controvenzione del bando, per riconoscere se la pietra focale, e il fucile accenda la polve: essendo questa una pura accidentalità, che puole, o no succedere, secondo porta il caso; ma soltanto debbano riconoscere se sia atta, e pronta l'arma in controvenzione presa, come sopra, al maleficio, e a poter accendere, e disparare; qual relazione senza il detto sperimento si abbia per giuridica, e valida, e si possa in virtù di essa divenire alle pene nel presente bando contenute contro li controventori.

E per la inviolabile osservanza del presente bando, i controventori si abbiano da punire irremissibilmente colle pene espresse, non ostante

te



te che non fossero diffamati, ed in ognuno de' suddetti casi di sopra individualmente spiegati possa il Fisco principalmente agire.

Per fine ordina S. E. a tutt' i Magistrati, ed a' Capitani d' armi ordinarj, e straordinarj del Regno, che invigilassero contra i controventori, e procedendo con tutto il rigore alla loro carcerazione, con darne subito conto a S. E. per via del Tribunale della Regia Gran Corte, passando anche alla cattura delle dovute informazioni, affinchè finito il processo, si eseguissero inviolabilmente contro i rei le pene espresse, e non altrimenti, nè in altro modo.

*Promulgetur*

CARDILLO M. R. P. P.

*Die 23. Octobris 1752.*

*Constas per me nobilem Michaelem Giacobino publicum praecorem publicasse supradictum bannum per loca publica, solita, & consuetas hujus nobilitatis, fidelitatis, & exemplaris Urbis Messanae, ac per ejus suburbia.*

(\*) Vid. sup. docum. 63.



✠ C. ✠

BARTHOLOMÆUS CORSINI

Princeps Sifmani, Prorex

AD TRIBUNAL M. R. C.

Aulae crim.

Regis nomine.

*Pecuniarum frumentariarum, ac vestigalium custodibus armorum deferendorum potestatem ab Senatu Messanensi impetratam, certis impletis conditionibus, Rex indulget.*

**C**On fecha de 15. del que acaba, me escribe de Real orden el Secretario de Estado, y del despacho de justicia, y gracia  
Tom. V. Mar.

**C**On data de' 15. della spirante mi scrive di Real ordine il Segretario di Stato, e del dispaccio di giustizia, e grazia  
Hh 2 Mar.

Marques D. Bernardo Tanucci una carta del thenor siguiente:

Marchese D. Bernardo Tanucci una lettera del tenor seguente:

„ *Excelentissimo Señor.*

„ Aviendo hecho presente al Rey  
 „ el contenido de la carta de 21. de  
 „ Setiembre p.p. 1742., que V.E. me  
 „ escrivio para su Magestad, y la  
 „ consulta, que V.E. remite de esse  
 „ Tribunal de la G. C. criminal,  
 „ ambas en orden a la suplica, que  
 „ ha hecho el Senado de Mecina,  
 „ para que se le concediesse la facul-  
 „ tad de expedir las licencias de la  
 „ aportacion de armas prohibidas  
 „ a las guardas del peculio frumen-  
 „ tario, y de las gabelas patrimo-  
 „ niales de aquella Ciudad en la  
 „ misma forma, que fue concedida  
 „ a esse Senado en vigor de Real  
 „ orden de 25. de Mayo 1737., me  
 „ manda su Magestad en respuesta  
 „ decir a V. E. se ha dignado su  
 „ Magestad venir en lo que el refe-  
 „ rido Senado de Mecina solicita,  
 „ però con las siguientes condicio-  
 „ nes, que la misma Gran Corte  
 „ propone, esto es, que deva pre-  
 „ ceder el folito auto del Abogado  
 „ fiscal de la Gran Corte, con el  
 „ qual quede establecido el nume-  
 „ ro de los guardianes, es a saber  
 „ por la administracion del pecu-  
 „ lio se conceda la facultad de las  
 „ armas prohibidas a un sobreguar-  
 „ da, y diez, y seis guardianes,  
 „ quatro de los quales devan asis-  
 „ tir a los dos puestos de tramon-  
 „ tana, y del divieto; y a otro so-  
 „ breguarda con otros diez, y seis  
 „ guardianes por la administracion  
 „ de las gabelas, cuyo numero ha  
 „ juz-

„ *Eccmo Signore.*

„ *Avendo sommeso al Re il con-*  
 „ *tenuto della lettera de' 21. Set-*  
 „ *tembre prossimo passato 1742., che*  
 „ *V. E. mi scrisse per sua Maestà,*  
 „ *e la consulta, che V. E. rimette*  
 „ *di cotesto Tribunale della Gran*  
 „ *Corte criminale, amendue intor-*  
 „ *no alla supplica, che ha fatto il*  
 „ *Senato di Messina, acciò si con-*  
 „ *cedesse la facoltà di spedir le*  
 „ *licenze dell'apportazioni dell'ar-*  
 „ *mi proibite alle guardie del pe-*  
 „ *culio formentario, e delle gabel-*  
 „ *le patrimoniali di quella Città,*  
 „ *nella stessa forma, che fu conce-*  
 „ *duta a cotesto Senato in vigor di*  
 „ *Real ordine de' 25. Maggio 1737.,*  
 „ *m' impone sua Maestà in rispo-*  
 „ *sta di dire a V. E., che si è de-*  
 „ *gnata sua Maestà condiscendere*  
 „ *in ciò, che il predetto Senato di*  
 „ *Messina sollecita, però colle se-*  
 „ *guenti condizioni, che la medesima*  
 „ *Gran Corte propone, cioè che deb-*  
 „ *ba precedere il solito atto dell'Av-*  
 „ *vocato fiscale della Gran Corte,*  
 „ *col quale resti stabilito il nume-*  
 „ *ro de' guardiani, cioè per l'am-*  
 „ *ministrazione del peculio si con-*  
 „ *ceda la facoltà dell'armi proibite*  
 „ *a un sopraguardia, e 16. guar-*  
 „ *diani, quattro de' quali debbano*  
 „ *assistere a' due posti di tramonta-*  
 „ *na, e del divieto; e ad altro so-*  
 „ *praguardia con altri 16. guarda-*  
 „ *ni per l'amministrazione delle*  
 „ *gabelle, qual numero ha giudi-*  
 „ *cato il Re bastato per praticar-*  
 „ *si*

„ juzgado el Rey bastante para  
 „ platicarse las diligencias así en  
 „ la Ciudad, como en los quaren-  
 „ ta, y ocho casales de la misma;  
 „ la segunda condicion es, que  
 „ puedan solamente hazer uso de  
 „ la dicha aportacion los guardia-  
 „ nes, que seran empleados a la  
 „ custodia de los contrabandos, y en  
 „ el auto, y tiempo del exercicio  
 „ de las diligencias; y la tercera,  
 „ que las patentes de eleccion de di-  
 „ chos guardianes, que deve expe-  
 „ dir el Senado, deban matricular-  
 „ se en el oficio del pro-Maestro  
 „ Notario de la Gran Corte, que  
 „ se ha substituido en Mecina: y  
 „ me impone participar a V. E.,  
 „ para que disponga lo configuien-  
 „ te a esta soberana resolucion,  
 „ Dios guarde a V. E. muchos años,  
 „ como deseó. Napoles 15. de Di-  
 „ ziembre 1742.

E insiguiendo yo esta Real de-  
 liberacion de su Magestad, la co-  
 munico a V. S. para su puntual exe-  
 cucion, y observancia en todas sus  
 partes. Dios guarde a V. S. muchos  
 años. Palermo 30. de Diciembre  
 1742.

„ si le diligenze così nella Città,  
 „ come ne' 48. casali della medesi-  
 „ ma; la seconda condizione si è,  
 „ che possano soltanto far uso della  
 „ detta apportazione i guardiani,  
 „ che saranno impiegati alla custo-  
 „ dia de' contrabandi, e nell' atto,  
 „ e tempo dell' esercizio delle dili-  
 „ genze; e la terza che le patenti  
 „ dell' elezione di detti guardiani,  
 „ che dee spedire il Senato, debba-  
 „ no matricolarfi nell' ufficio del  
 „ pro-Maestro Notajo della Gran  
 „ Corte, ch'è stato sostituito in-  
 „ Messina: e m' impone parteci-  
 „ parlo a V. E., acciò disponga il  
 „ conseguente a questa sovrana ri-  
 „ soluzione. Nostro Signore Iddio  
 „ lungamente la conservi, come de-  
 „ sidero. Napoli a' 15. di Dicem-  
 „ bre 1742.

Ed eseguendo io questa Real de-  
 liberazione di S. M., la comunico a  
 V. S. per la sua puntuale esecuzio-  
 ne, ed osservanza in tutte le suo  
 parti. Dio Signor nostro lungamen-  
 te lo prosperi. Palermo a' 30. di  
 Dicembre 1742.

*Ex act. Trib. M. R. C. sedis crim.*

## EUSTACHIUS DUX DE LAVIEFUILLE

Prorex

AD TRIBUNAL M. R. C.

Aule crim.

*Edictorum arma vetantium inculcatur executio, & qua ratione cum clericis ea deferentibus agendum sit, opportunè consulitur.*

**C**onsiderando molto preciso, e indispensabile il dar provvidenza per moderare il libertinaggio di alcuni de' naturali di questo Regno, che con troppa frequenza fanno abuso delle armi, e malgrado il Regio bando, che si pubblica ogni anno, e ch'è stato da me rinnovato per la proibizione, ardiscono portarle con tanto grave, e pernicioso disturbo della Republica: per riparare dunque a un tal eccesso, causa di tante pessime conseguenze, ho risolto incaricar V. S., acciò distribuisca ordini circolari in istampa a tutte le Corti Capitania- li d'ogni Città, e Terra del Regno, ed alli Capitani d'armi ordinarj, a' quali col maggior rigore, e sotto le pene corrispondenti s'imponga l'esatta perquisizione, l'arresto, e'l processo di tutti coloro, che giamai posteranno armi proibite, e con esse addosso saran sorpresi, affinchè poi si castigino colle pene nel suddetto bando statuite senza la minor indulgenza, o remissione: e poichè fra' delatori dell'armi suddette soglion esservi persone ecclesiastiche, debbano le suddette Corti, e Capitani, qualora le incontreranno, e troveranno con armi vietate, arrestarle, consegnandole di poi alli loro rispettivi Vescovi, e Superiori ecclesiastici, a' quali porteran parimente i testimonj della invenzione, e l'armi sorprese, a sol oggetto di poter compire la prova del suddetto commesso delitto, imponendosi inoltre alle succennate Corti, e Capitani d'armi, che per l'avvenire in ogni qualunque caso di sorpresa d'armi vietate, che troveranno addosso agli ecclesiastici, ne diano la notizia corrispondente a me per la via di cotesto Tribunale; ed avendo di questa mia disposizione prevenuto con biglietto d'oggi il conveniente a tutt'i Prelati, ed Abbatì del Regno, ne passo a V. S. l'avviso per sua intelligenza, e nostro Signore la felicità. Palermo a' 7. di Aprile 1747.

*Ex act. Trib. M. R. C. sedis crim.*

BARC

## BARTHOLOMÆUS CORSINI

Princeps Sifmani Prorex.

*De fyngraphis apportationis armorum per eos distribuendis, qui ab Regia Curia hujusmodi facultatem emerunt.*

**P** Erchè dalla Regia Corte fu venduto il gius di poter dispensare in tutto questo Regno di Sicilia la licenza dell'apportazione, e detenzione di alcune certe, e designate armi a Gian Antonio Scribani per esso, e suoi eredi, e successori, e persone dello stesso, e da suoi, *semper, & quodcumque nominande in infinitum*, in virtù di contratto di vendizione stipulato per gli atti del Regio Luogotenente dell'ufficio dello Spett. Protonotajo di questo Regno sotto li 15. Settembre 15. Ind. 1646., nel quale contratto espressamente si convenne doverli ogn' anno ad istanza del medesimo di Scribani, e sue persone pubblicare bando proibitivo per l'apportazione di quelle suddette armi, delle quali in virtù del suddetto contratto di vendita ne spetta vender la licenza al riferito di Scribani, e suoi eredi; in adempimento di qual patto ad istanza del suddetto di Scribani, e suoi eredi habenti *jur, & causam* circa la vendita delle suddette licenze, non men che in piena osservanza di quanto nel suddetto stromento di vendizione contiensì, in diversi tempi d'ordine de' nostri predecessori si pubblicarono diversi bandi, e per la via de' Tribunali della R.G.C. crim. si spedirono diverse ordinazioni, per eseguirsi appuatino quel tanto, che a suddetti padroni di dispensar, e vendere le suddette polize appartiene.

E poichè nel felice ingresso dell'armi gloriose del Re nostro Signore in questo Regno conoscendosi i disordini, che si cagionavano, e i delitti, che con frequenza si commettevano per l'uso, che si faceva dell'apportazione dell'armi, stimò la M. S. far promulgare bando proibitivo pell'apportazione di tutte, e qualsivoglia sorta di armi sì di fuoco, che di ferro, ed avend'ordinato per esso, che si sentissero, e si considerassero come nulle, ed invalide tutte le licenze, che si concedessero per l'uso di dette armi da qualsivoglia Tribunale, Magistrato, o Ministro, a riferba di quelle, che per servizio della Giustizia si accordassero dall'Ecc. Sig. Vicerè pel solo privativo canale dell'Avvocato fiscale della R. G. Corte: qual bando in adempimento degli ordini di S. M. in ogn'anno di nostr'ordine si promulga, e si rinnova in tutto questo Regno; nondimeno nel medesimo fu serbato illeso il jus di suddetto Gian Ambrogio Scri-

Scribani, e suoi eredi per quell' armi designate, e comprese nella suddetta vendita<sup>o</sup>, delle quali se ne concedon da essi le licenze colle solite polize, volgarmente dette *della Deputazione*, conforme dalla contestura del suddetto bando si ravvisa.

E possedendosi in oggi dall' Ill. D. Vittoria Ventimiglia, Valguarnera, e Scribani Contessa di Prades, come habente *ius*, & *causum* dal suddetto Gian Ambrogio Scribani, la facoltà di dispensare, e vendere le suddette licenze, e polize d' apportar, e detenere quell' armi notate, e comprese nel suddetto contratto di vendita per le infrastrate Città, e Terre di questo Regno, cioè: Alia, Alcara delli Friddi, Acquaviva, S. Antonio, seu Cianciana, Buonpensiero, S. Blasio, Casteltermine, Comitini, Giuliana, Godrano, Monte d'oro, Mezzojuso, Prizi, Pettineo, Roccapalumba, Resuttano, Villafrate, Asaro, Alimena, Carlentini, Lentini, Francofonte, Mineo, S. Michele, Niscemi, Riesi, Scordia, Serradifalco, Terranova, Valguarnera, seu Carropipi, Vittoria, Cerami, Carcaci, Centorbi, Caronia, Castelluzzo, Geraci, Galati, Gratteri, Limina, Montagna regia, Mirto, Martini, Maletto, S. Marco, S. Martino, Pollina, Piraino, Sorrentini, e Troina; pertanto ad istanza dell' Ill. D. Antonio Ventimiglia Conte di Prades come Procuradore di detta Ill. Donna Vittoria Ventimiglia, Valguarnera, e Scribani Contessa di Prades sua Madre, S. E. in virtù del presente bando, inessivamente al primo ordinato da S. M., come sopra, e poc' anzi pubblicato, e senza punto recedere, nè alterare li stabilimenti in esso prescritti, ordina, provvede, e comanda, che nessuna persona, di qualsivoglia stato, sesso, grado, e condizione si fosse, tanto nelle soprascritte cinquanta Città, e Terre di questo Regno, quanto nella campagna, e territorj delle medesime, non men che nelle massarie, stanze, case, pagliaja, grotte, ed altre parti, e luoghi in essi territorj esistenti così abitati, che disabitati possa detenere, nè portare alcun di questi l' armi, per le quali ne spetta il gius in vigor della suddetta vendita, come sopra, di accordarne la permissione di usarle alla detta Ill. D. Vittoria Ventimiglia *dicto nomine*; ma chi volesse delle succennate armi far uso, debba indispensabilmente provvedersi della poliza, seu licenza, che dalla menzionata Ill. Contessa, o dal suo gabelloto, o distributore, o d'altra persona legittima, che tiene cura di dispensar dette polize, si suole vendere pel solito, e consueto prezzo disposto dalle ordinazioni Viceregie, e del Tribunale del Real Patrimonio, giusta la forma del sovracalendato contratto di vendita, e questo sotto la pena all' ignobili di anni tre di galera, ed alli nobili, e cittadini onorati di tre anni di carcere in castello; con questo però, che di detta pena possano detti nobili, e cittadini esimersi con pagare effettivamente onze cento, e gl' ignobili onze venticinque, siccome nell' accennata licenza, e poliza, che si dispensa dalla suddetta Ill. Contessa, o da sue

sue persone legittime si contiene; nelle quali pene i controventori siano, e s'intendano incorso *ipso jure*, & *ipso facto* senza strepito, o figura di giudizio.

Accorda all' incontro S. E. in virtù del presente bando, ed a cautela dichiara, che tutte quelle persone, le quali si provvederanno della poliza, seu licenza della sovradetta Ill. Contessa, o da sua persona legittima nelle calendate suddette cinquanta Città, e Terre, potranno tenere, e portare così di giorno, come di notte una, o più scopette di fuoco, ed a miccio, spada, cortellina, e tutte l' altre armi espressate nel suddetto contratto di vendita, a piedi, ed a cavallo, così unite, come disunte, arma per arma, e senza che per le medesime armi avessero d' uopo d' altra licenza, o permesso di qualsivoglia altra persona, e questo a tenore, e giusta la forma del riferito contratto di vendita, in cui le dette forti d' armi furon concesse.

Ordina, provvede, e comanda altresì S. E., che nessun' altra persona di qualsivoglia grado che sia, possa giammai nelle suddette notate Terre appartenenti alla cota di detta Ill. di Ventimiglia conceder polize, patenti, o licenze d' apportazione delle suddette armi sopra descritte, e concedendole s' abbian per nulle, ed invalide, anche se in esse si facesse espressa menzione di concedersi tale licenza senza necessità di pagare la tassa stabilita nel suddetto contratto di vendita per l' uso, ed apportazione di dette armi, e tutti coloro, ch' avessero tali licenze, o patenti non possan goderne l' effetto, nè far uso delle suddette descritte armi, se prima non pagheranno li dritti dovuti per le suddette polize a' distributori stabiliti per conto di detta Ill. di Ventimiglia, e se non otterranno da essa la poliza, o sia licenza corrispondente; sentendosi solamente eccettuati, e nel presente capitolo non compresi coloro, che tenessero la facoltà di usar dell' armi concessali da S. E. per servizio della giustizia, a relazione, e pe' l' canale competente dell' Avvocato fiscale della G. C. conforme nel succennato Regio bando proibitivo, che in ogn' anno si promulga, viene prescritto; alli quali non sia, nè per il presente bando s' intenda inferito menomo peso circa l' apportazione delle dette armi, che liberamente usar possono in vigor della succennata facoltà, senza esser tenuti a provvedersi di detta poliza della Deputazione, nè a verun pagamento di detta gabella, o alla minor dipendenza da' rispettivi distributori della medesima.

E perchè conviene ancora, che inviolabilmente si offervi l'atto provisionale spedito nel 1638. a relazione del Magn. Procurator fiscale D. Silvestro Randelli, come ancora l' atto nell' anno 1721. spedito dallo Spett. Avvocato fiscale della R. G. C. di allora D. Gian Tomaso Lorcedano; pertanto in virtù del presente bando si ordina, provvede, e comanda, che tutte quelle persone, alle quali in virtù de' precalendati due

atti sarà accordato da chi spetta il permesso di usare della scopetta, e della scarcina visibile, che perciò restano esentati dall'obbligo di munirsi della suddetta poliza, che si dispensa dalla medesima Ill. Contessa, o da' suoi distributori, e di pagarne la gabella, queste tali persone non possano godere di detta licenza, ed esenzione, se non se prima saranno le loro patenti matricolate nella conformità, giusta la quantità, e numero contenuti in detti atti, nell'ufficio del Maestro Notajo del Tribunale della R. G. C.; ordinantosi in vigor del presente bando al medesimo Maestro Notajo, che sempre, e quando sarà ricercato da detta Ill. Contessa, o da persona sua legittima, o da suoi distributori di suddette licenze, dovesse darle la copia, seu nota delle persone matricolate in virtù de' precalendati due atti per poterne essi avere, quando lo vogliano, notizia distinta, e per poterse ne avvalere contro coloro, che saranno controventori del presente bando, ed in qualsivoglia maniera tentassero di frodare il dovuto diritto a detta Ill. Contessa circa il suo gius di dispensare suddette polize nelle calenate 50. Città, e Terre di questo Regno; riserbandosi S. E. di castigare a suo arbitrio tutt' i succennati controventori, anche colle pene contenute nel Regio bando proibitivo dell' armi, che in ogn' anno si pubblica in questo Regno.

Ed essendo stata S. E. informata, che molte persone cercano di fraudare gl' introiti di detta licenza d' apporto delle menzionate armi, con lasciare di provvedersi della solita poliza, e di pagare la tassa stabilita in essa, e volendo di poi godere l' immunità, e privilegj di quella, se la comprano fraudolentemente in tempo, che da' Ministri di giustizia sono presi in fragante con dette armi; volendo pertanto S. E. evitare le suddette frodi, per il presente bando ordina, provvede, e comanda, che il privilegio, ed immunità di dette licenze d' uso, detenzione, ed apporto di dette armi s' abbia a godere soltanto da quelle persone, che si troveranno prontamente di sopra la poliza stampata di dette licenze d' armi, e benchè avessero pagato la tassa stabilita in essa, non trovandosela prontamente di sopra, siano, e s' intendano incorsi nelle pene stabilite, come sopra.

E perchè ne' tempi scorsi si era introdotto in questo Regno l' abuso, che molte persone portavano armi in virtù di patenti di Tenente generale, di ufficiali militari, o d'altri della guardia del Vicerè, e suo Luogotenente, delli Capitan d'armi, Castellani de' Regj castelli, ed altri capi di foro, che aveansi arrogato la facoltà di concederne le licenze, e perciò ad effetto di estinguere quest' abuso cotanto pregiudiziale al pubblico riposo, se ne fece nel succennato Regio bando efficace, e positiva proibizione; pertanto S. E. insequivamente al suddetto bando poc' anzi promulgato, e alle ordinazioni in esso contenute, per il presente ancora ordina, provvede, e comanda, ch' eccettuate soltanto le perso-

ne,



ne , che avranno la legittima licenza per li canali competenti , come sopra espressati , le quali dovranno avere le loro patenti matricolate nell' officio del Maestro Notajo della Regia Gran Corte , tutti gli altri sian tenuti a provedersi delle polize , e pagarne la detta gabella , se vorranno godere dell'apportazione delle suddette armi; altrimenti essendo trovati con esse armi , non tenendo la poliza come sopra , benchè avessero qualsivoglia lettera , seu licenza di qualunque de' suddetti ufficiali militari, o d'altri capi di foro sopra accennati , s' intendano , e siano incorfi nelle pene dichiarate, e stabilite, come sopra.

Anche S.E. ordina, che tutti li soldati della milizia urbana di questo Regno tanto di piedi, come di cavallo sian esenti di pagare la detta gabella , e di pigliare la detta poliza nel tempo , che calano nelle marine , o vanno per la mostra , o che stanno attualmente servendo sotto la bandiera per guardia , e difesa del Regno ; con che fuori di detto tempo , portando l'armi contenuti in detta poliza senz' averla , s'intendano aver contravenuto al presente bando , ed alle Regie , e Viceregie pramiche ; onde volendo essi usare in ogni altro tempo di dette armi, sian tenuti ad ottenere , e pagare la detta poliza ; ben inteso , che li suddetti soldati di piedi , e di cavallo delle milizie ordinarie del Regno , possano tenere in casa in ogni tempo l'armi , con le quali sogliono servire *tantum* ; ed in quanto alli provisionati delli Capitani di giustizia delle Città , e Terre del Regno, debba praticarsi come per il passato, senza la menoma novità , poichè servono alla giustizia , osservandosi bensì con essi la forma , e tenore del suddetto Regio bando.

Ed essendo dalla suddetta Ill. Contessa di Prades stato rappresentato il grave danno , che ha risultato , e risulta alla detta gabella per distribuirsi da' gabelloti, o distributori le polize delle licenze di dette armi a persone forastiere , che non sono commoranti , ed abitatori delli loro luoghi , volendo S. E. a questo dare opportuno rimedio ; pertanto in virtù del presente bando ordina , provvede , e comanda , che non possano gli abitanti di qualsivoglia Città , Terre , e luoghi di questo Regno prendere dette licenze d'armi fuori della sua patria , o dove abitano *cum domo , & familia* ; e che li gabelloti , o distributori non possano distribuirle a persone, che non sian delle stesse Città , Terre , e luoghi, dove avranno preso la gabella , o distribuzione di dette polize ; costituendo così agli uni , come agli altri le medesime pene pecuniarie imposte a' controventori in caso d'inosservanza del ripartimento delle dette licenze, qualora non si facci uniforme al detto contratto; restando però esclusi dalle dette proibizioni li distributori , o gabelloti , e tutti quelli forestieri di transito, che prenderanno le polize nella Città di Palermo , o in quella di Messina , o in qualsivoglia altro luogo , dove si

trovassero casualmente di passaggio; con che quelli forestieri, che prenderanno polize in detta Città di Palermo, e di Messina, o in altro luogo, dove si ritrovassero di passaggio, ritornando poi alle loro patrie, o paesi delle loro abitazioni, debbano fra il termine di giorni quindici dopo il loro arrivo consegnar dette polize al gabelloto, o distributore di dette Città, Terre, e luoghi, con farsene dare altre in vece di esse, ad effetto che li sopradetti gabelloti, o distributori possano rimborsarsi il denaro in dette polize dalli suddetti gabelloti, o distributore di dette Città di Palermo, e Messina, o di altro luogo, dove il passaggiero bisognò provvedersene.

Dichiara per ultimo S. E., che in virtù del presente non intende in parte alcuna derogare, oppur alterare il bando generale proibitivo di tutte sorti d'armi, che in questo Regno di ordine di sua Maestà ogni anno pe'l competente canale dell' Avvocato fiscale della Regia Gran Corte colle dovute soleanità si rinnova, e promulga; anzichè volendo in tutto, e per tutto, e dalla prima linea sino all'ultima al medesimo conformarsi, ne incarica a tutti gli ufficiali di giustizia la piena, e totale esecuzione di tutte, e quante le ordinazioni in esso contenute; e contro coloro, che ne faranno controventori, ordina, provvede, e comanda, che si eseguissero irremissibilmente tutte le pene in detto Regio bando disposte, così compiendo al servizio di sua Maestà, del ben pubblico, e della giustizia, affin di evitare i disordini, e i delitti, che con troppo frequenza per l'uso, ed apportazione delle suddette armi soglion commettersi, e non altrimenti.

*Promulgetur.*  
Landolina F. P.

PRIN.

CIII.

PRINCEPS EMMANUEL PHILIBERTUS  
A SABAUDIA  
Prorex

CIVITATUM, ATQUE OPPIDORUM REGNI  
CAPITANEIS.

*Cavetur, ne predictis emptoribus facultatis concedendi armorum  
syngraphas fraus fieret.*

**P**HILIPPUS &c. Princeps Emmanuel Philibertus &c. Siamo stati supplicati del tenor seguente, videlicet:

„ Serenissimo Signore.

„ Antonino di Nicola arrendatario dell' introiti delle licenze  
„ d' armi dice a V.A. che a 9. di Ottobre, ed ultimo di Dicembre del-  
„ l' anno 1612. fu fatta pramatica, e bando ad istanza del Regno, per  
„ le quali si proibirono per servizio di S. M. lo tenere scopette, e por-  
„ tare pugnali, e coltelli a qualsivoglia persona, ad effetto d' imporre,  
„ siccome s' impose la gabella di tari otto ogn' anno per licenza di te-  
„ nere, e portare dette armi, per potere supplire al donativo di scudi  
„ trecento mila ogn' anno offerto allora a S. M., eccettuate, ed esenti  
„ quelle persone, che per atti particolari Viceregj fossero dichiarate  
„ immuni; in conformità di che fu fatto atto Viceregio a 21. di Mag-  
„ gio 1613. in cause fiscali, per lo quale si fecero esenti di detta pra-  
„ matica, e bando li dieci compagai, che li Capitani delle Città, e Ter-  
„ re possono fare in virtù delle costituzioni pramaticali per la prosecu-  
„ zione de' malandrini di campagna, del quale privilegio, e facultà abu-  
„ sando molti Capitani delle Città, e Terre, secondo che a notizia di es-  
„ so esponente è venuto, e per lettere delli distributori, che esso espo-  
„ nente tiene in ogni luogo, e per relazione delli procuratori, che ulti-  
„ mamente furono mandati attorno al Regno per distribuire le suddette  
„ polize delle licenze stampate, e prenderne lo conto dalli suddetti di-  
„ stributori, creano molto maggiore numero di detti provisionati, dan-  
„ doli la patente, che sono delli dieci suddetti in grave disservizio pub-  
„ blico, e pregiudizio della Deputazione del Regno, e dell' esponente, e  
„ contra la forma delle suddette costituzioni pramaticali, e mente di  
„ V. A. Supplica pertanto V.A. resti servita di comandare, che si facci-  
„ no lettere dirette a tutti li Capitani delle Città, e Terre del Regno,  
„ per

„ per le quali li venghi comandato severamente , e sotto quelle pene ,  
 „ che pareranno a V. A. , che non ardiscano di creare più provisionati  
 „ per l' effetto suddetto , che li suddetti dieci , e due di rispetto , quali  
 „ abbiano da essere eletti da essi Capitani al principio del loro officio  
 „ insieme con li Giurati, in conformità di quello si dispone per dette co-  
 „ stituzioni pramaticali alla parte seconda al titolo *della prosecuzione*  
 „ *de' malandrini di campagna* §. 1. ordinando , che , siccome si dispone  
 „ per detto §., se ne facci matricola, dalla quale siano levati quelli , che  
 „ saranno licenziati ogni volta, che occorrerà farsi mutazione, e nuova  
 „ elezione insieme con detti Giurati , le quali matricole, siccome si di-  
 „ spono in dette costituzioni a detta par. 2. al titolo *dell' armi vietate*  
 „ §. 21. si facciano, notando ordinatamente li detti compagni , o sia pro-  
 „ visionati per numero, sicchè ciascheduna persona abbia notato nella  
 „ matricola il suo numero , e se li facci la patente in scritto , specifican-  
 „ do in essa il numero , sotto il quale la stessa persona sarà notata nella  
 „ matricola , e che faccino anco registrare dette licenze negli atti delle  
 „ Corti loro, e che allontanandosi detti provisionati dal luogo, dove sono  
 „ matricolati, debbano ottenere licenza *in scriptis* di potere stare assenti  
 „ da detto luogo dalli suddetti Capitani, quali licenze siano sottoscritte  
 „ dal Capitano, ed almeno da uno delli Giurati , e specificchino che sia-  
 „ no provisionati matricolati quelli , a' quali si concederanno , in tutto  
 „ conforme si dispone per l' istesse costituzioni pramaticali a detto tito-  
 „ lo *della prosecuzione de' malandrini di campagna* al §. 13. quali co-  
 „ stituzioni o siano §§., resterà V. A. servita ordinare, che per maggior  
 „ chiarezza s' inferiscano di parola in parola nelle lettere, che ordinerà  
 „ farsi , ordinando di più V. A. che si promulghi bando in ogni Città, e  
 „ luogo, per lo quale si notifici, che li provisionati, che non averanno le  
 „ patenti, e licenze del modo suddetto in dette costituzioni pramatica-  
 „ li stabilito, e teniranno, e porteranno dette armi , s' intenderanno in-  
 „ corse nelle pene in dette pramatiche, e bando fatti ad istanza del Re-  
 „ gno statuite, e poi moderate , stantechè l' esponente non averia pa-  
 „ gato la detta gabella d' armi per quel prezzo, che la tiene, se avesse  
 „ inteso che li Capitani delle Città , Terre , e luoghi del Regno potesse-  
 „ ro fare quanti provisionati vonno , e tanto più che nell' atto partico-  
 „ lare , che si fece in cause fiscali dalla R. G. C. a 11. di Luglio 1613.  
 „ si fanno solamente esenti dieci, conforme le dette costituzioni pramati-  
 „ cali; il che oltre essere di giusto, lo riceverà a grazia , ut altissimus. „  
 „ Del quale memoriale fattane relazione per la R. G. C. provittimo in  
 „ dorso di quello a' 22. del presente: *Fiant littera prout convenit.* Per ese-  
 „ cuzione della quale vi dicimo , ed ordinamo , che nel principio della  
 „ possessione , che prenderete del vostro officio , debbiat far eliggere da  
 „ chi spetta , dodici persone atte all'armi , procurando esser di buona fa-  
 „ ma

ma, di meno occupazione, e gravezza, non essendo scritti nella milizia, nemmeno parenti di banniti, e quelli farete resignare, e matricolare tanto nella vostra Corte Capitaniale, come delli Giurati delle Città, e Terre con titolo di provisionati dieci ordinarij, e dui di rispetto, conforme alle costituzioni pramaticali del Regno nell' anno 1583. §. 1., alli quali provisionati li farete loro patenti scritte, e sigillate con il solito sigillo con il suo numero, incominciando dal primo infino al decimo, e succedendo mutarne, farli nova patente in luogo della persona mutata, non permettendo che si faccia elezione d'altri compagni, e le licenze che per voi si daranno a detti compagni per allontanarsi dal loco, dove sono matricolati, le darete *in scriptis*, e sia per termino breve, sottoscrivendosi per voi, o almeno da uno delli Giurati, ed in tutto e per tutto vi renderete conformi alle dette costituzioni pramaticali al detto titolo §. 13. e tit. 28. §. . . . fol. 19. siccome fossero nelle presenti *de verbo ad verbum* inserite, facendo per li tochi soliti, e consueti far promulgar bando pubblico, che li provisionati, che non averanno le patenti, e licenze del modo suddetto, e teneranno, e porteranno dette armi, siano, e s' intendano incorse nelle pene in dette pramatiche, e bandi contente, le quali *ad unguem* eseguirete, e farete da cui spetta eseguire, ed osservare, e le presenti le farete registrare nell' atti della Corte Capitaniale di queste Città, e Terre, e che li Maestri Notarij che *pro tempore* saranno, ne abbiano di dar notizia alli Capitani di un subito che averanno preso loro possesso, acciò non possano allegare ignoranza; e così eseguirete ad istanza di qualsivoglia presentante, e comparente, etiam senza procura; ed eseguite, li restituirate di un subito al presentante, ad effetto di farle eseguire, e registrare nell' altre Città del Regno, per quanto la grazia di S. M. tenete cara, e sotto la pena di ducati mille per ogni contraveniente, d'applicarsi al Regio Fisco. Dat. Messanz die 23. Junii 1622.

## F I L I B E R T O.

Vid. F. P.

Vid. Cannizzaro.

Vid. Costa.

Vid. Xirota.

Vid. Scaglione F. P.

EU-

EUSTACHIUS DUX DE LAVIEFUILLE  
Prorex

Regis nomine.

*Luctus minuendi, funerisque sumptuum moderandorum  
Edictum annuum.*

**E**ssendosi d'ordine di sua Maestà (che Dio guardi) con Real dispaccio de' 23. di Giugno 1736. destinata una Giunta, affine di esaminare la riforma dell'immoderato abuso, e delle pompe de' lutti, con aver presente le pramatiche di questo Regno dell'anno 1692., e 1720. siccome un'altra ne' Regni delle Spagne del 1723: e dappoi a consulta della suddetta Giunta in data de' 30. di Luglio 1736. essendosi risolto il regolamento degli anzidetti lutti, ed ordinato di formarlene un atto *in vim pragmatica*, fu il medesimo sotto li 6. di Agosto del detto anno pubblicato nella Capitale di Palermo colle consuete solennità.

E poichè per alcuni sovragiunti ricorsi si stimò a proposito dalla prefata Maestà sua di moderare il suddetto atto, abolendone li tre capitoli, che riguardavano la limitazione delle pompe de' funerali nelle Chiese, l'associaimento ecclesiastico de' defonti, e la proibizione di sonarsi la campana chiamata *la Guzza* della Chiesa Metropolitana di Palermo; pertanto in esecuzione di questo secondo Real comando si divenne a costruire un nuovo atto *in vim pragmatica* sullo stesso assunto de' lutti; per lo quale restò riformato detto atto fatto sotto li 6. di Agosto 1736., e in seguito se ne fece la solenne promulgazione in detta Capitale sotto li 13. di Agosto del 1737.

Tuttavia l'esperienza ha mostrato, che col decorso del tempo questa legge cotanto al ben pubblico salutare, e dal paternale amore di sua Maestà verso i suoi fedelissimi sudditi con ispezial cura disposta, siasi oggi affatto scordata, e a positivo nocumento delle famiglie di questo Regno siasi posta in disuso, con praticarsi di bel nuovo gli eccessi, e la vietata pompa ne' lutti; perciò S. E. invigilando al comune interesse, non mena che all'osservanza delle Reali ordinazioni di sua Maestà, la cui mente è stata di bandire affatto ogni lusso, e'l fasto pur troppo disdicevole, che per la morte de' congiunti con grave interesse, e dispendio de' vivi talvolta in l'addietro si ha usato: ha giudicato convenientemente

te di rimetter in esecuzione l'atto suddetto *in vim pragmatica*, pubblicato a' 13. di Agosto del 1737., affinchè da tutti indistintamente da oggi innanti senza la minor trasgressione si ubbidisca, e si offervi, tornando per tal effetto a promulgarlo sollemnemente in vigor del presente bando nella forma, e tenor che siegue:

Che per la morte delle persone Reali gli uomini possano portare le giambeghe nere di panno, o bajetta, e in tempo di età di stamina; e le donne vestir di laniglia, o cattivello, dovendo durare il lutto per mesi sei: con che però alle famiglie de' vassalli, di qualsivoglia stato, e condizione che siano i loro padroni, non si permetta portare lutti per morte di persone Reali; poichè bastantemente si manifesta il dolore di tanta universal perdita con il lutto de' loro padroni.

Che il lutto, che si porterà da oggi innanzi per la morte di vassalli di sua Maestà, di qualunque grado, ministero, e condizione si siano, anche della primaria Nobiltà, Consiglieri di Stato, Cavalieri della chiave d' oro, del Real Ordine di S. Genaro, o del Tosone, Grande di Spagna &c. non sia altro, che giambega, sottoveste, e calzoni di bajetta, o altro panno nero, o stamina, dichiarato nel capitolo precedente, e rispettivamente per li tempi d'inverno, ed està; ed in quanto alle persone, che possano portare il lutto, s'intenda ne' soli casi, che sia per morte di padre, e madre, avo, ava, o altro ascendente, di suocero, o suocera, di marito, o moglie, di fratello, o sorella, cognato, o cognata, figlio, o figlia, genero, o nuora, e quello, che fosse erede, benchè non parente del difonto, escluso generalmente ogni altro grado di consanguinità, o affinità, e ne' casi permessi; con che non possa portarsi lutto da' servidori di qualsivoglia condizione che siano, o di famiglia bassa, o alta, di maniera che devono portare detto lutto le persone solamente, che di sopra sono dichiarate, e che ne' casi come sopra permessi di portarsi lutto, non possa però più largamente portarsi, che per lo spazio di mesi sei dal giorno della morte, e passato questo tempo, non sia permesso di portarsi in qualunque maniera lutto alcuno nè stretto; nè largo, nè segno, o vestigio alcuno di lutto, o di mezzo lutto, solamente nel primo giorno del lutto, che sarà il cadavere sopra terra, sia permesso a ciascheduno, ancorchè non abbia grado di parentela, di portare abito di lutto in occasione di visitare il capo di detto lutto; permettendosi anche alle vedove di portar per uso proprio le fettucce a loro arbitrio.

Che nelle case del lutto li parenti di qualunque grado, ed anche del marito, o moglie non possano tenere le fenestre delle stanze chiuse, ma totalmente aperte, che la sera non si possano tener lampade, ma candele, non meno di due nella stanza, ove si ricevono le visite, e le donne per la morte de' mariti possano stare in casa soli tre mesi, e per ma-

dre , o padre , figlio , o figlia , nonno , o nonna , suocero , o suocera , genero , o nuora di giorni nove : per zii, zie , e cugini carnali non possono aprire lutto in casa, ma solamente portarsi per giorni nove.

Per morte di fratello, o sorella, cognato, o cognata, figlio, o figlia, o di padre professati in Religione , non possa veruna persona tenere lutto in casa , e solamente si permette di portare detto lutto per giorni nove; per ogni altro grado però di parentela non possa portare lutto alcuno per verun tempo.

Che nelle case di lutto , ancorchè il cadavere sia sopra terra , solamente si possa coprire il suolo della camera , ove le vedove , o vedovi ricevono le visite pel pesame , con mettere li portali neri alle porte , e finestre , e questo per giorni nove , proibendosi in qualunque altro lutto, che non sia, come sopra, di marito, o moglie, li panni neri, o morati, senza potersi giamai parare di nero le mura.

Che al cadavere, in qualsivoglia luogo egli sia posto, non si permettano più di dodeci candele , e quattro torcie , o quattro candele , e dodici torcie , senza coprirsì le mura , ove sta il cadavere , e senza verun' altra pompa.

Che li baulli , seu tabuti , nelli quali si portano ad interrare li difonti , non siano di drappi d'oro , argento , o seta , ma di bajetta, o panno , o altra sorte di lana con chiodo nero , o morato , per essere sommamente improprij altri colori in un luogo , ove sta racchiusa l'origine del dolore , e solo si permette il tirzanello di colore senza oro , e argento , e non altro per li baulli , seu tabuti per li figliuoli , che muojono prima di uscire dall'infanzia , sentendosi del pari ne' suddetti interri in vigor del presente bando generalmente vietato chechessia altro mondano fomiglievole fasto.

Che per qualsivoglia lutto , ancorchè sia della prima Nobiltà, non si possano portare carrozze nere , o sedie di mano di drappo nero , o morato, o di qualunque altro colore , che dinotasse lutto, nè tampoco usarsi qualsivoglia altro lusso.

Che nessuna persona , di qualunque stato, grado, e condizione che sia, anche Consigliere di Stato , Cavaliere della chiave d'oro , del Real Ordine di S. Gennaro , o del Tosone , e Grande di Spagna , possa portare altra sorta di lutto , nè in altri casi , nè in qualunque altro grado di consanguinità, o affinità, che nella forma , persone , casi, e gradi permessi , e stabiliti di sopra , e tutto ciò sotto la pena ad ogni controventore , essendo nobile, di studi 500., da esegirsi impreteribilmente , e da applicarsi al Regio Fisco ; per la quale possa , e debba il medesimo *principaliter agere* , ed essendo ignobile , d'anno uno di carcere , ed altre pene riservate ad arbitrio di S. E., dichiarando, che a riguardo delle donne maritate , la pena si pagherà da' loro mariti, quando esse non abbia-



no effetti estradotali , a riguardo delle vedove si esigerà da qualunque de' loro effetti , e per li figli di famiglia si pagherà da' loro padri ; avvertendo , che la pena suddetta si esigerà tante volte , quante si troveranno in controvenzione : non ammettendosi scusa di essere pagata la prima volta , bastando per esigerla , che costasse la detta controvenzione con prova semiplena , o equivalente per causa di fatto pubblico , e notorio , accordando S. E. solamente il termine di giorni otto dalla pubblicazione del presente bando a tutti quelli , che avranno li loro creati con livree di lutto , per poterle ridurre secondo si prescrive nel presente statuto . A qual oggetto resterà con ispezialità incaricato l' Avvocato fiscale del Tribunale della Regia Gran Corte , che farà *pro tempore*, non solo a curare con tutta oculatezza, e rigore la puntual esecuzione , ed osservanza del presente Real editto , ma inoltre di rinnovarne in ogni anno la solenne promulgazione , affinchè giamai più non vadi in dimenticanza , e difuso .

E per venire ad ognuno l'individuale notizia del presente bando , ed eseguirsi con la dovuta puntualità , ed attenzione quanto per esso viene stabilito , ha disposto S. E. di farlo promulgare , ed affissare nelli luoghi soliti di questa Città , e pubblicarlo per le Città , Terre , e Casali del Regno , affinchè da tutti si osservi inviolabilmente , sotto le pene stabilite, che irremissibilmente si eseguiranno contro li trasgressori: e non altrimenti.

*Promulgetur.*

CARDILLO M. R. F. P.

*Die .. Februarii 1752.*

*Constat per me nobilem Michaellem Giacobino publicum præconem publicasse supradictum bannum per loca publica , solita , & consueta hujus nobilis , fideliss. , & exemplaris Urbis Messanæ , ac per ejus suburbia.*

P E T R U S D E C A S T R O  
 Gratia Regalis Marchio, Regni Præses.

*Actus pragmaticalis in prænarato luctus Edicto memoratus.*

**A** Vendo S. E. ordinato farsi atto *in vim pragmatica* per l'ufficio di Protonotajo del Regno, del tenor, che siegue:

In Palermo a 6. Agosto 1736.

**I** Nvigilandosi da sua Eccellenza nel suo felicissimo governo alla conservazione di questo fedelissimo Regno, con levar via quegli abusi, che notabilmente impediscono il mantenimento di così buoni, e fedeli vassalli, in esecuzione di un Real dispaccio di S. M. (che Dio guardi) sotto li 23. Giugno 1736. ha destinato una Giunta, affine di esaminare la riforma dell' uso eccedente de' lutti, con aver presenti le pramiche di questo Regno nell' anno 1692., e 1720. siccome un'altra ne' Regni delle Spagne nel 1723. Perciò volendo rianovare le medesime con alcuni capitoli più adattatamente regolati, a consulta della suddetta Giunta in data de' 30. Luglio 1736. ha risolto di stabilirli con un atto *in vim pragmatica*, e sono li seguenti:

Che per le morti delle persone Reali gli uomini possano portare le giamberghe nere di panno, o bajetta, ed in tempo d' està di stammina; e le donne vestir di laniglia, o cattivello, dovendo durare il lutto per mesi sei, con che però alle famiglie de' vassalli, di qualsivoglia stato, e condizione che siano i loro padroni, non si permetta portare lutti per morte di persone Reali; poichè bastantemente si manifesta il dolore di tanta universal perdita con li lutti de' loro padroni.

Che il lutto, che si porterà da oggi avanti per morte di vassalli di S.M., di qualunque grado, ministero, e condizione si siano, anche della primaria Nobiltà, Consiglieri di stato, Cavalieri della chiave d' oro, o del tofone, Grandi di Spagna &c. non sia altro che giamberga, sottoveste, e calzoni di bajetta, o altro panno nero, o stammina, dichiarato nel capitolo precedente rispettivamente per li tempi d' inverno, ed està, ed in quanto alle persone, che possono portare il lutto, s' intenda ne' soli casi che sia per morte di padre, madre, avo, ava, o altro ascendente, di suocero, o suocera, di marito, o moglie, di fratello, o sorella, cognato, o cognata, figlio, o figlia, genero, o nuora, e quello, che fosse erede, benchè non parente del defunto, escluso generalmente ogni altro grado di

di consanguinità, o affinità, e ne' casi permessi; con che non possa portarsi lutto da' servidori, di qualsivoglia condizione che siano, o di famiglia bassa, o alta; di maniera che devono portare detto lutto le persone solamente, che di sopra sono dichiarate, e che ne' casi, come sopra, permessi di portarsi lutto, non possa però più lungamente portarsi, che per lo spazio di mesi sei dal giorno della morte, e passato questo tempo, non sia permesso portarsi in qualunque maniera lutto alcuno, nè stretto, nè largo, nè segno, o vestigio alcuno di lutto, o di mezzo lutto, solamente nel primo giorno del lutto, che sarà il cadavere sopra terra, sia permesso a ciascheduno, ancorchè non abbia grado di parentela, di portare abito di lutto in occasione di visitare il capo di detto lutto, permettendosi anche alle vedove il portar per uso proprio le fettucce a loro arbitrio.

Che nelle case del lutto li parenti di qualunque grado, ed anche del marito, e moglie, non si possano tenere le fenestre delle stanze chiuse, ma totalmente aperte, e che la sera non si possano tenere lampadi, ma candele, e non meno di due nella stanza, ove si ricevono le visite, e le donne per la morte de' mariti possano stare in casa soli tre mesi, e per madre, o padre, figlio, o figlia, nonno, o nonna, suocero, o suocera, genero, o nuora, non possano stare in casa più di mese uno, e gli uomini giorni tre. Per fratello, o sorella, cognato, o cognata le donne non possano stare in casa più di giorni nove. Per zii, e zie, o cugini carnali non si possa aprire lutto in casa, ma solamente portarsi per giorni nove.

Per morte di fratello, o sorella, cognato, o cognata, figlio, o figlia, o di padre professati in Religione, non possa veruna persona tenere lutto in casa, e solamente si permette di portare detto lutto per giorni nove; per ogni altro grado però di parentela non si possa portare lutto alcuno.

Che nelle case di lutto, ancorchè il cadavere sia sopraterra, solamente si possa coprire il suolo della camera, ove le vedove, o vedovi ricevono le visite del pesame, con mettere li portali neri alle porte, e fenestre, e questo per giorni nove, proibendosi in qualunque altro lutto, che non sia, come sopra, di marito, o moglie, li panni neri, o morati, senza potersi giamai parare di nero le mura.

Che al cadavere, in qualsiasi luogo egli sia posto, non si permettano più di dodici candele, e quattro torcie, o quattro candele, e dodici torcie, senza coprirsì le mura, ove stà il cadavere.

Che li baulli, seu rabuti, nelli quali si portano ad interrare li defunti, non siano di drappi d'oro, argento, o seta, ma di bajetta, panno, o altra sorte di lana con chiodo nero, e morato, per essere sommamente impropj altri colori in un luogo, ove stà racchiusa l'origine del dolore,  
e so-

e solo si permette di terzanello di colore senza oro, ed argento, e non altro per li baulli, seu tabuti delli figliuoli, che muojono prima d'uscire dalla infanzia.

Che per qualsivoglia lutto, ancorchè sia della prima Nobiltà, non si possano portare carrozze nere, o sedie di mano di drappo nero, o murato, o di qualunque altro colore, che dinotasse lutto.

Che per li funerali nelle Chiese, tanto se vi farà il cadavere, quanto se si farà dopo l'interro di esso, o per l'anniversario, non si possano parare, o coprire di niuna maniera le mura, nè altra parte della Chiesa, ma solamente coprirsi di nero il pavimento, ove viene situato il feretro semplice, e basso, ed in questo non si possano mettere più di dodeci torcie, e quattro candele, o quattro torcie, e dodeci candele, senza musica, e senz' altra pompa.

Che per lo associamento di qualunque persona, ancorchè nobile, non possano intervenire più del numero di cinquanta Religiosi con candele di oncia una per ciascheduno, e quel numero de' poveri dell'albergo, che sarà richiesto, con le candele, come sopra; siccome non si possa eccedere il numero di dodici tra gentiluomini, e paggi con torcie.

Che per qualunque lutto non si possa suonare a martorio la campana del Duomo di questa Capitale, che volgarmente chiamasi *la guzza*, proibendosi espressamente anche sotto qualsivoglia pretesto.

Che nessuna persona, di qualunque stato, grado, e condizione che sia, anche Consigliere di Stato, Cavaliere della chiave d'oro, o del tofone, e Grande di Spagna, possa portare altra sorte di lutto, nè in altri casi, nè in qualunque altro grado di consanguinità, o di affinità, che nella forma, persone, casi, e gradi permessi, e stabiliti di sopra, e tutto ciò sotto la pena ad ogni controventore, essendo nobile, di scudi cinquecento, ed essendo ignobile, d'anno uno di carcere, ed altre pene riservate ad arbitrio di S.E., dichiarando, che a riguardo delle donne maritate, la pena si pagherà da' loro mariti, quando esse non abbiano effetti estradotali, a riguardo delle vedove si esigerà da qualunque de' loro effetti, e per li figli di famiglia si pagherà da' loro padri; avvertendo, che la pena suddetta si esigerà tante volte, quante si troveranno in controvenzione, non ammettendosi scusa di essersi pagata la prima volta, accordando S.E. solamente il termine di giorni otto dalla pubblicazione del presente bando a tutti quelli, che avranno li loro creati con livree di lutto, per poterle ridurre secondo si prescrive nella presente prammatica.


E per venire ad ognuno l'individuale notizia del presente atto, ed eseguirsi con la dovuta puntualità, ed attenzione quanto per esso viene stabilito, ha disposto far promulgare, ed affiggere il presente bando

do nelli luoghi soliti di questa Città, e pubblicarlo per le Città, Terre, e Casali del Regno, affinchè da tutti si osservi inviolabilmente sotto le pene stabilite, che irremissibilmente si eseguiranno contro li trasgressori.

*Promulgetur.*  
Papè Protonot.

*P. S. P. U.*  
De Blasio Synd.

*Constat per me D. Bernardum Maria de Alans publicum praconem huius  
solicis, & fideliss. Urbis Panormi publicasse supradictum bannum  
per loca solita, publica, & consueta, tubis Regiis &c.*



CVI.

**BARTHOLOMÆUS CORSINI**

Princeps Sismani Prorex,

*Actus proxime descripti, reformatio ( de qua in precedenti luctus Edi-  
cto mentio habetur ) quo ad tria capitula respicientia sumptus fu-  
nerum in Ecclesiis, cadaverum comitatus, & prohibitam aris  
campani Metropolitanae Ecclesiae Panormi pulsationem.*

**A** Vendo S. E. in seguela di un Real dispaccio ordinato farsi atto *in vim pragmaticæ* per l'ufficio di Protonotaja del Regno, del tenor che siegue :

In Palermo a 13. Agosto 1737.

**A** Vendo d' ordine di sua Maestà ( che Dio guardi ) per levar via quegli abusi, che notabilmente impedivano il mantenimento di così buoni, e fedeli vassalli in esecuzione di un suo Real dispaccio sotto li 23. di Giugno 1736. destinata una Giunta, affine di esaminare la riforma dell' uso eccedente de' lutti, con aver presenti le pramatiche di questo Regno nell'anno 1692., e 1720., siccome un'altra ne' Regni delle Spagne nel 1723. perciò volendo rinnovare le medesime a consulta della suddetta Giunta in data de' 30. di Luglio 1736. risolvette stabilirle con un atto *in vim pragmaticæ* spedito per l'ufficio di Protonotajo sotto li 6. di Agosto 1736. pubblicato in questa Città l'istesso giorno, al quale si abbia relazione.

Ora però dovendosi detto atto d'ordine della prefata Maestà sua riformare, con togliersi li tre capitoli, che riguardano la limitazione delle pompe de' funerali nelle Chiese, associamento de' defonti, e la proi-

proibizione di sonarsi la campana chiamata *la Guzza* di questa Chiesa Metropolitana; pertanto d'ordine di sua Eccellenza si è divenuto a pubblicarsi il presente atto *in vim pragmatica*, per il quale resta riformato detto atto fatto sotto li 6. di Agosto 1736. nella seguente forma:

Che per le morti delle persone Reali gli uomini possano portare le giamberghe nere di panno, o bajetta, ed in tempo di està di stammina; e le donne vestir di laniglia, o cattivello, dovendo durare il lutto per mesi sei, con che però alle famiglie de' vassalli, di qualsivoglia stato, e condizione che siano i loro padroni, non si permetta portare lutti per morte di persone Reali; poichè bastantemente si manifesta il dolore di tanta universal perdita con li lutti de' loro padroni.

Che il lutto, che si porterà da oggi innanzi per morte de' vassalli di sua Maestà, di qualunque grado, ministerio, e condizione si siano, anche della primaria Nobiltà, Consiglieri di Stato, Cavalieri della chiave d'oro, o del tofone, Grandi di Spagna &c. non sia altro, che giamberga, sottoveste, o calzoni di bajetta, o altro panno nero, o stammina, dichiarato nel capitolo precedente, e rispettivamente per li tempi d'inverno, ed està; ed in quanto alle persone, che possono portare il lutto, s'intenda ne' soli casi, che sia per morte di padre, madre, avo, ava, o altro ascendente, di suocero, o suocera, di marito, o moglie, di fratello, o forella, cognato, o cognata, figlio, o figlia, genero, o nuora, e quello, che fosse erede, benchè non parente del defunto, escluso generalmente ogni altro grado di consanguinità, o affinità, e ne' casi permessi, con che non possa portarsi lutto da' servidori, di qualsivoglia condizione che siano, o di famiglia bassa, o alta, di maniera che devono portare detto lutto le persone solamente, che di sopra sono dichiarate, e che ne' casi, come sopra, permessi di portar lutto, non possa però più lungamente portarsi, che per lo spazio di mesi sei dal giorno della morte, e passato questo tempo non sia permesso portarsi in qualunque maniera lutto alcuno, nè stretto, nè largo, nè segno, o vestigio alcuno di lutto, o di mezzo lutto, solamente nel primo giorno del lutto, che sarà il cadavere sopra terra, sia permesso a ciascheduno, ancorchè non abbia grado di parentela, di portare abito di lutto in occasione di visitare il capo di detto lutto, permettendosi anche alle vedove il portar per uso proprio le fettucce a loro arbitrio.

Che nelle case del lutto li parenti di qualunque grado, ed anche del marito, e moglie, non possano tenere le fenestre delle stanze chiuse, ma totalmente aperte, e che la sera non si possano tenere lampadi, ma candele, e non meno di dus nella stanza, ove si ricevono le visite, e le donne per la morte de' mariti possano stare in casa soli tre mesi, e per madre, e padre, figlio, o figlia, nonno, o nonna, suocero, o suocera, genero, o nuora non possano stare in casa più di mese uno, gli uomini  
gior-

giorni tre ; per fratello , o sorella , cognato , o cognata le donne non possano stare in casa più di giorni nove ; per zii , zie , e cugini carnali non si possa aprire lutto in casa , ma solamente portarsi per giorni nove.

Per morte di fratello , o sorella , cognato , o cognata , figlio , o figlia , o di padre professati in Religione , non possa veruna persona tener lutto in casa , e solamente si permette di portare detto lutto per giorni nove ; per ogni altro grado di parentela non si possa portare lutto alcuno.

Che nelle case di lutto , ancorchè il cadavere sia sopra terra , solamente si possa coprire il suolo della camera , ove le vedove , o vedovi ricevono le visite del pesame , con mettere li portali neri alle porte , o finestre , e questo per giorni nove , proibendosi in qualunque altro lutto , che non sia , come sopra , di marito , o moglie , li panni neri , o morati , senza poterli giamai parare di nero le mura.

Che al cadavere , in qualsiasi luogo egli sia posto , non si permetta no più di dodeci candele , e quattro torcie , o quattro candele , e dodeci torcie , senza coprirsi le mura , ove stà il cadavere .

Che li bauli , seu tabuti , nelli quali si portano ad interrare li defonti , non siano di drappi d' oro , argento , o seta , ma di bajetta , panno , o altra forte di lana , con chiodo nero , o morato , per essere somamente impropj altri colori in un luogo , ove sta racchiusa l' origine del dolore , e solo si permette di terzanello di colore senza oro , ed argento , e non altro per li bauli , seu tabuti delli figliuoli , che muojono prima di uscire dalla infanzia.

Che per qualsivoglia lutto , ancorchè sia della prima nobiltà , non si possano portare carrozze nere , o sedie di mano di drappo nero , o morato , o di qualunque altro colore , che dinotasse lutto.

Che nessuna persona , di qualunque stato , grado , e condizione che sia , anche Consigliere di Stato , Cavaliere della chiave d'oro , o del tofane , e Grande di Spagna , possa portare altra forte di lutto , nè in altri casi , nè in qualunque altro grado di consanguinità , o di affinità , che nella forma , persone , casi , e gradi permessi , e stabiliti di sopra , e tutto ciò sotto la pena ad ogni controventore , essendo nobile , di scudi cinquecento , ed essendo ignobile , di anno uno di carcere , ed altre pene riservate ad arbitrio di S. E. , dichiarando , che a riguardo delle donne maritate , la pena si pagherà da' loro mariti , quando esse non abbiano effetti estradotali , a riguardo delle vedove si esigerà da qualunque de' loro effetti , e per li figli di famiglia si pagherà da' loro padri ; avvertendo , che la pena suddetta si esigerà tante volte , quante si troveranno in controvenzione , non ammettendosi scusa di essersi pagata la prima volta , accordando S. E. solamente il termine di giorni otto dalla pubblicazione del presente bando a tutti quelli , che avranno li loro creati

con livree di lutto , per poterle ridurre secondo si prescrive nella presente pramatica.

E per venire ad ognuno l'individuale notizia del presente atto , ed eseguirsi colla dovuta puntualità, ed attenzione quanto per esso viene stabilito , ha disposto far promulgare , ed affissare il presente bando nelli luoghi soliti di questa Città , Terre, e Casali del Regno , affinchè da tutti si osservi inviolabilmente sotto le pene stabilite , che irremissibilmente si eseguiranno contro li trasgressori.

*Promulgetur.*  
Papè Protonot.

*P. S. P. V.*  
Benzo Synd.)

*Die 15. Maji 11. Ind. 1739.*

*Constat per me D. Bernardum Maria de Alons publicum præconem huj. felicitis, & fidelis. Urbis Panormi publicasse supradictum bannum per loca solita, publica, & consuetata tubis Regiis &c.*



CVII.

I D E M P R O R E X

UNIVERSI REGNI SENATIBUS, AC JURATIS

Regis nomine.

*Regiis jussibus Prorex obsequens mandat, ut actus nuper adductus per universum Regnum publicetur.*

**C**AROLUS DEI GRATIA REX &c. Avendosi per ordine di sua Maestà ( che Dio guardi ) fatto atto *in vim pragmatica* per l'ufficio di Protonotajo di questo Regno sotto li 6. di Agosto dell' anno 1736. sopra la riforma dell' uso eccedente del lutto , e pubblicatosi in questa Capitale l'istesso giorno , e successivamente in tutte le altre Città, e Terre del Regno , ed ora di ordine nostro in virtù di dispaccio della prefata Maestà sua fatto altro atto *in vim pragmatica* per via dell' istesso ufficio di Protonotajo sotto li 13. del presente mese di Agosto , e pubblicato in questa Capitale l'istesso giorno , per il quale viene riformato detto atto per quello, che riguarda alli funerali nelle chiese , all' associamento de' defonti , e per il suono della campana




na del duomo di questa Capitale; volendo perciò noi, che tutto quello, e quanto viene disposto per questo ultimo atto *in vim pragmatica* si dovesse eseguire, ed osservare in ogni Città, Terra, e luogo di questo Regno, abbiamo stimato spedir le presenti, per le quali vi dicemo, ed ordinamo, che di un subito al riceverle vogliate, e debbiat promulgare, e far da chi si deve pubblicare l'auresso atto *in vim pragmatica*, che vi sarà consegnato in istampa assieme colle presenti; e così eseguirete, per quanto la grazia di sua Maestà tenete cara. Dat. Panormi die decimo sexto Augusti 1737.

EL PRINCIPE CORSINI,

D. Ignazio Papè Protonotajo.

*D. Pietro Battaglia Caog.*



CVIII.

EUSTACHIUS DUX DE LAVIEFUILLE  
Prorex

Regis nomine.

*Certorum ludorum usus, sicut malorum omnium radix, ac Reipublicae pestis, praesenti severissimo Edicto caeretur.*

**C**onsiderando la Maestà del Re nostro Signore (che Dio guardi) qualmente i giuochi, quantunque da per loro siano una materia indifferente secondo l'uso, e l'abuso, che se ne fa, alcuni debboni permettere, altri affatto proibire, come dannosi al quieto vivere de' popoli, e per essere la causa originaria d' infiniti furti, fraudi, perdite d'onore, omicidj, assassinj, sacrilegj, ed altri delitti, che si commettono; il che oltre la speranza, lo dimostrano le tante proibizioni ordinate così dalle leggi comuni, che dalle municipali di questo Regno; essendosi di tempo in tempo per l'effetto suddetto pubblicate costituzioni, capitoli, e più pramatiche, l'osservanza delle quali è stata espressamente ordinata da più Reali lettere. Ma avendosi ravvisato, che gli ordini dati si sono andati a poco a poco debilitando nel loro vigore, e che questo pernizioso vizio del giuoco si frequenta con tanta indifferenza,

za, e sfrenatezza, come se mai state vi fossero tante favie provide leggi, colle quali si è cercato di sbarbicularlo: sollecitato il Real animo di S.M. dallo zelo dell' onor d' Iddio, e dal bene de' suoi amatissimi vassalli, a procurare il quale è stato, e sarà sempre intento, è venuto nella risoluzione di apportare a tanto male, pronto, ed opportuno rimedio, prescrivendo le presenti ordinazioni per modo di legge generale da osservarsi in ogni futuro tempo, e per tutto questo Regno da qualsivogliano persone di qualunque grado, sesso, condizione, e dignità; rinovando al tempo medesimo tutti gli antichi ordini, bandi, e pramatiche, e senza che si sentissero li controventori assoluti dalle pene incorse, ed aggiungendo nella miglior forma, e maniera, che sia possibile, quanto qui appresso vica determinato.

Comanda intanto S. M., che niuna persona di qualsivoglia stato, grado, sesso, e condizione, cittadina, o forestiera, ancorchè pretendesse esser privilegiata, debba, nè presume tanto dentro le Città, Terre, e luoghi abitati, quanto fuori di essi, tener ridotti di pubblici giuochi, o sia barattaria di carte, dadi, palle, biribisso, e di qualsivoglia sorta, consimile, con qualunque nome possa esser nominato giuoco: e parimente, che nessuna persona di qualsivoglia stato, grado, sesso, e condizione si sia, ardisse in qualsivoglia luogo pubblico, e privato, palazzi, case, giardini, sopra le navi, o le galee, ne' quartieri militari, ne' corpi di guardia, case di militari, nelle fortezze, ed in qualsivogliano altri luoghi immuni, pubblici, e privati, giuocare a giuochi, che diconsi di *bassetta*, *biribisso*, *primiera di qualsivoglia sorta*, *goffo*, *stropo*, *trenta*, *e quaranta*, *cartetta*, *banco fallito*, *regia usanzu*, o *sia tuppù*, *furao-ne*, *parisepinta*, *passa dieci*, *sette a otto*, *scassa quindici*, *al laccio*, *cavignola*, e tutt' altri giuochi, che sono d'invito, e di parata, con carte, dadi, o farinole, ancorchè sotto nome, o altro titolo, ma che siano a' suddetti equivalenti; e ciò sotto la pena, se sarà nobile, di anni cinque di relegazione, e se ignobile, nella pena di anni cinque di galera, e se sarà donna di qualunque stato, e condizione si sia, nella pena di anni cinque di esilio dal luogo del commesso delitto, e dal suo domicilio, oltre di che debba ciascun controventore punirsi con pene pecuniarie ad arbitrio del Giudice secondo la qualità, e possibilità del delinquente; e le suddette pene l'incorrerà non solo chi terrà giuoco pubblico, e chi giuocherà, ma anche il padrone della casa, dove si giuocherà a' suddetti giuochi di sopra proibiti, costando d' esserne sciente. Delle quali pene si acquisterà la terza parte al denunciante, quale si tenerà segreto, e l'altre due terze parti si applicheranno al Rifugio de' poveri eretto nella Città di Palermo; ed in oltre le tavole, le sedie, le carte, i dadi, e tutti gli altri stromenti si debbano brugiare avanti la porta della casa, o del luogo, in cui si sia giuocato, e a suon di tromba si debba avanti la

casa, e luogo stesso pubblicare: *ciò farsi, perchè vi si teneva tal giuoco proibito.* Dichiarando inoltre S. M., che nelle pene di sopra espresse non solo incorrano quelle persone prese in fraganti, ma pur anche che fossero convinte con tre testimonj, anche femine, benchè sieno di atti diversi, e singolari, d'aver ne' giuochi controvenuto a questa legge; e che possa il Fisco, non ostante qualunque preteso privilegio in contrario, principalmente agire con termine straordinario.

Si permettono però nelle case per semplice divertimento li giuochi di carte denominati *d'ombre, e di tre sette in qualunque maniera si giocassero, di riverfino, di picchetto, di tarocchi, di ganellini, di scarinate, di gabella, ed altri simili giuochi di carte a mano,* non espresse in quelli, che di sopra si han proibito, purchè non sieno di qualunque modo d'invito, di parata, o con scommesse; siccome anche il giuoco di *scacchi, della marrella, oca,* come anco quelli, che sono propri per esercitare il corpo, conforme è quello del *trucco, palle, boccie, palloni;* ma perchè questi stessi non a tutti, e in ogni luogo si devono permettere, quindi vuole, e comanda S. M., che anche li riferiti giuochi in altre parti, e luoghi permessi, sieno proibiti sotto le stesse pene di sopra espresse, nelle piazze della Città di Palermo, e rimanente del Regno, quartieri di soldati, darsena, galee, navi, nelle osterie, o sia qualunque casa, ove si venda vino, siccome nelle botteghe, nelle barracche, o in altri qualsivoglia ridotti, e molto più si proibisce, che si possa giuocare ne' cortili de' Tribunali, ove con dispregio del luogo sogliono i servidori allo spesso giuocare; e perciò si proibisce ivi, che niuno ardisca in sì fatto luogo giuocare, e subito che ne sarà portata la notizia a' Magistrati, che vi assistano, si debban dare a coloro, che giuocano, quattro tratti di corda, e poi mandarli per cinque anni in galera.

E per darli più spedito il corso della giustizia, e della osservanza di questa legge, ordina S. M. a tutti i Tribunali, Corti, e Magistrati di questo Regno, che ciascuno proceda sopra i rispettivi sudditi in virtù di sua spezial delegazione al pronto castigo di coloro, che controverranno a questa Real determinazione; stabilendo in oltre la M. S., che le suddette pene non possano in modo alcuno rimettersi, nè restringere, o permutare, nè pure in visita, ma debbano sempremai esattamente eseguirsi, e che niuno in qualunque grado, stato, o dignità costituito, ancorchè militare, possa concedere licenza, o permissione sotto qualunque colore, o titolo, per cui si venisse ad impedire quanto da S. M. pe' l'vantaggio pubblico, e privato ha determinato; incorrendo chi desse tal permesso nelle medesime pene, come se avesse giuocato a giuoco pubblico proibito.

E poichè la M. S. con suo Real dispaccio, che pervenne a S. E. per  
la

la via della Real Segreteria di azienda, ha ordinato la puntual celere esecuzione in tutte le sue parti della caladata sua Real disposizione, e che a questo effetto si distribuissero gli ordini necessarj, e convenienti, con promulgarfi un bando coll' inserzione della presente legge in tutte le Città, Terre, e luoghi di questo Regno, e che senza differirne punto l' adempimento, per la perpetua, ed irrevocabile osservanza a maggior cautela ordina, che se ne formi, ed imprima una Real pramatica nelle forme, e solennità consuete. Impertanto l' E. S. per la piena esecuzione della suddetta sovrana Real deliberazione, comechè si ritrova nel corso della visita di questo Regno in luogo, dove non vi è il comodo di far imprimere prontamente detto bando, si servì con biglietto dato nella Città di Nicosia a 2. del corrente Dicembre incaricarne l' esecuzione al Marchese D. Carl' Onofrio Buglio Reg. Conf., e Presidente del Tribunale della R. G. C., ed al tratto stesso ordina, che si eseguisse da chi tocca quanto nel sovradetto bando resta disposto di Real comando, senzachè fusse punto, o poco trasgredito in ogni sua parte, continenza, e tenore da qualsivoglia Tribunale, Corte, o Magistrato, anzichè incarica tutti i Ministri, Ufficiali maggiori, o minori, Capitani d' armi ordinarj del Regno, ed a tutti coloro, che debbon avere cura per obbligo del loro rispettivo impiego d' invigilare all' esecuzione del medesimo, di curarne la religiosa osservanza, per quanto la grazia di sua Maestà tengono cara, e sotto le pene all' E. S. bevviste, e non altrimenti.

*Publicetur.*

Cardillo M. R. F. P.

*P. S. P. U.*

Lanza Synd.

*Die 19. Decembris 2. Ind. 1753.*

*Ego D. Joannes Baptista de Franchis hujus salicis, & fidelissima Urbis Panormi publicus præco bannum supradictum publicavi per loca solita, publica, & consueta tubis Regiis &c.*

IDEM

CIX.

I D E M P R O R E X

A D T R I B U N A L M. R. C.

Aulæ crim.

*Penam capitis ab Judice Curie baronalis inflictam, ac per Tribunal M. R. C., altero ex ipsis Judicibus dissentiente, confirmatam, Prorex exequendam esse rescribit, ulteriori revisione denegata.*

**M**I ha fatta relazione cotesto Tribunale colla sua consulta de' 3. del corrente, ch' essendo stata profferita sentenza di morte dalla Corte superiore delli Stati del Conte di San Marco contro Antonina Battaglia per delitto di omicidio, ne dimandò gravame in cotesto Tribunale, ch' esaminata nelle forme la causa, ha dichiarato di non essere stato inferito gravame veruno, confermando in tal guisa la profferita sentenza di morte, non ostante il contrario voto del Giudice Carosio; quindi è che uniformandomi io al sentimento di cotesto Tribunale, vengo a confermare la sua determinazione, di cui ne curi col suo zelo l'adempimento, come con biglietto d' oggi ne ho dato l'incarico al Dottor D. Jacopo Bajada Giudice di detta Corte superiore; e come il Conte di San Marco con sua de' 3. del corrente rilieva li motivi di non potersi eseguire sopra luogo, per esser Villafrate un piccolo villaggio di rustici, e chiede di eseguirsi in cotesta Città, ove trovasi la rea, prontuandosi di supplire tutte le spese bisognevoli, come vedrà dal contesto della sua rappresentanza, sempre che il Tribunale non incontrasse riparo, permetta che la sentenza di morte si eseguisse in cotesta Città della forma proposta nella consulta dell'accennato Conte di San Marco; e nostro Signore la felicitì. Messina, a' 10. di Agosto 1753.

*Ex act. Trib. M. R. C. sedis crim.*

BER.

BERNARDINUS DE CARDINES  
Dux Maquedæ, Prorex.

*Accusatis, & inquisitis regii palatii ingressus pateat, ut officia, ac  
Tribunalia tantùm pro suis negotiis peragendis adeant.*

Die 5. Januarii 1599.

**F**uit provisum, & mandatum per Excellentiam Ill. Domini Prore-  
gis mandantis hodie in causis fiscalibus civilibus, quod non ob-  
stante actu generali, & banno in contrarium disponentibus, om-  
nes, & quæcumque personæ accusatæ, & prosecutæ habeant licen-  
tiam, possint, liberèque valeant de cætero in quacumque die, & hora  
ingredi regium palatium, & tantummodo accedere ad loca, in quibus  
Tribunalia, & alia officia suum regimen detinent, prout antea ad hoste-  
rium, aliaque Tribunalia, & officia accedebant, ad effectum in eis; &  
coram publicis Tribunalium officialibus, & ministris comparendi, &  
eorum negotia, & causas tractandi pro publica expeditione. Unde &c.

---

*Relatum nuper rescriptum, quemadmodum & reliqua mox subnectenda,  
ordine temporis inspecto, hætenus exaratis præponi debuisse, nemini  
planè ignotum; quoniam verò typis jam ultra progressis isthæc omnia  
supervenerunt, (quod non semel in hujusce operis editione contigisse  
supra conquesti fuimus) necessitas idcirco suavit, ut eadem hæc, sicut  
& aliàs sepè oportuit, præposterè collocarenus.*

IDEM .

CXI.

## I D E M P R O R E X.

*Ad justitiam rectè, & ea, qua decet, celeritate administrandam carcerum  
visitatio, cumque obeundi ratio præscribitur.*

Die xxii. Martii xii. Ind. 1599.

**I**llust. & Exc̄mus Dominus D. Bernardinus de Cardenas Dux Ma-  
queda &c. volens providere carceratis, quod a Ministris bene tra-  
ctentur, & a Judicibus celeriter, & justè eorum causæ expedian-  
tur, ne diù carcerum squallore consumptis crescat tormentum, &  
acris contagio Reipublicæ pertimescenda sit, Ill̄m̄i, & Exc̄mi D. Joannis  
de Vega pragmaticas circa carcerum visitationem, quæ est xiv. *sub  
titulo secundo primi voluminis*, renovando, providet, & mandat quod  
dicta carcerum visitatio omnino sine intermissione fiat singulis hebdo-  
madis secundum dictam pragmaticam in diebus lunæ, & martis.

Executio autem dictæ pragmaticæ fiet in modum sequentem, videli-  
cet sua Excellentia assignabit in carceribus cameram aptam, & decentem,  
in qua ponatur pannum cum regiis insigniis, tabula, sedes, & scamna  
necessaria, ut cummodiùs, & honorificentius Judices possint dictæ visi-  
tationi vacare.

Die Lunæ cujuscumque hebdomadæ statim post prandium Judices  
Magnæ Regiæ Curia sedis criminalis, Advocatus, & Procuratores fi-  
scales, Magister Notarius, Advocatus, & Procurator pauperum, & Ca-  
pitaneus justitiæ convenient in domum Ill. Præsidis M. R. C. & inde  
omnes simul exeant, equitando comitantibus Regiis Algoziriis, & Com-  
missariis bancæ, & ad Regios carceres, & prædictam cameram paratam  
se conferant, ubi sedeant qui sedere solent, statimque custos carcerum  
exhibebit Ill. Præsidi notam, seu listam omnium carceratorum, nemine  
prætermissio, & adducet librum carcerum, in quo omnes notæ scriptæ  
sint, dietim annotato reo, & cujus mandato carceratus fuit, ob quod de-  
lictum, & penes quem Commissarium captæ sint informationes, sive a  
qua Civitate, aut Terra Regni advenerint.

Judices adducent secum processus, sive eulogia apud eos existen-  
tia, seu majorem eorum partem, maxime illa, in quibus imponenda sit  
pœna a relegatione infra, quo possint promptiorem, & uberiorem facere  
expeditionem.

Deinde carcerum custos exhibebit sigillatim omnes reos, qui pro-  
duci voluerint, primò quidem carceratos novos adductos post ultimam

visitationem, deinde ex ordine notæ, sive listæ Ill. Præsidi exhibitæ, & libri carcerum, quos prius ita aptabit, ut commodè possit eos per unam portam perducere, & per aliam educere, ita facilè, ne confusio ulla, aut perditio temporis oriri possit; quoties autem occurrat nomen alicujus, qui non producat, vel quia impeditus sit, vel alia de causa, cultas prædictus de hoc etiam reddat rationem, quare illum non exhibeat, & nihilominus de causa illius, quod fieri poterit, tractabitur.

Advocato autem, & Procuratori pauperum incumbit, pauperum nosse causas, eorum eulogia plene vidisse, merita tenere, & defensiones habere in promptu, quò delicto possint illico patrociniū impertiri; in quo Excellentia sua Ill. Præsidis, & Judicum conscientias onerat, & ab eis rationem exiget, si non providerint quod ita fiat, & ad Excellentiam suam non deferent, si omittatur.

Exhibitos reos Magna Curia sciscitabitur, num a custodibus carcerum, aliisque officialibus superbè, aut iniquè tractentur, exactione aliqua graventur, aut aliam de eis habeant quærelam, & quia forsitan erumnas suas non audebunt proferre, solitudini Ill. Præsidis incumbit curiosè de prædictis inquirere, & se informare, & si quid reus proponat, aut aliunde noscatur, diligenter, & subito rem examinare, & quem officialem in hoc deliquisse reperiet, severè punire; nullum enim est genus hominum carceratis miserabilius, & injuriis vilissimi cujuscunque magis expositum, nullum, quod magis publicè protectione indigeat.

Examinabit deinde Magna Curia merita delicti, pro quo exhibitus reus detinetur, & statum causæ, impedimenta, quæ expeditionem causæ retardant, quo ad fieri possit, removebit, informationes implere quoties oporteat, curabit, terminum præcisum, si opus fuerit, assignando Actuario, vel Fisco, nondum transmissas informationes transmitti faciet, & cætera omnia fieri curabit, quibus remorari causæ solent, quò celerius possit ad expeditionem perveniri.

Causas, quas instructas reperiet, si possunt, in ipso discursu visitationis explere, prout terminum assignare, levissima quædam delicta punire, testes diu carcere detentos, qui torquendi non sunt, excarcerare, relaxare fidejussoribus eos, qui juxta delicti naturam possunt fidejussoribus committi, carceratos pauperes, qui pro juribus tantùm officialium detinentur, libere, excarcerare; omnino enim hunc abusum extirpandum censet sua Excellentia, & alia ejusmodi sine ulla mora, & dilatione expediet; quæ maturiorem exigere deliberationem videbuntur, annotabit, statim post recognitos reos expedienda.

Exhibitis omnibus reis, carcerum custode dicente, non superesse, qui produci desideret, mittet Ill. Præsides Procuratorem pauperum, & Actuarium ex antiquioribus, & confidentioribus Commissariis bancæ, qui singulas carceris cameras, & mansiones, & etiam eas, quas vocant *dammufellu,*



*sella*, solerter perquirant, num aliquis remanserit, qui valetudine impeditus non adfuerit, vel forsan a custodibus malitiosè non fuerit exhibitus, & quod reperient a carceratis, dicetur: *Magna Curia referat*. Singulo autem mense in ultima illius mensis visitatione fiet hæc recognitio per unum ex Judicibus Magnæ Regiæ Curia, comitantibus Procuratoribus fiscalibus, Advocato, & Procuratore pauperum, quò nullus omnino remaneat carceratus, qui suas Judicibus non possit erumnas, & desideria exponere, & Officialium injurias propulsare.

Post hæc, januis clausis, Magna Curia Deum, illiusque divinam justitiam præ oculis habendo, præmissa oratione Dominica, & imploratione auxilii divini, vacabit expeditioni causarum, ut supra dictum est, annotatarum, præcipuè earum, in quibus venit imponenda pœna a *relegatione infra*, ita ut quantopures fieri poterit, expediantur; cupit enim sua Excellentia nullam ex his remanere indecisam; si quæ autem occurrent graviores, Magna Curia conferet, & provisiones annotabuntur, & per unum Judicem, & alterum ex Procuratoribus fiscalibus, & Magistrum Notarium eodem die suæ Excellentia omnino fiet de illis relatio, ut jubere possit, quod sibi videbitur, expediri.

Hujusmodi visitationi, & expeditioni Magna Curia vacabit die Lunæ ad minus per tres horas integras, & horologio arenario notatas, quod si complere omnia non poterit, sequenti die Martis hora competenti eodem modo accedet ad carceres, & visitationi prædictæ finiendæ incumbet.

In singula autem carcerum visitatione fiet per Magistrum Notarium lista, sive nota plena omnium carceratorum in carceribus existentium, nemine prætermisso, cum relatione delicti, & status causæ, & provisionis in ea causa factæ in præcedenti, & in præsentis visitatione, & apportabitur per unum ex Procuratoribus fiscalibus suæ Excellentia, ut videre possit quid fuerit in ea visitatione expeditum; quid executum ex his, quæ in præcedenti fuerunt ordinata.

In ipso die Martis Magna Curia visitabit & carceratos aliorum, quorumcumque locorum hætenus, & eis discat, num ab officialibus malè tractentur, aut aliquam de illis habeant quærelam, sed circa carceratos criminales Curia Capitanealis, aliarumve Magnæ Curia subordinatarum, amplius cognoscet de qualitate delicti, de statu causæ, si expeditio retardatur, Judices admonebit quod celeriter expediant, fidejussoribus faciet per illos relaxare, quos natura delicti tulerit, levissima quæque delicta pœna ibidem arbitrata à Judicibus Curia Præturæ faciet puniri, reosque excarcerari, graviora ordinariæ dictorum Judicum conferendæ relinquendo, & quò aptius hæc possint fieri, prædicto die Martis Capitaneus, Judices, OErarius, & coadjutores Curia Capitanealis aderunt visitationi, instructi processibus, & eulogiis, de singulis ra-

tionem , quoties rogabuntur , reddituri.

Ipsi autem Capitaneus, & Judices Curiae Capitanealis omnibus hebdomadis die sabati ante , & post prandium suos carceratos eodem modo, & forma visitabunt , quibus de Magna Curia dictum est , curabuntque quatenus Magna Curia in sequenti sua visitatione reperiat omnia sic optime ordinata , & executata , ut nihil censeat addendum.

Quod si contingat, diem lunae , aut martis, aut sabati alicujus hebdomadae esse feriatum , quae illo die agenda erant per Magnam Curiam , sequenti die juridico omnino erunt expedienda , per Curiam Capitanealem praecedenti; in ipsis eorum feriis paschalibus die sabati sancti, & natalis Domini immediatè post dies festos Magna Curia eodem modo accedet ad carceres , saltem novos carceratos visitabit, & circa eos , & alios curabit ne malè tractentur in honorem festivitatis.

Judices etiam Magnae Curiae sedis civilis singulis mensibus in primo die Jovis cujuscumque mensis visitent carceratos pro causis civilibus , curentque ne malè tractentur, & eorum miseriis, quo ad justè fieri poterit , opem ferant .

Ter in anno Excellentia sua aderit generali carcerum visitationi ultimis diebus juridicis ante ferias paschales , ac natalis Domini , & festum sacrosanctae Virginis Mariae , quod celebratur decimoquinto die Augusti more solito; priùs autem per octo dies praecedentes Magna Curia vacabit collationi causarum , & provisionum resolutioni ; quae enim ante octo dies erunt resoluta , supersederi, & ad visitationem usque provideri non oportet , cum nulla melior futura sit visitatio , quam ea , quae reperiet cuncta sic expedita , & executata , ut nihil , aut parùm relictum sit, quod in ea expediri debeat.

In hac generali visitatione illae causae praecipuè videntur expediendae , quaevis favorabiles habebunt provisiones , vel saltim leviores poenas , cum in honorem festi , & carceratorum consolationem fiat , quae enim rigorosiores poenas , praeserunt aptiùs in ordinariis causis fiscalibus expediuntur.

Praedictis omnibus visitationibus tam generalibus , quam particularibus cujusque hebdomadae Ill. Consultor suae Excellentiae quoties ei visum fuerit , poterit adesse. Unde &c.

IDEM


CXII.

I D E M P R O R E X.

*Visitationi prædictæ die Martis Urbis Capitaneus  
non interfuit.*

Die xviii. Aprilis xlii. Ind. 1599.

**C**Um Excellentia Illustrissimi Dñi Proregis relatum fuerit, quod ob visitationem carceratorum bis in hebdomada per Spect. Capitaneum hujus felicis Urbis Panormi, ejusque Judices faciendam, prout ex forma præsentis actus disponitur, aliqua oriantur, vel oriri possint impedimenta circa ipsorum carceratorum expeditionem: mandat ob id prædicta Excellentia sua vi præsentis actus, ut mihi constat, quod non sit necessarium ad visitationem prædictam in die Martis accedere, remanente in reliquis prædicto actu in suo robore, validitate, & firmitate. Unde &c.



CXIII.

RODERICUS DE MENDOZA  
Dux Infantatus Prorex

AD TRIBUNAL M. R. C.

*Caveant Judices, ne domi quædam rescripta faciant, nonnisi in  
Tribunali decernenda.*

**D**iferentes vezes tengo ordenado assì de palabra, como por escrito, que ninguno de los Juezes de esse Tribunal pueda hazer provvista alguna en su casa, si no en el mismo Tribunal, y confiriendola primer, excepto algunas, que de su natura se suelen permitir; y por que he enten-

**D**iverse volte ho ordinato così in voce, come in iscritto, che niuno de' Giudici di cotesto Tribunale possa far provvista alcuna in sua casa, ma nel medesimo Tribunale, e conferendola prima, eccetto alcune, che per lor natura soglion permettersi; e perchè ho inteso che qualche volta si è

tendido, que alguna vez se ha mezclado con este genere de provistas alguna de las que se deven hazer en el Tribunal, confiriendolas primero; he resuelto que el Maestre Notario de aqui adelante no pase ninguna, sin que primero se reconozca en el mismo Tribunal por el Abogado fiscal, el qual se opondrà al despacho de las, que no tuvieren solemnidad referida, advirtiendo que del contrario se le hará cargo, como tambien al Maestre Notario, si faltare alguna de estas circunstancias. Palermo 30. de Noviembre 1652.

*si è meschiata con questo genere di proviste alcuna di quelle, che debbonsi fare nel Tribunale, conferendole prima; ho risolto che il Maestro Notajo da qui innanzi non ne passi alcuna senza che prima si riconosca nello stesso Tribunale dall' Avvocato fiscale, il quale si opponerà al dispaccio di quelle, che non avranno la sollemnità riferita, avvertendo che si darà lor carico del contrario, come altresì al Maestro Notajo, qualora mancherà taluna di queste circostanze. Palermo a' 30. di Novembre 1652.*

*Præsentetur, registretur, & exequatur.  
Dainottus.*



● CXIV. ●

JOANNES FRANCISCUS PACECUS  
Dux Uzedæ, Prorex

AD TRIBUNAL M. R. C.  
Causarum crim.

*In idem propositum.*

**A** Viendo reconocido con la experiencia, que de averse hecho por los Juezes de la Gran Corte algunas provistas en casa sin comunicarlas primero con el Tribunal en la presencia del Presidente, y Abogado fiscal de dicho Tribunal, ha resultado el inconveniente de averse

**A** Vendo riconosciuto colla speranza che per essersi fatte da' Giudici della Gran Corte alcune proviste in casa senza prima comunicarlas col Tribunale in presenza del Presidente, e dell' Avvocato fiscale del medesimo, è risultato l' inconveniente di essersi rinvenuti alcuni decreti ir-

hal-

76-

hallado algunos decretos irregulares, con los quales queda el Fisco notablemente perjucado, y los reos hallan cabida en sus excesos; y bienque los Juezes presentes proceden con toda atencion, y mucho zelo de la justicia, sin embargo para evitar qualquier desorden, que en lo venidero pudiere subceder, y para que quede prevenido el remedio a qualquier encombeniente, que pueda temerse, ha resuelto S. E. se observe inviolablemente lo siguiente: los Juezes no puedan hazer provista alguna en casa, si no que la concluyan en el Tribunal, confiriendola primero con la intervencion del Presidente, y Abogado fiscal, e inmediatamente que se escriba, y decrete, segun se avrà resuelto de justicia, estè obligado el Juez sin la minor dilacion a consignar al Maestre Notario, que asiste con el Tribunal, las informaciones, proceso, u encartamiento que sea, sobre el qual se ha hecho la provista: y el Maestre Notario de aqui adelante no pase, ni registre ninguna provista, que no se haya primero conferido, y apuntado en conferencia en la forma mencionada arriba, de baxo la pena al Maestre Notario de privacion de oficio, y de treynta onzas en caso de contravencion, advirtiendo que esto no se entienda por las provistas ordinarias, y corrientes, que por su naturaleza, y paraque corra el de las causas, està permitido a los Juezes admitir presentaciones de reos, que sean bandidos, fuera de las carceles, respecto que

de

regolari, co' quali resta il Fisco notabilmente pregiudicato, e i rei trovati difesa, ne' loro eccessi; e benchè i Giudici presenti procedano con tutt' attenzione, e con molto zelo della giustizia, pur nondimeno per evitar qualunque disordine, che per l'avvenire potesse accadere, ed affinchè resti prevenuto il rimedio a qualunque inconveniente che possa temersi, ha risolto S. E. che osservisi inviolabilmente il seguente: i Giudici non possano far provista alcuna in casa, ma che la conchiudano nel Tribunale, conferendola prima coll' intervento del Presidente, ed Avvocato fiscale; e tutto che si scriva, e decreti, conforme di giustizia sarà stato risolto, sia obbligato il Giudice senza la minor dilazione a consegnar al Maestro Notajo che assiste col Tribunale, le informazioni, processo, o incartamento che sia, su del quale è stata fatta la provista: e il Maestro Notajo da qui innanti non passi, nè registri veruna provista, che non sia stata prima conferita, ed appuntata in conferenza nella forma di sopra menzionata, sotto la pena al Maestro Notajo di privazione di ufficio, e di 30. oncie in caso di contravenzione, avvertendo che non intendasi questo per le proviste ordinarie, e correnti, che per lor naturalezza, ed affinchè corra il termine delle cause, è permesso a' Giudici ammetter presentazioni di rei, che sian banditi, fuori delle carceri, attesochè con sì fatte presentazioni si dà facilitazione a' delinquenti, con occasione di radicarsi in nuovi

de-

de semejantes presentaciones se da facilitacion a los delinquentes con ocasion de radicarse en nuevos delitos, y resulta en grande escandalo publico, y se ocasiona notable interes al Fisco Regio, tocante a la confiscacion de los bienes, y que en esta parte se observe rigorosamente la disposicion de la pragmática, y al Maestro Notario se prohiba de decretar, y registrar tales provistas hechas contra el presente apuntamiento de baxo la pena arriba expressada, la qual se aplique para gastos de justicia dos partes, y la tercera parte al revelador, y me manda S. E. decir a V. S. indispensablemente se platique, y observe así sin alterarse en nada esta resolucion, la qual se notará donde combenga, para que se tenga presente. Dios guarde a V. S. muchos años. Palermo 8, de Junio 1688.

*delitti, e risulta in grande scandalo pubblico, e si cagiona interesse notabile al Regio Fisco, a riguardo della confiscazione de' beni, e che in questa parte osservisi rigorosamente la disposizione della pragmática, e si vietì al Maestro Notajo di decretare, e registrare tali provisto fatte contra il presente appuntamento, sotto la pena di sopra esposta, della quale si applichino per guasti di giustizia due parti, e la terza parte al revelante, e mi comanda S. E. di dire a V. S. che indispensabilmente si pratici, ed osservi così senz' alterarsi in nulla questa risoluzione, la quale noterassi ove convenga, affinché si abbia presente. Nostro Signore Dio lungamente la conservi. Palermo agli 8. di Giugno 1688.*

*D. Felix de Lucio, y Espinosa.*

*D. Felice de Lucio, e Spinosa.*

*Present. Panormi die 9. Junii 1688. de mandato  
Spect. de Tedeschi Jud.*

CLAU.

CXV.

## CLAUDIUS LOMORALDUS

Princeps de Lignì, Prorex

AD TRIBUNAL M. R. C.

*Controversia cum alborum sodalitate oborta componitur, designato loco, ubi tum is, qui justitiæ vexillum gestat, alique duo ipsius lateri assistentes, tum ceteri lictores equestres reum ducentes ad patibulum in actu executionis sententiæ manere debeant.*

**A** Viendo visto la consulta, que el Tribunal de la G.C. me ha hecho sobre el lugar, que ha de tener el alguazil, che lleva el estendardo de la justicia con otros dos a cavallo, que le han de asociar en el sitio, donde se hazere la justicia a los condenados a muerte: he resuelto que sea el recinto, o palenque muy copa, y puerta para entrar la compañía de los Blancos, y otra porta, por donde asì mismo ha de entrar el estendardo de la justicia con los otros dos alguaziles, que le asisten a cavallo, haciendo dicha division por la parte de adentro del recinto agregada a esta puerta, por donde ha de entrar el estendardo, y en esta division se pondrà el alguazil, que lo lleva, con los otros dos a cavallo, y por si necesitaren estos, como el que tiene el estendardo, y los demas alguaziles, que se han de poner al rededor de el palenque por la parte de fuera, de asistir en algun frangente,

Tom.V.

pa-

**A** Vendo osservata la consulta fattami dal Tribunale della Gran Corte intorno al luogo, che ha da tenere l'algozino, che porta lo stendardo della giustizia con altri due a cavallo, che l'han da accompagnare nel recinto, ove si furà la giustizia a' condannati a morte: ho risolto, che si faccia il recinto, o steccato molto rotondo, e porta per entrare la compagnia de' Bianchi, ed altra porta, per dove parimente ha da entrare lo stendardo della giustizia cogli altri due algozini, che l'assistono a cavallo, facendo detta divisione per la parte di dentro del recinto aggregata a questa porta, per dove ha da entrar lo stendardo, e in questa divisione si porrà l'algozino, che lo porta, cogli altri due a cavallo, e nel caso bisognassero costoro, come altresì quel, che tiene lo stendardo, e gli altri algozini, che han da porre al di dietro dello steccato per la parte di fuori, di assistere in alcun frangente, acciò non

N n

s'inv.

paraque no se empida la administracion de la justicia, se haga a esta division otra puerta dentro del recinto, que salga al principal, que ha de estar cerrada para usar solamente de ella en caso de necesidad; tendralo entendido el Tribunal para executar lo en la forma referida, y que a Don Geronimo Denti se de esta noticia, para que la participe a la compania de los Blancos, como superior, que al presente es de ella. Palermo 14. Agosto 1670.

*s'impedisca l'amministrazione della giustizia, facciasi a questa divisione altra porta dentro del recinto ch' esca al principale, che ha da stare serrata per far uso soltanto di essa in caso di necessità; terrallo inteso il Tribunale per eseguirlo nella forma riferita, e che diasi a Don Girolamo Denti questa notizia, acciò la partecipi alla compagnia de' Bianchi, come superiore che al presente è, della medesima. Palermo a' 14. di Agosto 1670.*

*Præsent. Panormi die 26. Augusti 3. Ind. 1670. de mandato Spect. de Rizzari Jud., quod præsentetur, registretur, & exequatur.*

---

Regiis litteris dat. die 3. Januarii 1671. relata Proregis dispositio fuit approbata.



● CXVI. ●

V I N C E N T I U S G O N Z A G A  
Dux Guastallæ, Prorex.

*Actus impunitatis in triduo à Fiscis Patrono Tribunalis  
Magna Regiæ Curie concessus.*

Die 28. Aprilis 1678.

**F**uit provisum, & mandatum per Ill. D. Antoninum Ciafaglione F. P. Tribunalis M. R. C. & Præsidem electum Tribunalis Regii Patrimonii per S. C. M. stantibus actis *tridui* factis per E. S. sub die 20. Martii 1678., quod Dominicus de Dominico carceratus ad præsens in carceribus Civitatis Montis-Regalis pro furto facto tempore noctis cum clave adulterina, cum discassatione januarum intus ecclesiam Collegiæ Sanctissimi Salvatoris Civitatis Montis Regalis cruci-



cifixi argentei; possit dictus Dominicus de Dominico impunè deponere absque incurſu pœnæ, non obstante quod reperitur unus ex principalibus, sive complex in furto prædicto, deponat veritatem, ponat casum in claro, & invenire faciat partem dicti furti; quibus omnibus adimpletis dictus Ill. de Ciafaglione F. P. M. R. C., & Præses electus dicti Tribunalis Regii Patrimonii, ut supra, concessit & concedit præsentem actum impunitatis, & ut possit liberè, & impunè deponere absque incurſu pœnæ, & non aliter &c.

*Scribatur.*

De Ciafaglione F. P.

*In mandatell. fol. 21. retro.*

Alii adſunt actus impunitatis à Prorege concessæ facta relatione per F. P. Trib. Magnæ Regiæ Curia anno 1668. 3. Octobris 1671. 22. Sept. & 9. Novembris. In mandatell. fol. 3. retro. fol. 2. & 12. retro. In duobus impunitatis actibus exaratis anno 1669. 23. Januarii, & 9. Aprilis hæc leguntur verba: *ad relationem F. P. Magnæ Regiæ Curia, & loco Ill. Præsidis Trib. ejusdem.* In mandatell. fol. 9. item fol. 17. retro. Nonnulli demum reperiuntur actus impunitatis concessæ ad relationem Ill. Præsidis, ut anno 1670. 31. Januarii fol. 11. in mandatell., sed hodie praxis est inconcussa, ut nonnisi per unum ex Judicibus M. R. C. nomine totius Tribunalis Principi relatio fieret. Vid. instruct. edit. hîc Panormi anno 1750. de recta ratione criminales processus conficiendi tit. 3. fol. 133. Literas encyclicas, per quas singulis Regi Magistratibus, Curiaisque instructiones prædictæ servandæ proponuntur, edidimus tit. 7. tom. 2. pag. 451.

## JOANNES FRANCISCUS PACECUS

Dux Uzedæ, Prorex

AD TRIBUNAL M. R. C.

Aulæ crim.

*Pro debitis, & causis civilibus mulieres in carceres detrudi, jura non sinunt.*

**C**On motivo de aver entendido S.E., que los Consultores de los Pretores pasan a proceder contra las mugeres a carceracion por debitos civiles, me ha mandado escribir al Pretor Principe de Castelforte el villete del tenor siguiente: „ Siendo „ contra lo que disponen las le- „ yes, y de lo que se platica por „ los Tribunales superiores del „ Reyno el abuso, que se ha intro- „ ducido por los Consultores de „ los Pretores, de carcerar las mu- „ geres por debitos civiles, pues „ se deve atender a la debilidad del „ sexo, y a su honestad: ha resuel- „ to ordenar S. E., movido de tan „ justas consideraciones, que los „ Consultores de los Pretores no „ puedan proceder en manera al- „ guna a carceracion contra ningun- „ na muger, de qualquiera condi- „ cion que sea, u a otro apre- „ to en la persona por debito me- „ ramente civil, y que no tenga „ mixtura alguna de criminalidad, „ si no que solamente puedan en fe- „ mejantes casos pasar a embargos, „ sequestros, y venta de los bienes

„ nunc-

**I**N occasione di avere inteso S.E., che i Consultori de' Pretori passano a procedere contra le donne a carcerazione per debiti civili, mi ha imposto di scrivere al Pretore Principe di Castelforte il biglietto del tenor seguente: „ Es- „ sendo contra quel che dispongono „ le leggi, e di quel che si prati- „ ca da' Tribunali superiori del „ Regno l'abuso, che si è introdotta da' Consultori de' Pretori, di carcerar le donne per debiti civili, dovendo aver si riguardo alla debolezza del sesso, e alla loro onestà: ha risolto ordinare S. E. mosso da casi giuste considerazioni, che i Consultori de' Pretori non possano in guisa alcuna procedere a carcerazione contra qualche donna, di qualunque condizione si sia, o ad altra coersione personale per debito meramente civile, e che non tenga „ mistura alcuna di criminalità, „ ma che soltanto possano in simili „ casi passare ad impedimenti, sequestri, e vendita de' beni mobili di casa, che avrà „ lasciando indenne la persona, non

„ affan-

„ muebles de casa , que tuviere ,  
 „ dexando indemne la persona , no  
 „ obstante la observancia en contra-  
 „ rio de los Consultores de los Pre-  
 „ tores, que desde luego revoca, y  
 „ anula S. E. por ser, como ha ex-  
 „ presado , contra las leyes comu-  
 „ nes, y privilegios, que por ellas  
 „ estan concedidos a las mugeres ;  
 „ y caso que el Consultor tuviere  
 „ de representar cosa en contra-  
 „ rio , que lo execute , però con a-  
 „ percivimiento, que no por esto se  
 „ ha de suspender el cumplimiento  
 „ de lo referido; y me manda S. E.  
 „ decir a V. S., que prevenga lo  
 „ combeniente para el puntual  
 „ cumplimiento de esta resolucion,  
 „ haziendo registrar este despacho  
 „ en las partes , donde combenga ,  
 „ paraque en qualquier tiempo co-  
 „ ste , y se atienda a su observan-  
 „ cia. Dios guarde a V. S. muchos  
 „ años. Bagueria 5. de Marzo  
 „ 1694. D. Felix de la Crux Haedo.  
 „ Y combeniendo que se exe-  
 „ cute , y cumpla indispensablemente  
 „ el preinserte villette , me manda  
 „ S. E. decir a V. S., que le haga re-  
 „ gistrar en los autos de esto Tribu-  
 „ nal, para que en qualquier tiempo  
 „ coste , y cuyde V. S. de su puntual  
 „ observancia . Dios guarde a V. S.  
 „ muchos años. Bagueria 5. de Mar-  
 „ zo 1694.

*Don Felix de la Crux Haedo.*

„ ostante l' osservanza in contrario  
 „ de' Consultori de' Pretori, che  
 „ da or innanzi revoca, ed annul-  
 „ la S. E., per esser, come si è det-  
 „ to, contra le leggi comuni, e pri-  
 „ vileggi, che dalle medesime son con-  
 „ cedute alle donne; e qualora il  
 „ Consultore avrà cosa da rappre-  
 „ sentare in contrario, che lo fac-  
 „ cia, ma con avvertimento che  
 „ non perciò si ha da sospendere l'  
 „ adempimento dell' antiddetto; e mi  
 „ comanda S. E. di dire a V. S.,  
 „ che dia l' ordine conveniente per  
 „ lo puntuale adempimento di que-  
 „ sta risoluzione, facendo registra-  
 „ re cotai dispaccio nelle parti, ove  
 „ convenga, affinché in qualunque  
 „ tempo costi, e se attenda alla sua  
 „ osservanza. Dio Signor nostro  
 „ lungamente la conservi. Baga-  
 „ ria a' 5. di Marzo 1694. Don  
 „ Felice de la Crux Haedo. „ E  
 „ convenendo che si eseguisca, e si  
 „ adempia indispensabilmente il pre-  
 „ inserto biglietto, m' impone S. E.  
 „ di dire a V. S. che faccia registrar-  
 „ lo agli atti di cotesto Tribunale,  
 „ affinché in qualunque tempo costi,  
 „ e curi V. S. della sua puntuale of-  
 „ servanza. Nostra Signore Dio lun-  
 „ gamente la prosperi. Bagaria a' 5.  
 „ di Marzo 1694.

*D. Felice de la Crux Haedo.*

*Present. die 8. Martii 1694. de mandato Spect. de Coffo  
 Jud. quod. presentetur, & registretur.*

*In mandatell. fol. 69.*

BER-

## BERNARDUS COMES DE QUIROS

## AD CAPITANEALEM CURIAM

Urbis Panormi

Proregis nomine.

*Prætorii carceris reformatur abusus.*

**E**Nterado S.E. del abuso, que ha introducido V.S. en poner presas algunas personas en una preza del palacio Senatorio, de la qual se vale el Senado para los controventores tocante a comestible, y gobierno economico, me manda decir a V. S. se abstenga de prender persona alguna en dicho lugar del Senado, respecto de doverse valer de la Regia vicaria (a). Dios guarde a V. S. muchos años. Palermo y Julio a 4. de 1729.

**I**Nformata S. E. dell' abuso, che ha introdotto V. S. nel metter in prigione alcune persone in una stanza del palazzo Senatorio, della quale si vale il Senato per li contraventori toccante a comestibile, e governo economico, m' impone di dire a V. S. che si astenga di carcerar persona alcuna in detto luogo del Senato, dovendo valersi della Regia vicaria (a). Dio Signor nostro lungamente la conservi. Palermo a' 4. di Luglio 1729.

*In lib. supplicationum 7. Ind. 1728. O' 1729. fol. 26.*

---

(a) Adde docum. 29. tit. 7. tom. 2. præf. collect.

CHRISTOPH. <sup>RUS</sup> FERNANDEZ DE CORDUBA

Comes de Saftago , Prorex

CUNCTIS REGNI CURIIS.

*Aetorum Magistri Curiarum Regni tum criminalium , tum civilium ,  
annue administrationis expleto tempore , scripturas , & acta  
quacumque in munere successoribus modo hęc  
prescripto tradere teneantur.*

**C**AROLUS &c. Essendoci pervenuti alla notizia alcuni disordini, che occorrono nelle Città , e Terre del Regno in pregiudizio della giustizia, e del pubblico bene , e che li Mastri Notari delle Corti Capitaniai , civili , di appellazione , e de' Giurati , non ostante che sia trascorso l' anno dell' amministrazione de' loro rispettivi uffizj , si trattengano in lor potere le informazioni , eulogj , incartamenti , effetti , libri d' atti , e tutte altre scritture , senza che se ne facesse consegna alli Mastri Notari fosseguenti , nè tampoco agli Archivarj , inducendosi con ciò grave pregiudizio a' litiganti , e alla giustizia : desiderando noi dar a ciò l' opportuna provvidenza , siamo in virtù delle presenti ad ordinarvi , che dobbiate invigilare con tutta la dovuta attenzione ad evitare tali disordini , con ordinare alli suddetti Mastri Notari delle Corti civili , criminali , de' Giurati , e di appellazione , che spirato l' anno dell' amministrazione de' loro rispettivi uffizj , debbano all'istante consegnare con giuliana alli Mastri Notari fosseguenti , o siano Archivarj , tutte le informazioni , eulogj , incartamenti , effetti , libri d'atti , ed ogn'altra scrittura , con formarne fede negativa , di non restar in loro potere altra scrittura fuor di quella , della quale ne fan la consegna : qual fede debba conservare il Mastro Notaro successore , o sia Archivarjo , una con la giuliana delle scritture , delle quali ne dovrà fare la ricevuta il vostro Mastro Notaro , che succederà all'antecedente , o sia Archivarjo , e ciò per comun cautela , ed anco delle parti ; conservandosi detta giuliana in un libro , per essere pubblica , ed affin di averse ne tanto dagli uffiziali , quanto dalle parti la scienza , e di tal forma continuarsi di anno in anno ; ed essendo renitenti suddetti Mastri Notari a far detta consegna di scritture , come sopra , dobbiate in tal caso passare alla di lor carcerazione , nè si debbano scarcerare , se prima non sarà fatta detta consegna di scrittura con giuliana ; e così eseguirete con tutta  
pun.

puntualità , non riguardando a rispetti umani , altrimenti resterà ogoun di voi incorso nella pena di oncie duecento , d' applicarsi per guatti di giustizia del Tribunale della R. G. C. , ordinandovi similmente , che della presente nostra determinazione ne debbano tener conto con tutta esattezza li Spett. Mag. Sindicatori , che si destineranno per il Regno ; procedendo per tal effetto contro gli uffiziali inobedienti al presente ordine , a cattura d' informazioni , e condanna delle pene , ed a tutti altri rimedj *de jure* permessi. Ordinando finalmente in virtù delle presenti alli Giurati delle rispettive Città , e Terre di questo Regno , per dove passerà il presente corriero serio , acciò delli denari dell' Università debbano pagare il solito viaggio al medesimo corriero , secondo la tassa seco porta , firmata dallo Sp. Luogotenente di corriero maggiore , e non altrimenti , Dat. Pan. die octavo Augusti 1729.

## EL CONDE DE SASTAGO.

Vid. F. P.

Vid. Asmundo Paternò.

Vid. Castelli.

Vid. Landolina.

Vid. Gastone F. P.

Chiavarello Secr.



CXX.

## JOANNES MARCHIO BRANCACCIUS

AD PRÆSIDEM TRIBUNALIS R. P.

Regis nomine .

*Frumenti clam exportati reum , quantum ad multam attinet , à generali criminum abolitione in casu , de quo agitur , Rex excludit.*

**A** Viendose prevenido a esse Tribunal del Real Patri- monio por via del Virrey, con despacho de 7. de Junio p.p. no aver venido el Rey en acor-

**E** Sfendosi partecipato a cotesto Tribunale del Real Patri- monio per via del Vicerè, con dispaccio de' 7. di Giugno prossimo passato non esser il Re con- di-

acordar a N. N. inquisido de hurtiva extracion de granos por fuera Reyno, y de ocultacion de contrabannos-el goze del indulto general publicado en el mes de Setiembre del año p.p., antes bien se continue a proceder de justicia en esta causa: mandame el Rey decir a V. S. entiendase esta su soberana deliberacion por lo que solamente toca a la multa pecuniaria, y no a la pena corporal, de la qual hallase el citado N. N. aver conseguido el indulto por via del Tribunal de la Gran Corte en 17. de Febrero proximo pasado, y assi de Real orden lo prevenga a V. S. para su inteligencia, y puntual cumplimiento. Dios guarde a V. S. muchos años, como deseo. Napoles 19. Agosto 1741.

*disceso in accordare a N. N. inquisito di furtiva estrazione di frumenti per fuori Regno, e di occultazione di contrabandi il godimento dell' indulto generale pubblicato nel mese di Settembre dell' anno p. p., anzi che si continui a procedere di giustizia in questa causa: m' impone il Re di dire a V. S., che intendasi questa sua sovrana deliberazione per quello soltanto, che spetta alla multa pecuniaria, e non già alla pena corporale, della quale trovasi il citato N. N. aver conseguito l' indulto per via del Tribunale della G. C. in data de' 17. di Febbrajo p.p., e così di Real ordine la partecipa a V. S. per sua intelligenza, e puntuale adempimento. Dio Signor nostro lungamente la prosperi, come desidero. Napoli a' 19. di Agosto 1741.*

*Ex officio Trib. R. P.*

## EUSTACHIUS DUX DE LAVIEFUILLE

Prorex

AD TRIBUNAL M. R. C.

Regis nomine.

*De clandestina rerum immissione, vel exportatione inquisitus, per generalem criminum abolitionem, etiam quo ad penam pecuniariam Fisco Regio debitam non molestetur, quoties ante publicatam gratiam Fiscus ipse cautus minimè reperiebatur.*

**P** Ara que al indulto, que el Rey se ha servido conceder, y se ha publicado en esta Capital en 3. de Setiembre p. p. a beneficio de los inquisidos de contrabannos, no se dà por los Ministros, que deven executar lo, interpretacion diversa de la mente de S. M. expressada en el mismo indulto, con el qual se prescribe literalmente, que los reos no sean molestados tampoco para las penas pecuniarias devidas al Regio Fisco, siempre que però esto no se hallase ya cauto: insiguiendo el Real encargo, que en data de 25. del caydo recivo por la via de hacienda, prevengo a V. S. que respecto a las penas pecuniarias, multas, y transacciones, que antes de la publicacion del citado indulto se hallavan ya introydadas, queden a beneficio de la Real hacienda, pues con el deposito, pagamento, fianzas, incorporacion, y demas execu-

cion

**A** Esfuèchè all' indulto, che il Re si è compiaciuto concedere, e ch' è stato pubblicato in questa Capitale sotto li 5. di Settembre p. p. a beneficio degli inquisiti di contrabandi, non si dà da' Ministri, che debbono eseguirlo interpretazione diversa dalla mente di S. M. espressa nel medesimo indulto, nel quale si prescribe letteralmente, che i rei nè tampoco siano molestati per le pene pecuniarie dovute al Regio Fisco, semprechè però questo non si trovasse già cauto: eseguendo il Real incarico, che in data de' 25. del caduto recivo per la via di azienda, prevengo V. S. che rispetto alle pene pecuniarie, multe, e transazioni, che prima della pubblicazione del citato indulto trovavansi già introitate, restino a beneficio della Reale azienda, attesochè col deposito, pagamento, mallevorie, incorporazione, ed altra esecuzione di beni trovavasi già cau-

te-



cion de bienes se hallava ya cauto *telato il Regio Fisco: Dio Signor*  
 el Regio Fisco. Dios guarde *nostro lungamente la prosperi. Pa-*  
 V. S. muchos años. Palermo a 3. *lermo a' 3. di Dicembre 1747.*  
 de Diciembre de 1747.

*Ex act. Trib. M. R. C.*



● CXXII. ●

BARTHOLOMÆUS CORSINI

Princeps Sifmani Prorex

EPISCOPO AGRIGENTINO.

*Generali criminum abolitione ab Rege indicta vel clericos  
 latari, compertissimi juris est.*

**C**AROLUS &c. Rev. Orat. devot. & Conf. Reg. fid. dil. salutem.  
 Avendosi da questo Tribunale accordato l' indulto al Ch. Mi-  
 chele Guarnotta, ed al Sacerdote D. Leonardo Catalano, e nel-  
 la vostra Corte presentati, con consulta de' 26. Ottobre p. p.  
 ci manifestaste i motivi di non averci data quella esecuzione, che pre-  
 scrive la M.S., per lo che abbiamo in dorso della vostra rappresentanza  
 fatta *primo loco* provvista: *Recogn. per Spect. F. P.* Ed avendosi dallo  
 Spett. Regio Avvocato fiscale riconosciuto, fu fatto il seguente motivo:  
*Jesus. Compertissimis juris publici principiis, ac imperturbata simul  
 istiusce Regni consuetudine subnixi Oratoris instantiam constanter im-  
 ploramus; quippe clericale ordinaria jurisdictionis privilegium, piissi-  
 ma quidem è Regum munificentia derivatum, nec extraordinariam, sum-  
 mique imperii potestatem imminuere, nec suprema Principis Regalia  
 cunctos inter, qui natiuitate, aut incolatu vassallorum albo recensentur,  
 aqua Principatus lege indiscriminatim exercenda violare, nemo prorsus  
 emunctæ naris ignorat; quæ plane Tribunalis in consensu, ut rei gra-  
 vitas exposcit, plenius differantur; E secundo, & ultimo loco fu dall'  
 istesso Tribunale fatta provvista: F. L. juxta motivum Spect. F. P.* Per  
 esecuzione della quale vi partecipamo, ch' essendo indubitata la potestà  
 del Principe, e l' uso della medesima in concedere l' indulto generale, il  
 perdono, e l' aggraziamento per tutti, e cadauni suoi vassalli, ed abi-  
 tatori di questo Regno, tanto laici, quanto cherici, che siccome sog-

*Tom. V.*

O o 2

giac-

giacciono ugualmente al supremo diritto di vassallaggio, così del pari ne debbano senza la minor differenza sperimentare gli effetti. Ed attonde essendo il gius dell' indulto generale una Regalia privativa di S. M., ed un esercizio della Real sua sovranità verso tutti i suoi sudditi, e vassalli, di qualunque stato, e foro si siano, comprovato non meno dal pubblico diritto, che dalla imperturbata osservanza di questo Regno; pertanto in risposta della suddetta vostra siamo colle presenti ad esortarvi a non volere in avvenire controvertere gl' indulti, che per via di questo supremo Tribunale, che è il collaterale del Principe, saranno stati concessi a chiesia ecclesiastico, eseguendoli, come conviene, qualor vi saranno nelle forme solite presentati, conforme in tutte l'altre Corti prelatizie senza la minor questione si presentano, e si eseguiscano, siccome del vostro sperimentato zelo, ed uniformità a' sovrani dritti, e al Real servizio di S. M. ci compromettiamo, Dat. Pan. die 29. Decembris 1744.

IL PRINCIPE CORSINI,

Vid. F. P.  
Vid. Paladini.  
Vid. Cambria.  
Vid. Amato.  
Vid. Landolina F. P.

Chiavarello Secr.

*Gesane de off. liter. secret.*



❧ CXXIII. ❧

I D E M P R O R E X

A D T R I B U N A L M. R. C.

Causarum crim.

*Indulti beneficio non obstante, facinorosos quosdam Prorex, publicae tranquillitati consulens, per decennium in exilium mittendos esse decernit.*

**A** Vendomi V. S. insinuato nella sua Consulta in data de' 10. del corrente, che ancorchè Domenico Picone, e Giuseppe Sanfilippo, carcerati in questa vicaria, muniti fossero dell'indulto concesso da sua Maestà nel mese di Settembre 1744., non ha creduto escar-

escarcerarli, per aver considerato li medesimi degni per li suoi delitti, e perversa natura di appartarli per via di governo da questo Regno, almeno per anni dieci, per non restare in pregiudizio del paese, e della pubblica tranquillità: ho risolto che con effetto si esiliano li cennati di Picone, e Sanfilippo per anni dieci da questo Regno; e ne passo a V. S. la notizia per far eseguire nelle forme solite questa mia determinazione. Nostro Signore la prosperi. Palermo 12. Gennajo 1746.

*Ex act. Trib. M. R. C. sedis crim.*



● CXXIV. ●

I D E M P R O R E X.

*Rubricarum, & informationum criminalium exemplaria, prævio Præsidis, ac Fisci Patroni mandata, è Magna Curia regestis educantur; nisi forte de rebus peractis, atque ad exitum jam perductis agatur.*

Die primo Julii 1744.

**F**uit provisum, & mandatum per E. S. ad relationem Ill. Præsidis de Loredano, & Spect. de Landolina F. P. Tribunalis M. R. C. sedis criminalis, quod utique D. Cajetanus Montalbanus Regius Sollicitator fiscalis dicti Tribunalis, & D. Joannes Marchisi Archivarius ejusdem, caterique in posterum successores in prædictis officiis non possint, neque debeant ad instantiam quarumcumque personarum extrahere copias rubricarum omnium, & quarumcumque informationum criminalium, nec prædictas rubricas quovis modo exemplare, & partibus tradere, tam a dictis informationibus, quàm a libris, in quibus adnotari solent dictæ rubricæ, nisi tantum præcedente, & obtento ordine, & permisso Ill. Præsidis, & Spect. Fisci Patroni dicti Tribunalis, exceptis dumtaxat illis informationibus, quæ reperiantur per dictum Trib. jam provisæ, & cum effectu per interlocutorias, aut sententias determinatæ, ac decisæ, sub pœna in quolibet casu controventionis præsentis actus 75 quinquaginta. pro quolibet dictorum officialium controventientium, nec non anni unius carceris, ac etiam privationis officii; & præsens registretur tam in officio Regiæ generalis Thesaurariæ criminalis,

lis, quàm in Archivio dicti Tribunalis, & ita exequatur, & non aliter.  
Unde &c.

Per Ill. Præsidentem D. Thomam Loredano P. M. R. C.

Per Spect. D. Dominicum Landolina F. P. M. R. C.

*Ex lib. information. ann. 1743. O 1744. Ind. 7.*



❧ CXXV. ❧

I D E M P R O R E X

AD JUDICEM TRIBUNALIS CONCISTORII S. R. C.

Regis nomine.

*Fisco itidem sententiæ revisio competit, quemadmodum O parti  
antea concessa fuit.*

**A** Viendose el Rey enterado del contenido de las tres representaciones, que remiti en 2. de Octubre del año p.caydo, una de los tres Juezes de la Junta delegada para la revision de la sentencia proferida contra D. Francisco Grugno uno de los reos de la falta de granos al carigador de Licata, en la qual se expone averse decidido por dos Ministros de ella D. Mariano Castelli, y Don Vincente Maria Michelangelo, *carceres, sumptus, & labores cedant in penam*, quedando solamente incorporados los efectos de dicho de Grugno hasta la entera satisfacion del credito de la Regia Corte, y de los particulares, aviendo sido de contrario voto el

Con-

**E** Ssendosi il Re informato del contenuto delle tre rappresentanze, che rimettei sotto li 2. Ottobre dell'anno profsimo caduto, una de'tre Giudici della Giunta delegata per la revisione della sentenza profferita contra D. Francesco Grugno uno de' rei della mancanza de' frumenti nel carricatore della Licata, nella quale si espone di essersi deciso da due Ministri di essa D. Mariano Castelli, e D. Vincenzo Maria Michelangelo, *carceres, sumptus, & labores cedant in poenam*, restando solamente incorporati gli effetti di detto di Grugno fino all' intera soddisfazione del credito della Regia Corte, e de' particolari, essendo stato di contrario voto il Consultore

D. Ono-

Consultor D. Onofrio Scassa otro de los Juezes, quien juzgò al Grugno mercedor de la pena de diez años de presidio, de la confiscacion de bienes, y de no poder concurrir a empleos publicos; otra de los dos referidos Juezes Castelli, y Michelangelo, en la qual relatan las razones y motivos de su decision; y la tercera de D. Vincente Natoli, que ha hecho en dicha Junta las partes de Avocado fiscal, y en ella pide la revision de esta sentencia: se me insinua de Real encargo en data de' 16. del vencido por la via de hazienda se ha servido S.M. resolver, que como se acordò a la parte la revision de la primera sentencia, que fue favorable al Regia Fisco, asi no deva negarse ahora este mismo remedio al Fisco, que lo pide; y prescrivir, nombre yo, y destine para la nueva revision de esta causa tres Juezes con las mismas facultades, que se concedieron a los de la primera revision; en cuya consecuencia he venido en decir a V. S., al Juez de la G. C. D. Antonino Denti, y al Auditor general de este exercito, y Reyno D. Francisco Alias, y se lo participo a V. S. para que en calidad de Juezes vean la expressada sentencia, proferiendo la que estimaren, y creyeren de justicia. Dios guarde a V. S. muchos años. Palermo a primero de Febrero de 1745.

*D. Onofrio Scassa altro de' Giudici, quale giudicò il Grugno meritevole della pena di dieci anni di castello, della confiscazione de' beni, e di non poter concorrere ad impieghi pubblici; altra de' mentovati Giudici Castello, e Michelangelo, nella quale riferiscono le ragioni, e motivi della lor decision; e la terza di D. Vincenza Natoli, che ha fatto in detta Giunta le parti di Avvocato fiscale, ed in essa domanda la revisione di tal sentenza: mi s' insinua di Real incarico in data de' 16. del caduto per la via di azienda, essersi degnato S. M. di risolvere, che siccome accordossi alla parte la revisione della prima sentenza, che fu favorevole al Regia Fisco, così non debba negarsi ora questo stesso rimedio al Fisco, che lo domanda; e prescrivere, che io nominassi, e destini per la nuova revisione di questa causa tre Giudici colle facoltà medesime, che furono concedute a quei della prima revisione; quindi son venuta in eleggere a V. S., al Giudice della G. Corte D. Antonio Denti, ed all' Auditor generale dell' esercito di questo Regno D. Francesco Alias, e glielo participo a V. S. affinché in qualità di Giudice rivedano la riferita sentenza, profferendo quella che stimassero, e crederessero di giustizia. Dio Signor nostro lungamente la prosperi. Palermo a 1. di Febbrajo 1745.*

*Present. Pan. die 3. Febr. 8. Ind. 1745. de mandata  
Spect. de Stancampiano Jud.*

D. Antoninus dell'Arte pro-Mag.Nor.

IDEM

## I D E M P R O R E X

AD TRIBUNAL M. R. C.  
Aule crim.

Regis nomine.

*De consueta patratorum criminum relatione per officiales Regni locales identidem transmittendu Rex Magnam Curiam percontatur.*

**P**articipando seme de Real orden por via de la Secretaria de justicia, y gracia con despacho de 11. del corriente, que aviendo el Rey observado las relaciones de los delitos acahecidos en este Reyno, que le tengo remitidas desde Junio del año 1738. hasta Mayo del corriente 1746., ha S. M. entrado en la duda de que de algunos años a esta parte las Cortes locales de este Reyno no avisen puntualmente los delitos, pues en las relaciones se ha visto sin proporcion menor el numero; prevengo a V.S. me diga, si esto procede verdaderamente de haver por un caso minorado los delitos, o de omision de los oficiales locales en avisarlos; en cuyo caso dará V. S. las ordenes oportunas, para que usen toda la exactitud en participarlos. Dios guarde a V.S. muchos años. Paler. 22. de Junio de 1746.

**P**artecipandomisi di Real ordine per via della Segreteria di giustizia, e grazia con dispaccio degli 11. del corrente, che avendo il Re osservate le relazioni de' delitti accaduti in questo Regno., che gli ha rimesse da Giugno dell'anno 1738. sino al mese di Maggio del corrente 1746. è entrata S. M. nel dubbio, che da alcuni anni a questa parte le Corti locali di questo Regno non avvisino puntualmente i delitti, poichè nelle relazioni si è veduto senza proporzione assai minore il numero; prevengo V. S. che mi dica, se ciò procede veramente per essersi forse minorati i delitti, o da ommissione degli ufficiali locali in avvisarli; in qual caso darà V. S. gli ordini opportuni, acciò usino la esattezza in parteciparli. Nostro Signor Iddio lungamente la conservi. Paler- mo li 22. di Giugno 1746.

*Ex act. Trib. M. R. C. sed. crim.*

EU-

CXXVII: 30

## EUSTACHIUS DUX DE LAVIEFUILLE

Prorex

AD TRIBUNAL M. R. C.

Aula crim.

*Pro tabaci furto in publicis campis patrato localem Capitaneum  
ad id, quod interest, teneri, non dubitandum.*

**E**nterado de quanto V.S. expressa en su consulta de 17. del corriente informativa sobre instancia del Administrador del apalto Don Americo Amari, que entienda ser obligado el Capitan pasado de la Ciudad de Piazza Principe de Giardinelli a pagar de proprio el valor de las trescientas libras de tabaco hurta- do en publico passo en su territorio: prevengo a V. S. que con efecto expida las ordenes oportunas, paraque dicho Principe de Giardinelli pague, y quede despues en libertad de enderezarse contra los, que pretendiere estar obligados. Dios guarde a V. S. muchos años. Palermo a 20. de Marzo de 1747.

**I**nformato di quanto espone V.S. nella sua consulta de' 17. del corrente informativa sull' istanza dell' Amministratore dell' apalto Don Americo Amari, che intende essere obbligato il Capizano passato della Città di Piazza Principe di Giardinelli a pagar de proprio il valore della trecento libbre di tabacco rubato nel pubblico passo nel suo territorio: prevengo V. S. che con effetto spedisca gli ordini opportuni, accià detto Principe di Giardinelli paghi, e resti poscia in libertà d' indirizzarsi contra coloro, che pretendesse di essere obbligati. Dio Signor nostro lungamente la feliciti. Palermo li 20. Marzo 1747.

*Ex act. Trib. M. R. C. aula crim.*

GXXVIII.

I D E M P R O R E X

AD TRIBUNAL M. R. C.  
Causarum crim.

*Ad triremes de mandato Proregis damnatus, si causam secundum jus  
examinari, atque decidi petat, suas in iudicio defensiones  
producturus, nequaquam repellendus erit.*

**A** Vendomi fatto carico di quanto V. S. mi ha espresso nella sua  
consulta in data de' 5. del corrente in punto alli ricorsi avanzati  
da D. Giuseppe Maria Bonina Barone di S. Cristina del Castro-  
reale, e da D. Maria Bonina di Milazzo, padre, e moglie di Don  
Onofrio Bonina, che per essere stato questo condannato a remigare da  
questo Tribunale col mio mandato in vista d'essere stato processato  
dalla Corte del Castoreale di un furto di onze sei nelle campagne com-  
messo, sollecitano d'esser ammesso alle difese, rimettendosi la causa in  
giustizia: essendo V.S. di sentimento, attese le nostre leggi, e l'osservan-  
za, che il cennato di Bonina condannato già palatinamente sia rimesso  
in giustizia, sono a dire a V.S., che mi conformo co' suoi sentimenti, e  
che veda questa causa in giustizia. Nostro Signore la feliciti. Palermo  
a' 7. di Ottobre 1747.

*En ad. Trib. M. R. C. sedis crim.*



CXXIX.

## I D E M P R O R E X

AD TRIBUNAL M. R. C.

Crim. aula.

Regis nomine,

*Implorata revisio sententiæ, qua Magna Curia Tribunal poenam capitis per Curiam baronalem inflictam mitigaverat, rescripto regio denegatur.*

**E**N consecuencia de averse hecho presente al Rey la consulta de V.S., que remiti en 16. de Junio p.p., en la qual expressava los motivos, que le inducieron a minorar la condena de pena de muerte proferida por la Corte local de Jaci contra Domingo Ragiti, alias Pupillo, por el homicidio cometido en persona de Antonio Maugeri, a la de la galera en vida, y de no aver hallado S.M. motivo de desaprobacion lo expresado en ella: se me insinua de su Real orden por via de la Secretaria de justicia, y gracia con despacho de 30. del pasado, que no ha lugar la revision pedida del Barone, queriendo el Rey, que se haga lo que es conforme a las leyes, y pratica de los Tribunales de este Reyno; y lo comunico a V. S. para su cumplimiento. Dios guarde a V. S. muchos años. Palermo 12. de Octubre 1747.

**I**N seguito di essersi fatta presente al Re la consulta di V. S. che rimettei sotto li 16. di Giugno p. p., nella quale esponeva i motivi, che l'indussero a minorare la condanna di pena di morte, profferita dalla Corte locale di Jaci contra Domenico Ragiti, alias Pupillo, per l'omicidio commesso in persona di Antonio Maugeri, a quella della galera in vita, e di non aver trovato S. M. motivo di disapprovare lo esposto in essa: mi s'insinua di suo Real ordine per via della Segreteria di giustizia, e grazia con dispaccio de' 30. del passata, che non ha luogo la revisione richiesta dal Barone, volendo il Re, che si faccia quel ob'd conforme alle leggi, e pratica de' Tribunali di questo Regno; e lo comunico a V. S. per suo adempimento. Dio Signor nostro lungamente la felicitì. Palermo li 12. di Ottobre 1747.

*Ex act. Trib. M. R. C. crim. aula.*

## I D E M P R O R E X.

*Publica impudicorum petulantia penarum severitate  
reprimitur.*

**E**ssendo pervenuto alla notizia di S. E. di essersi troppo avanzato il numero delle donne impudiche, che passeggiano di notte le strade, e luoghi pubblici di questa Città, insidiando colle loro lusinghe troppo scandalose i cittadini di bassa condizione per indurli a commettere disonestà in mezzo alle strade, d'onde poi ne deriva notabilissimo pregiudizio a questo Publico, e sin alla salute della gioventù; perciò volendo S. E. assolutamente ovviare simili disordini, e pubblici scandali, che cagionano giornalmente gravissimo nocumento a questa Capitale, e a suoi abitanti, ha deliberato promulgare il presente bando, in virtù del quale ordina, provvede, e comanda, che da oggi innanti, sonata che sarà ora una di notte, le suddette donne impudiche, che pubblicamente, e notoriamente costerà d'esser tali, non possano andar camminando per le strade di questa Città, o sedere sopra li scaloni delle chiese, e temeterj, anco sotto il pretesto di domandar l'elemosina; nè restarsi sotto le pennate, tanto fuori la porta della marina, e cala di questa Città, quanto nella boccia della foglia, della carne, ballarò, feravecchia, cassaro, ed in diverse altre parti dentro, e fuori di questa Città, per la qual causa sogliono accadere li suddetti inconvenienti, sotto pena alle suddette donne di malaffare, della frusta, e di anno uno di carcere.

Ordina di più S. E. in virtù del presente bando, che qualunque uomo si trovasse ne' suddetti luoghi colle suddette donne, che costerà di essere notoriamente, e pubblicamente impudiche, dopo l'ora una di notte, incorra nella pena di anni tre d'esilio da questa Città, e suo territorio: ed incarica parimente a tutti, e singoli ufficiali della R. G. C., e della Regia Corte Capitaniale, che vanno rondando la notte per questa Città, o si trovassero di passaggio, che accorgendosi delle suddette donne dopo l'ora una di notte, dovessero subito catturarle, e portarle nelle carceri a nome della Regia G. C., o Regia Corte Capitaniale, per eseguirsi le pene di sopra espresse; dichiarando S. E. per il presente bando, che non intende derogare le pene contenute nelle pramatiche, costituzioni, e capitoli del Regno imposte sopra questi delitti, così agli

uomini suddetti, come alle donne, anzi intende quelle approvare, lodare, e confermare per il presente .

E perchè potrà talora succedere, che qualche donna pubblicamente, e notoriamente impudica, e di malaffare, per adempiere la sua prava volontà, ed intenzione, sì per non essere conosciuta, come per esentarsi dalle pene contenute nel presente bando, si travestisse da uomo; perciò ordina S. E., provvede, e comanda, che trovandosi tali persone, così travestite dagli ufficiali della giustizia dopo la suddetta ora una di notte, l'abbiano, e debbano portare nelle pubbliche carceri di questa Città, sentendosi le suddette donne così travestite incorse nella pena della frusta, e di venti azzotte, ed anni tre di carcere .

E restando parimente intesa S. E. de' gravi inconvenienti, che anco di giorno accadono, perchè molti uomini insidiano all' onestà delle femmine, che vanno alle piazze, o altri luoghi per compra di comestibili, o per altri affari, o per servizio de' padroni, usando per sedurle delle violenze, o male arti, ed inganni, di sorte che le sforzano a commettere disonestà, volendo perciò S. E. col suo accostumato zelo dar riparo a tale inconveniente cotanto pernizioso a questo Publico, ordina, provvede, e comanda, che qualora si provasse pienamente la suddetta seduzione commessa per via d' inganni, o per violenze, in tal caso debbano coloro, che li commetteranno, esser puniti colla pena della frusta, ed anni tre di carcere .

Di più ordina, provvede, e comanda S. E., che niuna persona, di qualsivisa stato, grado, e condizione che sia, possa tenere persone, o persona in bordello a profitti illeciti in guisa di mercimonio, sotto le pene prescritte nelle due pramatiche dell'anno 1515. nel tit. 79. *de Lenonibus*, e dell'anno 1553, sotto il titolo 79. Prag. 16., ordinando per il presente S. E., che l' accennate due pramatice siano, e restino nel suo vigore, ed osservanza .

Ordina di più S. E. provvede, e comanda, che niuna meretrice possa stare d' abitazione in luogo di persone oneste, ed a tale illecito mestiere non destinato, permettendosi solamente di poter abitare in luogo distinto, e per esse proprio, altrimenti quelle, che controverranno, si sentano incorse nello sfratto da' luoghi suddetti, al quale irremissibilmente debban soggiacere .

E riflettendo S. E. di quanto pregiudizio riescano al buon governo di questa Capitale gli uomini vagabondi, ed oziosi, da' quali per lo più si vanno a commettere i maggiori delitti, ed inconvenienti; pertanto S. E. volendo dar riparo a un tanto male, col suo incomparabile zelo ordina in vigor del presente a tutt' i Tribunali, Giudici, o Ministri, e Magistrati, cui tocca, affinchè contro tali persone oziose, e vagabonde

de eseguiscono, e puntualmente osservino tutte quelle pene statuite nelle leggi, e pramatiche di questo Regno, senza il minor arbitrio, o indulgenza, anzichè possa il Regio Fisco far le sue parti da principale autore contro le medesime per irrogazione delle succennate pene.

E finalmente ordina S. E. prevede, e comanda, che tutti gli ufficiali della R. G. C., e della Corte Capitaniale di questa Città dovessero esattamente procedere a misura del presente bando contro i trasgressori di esso, senza la minor indulgenza, e non altrimenti.

*Publicetur.*  
Landolina F. P.

*P. S. P. U.*  
Gambacurta Synd.

*Die 22, Aprilis 11. Ind. 1748.*

*Ego D. Joannes Baptista de Franchis hujus felicis, & fidelissima Urbis Panormi publicus praco bannum supradictum publicavi per loca solita, publica, & consueta tubis Regiis &c.*

*Tribunalis M. R. C. aule crim. consultatio de instituto,  
origine, progressu, & usu Edicti capitum,  
vulgò bando delle teste.*

Eccellentissimo Signore .

**S**iritrova incaricato questo Tribunale per un riverito biglietto di V. E. de' 12. Novembre dell' anno scorso in esecuzione di Real ordine d' informarla con distinzione de' fondamenti , su cui va appoggiato il bando delle teste, ch'è solito per questo Regno promulgarsi ogni anno: da qual legge , o ragione sia provenuto : da quanto tempo a questa parte siasi introdotto : come stato sia finora osservato : per quali delitti , e a prò di quali ufficiali siasi posto in uso : con doverle ugualmente riferire il nostro parere circa l' utilità , o detrimento , che dal bando suddetto alla giustizia , ed al ben pubblico vada a risultare : finalmente tutto ciò, che concerne intorno a questo assunto, con accompagnarle le copie de' documenti , che verranno citati nella nostra rappresentanza , affinchè tramandandosi da V. E. alla M. S. , risolva la stessa ulteriormente se convenga darsi altre providenze per regola nell' avvenire alla stessa materia .

Il Tribunale intanto dandosi l' onore di eseguir tal venerata imposizione , passa a sommetter a V. E. , che il fondamento , e l' oggetto del bando delle teste è quello di fradicar dalla Republica per le vie del castigo , e della grazia con mirabil misto congiunte gli uomini proscritti, facinososi , e persecuti , perniciosi alla Republica stessa , apprestandosi coll' uso di esso bando una plausibil maniera per estirparsi i recidivi delinquenti onusti di maggiori delitti , e a' meno gravati , essendone capaci , si apre una strada di respiscere dalla loro trista essenza , abilitandosi nella maniera , che si esprimerà , a conseguir la grazia succennata .

Di fatto il suddetto bando , di cui si compiegano due esemplari , l' uno pubblicato nel felice governo di V. E. , e l' altro del suo antecessore , assicura a bella prima il perdono , o sia indulto a ciascuno , che reo essendo di minor delitto ( con che non fusse degli eccettuati , che in appresso passa il bando stesso a descrivere ) un altro reo di se più grave passi a presentarsi vivo , o morto alla Corte ; e qualora reo non fusse di alcun delitto colui , che il fuoruscito catturasse , gli si promette dal Principe il perdono , e l' assoluzione per un minor delinquente , che farà per nominare ; con che però sì nel primo , che nel secondo caso non possa mai goder della stessa assoluzione qualunque inquisito , contra cui militerà istanza di parte accusante ; in qual caso si per-

met-

mette il restar guidato per soli cinque anni , nel qual corso ottenendo la remissione pel suo delitto , allora potrà dirsi dall' istutto indultato ; ed ~~in~~culcandosi per fine dal detto bando quelle particolari circostanze di solennità , e maniere , che abbisognan ritualmente praticarsi per ispedirne metodicamente le proviste .

Lo stesso bando per questo Regno vanta senza meno la sua origine da quattro secoli , e più anni addietro , imperocchè dall' Imperador Federico per una costituzion delle due Sicilie (a) si concesse largamente il perdono , e si vietò di restar soggetto a qualunque accusa ; o citazione colui , ancorchè profecuto , e bandito , che alla Corte presentatò ~~avete~~ un altro tale .

Posteriore alla suddetta costituzione , che la esperienza dimostrò profittevole , ed opportuna al descritto intento , si promulgò pe' l' Regno di Napoli la pramatica (b) , per la quale stabilissi che non solamente ottenen dovea il perdono colui , che profecuto , presentato , avesse altro ~~non~~ alla Corte , ma che qualora il presentante fusse stato esente di delitti , potesse un altro nominare , che fusse stato di colpo , e reità accagionato ; e che sia stata dell'una , e dell'altra maniera l' osservanza di quel Regno largamente lo riferiscono il Presidente de Franchis (c) , il Reggente Roverterio (d) , e Giambattista Tolo (e) .

D' allora in poi per antico invariabil costume vi fu in questo Regno il bando chiamato *delle teste* , il che si comprova da una lettera Reale de' 2. di Ottobre 1624 , per la quale va a riconoscersi , che pubblicato sin dall' anno 1557. in tempo ch' era Vicerè il Duca di Medina-celi detto bando , passò a correggersene l'abusò , che ne faceano in quei tempi i Capitani d'armi ordinarj del Regno ; e che poi siasi publicato in ogn'anno , del pari si fonda con la fede del Banditore di questa Capitale , che per indubitato lo afferma .

Si rimarca ugualmente la stessa municipal legge dall' atto pramatiale inferito nel primo tomo delle nostre leggi municipali (f) ; e nell' anno 1643. governando questo Regno il Grande Almirante di Castiglia da una pramatica allora publicata (g) a chiare note si deduce , ch' era stato lo stesso bando prima per la costituzione del Regno : *Panam coruam* , disposto , e con replicate leggi municipali ne' tempi più bassi del 1481. , e nel 1643. (h) confermato .

E' bensì da notarsi , che ne' tempi più antichi in esecuzione della suddetta costituzione presentandosi da un reo , vivo , o morto alla Corte un bandito , se gli perdonavano i suoi misfatti senza la minor limiccione di persona , o di delitto , quandochè ne' tempi a noi più vicini si stabilì , che non essendo profecuto colui , il quale presentasse il fuorscito , non gli fusse lecito un altro reo , che già fosse in poter della giustizia , nominare , per conseguirne la grazia , come dalla succennata Real lettera fu disposto .

Nel

Nel 1577. incominciossi a limitare di poterlo godere chichetta delinquente ; dappoichè furono esclusi i delitti , che si chiamano di composizione (i) , siccome nel 1643. fu escluso il delitto di lesa Maestà divina , ed umana *in primo* , *et secundo capite* , e il peccato nefando (k) , e posteriormente di mano in mano furono eccettuati dalla stessa grazia i delitti enormi degli ufficiali commessi nel proprio ufficio , il delitto di falsa moneta , d'omicidio proditorio, di formale assassinio , e fu generalmente disposto , che potesse goder di questa grazia colui , il quale reo fusse, non già di uguale, o maggiore, ma di minor delitto, rispetto al fuoruscito , che vivo , o morto sarà stato alla Corte dall'aggraziando, o da altri, che a lui nominerà, presentato, come da tutta la lettura dello stesso bando distintamente si ricava .

La stessa costituzione inoltre delle due Sicilie , sebben antica fusse rispetto a' nostri tempi , e fusse stata sin dal suo nascere osservata , e posteriormente colle suddette correzioni , sorgente molto più antica riconosce però, mentrechè riceve il suo fomento dal diritto comune (l) , che stabilì poterli perdonare ad un disertore , cui riuscisse accertar la cattura di molti ladroni , e scoprisse altri disertori ; ed altrove (m) dispose , che sebben fissata la pena di cento scudi , e dell' infamia a colui , che contro le forme stabilite il Magistrato dimandasse , o 'l Sacerdozio , se gli perdonava questa pena , qualora un altro reo scoprisse il delinquente dell' ugal delitto .

A corrispondenza inoltre della nostra costituzione , somigliante statuto si osserva praticato in molti ben regolati dominj di Europa (n) , e specialmente nella Marca , e nel Gran Ducato di Toscana premj più conti , e grazie di maggior rimarco offerisce quel Governo ad un reo , o a qualsivoglia persona , che vivo , o morto cattura un fuoruscito , ecco le precise parole del Savelli , che distintamente a noi la divisata legge rapporta .

„ Bandizi chi darà vivi in poter della giustizia , conseguisce scudi  
 „ 50. di premio per ciascheduno , e morti scudi 25. , e facoltà di poter  
 „ rimettere se stesso , essendo bandito , o altro simile bandito , ed anco  
 „ taglia maggiore ad arbitrio del Magistrato degli otto &c. Banditi del-  
 „ la Contea di Verino dando in mano della giustizia , o ammazzando  
 „ alcun altro bandito di detta Contea , conseguisce facoltà di rimettere  
 „ se stesso , ed un altro bandito della medesima Contea , e non essendo  
 „ lui bandito, può concederla ad un altro , ed il medesimo conseguisco-  
 „ no gli esecutori , che ciò facessero per debito del loro ufficio .

Da quanto finora il Tribunale ha sommessò a V. E. non men va a z-  
 zilevarsi il fondamento del bando *delle teste*, e le leggi, e ragioni, che lo  
 appoggiano , anzichè l'antico tempo dacchè è stato introdotto in questo

Regno, e dalla lettura di esso bando si osservan quanti delitti restano esclusi di poter godere la continenza del medesimo; tra' quali quei degli ufficiali di giustizia affatto eccettuati si ritrovano.

E' da notarsi inoltre con ispezialtà quella condizione ricercata dal bando, che non possa nessun reo goder di esso, quale andasse a commetter qualivoglia delitto dopo la fatta pubblicazione dello stesso, che tanto vale, quanto restar esente del medesimo i colpevoli di qualche grave misfatto, per cui il buon governo esige una pronta, e celere esecuzione di giustizia ad esempio degli altri malfattori, giacchè a costoro mancando il tempo fin alla novella pubblicazione del bando, resta al Regio Fisco il capimento di farli processare, condannare, ed eseguir contro di essi la sentenza, e soltanto ne sono abilitati per lo più quei rei di antichi delitti, e sovra tutto coloro, che dopo di restar inquisiti, restando profughi dalle forze della giustizia, dopo aver ottenuto la liticessione degli accusanti, attendon la rinovazione del bando, e concertano il prezzo con quelle persone, alle quali è riuscita la cattura de' fuorusciti.

Allettati perciò dallo stesso prezzo coloro, che son capaci ad involgarirsi di catturar vivo, o far la testa di un famoso fuoruscito scordor di campagna, o dall' amor della libertà que' rubbriati, che bramano rimettersi per non invecchiarsi nella prosecuzione, con diligenza, ed industria maggiore si applicano alla cattura de' banditi, pe' quali la speranza non solo dimostra, che quasi tutti restarono per l'addietro catturati vivi i fuorusciti del maggior grido, ma ci ha appalesato il vantaggio, che ne venne a riportar la Republica; imperciocchè coll' accento della cattura di un fuoruscito, ecco libero il paese da due persecuti, il primo più grave, per cui niuna speme avanzò di ravvedimento, dandosegli la pena corrispondente a' di lui misfatti; e l' altro acquittando la libertà, o colla fatica durata a catturare un reo maggiore, o col prezzo sborzato, provvedendosi di una nomina (che l' uno, e l' altro mezzo può considerarsi grau parte di pena) fondatamente resta da sperar la sua resipiscenza.

E' altresì vero, che giammai si fè un largo uso dagli Avvocati fiscali di questo Tribunale circa l' esecuzione di questo bando, mentrechè restando essi incaricati dalla disposizione del medesimo al capitolo: *Inoltre*, con quelle parole: „ Riserbandosi (cioè sua Eccellenza Signor Vicerè) perciò a concederle, ed a spedirgliene le formali provviste pel solito competente canale dell' Avvocato fiscale della Gran Corte, secondochè giudicherà meritevoli li loro servigj, e le diligenze usate per la cattura, ed estirpazione degli anzidetti malandrini &c. „ perciò giammai successe, che furono spedite tante provviste in forza del bando *delle teste*, quante furono i catturati fuorusciti;



ti ; anzi senza comparazione molto minore fu il numero di dette provviste ; e dagli attestati dell' Archivario di questo Tribunale si comprova questa verità , dappoichè a tre Capitani d' armi di questi Valli , a quali sovente riesce l' attrappamento di detti delinquenti , perchè sono salariati dalla Regia Corte , nel corso d' anni cinque , sebben un grande stuolo avesser catturato di banditi profecuti , non altra , che una sola provvista fu spedita al Capitan d' armi del Valdemone , due all' altro del Val di Mazara , e tre a quello del Val di Noto , sebben due di esse di poco conto , e questo per un premio , che giudicò lo Spettab. Avvocato fiscale competergli straordinario al detto Capitan d' armi del Val di Noto in gratificazione di aver in un sol colpo preso sette banditi alla seguela , e pe' l' riflesso di goder soltanto ei la metà del consueto soldo .

Da tutto ciò adunque , che 'l Tribunale ha fomesso all' Eccellenza vostra circa l' antichità , ed uso del suddetto bando , non men che del vantaggio , che alla giustizia , ed alla quiete di questo Regno va a risultarne con mettersi in pratica , aggiugnendo la sperienza , che vi è sotto il glorioso governo di vostra Eccellenza , nel restar il Regno tutto esente dalle compagnie de' banditi , si deduce a chiarezza l' utilità , che promana dallo stesso bando ; e quindi è nostro sentimento , doverli il medesimo , qual antica , e plausibile legge di questo Regno , in tutte le sue parti confermare .

Qui il Tribunale augurando a vostra Eccellenza le maggiori grandezze , con farle divotissima riverenza ci dedichiamo

Eccellentissimo Signore .

Palermo li 10. Marzo 1751.

Di vostra Eccellenza

*Divotissimi Servidori*

Giuseppe Jurato .

Placido Bellaffai .

D. Francesco Arrigo .

Giuseppe Asmundo Paternò A. F.

---

(a) *Constit. pœnam eorum . §. quo ad omnia lib. 2. tit. 3. de forban-  
nitis , & forjudicatis . ibi „ Adeo quod si ipsum occiderit aliquis ,  
Tom.V. Q q 2 „ nul-*

pullam proindè calumniam vereatur, sed præmium, gratia Serenitatis vestræ expectet, ad hoc videlicet, ut si occiderit, aut acceperit bannitum, vel forjudicatum, si quidem ipse bannitus, aut forjudicatus fuerit qui bannitum, vel forjudicatum prædictis modis offenderit, aut detexerit, latitantem bannitionis, vel forjudicationis poenam, quam incurrerat, in præmium suæ fidei, & probitatis evitet.

(b) *Tit. de Exulibus.*

(c) *Decis. 326. 330. 360. 402. 403. 433. 463. & 469.*

(d) *Decis. 236.*

(e) *Parte 1. del Compendio delle decisioni del Regno di Napoli alla parola: indulgentia.*

(f) *Tom. 1. pragm. 6. tit. 47. de furtis, & rapinis.*

(g) *Pragm. 11. §. 12. tit. 11. de armis prohibitis to. 3.*

(h) *Cap. 9. del Re Ferdinando II. Pragm. ut supra.*

(i) *Pragm. 6. tit. 47. de furtis, & rapinis.*

(k) *Pragm. 11. §. 12. tit. 11. de armis prohibitis tom. 3.*

(l) *Leg. non omnes §. ult. ff. de re militari.*

(m) *Leg. unica verb. si in municipio ff. ad leg. Juliam de ambitu.*

(n) *Farinac. Theor. prax. crim. q. 103. n. 3. 4. 5. & 130. part. 3. tom. 2. Savell. prat. universal. §. Banniti n. 3. & 16.*



D E

COMITIIS GENERALIBUS,

E T

R E G N I

DEPUTATIONE.



Nemo est adeò rerum nostrarum inſcius, ut probè non tenest, duodecim optimates, viroſque principes in ordinariis comitiis creati ſolitos illuſtriſſimam (a) univerſi Regni Deputationem conſtituere. Eorum peculiare munus eſt, in generalibus comitiis conventa ac ſcita perficere: Regni privilegia, atque capitula ſarta tecta ſervare: tributorum cum ordinariorum, tum extraordinariorum exactioni præſſe; & quò hæc ex æquo, & pro viribus uniuſcujuſque penderentur, univerſum populum, ſingulorumque bona, ac facultates identidem reſcenſere; quibus omnibus (ut pleraque alia ſedula ipſorum adminiſtrationi, ac diligentia commendata prætermittamus) cura pontium ad fluvios commodè tranſvehendos, ac turrium pro regionis cuſtodia propè maritimas oras per intervalla extructarum, è quibus navium proſpiceretur adventus, erit accenſenda. Porro Siculorum comitiarum originem, progreſſum, inſtitutum, poteſtatem, ac formam, non minùs quàm duodecim virorum, quos *Regni Deputatos* vocamus, ſummam authoritatem, præcipuamque curam, ac munia per ipſos explenda quum nonnulli ex noſtratiſſimis ſatis pertractarint (b), aliorum dicta inani verborum contextu retexere, atque jam actum agere nihil eſt neceſſe. Id unum operæ pretium eſſe credimus ſilentio minime prætereſſe, quid nimirum in cauſa fuerit, ut monumenta ad præſtantiſſimum Deputationis Regni Magiſtratum ſpectantia in hunc conjeſta fuerint locum: quæ certè, ſpectata maxima ipſius amplitudine, ac dignitate, multò anteriùs, ac præ aliis pleriſque Magiſtratibus erant collocanda; facilis tamen, in promptuque erit excuſatio, quam proculdubio æqui

æqui bonique consulet quisquis haud ignorarit, illa dudum, ac non-nisi rebus criminalibus propè ad exitum perductis, fuisse nobis sup-peditata; immò & in præsens; dum hæc raptim scribimus, quædam adhuc ad sedem istam pertinentia exspectamus, incerti semper, ac dubii (ut in hoc toto ferè opere contexendo miserrima fors est nostra) quid in dies singulos prelo subjiciendum pararemus: typographis interea, quò Principis voluntati obsequeremur, laborem ne vix quidem intermittentibus.

---

(a) *Honorifica hujusmodi inscriptione generalem Regni Deputationem decorari, decretum fuit per actum proregium 4. Julii 1664. Vid. pragm. 3. tit. 5. in recent. tom. 3. pragmaticarum.*

(b) *Mastril. de Magistrat. Sic. lib. 5. cap. 15.*

*Muta in capit. 101. Regis Joannis.*

*Masbel descriz. del governo di Sic. capit. 27. 49. 50. & 51.*

*Mongit. memor. istor. de' parlam. di Sic. colle addiz., e note del Serio.*



OS I. 80

CAROLUS ARAGONIUS

Dux Terræ-novæ, Prorex.

*De forma servanda in Deputationis Regni negotiis  
pertractandis.*

Panormi die 12. Julii 10. Ind. 1582.

Um omnia Regni Deputationibus, quæ multæ erant, a tribus brachiis constitui solitis, in unam aptissimè redactis, & ita in posterum semper redigi jussis ex decreto ipsorum brachiorum ad generale colloquium convocatorum Panormi die 14. Junii 10. Ind. 1567. (a), fuisset postmodum die 14. Maji Ind. 14. 1571. a Deputatis, qui tunc erant, maturè actum, decretumque de forma servanda in negotiis ipsius Deputationis circa confusionem, & executionis moram gerendis; quæ quidem forma eò præsertim tendit (quemadmodum huc usque servatur) ut unusquisque ex duodecim Deputatis Prioris munere per mensem fungatur, facta ipsius Prioris electione prima ex brachio ecclesiastico, secunda ex militari, tertia ex demaniali, & ita in posterum factis vicissim cæteris electionibus juxta eorum præcedentiæ ordinem; in casu verò absentix, aut impedimenti ejusdem Deputati, qui esset, aut esse deberet Prior, ejus collega ex eodem brachio proximior ei succedat. Locus eligatur, in quo Deputatio ipsa congregetur, resque suas pertractet, qui tunc fuit in Ecclesia *Pinta* nuncupata, & postmodum ad hoc usque tempus in Regio Palatio esse consuevit. Conclusiones & decreta omnia, quæ in iis congregationibus, sive sessionibus fierent, cum declaratione loci, temporis, ac nominum Deputatorum intervenientium describantur; & si quatenus inter eos essent contraria vota, notentur, si petatur. Indè verò 15. die Julii 1571. statutum fuit, ut quæcumque decreta, & conclusiones in sessionibus fierent, ante eorum executionem Excellentix suæ referrentur, eaque tantùm executioni mitterentur, quæ ab E. S. approbarentur. Die autem 5. Aprilis 9. Ind. 1581. propositis Excellentissimo Proregi a Deputatione prædicta impedimentis, quæ in executionem negotiorum ab ipsa Deputatione conclusorum, & ab Excellentia sua approbatorum, maximè circa subscriptionem apodixarum, mandatorum, & literarum, evenire compertum erat: fuit ab Excellentia sua expressè cautum, ne quis Deputatus, qui vocatus non interfuerit sessionibus Deputationis prædictæ, executioni decretorum, & conclusionum, quæ in eis factæ, & ab Excellentia sua confirmatæ fuerint, con-

tra-

tradidere valeat; cumque præmissæ provisiones Regni Deputationi parùm prodesse vi derentur; quin, iis non obstantibus, in executione, & subscriptione prædicta novæ quotidie insurgerent difficultates, & procrastinationes: Excellentia sua cupiens iis omnibus opportunè, & latius providere, ut omnis prorsus cesset occasio difficultatibus, & impedimentis prædictis, ad petitionem Deputatorum in hodierna die præsentium provisiones jam dictas declarando, & ampliando, vi præsentis actus perpetuo duraturi statuit, ut ea decreta, sive conclusiones, quæ factæ a majori parte eorum Regni Deputatorum, qui sessionibus intererunt, ab Excellentia sua fuerint approbatæ, omnino ab omnibus executioni dentur, tam in subscriptione literarum, & mandatorum, sive apodixarum, quàm in aliis quibuscumque, eorum contrario voto non obstante, qui in ipsæ sessionibus intervenientes non concurrerent, ii tamen, si vellent, contrarium votum suum scribi facere valeant, sed neque propterea subscriptionem, aut executionem prætermittere, aut differre liceat. Deputati verò, qui vocati non interfuerint in sessionibus, & qui, cum ob absentiam vocati non fuerint, demum post actas sessiones supervenerint, ii executioni ipsorum decretorum, & conclusionum contradicere, nec venire ullo modo nequeant; nec si contrarium senserint, eorum votum annotetur, illiusve ulla ratio habeatur, sed si velint, se subscribant; quod si ii subscribere neglexerint, huiusmodi tamen literæ, apodixæ, & ordinationes sine illorum, subscriptionibus expediuntur ab iis Deputatis tantùm subscriptæ, qui interfuerint decretis, & conclusionibus, de quarum executione agitur. Rursus si horum aliqui post factas conclusiones, quibus intervenerint, a loco residentie ipsius Deputationis abire, vel infirmitate, aut alio legitimo impedimento præoccupari contigerit, neque prius subscripserint, fiant quoque eo casu expeditiones prædictæ cum subscriptionibus tantùm cæterorum Deputatorum, qui conclusionibus ipsis interfuerunt, adsintque sine huiusmodi impedimento. Hæc, ut in posterum appareant, & inviolabiliter serventur, Excellentia sua in acta Deputationis redigi mandavit; & ideo factus est præsens actus suis loco, & tempore valiturus.

*Sanctementus M. script. Deput.*

---

(a) Apud acta Regni Proton.

*Exem-*

E X E M P L A R

*Actus electionis Deputatorum per tria Regni brachia fieri solita.*

Panormi die 20. Junii 13. Ind. 1600.

**C**ongregatis omnibus tribus brachiis hujus Siciliae Regni, videlicet ecclesiastico, militari, & demaniali, convocatis ad generale colloquium congregatum in hac Urbe felice Panormi pro servitio omnipotentis Dei, suae Catholicae Majestatis, & Regni praedicti beneficio in Ecclesia majori ejusdem Urbis; scilicet brachio ecclesiastico in sacrestia, militari in Ecclesia praedicta, & demaniali in sacrestia: quodlibet brachium fecit electionem, & creavit, constituit, & ordinavit suos Deputatos Regni praedicti, scilicet brachium ecclesiasticum Rev. Archiep. Panormitanum, Rev. D. Joannem Jones, & Osorio Judicem R. Monarchiae, & Abbatem Terranzæ, Spect. Bernardum de Yermo Regium generalem Thesaurarium, & Rev. D. Joseph la Rosa Abb. S. Gregorii de Gypso: brachium militare Ill. D. Thomam de Joenio Marchionem Julianæ, Ill. D. Vincentium de Bononia Marchionem Marinei, Ill. Don Franciscum de Bosco Comitem Vicaris, & Ill. D. Joannem de Carretto Comitem Racalmuti: brachium demaniale Ill. Comitem Vicaris, Praetorem fel. Urbis Panormi praesentem, & qui pro tempore erunt, Ill. D. Joannem Franciscum Rao Praesidentem Magnae Regiae Curiae Procuratorem Clarissimae Civitatis Catanæ, D. Antonium del Bosco, & D. Mariam Corso, qui quidem Rev. & Ill. & Sp. praenominati sint, & esse debeant, ac titulentur, & nominentur *Deputati* supradictorum trium brachiorum, toto triennio perdurante, tam pro servitiis in generali colloquio accordatis per ipsa tria brachia, & offerendis Suae Catholicae, & Regiae Majestati, & pro ea Ill. & Excmo Domino Proregi, quam omnium servitorum pro praeterito factorum, & oblatorum, ac futurorum, si contigerit fieri aliquod in isto triennio extraordinarium servitium; ita tamen quod una tantum tituletur Deputatio juxta formam actus facti per idem Regnum redacti, & registrati in officio Protonotarii die decima quarta mensis Junii decimae Ind. 1566. cum omnibus, & singulis dignitatibus, jurisdictionibus, auctoritatibus, praesistentiis, prerogativis, honoribus, & oneribus ad dictum Deputatorum officium spectantibus, & pertinentibus, prout, & quemadmodum alii ejusdem Regni Deputati eorum praedecessores melius, & utilius usi sunt, debuerunt, & potuerunt.

Tom. V.

R. r

tue.

### 314 *De Comitibus Generalibus,*

tuerunt, cum suis dependentibus, emergentibus, & connexis, & quod velint, & debeant prædicti Deputati scribere, supplicare, & facere instantiam apud Regiam, & Catholicam Majestatem, & suam Excellentiam in omnibus occurrentiis concernentibus beneficium Regni. Unde, ut in futurum appareat, factus est præsens actus, redactus, & registratus in officio Protonotarii per me D. Joseph de Berna Protonotarium, & Logotheram ejusdem Regni.

Præsentibus pro testibus Don Paulo Gisulfo Regio Locumtenente in officio Protonotarii, Francisco Girgenti Regio Secretario Regni, Vincentio Gabrieli Procoadjutore in officio Protonotarii, Francilco Montalbano, Andreotta Cotta, Joanne la Sarza, & Joanne Dominico Sferlazzo Regiæ aulæ porteriis, aliisque quampluribus.



### III.

## MARTINUS DE REDIN Regni Præses.

*Regni Moderatore Messanam discedente, facultas tribus Deputatis conceditur in unum conveniendi in aula Deputationis pro negotiis explendis, nisi ea tanti momenti sint, ut illum consulere oporteat.*

Panormi die 16. Januarii 1657.

**F**uit provisum, & mandatum per Ill., & Excell. Dominum fratrem D. Martinum de Redin Equitem Magnæ Crucis S.R.H. Locumtenentem, & Capitaneum generalem pro S. C. M. in hoc Sicilia Regno, quod tres ex Ill. Deputatis ejusdem Regni, stante discessu præfatæ E. S. ab hac Urbe fel. Pan. ad Urbem Messanæ, possint se congregare in aula Deputationis, & omnia negotia expedire, ac si dictus Ill., & Excell. Dominus Locumtenens adesset, exceptis illis negotiis, quæ ob eorum gravitatem non possunt expediri, nisi consulto dicto Ill., & Exc. Domino Locumtenente, quibus in calibus S. E. consultant, ejusque mandata per literas exequantur. Unde de mandato Excellentissimi Domini Locumtenentis dato mihi D. Petro Filingeri Protonotario, & Logothetæ hujus prædicti Regni factus est præsens actus, & registra-



stratus in officio dictæ Deputationis, & Spect. Protonotarii, Secretarii,  
& Magistri Notarii ejusdem Deputationis. Unde &c.

*D. Petrus Filingeri Protonot.*



IV.

PETRUS MARTINEZ DE RUBEO  
Regni Præses.


*Regni Deputati eisdemet honoribus Regionum Consiliariorum, præsertim  
patrimonialium gaudeant, & eâ signanter prærogativa, per  
quam coram Prorege valeant tam conjunctim, quàm  
divisim caput cooperire.*

Panormi die 15. Augusti 1658.

**E**Xcellentissimus Dominus D. Petrus Martinez de Rubeo Præsi-  
dens, & generalis Capitaneus in hoc Siciliae Regno, non solum  
vigore actus tenoris sequentis, videlicet:., Die 20. Februarii 5.  
,, Ind. 1622. Excell. Dominus Prorex petitioni Deputationis Re-  
,, gui attendens ad grata servitia per ejus Deputatos S.C.M. præstita, &  
,, ad promptitudinem, quam in dictis negotiis gerendis semper osten-  
,, dunt, præsentis decreto mandat, ut Deputati dictæ Deputationis gau-  
,, deant, & gaudere debeant eisdem honoribus, quibus gaudent consi-  
,, liarii Regis, & præsertim patrimoniales, & præcipue quod possint ca-  
,, put cooperire tam in præsentia Proregis, quàm alibi, & tam conjunctim,  
,, quàm divisim quilibet eorum; hoc decretum faciendum, & in actis  
,, officii Protonotarii referendum, & à quibuscumque Officialibus, ma-  
,, joribus, & minoribus, præsentibus, & futuris exequendum mandat Ex-  
,, cellentissimus Dominus Prorex; referente Joanne Baptista Magliolo  
,, Regio aulae Porterio. Unde &c. ,, *Ex registro Officii Regni Siciliae  
Protonot.* sed etiam servitia attendens, quæ ad præsens Deputati ejusdem  
Regni S.C.M. præstare solent, quemadmodum promptitudinem, celerita-  
tem, & observantiam, quam in gerendis, expediendisq; negotiis ad Regium  
servitium hujus fidelissimi Regni tangentibus, continuo ostendunt, præ-  
senti inviolabili decreto mandat, ut omnes Deputati dictæ Ill. Deputa-  
tionis eisdemet honoribus, præheminentis, dignitatibus, prærogativis,  
privilegiis, & aliis quibus consilarii Regii patrimoniales, nec non sacrum  
ipsum Consilium frui, & gaudere solet, fruantur, & gaudeant, & præ-

sertim quòd in præsentia Excellentissimi Dñi Proregis, suorumque successorum tam conjunctim, quàm divisim, in negotiis tractandis, visitando, omniaque alia ad Deputationis officium spectantia agendo, cooperiri possint, & valeant. Hinc imperat præfata Excellentia sua hoc decretum in Protonotarii officio apponi, & registrari ab officialibus majoribus, & minoribus, tam præsentibus, quàm futuris, ut exequatur, & inviolabiliter debitam sortiatur executionem, referente D. Francisco Bonfignore Regio aulæ Porterio.

*Ex regesto appuntament. Ill. Deputationis hujus Siciliae Regni de anno 1658. conservato in off. Ill. Principis Valdina Protonotarii hujus Regni, ac Secretarii, & Magistri Notarii dictæ Ill. Deputationis.*



● V. ●

CAR. III. SIC. REX, HISP. II.

FRANCISCO DE BENAVIDES

S. Stephani Comiti, Proregi.

*Ex prævis tribus confessibus per tria Comitiorum capita haberi solitis, fiat primus in ædibus ecclesiastici, alter capituli militaris, tertius verò Prætoris Urbis Panormi.*

EL REY.

IL RE.

**I**lustre Conde &c. Hase recibido vuestra carta de 12. de Diciembre, en que referys, que siendo estilo casi continuamente observado, que a las tres Juntas, que haze esse Reyno en Cortes con separacion de cadauno de los tres brazos, preceden tres conferencias de los que son cabezas de ellos mas por urbanidad, que por formalidad precisa: las quales conferencias siempre que se han hecho, ha sido la pri-

**I**lustre Conte &c. Si è ricevuta la vostra lettera in data de' 12. di Dicembre, in cui riferite, ch'essendo stile quasi continuamente osservato, che alle tre Giunte, che fa cotesto Regno in aule con separazione di ognuno de' tre bracci, precedano tre conferenze di coloro, che sono capi di essi, piuttosto per urbanità, che per formalità precisa: le quali conferenze sempre che si sono fatte, è stata la pri-

primera concurriendo el primer Titulo de el Reyno, y el Pretor de Palermo en casa de el Arzobispo: la segunda, el Arzobispo, y Pretor en la de el Titulo: y la tercera ambos en la del Pretor, se hyzo (en esta fe) la primera en casa del Arzobispo, y aviendole avisado para la segunda el Principe di Butera, se escusò el Arzobispo con motivo de que siendo el primero de los tres, no devia yr a la del Principe, ni a la del Pretor, paraque dixo haver a su favor el ultimo auto del parlamento del Principe de Lignì, en que no hubo estas Juntas; lo que confiesan Butera, y el Pretor, però diziendo las hubo en las demas antecedentes; y sintiendo que, ya que el Arzobispo los dejó yr. a su casa, les hiziese el desaire de no yr a las suyas, quando este concurso no tiene formalidad alguna de precedencia, ni de el resulta auto positivo de mayor dignidad, sino una mera conferencia, y visita de cortesia entre personas tan dignas por sí, tanto mas por representar ahora la Nobleza, y Ciudades de el Reyno, y deey, que pensando el sentimiento, con que effos Cavalleros han quedado, y los inconbenientes, que puedan resultar a mi servicio en estas ocasiones de semejantes novedades, juzgays combenir que yo mande dar satisfacion a la Nobleza, declarando que en el primer parlamento, que se celebrare, se hayan de hazer la tres Juntas, o conferencias de los tres cavos de los brazos, la primera en casa del Ecclesiastico, la segunda en la de

*prima, intervenendo il primo Titolo del Regno, e il Pretore di Palermo in casa dell' Arcivescovo: la seconda, l' Arcivescovo, e Pretore in quella del Titolo: e la terza amendue in casa del Pretore; si fece (su tal fiducia) la prima in casa dell' Arcivescovo, ed avendolo il Principe di Butera avvisato per la seconda, si scusò l' Arcivescovo col motivo, ch' essendo il primo de' tre, non dovea andare in casa del Principe, nè in quella del Pretore, perchè disse aver a suo favore l' ultimo atto del parlamento del Principe di Lignì, in cui non ebbe queste Giunte; il che confessano Butera, e il Pretore, dicendo bensì che l' ebbe nelle altre antecedenti; e sentendo che, giacchè l' Arcivescovo li lasciò andare in sua casa, farebbe mancanza non andando alle case loro, quando questo concorso non ha formalità alcuna di precedenza, nè da esso risulta atto positivo di maggior dignità, ma una mera conferenza, e visita di cortesia tra persone tanto degne per se stesse, maggiormente per rappresentare adesso la Nobiltà, e le Città del Regno, e dite che considerando il sentimento, con cui cotesti Cavalieri sono rimasti, e gl' inconbenienti, che possono risultare al mio servizio in queste occasioni di simili novità, giudicate convenire, che io comandi di dar soddisfazione alla Nobiltà, dichiarando che nel primo parlamento, che si celebrerà, abbianfi da fare le tre Giunte, o conferenze de' tre capi de' bracci, la prima in casa dell' Ecclesiastico, la seconda in quella di*

el que fuere cabeza de el militar, y la tercera en la de el Pretor de Palermo, y que lo mismo se haga de observar en los parlamentos siguientes, siempre que acordaren los tres cavos hazer estas Juntas, dejando, como por lo pasado, a su arbitrio el hazerlas, o no, però que en el primero siguiente parlamento se hagan precisamente, para que ellos vassallos entiendan, no aver sido de mi Real agrado la novedad. Y visto, hè resuelto conformarme en todo con lo que me rapresentays, y que en el primer parlamento, que se celebrare, se hagan precisamente las tres Juntas, o conferencias de las tres cabezas de los tres brazos, que representan el Reyno: la primera en casa del eclesiastico, la segunda en la que fuere cabo de el militar, y la tercera en la de el Pretor de Palermo, y que lo mismo se observe en los siguientes parlamentos, siempre que acordaren las tres cabezas hazer estas Juntas, dejando, como por lo pasado, al arbitrio de ellos el hazerlas, o no; però en el primer parlamento, que se celebrare, es mi voluntad se hagan precisamente; y en esta conformidad os encargo, y mando se cumpla, y observe y que para su execucion deys las ordenes necesarias, y por que el Principe de Butera me ha escrito en esta materia, hè mandado responderle, manifestandole mi particular gratitud de la buena forma, y fineza, con que se portò en esta controversia, y tambien se escribe al de Poggioreal en respuesta a carta suya sobre lo

*di colui, che fosse capo del militare, e la terza in quella del Pretore di Palermo, e che l'istesso si abbia da osservare ne' parlamenti susseguenti, sempre che accorderanno i tre capi di far queste Giunte, lasciando, come per lo passato, al loro arbitrio il farle, o no, ma che nel primo seguente parlamento si faccian precisamente, acciocchè cotelli vassalli intendano non essere stata di mio Real piacere la novità. Ed avendo ciò esaminato, ho risolto conformarmi in tutto con quel che mi rappresentate, e che nel primo parlamento, che si celebrerà, si facciano precisamente le tre Giunte, o conferenze de' tre capi delli tre bracci, che rappresentano il Regno: la prima in casu dell' ecclesiastico, la seconda in quella di colui, che fosse capo del militare, e la terza in quella del Pretore di Palermo, e che l'istesso si osservi ne' susseguenti parlamenti, sempre che accorderanno i tre capi di far queste Giunte, lasciando, come per lo passato, in loro arbitrio il farle, o no, però nel primo parlamento, che si celebrerà, è mia volontà che si facciano precisamente; e in questa conformità v' impongo, e comando che si adempisca, si osservi, e che per la sua esecuzione diate gli ordini necessari; e perchè il Principe di Butera mi ha scritto su questa materia, ho comandato rispondergli, manifestandogli la mia particular gratitudine della buona maniera, e finezza, con la quale si portò in questa controversia, e scrivesi altresì al Principe di Poggioreale in risposta ad una sua*

lo mismo. De Madrid a 9. de Marzo de 1681.


lettera sullo stesso. Di Madrid a 9. di Marzo 1681.

YO EL REY.

IO IL RE.

*Ex off. Conserv. in lib. mercedes in perp. anni 1666. usque ad 1685.*

Exscrip. Pan. in triduo die 2. Maji 1681. fol. 525.



VI.

I D E M R E X

P R A E D I C T O P R O R E G I.

*In idem argumentum.*

EL REY.

IL RE.

**E**N carta de 12. de Diziembre del año pasado refereis el estilo , que se ha observado siempre en las Juntas, que preceden a las cortes, que haze esse Reyno, de los tres brazos, que le componen , y que aviendose hecho la primera en casa del Arzobispo , concurriendo el primer Titulo , y el Pretor, se escusò el Arzobispo de yr a la del Titulo, despues de aver estado los dos en la suya; y que para ovir los inconvenientes , que representays , y dar satisfacion a essa Nobleza , teneys por conveniente se declare , que en el primer parlamento, que se celebrare, se hayan de hazer precisamente las tres conferencias de las tres cavezas , que

**C**On lettere de' 12. di Dicembre dell'anno passato riferite lo stile , ch'è stato sempre osservato nelle Giunte , che precedono alle adunanze , che fu costeto Regno , de' tre bracci , che lo compongono , e ch' essendosi fatta la prima in casa dell' Arcivescovo , intervenendo il primo Titolo , ed il Pretore , si scusò l' Arcivescovo di andare a casa del Titolo dopo che i due erano stati in casa sua ; e che per ovviar gl' inconvenienti , che rappresentate , e dar soddisfazione a cotessta Nobiltà , stimate conveniente che si dichiari , che nel primo parlamento , che si celebrerà , debbano farfi precisamente le tre conferenze de' tre capi , che rappresen-  
ta-

que representan el Reyno : la primera en casa del Eclesiastico, la segunda en la del , que fuere caveza de el militar , y la tercera en la del Pretor de Palermo, y que lo mismo se haya de observar en los parlamentos siguientes , siempre que acordaren las tres cavezas hazer estas Juntas, dejando (como por lo pasado) a su arbitrio el tenerlas , o el excusarlas, por las consideraciones, que me representays . Attendiendo a ellas , me h  conformado con lo que me proponays, y que se execute, y observe as  inviolablemente; y para que esta mi deliberacion queda assentada para lo de adelante, dareys la orden , que convenga en virtud deste despacho, para que se note , y conste donde sea necesario, y vea essa Nobleza lo que se atiende a favorecela por tantas consideraciones , y por el merito , que ha hecho nuevamente en el servicio , que ha concedido en parlamento; y al Principe de Butera (por lo que me aveys representado del acierto de su proceder en este caso) h  mandado se le escriba en la forma, que vereys por la copia del despacho adjunto, que pondreis en sus manos . De Madrid a 13. de Marzo de 1681.

YO EL REY.

IO IL RE.

*Ex regest. merced. ab anno 1666. usque ad annum 1685.  
fol. 523. retro in off. Conservatoris.*

*tano il Regno : la prima in casa dell' Ecclesiastico, la seconda in casa di colui che fosse capo del militare, e la terza in quella del Pretore di Palermo, e che lo stesso abbia ad osservarsi ne' parlamenti seguenti, sempre che converranno i tre capi in far queste Giunte, lasciando (come per lo passato) ad arbitrio loro il tenerle, ovvero ometterle per li riflessi, che mi rappresentate. Attendendo ad essi, mi son conformato con quel che mi proponete, e che cos  si eseguisca, ed osservi inviolabilmente; ed acci  questa mia deliberazione resti ferma per l' avvenire, durerete l' ordine che convenga in virt  di questo dispaccio, affinch  si noti, e costi ove sia necessario, e veda cotesta Nobilt  quel che si fa per favorirla per tante considerazioni, e pe' l merito, che si   fatta nuovamente nel servizio, che ha conceduto in parlamento; e al Principe di Butera (per quel che mi avete rappresentato dell' acierto del suo procedere in questo caso) ho comandato, che gli si scriva nella forma, che vedrete per la copia dell' annesso dispaccio, che darete a sue mani. Di Madrid a' 13. di Marzo 1681.*

LAU-

PHIL. II. SIC. REX, HISP. III.

LAURENTIO SUAREZ DE FIGUEROA, ET GORDUBA  
Duci Feriæ, Proregi.

*Regio visitatori generalis Regni Deputatio obtemperet, ejusque Mini-  
stri visitationis periculum pertimescant; nefas autem sit adversus  
ipfos Deputatos palam inquiri, sed tantum liceat Visitatori extra  
judicium, nullisque testibus accersitis, de eorum gestis sese instrue-  
re, ut malis, siquæ fortè sint, apta remedia parentur.*

EL REY,

**I**llustre Duque &c. Por vuestra carta de 9. de Febrero se ha entendido el sentimiento, que la Diputacion general de esse Reyno tiene de que el Visitador D. Ochoa de Guyando haya empezado a visitarla contra la preheminiencia (a), que decis, que pretende tener, y contra lo que se ha hecho otras vezes: y aviendolo considerado con lo demas que a este proposito advertis; y visto asì mismo las causas, en que los dichos Diputados se fundan, y lo que en razon de ello ha escrito el Visitador, ha parecido, que han excedido en negarle los papeles, que les ha pedido, y que es justo, que se le den, y le obedezcan, y que vos se lo ordeneis asì, reprehendendolos de no lo aver hecho antes, y asì lo executareis; tambien ha parecido conbeniente que los Ministros de la Diputacion, que hubieren tenido, o tubieren titulo, o comi-

Tom.V.

sion

IL RE.

**I**ll. Duca &c. Per vostre lettere de' 9. di Febbrajo s'è inteso il sentimento, che tiene la Diputazione generale di questo Regno, che il Visitator D. Ochoa de Guyando abbia incominciato a visitarla contra la preminenza (a), quale dite ch' essa pretende di avere, e contra quel che altre volte si è praticato: ed avendolo considerato col di più, che a questo proposito avvertite; ed esaminate parimente le cause, in cui i detti Diputati si fondano, e quanto su di ciò ha scritto il Visitatore, ci è sembrato che hanno eccesso in negargli le scritture, che loro ha richieste, e ch'è giusto che gli si diano, e l'obbediscano, e che voi glieli ordinate così, riprendendoli di non averlo fatto prima, e così l'eseguirete; ci è sembrato altresì conveniente che i Ministri della Diputazione, che avran tenuto, o terran titolo, o commissione da' miei Vice-  
rè, ancorchè unitamente l'abbian-

Ss

te-

cion de mis Virreyes, aunque juntamente la hayan tenido, o tengan de los dichos Diputados, sean visitados; pues pasando por su mano cobranzas, y distribuciones de dinero, y administracion de oficio, y otras cosas, en que pueden aver faltado a lo que son obligados, es justo se entienda de la manera que proceden, y si hubieren hecho algunas estorciones, para acudir al remedio de ellas, y castigar los que lo merecieren; y aunque he mandado al Visitador, que no trate de visitar a los Diputados, però si se informare extrajuycialmente de su proceder sin tomar testigos, no le torne a mal que lo haga, para entender si hay algunos excessos, y como se podrian remediar; de lo qual os he querido advertir, para que deys a ellos a entender lo que convenga, y hagays que el Visitador sea obedecido, y respectado de todos, porque asì conviene para mayor beneficio del mismo Reyno. De Valladolid a 26. de Junio 1607.

tenuto, o tengan da' detti Diputati, sian visitati; poichè passando per loro mani esigenze, e distribuzioni di danaro, e amministrazione di ufficio, ed altre cose, in cui possono aver mancato a quel che sono obligati, è giusto che si sappia la maniera, con cui procedono, e se fatto avessero alcune estorsioni, per rimediarsi alle medesime, e castigar coloro, che lo meritassero; e quantunque ho ordinato al Visitatore, che non tratti di visitare i Diputati, se però s'informasse estrajudizialmente del lor procedere senza prender testimonj, non abbiano a discaro che lo faccia, per intendere se vi sono alcuni excessi, e come si potrebbon rimediare; di che ho voluto avvertirvi, affinché diate loro ad intender quel che convenga, e facciate che il Visitatore sia obbedito, e rispettato da tutti, perchè così conviene al maggior beneficio dello stesso Regno. Di Valladolid a' 26. di Giugno 1607.

YO EL REY.

IO IL RE.

*Ex off. Conserv. in lib. mercedes lit. A  
fol. 171.*

Exscr. Pan. die 10. Martii Ind. 7. 1609.

(a) Muta in capit. 101. Regis Joann. n. 12. (quem fortè secutus est Masbelius in lib. qui inscribitur: *Relazione del governo di Sic. cap. 27. della Diput. del Regno: De Regni Deputatis verba faciens, hæc habet: ¶ in præminentiam non subsunt generali visita, quæ solet arbitrio Domini Regis huc destinari, ex litteris Regiis, de quibus dico infra in capit. 210. Regis, ¶ Imper. Caroli V. tom. 8. in 6. notabili.* Quam-



Quamvis autem is in *proemio Capit. 10. 1. n. 4.* novem dicat elucubrassse tomos in eadem capitula, alii tamen publicam lucem non inviserunt præter sex editos usque ad capitula Regis Joannis. Hinc in obscuro res est, de quibus ipse litteris loquatur, de his fortè nuper exaratis, num de aliis? hujusmodi enim præminentia neutiquam obsistunt regie præmissæ litteræ, per quas nemo inficiari poterit, veritum esse palam saltem, & judiciaria servata forma, in Regni Deputationem, ejusque Ministros inquiri.



● VIII. ●

BERNARDUS DE UGUALDE

AD GENERALEM REGNI DEPUTATIONEM.

Proregis nomine.

*De suffragiis Deputatorum, qui sessionibus minimè interfuerunt, nulla prorsus habeatur ratio; nec rursus legitimus ipsorum recursus ad Regem erit existimandus, ubi Regni capitula infringendi nullus timor adest.*

**E**N vista de las diferentes consultas, que ha formado V. S. y remitido el Baylio mi Señor a la Corte sobre si los Titulos puramente honorarios, que no poseen feudos en este Reyno, deven o nõ pagar el derecho de relevio, se ha servido mandar S. M. por Cesareo Real despacho de 30. del passado, que se continue el merito, y decision de esta causa en el Tribunal, donde està pendiente, y radicada, sin permitir se estravie de su regular, y justo curso, ordenando al mismo tiempo que respecto de que el Arzobispo, y el Principe de Resutana firmaron

Tom. V.

co-

**I**N vista delle varie consulte formate da V. S., e rimesse dal Balio mio Signore alla Corte intorno al punto se i Titoli meramente onorarij, che non possiedono feudi in questo Regno, debbano o no pagare il dritto di rilievo, si è degnato ordinare sua Maestà con Cesareo Real dispaccio de' 30. del passato, che si prosiegua il merito, e decision de questa causa nel Tribunale, ov'è pendente, e radicata, senza permetter che si disvii dal suo regolare, e giusto corso, ordinando nel tempo stesso che per aver l'Arcivescovo, e il Principe di Resutana sottoscritto come Diputati una

S s 2

con-

como Diputados una consulta sin aver concurrido en asamblea, se advierte a V. S. que en lo venidero se abstengan de contar los votos de aquellos, que no intervinieren en la session, pues no es permitido les den, si no los, que personalmente han concurrido en ella (a); y que quando no se tratare de expresa controversacion de capitulos, no han de considerarse los Diputados personas legitimas para recurrir a la augustissima de S. M. apoyando las pretensiones de las partes, a fin de que en assumptos semejantes se proceda con el devido cuydado sin exceder los limites de su incombenza; y cumpliendo S. E. con lo que en una, y otra parte viene dispuesto en el citado Real orden, me manda participarlo a V. S. para su inteligencia, y gobierno. Dios guarde a V. S. muchos años. Mecina 30. de Mayo 1727.

*consulta senza essere intervenuti in assemblea, si avverte a V. S. che per l'avvenire si astengano di contare i voti di coloro, che non intervennero nella sessione, non essendo permesso, che li diano, se non quei, che personalmente sono intervenuti in essa (a); e che qualora non si trattasse di espressa controversazione di capitoli, non han da considerarsi i Deputati persone legittime per ricorrere all'augustissima di S. M. appoggiando le pretensioni delle parti, affinche in simiglianti affari si proceda colla dovuta attenzione senza eccedere i limiti della loro incombenza; e adempiendo S. E. con quel che nell'una, e l'altra parte vien disposto nel citato Real ordine, m'impone parteciparlo a V. S. per sua intelligenza, e regolamento. Dio Signor nostro lungamente la prosperi. Palermo a' 30. di Maggio 1727.*

---

(a) Juxta docum. 1. sup. adductum.

CAROLUS VI. IMPERATOR

JOACHIMO FERNANDEZ PORTOCARRERIO  
 Palmæ Comiti, Proregi.

*Cæsareæ litteræ in præcedenti rescripto citatæ.*

EL REY.

**I**lustre Conde &c. Enterado de la controversia suscitada entre los Titulos puramente honorificos, que no poseen feudos en esse mi fielissimo Reyno, sobre si deven, o nõ pagar el derecho de relevio, y entre el Colector de la decima, y tari, la qual ha sostenido essa Deputacion, aduciendo su razon en varias consultas, aunque devias en pareceres, que en diferentes tiempos puso en vuestras manos, y vos remitis en carta de 22. de Junio del año pasado, junto con la consulta, que sobre este assumpto os ha hecho el Presidente D. Jayme Longo, y la representacion que por vuestro medio me dirige essa Deputacion en data de 25. de Abril del mismo año, solicitando de mi clemencia sea servido imponer perpetuo silencio en esta dependencia; a que se opondre el Colector de esto derecho con otra representacion, satisfaciendo a todas las objeciones, y reparos, que produce en la fuya la Deputacion, y de que vos en vuestra citada carta expressays, que el Arzobispo

IL RE.

**I**lustre Conte &c. Informato della controversia suscitata tra i Titoli meramente onorifici, che non possedon feudi in cotesto mio fedelissimo Regno, se debbano, o no, pagare il diritto di relevio, e tra il Collettore della decima, e tari, la quale ha sostenuto cotesta Diputazione, adducendo la sua ragione in varie consulte, ancorchè divise in pareri, che in diversi tempi pose in vostre mani, e che voi rimetteste con lettera de' 22. di Giugno dell' anno passato unitamente colla consulta, che su questo assunto vi ha fatto il Presidente D. Giacomo Longo, e la rappresentanza, che per mezzo vostro m' indirizza cotesta Diputazione in data de' 25. di Aprile dello stesso anno, sollecitando dalla mia clemenza, che mi compiaccia d' imporre perpetuo silenzio in questa dipendenza; al che si oppone il Collettore di questo dritto con altra rappresentanza, rispondendo a tutte le obbiezioni, e ripari, che nella sua produce la Diputazione, e che voi nella citata vostra lettera esprimete, che l' Arzobispo

po de Palermo, y el Principe de Resutana firmaron como Deputados la consulta, sin aver concurrido en la session; como asì mismo de la dificultad, que encontrasteys en acordar tablas para subrogar otros Ministros en lugar del Regente Consultor D. Francisco de Solanes, Presidente D. Jayme Longo, y Juez de la Monarquia D. Joseph Rifos, que en vuestra asistencia passaron a essa mi Ciudad de Mecina, por cuya razon haveys diferido el mandar que se decida en justicia esta causa en el Tribunal de esse mi Real Patrimonio, y Junta de Presidentes, y Consultor, donde se halla radicada. He venido en vista de todo, y de lo que este mi supremo Consejo me ha consultado, en ordenar, y mandaros, como lo hago, dispongays que con la brevedad possible se continue el merito, y decision de ella en el Tribunal, donde està pendiente, y radicada, sin permitir se extravie de su regular, y justo curso; y en mandaros asì mismo advertays a los Deputados, que en lo venidero se abstengan de contar los votos de aquellos, que no intervinieren en la assemblya, pues no es permitido los den, sino los que personalmente han concurrido en ella; como asì mismo que quando no se tratare de expresa contravencion de capitulos, no han de considerarse personas legitimas para recurrir a mi Real persona, apoyando las pretenciones de las partes, a fin de que en semejantes assumptos procedan con el debido cuydado, para no exceder

los

*Arcivescovo di Palermo, e il Principe di Resutano sottoscrissero come Diputati la consulta senza essere intervenuti nella sessione; come altresì della difficoltà, che incontraste in accordar tavole per surrogare altri Ministri in luogo del Reggente Consultore D. Francesco de Solanes, Presidente D. Giacomo Longo, e Giudice della Monarchia D. Giuseppe Rifos, che passarono a cotesta mia Città di Messina per assistervi; per qual ragione avete differito l'ordinar, che si decida in giustizia questa causa nel Tribunal di cotesto mio Real Patrimonio, o Giunta di Presidenti, e Consultore, ove trovassi radicata. Son condisceso in vista di tutto, e di quanto questo mio supremo Consiglio mi ha consultato, in ordinare, ed imporvi, come lo faccio, che disponiate che colla brevedà possibile si continui il merito, e decision di essa nel Tribunale ove è pendente, e radicata, senza permettere che si divii dal suo regolare, e giusto corso; ed in ordinarvi parimente, che avvertiate i Diputati, acciò nell'avvenire si astengano di contare i voti di coloro, che non intervennero nell'assemblea, non essendo permesso che li diano se non coloro, che personalmente vi sono intervenuti; come parimente che quando non si trattasse di expresa controvenzione di capitoli, non bandeda considerarsi persone legittime per ricorrere alla mia Real persona, appoggiando le pretensioni delle parti, affinché in somiglianti affari procedano colla dovuta cura, per non eccedere i limiti della lo-*

ro

los limites de su incombenza; que así procede de mi Real, y determinada voluntad, y de la misma el que este despacho se registre, y note en las partes donde tocare, y convenga para su puntual, y debida execucion. De Luxemburg a 30. de Abril de 1727.

ro incombenza; che così procede di mia Reale, e determinata volontà, e che questo dispaccio si registri, e noti nelle parti ove spetti, e convenga per la sua puntuale, e dovuta esecuzione. Di Lucemburgo a' 30. di Aprile 1727.

YO EL REY,

IO IL RE.

*Ex tabular. Reg. Secretar. huj. Sic. Regni.*



❧ X. ❧

I D E M I M P E R A T O R

CHRISTOPHO RO FERNANDEZ DE CORDUBA  
Comiti de Sastago, Proregi.

*Hierosolymitanus ordo, ac Romanum Jesuitarum Collegium pro bonis in Regna scis ad donativi extraordinarii contributionem, non secus ac ceteri ecclesiastici, teneantur.*

EL REY.

IL RE.

**I**lustre Conde &c. Con inteligencia de quanto me representò vuestro antecessor en estos cargos el Conde de Palma in diez y seis de Agosto de 1727. sobre el repartimiento del donativo extraordinario de trescientos mil escudos, y con que acordò servirme esse mi fielissimo Reyno en el de 1723., de la causa, y motivos de su minoracion a solos 360., y un 1338. de los que existian, para no poderse pretender tan quantiosos, el

**I**lustre Conte &c. In intelligenza di quanta mi rappresentò il vostra antecessore in coteste cariche il Conte di Palma sotto li 16. di Agosto del 1727. intorno al ripartimento del donativo straordinaria di trecento mila scudi, con cui accordò di servirmi costesta mio fidelissimo Regno nel parlamento del 1723., della causa, e motivi della sua minorazione a sole 360., e a 1338. di quelli ch'existevano, per non poterse pretendere in

el que me avia de ofrecer en el parlamento, que se celebraria en el 1728. y de los que tubo la Junta de Presidentes, y Consultor para darle dictamen de que esentasse de su contingente tassado por la Deputacion a los ecclesiasticos forasteros, la Religion Gerosolimitana, y Jesuitas del Collegio Romano, no obstante impugnarlo mi Regio Fisco, y los Deputados Principe de Carini, y Duque de S. Martin; he resuelto encargaros, y mandaros, como lo hago, dispengais que sin dilacion se cobre, y perciva el donativo suspendido hasta ahora, que perteneciere (segun la tasa) a los ecclesiasticos forastieros, encluso el Collegio Romano, y Religion Gerosolimitana; pues con el Breve de confirmacion de su Santidad sobre este particular, que ya se halla en esse Reyno, ha cessado el motivo, porque no ha tenido efecto tal exaction, y en virtud de esto, annullando lo dispuesto por vuestro insinuado antecessor declarandoles exemptos con parecer de dicha Junta; y hareys que este despacho se registre, y note en las partes, donde convenga, para su mas puntual observancia, y execucion. De Viena, a 19. de Marzo de 1729.

YO EL REY.

IO IL RE.

Exscrip. Pan. die 15. Maji 1729.

*si gran somma, il che mi avea da offerire nel parlamento, che si celebreria nel 1728., e de' motivi, ch' ebbe la Giunta di Presidenti, e Consultore indargli il suo sentimento, ch' esentasse dal suo contingente tassato per la Deputazione agli ecclesiastici forestieri, la Religione Gerosolimitana, e i Gesuiti del Collegio Romano, non ostante impugnarlo il mio Regio Fisco, e i Deputati Principe di Carini, e Duca di S. Martino; ho risolto incaricarvi, ed ordinarvi, come lo faccio, che disponente che senza dilazione si esiga, e percepisca il donativo finora sospeso, che apparterra (secondo la tassa) agli ecclesiastici forestieri, incluso il Collegio Romano, e Religione Gerosolimitana, poichè col Breve di conferma di sua Santità su di questo particolare, che già trovassi in questo Regno, è cessato il motivo, per cui non ha avuto effetto total esazione, ed in virtù di questo annullando il disposto dal vostro predetto antecessore, che dichiararli esenti col parere di detta Giunta; e farete che questo dispaccio si registri nelle parti, ove convenga, per la sua più puntuale osservanza, ed esecuzione. Di Vienna a' 19. di Marzo 1729.*

IDEM

I D E M I M P E R A T O R

P R Æ D I C T O P R O R E G I .

*Regii persolvendi donativi summis per Regni Deputationem jam distributis, in ejus potestate non est quemquam ab onere eximere, nisi causa cognita per ipsius Deputationis Consultorem.*

EL REY.

**I**llustre Conde &c. Entre las partidas, que la Deputacion del Reyno pone por descargo del donativo ofrecido en el gobierno del Duque de Monteleone, que vuestro zelo examina en representacion de diez y seis de Diciembre proximo pasado, hay tres, que la misma Deputacion dice en su nota no averse cobrado, por ser partidas sobre efectos no existentes, y personas inabiles a pagar. La primera es de escudos 582., tr.3., y gr. 7., que la Deputacion la dà por incobrable, sin que el ferto haya provenido de quiebra, y otro accidente posterior a la reparticion, si no que avantes de ella era en realidad inexigible; y como esto no debia ignorarlo la Deputacion, pues està obligada antes de hazer el repartimiento a verificar la exigencia, y posibilidad de los feudos, y quando halle algunos incapaces de pagar, tassar aquella porcion en otros, que sean habiles, para lo qual el parlamiento le dà a la Deputacion la facultad de repartir sobre

Tom.V.

feu-

IL RE.

**I**llustre Conte &c. Tra le partite, che la Diputazione del Regno pone in discarico del donativo offerto nel governo del Duca di Monteleone, che il vostro zelo esamina nella rappresentanza de' 16. di Dicembre proxima passato, ve ne son tre, che la medesima Diputazione dice nella sua nota di non essersi esatte, per esser partite sopra effetti non esistenti, e persone inabili a pagare. La prima è di scudi 582. tarì 3. e grana 7., che la Diputazione la dà per inesigibile, senza che sia ciò provenuto da fullimento, o altro accidente posteriore al ripartimento, ma che prima di esso era in realtà inesigibile; e come ciò non dovea ignorarsi dalla Diputazione, essendo obbligata prima di fare il ripartimento a verificar l'esigenza, e possibilità de' feudi, e quando ne trovi alcuni incapaci a pagare, tassare quella porzione in altri, che siano abili, per lo che il parlamento dà alla Diputazione la facoltà di ripartir sopra feudi reali, e capaci alla paga: d'

T t

in-

feudos reales, y capaces a la paga: os encargo, y mando hagays a la Deputacion la devida advertencia, y reprehension por el descuydo de no aver antes verificado los efectos, sobre que avia de repartir los dichos escudos quinientos ochenta y dos, tt. tres, y gr. 7., intimandole tambien, si hoy no puede verificarlos, a repartirlos a proporcion entre efectos existentes de otros de la misma especie. La segunda de estas tres partidas es de escudos setecientos setenta y cinco, tt. cinco, y gr. uno tassados a algunos mercadores de Palermo, que avian quebrado, y muerto, o salidose del Reyno, y a otros, a quienes se les perdonò su porcion; però como a los tres primeros accidentes, si sucedieron despues de hecha la tasa por la Deputacion, y esta no dilatò culpablemente la cobranza, estan espuestos los donativos, lo que en ello queda es de hazer expedir a la Deputacion nota distinta del tiempo, en que cadauno de los comprehendidos en la tasa de esta summa haya quebrado, fallecido, o salidose del Reyno, y si hallareis omision en la cobranza, reprehendereys por ella a la Deputacion, de la qual os hareys tambien dar quenta de las partidas, que dice en su nota aver perdonado, pues para ello no tiene la Deputacion facultad alguna sin precedente conocimiento de causa por medio de su Consultor, y sin hazer relacion de ellas a los Virreyes. La tercera partida de escudos 1231. tt. 7. y gr. 16. tassados a varios cambiistas, y forasteros no deba admitirse  
por

*incarico, ed impongo che facciate alla Diputazione il dovuto avvertimento, e riprensione per la trascuragine di non aver prima verificati gli effetti, su de' quali aveva da ripartire i detti scudi 582. tarì 3. e grana 7. intimandole parimente, se oggi non può verificarli, o ripartirli a proporzione tra effetti esistenti di altri della medesima specie. La seconda di queste tre partite è di scudi 775. tarì 5. e grano uno tassati ad alcuni mercanti di Palermo, ch' eran fulliti, o morti, o usciti dal Regno, e ad altri, a' quali si rimettè la lor porzione; ma come a' tre primi accidenti, se accaddero dopo di esser fatta la tassa per la Diputazione, e questa non dilatò per colpa sua l'esigenza, sono esposti i donativi, quel che in ciò resta, si è di farli spedir dalla Diputazione nota distinta del tempo, in cui cadauno de' compresi nella tassa di questa somma sia fallito, o uscito dal Regno, e se troverete omisione nella esigenza, riprenderete per essa alla Diputazione, dalla quale vi farete altresì dar conto delle partite, che dice nella sua nota di aver rimesse, non tenendo in ciò la Diputazione facoltà veruna senza precceder cognizione di causa per mezzo del suo Consultore, e senza far relazione di esse a' Vicerè. La terza partita di scudi 1231. tarì 7. e grana 16. tassati a varj cambiisti, e forastieri non debba ammetterli per discarico senza altra ragione, che quella che dà nella sua nota la Diputazione, di esser taluni morti, altri fulliti, ed altri inabi-*



por descargo sin mas razon , que la que da en su nota la Deputacion, de aver unos muerto, otros quebrado, y otros ser inhabiles a pagar , pues por la porcion tassada a los primeros la Deputacion debia aver hecho exactas diligencias , y pasquifas de sus bienes, y herederos para sollicitar de esto la cobranza . Tocante a los inhabiles, a que hayan quebrado, hareys que la Deputacion justifique, que los accidentes, por los quales se inhabilitaron a pagar, sucedieron despues de la tasa; però como esto no tiene cabida en los forasteros ; pues la Deputacion les tasa sobre los efectos , y rentas , que tienen en Sicilia , y estos bienes no estan espuestos a padecer, tampoco es razon, que la Deputacion los esente ; y asì hareys, que la rata de forasteros, o muertos, o vivos, la cobre la Deputacion sobre los mismos bienes , y rentas, en que se hizo el repartimiento , y dispondreys tambien, que este despacho se registre, y note en las partes, donde tocara, y combenga para su puntual execucion. De Luxemburg a 4. de Junio de 1729.

*bili a pagare , poichè per la porzione tassata a' primi la Deputazione dovea aver fatte esatte diligence , ed inventarij de' beni loro , e degli credi per sollecitarne l'esigenza . Tocante agl' inhabili , o a coloro , che sian falliti , farete che la Deputazione giustifichi che gli accidenti , per li quali si resero inhabili a pagare , accaddero dopo della tasa ; ma come ciò non ha che fare co' forastieri ; poichè la Deputazione li tasa sopra gli effetti , e rendite che tengono in Sicilia , e questi beni non sono esposti a sì fatti accidenti , tampoco è ragione che la Deputazione li esenti ; e così farete che la rata de' forastieri o morti , o vivi , la esiga la Deputazione sopra i medesimi beni , e rendite , in cui si fece il ripartimento , e dispartirete altresì che questo dispaccio si registri , e noti nelle parti , ove toccherà , e convenga per la sua puntuale esecuzione . Di Luxemburgo a' 4. di Giugno 1729.*

YO EL REY.

IO IL RE.

Exscr. Pan. die 23. Julii eod. anno.

VICTORIUS AMEDEUS A SABAUDIA  
Siciliæ, Hierusalem, & Cypri Rex.

*Barones, caterique ad generalia Regni comitia convocati per dies quindecim ante illorum celebrationem, & alios totidem postquam expleta fuerint, cunctorum debitorum dilatione gaudeant, utque in omnibus ipsorum causis supersedeatur, nisi forte de censibus bullalibus ageretur.*

Panormi die tertio Februarii 1714.

**F**uit provisum, & mandatum per sacram Regiam Majestatem viva vocis araculo dato mihi D. Dominico Papè Montaperto Protonotario, & Logothetæ in hoc Siciliæ Regno, quod omnes illustres Titulati, & Spect. Barones, quibus monitoriales literæ diriguntur pro interveniendi in generali colloquio de proximo celebrando ab hodie in antea, & per dies quindecim post expletum dictum generale colloquium, gaudeant, & gaudere possint dilatione omnium debitorum, & supercessoriam omnium causarum, exceptis debitis bullalibus juxta formam novarum ordinationum, & aliarum, quæ in præsentî actu habeantur pro expressis, ac etiam gaudeant, & gaudere debeant omnes alii, qui pro effectu prædicto intervenient eis modo, & forma pro ut supra. Unde &c.

PAPE MONTAPERTO PROTONOTARIUS.

*Ex act. Protonot. 7. Ind. 1713. & 1714. lib. 2.*

FRAN-

FRANCISCUS DE CASTRO  
Dux Taurisani, Castrique Comes, Prorex.

*Turrium militibus ab Regni Deputatione stipendium obtinentibus eadem  
indulgeantur immunitates, quibus alii stipendiati  
milites fruuntur.*

Die 16. Martii 10. Ind. 1617.

**F**uit provisum, & mandatum per Excellentiam Illust. Domini Pro-  
regis in hodierna sessione, ut milites turrium Deputationis Re-  
gni ab eadem Deputatione stipendiati gaudeant, & gaudere de-  
beant omnibus immunitatibus concessis quibuscumque aliis mi-  
litibus stipendiatis, tam circa apportationes armorum (a), quàm circa  
alias quascumque immunitates Universitatum Regni. Unde &c. (b)

*Ex act. Ill. Deputationis huj. Sic. Regni.*

---

(a) Sed vide sis quæ ad calcem sequentium liter. proreg. notavi-  
mus.

(b) Consonant proreg. literæ per Regni Deputationem perscriptæ ann.  
1646. 24. Sept., 1656. 28. Sept., 1658. 29. Januarii, 1688. 30. April.,  
& 1728. 23. Novembris.

CAROLUS PHILIPPUS ANTONIUS SPINOLA  
Marchio de Balbafes, Prorex

## OFFICIALI TURRIBUS PRÆPOSITO.

*Turrium milites non nisi per Regni Deputationem eligantur.*

**P**HILIPPUS &c. Nob. Reg. fid. dil. Per la morte di Antonio Scannariato soldato della torre *Tresfontane* vaca il posto di soldato di essa torre; e perchè Vito Grafano desidera servire S.M. (che Dio guardi) in detto posto di soldato, ne ha perciò con suo memoriale supplicato, che se gli spedisse la solita patente, e nella sessione delli 15. Dicembre 1708. l'abbiamo in virtù d'appuntamento eletto per soldato di essa torre, e indorso di detto memoriale a relazione dell' Ill. Principe di Butera Diputato del Regno, providdimo: *quod fiant literæ Supraintendenti in personam Viti Grafano*. In esecuzione della quale provista vi dicciamo, ed ordiniamo, che abbiate, e dobbiate assentare per soldato di detta torre *Tresfontane* a Vito Grafano in luogo, e per la morte di detto Antonio Scannariato: al quale di Grafano farete corrispondere, e pagare *pro modo* lo stipendio di oncia 1. 15. 3. il mese, con fargli godere tutte le franchezze, immunità, esenzioni, ed altri, che han soluto, e sogliono godere li soldati stipendiati di S. M. (che Dio guardi) ordinando per le presenti a tutti, e singoli ufficiali del Regno, Capitan d'armi, ed altri, che non abbiano da molestare al suddetto di Grafano nè per civile, nè per criminale, *etiam*, per l'apportazione di tutte, e qualsivoglia sorti d'armi proibite dalle Regie, e Viceregie Pramatiche (a), eccettuato però lo scopettone *tantum*, che la riconoscenza di esso spetta a noi, e detta Ill. Deputazione del Regno, e la presente si noti dal Razionale, e Contatore di detta Ill. Deputazione, dal quale Contatore sono stati recuperati il suddetto memoriale, provista, ed appuntamento. Dat. Panormi die 20. Januarii 1709. (b).

DON CARLO FILIPPO ANTONIO SPINOLA,  
E COLONNA.

Il Principe di Butera  
Dip.

Il Conte di S. Marco  
Dip.

Il Principe di Palagonia  
Pret. Dip.

II

|                               |                                      |                                                                                                         |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il Duca della Grazia<br>Dip.  | Il Marchese della Gi-<br>nestra Dip. | Il Principe di Mezzo-<br>jufo Dip.<br>Il Principe di S. Rosa-<br>lia Dip.<br>Don Pietro Cappero<br>Dip. |
|                               | D. Giuseppe Papè Pro-<br>ton.        |                                                                                                         |
| D. Francesco Galasso<br>Cont. | Francesco Rodano<br>Raz.             | Isidoro Pullicino                                                                                       |

(a). Confer inferiùs adnot. in liter. proreg. dat. hìc Panormi die 14. Ja-  
nuarii 1732.

(b) In idem recidunt quamplurimæ per eandem Regni Deputatio-  
nem exarata litteræ, nempè die 26. Augusti 1649. , die 28. Julii  
1691. , die 31. Augusti 1698. , die 18. Sept. 1721. , 28. Jan. 1724. ,  
22. Junii 1730. &c.



● XV. ●

CHRISTOPH. <sup>RUS</sup> FERNANDEZ DE CORDUBA  
Comes de Sastago, Prorex

SINGULIS TURRIUM PRÆFECTIS.

*Universi Regni turrium ejusdem sola Deputatio curam,  
administrationemque gerat.*

**C**AROLUS &c. Vicerex &c. Essendosi da questa Ill. Diputazio-  
ne del Regno fatta a noi consulta sotto li 8. Novembre scorso  
sù la notizia avuta di aver preteso il Capitan d' arme a guerra  
della Città di Aci Reale ingerirsi nel governo di quella torre  
di S. Anna, quando il governo di tutte quelle del Regno unicamente  
appartiene alla giurisdizione di questa Ill. Deputazione, senza che altri  
possa intromettersi, conforme sta deciso, ed inconcussamente è stato in  
tutti i tempi osservato (a); abbiamo in risposta con biglietto del nostro  
Segretario disposto lo che siegue:

„ Al Capitan de armas a guer- „ Al Capitan d' armi a guerra  
„ ra de Yachi Real se le dà orden, „ di Aci Reale si da ordine, affin-  
„ pa- „ chè

## 336 *De Comitibus Generalibus,*

„ paraque se abstenga de ingerirse  
 „ en el gobierno de aquella torre  
 „ de S. Anna, por pertenecer a V. S.  
 „ el de todas las del Reyno, segun  
 „ està decidido; y me manda S. E.  
 „ participarlo a V. S. paraque lo  
 „ tenga entendido en respuesta de  
 „ su consulta de 8. del pasado, en  
 „ que lo solicita, Dios guarde a  
 „ V. S. muchos años, Palermo Di-  
 „ ziembre 3. del 1731.  
 „ D. Bernardo de Ugalde.

„ che si astenga d'ingerirsi nel go-  
 „ verno di quella torre di S. Anna,  
 „ per appartenere a V. S. quel di  
 „ tutte le torri del Regno conforme  
 „ sta deciso; e m' impone S. E. di  
 „ parteciparlo a V. S. acciò ne re-  
 „ sti intesa in risposta della sua  
 „ consulta degli 8. del passato, in cui  
 „ lo sollecita, Dio Signor nostro la  
 „ conservi lungamente. Palermo a'  
 „ 3. di Dicembre 1731.  
 „ D. Bernardo de Ugalde.

„ A la Diputacion de este fielissimo  
 „ Reyno.

„ Alla Diputazione di questo fide-  
 „ lissimo Regno.

Ed avendo noi in conformità del preinserto biglietto, per via di  
 nostra Imperial Segreteria ordinato a quel Capitan d'arme di Acireale,  
 di doverli astenere d'ingerirsi nel governo di quella torre di S. Anna,  
 per appartenere a questa Ill. Deputazione il governo di tutte le torri  
 del Regno: abbiamo risolto colle presenti passarvi la notizia dell' anti-  
 detta disposizione per restarne coll' intelligenza, ed insieme ordinarvi,  
 ed a chi spetta incaricare, che dobbiate così esattamente eseguire, ed of-  
 servare, e non permettere in conto veruno, che il Capitan d'arme, o  
 altro chichesia ufficiale s'intrometta in materie riguardanti coteste tor-  
 ri incaricate alla vostra vigilanza, per spettare a questa Ill. Deputazio-  
 ne il governo delle medesime, siccome noi dalla vostra accurata condot-  
 ta ce lo compromettiamo. Dat. Pan. die 12. Aprilis 1731.

### EL CONDE DE SASTAGO.

Il Principe di Butera  
 Dip.  
 Il Principe della Pan-  
 tellaria Dip.  
 Il Princ. di Fiumefa-  
 lato Dip.  
 Il Conte di Prades  
 Dip.

Il Principe di Castel-  
 forte Dip.  
 Doa Giuseppe Papè  
 Protonot.

Il Duca di Villareale  
 Pret. Dip.  
 Il Princ. Marchese di  
 S. Gio: Dip.  
 Il Duca di Villarosa  
 Dip.

---

(a) Cum olim negotium nonnullas Regni turres respiciens Tribunali  
 R. P.

& Regni Deputatione. 337

R. P. fuerit commissum, Prorex, instante Deputatione, commissio-  
nem datam revocavit. Ex appuntam. Ill. Deputat. hujus Sic. Regni  
die 22. Maji Ind. xii. 1599.



XVI.

P E T R U S F A X A R D U S

Marchio de los Velez, Prorex.

*Deputationis officiales, ac ministri non solum ab excubiis, verum  
& ab omnibus, ac quibuscumque recensioibus sint immunes-*

Die 30. Maji 13. Ind. 1645.

**F**uit provisum, & mandatum per Excellentissimum Dominum Don  
Petrum Faxardo Zunica & Requifens, Marchionem Velarum,  
Proregem, & generalem Capitaneum hujus Siciliae Regni, quod  
Minister scripturae, Rationalis, Procurator fiscalis, Contrascri-  
ptor, Detentor, Coadjutor, Scribae, Nuntius, Porterius, & Actuarii, &  
alii Ministri Deputationis hujus Siciliae Regni sint immunes, liberi, &  
exempti ab omnibus, & quibuscumque excubiis nocturnis, & diurnis,  
matris, & resignis, tam generalibus, quam particularibus, stante quod  
deserviunt in dicto officio, & aliis quibusvis ex causis & respectibus ani-  
mum dicti Excellentissimi Domini Proregis dignè moventibus; & hoc,  
non obstantibus publicatis, & publicandis. Unde de madato praedicto  
dato mihi Christophoro Pape Protonotario, & Logothetae Regni praedicti  
factus est praesens actus, redactus, & registratus in officiis Protonotarii, &  
Deputationis Regni.

CHRISTOPHORUS PAPE' PROTONOTARIUS.

*Ex off. Regni Sic. Protonot. in lib. ann. 1644. O 1645  
Ind. 13. fol. 85.*

CHRISTOPH. <sup>RUS</sup> FERNANDEZ DE CORDUBA  
Comes de Sastago, Prorex

CUNCTIS REGNI OFFICIALIBUS.

*Immunitates, ac privilegia officialibus, ac Ministris Deputationis clar-  
gita, tum quo ad particulare forum in causis eorum, sive civilibus,  
sive criminalibus, tum quo ad armorum deferendorum facultatem  
confirmantur.*

**C**AROLUS &c. Vicerex &c. Per un memoriale fatto da parte degli ufficiali, ministri, e scrivani dell' Ill. Diputazione, siamo stati supplicati, qualmente godendo l'atto a prò di loro fatto nell'anno 1619. (a) tanto del privilegio del foro delle cause, che in essi vertono *in passivis*, tanto civili, quanto criminali, quanto sopra l'esenzione, ed apportazione di qualunque sorte d'armi offensive, e difensive atte a maleficio; furono perciò emanate lettere osservatoriali sotto l'istesso anno 1619. con la continuazione d'altre lettere nell'anno 1647. 1648. 1674. 1698. 1702. e 1725. (b). E desiderando al presente nel tempo del nostro governo per loro soprabbondante cautela lo stabilimento, e conferma del detto privilegio del foro, e non ostante il bando ultimamente promulgato sotto li 15. Dicembre 1731. ed altri bandi, che si dovranno in appresso promulgare circa la proibizione dell'armi, godessero con tutto ciò li suddetti ufficiali, ministri, e scrivani, l'immunità, e privilegio sopra l'apportazione di qualunque sorte d'armi parate, ed atte a maleficio, tanto in questa Città di Palermo, quanto in quella di Messina, ed altre Città, Terre, e luoghi di questo Regno: abbiamo perciò provisto in dorso del loro memoriale a relazione dell' Ill. Principe di Fiumesalato, deputato del Regno, Priore nella sessione delli 9. di Gennajo corrente: *Quod sunt literæ observatoriales*. In esecuzione della quale nostra provvista ordiniamo a tutti, e singoli ufficiali del Regno, maggiori, e minori, tanto in questa Città di Palermo, quanto in quella di Messina, ed altre Città, e Terre del Regno, di qualsivoglia Corte, e Magistrato, che ciascheduno di essi, per quel che tocca all'ufficio loro, eseguisca, e faccia eseguire, ed osservare con puntualità, ed attenzione l'ordine nostro dato ad istanza degli ufficiali, ministri, e scrivani dell' Ill. Deputazione sopra il privilegio del foro delle di loro cause, tanto civili, quanto criminali, e sopra l'apportazione di qualunque for-



forte d' armi (c) offensive, e difensive arte a maleficio, parate, ed infer-  
ragliate, senza dargli molestia, per qualunque causa che fosse, tanto ci-  
vile, quanto criminale, e per l'apportazione di qualsivoglia forte d' ar-  
mi, spettando la recognizione d'essi a questa Ill. Deputazione del Regno,  
come sudditi d'essa, la quale nell'anno 1557. riportò le signature di Ma-  
gistrato, per valersi delle sue leggi, e regole particolari pe'l buono, e  
distinto governo della sua Corte; e perciò devono eseguirsi le presenti,  
non ostante qualsivoglia bando, lettere Reali, pramatiche, capitoli del  
Regno, ed altre, che in contrario vi fossero, guardandosi di fare il con-  
trario, per quanto la grazia di sua Cattolica Cesarea Real Maestà ten-  
gono cara. Dat. Pan. die 14. Januarii 1732.

**EL CONDE DE SASTAGO.**

- |                               |                               |                              |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Il Principe di Butera</b>  | <b>Il Principe di Castel-</b> |                              |
| Dip.                          | forte Dip.                    |                              |
| <b>Il Principe della Pan-</b> |                               | <b>Il Princ. Marchese di</b> |
| <b>tellaria Dip.</b>          |                               | <b>S. Gio: Dip.</b>          |
| <b>Il Principe di Fiume-</b>  |                               | <b>Il Duca di Villarosa</b>  |
| <b>salato Dip.</b>            |                               | <b>Dip.</b>                  |
| <b>Il Conte di Prades</b>     | <b>Don Giuseppe Papè</b>      | <b>Il Duca Gaetani Dip.</b>  |
| Dip.                          | Protonot.                     |                              |

- (a) Nempe die 19. Decembr.  
Adde alium actum proregium die 16. Martii 1617. supra descriptum.
- (b) Die 7. Novembris.
- (c) Quod armorum deferendorum facultatem respicit, ea paucis ab  
hinc annis omnibus, & quibuscumque Tribunalibus, ac Magistrati-  
bus fuit sublata, ac Regis mandato statutum, ut illam solus Prorex  
per Fisci Patronum Tribunalis M. R. C. permitteret. Vid. annum  
armorum edictum supra descriptum, ubi de reb. crim.

P E T R U S C O L O N

Dux de Veraguas, Prorex

## AD GENERALEM REGNI DEPUTATIONEM.

*Civium Panormitanorum fundos, ubicumque existant, ab indictis oneribus exemptos esse, nemo est, qui ambigat.*

**E**L Duque mi Señor en vista de la consulta de V. S. de 3. del corriente a instancia de D. Antonia Migliaccio se ha servido de ordenar al Tribunal del Patrimonio expida el competente, para que el Delegado de Perceptoría le restituya el trigo, que le espignoró, cancelando la incorporación, y sequestros, que hizo en el territorio de Cutrumeygio de dicha D. Antonia, respecto de que deve gozar de los privilegios de Palermitana (a), y esto en caso que no se le ofresca al Tribunal cosa en contrario superior a lo que representa V. S.; de que me manda S. E. avisarle, para que lo tenga entendido. Dios guarde a V. S. muchos años. Palermo a 6. Setiembre 1696.

*D. Francisco de Obregon.*

**I**L Duca mio Signore in vista della consulta di V. S. de' 3. del corrente ad istanza di D. Antonia Migliaccio si è servito ordinare al Tribunale del Patrimonio, che spedisca il conveniente, affinché il Delegato di Perceptoría le restituisca il frumento, che le espignorò, cancellando l'incorporazione, e sequestri, che fece nel territorio di Cutrumeygio di detta D. Antonia, attesoche deve godere de' privilegj di Palermitana (a), e ciò in caso che non si offerisca al Tribunale cosa in contrario a quanto V. S. rappresenta; di che mi comanda S. E. avvisarla, affinché ne resti intesa. Dio Signor nostro lungamente la feliciti. Palermo a' 6. di Settembre 1696.

*D. Francesco de Obregon.*

(a) Pro eadem exemptione pronominata de Migliaccio confer literas proregias per Regni Deputationem ad Universitatis Montereagalensis Juratos scriptas die 22. Julii 1691.

CAROLUS VI. IMPERATOR

JOACHIMO FERNANDEZ PORTOCARRERIO

Palma Comiti, Proregi.

*Ne officiales, ac Ministri Regii insolitum contributionum onus subeant.*

EL REY.

**I**lustre Conde &c. La tasa de 30. mil escudos, que en el año del ultimo parlamento del año 1723. se dice podrian repartirse entre mis Ministros, y oficiales regios, siendo introducion no solo nueva, si no poco conforme a mi Cesarea voluntad expresada con igual motivo sobre el parlamento de 1720., os ordeno, y mando hagays entender a la Deputacion del Reyno, que disapruebo enteramente la dicha tasa, y a los cavos de los tres brazos (Deputados perpetuos de la Deputacion del Reyno) que en los futuros parlamentos, donde entrevengan, declaren a los demas parlamentarios esta mi Real orden, para que nunca se intente tal repartimiento, que está unicamente reservado a mi soberana autoridad; y hareis, que este despacho se registre, y note en las partes, donde combenga, para su puntual perpetua execucion, pues así procede de mi Cesarea Real voluntad. De Viena a 13. de Setiembre 1724.

YO EL REY.

IL RE.

**I**lustre Conte &c. La tasa di 30. mila scudi, che nell' atto dell' ultimo parlamento dell' anno 1723. dicesi che potrian ripartirsi tra i miei Ministri, ed ufficiali regj, essendo introduzione non solo nuova, ma poco conforme alla mia Cesarea volontà manifestata in uguale occasione nel parlamento del 1720., vi ordino, ed impongo che facciate intendere alla Deputazione del Regno, che disapprovo affatto la detta tasa, e a' capi de' tre bracci (Diputati perpetui della Deputazione del Regno) che ne' futuri parlamenti, ove interverranno, dichiarino agli altri parlamentari questo mio Real ordine, affinché non mai s' intenti tal ripartimento, ch' è unicamente riservato alla mia sovrana autorità; e farete che questo dispaccio si registri, e noti nelle parti, ove convenga per la sua puntuale, e perpetua esecuzione, poichè così procede di mia Cesarea Real volontà. Di Vienna a' 13. di Settembre 1724.

IO IL RE.

Exscr. Pan. die 19. Nov. Ind. 7. 1724.

IDEM

## I D E M I M P E R A T O R

CHRISTOPHORO FERNANDEZ DE CORDUBA  
Comiti de Sastago, Proregi.

*Præcedens Cæsarea dispositio, per quam Regii officiales, ac Ministri ab indictis tributis excimuntur, intelligenda venit de contributionibus exigendis ex eorum stipendiis, non autem ex redditibus, qui fortè ab ipsis possiderentur.*

## EL REY.

**I**llustre Conde &c. Con vuestra representacion de 30. de Abril de este año acompañasteis dos recursos, u consultas, que os hizo la Junta de Presidentes, y Consultor en fecha de 14. de Febrero, y de 13. de el mismo citado mes de Abril, sosteniendo que los Ministros, y oficiales regios, que se hallan con empleos en esse Reyno, no deben ser comprehendidos en la tasa, que la Deputacion del Reyno ha hecho respetivamente a los, que ay llaman *arrendatarios*, por la quota de las rentas, que poseen, con el fin de cumplir a el donativo extraordinario de 200. mil escudos annuos efectivos, acordados por el parlamento general en el espacio de quatro años; y al mismo tiempo remitisteys la consulta, que en contrario os presentò la Deputacion del Reyno con fecha de 5. de Marzo de este año, en que sostiene que segun las leyes del parlamento general deben los Ministros sugetarse a la

## IL RE.

**I**llustre Conte &c. Con vostra rappresentanza de' 30. di Aprile di quest' anno accompagnaste due ricorsi, o consulte, che vi fece la Giunta di Presidenti, e Consultore in data de' 14. di Febbrajo, e de' 13. dello stesso citato mese di Aprile, sostenendo che i Ministri, ed ufficiali regj, che trovansi con impieghi in questo Regno, non debbon esser compresi nella tasa, che la Diputazione del Regno ha fatto rispettivamente a coloro, che costì chiamano *arrendatarij*, per la cota delle rendite, che posseggono, col fine di adempire il donativo straordinario di 200. mila scudi annui effettivi accordati dal parlamento generale tra lo spazio di quattro anni; e nel tempo stesso rimetteste la consulta, che in contrario vi presentò la Diputazione del Regno con data de' 15. di Marzo di quest' anno, in cui sostiene che secondo le leggi del parlamento generale debbono i Ministri soggettarfi alla

a la dicha taxa como renteros, y arrendatarios respetivamente a los reditos, o rentas, que poseen; y despues de un maduro examen se observa que en los dos puntos, que se han disputados entre la dicha Deputacion, y el Ministerio de Sicilia por la enunciada taxa sobre las rentas de los Ministros, y oficiales regios, y sobre la authoridad de hazerla, ha procedido la Deputacion del Reyno legitimamente sin el menor agravio, ni ofensa, o perjuycio del Ministerio, pues no tratandose de repartimiento sobre los sueldos, o salarios, que los dichos Ministros gozen, en que qualquiera disposicion està reservada a mi inmediato arbitrio, y voluntad, si no es de una reparticion, que el parlamento general arreglò sobre los, que tienen rentas en el Reyno para cumplir el donativo extraordinario, y que yo tube a bien aprobar, se deduce, que todos los renteros, u arrendatarios sin excepciones deben contribuir a proporcion de sus rentas, sin que la calidad de Ministro pueda eximirles de aquella de arrendatario para la dicha taxa en esta classe, asì como qualquiera feudatario del Reyno pagò siempre su rata en la classe de feudatarios, aunque fuesse Ministro Regio; ni puede disputarse si deva imputarse por exceso jurisdiccional en este caso a la Deputacion del Reyno en aver extendido la dicha taxa, y comprehendido en ella a los Ministros, que tienen sus rentas en el, por que la Deputacion en tales casos ha procedido, y procede como

*detta taxa come rendatarj a riguarda delle rendite, che possedono; e dopo un maturo esame osservasi che ne' due punti, che si sono disputati tra la detta Deputazione, e il Ministero di Sicilia per la enunciata taxa sopra le rendite de' Ministri, e ufficiali regj, e sopra l' autorità di farla, ha processa la Deputazione del Regno legitimamente senza il minore aggravio, nè offesa, o pregiudizio del Ministero, attesochè non trattandosi di ripartimento sopra i soldi, o salarj, che i detti Ministri godono, nel che qualunque disposizione è riservata al mio immediato arbitrio, e volontà, ma bensì di una ripartizione, che il parlamento generale regolò sopra quei, che tengano rendite nel Regno per adempire al donativo straordinario, e che io tenni a ben di approvaro, si rilieva che tutti i rendatarj senza eccezioni debbono contribuire a proporzione delle loro rendite, senza che la qualità di Ministra possa esimerli da quella di rendatario per la detta taxa in questa classe, siccome qualunque feudataria del Regno pagò sempre la sua rata nella classe de' feudatarj, ancorchè fosse Ministro Regio; nè può disputarsi se debba imputarsi per eccesso di giurisdizione in tal caso alla Deputazione del Regno in avere stesso la detta taxa, e compresi in essa i Ministri, che tengono in essa le loro rendite, perchè la Deputazione in sì fatti casi ha processato, e procede come delegato esecutor del*

### 344 De Comitibus Generalibus,

mo delegado executor del parlamento general para las reparticiones, y exigencias respectivas, y con la ymplicita comision, y delegacion mia por la particular aprobacion, que mandè manifestaros con despacho de 7. de Febrero de este corriente año respetivamente al donativo extraordinario, y a las circunstancias, con que el parlamento general le avia ofrecido; y en consecuencia de todo hè resuelto, y con la presente vengo en aprobar lo executado por la enunciada Deputacion del Reyno en la disposicion executiva en dicha tasa, no obstante lo adducido en las consultas de la Junta de Presidentes, y Consultor a favor del Ministerio, cuyas inmunidades, leyes, y privilegios quedan illesos, y no pueden concebirse porjuycados en este caso por las razones dichas; y así lo hareys entender a la misma Junta, y procederéis a dar las ordenes correspondientes, para que la dicha Deputacion lleve a cumplimiento, y execucion el repartimiento, y tasa hecha respetivamente a las classes contenidas en el acuerdo del parlamento general por el dicho donativo, que yo tube a bien aprobar, sin admitir excepcion de personas, quando se hallaren comprehendidas en dichas classes; que así procede de mi Real determinada voluntad, y en ello me servireis. De Viena a 22. de Julio de 1733.

YO EL REY.

IO IL RE.

Exscr. Pan. die 3. Sept. 1733.

FRAN.

del parlamento generale per le ripartizioni, ed esigenze rispettive, e colla implicita commissione, e delegazion mia per la particolare approvazione, che vi manifestai con dispaccio de' 7. di Febbrajo di quest' anno corrente rispetto al donativo straordinario, e alle circostanze, con cui il parlamento generale lo avea offerto; e in seguito di tutto ciò ho risolto, e colla presente vengo in approvare quanto si è eseguito dalla enunciata Diputazione del Regno nella disposizione executiva in detta tasa, non ostante l' addetto nelle consulte della Giunta di Presidenti, e Consultore a favor del Ministero, le cui immunità, leggi, e privilegi restano illesi, e non possono concepirsi pregiudicati in questo caso per le già dette ragioni; e così lo farete intendere alla stessa Giunta, e procederete in dar gli ordini convenienti, affinché la detta Diputazione conduca a fine, ed esecuzione il ripartimento, e tasa rispettivamente fatta alle classs contenute nell' accordo del parlamento generale per lo detto donativo, che io stimai ben di approvare, senza ammettere eccezion di persone, quando si troveran comprese in dette classs; che così procede di mia Real determinata volontà, e vene saprò buon grado. Di Vienna a 22. di Luglio 1733.

FRANCISCUS DE JUDICE

S. R. E. Card., Prorex

AD GENERALEM REGNI DEPUTATIONEM

Regis nomine.

*Donativorum exactiōni Tribunal Regii Patrimonii minime sese immiscet; solius enim Regni Deputationis erit hujusmodi jurisdictio. Universitatum Jurati prescripta seruent die 14. Julii 1671., & 24. Augusti 1704.; si secus faxint, illorum debita. ere proprio solvere compellantur. Statuitur rursus, quid sit ipsis exequendum in solutiōne Regiæ Curia, Regni Deputatiōni, & subjugatariis faciēda.*

**P**Or via del supremo Consejo de Italia se ha dirigido al Cardenal mi Señor el Real despacho del thenor siguiente: „ D. Phelipe, por la gracia de „ Dios, Rey de Castilla &c. Muy „ Reverendo en Christo Padre „ Cardenal Judice &c. En 14. de „ Julio de 1671. se expedio para „ el Principe de Lignì vuestro pre- „ decesor en estos cargos el despa- „ cho, cuyo thenor se sigue. El „ Rey, y la Reyna Governadora. „ Ill. Principe de Lignì, Primo &c. „ En despacho de 24. de Julio del „ año p. p. os mandè me informa- „ reis con que Ministros comunicò „ el Duque de Alburquerque vuestro predecesor en ese cargo las „ consultas, que el Tribunal de esse „ mi Real Patrimonio, y la Dipu- „ tacion del Reyno le havian he- „ cho sobre la destinacion de los

Tom.V.

„ Co-

**P**Er via del supremo Consiglio d'Italia è stato indirizzato al Cardinal mio Signore il Real dispaccio del tenor seguente: „ D. Filippo, per la gra- „ zia di Dio, Re di Castiglia &c. „ Reverendissimo in Cristo Padre „ Cardinal Giudice &c. Sotto li 14. „ di Luglio 1671. si spedì per il „ Principe di Lignì vostro prede- „ cessore in coteste cariche il dispac- „ cio, il cui tenore è come siegue: „ Il Re, e la Regina Governatrice. „ Illustre Principe di Lignì cugino „ &c. Con dispaccio de' 24. di Lu- „ glio dell'anno p. p. vi ordinai, che „ m' informaste con quai Ministri „ comunicò il Duca di Alburquerque vostro predecessore in cotesta „ carica le consulte, che il Tribu- „ nale di cotesto mio R. Patrimonio, „ e la Diputazione del Regno gli „ avvan fatto intorno alla destina- „ zion

Xx

„ zion

„ Comisarios, y Delegados, que se  
 „ despachan a la esigencia de lo  
 „ que deven las Universidades por  
 „ cuenta de tandas, y donativos,  
 „ así tocantes a la R. C., como a  
 „ la Deputacion del Reyno para  
 „ las nuevas gabelas de Palermo:  
 „ y aviendo visto vuestra carta  
 „ de 12. de Setiembre p. p. con  
 „ que satisfacys a lo que os orde-  
 „ nè, embiandome copias de los pa-  
 „ recieres de los Ministros, a quien  
 „ el Duque de Alburquerque re-  
 „ mitio aquellas consultas, hè re-  
 „ suuelto en primer lugar aprovar  
 „ lo que dispuso en orden a encar-  
 „ gar al Tribunal del Real Patri-  
 „ monio recogesse las letras, y se  
 „ abstuviese de dar semejantes de-  
 „ spachos contra delegados de la  
 „ Diputacion, por no tocarle; y  
 „ que si en lo venidero los Jurados  
 „ de alguna Universidad ocur-  
 „ riesen a querelarse de los proce-  
 „ dimientos de estos delegados,  
 „ lo consultase el Tribunal de el  
 „ Patrimonio con su parecer a los  
 „ Virreyes, paraque siendo justifi-  
 „ cadas las quejas, apliquen el re-  
 „ medio combeniente; deviendo en  
 „ segundo lugar declarar (como en  
 „ virtud de la presente declaro)  
 „ que los Jurados han de estar obli-  
 „ gados a pagar *de proprio* los de-  
 „ vidos de su año, y solamente  
 „ quando la insuficiencia de las  
 „ rentas destinadas a ellos no se  
 „ haya originado por culpa o defe-  
 „ cto sujo, han de quedar libres de  
 „ esta obligacion, en el caso, que  
 „ desde el principio de sus cargos  
 „ hayan recurrido al Tribunal del

„ Real

„ zion de' Commissarij, e Delegati,  
 „ che spedisconi alla esigencia di  
 „ quel, che debbono le Università  
 „ per conta di tande, e donativi,  
 „ così toccante alla Regia Corte, co-  
 „ me alla Diputazione del Regno  
 „ per le nuove gabelle di Palermo:  
 „ ed avendo osservato la vostra let-  
 „ tera de' 12. di Settembre p. p., con  
 „ cui soddisface a quel che v'impo-  
 „ si, inviandomi copie de' pareri  
 „ de' Ministri, a cui il Duca di  
 „ Alburquerque rimette quelle con-  
 „ sulte: ho risolto in primo luo-  
 „ go approvare quel, che dispose  
 „ in ordine all' incaricare al Tri-  
 „ bunale del Real Patrimonio, che  
 „ ritirasse le lettere, e si astenesse  
 „ di spedir simiglianti dispacci con-  
 „ tra i delegati della Diputazione,  
 „ per non spettarle; e che se nell'  
 „ avvenire i Giurati di alcune U-  
 „ niversità ricorressero con quere-  
 „ larfi de' procedimenti di questi  
 „ delegati, consultasse il Tribunale  
 „ del Patrimonio con suo parere a'  
 „ Vicerè, affinché essendo giustifi-  
 „ cate le querele, applichino il ri-  
 „ medio conveniente; dovendo in  
 „ secondo luogo dichiarare, come in  
 „ virtù della presente dichiaro, che  
 „ i Giurati han da esser tenuti a  
 „ pagare de proprio i debiti del  
 „ loro anno, e solamente quando l'  
 „ insufficienza delle rendite ad essi  
 „ destinate non si sia cagionata per  
 „ colpa, e difetto loro, han da re-  
 „ stare liberi da questa obbligazio-  
 „ ne, nel caso che sin dal principio  
 „ delle loro cariche abbiano ricorso  
 „ al Tribunale del Real Patrimo-  
 „ nio, affinché preveda di rimedio op-

„ per-



,, Real Patrimonio, para que provea  
 ,, de remedio oportuno, disponien-  
 ,, do lo que pareciere combenien-  
 ,, te; que en quanto a los deudos  
 ,, atrasados, que no fueren causa-  
 ,, dos en el año de los actuales Ju-  
 ,, rados, meramente han de estar  
 ,, obligados a pagar *de propria*,  
 ,, quando se encarguen de cobrar  
 ,, los alcances de sus antecesores.  
 ,, En esta conformidad os ordeno,  
 ,, y mando dispongays se execute,  
 ,, pues así combiene, y procede de  
 ,, mi voluntad; y por que con esta  
 ,, ocasion se ha reconocido que de  
 ,, la multiplicidad de comisarios,  
 ,, y delegados fuelese originar gra-  
 ,, vamen a los pueblos, y carga  
 ,, a los vassallos, quando mi Real  
 ,, animo, y piedad es desear aliviar-  
 ,, los en todo lo posible: os encar-  
 ,, go procureys, y atendays a escu-  
 ,, sar esto en la forma, que os pare-  
 ,, ciere mas conforme a razon, y  
 ,, justicia, dandome quenta de lo  
 ,, que en ello dispusieredeys, y de  
 ,, los medios, que juzgaredeys mas  
 ,, combenientes para lograr esto,  
 ,, sentiendo sobre ello primero al  
 ,, Tribunal del Real Patrimonio,  
 ,, y a los Ministros, que tubieredeys  
 ,, por mas platicos, e inteligentes  
 ,, en esta materia: cuyos pareceres  
 ,, me remitireys con el vuestro en  
 ,, termino mas breve, para que en  
 ,, vista de todo determine en esta  
 ,, parte lo que tubiere por mejor.  
 ,, De Madrid a 21. de Julio de  
 ,, 1671. Yo la Reyna. Y conve-  
 ,, niendo su puntual observancia  
 ,, y cumplimiento, he tenido por

,, portuno, disponendo quel, che  
 ,, parrà conveniente; che in quan-  
 ,, to a' debiti attrassati, che non  
 ,, fossero fatti nell' anno degli at-  
 ,, tuali Giurati, sol tanto han da  
 ,, restare obbligati de proprio,  
 ,, quando s' incarichino di efiggere  
 ,, gli avanzi de' loro antecessori.  
 ,, In tal conformità vi ordino, e  
 ,, prescrivo che disponiate, che si  
 ,, eseguisca, poichè così conviene,  
 ,, e procede di mia volontà; e per-  
 ,, chè con questa occasione si è rito-  
 ,, nosciuto che dalla multiplicità de'  
 ,, commissarij, e delegati si cagiona  
 ,, gravetza a' popoli, e carica a'  
 ,, vassalli, quando il nro Real ani-  
 ,, mo, e pietà si è desiderar di al-  
 ,, leviarli in tutto il possibile: v'  
 ,, incarico che procuriate, e atten-  
 ,, diate ad evitar ciò nella forma  
 ,, che vi sembrerà più conforme al-  
 ,, la ragione, e giustizia, dandomi  
 ,, conto di quel che in ciò disporre-  
 ,, te, e de' mezzi, che giudicherete  
 ,, più convenienti per ottenere l'in-  
 ,, tento, sentendo su di ciò primie-  
 ,, ramente il Tribunale del Real  
 ,, Patrimonio, e i Ministri, che ter-  
 ,, rete per più pratici, ed intelli-  
 ,, genti in questa materia: i cui  
 ,, pareri mi rimetterete insieme col  
 ,, vostro nel termine più breve, ac-  
 ,, ciò in veduta di tutta determi-  
 ,, ni su questo punto quel che ter-  
 ,, rò per migliore. Di Madrid a'  
 ,, 21. di Luglio 1671. Io la Re-  
 ,, gina. E sanvenendo la sua pun-  
 ,, tuale osservanza, e adempimento,  
 ,, ho stimato bene di sopraccartarlo  
 ,, per voi, ed incararvi, ed ordi-

„ bien de sobrecartarle para vos, y  
 „ encargaros, y mandaros, cuideys  
 „ de que se execute, como si desde  
 „ su principio se os hubiere diri-  
 „ gido; y porque se ha entendido  
 „ que por influencias, y sollicitu-  
 „ des particulares, algunos acrehe-  
 „ dores de las Universidades del  
 „ Reyno cobran los atrasados de  
 „ sus subjugaciones, y muchos no  
 „ consiguen su anualidad, por no  
 „ ser suficientes los introitos, re-  
 „ specto a prevenirse los efectos  
 „ en esta forma: he resuelto prohi-  
 „ bir (como en virtud del presen-  
 „ te prohibo) a todos los Jurados  
 „ de las referidas Universidades,  
 „ que puedan pagar partida algu-  
 „ na de creditos atrasados, pues  
 „ su obligacion es solo satisfacer la  
 „ anualidad corriente, sin que se  
 „ les admita por descargo lo que  
 „ pagaren por cuenta de otra anu-  
 „ alidad, y que si lo hizieren, que-  
 „ den obligados a satisfacer de pro-  
 „ prio, en consecuencia de lo que  
 „ en el preinserto despacho se pre-  
 „ viene, y manda. En cuya con-  
 „ formidad os encargo deys las or-  
 „ denes, que conbengan, para que  
 „ inviolablemente se cumpla, y  
 „ observe de aqui adelante esta mi  
 „ deliberación; y sea muy Rev. en  
 „ Christo Padre Cardenal Juidice,  
 „ mi muy caro, y muy amado ami-  
 „ go, nuestro Señor en vuestra con-  
 „ tinua guarda. De Madrid a 24. de  
 „ Agosto de 1704. Yo el Rey.

Y en su cumplimiento me man-  
 da S. Em. decir a V. S. execute lo  
 que S. M. ordena en el preinserto  
 Real

„ narvi, che curiate, acciò si ese-  
 „ guisca, come se dal suo princi-  
 „ pio fosse stato a voi dirizzato;  
 „ e perchè si è inteso che per in-  
 „ fluenze, e premure particolari al-  
 „ cuni creditorì delle Università  
 „ del Regno esiggonò i decorò del-  
 „ le lor soggiogazioni, e molti non  
 „ conseguiscono la loro annualità,  
 „ per non essere sufficienti gl' in-  
 „ troiti, per prevenirsi gli effetti in  
 „ questa forma: ho risolto proibì-  
 „ re, come in virtù del presente  
 „ proibisco, a tutt' i Giurati delle  
 „ riferite Università, che possan pa-  
 „ gare partita alcuna di crediti at-  
 „ trasati, poichè la loro obliga-  
 „ zione è soltanto di soddisfare l'  
 „ annualità corrente, senza che se  
 „ ammetta per lor discarico quel  
 „ che pagheranno per conto di altra  
 „ annualità, e che facendolo, resti-  
 „ no obligati a pagare de proprio,  
 „ in seguita di quel, che nel presen-  
 „ te dispaccio si previene, ed ordi-  
 „ na. In qual conformità v' incarì-  
 „ ca che diate gli ordini, che con-  
 „ vengano, acciò inviolabilmente si  
 „ adempia, e offervi da qui innanti  
 „ questa mia deliberazione; e sia  
 „ Reverendissima in Christo Padre  
 „ Cardinal Giudice, mio carissimo,  
 „ ed amatissimo amico, nostro Signo-  
 „ re Dio in vostra continua custo-  
 „ dia. Di Madrid a' 24. di Ago-  
 „ sto 1704. Io il Re.

Ed in suo adempimento mi comen-  
 da sua Eminenza di dire a V. S. ch'  
 eseguisca quel, che S. M. ordina nel  
 pre-


Real despacho . Guarde Dios a  
V. S. muchos años . Palermo 3. de  
Octubre 1704.

preinserto Real dispuccio . Dio Sign.  
nostro lungamente la prosperi . Pa-  
lermo a' 3. di Ottobre 1704.

D. Juan de Castrolaurel.

D. Giovanni di Castrolaurel.

Die 29. Dec. eod. anno literas encyclicas demanialium  
Civit. Juratis scriptas Trib. R. P. disposuit.



XXII.

BERNARDUS DE UGUALDE

AD REGNI DEPUTATIONEM

Proregis nomine .

Præcedens dispositio confirmatur.

**A** Viendo referido al Baylio mi Señor el contenido de la consulta de V.S. de el 1. del corriente, tocante a haver embiado el Tribunal del Real Patrimonio de esta Ciudad Comisarios a la Tierra de la Forza a instancia de asignatarios procedentes del donativo de los escudos 300V., cuya exacion toca totalmente a V.S., sin que ninguno se pueda ingerir en ella, en virtud de las disposiciones de los parlamentos, a los quales se ha uniformado S.E., como V.S. cita en dicha consulta: me ordena S. E. diga a V.S. en respuesta, que ya se ordena al mismo Tribunal del Real Patrimonio se abstenga de turbar la jurisdiccion de V. S. (a); y por lo que

**A** Vendo riferito al Balio mio Signore il contenuto della consulta di V. S. del primo del corrente intorno all' avere inviato il Tribunale del Real Patrimonio di questa Città Comissarij alla Terra della Forza ad istanza degli assegnatarij procedenti dal donativo degli feudi 300V., la cui esazione tocca totalmente a V. S., senza che altri possa in essa ingerirsi in virtù delle disposizioni de' parlamenti, a' quali si è uniformato S. E., come V. S. cita in detta consulta: mi ordina S. E., che io dica a V. S. in risposta, che già si ordina al medesimo Tribunale del Real Patrimonio, che si astenga di turbar la giuridizione di V. S. (a); e per quel

350 *De Comitibus Generalibus,*

que toca a los Comitarlos arriba nombrados, de las providencias, que V. S. pide en la citada consulta. Dios guarde a V. S. muchos años. Mecina y Octubre a 15. de 1726.

*quel, che spetta a' Commissarij di sopra nominati diu le providenze, che V. S. chiede nella citata consulta. Dio Signor nostro lungamente la conservi. Messina a' 15. di Ottobre 1726.*

*Ex act. III. Deputationis huj. Sic. Regni.*

(a) Confer rescriptum regium dat. Neap. die 1. Junii 1737. typis editum tit. 1. tom. 4. huj. Collect. fol. 11., & Regni Deputationi à Prorege missum die 14. ejusdem mensis. Item pragmat. 8. 11. & 13. to. 3. recent.



XXIII.

I D E M

AD REGNI DEPUTATIONEM

Proregis nomine.

*Exactio donativorum, que in Comitibus generalibus Regi attribuuntur, ad Regni Deputationem unice spectet.*

**C**on motivo del villete, que se dirigió a V. S. en 31. del pasado, para que no molestate la Ciudad de Nicófia, respecto de haver depositado a nombre del Presidente Drago, por cuenta de los asignatarios, las anualidades 8. Ind., y 9. Ind., y tener sequestrados bastantes introitos para la décima: haze presente V. S. en su representacion de lo que acaba, la inalterable observancia de pertenecer privativamente a ella  
Di-


**I**n occasione del biglietto, che s'indirizzò a V. S. sotto li 31. del passato, acciò non molestasse la Città di Nicófia, per cagione di aver depositato a nome del Presidente Drago, per conto degli assegnatarij, le annualità 8. Indiz., e 9. Indiz., ed aver sequestrati bastanti introiti per la decima: rappresenta V. S. con sua consulta dello spirante l'inalterabile osservanza di appartenere privativamente a cotesta Diputazione l'  
esi-

**& Regni Deputatiōne.** 341

Diputacion la cobranza de los donativos, que se ofrece a S. M. en los parlamentos, folicitando se practique lo mismo con dicha Ciudad; y atendiendo a ello S. E. ha venido en condescender a la instancia de V. S., no siendo su intencion perjudicarla en lo que està a su cargo, y le compete; y me manda participarlo a V. S. para su gobierno. Dios guarde a V. S. muchos años. Palermo Setiembre 29. de 1732.

*esigenza de' donativi, che offeriscono si a sua Maestà ne' parlamenti, sollecitando che si pratici lo stesso con detta Città; e considerandosi S. E., è venuta in condescendere all' istanza di V. S., non essendo sua intenzione pregiudicarla in quel, che stà a suo carico, e che le spetta; e mi comanda parteciparlo a V. S. per sua regola; e nostra Signor Dio lungamente la feliciti. Palermo a' 29. di Settembre 1732.*

*Ex act. III. Deputationis b. Sic. Regni.*



● XXIV. ●

I D E M

AD DEPUTATIONEM REGNI

Proregis nomine.

*Cognitio causarum attinentium ad delegationes per generalem Regni Deputationem decretas suae ipsius jurisdictioni subest.*

**C**onformandose S. E. con la consulta de V. S. de 10. del corriente, concerniente al perjuycio, que resulta a essa Diputacion, de que el Presidente Drago conosca en la causa de la destinacion, que hizo V. S. contra los Jurados de Nicosia a instancia de D. Simon Samaniati como asignatario: y que tratandose de fraudes cometidas por los Jurados en su administracion, no pueden ser excusados al pagamento *nomine proprio,*


**C**onformandosi S. E. colla consulta di V. S. de' 10. del corrente intorno al pregiudizio, che risulta a cotesta Diputazione dal conoscere il Presidente Drago la causa della destinazione, che fece V. S. contro i Giurati di Nicosia ad istanza di D. Simone Sammaniati come assignatario: e che trattandosi di frodi commesse da' Giurati nella loro amministrazione, non possono essere scusati dal pagamento *nomine proprio,*

prio, y demas circunstancias, que V. S. aduce para la manutencion de su jurisdiccion; me manda decir a V.S. en respuesta, que oy se ordena a dicho Presidente Drago se abstenga de proceder en esta causa, y que si los Jurados pretenden cosa, que recurran a V.S., que es el Juez competente. Dios guarde a V.S. muchos años. Palermo 26. Junio 1733.

prio, ed altre circostanze; che V. S. adduce per sostenere la sua giurisdizione; mi comanda di dirle in risposta, che oggi si ordina a detto Presidente Drago che si astenga dal procedere in questa causa, e che se i Giurati pretendono cosa, che ricorrano a V. S., ch' è il Giudice competente (a). Dio Signor nostro per lungbissimi anni lu prospere. Palermo a' 26. di Giugno 1733.

Ex act. Ill. Deputationis h. Sic. Regni.

(a) Concord. Regiæ lit. dat. Matr. die 14. Julii 1671. exec. Pan. 26. Augusti eod. anno, quæ extant in pragm. tom. 3. recent.



XXV.

I D E M

AD DEPUTATIONEM REGNI

Proregis nomine.

*Soli Regni Deputationi competit cognitio aris alieni per ipsius Delegatum contracti.*

**A** Tendiendo S.E. a lo que V. S. le tiene representado en consulta de 18. del pasado, y a que no devia el Presidente Marques D. Casimiro Drago aver embiado a prender en Randazo, por causa de una deuda, a Don Placido Nocera Delegado matriculado de esta Diputacion, pues como tal deve gozar del fuero,

**A** Tendendo S. E. a quanto V. S. le ha rappresentato con consulta de' 18. del passato, che non dovea il Presidente Marebese D. Casimiro Drago aver mandato a prendere in Randazzo per causa di un debito a Don Placido Nocera Delegato matricolato di questa Diputazione, poichè come tale dee godere del fuero,

ro; y mucho menos se devia molestar en el auto mismo, que estava adimpliendo su comision, y la exigencia para los asignatarios: se dà orden a dicho Presidente; paraque se abstenga de proceder por la causa expresada contra el referido Delegado (a); y me manda S. E. participarlo a V. S. para su noticia. Dios guarde a V. S. muchos años. Palermo Setiembre 15. de 1733.

ro; e molto meno dovea molestarsi nell' atto stesso che stava adempiendo la sua commissione, e l' esigenza per gli assegnatarij: si dà ordine a detto Presidente, acciò si astenga di procedere per la causa esposta contra il mentovato Delegato (a); e mi comanda S. E. parteciparlo a V. S. per sua notizia. Dio Signor nostro lungamente la felicità. Palermo a' 15. di Settembre 1733.

*Ex off. Ministri scripturæ Deput.*

(a) Per pragm. un. tit. 22. tom. 3. recent. cavetur, ne Tribunal Regii Patrimonii Deputationis Regni Delegatos molestiis afficiat; de ipsorum tamen fortè patris excessibus monitus fiat Prorex, quidquid æquum ipsi videbitur, decreturus.



XXVI.

BARTHOLOMÆUS CORSINI  
Princeps Sifmani, Prorex

AD GENERALEM REGNI DEPUTATIONEM.

*Subsequens Regiarum litterarum capitulum ad prædictam Deputationem remittitur.*

**P**Or la adjunta copia de capitulo de carta, que de Real orden se me ha escrito en fecha de primero del corriente, y yo paso a sus manos, reconocerà V.S. lo que el Rey se ha servido resolver en inteligencia de diversas consultas, que se le han hecho, y remitido por mi antecesor

Tom.V. for

**P**Er l' annessa copia di capitolo di lettera, che di Real ordine mi è stata scritta in data del primo del corrente, e che io passo in sue mani, reconocerà V. S. quello, che il Re si è degnato risolvere in riguardo di varie consulte, che se gli sono fatte, e rimesse dal mio antecessore

Y y in

for en estos cargos , a motivo de lo ocurrido en la Ciudad de Patti por la destinacion de Delegados , que se ha executado por essa Deputacion contra aquella Universidad para el cobro del Regio donativo; y en vista del circunstanciado contenido en el referido capitulo de carta orden , pasará V. S. a executar puntualmente quanto en dicho asumpto se prescribe , y su Magestad ha deliberado , sin alteracion alguna, como me lo prometo del zelo de V. S. a quien guarde Dios muchos años. Palermo y Junio 14. de 1737.

in queste cariche , e per motivo dell' occorso nella Città di Patti per la destinazione de' Delegati , fatta per via di cotesta Diputazione contra quella Università per l' esigenza del Regio donativo ; e in vista di tutto il contenuto nel riferito capitolo di lettera , passerà V. S. ad eseguir puntualmente quanto in detto asunto si prescribe , e S. M. ha deliberato , senza alterazione veruna , come me lo prometto dal zelo di V. S. , cui nostro Signor Dio lungamente felicitì . Palermo a' 14. di Giugno 1737.



XXVII.

JOSEPH JOACHIMUS MONTALLEGRIUS

AD PROREGEM BARTHOLOMÆUM CORSINI

Regis nomine.

*Suprema Regni Deputatio in exigendis donativis criminali delegata jurisdictione polleat ope recursus ( ubi casus occurrerit ) ad Proregem : qui per suum chirographum delegatoriis litteris annectendum facultatem criminaliter agendi eidem Deputationi delegabit.*

Excelentissimo Señor.

Eccellentissimo Signore.

**A** Viendose examinado las consultas de la Diputacion de esse Reyno , y las de la Junta de Presidentes, y Consultor, del Tribunal de la Gran Corte criminal, y del Real

**E** Ssendo state esuminate le consulte della Diputazione di cotesto Regno, e quelle della Giunta di Presidenti, e Consultore, del Tribunale della Gran Corte criminale, e del Real Patrimonio-



Real Patrimonio con los demas documentos, que remitió en 15. de Febrero proximo pasado el Duque de la Conquista antecesor de V.E., y tambien los varios recursos, que se ha recibido aquí, de los Jurados, y otros yndividuos de la Ciudad de Patti, sobre lo ocurrido en dicha Ciudad con los Delegados, uno civil, y otro criminal, destinados por dicha Diputacion: y enterado plenamente el Rey del contenido de los citados papeles, ha venido en declarar, que por no tener la Diputacion de esse Reyno jurisdiccion, ni privilegio de mero, y misto imperio, no puede disponer, y por su autoridad ordenaria destinar delegados criminales, ni proceder a tomar procesos, y castigar en materias criminales, por ser Regalia, la qual no puede fundarse en la sola observancia, y exemplos, que la misma Diputacion alega, pues estos no bastan a dar titulo legitimo, quando no lo hay, ni el exercicio, y la posesion ha de perjuyar la jurisdiccion ordenaria de la Gran Corte, quando no coste, que en contradictorio de la misma se haya permitido a la Diputacion el uso de las facultades criminales; però en el mismo tiempo considerando S. M. que para la buena administracion de los donativos, que estan al privativo, y peculiar cuydado de la Diputacion del Reyno, y puntualmente del de los 300V. escudos, de que se trata, podrian resultar inutiles, y sin efecto alguno las disposiciones, providencias, y

Tom.V.

or-

monio cogli altri documenti, che rimette sotto li 15. di Febbrajo proximo passato il Duca della Conquista antecessore di vostra Eccellenza, ed altresì li varj ricorsi, che si sono ricevuti in questa, de' Giurati, ed altri individui delle Città di Patti sopra l' occorso in detta Città con li delegati, uno civile, e l' altro criminale, destinati per detta Diputazione: ed informato pienamente il Re del contenuto delle citate scritture, è divenuto in dichiarare, che per non tener la Diputazione di cotello Regno giurisdiczione, nè privilegio di mero, e misto imperio, non può disporre, e per sua autorità ordinaria destinare delegati criminali, nè procedere a far processi, e castigare in materie criminali, per esser Regalia, la quale non può fondarsi nella sola osservanza, ed esempj, che la medesima Diputazione allega, per non esser questi bastanti a dar titolo legitimo, quando non vi è, nè l' esercizio, e la possessione ha da pregiudicar la giurisdiczione ordinaria della Gran Corte, quando non costi che in contraddittorio colla medesima siasi permesso l' uso delle facultà criminali; nel tempo stesso però considerando sua Maestà che per la buona amministrazione de' donativi, che sono di privativa, e peculiare cura della Diputazione del Regno, e di quello appunto degli scudi 300V., di cui si tratta, potrebbero risultare inutili, e senza effetto alcune disposizioni, providenze, ed or-

Y y 2

di-

ordenes, como tambien las destina-  
ciones de delegados civiles, que  
por la misma se despacharen pa-  
ra la cobranza, pues los deudores  
no solo con la renitencia, sino con  
insultos, y violencias se animarian  
a resistir, y despachar las ordenes  
de dicha Diputacion, a fin de que  
haziendose criminal la dependen-  
cia, que era civil, saliese de la in-  
speccion, y conocimiento de la Di-  
putacion, que no podria proceder  
criminalmente, lo que seria en evi-  
dente perjuycio, y atraso de la ad-  
ministracion, y cobranza de dicho  
importante donativo, que el Reyno  
ofrecio en el parlamento del año  
de 1612. para relebar el Real era-  
rio de sus deudas, y en que se inte-  
resa infinito numero de acrehedo-  
res, y la mayor parte de estas per-  
sonas eclesiasticas, y privilegia-  
das, y lugares pios; ha resuelto  
S. M. que dicha Deputacion del  
Reyno en semejantes casos tenga  
la jurisdiccion criminal delegada,  
la qual no perjuyca a la ordenaria  
de la Gran Corte, y que en esta  
consequencia todas las vezes, que  
subcediere algun recurso criminal  
contra los Ministros delegados  
nombrados por dicha Diputacion  
del Reyno para la cobranza de los  
donativos de su privativa y pecu-  
liar administracion, deva la misma  
representarlo a V. E., y a los que sub-  
cedieren en estos cargos, solicitando  
el permiso de proceder criminal-  
mente contra los delinquentes; y  
en vista de sus instancias se le con-  
cederá por V. E., y los Virreyes su-  
ces-

dini, come pare le destinazioni de'  
delegati civili, che dalla medesima  
si spedissero per la esigenza; poi-  
chè i debitori non solo colla reni-  
tanza, ma con insulti, e violenze  
si animerebbero a resistere, e di-  
sprezzare gli ordini di detta Di-  
putazione, ad oggetto che facendo-  
si criminale la dipendenza, ch'era  
civile, uscisse dalla ispezione, e  
conoscimento della Diputazione,  
che non potria proceder criminal-  
mente; il che sarebbe in evidente  
pregiudizio, e discapito dell' am-  
ministrazione, ed esigenza di det-  
to importante donativo, che offerì  
il Regno nel parlamento dell' an-  
no 1612. per rilevare il Real era-  
rio da' suoi debiti, ed in cui s'  
interessa infinito numero di credi-  
tori, e la maggior parte di cote-  
ste persone ecclesiastiche, e privi-  
legiate, e luoghi pii; ha risolto  
sua Maestà, che detta Diputazio-  
ne del Regno in simili casi abbia  
la giurisdiccion criminal delega-  
ta, la quale non pregiudica all'  
ordinaria della Gran Corte, e che  
in seguito di ciò tutte le volte che  
succederà alcun ricorso criminale  
contro i Ministri delegati nomi-  
nati per detta Diputazione del Re-  
gno per la esazione de' donativi  
di sua privativa, e peculiare am-  
ministrazione, debba la medesima  
rappresentarlo a V. E., ed a co-  
loro, che succederanno in coteffa  
carica, sollecitando il permesso di  
procedere criminalmente contro i de-  
linquenti, e in vista delle sue istan-  
ze se le concederà da V. E., e Vi-  
ce-

cessores por via , y titulo espresso de delegacion la facultad de proceder , y destinar criminalmente , y la riferida Diputacion de vera inferir en sus letras delegatorias el villete de V. E., y de sus subcesores , en que se le delega dicha autoridad criminal , para que conste de ella , y que no pueda considerarse por facultad ordinaria , sino delegada , platicandose esta formalidad en qualquiera caso individuo , que subcediere , empezando del que se trata por lo ocurrido en Patti , con espedir por via de dicha Diputacion nuevas letras de potestad , en que se infiera el villete de la delegacion Vicerregia .

Esto es lo que ha resuelto S. M. y me manda participarlo a V. E. , como lo hago , para su inteligencia , y cumplimiento , Dios guarde a V. E. muchos años , como deseo .  
Napoles 1. de Junio de 1737.

cerè successori per via , e titolo espresso di delegazione la facoltà di procedere , e destinare criminalmente , e la suddetta Diputazione dovrà inferire nelle sue lettere delegatorie il biglietto di vostra Eccellenza , o de' suoi successori , in cui sele delega detta autorità criminale , acciò costì della medesima , e che non possa considerarsi per facoltà ordinaria , ma delegata , praticandosi questa formalità in qualsivisa caso individuo , che occorresse , incominciando da quel che si tratta per l'occorso in Patti , con ispedire per via della Diputazione nuove lettere di potestà , nelle quali s' inferisca il biglietto della delegazione Vicerregia .

Questo è quanto S. M. ha risolto , e mi comanda parteciparlo a V. E. , come lo faccio , per sua intelligenza , e compimento . Dio Sig. nostro lungi bis fini anni la prospeti , come desidero .  
Napoli a 1. Giugno 1737.

*Ex act. III. Deputacionis huj. Sic. Regni.*

BAR

## BARTHOLOMÆUS CORSINI

Princeps Sifmani, Prorex

AD JUDICEM REGIÆ MONARCHIÆ.

*Delegatus per Proregem designatur, ut inquiret in reos excessus  
adversus Deputationis Regni Delegatum perpetrati.*

**D**Eviendose de mi orden conferir de la Ciudad de Castrojuan en la de Calascibetta el Dot. D. Joseph Salamone por Delegado de la Diputacion de este fidelissimo Reyno, para tomar las informaciones, y proceder contra de algunos de aquellos naturales, que resultaren culpados, en los delitos cometidos contra de D. Placido Nocera otro Delegado de la misma Diputacion: encargo a V. S. que por lo que mira a sus foristas, expida luego la folita sobrecarta (a) en persona del mencionado de Salamone, por lo que conviene para el mayor acierto en su comision. Guarde Dios a V. S. muchos años. Palermo a 6. de Marzo de 1739.

**D**Ovendose di mio ordina conferire dalla Città di Castrogiovanni in quella di Calascibetta il Dot. Don Giuseppe Salamone per Delegato della Diputazione di questo fidelissimo Regno, per prender le informazioni, e procedere contra taluni di quei naturali, che risultassero rei ne' delitti commessi contra Don Placido Nocera, altro Delegado della medesima Diputazione: incarico a V. S. che, per quel che riguarda a' suoi foristi, spedisca subito la solita sopracarta (a) in persona del menzionato Salamone, per quanto conviene pel maggiore acerto della sua commissione. Nostro Signore Iddio lungamente la conservi. Paler. a' 6. di Marzo 1739.

(a) Per literas exaratas die 10. ejusdem mensis prefato Delegato Judex R. M. potestatem contulit in ipsius foro subditos inquirendi.

XXVIII.

I D E M P R O R E X

AD JUDICEM REGIÆ MONARCHIÆ.

Regis nomine.

*Imperatur exactissima totius Regni incolarum, bonorumque descriptio per Deputationem, ut moris est, incunda.*

**C** On despacho de 26. de Setiembre del año p. p. tiene mandado S. M. se haga la numeracion de las almas de este Reyno, y el revelo de los bienes de cadauno sin exempcion de personas, de qualquiera estado, y condicion que fueren, y que uno, y otro se execute por via de la Diputacion del mismo, valiendose esta para ello de los oficiales locales de cada Ciudad, y Tierra como Diputados, que deveran ser los Jurados, el Capitan de justicia, el Sindaco, el Regio Secreto (donde lo hubiere) dos, u tres Ecclesiasticos, y dos Ciudadanos de los mas distintos, intimandoles baxo penas arduas, y a los Ecclesiasticos por via de sus superiores, que formen la enunciada numeracion de almas, y revelo de bienes con una total indiferencia, y perfecta fidelidad, y justicia; y para que esta soberana deliberacion de S. M. tenga el devido cumplimiento en todas sus partes, prevengo de ello a V. S. a fin que, por la que le toca, expida luego luego las solitas sobrecartas cir-

**C** On dispaccio de' 26. di Settembre dell' anno p. p. ha comandato S. M., che si faccia la numerazione dell' anime di questo Regno, ed il revelo de' beni di ognuno senza esenzion di persone di qualsivisa stato, e condizione che fossero, e che l' una, e l' altro si eseguisca per via della Diputazione dello stesso, valendosi ella a tal effetto degli ufficiali locali d' ogni Città, e Terra come Diputati, che dovranno essere i Giurati, il Capitano di giustizia, il Sindaco, e il Regio Secreto (dove vi sarà) due, o tre Ecclesiastici, e due Cittadini de' più distinti, intimandoli sotto pene ardue, ed agli Ecclesiastici per via de' lor superiori, che fermino la predetta numerazione d' anime, e revelo di beni con una totale indiferenza, e perfetto fedeltà, e giustizia; ed acciò questa sovrana deliberazione di sua Maestà abbia il dovuto compimento in tutte le sue parti, la partecipa a V. S., affinché, per quanto a lei spetta, spedisca subito subito le solite sopracarte circolari o' sud-

circulares a los subdelegados, que esse Tribunal tiene en las Ciudades, Tierras, y Casales del Reyno, para que obliguen a todos los Eclesiasticos Regulares, y demas sujetos a su jurisdiccion, y fuero; y a los oficiales locales constituydos de la Diputacion del Reyno, entre los quales seran comprendidos los Vicarios, a que hagan el revelo de sus respectivas almas, y bienes, fiel, y religiosamente, sin el menor fraude; imponiendo a los controveutores las mismas penas, que vendran impuestas a los seglares por el bando, e instrucciones, que la expresada Diputacion remitiere a dichas Ciudades, Tierras, y Casales, de forma que, haziendose notorio a todos, ninguno pueda alegar ignorancia; y de aver V. S. espedido dichas letras circulares, me lo avise en respuesta de este villete, para poder dar sin perdida de tiempo las demas disposiciones correspondientes al efecto expresado. Dios guarde a V. S. muchos años. Palermo 26. de Abril de 1740.

*a' suddelegati, che tiene cotesto Tribunale nelle Città, Terre, e Casali del Regno, acciocchè obblighino tutti gli Ecclesiastici Regolari, ed altri soggetti alla sua giurisdizione, e foro; ed agli ufficiali locali costituiti dalla Diputazione del Regno, tra' quali van compresi i Vicarij, acciò facciano il revelo delle lor rispettive anime, e beni fedelmente, e religiosamente senza la menoma frode, imponendo a' trasgressori le stesse pene, che verranno imposte a' secolari per lo bando, ed istruzioni, che la mentovata Diputazione rimetterà a dette Città, Terre, e Casali, di forma che facendosi a tutti notorio, nessuno possa allegare ignoranza; e di aver V. S. spedite dette lettere circolari, me lo avvisi in risposta di questo biglietto, per poter dare senza perdita di tempo le altre disposizioni corrispondenti all' effetto suddetto; e nostro Signor Dio lungamente la prosperi. Palermo a' 26. di Aprile 1740.*

*Ex off. Trib. Regie Monarchia.*

EUSTACHIUS DUX DE LAVIEFUILLE

Prorex

AD REGNI DEPUTATIONEM.

*Regni Deputatione instante, ut serventur conventiones in Comitibus generalibus initæ, decernitur, ut in militum comitatibus Universitates indictis contributionibus eximantur.*

**I**N vista di quanto espose cotesta Diputazione in sua consulta degli 8. Marzo p. p. circa le circolari, ch' emanato avea il Tribunale del Real Patrimonio in Dicembre dell'anno passato, colla regola di quanto dovean le Università del Regno praticare nella somministrazione degli alloggi, e generi di viveri alle truppe, e distaccamenti, che transitano per il Regno: essendosi d'ordine mio esaminato maturamente l'affare dal suddetto Tribunale, con tenersi presente il punto de' convenj ne' parlamenti generali circa la esenzione delle Università dalla contribuzione delle cose espresse, in risulta della consultata fattami dal Patrimonio in data de' 10. corrente, ho già risolto la moderazione di esse circolari, in modo che non restin gravate le Università dal mentovato peso, e nemmeno la truppa senza la dovuta assistenza, ed alloggio ne' suoi transiti, e marce; e con biglietti d'oggi ne ho prevenute le corrispondenti disposizioni, e regole da osservarsi in l'avvenire, sì al riferito Tribunale, come al Principe di S. Pietro; ed all'Intendente generale interino Duca di Montalbo; e ne passo a V. S. la notizia per sua intelligenza. Iddio nostro Signore la felicitì. Palermo 20. Luglio 1747.

## I D E M P R O R E X

## AD GENERALEM REGNI DEPUTATIONEM

Regis nomine .

*Caveant barones , ne extra domum ejus , qui brachii militaris est caput ,  
particulares habeant confessus , comitiorum generalium pacem  
sapiſſimè perturbantes.*

**I**nteſo il Re noſtro Signore per differenti veridiche notizie della poca attenzione praticata da alcuni Baroni di queſto Regno, che hanno tentato fomentar diſcordie nel già ſeguito parlamento, coll'aver preteſo di far ſeſſioni particolari fuori della caſa del Principe di Butera capo del braccio militare, e di eſſerſene con effetto fatta taluaa, con eſſerſi paſſato poi a farmi propoſizioni: mi ha con diſpaccio del corrente meſe di Aprile per la via della Segreteria di azienda incaricato di far uſo della mia autorità nel caſtigare tutti coloro, che ſi ſono maneggiati nel fuſcitare tali diſcordie; e nel tempo ſteſſo, di far intendere che nelli futuri parlamenti le ſeſſioni particolari del braccio militare abbiano da farſi in caſa di colui, che rappreſenterà per capo del medeſimo braccio, ſenza che niuno penſi di farle a caſe particolari; che però in adempimento del riferito Real ordine lo partecipo a V. S. per ſuo regolamento, ed intelligenza; e noſtro Signore la felicità. Palermo 18. Aprile 1754.



SUPPLEMENTUM  
AD TITULUM SECUNDUM  
TOMI PRIMI  
DE TRIB. M. R. C.



Ritum illud sermone proverbium, *manissa obsequium vincit*, non minùs, huic quàm nonnullis aliis edendis supplementis rectè ac meritò videtur aptari posse; tanta enim in dies documentorum in superioribus titulis prætermisforum congeries supervenit, ut non rarò primariam materiæ sedem supplementa singula tum mole, tum illorum numero longè superarent. In quo planè si quid est absurdi, nemo rerum æquus æstimator culpæ nobis vertet; quippe cum aliorum sollicitudini, ac diligentia innixa fuerit documentorum omnium exacta perquisitio, nos in eam toti curam incumbimus, ut è publicis tabulariis jam educta, nostrisque subiecta oculis digeramus, operi contexendo reliquum qualemcumque laborem propriis tantùm in laribus impendentes. Caterum, utcumque res sese habeat, gratam fore credimus cupidæ legum nostrarum juventuti lautiores istam documentorum suppellectilem, quam, licet interdum sejunctam ac bipartitam, facili tamen negotio, si non hanc pigeat adire paginam, quisque per se connectet; donec, Deo favente, quoddam fortasse tempus adveniat, quo hisce voluminibus ad exitum quovis modo jam perductis, eadem, cunctis remotis difficultatibus, aliter disposita, ac novo compacta ordine in lucem prodeant.

## PHIL. I. SIC. REX, HISP. II.

JOANNI DE LA CERDA  
Methymnæ-cœli Duci, Proregi.*Tribunalium Ministris caveant, ne relationes negotiorum, de quibus Rex certior fieri velit, partibus innatescant.*

## EL REY.

**I**lustre Duque &c. Porque muchas vezes, quando de aqui se pide enformacion de algun negocio a instancia de partes a algunos de los Tribunales desse Reyno, acontesce que quando dan la respuesta a las partes, les declaran su parecer, quando lo que no combiene a el buen decoro, y autoridad de los negocios, si no que se guarde todo secreto: nos ha parecido advertiroslo por esta, y encargaros les ordeney, que no lo hagan de aqui adelante, ni les den lo duplicado de tal consulta, por que se ha entendido que lo salen, y entenden por el adonde se inclinan. En Moncon a 11. de Henero 1563.

YO EL REY.

## IL RE.

**I**lustre Duca &c. Perchè molte volte, allorchè da qui si domanda informe di alcun negozio ad istanza di parte a taluni de' Tribunali di cotesto Regno, accade che quando dan la risposta alle parti, manifestano a queste il lor parere, quando ciò non conviene al buon decoro, e autorità de' negozj, ma che si osservi tutto il secreto: ci è sembrato avvertirvelo per questa, ed incaricarvi, che ordinate loro che da qui innanti non lo facciano, nè diano alle parti il duplicato di tal consulta, poichè si è inteso che lo escan fuori, e per esso penetrano le medesime il sentimento ove coloro inclinano. In Moncon a 11. di Gennajo 1563.

IO IL RE.

Exscrip. Pan. die 11. Jan. 1563.

Di-

H. 30

DIDACUS HENRIQUEZ DE GUSMAN  
Albælistensis Comes, Prorex.

*Magna Curia apparitoribus, porteris dictis, in omnibus Tribunalibus referendi facultas sit.*

Die 24. Novembris 3. Ind. 1589.

**F**uit provisum, & mandatum per Excellentiam Illustrissimi Domini Proregis, ref. nob. Andræotta Cotta Regiæ Aulae porterio, ad instantiam omnium, & singulorum porteriorum M. R. C., & pro eis comparante Jo: Baptista Platamuni etiam porterio, asserente quod ab antiquissimo tempore, a quo hominum memoria in contrarium non existit, omnes & quicumque porterii dictæ M. R. C., qui pro tempore fuerunt, & ad præsens sunt, consueverunt referre causas in dicta M. R. C., ejusque Archivio, quàm in Consistorio Sacræ Regiæ Conscientiæ, Curia causarum delegatarum, ac etiam in Regia Monarchia, ejusque Archivio, & in aliis Regiis ordinariis Magistratibus, & eorum officium porterii pro publico, & universali beneficio exercere cum honoribus, & oneribus, ac emolumentis, & aliis ad dictum officium spectantibus, & in dicta quietâ possessione, & usu steterunt, & stant: & quia noviter de mandato Ill. Dñi Præsidis dicti Tribunalis Consistorii S. R. C. fuit oretenus mandatum Dño Magistro Notario dicti Tribunalis, & Commissariis ejusdem Tribunalis, quod dicti porterii M. R. C. ulterius non referrent, nec officium exercerent in dicto Tribunali, contra formam dictæ antiquæ observantiæ, & possessionis prædictæ, & in grave damnum, & præjudicium ipsorum porteriorum, & maximum damnum, interesse, & expensas, ac disturbancem negotiantium; petentes propterea quod omnes dictæ M. R. C. porterii possint, & valeant eorum officium exercere, & referre etiam in dicto Tribunali Consistorii, & causarum delegatarum, & in Regia Monarchia, non obstantibus prohibitione prædicta, provisione, & actis forte in contrarium existentibus; quod utique fiat, & servetur, prout hactenus servatum fuit. Unde &c.

PHIL.



## PHIL. II. SIC. REX, HISP. III.

LAURENTIO XUAREZ DE FIGUEROA, ET CORDUBA  
Duci Feriæ, Proregi.

*Eadem facultas, de qua in præcedenti Magnæ Curie liEtoribus (quos  
algozirios nuncupamus) confirmatur.*

## EL REY.

**I**llustre Duque &c. Por parte de los Alguaciles de la Gran Corte desse Reyno me ha sido presentado un memorial del tenor siguiente: „ Señor. Los Alguaciles „ del Reyno de Sicilia, que estan a „ colacion de V.M. dicen, que en „ tre otras cosas, y prerogativas, „ que possiheron, por antigua co- „ stumbre ha pertenecido, y perte- „ nece al dicho oficio de los supli- „ cantes, en cuya posesion quieta, „ y pacificamente se han hallado, y „ se hallan, fue, y es de poder ha- „ zer notificaciones, que allà dicen „ relaciones, en todos los negocios, „ y pleytos, que passan en qual- „ quier Tribunal, y ante qualquier „ Ministro de justicia del Reyno: „ contra lo qual siendo que de cier- „ to tempo a esta parte los quatro „ porteros del Tribunal del Real „ Patrimonio sin legitimo titulo, y „ derecho se han entrometido, y „ usurpan de hazer las dichas rela- „ ciones en todos los Tribunales, „ antes, lo que es peor, en el dicho „ Tribunal del Patrimonio no ad- „ mi-

## IL RE.

**I**llustre Duca &c. Da parte degli Algozini della Gran Corte di cotesto Regno mi è stato rappresentato un memoriale del tenor seguente: „ Signore. Gli Al- „ gozini del Regno di Sicilia, che „ sono di collazion di V. M., dico- „ no, che tra le altre cose, e prero- „ gative, che possiedono, per antico „ costume ha appartenuto, ed appar- „ tiene al detto officio de' supplican- „ ti, nella cui quieta, e pacifica „ possessione si sono trovati, e si tro- „ vano, fu, ed è di poter fare no- „ tifiche, che qui dicono relazio- „ ni, in tutt' i negozj, e liti, che „ passano in qualsisia Tribunale, „ e innanzi qualsisia Ministro di „ giustizia del Regno: contro del „ quale essendo che da certo tem- „ po a questa parte i quattro por- „ tieri del Tribunale del Real Pa- „ trimonio senza legitimo titolo, „ e dritto si sono intromessi, e si „ usurpano di far le dette relazio- „ ni in tutt' i Tribunali, anzi, quel „ ch' è peggio, nel detto Tribuna- „ le del Patrimonio non ammetto- „ no

„miten, ni consenten, que se hagan  
 „relaciones de los suplicantes; y  
 „siendo muy justo que una tal u-  
 „surpacion, e innovacion cesen, y  
 „que no pasen adelante, y que los  
 „suplicantes sean conservados, y  
 „mantenidos en dicha antigua, y  
 „legitima posesion, y derecho;  
 „por tanto suplican a V. M. se fir-  
 „va, mediante el despacho de su  
 „Real carta dirigida a quien toca,  
 „así proveher, y mandar, y que  
 „los dichos quatro porteros ha-  
 „gan, y atiendan a lo demas, que  
 „en virtud de sus officios son obli-  
 „gados; que demas de ser muy con-  
 „forme a justicia, lo recibiran a  
 „particular merced de V. M. „  
 Y por que es justo, que cadauno  
 sea mantenido en lo que legitima-  
 mente le pertenece, os encargo, y  
 mando proveays, y deys orden, que  
 cerca de lo que los suplicantes re-  
 fieren en el inserto memorial, se les  
 administre por el Tribunal, a quien  
 tocare, entero cumplimiento de ju-  
 sticia, de manera que alcancen la  
 que tuvieren, que tal es mi volun-  
 tad. En Valladolid a 9. de Noviem-  
 bre 1604.

YO EL REY.

„no, nè acconsentono, che facciansi  
 „relazioni da' supplicanti; ed ef-  
 „fendo assai giusto, che una tal u-  
 „surpazione, e novità cessino, e  
 „che non passino avanti, e che i  
 „supplicanti sian conservati, e  
 „mantenuti in detto antico, e le-  
 „gitimo possesso, e dritto; per tan-  
 „to supplicano a vostra Maestà, che  
 „si degni, mediante il dispaccio di  
 „sua Real lettera dirizzata a chi  
 „spetta, provvedere, ed ordinare, che  
 „i detti quattro portieri facciano,  
 „e attendano al restante, che in  
 „virtù de' loro officj sono obbliga-  
 „ti, il che oltre esser assai confor-  
 „me alla giustizia, lo riceveranno  
 „a particular grazia di V. M. „  
 E perchè è giusto, che ognuno sia  
 mantenuto in ciò che legitimamente  
 gli appartiene, v'incarico, ed im-  
 pongo che provvediate, e diate ordi-  
 ne, che intorno a quel che i suppli-  
 canti riferiscono nell' inserto memo-  
 riale, amministrisi loro dal Tribuna-  
 le, a cui spetterà, intero compimento  
 di giustizia, in maniera che alcanzi-  
 no quella che avranno, che tal' è la  
 mia volontà. In Valladolid a 9.  
 Novembre 1604.

IO IL RE.

BER.

• IV. •

BERNARDINUS DE CARDINES  
Dux Maquedæ, Prorex.

*Commissarii executivi per Tribunal M. R. C., instantibus creditoribus, in Regnum mittendi, destinandi acta quæcumque deferre, vel transmitti teneantur intra dierum viginti terminum à die expletæ commissionis enumerandum.*

Die 30, Julii 12. Ind. 1598.

**E**X quo per Commissarios executivos destinatos, & destinandos per M.R.C. non transmittuntur acta penes eos confecta, & conficienda ad Magistrum Notarium ejusdem M. R. C. infra tempora in eorum commissionibus, & pandectis constituta, in grave damnum, & interesse tantæ partium creditricium, quàm debitricium, & sæpè sæpitis instantiæ pereunt, nullis factis defensionibus per ipsos debitores.

Quapropter volens Exc. Ill. Domini Proregis hujusmodi inconvenienti obviare, & debitis remediis providere, ordnat, providet, & mandat hodie in publica audientia, vivæ vocis oraculo, ut constat, quod deinceps omnes, & quicumque commissarii executivi destinati, seu destinandi per M. R. C. ad instantiam partium creditricium pro summis in literis executionum contentis habeant, velint, & debeant apportare, seu transmitti omnia, & quæcumque acta per eos confecta, & conficienda vigore dictarum eorum commissionum ad Magistrum Notarium ejusdem M.R.C. infra terminum dierum viginti, numerandorum a die finis dictarum commissionum, aliàs incidant in pœnam unciarum triginta pro quolibet, & qualibet controventionem, Regio Fisco applicandarum, & sub pœna exilii per annum continuum, & completum a loco, ubi sua Excellentia, & M.R.C. residentiam facient, stantibus in eorum robore, & firmitate dictis pandectis, & aliis ordinationibus super hoc fortè factis. Unde &c.

IDEM

## I D E M P R O R E X.

*Quota tempore Ministri in Tribunalibus debeant  
commorari?*

Die 17. Aprilis 12. Ind. 1599.

**S**ua Excellentia providet, & mandat, quod Tribunalia hujus Regni, M. R. C., Patrimonii, & Concistorii S. R. C. vacant singulis diebus non feriatis, quibus solent convenire, expeditioni causarum, & negotiorum, hoc est conferendis, providendis, & audientia Advocatorum solitis, per tres horas ante meridiem, & duas horas post; videlicet a die primo Aprilis per totum mensem Septembris de mane ab hora septima usque ad horam decimam secundum horologium universale, quod est in Regio Palatio, & post prandium ab hora quarta ad sextam: a die primo Octobris per totum mensem Martii de mane ab hora octava usque ad undecimam, & post meridiem ab hora tertia usque ad quintam, & in dictis Tribunalibus fiant horologia arenaaria, ne prædicti Consilarii decipiantur, sed per integras tres, & duas horas permaneant vacando expeditioni negotiorum. Advocati, & Procuratores fiscales referant de suis negligentiam; Magistri Notarii notent per singulos dies ingressum, & principium negotiandi, finem, & egressum a conferendis; & præsens actus, mandat Excellentia sua, quod notificetur Ill. Præsidentibus, qui teneantur notificari facere officialibus eorum Tribunalium solitis intervenire in conferendis, providendis, & audientiis Advocatorum, ut supra; unde de mandato prædictæ Excellentia suæ oretenus facto mihi D. Joseph de Pernâ Regio Consiliario, & Logothetæ, & Protonotario, factus est præsens actus, redactus, & registratus in officio Protonotarii.

*Ex regist. off. Regni Sic. Protonot.*

VI.

## I D E M P R O R E X.

*Causarum propina, & emolumenta quaecumque inter utriusque aula  
Judices aequè partiantur.*

Die 18. Augusti 12. Ind. 1599.

**E**Xcellentia Ill. Domini Proregis vi presentis actus justis ex causis ejus animam dignè moventibus providet, & mandat, ut constat, quòd inter omnes Spect. Judices criminales, & civiles M. R. C. futuræ sedis, quemadmodum jura provisionum, sententiarum, seu interlocutoriarum, executionum, purgationis bannorum, & alia hujusmodi sunt hætenus communia, ita etiam quaecumque lucra, *candela*, quas vocant, & emolumenta literarum civilium, & criminalium, processuum, informationum, scripturarum, incartamentorum, supplicationum, seu memorialium, mandatorum, & aliorum quorumcumque, jura quoque provisionum, sententiarum, seu interlocutoriarum, executionum, decretorum, literarum, processuum, scripturarum, supplicationum, seu memorialium, mandatorum, & aliorum quorumcumque pro expeditione causarum, ut appellant, delegatarum, & quarumvis ad ipsam M. R. C. criminalem, aut civilem via revisionis, nullitatis, aliisque remediis devolutivarum, aut quovis alio modo venientium, eisdem Judicibus criminalibus, aut civilibus, & eorum cuilibet quomodocumque competentia etiam uti Delegatis ex speciali decreto Excellentie suæ, aut subrogatis, posthac æqualiter dividantur, ita ut inter ipsos M. R. C. criminalis Judices aut civilis nemo ipsorum Judicum in perceptione dictorum emolumentorum remaneat inferior. Unde &c.

BAR-




AN VII. 30

I D E M P R O R E X.

*Fori remissiones, quovis decreto Proregis non obstante, per omnes simul  
judices decidi oportet; immo civiles articali circa remissiones  
prædictas cum interventu Præsidis terminentur.*

Die 18. Januarii 13. Ind. 1600.

**E**Xcellentia Domini Proregis vi præsentis actus, ut constat, hodie  
in causis fiscalibus civilibus providet, & mandat quod omnes, &  
quicumque articali tam criminales, quam civiles super remissio-  
ne cujuscumque fori, non obstante quod per suam Excellentiam  
provisum fuerit, quod unus Judicum solus provideat, decidantur, & ter-  
minentur per omnes Spect. Judices criminales, aut civiles; ita quod ar-  
ticali civiles circa remissiones prædictas decidantur in præsentia Illust.  
Præsidis. Unde &c.



AN VIII. 30

I D E M P R O R E X.

*Ordo, ac ratio tractandi causas, & negotia in Tribunalibus, quæ celerius  
terminentur, ætque ad exceptatum exitum perducantur.*

Die 12. Februarii 13. Ind. 1600.

**F**uit provisum, & mandatum per suam Excellentiam sub forma  
sequenti, scilicet:

Paraque las causas se de-  
spachen con madura deliberacion,  
y satisfacion de los litigantes, y  
cesen las querelas de los, que dicen  
que solamente se despachan los que  
quieren voluntades particulares,  
y se escuse la perdida de tiempo,  
que hazen Abogados, Procurado-

Tom. V.

res,

*Affinchè le cause spedisconfi con  
matura deliberazione, e soddisfa-  
zion de' litiganti, e cessino le que-  
rele di coloro, che dicono che sol-  
tanto spedisconfi quei, che voglio-  
no volontà particolari, e si eviti  
la perdita del tempo, che fanno Av-  
vocati, Procuratori, e parti, affe-*

Aaa 2

sten-

res, y partes, asistiendo a las providendas por aguardar si se llamen, y determinen sus negocios, en que fuele succeder no tratarse dellos en muchos dias, que asistens, y occurrir a llamarlos quando o no estan allí, o no estan prevenidos, por no saber que se havia de tratar de aquel pleyto, y de aqui adelante sepa cada uno el dia, que viene a tratarse de su causa, y el tiempo, que se solia perder, pueda ocuparse en otros negocios, y los de fuera de la Corte atender a sus arbitrios, y acudir, quando combenga, sin miedo, ni peligro de hazer falta a su causa: ordena, y manda el Illust. y Excelentissimo Señor D. Bernardino de Cardenas Duque de Maqueda Marques de Elche, Virrey, Lugartheniente, y Capitan General por su Magestad en este Reyno &c. que de aqui adelante en la Gran Corte criminal, y civil, y Tribunal del Patrimonio, y del Consistorio de la sacra Regia Consciencia, y en el de las causas delegadas se vean los pleytos por su antiguedad, y se ponga tabla dellos a las puertas en la forma siguiente:

Que en la Gran Corte criminal se vean las informaciones, eulogios, y processos por su antiguedad, despachando primero, y ante todos los pleytos de los atormentados por su orden, del tiempo, en que cumplieron la tortura, y luego las informaciones no proveydas, contando el antiguedad del dia, en que fue preso el reo, y en los processos del dia, en que fueron conclusos, y cogidos para se embiar a los Jueces, y que

siendo nelle providende per attendere se si chiamino, o determinino i lor negozj, in cui suole accadere di non trattarsi di essi in molti giorni, che assistono, e accade di chiamarli, quando o non stanno ivi, o non son prevenuti, per non saper che avea da trattarsi di quella causa, ed acciò da què innanzi sappia ognuno il giorno, in cui tocca a trattarsi della sua causa, e il tempo che solca perdersi possa occuparsi in altri negozj, e quei di fuori della Corte attendere a' loro arbitrij, ed assistere, allorchè convenga, senza timore, o pericolo di far mancanza alla sua causa, ordina, e comanda l' Illmo, ed Eccmo Signor D. Bernardino de Cardenas Duca di Maqueda, Marchese d' Elce, Vicerè, Luogotenente, e Capitan generale per S. M. in questo Regno &c., che da qui innanti nella Gran Corte criminale, e civile, e Tribunale del Patrimonio, e del Consistorio della sacra Regia Consciencia, ed in quello delle cause delegate si esaminino le cause per ragion di antichità, e pongasi tavola di esse alle porte nella forma seguente:

Che nella Gran Corte criminale si esaminino le informazioni, eulogj, e processi secondo la loro antichità, spedendo prima, e innanzi a tutti le cause de' tormentati secondo l'ordine del tempo, in cui compirono la tortura, e immediatamente le informazioni non provedate, contando l'antichità del giorno, in cui il reo fu catturato, e ne' processi del giorno, in cui furono conclusi, e solletti per rimettersi a' Giudici, e che

y que el Solicitador fiscal cada primero dia de mes haga una lista, o tabla de todos los dichos eulogios, y procesos por la orden dicha, y la ponga, y pegue a la puerta, por donde se entra a los Tribunales, para que cada uno la pueda leer, y cada dia vaya borrando los que se huvieren despachados; y acabado el mes, ponga lista nueva, quitando los negocios despachados, y comenzando por los, que quedaron en la lista precedente por despachar, y continuando los que fueren siguiendose en antigüedad; però si es algun negocio no se pudieren haver acabado las informaciones, y diligencias necessarias tan presto, como veniere la tanda del dia de la provision del reo, o por esprimirse, *compleantur*, o por otra causa convenga diferir algunos negocios siguientes, de esto se dé el mismo dia noticia a su Excelencia, y en cesando el impedimento, siendo maduro el negocio, sea antepuesto a todos los demas, sobre que encarga su Excelencia la consciencia al Presidente, y Juezes de la G.C., y les señale a ellos, y a los Presidentes, y Juezes de los demas Tribunales la desgracia de S. M. Así mismo en la G.C. civil se vean, y determinen los procesos por su antigüedad, contandola desde el dia, en que aviendo sido vistos por los Juezes, fueren puestos en providenda.

Exceptuando los negocios, en que fueren actores pobres, que como tales pleytan con *auto gratis*, Yglesias, Monasterios, y lugares pios,

*che il Sollecitator fiscale ogni primo giorno del mese faccia una lista, o sia tavola di tutti i detti eulogj, e processi secondo l'ordine sopraddetto, e la ponga, ed affissi alla porta, per dove si entra ne' Tribunali, accio' ciascheduno la possa leggere, e cada ogni giorno cancellando quei, che si faranno spediti; e terminato il mese, ponga una nuova lista, togliendo i negozj dispacciati, o cominciando da quei, che restarono a dispacciarsi nella lista precedente, e continuando quei, che andran seguendo con ordine di antichità; se però in alcun negozio non si potessero terminare le informazioni, e diligenze necessarie così presto, come si ritroverà notato il giorno della provisione del reo, o per dirsi, *compleantur*, o per altra causa convenga differirsi alcuni negozj seguenti, diasi di ciò l'istesso giorno notizia a sua Eccellenza, ed in cessando l'impedimento, essendo maturo il negozio, sia anteposto a tutti gli altri; su di che incarica sua Eccellenza la coscienza del Presidente, e Giudici della Gran Corte, e intima ad essi, ed a' Presidenti, e Giudici degli altri Tribunali la disgrazia di sua Maestà. Parimente nella Gran Corte civile si esaminino, e determinino i processi con ordine di antichità, da contarsi dal giorno, in cui essendo stati visti da' Giudici, furono posti in providenda.*

*Exceptuando i negozj, in cui fossero gli attori poveri, che come tali litigano con *atto gratis*, Chiese, Monasterij, e luoghi pii, i quali,*

pios, los quales, aunque sean mas modernos, se despachen a los meos tres, cada cinco pleytos de los otros uno de los dichos pobres, Yglesias, o lugares pios, y despacharanse primero, quando los huvieren, los articulos, e incidentes, para que los pleytos caminen, y se vayan madurando; y luego los que estuvieren en definitiva, y el official, que tiene a cargo la providenda, cada primer dia de mes haga tablas, y listas de todo los procesos, que estan en la dicha providenda: la una, de los que esta para decidirse por interlocutoria, e articulos incidentes; y la otra, de los que estan para determinarse en definitiva, poniendolos para la orden dicha de su antiguedad desde el dia, que entraron en providenda, y tres cada cinco negocios proveyendo uno de los, en que fueren actores los dichos pobres, Yglesias, Monasterios, o lugares pios, aunque no sea ea aquel grado de antiguedad, pero el mas antiguo entre los de tales pobres, Yglesias, Monasterios, y lugares pios; y las dichas listas las ponga, y pegue en la puerta, por donde se entra a los Tribunales, en lugar que todos las puedan leer, y copiar; cada dia vaya borrando los que se huvieren despachado, y acabado el mes haga la nueva lista, quitando los negocios despachados, y comenzando por los, que quedaron en la lista precedente por despachar, y continuando los, que fueren siguiendose en antiguedad de providenda.

Esta misma orden se guarde en el Tribunal del Consistorio de la

sa-

ancorchè sian più moderni, si spediscano almeno per ogni cinque cause degli altri, uno de' detti poveri, Chiese, o luoghi pii, e si spediranno prima, quando vi fossero gli articoli, ed incidenti, acciò le liti camminino, e vadansi maturando; e immediatamente quei che staranno in definitiva, e l' ufficiale, che tiene a carico la providenda, ogni primo giorno del mese faccia tavole, e liste di tutt' i processi, che stanno in detta providenda: una, di quei che stan per decidersi per interlocutorie, o articoli incidenti; e l' altra, di quei, che stan per determinarsi in definitiva, ponendoli secondo l' ordine detto della loro antichità dal dì, ch' entrarono in providenda, e per ogni cinque negozj provedendo uno di quei, in cui fossero attori i detti poveri, Chiese, Monasterj, o luoghi pii, ancorchè non sia in quel grado di antichità, il più antico però tra quei di tali poveri, Chiese, Monasterj, e luoghi pii; e ponga, ed affissi le suddette liste alla porta, per dove si entra ne' Tribunali, in luogo, in cui tutti le possano leggere, e copiare; e ciaschedan giorno vada cancellando quei, che saranno stati spediti, e terminato il mese faccia la nuova lista, tralasciando i negozj dispacciati, e cominciando da quei, che nella lista precedente restarono a dispacciarsi; e continuando quei, che andran seguendo in antichità di providenda.

Questo stesso ordine osservisi nel Tribunale del Consistorio della sacra

era

sacra Regia Consciencia en despachar por su antigüedad los negocios en la forma dicha en la G. C. civil, y haga el Maestro Notario las listas, poniendolas peguadas en la puerta del Tribunal del Consistorio, y borrando cada dia los despachados, y renovandolas cada mes.

El dicho Maestro Notario del Consistorio, haga cada mes otras listas de las causas civiles, que pendien en la G. C. criminal en revision del Consistorio, por la misma orden de antigüedad, y las ponga en las puertas, por donde se entra a los Tribunales; y haga en ellas las mismas diligencias; y los Jueces de la G. C. criminal despachen las dichas causas por la dicha antigüedad en la misma forma, que se ha dicho en la G. C. civil.

Afsi mismo el Maestro Notario del Consistorio haga cada mes otra lista de las causas delegadas, en que interviene mezcla de diversos Jueces, ponendolas por su antigüedad, como dicho es, y añadiendo en el margen de cadauna quien son los Jueces della; y manda S. E. que estas causas delegadas se despachen por la dicha anterioridad, cadauna en su lugar, y que para esto omninamente los Jueces, que en ellas intervieneren, se junten todos los Jueves de cada semana en la sala del Tribunal del Consistorio a votarlas, y determinarlas; y para que sin falta ninguna tenga cumplido efecto, el dicho Maestro Notario de las causas delegadas, que segun la lista se han de determinar el Jueves siguiente, como ha llegado la tanda

de

*era Regia Consciencia in dispacciare secondo la loro antichità i negozi nella forma detta nella G. C. civile, e faccia il Maestro Notajo le liste, affissandole nella porta del Tribunale del Consistorio, e cancellando ciaschedun giorno i dispacciati, con rinnovarle ogni mese.*

*Il detto Maestro Notajo del Consistorio faccia ciaschedun mese altre liste delle cause civili pendenti nella G. C. criminale in grado di revisione dal Consistorio, secondo la stessa ordine, ed antichità, e le ponga nelle porte, per dove si entra ne' Tribunali, e faccia in esse le medesime diligenze; e i Giudici della Gran Corte criminale spediscano le dette cause secondo la detta antichità nella stessa forma, che si è detto nella G. C. civile.*

*Parimente il Maestro Notajo del Consistorio faccia ogni mese altra lista delle cause delegate, in cui intervengono diversi Giudici, disponendole secondo la loro antichità, come si è detto, ed aggiungendo nel margine di cadauna chi sono i Giudici di essa; e comanda S. E., che si fatte cause delegate si spediscano secondo la detta anteriorità, ognuna in luogo suo, e che per ciò omninamente i Giudici, che in esse intervengono, si aggiuntino tutt' i Giovedì di ogni settimana nella sala del Tribunale del Consistorio a votarle, e determinarle; ed affinché senza veruna omissione abbia compiuto effetto, il detto Maestro Notajo delle cause delegate, che secondo la lista debbonsi determinare il Giovedì seguente, com' è arrivata il*

tem-

de la tal , y tal causa , en que ellos son Juezes, que se preparen, y vengán a decidir las luego otra dia , y si no viniere , y las decidieren, dè aviso dello a S. E.

Assi mismo en el Tribunal del Patrimonio se despachen las causas por su anterioridad , y el Maestro Notario del dicho Patrimonio tenga cuidado esté a su cargo hazer cada mes las mismas listas, y hazerlas poner , y renovar de la manera, que se ha dicho en la Gran Corte civil.

Si acachiere que antes de llegar el tiempo de renovar las listas, se acabaren despachados los negocios, o se borrase , o rompiese alguna de ellas, el oficial, a quien toca poner las tales listas, sea obligado a volver a poner luego otra, por manera que nunca falten las listas de su lugar, y para poderlo hazer, tendrá su registro de las listas, que pudiese , y cada dia recociará los lugares de ella.

Si al tiempo que veniere la tanda de alguna de las causas, se hallare alguna de las partes ausente , o siendo presente, diziere que sus Abogados no estan en orden , o de otra qualquier manera pidieren excusa , y dilacion, si la parte contraria , u otro por ella estuviere presente , o hiziere instancia que se oygan sus Abogados, o se determine su causa ; manda su Excelencia, que sin esperar la parte ausente , ni dar oydo a la que quiera diferir, omninamente se proceda a el despacho del negocio, segun lo que entonces se huviere de hazer, pues  
las

tempo della tale o tale causa , in cui essi sono Giudici , che si preparino, e vengano tosto a deciderle un' altro giorno, e qualora non venissero, e non le decidessero, ne dia avviso a S. E.

Altresì nel Tribunale del Patrimonio spediscansi le cause secondo la loro antichità , e il Maestro Notajo del detto Patrimonio abbia cura , e s' incarichi di far ogni mese le medesimo liste , e di farle porre , e rinnovare nella maniera, che si è detta per la Gran Corte civile.

Se accadeffe che prima di giungere il tempo di rinnovar le liste, si trovassero spediti i negozj , o si cancellasse , o rompesse una di esse, l' ufficiale , a cui spetta porre le tali liste , sia obbligato di tornare a metterne subito un' altra , in guisachè non manchino mai le liste dal luogo suo , e per poterlo fare , terrà il suo registro delle liste , che porrà , ed ogni giorno riconoscerà i luoghi di esse.

Se quando verrà il giorno prefisso di qualche causa , alcuna delle parti si trovasse assente , o essendo presente , dicesse che i suoi Avvocati non sono in ordine , o in altra qualunque maniera chiederà scusa , e dilazione , se la parte contraria , o altri per lei , si trovasse presente , o facesse istanza di essere intesi i suoi Avvocati , o che si determini la sua causa , comanda S. E. , che senza aspettar la parte assente, nè ascoltar colui , che vorrà differirla , si proceda omninamente alla spedizione del negozio , secondo quel che allora si avesse da fare , paichè  
le

las listas , que estan puestas a las puertas de los Tribunales, estan de continuo amonestando las partes que se prevengan, y esten en orden para el punto, en que llegare su tanda ; y en caso que ambas partes estuvieren ausentes, si son oydos los Abogados , o es el negocio de tal calidad, que sin oyrlos se pueda determinar , se proceda al despacho del , no obstante la dicha ausencia; però si no fueren oydos los Abogados , y fuere negocio grave , que quiera discusion, o si ambas partes fueren presentes , y se contentaren que el negocio se difiera , o siendo la una parte ausente , la que estuviere presente, quisiere la dilacion, en tal caso se pase a despachar el siguiente en orden, y antigüedad , y aquel , que por culpa de las partes perdio su lugar, se ponga en lista de baxo de los diez negocios siguientes.

Y manda S. E. que todos los Juezes de los dichos Tribunales observen , y cumplan lo contenido en este auto, despachando las dichas causas por la dicha anterioridad, salvo si S. E. por particular orden dado en escripto , y no de otra manera, mandare anteponer algun negocio , so pena de diez onzas por cada vez a cada Juez de los que lo contrario hizieren, para los pobres de la carcel ; la misma pena se pone a los Maestros Notarios de cada Tribunal por cada vez , que dexasen de cumplir a lo que aqui se les ordena, y a los Procuradores, y Solicitadores fiscales, que tengan cuydado de que se haga de dar quen-

Tom.V.

ta

le liste , che sono poste alle porte de' Tribunali, stanno di continuo amonestando le parti , che si preparino , e stiano in ordine per lo punto , in cui giungerà la lor causa ; ed in caso che ambe le parti saranno assenti , se sono stati intesi gli Avvocati , o il negozio è di tal qualità , che senza sentirli si possa determinare , si proceda alla spedizione di esso , non ostante la detta assenza ; ma se non fossero stati intesi gli Avvocati , e fosse il negozio grave , che ricerchi discusione , o se amendue le parti fosser presenti , e si contenteranno , che il negozio si differisca , o essendo l'una parte assente , quella , che si troverà presente, domandasse la dilazione , in tal caso si passi a dispacciare il seguente in ordine , ed antichità, e quello, che per colpa delle parti perdette il suo luogo , pongasi in lista sotto i dieci seguenti negozj .

Ed ordina S. E. che tutt' i Giudici de' detti Tribunali osservino , ed adempiano il contenuto in questo atto , dispacciando le dette cause secondo la detta anteriorità , salvochè S. E. per ordine particolare dato in iscritto , e non in altra guisa , comandasse anteporsi alcun negozio , sotto pena di oncie dieci per ogni volta ad ogni Giudice , che facesse il contrario , per li poveri delle carceri ; la stessa pena s' impone a' Maestri Notaj di ciaschedun Tribunale per ogni volta che lasciassero di adempire a quanto qui loro si ordina , e a' Procuratori , e Sollecitatori fiscali , che abbiano cura , che si dia conto a S. E. della trascuragione.


Bbb

nt.

ta a su Excelencia del descuydo, ne, che vi sarà nell' adempimento. que en el cumplimiento huviere.

Unde de mandato Excellentie suæ factus est præsens actus redactus, & registratus in officio Regni Siciliae Protonotarii, suis die, loco, & tempore valiturus; mandat quoque sua Excellentia, quod præsens actus notificetur Illustribus, & Spectabilibus officialibus supradictorum Tribunalium, & registretur in actis eorumdem.

*Ex reg. offic. Regni Sicil. Protonotarii.*



IX.

PHIL. III. SIC. REX, HISP. IV.

PETRO FAXARDO  
Marchioni de los Velez, Proregi.

*A sententia per Melitensem Curiam prolata in causa feudi concessi ante donationem illius insule à Carolo V. Ordini Hierosolymitano factam, ad Tribunal Regie Magnæ Curie provocabitur.*

EL REY.

**I**llustre Marques &c. De parte de D. Bartholomè Deodato me ha sido presentado un memorial del tenor siguiente:  
 „ Señor. Don Bartholomè Deodato  
 „ natural de Noto en el Reyno de  
 „ Sicilia, Baron de Frigentini en  
 „ dicho Reyno, y de Tabbaria en  
 „ la isla de Malta dice, que el  
 „ Señor Rey Martin en el año de  
 „ 1395. concedio dicho feudo de  
 „ Tabbaria a Actardo Barba, a quien  
 „ oy rapresenta el supplicante por  
 „ si, y sus herederos, y subcesores  
 „ in

IL RE.

**I**llustre Marchese &c. Da parte di Don Bartolommeo Deodato mi è stato presentato un memoriale del tenor seguente:  
 „ Signore. D. Bartolommeo Deodato  
 „ naturale di Noto nel Regno di  
 „ Sicilia, Barone di Frigentini in  
 „ detto Regno, e di Tabbaria nell'  
 „ isola di Malta dice, che il Sermo  
 „ Re Martino nell' anno 1395.  
 „ concedette detto feudo di Tabbaria ad Attardo Barba, a cui  
 „ oggi rappresenta il supplicante  
 „ per se, e suoi eredi, e successori  
 „ in



„ in perpetuum con la clausula ju-  
 „ ris Francorum , y cargo del ser-  
 „ vicio militar de un soldado ; y  
 „ nel año 1453. el Virrey, que en-  
 „ tonzes era, de Sicilia, a pedimien-  
 „ to de Juan Landolina legitimo  
 „ subcessor de Actardo , confirmò  
 „ dicha concession , segun su tenor,  
 „ palabra por palabra , y despues  
 „ subcedio en dicho feudo de Tab-  
 „ barja Gutierrez Landolina, por  
 „ cuya muerte sin hijos el año 1524.  
 „ subcedio en dicho feudo Bartho-  
 „ lomea Landolina su hermana , y  
 „ muger de Juan Deodato ; y to-  
 „ maron todos las investiduras con  
 „ la clausula: *natura, & forma feu-  
 „ di in aliquo non mutata , servitio  
 „ militari , juribus Regie Curie ,  
 „ & alterius cujuscumque semper  
 „ salvis* . Despues de lo qual el  
 „ Señor Emperador Carlo V. co-  
 „ mo Rey de Sicilia a 23. de Mar-  
 „ zo del año 1530. concedio a la  
 „ Religion de S. Juan dicha isla  
 „ de Malta en feudo franco , y  
 „ libre con mero, y mixto imperio  
 „ con algunas condiciones en re-  
 „ conocimiento de el dominio di-  
 „ recto de su Magestad , y en par-  
 „ ticular con que dicha Religion  
 „ tributasse cada año un falcon al  
 „ Virrey de Sicilia en vez de di-  
 „ cho Emperador ; por lo qual la  
 „ dicha Bartholomea en el mismo  
 „ año 1530. tuvo la confirma de  
 „ dicha investidura por el Gran-  
 „ Maestro en la forma , que antes  
 „ la tenia ; y Pedro Deodato por  
 „ muerte de dicha Bartholomea su  
 „ madre el año 1559. tomò l' in-  
 „ vestidura de dicho feudo de

Tom. V.

Tab-

„ in perpetuum con la clausula ju-  
 „ ris Francorum , e col peso del ser-  
 „ vicio militare di un soldato ; e  
 „ nell' anno 1453. il Vicerè , che  
 „ allora era , di Sicilia , a richiesta  
 „ di Giovanni Landolina legitima  
 „ successore di Attardo confermò  
 „ detta concessione , secondo il suo te-  
 „ nore , di parola in parola , ed indi  
 „ succedette in detto feudo di Tab-  
 „ barja Gutierrez Landolina ; per  
 „ la cui morte senza figli nell' anno  
 „ 1524. succedette in detto feudo  
 „ Bartolomea Landolina sua sorella,  
 „ e moglie di Giovanni Deodato ; e  
 „ presero tutti le investiture colla  
 „ clausula: *natura , & forma feudi  
 „ in aliquo non mutata , servitio  
 „ militari , juribus Regie Curie ,  
 „ & alterius cujuscumque semper  
 „ salvis* . Dopo di che il Signor  
 „ Imperadore Carlo V. como Re di  
 „ Sicilia a' 23. di Marzo dell'  
 „ anno 1530. concedette alla Reli-  
 „ gione di S. Giovanni detta isola  
 „ di Malta in feudo franco , e li-  
 „ bero con mero , e misto imperio ,  
 „ con alcune condizioni in ricogni-  
 „ zione del dominio diretto di sua  
 „ Maestà , ed in particolare con  
 „ che detta Religione tributasse ogni  
 „ anno un falcone al Vicerè di Si-  
 „ cilia in vece di detto Impera-  
 „ dore ; per lo che la detta Bartola-  
 „ mea nello stesso anno 1530. ebbe  
 „ la conferma di detta investidura  
 „ dal Gran Maestro nella forma  
 „ medesima come per l' inanzi l'  
 „ avea ; e Pietro Deodato per la  
 „ morte di detta Bartolomea sua  
 „ madre nell' anno 1559. prese l'  
 „ investidura di detto feudo di Tab-

Bbb a

bo-

„ Tabbaria tambien ante al Gran  
 „ Maestre en la misma conformi-  
 „ dad, que la avian tomado sus an-  
 „ tecesores ; y en el año 1560. el  
 „ Señor Rey D. Phelipe Segundo  
 „ concedio a dicha Religion el co-  
 „ nocimiento de las causas feuda-  
 „ les, y sus appellaciones por los  
 „ feudos de dicha isla de Malta; y  
 „ Nicolas Deodato por muerte de  
 „ dicho Pedro su padre el año de  
 „ 1561. tomó así mismo ante el  
 „ Gran Maestre la investidura de  
 „ dicho feudo de Tabbaria de la  
 „ misma suerte, que sus anteceso-  
 „ res, y como tambien después la  
 „ tomaron Bartholomé Deodato  
 „ el año de 1594. por muerte de  
 „ dicho Nicolas su padre, y el año  
 „ de 1607. Pedro Deodato segun-  
 „ do por muerte de dicho Bartho-  
 „ lomé su padre ; y aviendo falle-  
 „ cido dicho Pedro a 14. de Diciem-  
 „ bre del año 1643. subcedio en el  
 „ dicho feudo el suplicante hijo  
 „ primogenito, el qual a primero  
 „ de Henero del año 1644. dio po-  
 „ der a Juan Francisco Gauci pa-  
 „ ra tomar la investidura tantum,  
 „ & dumtaxat, de mano del Gran  
 „ Maestre, que a 3. de Febrero so-  
 „ bre memorial, y papeles del di-  
 „ cho Juan Francisco procurador  
 „ del suplicante, en que pedia la  
 „ investidura de dicho feudo de  
 „ Tabbaria, decretò: *Coadjutor Vi-*  
 „ *cecancellarii nostri Ordinis super*  
 „ *expositis se informet, & nobis re-*  
 „ *ferat*; y dicho Coadjutor en 11.  
 „ de dicho mes de Febrero referio:  
 „ *quod intimetur Secreto nostro*  
 „ *cum termino dierum duorum ad*

„ re-

„ baria anche innanzi il Gran  
 „ Maestro nella stessa conformità,  
 „ che l'avevan preso i suoi anteces-  
 „ sori; e nell'anno 1560. il Signor  
 „ Re Don Filippo Secondo accordò  
 „ a detta Religione il conoscimen-  
 „ to delle cause feudali, e sue ap-  
 „ pellazioni per li feudi di detto  
 „ isola di Malta; e Niccolò Deo-  
 „ dato per morte di detto Pietro  
 „ suo padre l'anno 1561. prese pa-  
 „ rimente innanzi il Gran Mae-  
 „ stro l'investitura di detto feudo  
 „ di Tabbaria nella stessa guisa  
 „ de' suoi antecessori, e come al-  
 „ tresi poscia la presero Bartolom-  
 „ meo Deodato l'anno 1594. per  
 „ morte di detto Niccolò suo pa-  
 „ dre, e l'anno 1607. Pietro Deo-  
 „ dato secondo per morte di det-  
 „ to Bartolommeo suo padre; ed ef-  
 „ sendo morto detto Pietro a 14.  
 „ di Dicembre dell' anno 1643.  
 „ succedette nel detto feudo il sup-  
 „ plicante figlio primogenito, il  
 „ quale a primo di Gennaio dell'  
 „ anno 1644. diede facoltà a Gio:  
 „ Francesco Gauci per prender l'  
 „ investitura tantum, & dumta-  
 „ xat, di mano del Gran Maestro,  
 „ che a' 3. di Febbrajo sopra il  
 „ memoriale, e scritture del detto  
 „ Gio: Francesco procurator del sup-  
 „ plicante, in cui domandava l'  
 „ investitura di detto feudo di Tab-  
 „ baria, decretò: *Coadjutor Vice-*  
 „ *cancellarii nostri Ordinis super*  
 „ *expositis se informet, & nobis re-*  
 „ *ferat*; e detto Coadjutore sotto gli  
 „ 11. di detto mese di Febbrajo ri-  
 „ ferì: *quod intimetur Secreto no-*  
 „ *stro cum termino dierum duorum*

„ ad

„ *respondendum juxta relatoris vo-*  
 „ *tum; cuya relacion en 16. de di-*  
 „ *cho mes se notificò al Secreto,*  
 „ *el qual presentò memorial, pi-*  
 „ *diendo, que no se concediesse di-*  
 „ *cha investidura al suplicante, no*  
 „ *enseñando primero el titulo de*  
 „ *su posesion, y los privilegios de*  
 „ *dicha concesion, y que en caso*  
 „ *de concedersela al suplicante,*  
 „ *ahora, y despues a sus subcesso-*  
 „ *res en ella, expressamente se de-*  
 „ *clarasse, que dicho feudo de*  
 „ *Tabbaria no solamente tenia o-*  
 „ *bligacion al servicio militar en*  
 „ *esta conformidad, videlicet un-*  
 „ *cias viginti pro quolibet equo ar-*  
 „ *mato secundum annuos redditus*  
 „ *& proventus dicti Feudi juxta*  
 „ *usum Regni Siciliae, pues demas*  
 „ *quod animalia, & equitatura ara-*  
 „ *taram, massariarum, & mare-*  
 „ *scallarum dictae Religionis liberè*  
 „ *sumant pascua in dicto Feudo, &*  
 „ *si redditus dictae Secretiae non*  
 „ *fuerint suffecturi pro custodia*  
 „ *Castrorum dictae insulae, quid-*  
 „ *quid restiterit usque ad comple-*  
 „ *mentum dictae custodiae, feudata-*  
 „ *rius dicti feudi pro ratha reddi-*  
 „ *tuum illius anno quolibet per-*  
 „ *solvat; y mas pidio dicho Se-*  
 „ *creto la devolucion de dicho*  
 „ *feudo a la Religion por cierta*  
 „ *causa de rebellion de los anteces-*  
 „ *sores del Suplicante; sobre cu-*  
 „ *yo memorial del Secreto a 20.*  
 „ *del dicho mes de Febrero el*  
 „ *Gran Maestro decretò: quod*  
 „ *Judices M. C. Melitensis su-*  
 „ *per expositis provideant, & ju-*  
 „ *stitiam faciant: y el dicho pro-*

„ cu-

„ *ad respondendum juxta relato-*  
 „ *ris votum; qual relazione in du-*  
 „ *ta de' 16. di detto mese notificossi*  
 „ *al Secreto, il quale presentò me-*  
 „ *moriale, chiedendo che non si con-*  
 „ *cedesse detta investitura al suppli-*  
 „ *cante, non mostrando prima il ti-*  
 „ *tolo della sua possessione, e i pri-*  
 „ *vilegj di detta concessione, e che*  
 „ *in caso di concedergliela, al sup-*  
 „ *plicante ora, e postea a' suoi suc-*  
 „ *cessori in essa, espressamente si di-*  
 „ *chiarasse, che detto feudo di Tab-*  
 „ *baria non solamente teneva obbli-*  
 „ *gazione del servizio militare in*  
 „ *questa conformità, videlicet un-*  
 „ *cias viginti pro quolibet equo ar-*  
 „ *mato secundum annuos redditus,*  
 „ *& proventus dicti feudi juxta*  
 „ *usum Regni Siciliae, ma inoltre,*  
 „ *quod animalia, & equitaturæ a-*  
 „ *ratarum, massariarum, & mare-*  
 „ *scallarum dictae Religionis libe-*  
 „ *rè sumant pascua in dicto feudo,*  
 „ *& si redditus dictae Secretiae non*  
 „ *fuerint suffecturi pro custodia*  
 „ *Castrorum dictae Insulae, quid-*  
 „ *quid restiterit usque ad comple-*  
 „ *mentum dictae custodiae, feudata-*  
 „ *rius dicti feudi pro ratha reddi-*  
 „ *tuum illius anno quolibet per-*  
 „ *solvat; ed oltraciò demandò detta*  
 „ *Secreto la devoluzione di detto*  
 „ *feudo alla Religion per certa*  
 „ *causa di rebellion degli anteces-*  
 „ *sori del supplicante; sopra qual*  
 „ *memoriale del Secreto a 20. del*  
 „ *detto mese di Febbrajo il Gran*  
 „ *Maestro decretò: quod Judices*  
 „ *M. C. Melitensis super exposi-*  
 „ *tis provideant, & justitiam fa-*  
 „ *ciant: e il detto procuratore*

„ del

„ curador del suplicante dio otro  
 „ memorial a los dichos Juezes de-  
 „ legados, disentiendo del dicho  
 „ decreto del Gran Maestro, y de  
 „ entrar en juycio contencioso,  
 „ por quanto contenia petitorio, y  
 „ a el como procurador le basta-  
 „ va aver presentado *in manibus*  
 „ *Principis* los papeles de la subces-  
 „ sion de su constituyente, el qual  
 „ le dio poder *ad capiendam inve-*  
 „ *stituram* tan solamente, & non  
 „ *ad litem*; sobre cuyo memorial  
 „ aunque proveyeren los Juezes:  
 „ *praesentetur parte citata*, con to-  
 „ do, sin citar al suplicante, por in-  
 „ terlocutoria de 26. de Setiem-  
 „ bre, y sentencia de 29. de Octu-  
 „ bre de dicho año 1644. conde-  
 „ naron al suplicante, y subcesso-  
 „ res como pedia el Secreto; y en  
 „ quanto a la devolucion del feu-  
 „ do a la Religion, proveyeron  
 „ que el Secreto se enderezase por  
 „ juycio petitorio; la qual inter-  
 „ locutoria, y sentencia se notifi-  
 „ cò al dicho procurador del su-  
 „ plicante, sin embargo de que te-  
 „ nia poder para solo tomar l' in-  
 „ vestidura, y no para entrar en  
 „ meritos de petitorio; y no solo  
 „ esto, sino que en el mes de Febre-  
 „ ro del año passado de 1645. a  
 „ instancia de dicho Secreto se in-  
 „ timò al dicho procurador, a los  
 „ arrendadores, y tenientes de ar-  
 „ rendadores de dicho feudo, que  
 „ dentro termino de ocho dias  
 „ mettesen en orden tres cavallos  
 „ con tres soldados armados para  
 „ el servicio militar, y asì mis-  
 „ mo por el dicho Secreto se entre-

gan-

„ del suplicante diede altro me-  
 „ moriale a' detti Giudici delega-  
 „ ti, dissentendo dal detto decre-  
 „ to del Gran Maestro, e dall'en-  
 „ trare in giudizio contenzioso, in  
 „ quanto contenea petitorio, e ad  
 „ esso lui come procuratore bastava  
 „ aver presentato in manibus Prin-  
 „ cipis i documenti della succes-  
 „ sione del suo costituente, il quale  
 „ gli diede facoltà ad capiendam  
 „ investituram solamente, & non  
 „ ad litem; su del quale memoriale  
 „ quantunque provedessero i Giudi-  
 „ ci: praesentetur parte citata, con  
 „ tutto ciò, senza citare il supplican-  
 „ te, per interlocutoria de' 26. di Set-  
 „ tembre, e per sentenza de' 29. di  
 „ Ottobre di detto anno 1644. con-  
 „ dannarono il suplicante, e suc-  
 „ cessori come domandava il Secreto;  
 „ ed in quanto alla devoluzione del  
 „ feudo alla Religione, providdero,  
 „ che il Secreto s' indirizzasse per  
 „ via di giudizio petitorio; la quale  
 „ interlocutoria, e sentenza fu no-  
 „ tificata al detto procuratore del  
 „ suplicante, non ostante che tenea  
 „ la facoltà a prender solamente l'  
 „ investitura, e non per entrar in  
 „ meriti di petitorio; e non solo ciò,  
 „ ma anche nel mese di febbrajo dell'  
 „ anno passato 1645. ad istanza di  
 „ detto Secreto s' intimò al detto  
 „ procuratore, agli arrendatori, e  
 „ tenenti di arrendatori di detto  
 „ feudo, che nel termine di otto  
 „ giorni mettesero in ordine tre ca-  
 „ valli con tre soldati armati per  
 „ lo servizio militare, assegnan-  
 „ dosi nel tempo stesso dal detto Se-  
 „ creto il mentovato feudo per pa-

sce-

gando el dicho feudo para pa-  
 cer en el ; todo lo qual se hizo  
 sin citar , ni notificar al supli-  
 cante , principal poseedor , y due-  
 ño de dicho feudo , que no qui-  
 so tomar semejante investidura  
 para no perjuyrarse , y acudio  
 al Virrey de dicho Reyno de Si-  
 cilia , representando los muchos  
 agravios , que se le avian hecho:  
 lo primero , por aversele nega-  
 do la investidura en la forma  
 acostumbrada , como la avian to-  
 mado sus antecessores antes , y de-  
 spues de 'a dicha concession de la  
 Isla de Malta a la Religion de S.  
 Juan ; segundo , por aver sido nullo  
 el juycio , que se tratò con el pro-  
 curador , porque tenia poder li-  
 mitado para tomar solamente la  
 investidura , ni aver citado , ni  
 notificado al dueño principal del  
 feudo , y que el conocimiento  
 del gravamen desta causa perte-  
 necia al Virrey de Sicilia , prime-  
 ramente , porque el Gran Maestro  
 no es mas que *Dominus utilis* de  
 dicha Isla , y feudatario de V. M. ;  
 porque la dicha concession de di-  
 cho feudo de la Tabbaria a los  
 antecessores del suplicante fue  
 antes que se concediesse dicha  
 isla a la Religion de S. Juan , y  
 el Señor Emperador no entendio  
 alterar , ni alterò la concession de  
 dicho feudo , que los Señores  
 Virreyes sus predecessores avian  
 hecho a otros por servicios he-  
 chos a la Corona Real , y no dio  
 facultad a dicha Religion para  
 poderlas alterar ; terzero , porque  
 por la concession del conocimien-

,, to

scere in esso ; tutto lo che si fece  
 senza citare , nè notificare il  
 supplicante , principale possessore ,  
 e padrone di detto feudo , che  
 non volle prendere simile inve-  
 stitura per non pregiudicarsi , e  
 ricorse al Vicere di detto Re-  
 gno di Sicilia , rappresentando  
 i molti aggravj , che gli erano  
 stati fatti : il primo per esser-  
 gli stata negata l'investitura  
 nella forma solita , come l'ave-  
 van presa i suoi antecessori pri-  
 ma , e poscia della detta conces-  
 sione dell'isola di Malta alla Re-  
 ligione di S. Giovanni ; secondo ,  
 per essere stato nullo il giudizio ,  
 che si trattò col procuratore ,  
 perchè teneva potestà limitata a  
 prender soltanto l'investitura ,  
 nè essere stato citato , e notifi-  
 cato il padrone principale del feu-  
 do , e che la cognizion del gra-  
 vame di questa causa appartene-  
 va al Vicere di Sicilia , princi-  
 palmente perchè il Gran Maestro  
 non è se non se *Dominus utilis* di  
 detta isola , e feudatario di V. M. ;  
 poichè la detta concession di det-  
 to feudo della Tabbaria agli ante-  
 cessori del supplicante fu fatta  
 prima che si concedesse detta isola  
 alla Religione di S. Giovanni , ed  
 il Signor Imperadore non intese  
 alterare , nè alterò la concession di  
 detto feudo , che i Signori Vice-  
 re suoi antecessori avean fatto ad  
 altri per servigj prestuti alla  
 Real Corona , e non diede facol-  
 tà a detta Religione di poterle al-  
 terare ; terzo , perchè per la con-  
 cessione della cognizion delle cau-

,, se

„ to de las causas feudales, y sus  
 „ apellaciones, no se ha de enten-  
 „ der concedido el conocimiento  
 „ del gravamen, porque esto siem-  
 „ pre queda tudo, y perpetuo, en  
 „ quien es *Dominus directus*; de  
 „ suerte que qualquiera otro Prin-  
 „ cipe le usurpa, y solo pertenece  
 „ privativamente a V. M., y su  
 „ Virrey de Sicilia, el qual por esta  
 „ razon, que es indubitable a los  
 „ onze de Julio de 1645. proveyo  
 „ *veniant acta via gravaminis*; y  
 „ porque en esta causa se ha de  
 „ pleytar con la Religion de San  
 „ Juan tan poderosa en dicho Rey-  
 „ no de Sicilia, y no es justo que  
 „ el suplicante humilde vasallo  
 „ de V. M. sea oprimido, y agra-  
 „ viado de Juez inferior con tanto  
 „ detrimento del Real dominio, y  
 „ jurisdiccion de V. M., supplica  
 „ a V. M. sea servido de mandar  
 „ al Virrey de Sicilia, y sus Tri-  
 „ bunales, que executen inviola-  
 „ blemente el dicho decreto pro-  
 „ veydo en onze de Julio de 1645.,  
 „ *quod veniant acta via gravami-*  
 „ *nis*, usando para su execucion  
 „ de todos los medios ordenarios,  
 „ y extraordinarios, y necessa-  
 „ rios para la indenidad de la  
 „ Real Jurisdiccion de vuestra Ma-  
 „ gestad, y desagravio de sus vas-  
 „ fallos, atento que por la conce-  
 „ sion, que el Señor Emperador  
 „ hizo de dicha isla, no pudo, ni en-  
 „ tendio deteriorar de condicion,  
 „ ni poner al suplicante de peyor  
 „ calidad, que los demas Barones  
 „ poseedores de feudos en Sicilia,  
 „ cuyo miembro es, y era dicha isla  
 „ de

„ *se feudali, e loro appellazioni, non*  
 „ *ha da intendersi concessa la cogni-*  
 „ *zion del gravame, perchè questo*  
 „ *resta sempre sicuro, e perpetuo ap-*  
 „ *presso colui, ch'è Dominus directus;*  
 „ *in guisa che qualunque altro Prin-*  
 „ *cipe l' usurpa, e solo apparte-*  
 „ *ne privativamente a vostra Mae-*  
 „ *stà, e suo Vicerè di Sicilia,*  
 „ *il quale per questa ragione ch'*  
 „ *è indubitabile, agli 11. di Lu-*  
 „ *glio del 1645. provide: ve-*  
 „ *niant acta via gravaminis; e*  
 „ *perchè in questa causa si ha da*  
 „ *litigare colla Religione di San*  
 „ *Giovanni tanto potente in detto*  
 „ *Regno di Sicilia, e non è giusto,*  
 „ *che il supplicante umile vasallo*  
 „ *di V. M. sia oppresso, ed oggra-*  
 „ *vato da Giudice inferiore con tan-*  
 „ *to discapito del Real dominio, e*  
 „ *giuridizione di V. M., la sup-*  
 „ *plica, acciò si degni di ordinare*  
 „ *al Vicerè di Sicilia, e suoi Tri-*  
 „ *bunali, che eseguiscono inviola-*  
 „ *bilmente il detto decreto prove-*  
 „ *duto sotto gli 11. di Luglio 1645.,*  
 „ *quod veniant acta via gravami-*  
 „ *nis, facendo uso per la di lui ese-*  
 „ *cuzione di tutt'i mezzi ordinarij,*  
 „ *e straordinarij, e necessarj per la*  
 „ *indenità della Real giuridizio-*  
 „ *no di vostra Maestà, e disag-*  
 „ *gravio de' suoi vassalli, attese-*  
 „ *chè per la concessione che il Si-*  
 „ *gnor Imperadore fece di detta*  
 „ *isola, non potè, nè intese dete-*  
 „ *rriorar di condizione, nè rende-*  
 „ *re il supplicante di peggior qua-*  
 „ *lità degli altri Baroni posses-*  
 „ *sori di feudi in Sicilia, di cui*  
 „ *si è, ed era membro detta is-*  
 „ *la*

„ de Malta, y que procedan usque  
 „ ad sententiam diffinitivam legi-  
 „ timè transactam in rem iudicatam  
 „ unà cum suis dependentibus, emer-  
 „ gentibus, annexis, & connexis; y  
 „ den quenta a vuestra Magestad  
 „ de todo quanto en virtud de  
 „ esse orden se executare, que el  
 „ suplicante lo recibirá a merced,  
 „ y para ello &c.

Y teniendo consideracion a lo  
 referido, he resuelto encargaros, y  
 mandaros, como lo hago, deys el  
 orden, que convenga, al Tribunal  
 de essa mi Regia Gran Corte, para  
 que al suplicante se administre en-  
 tero cumplimiento de justicia, con-  
 forme a las investiduras, que tu-  
 viere, advirtiendo el Abogado fis-  
 cal de dicho Tribunal esté con  
 particular cuydado, para que no se  
 perjuyque el derecho, y regalia de  
 mi Regio Fisco, que todo procede  
 así de mi voluntad. Dat. en Ma-  
 drid a 28. de Henero 1646.

„ lo di Malta, e che procedano  
 „ usque ad sententiam definiti-  
 „ vam legitime transactam in rem  
 „ iudicatam unà cum suis depen-  
 „ dentibus, emergentibus, an-  
 „ xis, & connexis, e diano con-  
 „ to a vostra Maestà di tutto quan-  
 „ to in virtù di quest' ordine se  
 „ eseguirà, che il supplicante lo  
 „ riceverà a grazia particolare &c.

E ponendo mente a quanto si è  
 riferito, ho risolto incaricarvi, e  
 comandarvi, come lo faccio, che dia-  
 te l'ordine, che convenga, al Tribu-  
 nale di cotesta mia Regia Gran Cor-  
 te, affinché al supplicante si ammi-  
 nistri intero compimento di giusti-  
 zia, conforme alle investiture, che  
 terrà, avvertendo l'Avvocato fisca-  
 le di detto Tribunale, che stia con  
 particolare attenzione, acciò non re-  
 sti pregiudicato il dritto, e regalia  
 del mio Regio Fisco, che il tutto  
 procede così di mia volontà. In Ma-  
 drid a' 28. di Gennajo 1646.

YO EL REY.

IO IL RE.

*Ex Regia Cancellaria Regni Sicilia.*

Exscr. Pan. die 28. Julii 1646.

X.

CLAUDIUS LOMORALDUS  
Princeps de Ligni, Prorex.

*Commissarii executivi munus nemo valeat exercere, nisi qui in loco degit,  
ubi Curia residet.*

Die 15. Decembris 1671.

**F**uit provisum, & mandatum per Excellentiam suam ad relationem Ill. Regentis D. Didaci Joppulo Præsidis Tribunalis M. R. C. in consilio causarum fiscalium hodie detento, quod ex omnibus commissariis executivis, qui destinantur per Regnum pro quibusvis causis per Tribunal M. R. C., non possint, nec valeant officium prædictum exercere illi commissarii, qui non habitant in loco, ubi Curia residet, sed illi solummodò, qui habitant in Curia, & ibi inserviunt; & servetur, & servari debeat pragmatica super hoc edita, non obstantibus quibuscumque literis, actis, & aliis huc usque obtentis, & impetratis in contrarium disponentibus; & hoc sub pœna in dicta pragmatica contenta, & expressata. Unde &c.

*Scribatur.*

R. Joppulo P.

*In lib. mandatell. f. 19.*



● XI. ●

LUDOV. FERNANDEZ PORTOCARRERIUS  
S. R. E. Card. Prorex.

*Duorum Magnæ Curie Judicum subscriptio sufficiat, etiamsi depositum  
ad nomen omnium Judicum factum fuerit.*

**F**uit provisum, & mandatum per Excellentiam suam Gubernato-  
ribus tabulæ hujus Urbis, referente U. J. D. D. Andrea Vollaro  
R. A. F., quatenus omnes pecuniarum summæ existentes, sive exi-  
stendæ, sive giratæ, sive girandæ in dicta tabula per quasvis per-  
sonas, & per quosvis gabellotos pro quibusvis gabellis depositatæ, & de-  
positandæ, tam ad nomen Spect. Judicum M. R. C. sedis civilis, quàm  
ad nomen Spect. Judicum M. R. C. Judicum, & Deputatorum statuum,  
feudorum, territoriorum, & aliorum bonorum, tam in deputatione,  
quàm in literis salvæ guardiæ positorum, & ponendorum, possint ex-  
nunc in antea expendi pecuniæ prædictæ tam ad mandata particularia,  
quàm generalia, quàm etiam ad apodixas expeditas, sive expediendas  
cum subscriptione duorum Judicum dictæ M. R. C., casu quo unus ex  
prædictis Judicibus dictæ M. R. C. pro quavis causa esset impeditus  
firmare, & subscribere supradicta mandata, & apodixas, non obstante  
quod pecuniæ essent depositatæ, sive erunt depositandæ ad nomen om-  
nium Spect. Judicum M. R. C. prout supra dictum est. Unde &c.

*In mandatell. fol. 2.*

## FRANCISCUS DE BENAVIDES

Comes S. Stephani, Prorex

AD TRIBUNAL CONCISTORII S. R. C.

*A mandatis per Tribunal M. R. C. expeditis in executionem sententia à se probata, quamvis nullum adversus eam remedium fuerit im-  
ploratum, ad Tribunal Concistorii rectè provocabitur,  
cum de actu agatur irreparabili post solu-  
tam pecuniam nil aliud expectante.*

**C**onsideradas las representa-  
ciones, que contiene la  
consulta de V. S. de 23.  
Junio, y las del Tribunal  
de la G. C. de 2. del mismo mes,  
y 4. de Agosto p.p. con las razones,  
y derecho de uno, y otro sobre las  
pretensiones, que el de la G. C. tie-  
ne de que por via de revista no se  
puedan revocar las ordenatorias en  
conceder remedio alguno de apela-  
cion, y revista, con el motivo de  
averle pedido D. Antonio Angotta  
en esse Tribunal la expedicion  
de mandados a favor de D. Poncio  
Valguarnera; y tambien de la cau-  
sa del Baron de Gattaino contra el  
Principe de Calvaruso: ha resuel-  
to el Conde mi Señor, conforman-  
dose con parecer de Ministro de  
toda satisfacion, y inteligencia, y  
exemplares repetidos, que se han  
manifestado, que esse Tribunal del  
Concistorio proceda en el conoci-  
miento de las causas de los riferi-  
dos de Angotta, y Baron de Gat-  
taino, respecto de seguirse daños

ie-

**C**onsiderate le rappresen-  
tazioni contenute nella con-  
sulta di V. S. de' 23. di  
Giugno; e quelle del Tri-  
bunale della G. C. de' 2. dello stesso  
mese, e de' 4. di Agosto p. p. colle  
ragioni, e dritto dell'uno, e dell'al-  
tro sulle pretensioni, che tiene il  
Tribunale della G. C., che per via  
di revisione non possano rivocarsi le  
ordinatorie in concedere alcun rime-  
dio di appellazione, e revisione, in  
occasione di aver domandato D. An-  
tonio Angotta in cotesto Tribunale  
la spedizione de' mandati a prò di  
D. Poncio Valguarnera; ed altresì  
della causa del Barone di Gattaino  
contra il Principe di Calvaruso: ha  
risolto il Conte mio Signore, uni-  
formandosi al parere di Ministro di  
tutta soddisfazione, e intelligenza,  
ed a varj esemplari, che sono stati  
esibiti, che cotesto Tribunale del  
Concistorio proceda nella cognizion  
delle cause de' mentovati di Angotta,  
e Baron di Gattaino, a ri-  
guardo de' danni irreparabili, che

ne

irreparables; y tambien en la de la revocacion de los mandatos despachados a favor de D. Poncio Valguarnera, pues aunque lo estan en execucion de sentençia, no aviendose pasado aun cosa juzgada, y de ella pretenderse revocacion por la parte contraria, no dexan de traerle daño irreparable por la expencion del dinero, y porque no quedaria integrar en cosa; y me manda S. E. participarlo a V. S., paraque assi lo execute; que a la Gran Corte se ha dado noticia de esta resolucion. Guarde Dios a V. S. muchos años. Palermo a 17. de Octubre 1686.

*ne seguirebbero; e parimente nella causa della revocazion de' mandati spediti a favor di D. Poncio Valguarnera; poichè quantunque si sono spediti in'esecuzion di sentençia, non essendo stata passata cosa veruna giudicata, di cui si pretendesse revocazione dalla parte contraria, non lasciano di cagionargli danno irreparabile per la espension del danaro, e perchè non resterebbe cosa da reintegrare; e m' impone S. E. di parteciparlo a V. S. acciò così l'eseguisca, essendosi alla G. C. ragguagliata questa risoluzione; e nostro Signor Dio lungamente la prosperi. Palermo a' 17. di Ottobre 1686.*

*D. Antonio Retes Secr.*

*D. Antonio Retes Segr.*

*Præsent. Pan. die 20. Octobris 7. Ind. 1686. de mandato Spect. de Oblas Jud. Trib. Concistorii S. R. C. mandantis, quod præsentetur, & registretur.*

*D. Christophorus Emanuele pro-Mag. Not.*

CAR.

## CAR. III. SIC. REX, HISP. II.

JO: FRANCISCO PACECO

Uzedæ Duci, Proregi.

*Officiales Senatus, atque Universitatis Urbis Panormi per Tribunal  
M. R. C., nullo circa Judicium patriam habito discrimine,  
syndicentur.*

## EL REY.

**I**llustre Duque &c. Aviendome representado el Senado de essa mi feliz Ciudad de Palermo en carta de 25. de Junio de este año, que por ser contra su privilegio el nombramiento, que hizisteys en D. Joseph Asmundo, y D. Roque Bertini para sindicadores de los oficiales de dicha Ciudad, por ser estrangeros de ella, nombrasteys en su lugar a los Juezes D. Estevan Mira, y D. Joseph Gefino, reservando el derecho a mi Regio Fisco, suplicandome mande atender la razon, que le assiste, y guardarle sus privilegios; y teniendo presente su representacion, y papeles, que l'acompañan, con la que hizisteys en carta de doze del mismo mes, y lo que en su respuesta mandè executar en despacho de 30. de Julio; y reconozriendose que el privilegio, de que se vale el Senado, no espresa otro caso, sino que, hallandose el Virrey en Palermo, se deve hazer el sindicado por el

## IL RE.

**I**llustre Duca &c. Avendomi rappresentato il Senato di questa mia felice Città di Palermo. con lettera de' 25. Giugno di quest'anno, che per esser contra i suoi privilegj la nominazion, che faceste in persona di D. Giuseppe Asmundo, e di D. Rocco Bertini per sindicatori degli ufficiali di detta Città, per essere stranieri della medesima, nominaste in loro vece i Giudici D. Stefano Mira, e D. Giuseppe Gufino, riservando il dritto al mio Regio Fisco, supplicandomi che io ordini che si attenda la ragion che gli assiste, e che osservinsi i suoi privilegj; ed avendo presente la sua rappresentanza, e scritture, che l'accompagnano, con quella che faceste con lettera de' 12. dello stesso mese, e ciò che in risposta ordinai di eseguirsi con dispaecio de' 30. di Luglio; e riconoscendomi che il privilegio, di cui si vale il Senato, non espriime altro caso, se non che trovandosi il Vicerè in Palermo, debba farfi il sindicato dal Tri-

el Tribunal de la G. C., a quien toca, sin diferencia de Ministros: he resuelto que en adelante se observe en esta conformidad, sin permitir novedad en ello, como os lo ordenè, y que dispongays, que esta mi resolucion se note, y registre en las partes, y officios que convenga, avisandome de averlo executado, porque conviene tenerlo entendido. De Madrid a 19. de Noviembre 1692.

*Tribunale della G. C., a cui spetta, senza differenza di Ministri: ho risolto che da quì innanti osservisi in tal conformità senza permetter in ciò novità, siccome ve l'ordinai, e che disponiate, che questa mia risoluzione si noti, e registri nelle parti, ed officj ove convenga, avvisandomi di averla eseguita, perchè conviene di restarne inteso. Di Madrid a' 19. di Novembre 1692.*

YO EL REY.

IO IL RE.

Exec. Pan. die 2. Jan. 1693.

*In mandatell. fol. 22.*



XIV. 30

I D E M R E X

AD PRÆSIDEM, ET JUDICES TRIB. M. R. C.

*Regis litteris imperatur, ut Tribunal M. R. C. in syndicatu adversus Prælorem Urbis Panormi, ejusque Senatores inquirat, num arca frumentaria pecuniam in alium, quàm in emptionis frumentorum usum erogaverint.*

EL REY.

IL RE.

**M**agnificos, fieles, y amados nuestros Presidentes, y Juezes del Tribunal de la G.C. de mi Reyno de Sicilia. En despacho de 20. de Octubre 1683. mandè que de la ca-

**M**agnifici, fedeli, e amati nostri Presidente, e Giudici del Tribunale della G. C. del mio Regno di Sicilia. Con dispaccio de' 20. di Ottobre 1683. comandai, che dallo cas-

caxa frumentaria de ella Ciudad de Palermo no pudiesen sacar dinero alguno el Pretor, y Jurados, fino por espresa compra de trigo, y rochelas, pena de quedar obligados a nombre proprio: y porque he entendido, que controviniendo a esta disposicion, sacaron de ella a titulo de emprestido, el Pretor, y Jurados de la filla pasada quatro mil trecientas y ochenta y cinco onzas, y veinte y dos tarines y seis granos para la paga de bimestres, y dos mil y seis cientos ochenta quatro veinte y quatro tarines, y granos siete para la de acreedores del patrimonio de la Ciudad, os encargo, y mando, que en el sindicado, que ha de tomarles esse Tribunal en execucion de Reales ordenes, hagays averiguar si este cargo es cierto, y hallandose, procedays a condeñar los transgressores a la pena, que previene el referido despacho, avisandome de lo que resultare. De Madrid 14. de Diciembre de 1695.

*sa frumentaria di cotesta Città di Palermo non potessero togliere alcun danaro il Pretore, e Giurati, se non per sola compra di frumento, e rocelli, sotto pena di restar obbligati a nome proprio: e perchè ho intesa che, controviniendo a questa disposizione, cavarono da essa a titolo di prestame il Pretore, e Giurati della sede passata quatro mila trecent'ottanta cinque oncie, e ventidue tari, e sei grani per pagare i bimestri, e due mila sei cento ottanta quattr' oncie, venti quattro tari, e sette grani per la paga de' creditori del patrimonio della Città, vi incarico, ed impongo che nel sindacato, che ha da imprendere cotesto Tribunale in esecuzione d'ordini Reali, facciate verificare se questo carico è certo, ed essendoto, procediate a condannare i trasgressori alla pena imposta nel citato dispaccio, avvisandomi di quel, che risulterà. Di Madrid a' 14. di Dicembre 1695.*

YO EL REY.

IO IL RE.

*Die 27. Januarii 1696.*

*Presentetur, & registretur, & Spect. F. P. faciat partes suas.*  
Per Spect. de Montalto.

CA-

✠ XV. ✠

## CAROLUS VI. IMPERATOR

JOACHIMO FERNANDEZ PORTOCARRERIO  
Palma Comiti, Proregi.

*Regiorum totius Regni officialium syndicatus forma hic præscripta  
jubetur.*

## EL REY.

**I** Ll. Conde &c. Para proveer de remedio a los inconvenientes, que resultan a mi Cesareo Real servicio, y publica utilidad de mi Vassallos, de no observarse lo dispuesto en repetidas ordenes Reales, pragmaticas, y capitulos de esse mi Reyno pertenecientes a las sindicaciones anuas, que ha sido costumbre platicarse en todas las Ciudades demaniales de el: y paraque no solo se restablezca tan justa disposicion, sino que se execute con la equidad, que mi paternal amor debe procurar, ha parecido en vista de vuestro informe, y el de la Junta de Presidentes, y Consultor, prescriviros los medios, que se han juzgado mas oportunos, y mandaros, dispongays su execucion, paraque se sindiquen los oficiales, que huvieren servido en dichas Ciudades demaniales desde el año 1720. en adelante, observando inviolablemente las reglas siguientes; que la eleccion de los sindicantes se haga de aquellos su-

Tom.V.

ye:

## IL RE.

**I** Ll. Conte &c. Per proveder di rimedio agl' inconvenienti, che risultano al mio Cesareo Real servizio, e pubblica utilità de' miei vassalli, di non osservarsi il disposto in replicati ordini Reali, pramatiche, e capitoli di cotesto mio Regno appartenenti alle annuali sindicature, che sono state solite praticarsi in tutte lo Città demaniale di esse: ed affinché non solo si ristabilisca una così giusta disposizione, ma che si eseguisca colla equità y che il mio paternale amore dee procurare, ci è sembrato in vista del vostro informe, e di quel della Giunta di Presidenti, e Consultore prescrivervi i mezzi, che si sono giudicati più opportuni, ed ordinarvi, e comandarvi, che disponiate la loro esecuzione, acciò si sindichino gli ufficiali, che avessero servito in dette Città demaniale dall' anno 1720. innanti, osservando inviolabilmente le seguenti regole. Che l' elezione de' sindicatori si faccia di quei soggetti, che più

Ddd

prof-

yetos, que mas inmediatamente hayan dexado de servir de Juezes de los Tribunales de la G. C., Confistorio, y Corte Pretoriana de Palermo, y Real Audiencia de Mecina, sin que puedan eseusarse con pretexto alguno, ni vos, ni vuestros subcesores en estos cargos arbitrar en despenarles de tal obligacion. Que estos deban observar exactamente lo dispuesto en las leyes, y pragmaticas del Reyno en la formacion de procesos de los, que en realidad fueren reos, y en absolver a los inocentes sin dilacion, como asì mismo en no percibir mas derechos de sus respectivas comisiones, que los establecidos en las pandetas. Que en la administracion de justicia se apliquen con integridad, y sin mas respectos humanos, ni sin particular de lucros, que el de la rectitud, zelo a mi servicio, y conveniencia publica; y para averiguar los excesos, que en los años pasados han podido cometerse contra mis vassallos con el pretexto de guerras, y otros, y remediarlos en todos, o en parte, si fuere posible, prevendreys reservadamente a los sindicantes, que me huvieren de servir en tal comision, que en caso de advertir perjuycios considerables en la administracion de justicia de los años antecedentes al de 1720., o que los agravados quisiere recurrir a representarles quejas justificadas de los agravios recibidos anteriormente, admitan las instancias, y las remitan a vos para examinarlas,

*prossimamente abbiano lasciato di servir da Giudici de' Tribunali della Gran Corte, Concilloro, e Corte Pretoriana di Palermo, e Regia Udienza di Messina, senza che possano scusarsi sotto pretesto alcuno, nè voi, nè i vostri successori in coteste cariche prender arbitrio in dispensar loro da tale obbligazione. Che costoro debbano osservare esattamente il disposto nelle leggi, e pramatiche del Regno nella formazion de' processi di coloro, che in realtà fossero rei, ed in assolvere gl'innocenti senza dilazione, come altresì in non percepire più dritti di lor rispettive commissioni, che gli stabiliti nelle pandette. Che nell' amministrazione della giustizia si applichino con integrità senza rispetti umani, nè fine particolare di lucri, che quel della giustizia, zelo al mio servizio, o convenienza pubblica; e per verificar gli eccessi, che negli anni passati han potuto commetterse contro i miei vassalli col pretesto di guerre, o altri, e rimediarvi in tutto, o in parte, se fosse possibile, preverrete riservatamente i sindacatori che vi avessero da servire in tal commissione, che in caso di conoscer pregiudizj considerabili nell' amministrazione di giustizia degli anni antecedenti o quel del 1720., o che gli aggravati volessero ricorrere in rappresentar loro queere giustificate degli aggravj anteriormente ricevuti, ammettano le istanze, e le rimettano a voi per esaminarle, e proceder di rimedj, che il vostro zelo, integrità, e pru-*



las, y proveer de los remedios, que vuestro zelo, integridad, y prudencia juzgare mas propios al consuelo, y alivio de estos mis fidelísimos vassallos; y para que se observe, y sin dilacion se execute todo lo expressado en este mi Cesareo Real despacho, dareys aquellas ordenes, y providencias, que tubiereys por mas uniformes a su mas exacto cumplimiento, por proceder así mi Cesarea voluntad. De Vienna a 16. de Henero de 1726.

*e prudenza giudicherà più propri al consuolo, e sollievo di cotesti miei fedelissimi vassalli; ed affinché si osservi, e senza dilazione si eseguisca tutto l'espòsto in questo mio Cesareo Real dispaccio, darete quegli ordini, e providenze, che stimerete più uniformi al di lui esatto compimento, per proceder così di mia Cesarea Real volontà. Di Vienna a' 16. di Gennajo 1726.*

YO EL REY.

IO IL RE.



XVI.

JOACH.<sup>MUS</sup> FERNANDEZ PORTOCARRERIUS  
Marchio de Almenara, Prorex

A D T R I B U N A L M. R. C.

*Regiarum litterarum capitulum de syndicato Senatus Panormitani, ejusque officialium ad Tribunal Magnae Curiae Prorex remittit.*

**E**Ntre otros capitulos, que contiene un Cesareo Real despacho de 28. de Diciembre p. p., por el qual manda S. M. que V. S. execute la visita, y residencia del Senado de esta Capital, y de sus oficiales desde el ingreso de sus gloriosas armas en ella, hay uno del tenor, que observará V. S. por la adjunta copia: y el Baylio mi Señor me ordena remitirla a V. S., para que arreglandose en todo a esta imperial dispo.

Tom.V.

6-

**T**Ra gli altri capitoli, che contiene un Cesareo Real dispaccio de' 28. Dicembre prossimo passato per cui comanda S. M. che V. S. eseguisca la visita, e syndicato del Senato di questa Capitale, e de' suoi uffiziali dall' ingresso dell' armi sue gloriose in essa, uno ve n' è del tenor, che osserverà V. S. per l'annessa copia: e il Balio mio Signore mi ordina di rimetterla a V. S., affinché uniformandosi in tutto a questa imperial

Ddd 2

di-

ficion, execute muy puntualmente lo mandado en el assumpto, previniendole al mismo tiempo, que se ha dado la providencia conveniente, a fin que el Senado entregue a V. S. todos los libros, que se le pidan para examen de lo que ocurra en esta residencia. Dios guarde a V. S. muchos años. Mecina 14. de Febrero 1727.

disposizione, eseguisca appunto quanto sull' assunto s' impone; partecipandole nel tempo stesso che si è data la convenevole providenza, ad oggetto che il Senato consegnhi a V. S. tutti i libri, che si richiedano per l'esame di quel che occorra in questo sindacato. Dio Signor nostro lungamente la prosperi. Messina a' 14. di Febbrajo 1727.

D. Bernardo de Ugalde.

D. Bernardo de Ugalde.



❧ XVII. ❧

CAROLUS VI. IMPERATOR

JOACHIMO FERNANDEZ PORTOCARRERIO  
Palmæ Comiti, Proregi.

*Cæsareum rescriptum, de quo in precedenti sermo habetur.*

EL REY.

**I**llustre Conde &c. Con carta de 6. de Julio p. p. que para mi noticia escribis a mi infra escrito Secretario acerca lo que os mandè con Cæsareo despacho de primero de Agosto del año pasado, sobre que se reconociese la administracion del patrimonio de la fielissima Ciudad de Palermo, y el estado de aquella columna frumentaria: y que oyendo los Ministros de vuestra satisfacion, me informaseys del estado de dicha administracion del tiempo, que ha que se han residenciado el Senado de

IL RE.

**I**llustre Conte &c. Con lettera de' 6. di Luglio prossimo passato, che per mia notizia scrivete al mio infra scritto Secretario su quanto v' imposi con Cæsareo dispaccio del primo di Agosto dell' anno passato, intorno al riconoscersi l' amministrazione del patrimonio della fedelissima Città di Palermo, e lo stato di quella colonna frumentaria: e che sentendo i Ministri di vostra soddisfazione, m' informaste dello stato di dett' amministrazione dal tempo, che sono stati sindacati il Senato della predetta Città, e suoi uffiziali,

la

co-

la riferida Ciudad , y sus oficiales, como de las causas , porque se ha ometido esta diligencia , con otras disposiciones contenidas en los insinuados Reales despachos , cometisteys el examen de lo expresado al cuydado de los Presidentes Don Casimiro Drago, D. Francisco Maria Cavallari , y D. Jayme Longo ; como asì mismo al del Juez de la Monarquia D. Joseph Rifos, y Abogado fiscal del Tribunal del Real Patrimonio D. Geronimo Arena , los quales os hizieron la consulta , que acompañaís en vuestra citada carta , refiriendo no se os ofrecia que añadir a lo que en ella representan , ni tampoco a las razones , con que el Fisco entiende sustener no deverse admitir la pretencion del Sindico , y del Senado, de no ser residenciados , o a lo menos no serlo del Tribunal de la G. C. , mayormente siendo insubsistentes los motivos , que aducen para eximirse de ello , como lo afirman los atestados , que se incluyen en la consulta de los Ministros mencionados : y enterado plenamente asì de el contenido de vuestra carta , como del de la dicha consulta , y atestados a ella anexos, que corroboran la insubsistencia de las razones, que el Sindico de la insinuada Ciudad de Palermo aduce para eximir de la residencia al Senado , o para que esta sea en la forma que el pretende; y asì mismo que supuelto se ha provado por el Fisco, que Palermo no tiene particular privilegio, que la exempte , deve suyetarse a ella , como las demas Ciudades de esse

come de' motivi , per li quali è stata ommessa questa diligenza , con altre disposizioni ne' mentovati Regj dispacci , commetteste l'esame di tutto ciò alla cura de' Presidenti D. Casimiro Drago, D. Francesco Maria Cavallari , e D. Giacomo Longo , come altresì al Giudice della Monarchia D. Giuseppe Rifos , e all' Avvocato fiscale del Tribunale del Real Patrimonio D. Girolamo Arena , i quali vi fecero la consulta , che compiegate nella citata vostra lettera , riferendo , che non vi si offeriva cosa da aggiugnere a quanto in essa rappresentano , nè tampoco alle ragioni , con cui intende il Fisco sostenere di non doverse ammetter la pretensione del Sindaco , e del Senato , di non esser sindacato , o almeno di non esserlo dal Tribunale della Gran Corte , maggiormente essendo insubsistenti i motivi , che adduce per esimersi da ciò , come lo conferma no gli attestati , che includonsi nella consulta de' menzionati Ministri : ed informato appieno tanto del contenuto di vostra lettera , come di quel della detta consulta , ed attestati ad essa annessi , che corroborano la insubsistenza delle ragioni addotte dal Sindaco della suddetta Città di Palermo per esimer dal Sindicato il Senato , o perchè facciasi nella forma , ch' egli pretende ; ed altresì che posto che si è provato dal Fisco , che Palermo non tiene particular privilegio , che lo esenti , dee a quello soggettarsi , come le altre Città di questo Regno : per questa considerazione.

esse mi Reyno: hè venido en esta consideracion, y en la del util, y necesario, que se rende a mi Cesareo servicio, y bien publico la practica de este auto, en encargaros, como lo hago, con la mayor precision, distribuays las ordenes mas eficaces, para que sin perdida de tiempo se execute por el Tribunal de la G.C. la mencionada visita, y residencia del Senado, y demas oficiales de la dicha Ciudad de Palermo, tomandoles cuenta de essa administracion, asì de justicia, como de hacienda, a todos los, que hayan manejado una, y otra desde el ingreso de mis gloriosas armas en aquella Capital, disponiendo a este efecto el conveniente, para que el expressado Senado, y sus oficiales hayan de entregar todos los libros, que se les pidan para el examen de lo que ocurra en la expressada residencia, segun, y para que no sea infructuoso, se haze indispensable, y està mandado por el Señor Rey Carlos Segundo.

*zione, e sul riflesso di rendersi utile, e necessaria al mio Cesareo servizio, e al bene pubblico la pratica di quest'atto, son venuto ad incaricarvi, come colla maggior premura lo faccio, uccidiate gli ordini più efficaci, affinché senza perdita di tempo si eseguisca dal Tribunale della Gran Corte la mencionata visita, e sindacato del Senato, e degli altri uffiziali della Città di Palermo, facendogli dar conto della loro amministrazione sì di giustizia, che di patrimonio, a tutti quei, che abbiano amministrato l'una, o l'altra dall'ingresso delle mie gloriose armi in quella Capitale, disponendo a tal effetto il conveniente, acciò il predetto Senato, e suoi uffiziali abbiano da consegnar tutt' i libri, che lor si ricercano per lo esame di quel che occorra nel suddetto sindacato, conforme, per non esser infruttuoso, si rende indispensabile, ed è ordinato dal Serenissimo Re Carlo Secondo.*

YO EL REY.

IO IL RE.

*Die 21. Februarii 1727.*

*Fuit de mandato Spect. de Constantino Jud. Trib. M. R. C. sedis crim. presentat. & redact. in acta ejusd. Trib. supra scr. chi-rogr. E. S. cum litter. sua Cas. Majest.*

CHRI-

CHRISTOPH.<sup>RUS</sup> FERNANDEZ DE CORDUBA  
Comes de Sastago, Prorex.

*Edictum syndicatus Senatus Panormitani ; suorumque officialium.*

**L**A disposizione del sindacato di tutti gli ufficiali stabilito dalle costituzioni, capitoli, e pramatiche di questo fedelissimo Regno, e lettere Reali, dopo di aver deposto il loro ufficio, sempre si è riputata di gran sollievo alla retta amministrazione della giustizia, affinchè ognuno si contenga nei termini del giusto, dovendo render conto delle sue operazioni; che però l' augustissimo Padrone, riguardando il bene, e sollievo di questa felice Città di Palermo, ha ordinato con replicate lettere Reali date in Vienna sotto li 23. Dicembre 1726. e 13. Aprile 1729., ed altr' ordine ultimamente spedito, come per biglietto della Real Secreteria sotto li 14. Gennajo 1730. doverli eseguire a tenore delle replicate lettere Cesaree, e de' suoi Serenissimi predecessori per via del Tribunale della R. G. C. criminale il sindacato dell' Ill. Senato di questa Città di Palermo, e suoi ufficiali, e di tutti gli altri ufficiali della medesima Città di Palermo; e comanda, che s' incominciasse il sindacato dall' anno 1725. E volendo S. E. che l' ordine dell' augustissimo padrone abbia la pronta esecuzione, comanda per il presente bando di doverli eseguire dal Tribunale della R. G. C. criminale il sindacato dell' Ill. Senato di questa Città di Palermo, e suoi ufficiali, e qual effetto deputa *in ordinatois* lo Spett. D. Giuseppe Asmundo Paternò uno de' Giudici del medesimo Tribunale.

Per lo che in virtù del presente bando S. E. fa palese a tutte, e qualsivogliano persone così cittadine, come forastieri, di qualsivoglia stato, grado, e condizione che siano, le quali vorranno proporre istanze, denuncie, querele, e domande, così civili, come criminali, contro l' Ill. Pretori, e Giurati, ed ufficiali di dette sedie, come contro tutti gli altri ufficiali maggiori, e minori di detto Ill. Senato di questa felice Città di Palermo soliti sindacarsi, incominciando dall' anno 1725., nel qual anno spedì il suo governo l' Ill. D. Giuseppe Galletti Principe di Fiumesalato Pretore, D. Scipione di Blasi, D. Antonino Galletti, D. Coriolano Fardella, D. Ignazio Graffeo, il fu D. Giovanni Pizzarro, e D. Raffaele Bonanno Giurati, il fu D. Giuseppe la Placa Sindaco, D. Francesco Rosselli, D. Mariano Vernagallo, e D. Ottavio Savona Governatori dell'

dell' anno 1726. nel quale spedì il suo governo l' Ill. D. Raffaele Bellacera Marchese Duca di Regalmici Pretore, D. Pietro Gismondi Barone di Portaferrata, D. Ignazio Vassallo, D. Francesco Rosselli, e Speciale, il fu D. Luigi de Leon, D. Giuseppe Termini Giurati, detto *quondam* D. Giuseppe la Placa Sindico, D. Lorenzo Gallego, D. Placido Vanni, e D. Ottavio Savona Governatori. Dell' anno 1727. nel quale spedì il suo governo l' Ill. D. Federico Napoli, e Barresi Principe di Resuttano Pretore, D. Francesco Perollo, D. Niccolò Vincenzo Napoli, il fu D. Francesco Galifi, D. Gio: Luigi Settimo, e Fiderici, D. Vincenzo Rao Torres, D. Bernardo de Ugualde Giurati, il detto *quondam* Don Giuseppe la Placa Sindico, D. Giuseppe Giaccona, D. Carlo Rao, e D. Ottavio Savona Governatori; dell' anno 1728. nel quale spedì il suo governo l' Ill. D. Francesco Morso Principe di Poggio-reale Pretore, D. Marcantonio Vanni, D. Francesco Perollo, il fu D. Francesco Galifi, D. Gio: Luigi Settimo, e D. Vincenzo Rao Torres tanto *suo nomine proprio*, quanto come Procuratore di detto D. Bernardo Ugualde Giurati, il detto *quondam* della Placa Sindico, D. Giuseppe Giaccona, D. Carlo Rao, D. Ottavio Savona Governatori; e fin all' anno 1729. nel quale spedì il suo governo l' Ill. Duca D. Luigi Gaetano Pretore, D. Marcantonio Vanni, D. Scipione di Blasi, D. Giovanni Zappino, D. Giuseppe Termini, D. Antonio Giusino, il *quondam* Conte D. Giuseppe Larrea Giurati, il detto *quondam* de la Placa Sindico, D. Diego Vanni, D. Sebastiano Giusino, e D. Ottavio Savona Governatori, nec non tutti, e singoli altri ufficiali maggiori, e minori di questo Ill. Senato, e Tavola di questa suddetta Città di Palermo, di detti *respectivo* tempi soliti sindacarsi, o che quelli non avessero compito all' obbligo della giustizia nell' amministrazione de' loro rispettivi uffizj, e controvenuto alli capitoli, ed amministrazione di esso Senato, e Tavola, ed avessero occupato cause fiscali, o beni spettanti al Regio Fisco, o patrimonio di questa predetta Città, fra 'l termine di mese uno, da contarsi dal giorno, ed ora della pubblicazione del presente bando, abbiano, e debbano comparire, ed aver comparso con loro accuse, denuncie, petizioni, e domande criminali, civili, o miste innanzi detto Tribunale della R. G. C. criminale, e dello detto Spett. Paternò Giudice eletto *in ordinariis*, come sopra, che li sarà fatto complimento di giustizia; ed alle persone miserabili, costando *parte citata* della loro povertà, se li farà il tutto *gratis*, avvertendo, che il termine prefisso nel presente bando non s' intenda per le persone assenti di questa suddetta Città, e suo territorio; poichè costando della loro assenza, pure saranno intesi, riserbandosi S. E. di dover pubblicare altro bando di sindacare l' Ill. Capitani, Giudici, e tutti altri ufficiali di questa predetta Città di detti *scen-*

cennati anni, a tenore delli riferiti ordini, e non altrimenti, nè in altro modo.

*Promulgetur;*  
Gastone F. P.

*P. S. P. U.*  
Rossel, & Speciale Synd.

*Die 23. Februarii 3. Ind. 1730.*

*Constat per me Nobilem D. Franciscum Perino publicum praecorem hujus  
felicis, & fidelis Urbis Panormi publicasse supradictum bannum  
per loca solita, publica, & consuetu tuis regis &c.*



❧ XIX. ❧

CAR. III. SIC. REX, HISP. II.

P E T R O C O L O N  
Veraqua; Duci, Proregi.

*A sententiis, de quibus hic agebatur, per Judicem scalam francae Messanae  
prolatis ad Tribunal Regiae Magne Curiae recte appellatum  
fuisse, Rex decrevit.*

EL REY.

IL RE.

**I**llustre Duque &c. En vista de lo que representays en carta de 11. de Abril sobre los motivos, que tube Don Phelipe Vianisi Juez privativo de la escala franca para suspender la execucion de las letras, que el Tribunal de la G. C. dio a instancia de Don Mario, y D. Angela Marullo, para que remitiesse los autos, y escrituras de dos causas, que sentenciò, y los que el Consultor, y Junta de escala franca os propusieron en las consultas, que acompaňays, y concurrían para permitir en estas  
Tom. V. cau-

**I**llustre Duca &c. In vista di quel che rappresentate per lettera degli 11. di Aprile intorno a' motivi, ch'ebbe D. Filippo Vianisi Giudice privativo della scala franca per sospender l' esecuziono delle lettere, che il Tribunale della G. C. emanò ad istanza di D. Mario, e D. Angela Marullo, acciò rimettesse gli atti, e scritture di due cause decise, e quei che il Consultore, e Giunta di scala franca vi proposero nelle consulte, che accompagnate, e che concorrevano per permettere in queste cause il ricorso  
Ecc so

causas el recurso a la G.C., con cuyo dictamen os conformasteys, ordenando al Juez privativo las observase por entonces, hasta que yo determinase en el punto, y os avisase de ello: he resuelto aprobaros lo que haveys executado en esta materia, declarando (como declaro) que menos en las de comercio, y mercancias, que estan reservados al Consulado, y en que se ha dado regla de como han de correr, en las demas, de que conosco en primera instancia el Juez privativo, no ha sido mi Real animo quitar el recurso del gravamen al Trib., a quien tocara, segun la naturaleza de las causas; lo qual servirá de regla en los casos venideros; así lo tendreys entendido para cuydar de su observancia, como os lo mando, y que a este fin se añada en las instrucciones, que estan formadas para el gobierno de la escala. De Madrid a 10. de Junio de 1697.

YO EL REY.

IO IL RE.

*Ex off. Conservat. in lib. mercedes in perp. fol. 301.*

Exscr. Pan. die 28. Julii 1697.

*so alla Gran Corte, tal di cui sentimento si conformaste, ordinando al Giudice privativo, che le osservasse per allora, fintanto che io determinassi cotal punto, e ve ne ragguagliassi: ho risolto approvarvi quanto avete eseguito su tal materia, dichiarando (siccome dichiaro) che a riserva delle cause di commercio, e mercanzie, che sono riservate al Consolato, ed in cui si ha dato regola come banda correre, nelle altre, che conosco in prima istanza il Giudice privativo, non è stato mio Real animo di togliere il ricorso del gravame al Tribunale, a cui toccasse, secondo la natura delle cause; il che servirà di regola ne' casi futuri; così ne reserete inteso per curar la sua osservanza, come ve lo prescrivo, e che a tal fine si aggiunga nelle istruzioni formate pel governo della scala franca. Di Madrid a' 10. di Giugno 1697.*

FRAN-



FRANCISCUS DE JUDICE

S. R. E. Card., Prorex

AD REGIAM NEGOTIORUM FISCALIUM JUNCTAM.

*Tribunal M. C. in delegatos Regiæ negotiorum fiscalium Junctæ non inquirat.*

**C**onsiderando el Cardenal mi Señor las razones, que aduze V.S. en la consulta de 11. de este mes, me manda decirle, que ha dado las ordenes combenientes al Tribunal de la G. C. criminal, a fin de que se abstenga en los procedimientos de los Delegados, que se destinan por essa Junta; pues su bueno, o malo obrado deve reconocerse por essa Junta, como delegada de S. M., y que retire la orden dada contra al Delegado Juan Casali; y lo participo a V.S. para su inteligencia. Guarde Dios a V.S. muchos años. Palermo 17. de Junio de 1703.

D. Juan Castro Laurel.

**C**onsiderando il Cardinal mio Signore le ragioni, che aduce V.S. nella sua consulta degli 11. di questo mese, mi camanda di dirlo, che ha dato gli ordini convenienti al Tribunale della G. C. criminale, affinché si astenga da' procedimenti contro i Delegati destinati da cotesta Giunta, attesa che il loro buono, o malo operato dee riconoscersi dalla medesima Giunta, come delegata di S. M., e che ritiri l'ordine data contro il Delegato Giovanni Casali; partecipandola a V. S. per sua intelligenza. Nostro Sig. Dio lungamente la felicitati. Palermo a' 17. di Giugno 1703.

D. Gio: Castro Laurel.

*Ex cautelis existentibus penes off. Spect. Reg. Locumtenentis Regiarum Fiscaliarum huj. Sic. Regni.*

## I D E M P R O R E X

AD TRIBUNAL M. R. C.

Regis nomine .

*Ministri seculares, ac familiares Curie Messanensis Prioratus Ordinis Hierosolymitani nullo specialis fori privilegio latentur.*

**P** Or via del supremo Consejo de Italia se ha dirigido al Cardenal mi Señor el Real despachó del tenor, que sigue : „ D. Phelipe, por la „ gracia de Dios, Rey de Castilla „ &c. Muy Rev. en Christo Padre „ Cardenal Juidice &c. Satisfaciendo a despachó de 19. de Mayo „ del año p. p. en que os ordenè, „ que sobre la pretencion, que „ interpuso la Religion de S. Juan, „ de ser exemptos de la jurisdiccion „ Real ordenaria los familiares, y „ sirventes del Priorato de Mecina, e inquilinos, y vassallos de las „ encomendas de la Religion, y „ que se conservase al Prior de „ Mecina el libre exercicio de las „ jurisdicciones eclesiastica, y secular, revocandose las ordenes, „ con que se limitaron, infirmandose los privilegios concedidos „ a la Religion: remittistesys con „ carta de primero de Noviembre „ siguiente la consulta, que en 20. „ de Octubre antecedente hizo el „ Tribunal de la Gran Corte, ponderandole que esta pretencion „ se

**P** Er via del supremo Consiglio d' Italia è stato indirizzato al Cardinal mio Signore il Real dispaccio del tenor seguente: „ D. Filippo, per la grazia „ di Dio, Re di Castiglia &c. Reverendissimo in Christo Padre Cardinal Giudice &c. Soddisfacendo „ a un dispaccio de' 19. di Maggio „ dell'anno p. p., in cui vi ordinai, „ che sulla pretensione, che interpose la Religion di S. Giovanni, „ di esser esenti dalla Real giurisdizione ordinaria i famigliari, e „ serventi del Priorato di Messina, ed inquilini, e vassalli delle „ commende della Religion, e che „ si conservasse al Prior di Messina il libero esercizio delle giurisdizioni eclesiastica, e secolare, „ revocandosi gli ordini, con cui „ si limitarono, infirmandosi i privilegi conceduti alla Religion: „ rimetteste con lettera del primo „ di Novembre seguente la consulta, che sotto li 20. di Ottobre antecedente fece il Tribunale della Gran Corte, ponderando che questa pretensione si op- „ po

„ se opone a la Real jurisdiccion :  
 „ en cuya inteligencia, y de los an-  
 „ tecedentes de ella he resuelto ,  
 „ que se observe , y cumpla lo de-  
 „ terminado, y mandado en despa-  
 „ cho de 19. de Noviem. de 1692.  
 „ (a) dirigido a vuestro antece-  
 „ sor el Duque de Uzeda , cuya  
 „ copia rubricada de mi infra scri-  
 „ pto Secretario va aqui , sobre  
 „ que los Ministros seculares , y fa-  
 „ miliares de la Corte del Prior de  
 „ Mecina, y de la delegada de Pa-  
 „ lermo no deven gozar del fuero  
 „ de la Religion de S. Juan ; a cu-  
 „ yo efecto dareys las ordenes com-  
 „ benientes ; y fea muy Rever. en  
 „ Christo Padre Cardenal Juidice,  
 „ mi muy caro, y muy amado ami-  
 „ go , nuestro Señor en vuestra  
 „ continúa guarda . De Madrid a  
 „ 9. de Marzo de 1705. Yo el Rey. „  
 En cuya conformidad me manda  
 S. Em. decir a V. S. cumpla, y e-  
 xecute lo que su Magestad es servi-  
 do ordenar por el preinserto Real  
 despacho, pues para ello remito a  
 V. S. rubricada de mi mano copia  
 del de 19. de Noviembre 1692. que  
 en el se cita . Dios guarde a V. S.  
 muchos años. Palermo 14. de Abril  
 1705.

„ pone alla Real giuridizione : in  
 „ intelligenza di che , e degli ordini  
 „ antecedenti ho risolto , che si obser-  
 „ vi , e adempisca quanto è stato  
 „ determinato , e prescritto con di-  
 „ spaccio de' 19. di Novembre 1692.  
 „ (a) dirizzato al vostro antecesso-  
 „ re Duca di Uzeda ( copia del qua-  
 „ le rubricata dal mio infra scri-  
 „ to Segretario qui si compiega ) sul  
 „ punto che i Ministri secolari , e  
 „ famigliari della Corte del Prior di  
 „ Messina , e della delegata di Pa-  
 „ lermo non debbon goder il foro  
 „ della Religion di S. Giovanni ; a  
 „ qual oggetto darete gli ordini  
 „ convenienti ; e sia Revmo in Cri-  
 „ sto Padre Cardinal Giudice , mio  
 „ carissimo , ed amatissimo amico ,  
 „ nostro Signore in vostra continua  
 „ custodia . Di Madrid a' 9. di  
 „ Marzo 1705. Io il Re. „ In  
 „ qual conformità mi comanda sua  
 „ Eminenza di dire a V. S., che adempia,  
 „ ed eseguisca quanto sua Maestà  
 „ si è degnato ordinare nel preinserto  
 „ Real dispaccio ; che perciò rimetto  
 „ rubricata di mia mano copia di  
 „ quel de' 19. di Novembre 1692. ,  
 „ che in quello si cita. Dio Signor no-  
 „ stro lungamente la conservi. Paler-  
 „ mo a' 14. di Aprile 1705.

D. Juan Castro Laurel.

D. Giovanni Castro Laurel.

In mandatell. f. 80.

(a) Est in recent. to. 3. pragmat. tit. 11. de foro comp. pragm. 10.

HANNIBAL COMES MAFFÆUS  
Prorex

AD RECEPTOREM ORDINIS HIEROSOLIMITANI.

*Bonorum defuncti equitis hierosolymitani inventarium, & sequestratio ab Regiis Magistratibus, ac Tribunalibus fiat, assistente Religione pro eo, quod ejus intererit ratione spoli. Judicium possessorium inter renunciarios equitis hierosolymitani vita functi, & ipsius Religionem coram Regio Magistratu instituat.*

**S**ua Eccellenza resta pienamente informata di quanto V.S. ha rapportato nella di lei lettera delli 10. dello scaduto, intorno alla competenza insorta per la morte del Commendatore Fr. D. Francesco Kuffo tra la Religione, e cotesta R. A., e mi comanda pertanto l' E. S. di dire in nome suo a V.S. che debba desister dalla pretesione di conoscer il merito della causa, e lite, e che non impedisca il sequestro de' beni, che ha fatto, ed in avvenire farà la predetta Regia Audienza, o il Tribunal della G.C., con restituire alli Giudici le chiavi, lasciandoli proceder liberamente alla confezione dell' inventario; e stante l' interesse dello spoglio preteso dalla Religione, potrà ella assistere, quando da' Ministri Regj si farà detto inventario, a' quali ricorrerà per la sua pretesione, adducendo le ragioni, che le assistono, affinchè venga dalli predetti Ministri determinato di giustizia se si deve concedere la manutenzione della possessione alli donatarj, e renunciatarj in virtù della donazione, oppure alla Religione per lo spoglio, ed altri chiamati nel testamento. Palermo li 13. di Novembre 1714.

*Ex act. Trib. M. R. C. sedis civilis.*

IDEM

XXIII.

I D E M P R O R E X

ARCHIEPISCOPO MESSANENSI.

*Nuper disposita in simili facti specie confirmantur.*

**V**ista S. E. la consulta di V. S. Ill. delli 2. del corrente fatta per la comperenza vertente colla Regia Audienza, insorta per la morte del Dottor D. Domenico di Vincenzo, e suoi beni da lei pretesi, come fidecommissario, per distribuirli, non saprebbe l' E. S. approvare i passi, che V. S. Illust. ha dato in pregiudizio della giuridizione Reale; e mi comanda la medesima dirle in nome suo, che in avvenire procuri di evitare simili competenze, e di trattenerli ne' limiti della sua giuridizione senza inquietare la regia, mentre i suoi procedimenti non solo non potranno mai esser da S. E. approvati, ma anzi da S. M. mal intesi; che però ordina di dire a V. S. Ill., che debba togliere ogni impedimento dato alli Giudici dell' Audienza, a' quali spetta la cognizione della causa di manutenzione di possessione, e la confezione dell' inventario de' beni del defunto D. Domenico di Vincenzo, ed ove ella pretenda in virtù della pretesa disposizione del donante fu D. Domenico di Vincenzo la validità della medesima, ricorra alla Regia Audienza, da cui ne riceverà la dovuta giustizia. Palermo li 13. di Novembre 1714.

*Ex act. Trib. M. R. C. sedis civ.*

IDEM

## I D E M P R O R E X

## AD REGIAM MESSANÆ AUDIENTIAM.

*In idem argumentum.*

**I**Nformata S. E. della consulta fatta da V. S. li 30. del caduto per la competenza tra la giurisdizione ecclesiastica, e secolare, e Regia, insorta per la morte di D. Domenico di Vincenzo, e suoi beni pretesi da cotesto Arcivescovo, come fidecommisario, per distribuirli: mi comanda l' E.S. spiegarle in nome suo il gradimento avuto per l' attenzione da lei dimostrata per conservare la giurisdizione Reale, e parteciparle di aver risposto alla consulta dell' Arcivescovo predetto nella conformità, che vedrà dalla quì ingionta copia; mi ordina in oltre dirle, che proceda liberamente all' inventario de' beni del predetto D. Domenico di Vincenzo, e che debba somministrare la dovuta giustizia a chi ricorrerà, siano li consanguinei, eredi ab intestato, o l' Arcivescovo, con passar a sequestri, cognizione di causa di manutenzione di possessione, ed indi alla decisione, passando in somma a tutti quelli atti, che stimerà convenirsi di giustizia.

E' poi anche stata molto sodisfatta S. E. del di lei zelo dimostrato nella competenza contra la Religione di Malta, e mi comanda trasmetterle la quì ingionta copia di lettera scritta a cotesto Ricevitore, e dirle in nome suo, che ove ricorrano avanti di cotesta Regia Audienza i donatarj, e renunciatarj, la Religione predetta, o altri chiamati nel testamento, che tenga li beni sequestrati, e debba esaminare le ragioni di tutti quelli pretendenti, che ricorreranno, per indi divenire alla decisione della causa, ed a tutti quegli atti, che faranno di giustizia. Palermo li 13. di Novembre 1714.

*Ex act. Trib. M. R. C. sedis civ.*

FRAN-

XXV.

## FRANCISCUS DE JUDICE

S. R. E. Card., Prorex

AD TRIBUNAL M. R. C.

*Littere fori declinatorie locum non obtineant, ubi cessio, sive donatio post collectum processum, vel conclusam causam persona privilegio munita fuerit. Si nihilominus Magna Curia Tribunal prefatas litteras exaraverit, R. C. P. cum eo consulat, quod si tandem M. C. illas exequendas esse decreverit, Fiscus Patronus Prætorianæ Curie de exaratis litteris ad Tribunal Concistorii provocare teneatur.*

**A** Viendose examinado de orden del Cardenal mi Señor por la Junta de Presidentes, y Consultor el punto, que se ha controvertido entre V. S. y la Corte Pretoriana de si por la cesion hecha despues de radicado el juycio a favor de una persona privilegiada, se pueda usar o no de la declinatoria del fuero en fraude del juycio comenzado: ha resuelto S. Em. conformandose con el dictamen de dicha Junta, que a fin de obviar las fraudes de los litigantes, se despache auto en fuerza de pragmática, en que se declare, que la que instituyo el Señor Virrey Duque de Montalto, no comprehenda las donaciones, o cesiones hechas, o que se hizieren despues de colecto el proceso, o concluyda la causa; para cuya perpetua observancia, ordena S. E. se explique, que en el caso de emanar por via de esse Tribunal letras de declinatoria de fuero contra la di-

**E** Ssendosi d' ordine del Cardinal mio Signore esaminato dalla Giunta di Presidenti, o Consultore il punto, che si è altercato tra V. S., e la Corte Pretoriana, se per la cessione fatta dopo di esser radicato il giudizio a favor di una persona privilegiata, possa, o no farsi uso della declinatoria del foro in fraude del giudizio incominciato: ha risolto sua Eminenza, conformandosi col sentimento di detta Giunta, che affin di ovviar alle frodi de' litiganti, spediscasi atto in forza di pragmática, in cui si dichiari, che la pragmática del Signor Vicerè Duca di Montalto non comprenda le donazioni, o cessioni fatte, o che si faranno dopo di essere collecto il processo, o conchiusa la causa; per la cui perpetua osservanza ordina S. E. spiegarsi, che nel caso di emanarsi per via di colecto Tribunale lettere di declinatoria di fuero contra la disposizione del rifo-

Tom. V.

spo-

Fff

ri-

spoficion del auto efprefado, hayan de consultarlas los Juezes de la C. P. con effe Tribunal, y que fi fe determina por el, que no obftante fe executen las letras, deva el Abogado fical de dicha Corte Pretoriana en cafo de gravamen *ex officio* pedir el remedio en el Tribunal del Conftitorio a fin de mantener el derecho, y la jurifdicion de fu Corte, imponiendofele una pena pecuniaria proporcionada, paraque cuyde de fu cumplimiento. En cuya conformidad me manda S. Em. prevenir a V. S. de effa deliberacion, paraque fe note, y registre donde combenga, y en adelante fe observe, a fin de atayar en lo venidero los nuevos contrastos, que puedan ofrecerfe. Guarde Dios a V. S. muchos años. Palermo 3. de Julio 1705.

*rito atto, i Giudici della Corte Pretoriana abbiano da consultarle con cotefto Tribunale, e fe dal medefimo fi determina che, non ostante, fi eseguiran le lettere, debba l'Avvocato ficale di detta Corte Pretoriana in cafo di gravame ex officio domandarne rimedio nel Tribunale del Concittoro, affin di mantenere il dritto, e la giuridizione della fua Corte, imponendofegli una proporcionata pena pecuniaria, acciò ne curi l'adempimento. In qual conformità mi ordina S. Em. prevenir V. S. di quefta deliberazione, affinchè fi noti, e registri ove convenga, ed offervifi da quì innanzi, affin di toglierfi in avvenire nuovi contrasti, che poffano offerirfi. E noftro Signor Dio lungamente la confervi. Palermo a 3. di Luglio 1705.*

*Ex act. R. C. P.*



XXVI.

I D E M P R O R E X

AD PRÆFATUM TRIBUNAL.

*Referibit Prorex, nequidquam Pratorianos Judices commiffisse, quare per Tribunal M. R. C. arceffiti reprehensione digni viderentur.*

**E**N execucion de la orden, que el Cardenal mi Señor hizo a V. S., paraque informasse de los motivos, que havia tenido para pasar a llamar a los

**I**N efecuzione dell' ordine, che il Cardinal mio Signore diede a V. S., acciò informasse fu de' motivi, che aveva avuto per passar a chiamare i tre Giudici del



Los tres Juezes de la Corte Pretoriana, a fin de amonestarles, representa V. S. en consulta de 6. Diciembre p.p. los que le movieron a esta resolucion, que se reducen a quatro; el primero, por no aver remitido las escripturas, que a instancia de Francisca de Ligalupo se quieren introducir en este Tribunal en grado de revision; el segundo, y tercero por lo mismo, y no aver consultado las letras de declinatoria de fuero emanadas a instancia del Monesterio de S. Clara de la Tierra del Burgo, y otras a instancia de D. Antonia, y de su hermana Angela Agate; y el quarto, por averse tambien negado de transmitir por via de declinatoria de fuero todas las causas, que pendian en la misma Corte Pretoriana, tanto a instancia de la Princesa de Buqueri, quanto a instancia de Antonina Carta.

della Corte Pretoriana, affin di amonirli, rappresenta V. S. per consulta de' 6. di Dicembre p. p. i motivi, che la spinsero a questa risoluzione, i quali si riducono a quattro; il primo per non aver rimesso le scritture, che ad istanza di Francesca Ligalupo vogliono introdurre in questo Tribunale in grado di revisione; il secondo, e terzo per lo stesso capo, e per non aver consultate le lettere di declinatoria di foro, emanate ad istanza del Monastero di S. Chiara della Terra del Burgo, ed altre ad istanza di D. Antonia, e di sua sorella Angela Agate; ed il quarto per essersi parimente negato di trasmetter per via di declinatoria di foro tutte le cause, che pendevano nella stessa Corte Pretoriana, tanto ad istanza della Principessa di Buccheri, quanto ad istanza di Antonina Carta.

## §. 1.

*Simplex citatio per Tribunal M. C. facta, scripturis adhuc non introductis, contrarii imperii; sive restitutionis in integrum remedium coram eadem C. P. non adimit. Per mandatum unius ex Judicibus M. C. verbis datum, Pretoriana Curia non obstringitur ad consulendum.*

**Y** Aviendo examinado con madura reflexion los referidos motivos, no se comprehende, en lo que toca al primero, como se pueda verificar la inobediencia de la Corte Pretoriana, por ser cierto, que quando una parte quiere introducir las escripturas en el Tribunal superior, aunque se examine

**E**D essendosi esaminati con madura riflessione i riferiti motivi, non si comprende, per quel che tocca al primo, come possa verificarsi la disubbidienza della Corte Pretoriana, per esser certo, che qualora una parte voglia introdurre le scritture nel Tribunale superiore, accio si esami il meri-

el merito en grado de revision, pueda la Corte inferior, que ha decidido, retenerlas a instancia de la parte contraria, que ha pedido, y obtenido la revision ante la misma *via restitutionis in integrum*, que es lo mismo que ha subcadido, y se ventildò en el bienio pasado de este Tribunal, cuyos Juezes conocieron la insubsistencia de su pretencion, acordandose, que para entenderse radicado el juycio en su Tribunal, era necesario demas de la citacion la introduccion de las escrituras, conforme a la disposicion pramatical del Señor Conde de Castro; y mientras no se verifican ambos extremos, es claro tiene lugar el contrario imperio, o la restitucion *in integrum* en la Corte Pretoriana; ni se le puede hazer cargo de no aver consultado esto mismo, pues el orden verbal, que tubo de uno Juez de este Tribunal, no la precisa a consultar los motivos.

to in grado di revisione, possa la Corte inferiore, che ha deciso, ritenerle ad istanza della parte contraria, che ha domandato, ed ottenuto la revisione innanti la medesima via restitutionis in integrum, ch' è lo stesso che accadde, ed agitosi nel biennio passato da cotesto Tribunale, i cui Giudici conobbero la insossistenza della loro pretensione, accordandosi, che per intendersi radicato il giudizid nel lor Tribunale, era necessaria oltre della citazione la introduzion delle scritture, conforme alla disposizion pramaticale del Signor Conte di Castro; e mentrechè non si verificano amendue questi estremi, è chiaro che ha luogo il contrario imperio, o la restituzione in integrum nella Corte Pretoriana; nè se le può incolpare il non aver consultato questo medesimo, poichè l'ordine verbale, ch' ebbe da un Giudice di cotesto Tribunale, non l'obbliga a consultare i motivi.

§. 2.

*Culpa Judicum R. C. P. imputari non debet, si consultationibus actorum Magistro traditis, de hisce ad Tribunal M. C. transmittendis partes non curaverint. Litteris declinatoria fori locus patet, etsiam si uterque contendendum aequali privilegio potiatur.*

**E**N el segundo, y terzer caso tampoco se descubre motivo justo para la llamada por aquellas letras de declinatoria de fuero, que despachò V. S., si luego consignaronse al Maestro Notario las consultas, no siendo culpa de los Juezes, que la parte dexase de acudir despues por ellas; y aviendo dado

**N**El secondo, e terzo caso neppure si scorge giusto motivo della chiamata per quelle lettere di declinatoria di foro, che spedì V. S., se consegnaronsi subito al Maestro Notajo le consulte, non essendo colpa de' Giudici, che la parte lasciasse indi di assister per le medesime; ed avendo dato moti-

casual a consultarlas, ser la controversia entre dos personas igualmente miserables, y privilegiadas, y cesiando el motivo del mayor poder, creyeron, no dever subsistir la declinatoria; y bienque esta sea la pratica de otras partes, la contraria se observa inconcusamente en este Reyno: por cuya razon pudo escusar la consulta, remitiendo las escripturas.

*vo a consultarle il trattarsi la controversia tra persone ugualmente miserabili, e privilegiate, e cessando il motivo del maggior privilegio; credettero non dover sussistere la declinatoria; e benchè questa sia la pratica nelle altre parti, il contrario tuttavia inconcusamente osservasi in questo Regno: per la qual ragione poteva fare a meno della consulta, rimettendo le scritture.*

§. 3.

*Causa jam conclusa, cessio personae privilegiate facta fori declinatoriam non inducit.*

**Y** En el quarto, y ultimo motivo tampoco se halla ninguno exceso, por manifestar claramente, que la Corte Pretoriana no tubo repugnancia a la trasmision de las escripturas introducidas a instancia de Antonia Carta, aviendo solamente resistido embiar las que pendian entre la Princesa de Buqueri, y el Principe de Castelnuevo, con el justo motivo de que estando comenzadas, y concluydas las causas, seria de notable perjuycio, que una parte con una cesion hecha a favor de persona privilegiada pudiese pasar la causa a este Tribunal, quando estava para votarse, y a un aviendo hecho algun motivo, dando lugar a que por este medio se hiziese ludibrio de los Juezes, y Cortes inferiores: cuyo inconveniente parece le tubo V.S. presente, quando en 24. de Noviembre p. p. decidio el mismo punto con un auto provisional dirigido a los Juezes de la Regia Audiencia de

**N** El quarto, ed ultimo motivo nè tampoco ritrovasi verun eccesso, per esser ben chiaro, e manifesto, che la Corte Pretoriana non ebbe ripugnanza alla trasmision delle scritture intradotte ad istanza di Antonia Carta, avendo soltanto ricusato di trasmettere quelle, che pendevano tra la Principessa di Bucceri, e il Principe di Castelnuevo, sul giusto riflesso ch'essendo cominciate, e conchiuse le cause, sarebbe di notabile pregiudizio, che una parte con una cesione fatta a favore di persona privilegiata dovesse passar la causa in questo Tribunale, allorchè stava per votarsi, essendosi ancora motivato, che per sì fatto mezzo si metterebbero in ludibrio i Giudici, e Corti inferiori: qual inconveniente sembra ch'ebbe V. S. presente, allorchè sotto li 24. di Novembre prossimo passato decise lo stesso punto con un atto provisionale dirizzato a' Giudici della Regia Udienza di Messina.

de Mecina (a). En cuyas reflexiones me manda S. E. dezir a V. S. haga retirar de el registro las letras penales a los Juezes de la Corte Pretoriana, escusando en çt venido semejantes controversias, en la inteligencia de que para mantener la propria autoridad, el meyor medio es no vulnerar la de los otros. Dios guardé a V. S. muchos años. Palermo 3. de Noviembre de 1705. (b).

*sua (a). Quindi m' impone sua Eminenza di dire a V. S., che faccia cancellar dal registro le lettere penali a' Giudici della Corte Pretoriana, evitando per l'avvenire simiglianti controversie, sul riflesso che per mantener la propria autorità, il miglior mezzo è quello di non vulnerar quella degli altri; e nostro Signor Dio lungamente la conservi. Palermo a' 3. di Novembre 1705. (b).*

*Ex act. R. C. P.*

(a)

Die 24. Novembris 1704.

Fuit provifum, & mandatum per Tribunal M. R. C., & Spectab. Judices ipsius ad instantiam Mariæ Aricò, & Malacita, & Mariæ Anfaldo, & Ribera uxoris D. Joseph Ribera, & cujuslibet ipsorum tam conjunctim, quàm divisim, quod utique literæ via declinatoria fori obtentæ ad instantiam Catharinæ Metropoli vid. rel. quondam Angeli donataria Illustr. D. Francisci Moncada Principis Lardariae vigore donationis in actis Notarii Thomæ Romeo sub die 9. Septembris 1703. (continentes, quod officiales Civitatis Messanæ transmittere habeant, & debeant ad dictum Tribunal M. R. C. viâ declinatoria fori omnes actus, & scripturas illarum causarum tentatarum contra dictum Illustr. de Moncada in Regia Audientia dictæ Civitatis Messanæ contentarum in memorialibus petitionum ipsarum de Aricò, Malacita, & Ribera, in dorso quorum fuit ad instantiam dictæ de Aricò facta provisio sub die 29. Januarii 1730. Unus Judicum Regiæ Audientia provideat statim de justitia, & quo ad pecuniolam pecuniola provideat vocata parte; & ad instantiam ipsius de Ribera fuit dictum sub die 3. Decembris 1703. U. J. D. de Russo provideat statim de justitia, & quo ad pecuniolam pecuniola provideat vocata parte, & quod in omnibus, & per omnia supersedere habeant, & debeant in causis prædictis, & si ad aliquid fuerit processum omnia ad pristinum reducantur à die prædictarum litterarum, & prout per dictas literas dat. Panormi die 18. Septembris 1704.) non exequantur, & earum vigore ad nihilum procedatur, & hoc stante quod prædictum judicium fuit tentatum, & collectum per dictum Ill. D. Franciscum Moncada, & donatio facta prædictæ de Metropoli personæ privilegiatæ, fuit

fuit facta in fraudem prædicti iudicii, & post prædictum iudicium tentatum, tanto magis quod deinde fuerunt præsentata post votatam causam, & executo præsentati actu, exequatur litteræ quo ad transmissionum omnium actorum viâ appellationis, & revisionis, & non aliter, nec alio modo &c.

Scribatur CC. DD. CC.  
De Cavallariis, Catalano, Longo.

fol. 17 & parte prima in libro actorum civilium.

(b) Confer regias litteras dat. Messanæ 16. Aprilis 1735. per nos descriptas tit. 2. tom. 1. præf. collect. docum. 26. fol. 131. nec non Regis Victorii Amedei litteras exaratas in to. prox. super. tit. 8. fol. 403.



XXVII.

ISIDORUS DE LA CUEVA

Marchio de Bedmar, Prorex

AD TRIBUNAL M. R. C.

*Pecuniarum coram auctorum Magistro Tribunalis M. R. C. depositarum securitati occurritur.*

**H** Allandose enformado el Marques mi Señor del inconveniente, que sucedio en los tiempos passados, aviendose perdido algunas sumas, que estavan depositadas en poder de las personas, que servian el empleo de Maestre Notario, y de Depositario de esse Tribunal, en tanto perjuycio de la fe publica, ha resuelto S. E. para evitar desorden de tan perniciosas consequencias, con consulta de Ministros, que cada dos años inpreteriblemente pida V. S. quenta al Maestre Notario

**T**rovandosi informato il Marchese mio Signore dell' inconveniente, che occorse ne' tempi passati, essendosi perdute alcune somme, che stavan depositate in potere delle persone, che servivan l'impiego di Maestro Notajo, e di depositario di cotesto Tribunale, con tanto pregiudizio della fede pubblica, ha risolto S. E. per evitar disordini di consequenze cotanto perniciose, a consulta di Ministri, che ogni due anni inpreteribilmente chieda V. S. conto al Maestro Notajo presente, o che sarà, e al

rio, que es, o fuere, y al Depositario de esse Tribunal de todos los depositos, que huvieren entrado en su poder, para saverse el estado de ellos; y en caso que sea necesario, hazer renovar las cautelas, segun la mayor, o menor urgencia, respecto a la suma, que fuere existente, e infructuosa, y los accidentes, que pueden subceder con los depositarios; de que me manda S. E. noticiar a V. S., para que lo tenga entendido, y observe por punto general, encargando a V. S. haga, que este villete se registre por el Maestro Notario de esse Tribunal en el libro de los mandatos, imponiendole la obligacion de hazerlo presente a los Juezes, siempre que se mudaren las fillas, y que si no lo executar así, incurra en la pena de ducientas onzas aplicadas al Regio Fisco. Dios guarde a V. S. muchos años. Palermo 30. de Junio 1707.

*al Depositario di cotesto Tribunale di tutti li depositi, che saranno entrati in lor potero, per saperse lo stato de' medesimi; ed in caso che sia necessario, far rinnovare le cautele secondo la maggiore, o minore urgenza rispetto alla somma, che fosse esistente, o infruttuosa, e agli accidenti, che possono accadere co' depositarij; di che mi comanda S. E. ragguagliar V. S., affinché ne resti inteso, e l' osservi per punto generale, incaricandole di far che questo biglietto si registri dal Maestro Notajo di cotesto Tribunale nel libro de' mandati, imponendogli la obligazione di farlo presente a' Giudici, semprechè si mutassero le sedi, e che se così non l' eseguirà, incorra nella pena di oncie 200. da applicarsi al Regio Fisco. Nostro Signor Dio lungamente la feliciti. Palermo n' 30. di Giugno 1707.*

*D. Geronimo de Ustariz.*

*D. Girolamo de Ustariz.*

*Præsent. Panormi die 8. Julii 1707. de mandato Trib. M. R. C. & Spect. de Spucches, Munici, & Sartorio, quod præsentetur, exequatur, & regitretur.*

XXVIII.

HANNIBAL COMES MAFFÆUS

Prorex

AD TRIBUNAL M. R. C.  
utriusque aula.*Sententia non publicentur, nisi prius actorum Magister cunctos Judices interrogaverit an ipsi fuerint uniformes.*

**A** Vendo considerato S. E. li gravi inconvenienti, che possono succedere, perchè il Maestro Notajo di questo Tribunale senza ricever prima l'assenso da' Giudici, com'è tenuto di fare, pubblica le sentenze, che molte volte si fogliono scrivere in casa da uno de' Giudici, ha risolto che V. S. intimi il suddetto Maestro Notaro, che da qui innanti non pubblici sentenza alcuna profferita dal Tribunale, se prima non si sarà certiorato appresso tutti quelli, che ne faranno stati Giudici, che la medesima sia uniforme alla pluralità de' voti; e mi comanda l' E. S., che lo partecipi a V. S. acciò che così si eseguisca; e nostro Signore la guardi. Palermo 19. Maggio 1717.

*Present. Panormi die 7. Junii 1717. de mandata Spect.  
de Ardizzone Jud. M. R. C. sedis crim., & Spect.  
de Terrano Jud. M. R. C. sedis civ., quod presentetur, exequatur, & registretur.*

JO. FRANCISCUS DE BENTE  
Marchio de Lede, Prorex

A D T R I B U N A L M. R. C.

*Generalis Thesauraria officialis bellico  
foro letatur.*

**H**A visto S. E. en la consulta de V. S. de 19. de Setiembre las razones, que D. Vincente lo Judice, como detentor de la Tesoreria general del Reyno, no deve gozar del fuero de la guerra, mayormente por los creditos, que tienen contra el, por algunos negociados D. Ignacio Santocanal, y D. Onofre Jannò: y quedandose enterado de todo, me manda decir a V. S. que el dicho de lo Judice, como oficial de Thesoreria general, deve gozar el fuero de la guerra, y proceder en estas causas el Auditor general, no obstante el decreto que obtuvo el espresado Jannò; y en esta consecuencia se abstendrá V. S. de proceder en dichas causas, pues aunque los creditos de dichos de Santocanal, y Jannò tienen apariencia de ser mercantiles, en substancia se reducen a un simple mutuo, pues las giras de trigo, y ventras de vino, que alegan los acrehedores, se hizieren para mayor cautela. Guarde Dios a V. S. muchos años.

**H**A osservato S. E. nella consulta di V. S. de' 19. di Settembre le ragioni, che Don Vincenzo lo Giudice, come detentore della Tesoreria generale del Regno, non dee godere del foro della guerra, maggiormente per li crediti, che tengono contro di lui per alcuni negoziati Don Ignazio Santocanale, e Don Onofrio Jannò: e trovandosi informato di tutto, mi comanda di dire a V. S., che il detto dello Giudice, come ufficiale della general Tesoreria, dee godere il foro della guerra, e procedere in queste cause l'Auditor generale, non ostante il decreto, che ottenne il mentovato Jannò; quindi si asterrà V. S. di procedere in dette cause, poichè, quantunque i crediti de' suddetti di Santocanale, e Jannò tengano apparenza di esser mercantili, si riducono in sostanza a un semplice mutuo, attesochè le gire del frumento, e vendite di vino, che allegano i creditori, si fecero per maggior cautela; e Dio Signor nostro lungamente la conservi.



años. De Adernd 22. de Noviem-  
bre 1719.

vi. Adernd a' 22. di Novembre  
1719.

D. Joseph Leonardi Laqueur.

D. Giuseppe Leonardi Laqueur.

Present. Panormi die 2. Januarii 1720. de mandato Spect.  
de Frangipane Jud., quod presentetur, registretur,  
& exequatur,



XXX.

JOACH. <sup>MUS</sup> FERNANDEZ PORTOCARRERIUS  
Marchio de Almenara, Prorex

AD TRIBUNAL M. R. C.  
Civilis aulae.

*Cum de loci controversia inter Tribunal M. R. C. civilis aulae, & ipsius  
Praesidem ugeretur, decrevit Prorex, etiam in festis paschalis ser-  
vandam esse cum praedicto Tribunali M. R. C. quod anno 1569. pro  
Tribunali R. P. apud acta Regni Protonotarii reperitur statutum.*

**E**Nterado S. E. de la contro-  
versia subcitada entre V. S.  
y el Presidente de esse Tri-  
bunal D. Casimiro Drago, sobre no  
querer V.S. concurrir en las funcio-  
nes de anuncio de Pasquas, que aco-  
stumbran darse a los Señores Virre-  
yes, en el coche del dicho Presiden-  
te unidamente con la G. C. criminal,  
y de lo que por semejantes funcio-  
nes está asentado en el oficio de  
Protonotario por el Tribunal del  
R. Patrimonio desde al año 1569.  
en tiempo del Señor Marques de  
Pestara; ha resuelto S. E. por pun-  
to general, y para evitar qualquier  
contienda, que la referida funcion

Tom. V.

de

**I**Nformata S. E. della contro-  
versia suscitata tra V. S., e il  
Presidente di cotello Tribuna-  
le Don Casimiro Drago, intorno  
al non voler V. S. intervenire nelle  
funzioni di annunzio di buone fe-  
ste, ch'è solito farsi a' Signori Vi-  
cerè, nel cocchio del detto Presiden-  
te unitamente colla Gran Corte cri-  
minale, e di quel che in simiglianti  
funzioni trovass'asentata nell'uffi-  
cio di Protonotajo del Tribunale del  
Real Patrimonio fin dall'anno 1569.  
in tempo del Signor Marchese di  
Pescara: ha risolto S. E. per punto  
generale, e per evitar qualunque  
contesa, che la riferita funzione di

Ggg 2

de anuncio de Pasquas se entienda por publica, y de yqual ceremonial a las de años de S. M., y festividad de S. Rosalia, y las demas funciones publicas, que comprehende el expresado establecimiento del año 1569., siendo la voluntad de S. E., que assi se registre en el oficio de Protonotario del Reyno; y me manda participar a V. S. esta resolucion, para que se execute, y oblévse puntualmente, siempre que ocurran las expressadas funciones publicas. Guarde Dios a V. S. muchos años (a).  
Palermo 20. de Febrero 1723.


*D. Pedro Pasqual Cano.*

*annunzio di Pasqua s' intenda per pubblica, e di uqual ceremoniale a quelle d'anni di S. M., e festività di S. Rosalia, e le altre funzioni pubbliche, che comprende l' espresso stabilimento dell' anno 1569., essendo la volontà di S. E., che così si registri nell' officio di Protonotario del Regno; e mi ordina partecipare a V. S. questa risoluzione, affinché si eseguisca, ed offerri puntualmente, sempre che occurrano le suddette funzioni pubbliche. Nostro Sig. Iddio lungamente la prosperi (a).  
Palermo 20. di Febbrajo 1723.*

*D. Pietro Pasqual Cano.*

*Ex act. Trib. M. R. C. in mandutell. fol. 36.*

(a) *Consimile eod. die prodit epistolum remissum ad Praesidem.*



XXXI. 59

I D E M P R O R E X

AD TRIBUNAL M. R. C.

*Spesificationis controversiarum cum Magistro Portulano pro Tribunali M. R. C. Prorex dirimit.*

**E**nterado S. E. de quanto representa V. S. en consulta de 25. del pasado sobre la pretencion del Maestro Portulano de esse Reyno en querer abrogarse el conocimiento de las causas de quitar, y poner impedimen-  
tos,

**I**nformata S. E. di quanto rappresenta V. S. con consulta da 25. del passato sulla pretensione del Maestro Portulano di questo Regno in volere arrogarsi la cognitione delle cause di togliere, e mettere impedimenti, e fare

tos, y hazer otros autos jurisdiccionales entre controversias de intereses particulares, dando motivo la que vierte entre Dominga Velo persona acreedora, y adjudicataria del Principe de la Trabia poseedora de 4. granos,  $\frac{3}{4}$ . sobre la extracion de trigo, y cebada deste Reyno, con los Principes de Refaudale, y Monteleon acreedores de el de la Trabia: ha resuelto S. E. que V. S. continúe a proceder en esta causa, no obstante la pretencion del dicho Maestro Portulano, que no milita, por ser pleyto entre partes no sujetas a su fuero, ni tratarse de interes fiscal, y concerniente a su cargo, y administracion de cargadores; y me manda participar a V. S. esta resolucion, para que se halle entendido. Dios guarde a V. S. muchos años. Palermo a 7. de Julio 1723.

altri atti giurisdizionali tra controversie d' interessi particolari, in occasione di quella che verte tra Domenica Velo persona creditrice, e aggiudicataria del Principe della Trabia posseditrice di 4. grani,  $\frac{3}{4}$ . sopra l' estrazion di frumento, ed orzo da questo Regno, co' Principi di Raffadali, e Monteleone creditori del Principe della Trabia: ha risolto S. E., che V. S. prosiegua a procedere in questa causa, non ostante la pretensione del detto Maestro Portolano, che non ha luogo, per esser una lite tra parti non soggette al suo foro, nè trattarsi d' interesse fiscale, e concernente alla sua carica, e amministrazione di caricatori; e m' impone di partecipare a V. S. questa risoluzione, affinchè ne resti intesa. Dio Signor nostro lungamente la conservi. Palermo a' 27. di Luglio 1723.

D. Pedro Pasqual Cano.

D. Pietro Pasqual Cano.

Ex act. Trib. M. R. C. in mandatell. f. 115. retro.

IDEM

## I D E M P R O R E X

## AD TRIBUNAL M. R. C.

*Novum , atque inauditum Britannorum Consulis Tribunal penitus delendum esse jubetur.*

**P**Or Cesareo Real despacho de 26. Setiembre p. p., cuya copia certificada es la adjunta, entenderà V.S. lo que se ha dignado mandar S.M. sobre el atentado del Consul Britanico en Mecina, que pretendia exercitar jurisdiccion contenciosa en un Tribunal, que de propria autoridad se ha erigido; ordenando que luego se suprima esta mal fundada jurisdiccion, como perjuycial a sus Cesarcas Reales Regalias; y S. E. me manda remitir a V. S. dicha copia, para que en conformidad de los Reales preceptos de S. M. disponga se execute luego la abolicion de dicho Tribunal. Dios guarde a V.S. muchos años. Palermo 19. de Noviembre 1725.

*D. Bernardo de Ugualde.*

**P**Er Cesareo Real dispaccio de 26. di Settembre p. p., di cui si compiega copia autentica, intenderà V. S. quanto si è degnata di comandare S. M. sull' attentato del Console Britanico in Messina, che pretendeva esercitar giurisdizione contenziosa in un Tribunale, che si ha eretto di propria autorità; ordinando che subito si sopprima questa mal fondata giurisdizione, come pregiudiziale alle sue Regie, e Cesaree regalie; e m' impone S. E. rimettere a V. S. detta copia, acciò in conformità degli ordini Reali di S. M., disponga che si eseguisca tosto l'abolizione di detto Tribunale. Dio Signor nostro lungamente la felicitì. Palermo a' 19. di Novembre 1725.

*D. Bernardo de Ugualde.*

*Ex act. Trib. M. R. C. in mandatell. fol. 18.*

IDEM

XXXIII

## I D E M P R O R E X

AD TRIBUNAL M. R. C.

*In Commissarii, vel Vicarii generalis titulo attribuendo, disposita per  
Proregem Ducem Uzeda servantur.*

**M** Andando S. M. C. C. por Real despacho de 15. de Marzo p. p., cuya copia certificada está adjunta, que en el caso de salir, y destinar algun Ministro para tomar informacion de qualquiera cosa, no se le conceda el titulo de Comisario general, estableciendo con esta imperial disposicion por regla general enalterable la pratica de lo que fue establecido en tiempo del Duque de Uzeda(a); me manda el Conde mi Señor remitir a V. S. la mencionada copia del despacho, para que así en lo que mira al titulo de Comisario general, como en lo tocante al de Vicario general, quede puntualmente executado lo que manda S. M., y el Tribunal entendido de lo demas, que contiene su Cesarea resolucion. Dios guarde a V. S. muchos años. Palermo y Abril 26. de 1726.

D. Bernardo de Ugalde.

**C** Omandando S. M. C. C. per Real dispaccio de' 15. di Marzo p. p., la cui copia autentica va annessa, che nel caso di destinarsi alcun Ministro per prendere informazioni di qualunque cosa, non se gli conceda il titolo di Commissario generale, stabilendo con questa imperial disposizione per regola generale inalterabile la pratica di quel che fu stabilito in tempo del Duca di Uzeda (a), mi ordina il Conte mio Signore di rimettere a V. S. la menzionata copia del dispaccio, affinché tanto in quel che riguarda il titolo di Commissario generale, come quel di Vicario generale resti puntualmente eseguito quel, che comanda S. M., e il Tribunale inteso del di più, che contiene la sua Cesarea risoluzione. Dio Signor nostro lungamente la prosperi. Palermo a' 26. di Aprile 1726.

D. Bernardo de Ugalde.

*Ex act. Trib. M. R. C. fol. 97. in mandatell.*

(a) Concord. docum. 22. tit. 1. tom. 1. pref. Collect.

JOANNES FRANCISCUS PACECUS  
Dux Uzedæ, Prorex

AD TRIBUNAL M. R. C.

*Prærogia Ducis Uzedæ dispositio in præcedenti rescripto memorata.*

**A** Viendose observado la formalidad de las patentes de Comisario general, que ahora se despachan por los Tribunales, y la gran diversidad, que ay de ellas a las que antiguamente se expedian, ha parecido a S. E. reformarlas, y que se reduzcan a la nueva planta contenida en el adjunto papel rubricado de mi mano, afin que se eviten los abusos, que en esta parte estan introducidos; y S. E. me manda remitirle a V. S., para que en la forma, que en el està dispuesto, y sin alterar cosa alguna, se despachen semejantes patentes de Comisario general, quando sea necesaria su expedicion; advirtiendole a V. S. le haga registrar en las partes donde conbenga, para que se tenga siempre presente su formalidad en semejantes casos.

Y respecto a que a los Ministros de la G. C., o Concistorio, a quienes suele despacharse dicha patente de Comisario general, se les tasan sus jornadas a razon de dos onzas al dia, de cuya suma no se contentan, y suelen hazer recurso a S. E., pidiendo la dispensa a la pragmatica, y aumento hasta quatro onzas,

cu-

**E** Ssendo stata osservata la forma delle patenti di Commissario generale, che spedivansi adesso da' Tribunali, e la gran diversità, che corre tra esse con quelle, che anticamente spedivansi, è sembrato a S. E. riformarle, e che riducansi alla nuova pianta contenuta nell'annessa scrittura rubricata di mia mano, affinchè si evitino gli abusi, che in questa parte si sono introdotti; e S. E. mi comanda rimetterla a V. S., acciò nella forma, che stà in essa disposto, e senza alterar cosa veruna, si dispaccino simiglianti patenti di Commissario generale, quando sia necessaria la loro spedizione; avvertendo a V. S. di farla registrare nelle parti ove convenga, per averse sempre presente la sua formalità in sì fatti casi.

E attesa che a' Ministri della G. C., o Concistoro, a' quali suole spedirsi detta patente di Commissario generale, si tassano le loro giornate a ragione di oncie due il giorno, di qual somma non si contentano, e sogliono far ricorso a S. E., domandando la dispensa alla pragmatica, ed aumento fino ad oncie quat-

cuya cantidad es exorbitante, ordena, y manda así mismo S.E. que en esta parte no se altere lo dispuesto de la pragmática, y que de ninguna manera, o por ninguno pretexto se pase a riferir memorial, en que se pida aumento, que pase de las riferidas dos onzas, y que V.S. haga que tambien se registre este villete al pié de la referida patente en los libros de esse Tribunal, paraque sea notoria esta resolución. Guarde Dios a V.S. muchos años. Palermo 9. de Henero 1690.

D. Felix de Lucio, y Espinosa.

quattro, la qual somma è esorbitante, ordina, e comanda parimente S.E. che in questa parte non si alteri il disposto della pramatica, e che in nessuna guisa, o per nessun pretesto si passi a riferir memoriale, in cui si chieda aumento, che sorpassi le riferite oncie due, e che V. S. faccia altresì registrar questo biglietto in piede della riferita patente ne' libri di cotesto Tribunale, affinché sia notoria questa risoluzione. Nostro Signor Iddio lungamente la conservi. Palermo a' 9. di Genajo 1690.

D. Felice de Lucio, e Spinosa.

Ex act. Trib. M. R. C. fol. 23. retro.



XXXV.

JOACH.<sup>MUS</sup> FERNANDEZ PORTOGARRERIUS  
Marchio de Almenara, Prorex

AD TRIBUNAL M. R. C.

*Causam, de qua agitur, non per Judicem Conservatorem, sed per Tribunal M. R. C. cognoscendam esse Prorex decernit.*

**P** Retendiendo el Maestro Racional Duque de Cesard embarazar en que se continue una fabrica en el Colegio nuevo de essa Ciudad de la parte de la calle de S. Christoval, y collateral a la de S. Antonio, ha hecho intender el Padre Rector de dicho Colegio al Baylio mi Señor, paraque le permita el continuarla, y que a lo menos mandase que pro-

Tom.V.

ve.

**P** Retendendo il Maestro Razionale Duca di Cesard impedir che si continui una fabbrica del Collegio nuovo di questa Città dalla parte della strada di San Crisoforo, e collateral alla casa del Conte di S. Antonio, ha fatto intendere il Padre Rettore di detto Collegio al Balio mio Signore, che gli permetta di continuarla, o che almeno ordinasse

Hhh

js

veese su Juez Conservador: y aviendose examinado esta instancia en Junta de Regente Consultor, y Presidentes, es lido de parecer, que el Colegio, siendo *de jure* actor en esta causa, como nunziado, deve recurrir a esse Tribunal a pedir se continue contra el Duque, de cuyo fuero goza privativamente, como Ministro Regio. Ha mandado S.E. decretar el memorial de dicho Padre Rector, que recurra a V.S., y de su orden le participo esta resolucion. Guarde Dtos a V.S. muchos años. Palermo Mayo 20. del 1726.

*se, che provedesse il suo Giudice Conservatore: ed essendo stata esaminata si fatta istanza nella Giunta di Reg. Consultore, e Presidenti, è stato di parere, che il Collegio essendo de jure attore in questa causa, come nunziato, dee ricorrere a cotesto Tribunale in demandar contra il Duca, che si continui; del quale foro gode egli privativamente come Ministro Regio. Ha comandato S.E. di far decreto sul memoriale di detto P. Rettore, che ricorra a V.S.; e di suo ordine le partecipo questa risoluzione. Dio Signor nostro lungamente la felicitati. Pal. a' 20. di Maggio 1726.*

D. Bernardo de Ugalde.

D. Bernardo de Ugalde.

*Ex act. Trib. M. R. C. in mandatell. f. 114.*

~~~~~

XXXVI.

## BERNARDUS DE UGUALDE

AD TRIBUNAL M. R. C.

Civilis aulae.

Proregis nomine.

*Causam ante discesum Principis, solitique actus tridui concessionem in Tribunali M. R. C. introductam ad R. C. P. nullatenus pertinere decernitur.*

**A** Viendo el Baylio mi Señor mandado examinar al Regente Consultor D. Francisco de Solanes la competencia de jurisdiccion entre V.S., y la

**A** Vendo il Balio mio Signore ordinato al Regente Consultore D. Francesco de Solanes di esaminar la competenza giuridizionale tra V. S., e la



y la Corte Pretoriana de essa Ciudad sobre el conocimiento de la causa civil del Duque de Castel de Jaci con el Marques de Giarratana: y conformandose S. E. con el parecer de dicho Ministro, ha resuelto prosiga V. S. en el conocimiento de dicha causa, atendiendo a las subsistentes razones, que espresa, ya que se halla introducida en esse Tribunal des de 14. de Mayo passado de este año, sin que en proseguir su conocimiento en el, quede en nada perjucado el privilegio de essa Ciudad; y me manda participarlo a V. S., como asimismo de aver dado el orden oportuno a la Corte Pretoriana, para que se abstenga de su conocimiento. Dios guarde a V. S. muchos años. Mecina 20. de Setiembre 1726.

la Corte Pretoriana di cotesta Città intorno alla cognizione della causa civile del Duca di Castel di Jaci col Marchese di Giarratana: e conformandosi S. E. col parere di detto Ministro, ha risolto, che prosiegua V. S. nel conoscimento di detta causa, attese le sussistenti ragioni, ch'espone, e di trovarsi introdotta in cotesto Tribunale sin da' 14. del passato Maggio di questo anno, senza che in proseguirsi in esso la sua cognizione, resti in nulla pregiudicato il privilegio di cotesta Città; e m' impone di parteciparla a V. S., come altresì di aver dato l'ordine opportuno alla Corte Pretoriana, acciò si abstenga dalla sua cognizione; e nostro Signor Iddio lungamente la conservi. Messina a' 20. di Settembre 1726.

*Present. Pan. die 25. Septembris 1726. de mandato Spect. de Perremuto Jud. Trib. M. R. C. sedis civilis, quod presentetur, & registretur.*

*Ex act. Trib. M. R. C. fol. 12. in mandatell.*

JOACH. <sup>MUS</sup> FERNANDEZ PORTOCARRERIUS  
Marchio de Almenara, Prorex

IN TRIDUO.

*Ad vitandam sententiarum nullitatem detentor arcæ officii Magistri  
Notarii Tribunalis Magnæ Regiæ Curia Julianam  
hoc in actu præscriptam conficere teneatur.*

Die 5. Novembris 1726.

**E**X quo ob litigantium versutiam sæpessæpius accidebat, quod post decisionem causarum, & consignationem primæ copiarum partibus, ultra scripturas, effectus, & processus Sp. Judic. M. R. C. missionata, & transmissa, etiam decisa inveniebantur nonnulla alia concurrentia, cum concurrentia, scripturæ ab extra, aliæque species scripturarum, & processuum, quæ si antè decisionem reperiebantur penes detentorem arcæ officii Magistri Notarii dicti Tribunalis, missionari debebant, & transmitti in Providenda, vel ad domum illius Spect. Judic., coram quo causa pendebat, & hoc ante decisionem causæ, & exinde pars, quæ succubuerat, petebat nullitatem sententiæ, sive interlocutoriæ, ex quo dictæ scripturæ de novo repertæ non erant missionatæ, & non fuerant visæ per Spect. Judicem, & in consideratione habitæ de tempore decisionis causæ, in grave damnum, præjudicium, & interesse partis, quæ victoriam obtinuerit; & ad evitandum tale inconveniens fuit per Tribunal ordinatum D. Angelo Ricevuto detentori arcæ officii Magistri Notarii, ut ab illa die in antea non habeant, neque debeant recipere effectus, contrarios effectus, concurrentia, incartamenta, processus, aliasque species scripturarum, quæ in cursu causarum præsentari solent, nisi per manus porterii, qui eas constitit, vel per manus actuarii Spectab. Judic. M. R. C., & hoc non obstante, fuit cognitum, quod non potuit evitari inconveniens; at quia pervenit ad notitiam Trib. quod dictus de Ricevuto per suam cautelam introduxit quamdam julianam cum ejus alphabeto, ubi indistinctè notantur effectus, & contrarii effectus, processus, concurrentia, cum concurrentis, & cum aliis concurrentis, scripturæ ab extra, aliæque species scripturarum solitarum præsentari in cursu causarum cum nominibus, & cognominibus collitigantium, die, in quo ei consignatæ fue-


fuere, ac numero paginarum: & considerato negotio prædicto per dictum Tribunal, agnoscens nullum alium meliorem adesse modum tollendi fraudes prædictas, nisi quod juliana prædicta sit de actis officii, & illam continuare usque in infinitum, & in perpetuum; ideo fuit provisum, & mandatum per Tribunal prædictum M. R. C. sed. civilis, & per Ill. de Drago Præs. Trib. prædicti, & per Spect. de Perramuto, & Longo Jud. ipsius, & per Spect. de Loredano F. P. dicti Tribunalis, facta relatione E.S. in causis fiscalibus hodie detentis in triduo, in vim pragmaticæ perpetuè valituræ, quod utique julianæ factæ per dictum de Ricevuto sint, & intelligantur de actis officii prædicti, & de cætero, & ex nunc in antea tam dictus de Ricevuto, quam omnes alii detentores futuri detinere habeant, & debeant julianam prædictam in qua adnotare debeant omnes effectus, contrarios effectus, concurrentia, cum concurrentis, cum aliis concurrentis, incartamenta, scripturas ab extra, processus, & omnes alias scripturas, quæ occurrerit præsentare penes arcam prædictam in cursu causarum, cum nomine, & cognomine partis præsentantis, & illius partis, contra quam præsentantur, ac adnotare diem, in qua ei consignatæ fuerint, ac numerum paginarum scripturarum, & non scriptarum cum distinctione, dummodo tamen quod scripturas prædictas detentores arcæ recipere debeant a manu porterii, vel actuarii Spect. Judicum, & pro jure laboris solvatur detentori prædicto tt. 1. pro quolibet effectu, & aliis ut supra; si verò effectus insimul cum contrario effectu eodem tempore consignatus fuerit, solvatur pro jure laboris prædicti, & adnotatione facienda in juliana unus tarenus; & si forsan ultra scripturas in julianis prædictis factis, & detentis per dictum de Ricevuto, & de cætero detinendis adnotatas, aliæ invenirentur aut in arca, aut in conservatoris scripturarum in dicto officio existentibus, tales aliæ scripturæ, quæ in julianis adnotatæ non reperirentur, habeantur ac si præsentatæ non fuissent, & non possint partes reclamare, neque nullitatem aliquam sententiarum, sive interlocutoriarum petere ex isto capite, sed curent, & curare debeant, quod scripturæ prædictæ ab eis præsentandæ adnotentur in julianis prædictis, prædictasque julianas dictus de Ricevuto, & successores detentores teneantur quolibet anno, tempore, quo scripturæ in arca existentes transeunt ad archivium, pariter consignare Archivario insimul cum scripturis; & quoties dictus de Ricevuto, alique futuri detentores arcæ, & julianarum prædictarum, vel Archivarius fuerint a partibus requisiti ad faciendum fides negativas, vel affirmativas super julianis prædictis, recusare non possint, sed illas facere teneantur sub pœnis Trib. benevitis, & pro juribus solvant detentori arcæ, vel Archivario, qui fidem fecerit, tarenos duos pro quolibet anno, de quo fuerit facta fides; & fides prædictæ negativæ vim & efficaciam habeant in omnibus

bus aliis Curiis, Tribunalibus, & Magistratibus, coram quibus exhibitæ fuerint; & ita exequatur. Unde &c.

*Scribatur.*

P. Drago, Longo, Perremuto, Jo: Thomas Loredano F. P.

*Ex act. Trib. M. R. C. in mandatell.*



XXXVIII.

CHRISTOPH<sup>RUS</sup> FERNANDEZ DE CORDUBA  
Comes de Sastago, Prorex.

A D T R I B U N A L M. R. C.  
Sedis civilis.

*Acto provisionalia ordinatoria, utpote noxia tam regis provenibus, tum  
privatis, quorum præjudicio solitis impedimentis occurrere nequit,  
per Regnum expediri, cuivis Tribunali, aut  
Judici omnino vetitum.*

**S**iendo la continuacion de los autos provisionales, que se executan por esse Tribunal, de sumo perjuycio a la autoridad de S. E., pues deve intervenir su firma en las ordenes, que expide el Tribunal, como tambien en los de los Ministros, que le componen; y resultando de ay muchos inconvenientes, que la intencion de S. E. quiere se eviten, como asy mismo el perjuycio, que resulta a los derechos Regios; me manda S. E. diga a V. S. que se abstenga del uso de semejantes autos provisionales, pues en caso contrario, y de la menor inobservancia, se de-

**E**ssendo la continuazione degli atti provisionali, che si eseguiscono per via di cotesto Tribunale, di sommo pregiudizio all' autorità di S. E., poichè dee intervenir la sua firma negli ordini, che spedisce il Tribunale, come altresì in quei de' Ministri, che lo compongono; e risultando da ciò molti inconvenienti, che la intenzion di S. E. vuole che si evitino, come anche il pregiudizio, che risulta a' regj dritti; mi comanda l' E. S., che io dica a V. S. che si astenga dall' uso di simiglianti atti provisionali, poichè in caso contrario, e della menoma inosservanza, si di-

claran nullos todos los autos de esta classe, que alteren la devida observancia a las ordenes de S. E., y esto, no obstante lo que a consulta de V. S. de 26. de Marzo p. p. se le permitio por villete de 2. de Abril siguiente; y el Abogado fiscal D. Francisco Gaston tendrà cuydado de que no se cometa en ello la menor transgression. Dios guarde a V. S. muchos años. En Palermo y Agosto 27. de 1729.

chiaran per nulli tutti gli atti di cotal fatto, che alterano la dovuta osservanza agli ordini di S. E., e questo, non ostante quel che a consulta di V. S. de' 26. di Marzo p. p. se le permise con biglietto de' 2. di Aprile seguente; e l' Avvocato fiscale D. Francesco Gastone avrà cura, che non commettasi in ciò la menoma trasgression. Dio Signor nostro lungamente la prosperi. Palermo a' 27. di Agosto 1729.

El Conde de Quiros.

Il Conte di Quiros.

Ex act. Trib. M. R. C. sedis civ.



XXXIX.

BERNARDUS DE UGUALDE

AD TRIBUNAL M. R. C.

Proregis nomine.

Præcedens dispositio renovatur.

**A** Viendo representado al Protonotario los Secretarios del Reyno, y demas interesados los perjuycios, que se figuen de los autos provisionales, que por abuso se expiden por un Juez de esse Tribunal, no obstante, que sean expressamente prohibidos con villete orden de 27. de Agosto de 1729. y el daño considerable, que de tales autos provisionales reciben los exponen-

**A** Vendo i Secretarj del Regno, ed altri interessati rappresentato al Protonotaro i pregiudizj, che risultano dagli atti provisionali, che per abuso spedisconsi da un solo Giudice di cotesto Tribunale, non ostante che sieno espressamente vietati con biglietto ordinatario de' 27. di Agosto 1729., e il danno considerabile, che da tali atti provisionali ricevono gli esponenti ne' loro drit-

tes en sus derechos, me manda S.E. decir a V.S. que observe, y observar haga puntualmente el mencionado orden proyoitivo, y que este se registre en el oficio de esse Tribunal. Dios guade a V. S. muchos años. Palermo y Henero 21. de 1733.

*dritti, mi comanda sua Eccellenza dire a V. S., che osservi, e faccia puntualmente osservare il menzionato ordine proibitivo, e che si registri questo nell' officio di cotesto Tribunale; e nostro Signor Dio lungamente la felicitì. Palermo a' 21. di Gennaio 1733.*

*In mandatell. M. R. C. f. 25.*

~~~~~

XL.

BARTHOLOMÆUS CORSINI

Princeps Sifmani, Prorex

A D T R I B U N A L M. R. C.

*In idem argumentum.*

**A** Viendose despachado a esse Tribunal de la Gran Corte por mi predecessor en estos cargos Marques de Gracia Real en 19. de Julio del año pasado 1736. el villete, que se sigue:  
 „ Considerando de que por esse  
 „ Tribunal, y sus Juezes en parti-  
 „ cular se expiden, y executan au-  
 „ tos provisionales ordinatorios,  
 „ lo que queda prohibido por dif-  
 „ ferentes villetes de Secretaria de  
 „ los gobiernos passados, por averse  
 „ considerado, como se consideran,  
 „ muy perjuyciales a los interessa-  
 „ dos en los derechos del Real sello,  
 „ y al Publico, por no estar suge-  
 „ tos a alguna impedimento; passo  
 „ portanto a encargar a V.S., afin-  
 „ que

**E** *Sfendo stato dispacciato a co-  
 testo Tribunale della Gran  
 Corte dal mio predecessore  
 Marchese di Grazia Reale  
 in data de' 19. di Luglio dell' anno  
 passato 1736. il seguente biglietto:  
 „ Considerando che per cotesto Tri-  
 „ bunale, e suoi Giudici in partico-  
 „ lare si spediscono, ed eseguiscono  
 „ atti provisionali ordinatorj, il che  
 „ recita proibito per differenti bi-  
 „ glietti di Segreteria de' governi  
 „ passati, per essersi considerati,  
 „ come si considerano, molto pre-  
 „ giudiziali agl' interessati ne' di-  
 „ ritti del Real sigillo, e al Pu-  
 „ blico, per non esser quelli sog-  
 „ getti a verun impedimento; passo  
 „ pertanto ad incaricar V.S., affia-  
 „ che*

que se abstenga en adelante de despachar semejantes autos provisionales ordinatorios, y intime penalmente al Promaestro Notario de esse Tribunal de no firmar en lo venidero los mismos, de qualquiera fuerte que se despacharen por el Reyno, observandose sobre este assumpto lo dispuesto sin alteracion alguna. Tengo entendido la poca, o ninguna observancia, que por V. S. tiene el referido orden, pues ha empenzado a expedir los autos provisionales ordinatorios en tan grave perjuicio, e interes de la estampilla, de los interesados en los del Real sello, y del Publico, devriendolo V. S. executar por via de letras Viceregias, como es costumbre, y se platica; en cuya consecuencia prevengo a V. S. cumpla puntualmente quanto sobre este assumpto se le prescribe, sin la menor trasgression, ni alterar lo resuelto por mis predecesores, haziendo registrar en la parte, que tocara, este orden, para que en todos tiempos, y por los subcesores de V. S. tenga la debida execucion, por considerarse combenir al servicio del Rey, de las partes interesadas, y bien del Publico su mayor observancia (a). Guarde Dios a V. S. muchos años. Palermo a 22. de Setiembre 1738.

che si abstenga per l' avvenire di dispacciar simili atti provisionali ordinatori, ed intimi penalmente al Promaestro Notajo di questo Tribunale di non firmar da qui innanti i medesimi, di qualunque sorta, che si spedissero per lo Regno, osservandosi su di questo assunto il disposto senza alterazione veruna. Resto inteso della poca, o niuna osservanza, che ha per V. S. il riferito ordine, poichè ha cominciato a spedir atti provisionali ordinatori in così grave pregiudizio, ed interesse della Stampiglia, degl' interessati ne' diritti del Real sigillo, e del Publico, dovendolo V. S. eseguire per via di lettere Viceregie, come è costume, e si pratica; quindi prevengo V. S. che adempia puntualmente quanto su questo assunto se le previene, senza la minor trasgression, nè alterare il risolto da' miei predecessori, facendo registrar nell' ufficio, ove toccherà, quest' ordine, affinchè in tutti' i tempi, e per li successori di V. S. abbia la dovuta esecuzione, per considerarsi di convenire al servizio del Re., delle parti interessate, e ben del Publico la sua maggiore osservanza (a); e Dio Signor nostro lungamente la conservi. Palermo a' 22. di Settembre 1738.

*Ex act. Trib. M. R. C. in mandate. fol. 36.*

(a) Anno 1744. die 23. Aprilis fuit idem sancitum. Vid. tit. 2. to. 2. pref. Collect. docum. 46. pag. 148.

## I D E M P R O R E X

AD TRIBUNAL M. R. C.  
Sedis crim.

*Idem, quod supra, disponitur.*

**C**onsiderando de que por esse Tribunal de la Gran Corte criminal, y los Juezes en particular se expiden, y executan a instancia de partes las letras misivas ordenatorias, sin embargo de la prohibicion de ellos por diferentes viltete de Secretaria de los gobiernos passados, en atencion que se consideran ser muy perjuyciales a los intereses de la R. C. a motivo de el derecho de la estampilla, a los interessados en los del Real sello, y al Publico, por no estar sugetos a algun impedimento; paso portanto a encargar, y prevenir a V. S., como lo platicué con otro de 24. Setiembre del año 1739., se abstenga en adelante en despachar semejantes letras misivas ordenatorias, y intime penalmente al Pro-maestre Notario d' esse Tribunal de no firmarles, de qualquiera suerte que se despacharen por el Reyno, observandose en este assunto lo dispuesto sin alteracion alguna, deviendo V. S. executarlas por letras Viceregias, como es costumbre, y se platica; en cuya consecuencia dispondrà V. S. que este orden se registre en la parte que

to-

**C**onsiderando che per via di cotesto Tribunale della G. C. criminale, e suoi Giudici in particolare si spediscono, ed eseguiscono ad istanza di parte le lettere misive ordinatorie, non ostante la proibizion delle medesime per differenti biglietti di Segreteria de' passati governi, a riguardo che si considerano per molto pregiudiziali agl' interessi della Regia Corte per motivo del diritto della stampiglia, agl' interessati in quei del Real sigillo, e al Pubblico, per non restar soggetti a veruno impedimento; passo per tanto ad incaricare, e prevenire a V. S., siccome feci con altro de' 24. Settembre dell' anno 1739., che si astenga da que' innanti in dispaciar simiglianti lettere misive ordinatorie, ed intimi penalmente al Pro-maestro Notajo di cotesto Tribunale di non firmarle, di qualunque sorta, che si dispaiciasero per lo Regno, osservandosi in questo assunto il disposto senz' alterazione veruna, dovendo V. S. eseguirle per lettere Viceregie, com'è il costume, e si pratica; in seguito di che disporrà V. S., che quest' ordine si registri ove apparterrà, affinchè in tutt'



tocare, paraque en todos tiempos, y por sus subcessores tenga la devida execucion, por convenir al servicio del Rey, de las partes interesadas, y del Publico. Dios guarde a V. S. muchos años. Palermo 16. de Setiembre 1746.

tutti i tempi, e per li suoi successori abbia la dovuta esecuzione, convenendo al servizio del Re, delle parti interessate, e del Publico; e nostro Signor Dio lungamente la conservi. Palermo a' 16. di Settembre 1746.

*In mandati. M. R. C. fol. 3.*



XLII. 30

CHRISTOPH.<sup>RUS</sup> FERNANDEZ DE CORDUBA  
Comes de Sastago, Prorex.

AD TRIBUNAL M. R. C.

*Proregiam indignationem adversus S. Officii Commissarium ob monitorium Regio officiali indictum Caesar approbat.*

**C** On Cesareo Real despacho de 29. de Octubre p.p. (cuya copia certificada es la adjunta) aprueba S.M. no solo que S. E. llamasse el Comisario del S. Oficio de Puzo de Gotto, por aver passado a monitorio contra el Juez civil de aquella Ciudad en una causa, que vierte entre los subditos de la ordenaria jurisdiccion, con el insubsistente motivo de que tenia parte en ella el forista de la Inquisicion, sino que ordena manifestar a V. S. esta Real aprobacion, mandando que se observe puntualmente quanto cerca del Tribunal de la Inquisicion està dispuesto con Real despacho de 26. de Henero de este año; y deseando

Tom.V.

do

**C** On Cesareo Real dispaccio de' 29. di Ottobre p. p. (di cui si compiega qui copia autentica) approva S. M. non solamente che S. E. chiamasse il Commissario del S. Officio di Pozzo di Gotto, per aver passato a monitorio contra il Giudice civile di quella Città in una causa, che verte tra' sudditi dell'ordinaria giurisdizione, sull' insossistente motivo che in essa avea parte il forista dell' Inquisizione, ma ordina parimente di manifestare a V. S. questa Reale approvazione, comandando che osservi puntualmente quanto intorno al Tribunale della Inquisizione trovasi disposto con Real dispaccio de' 26. di Gennajo di quest' anno; e desiderando

Iii 2

do

do S. E. dexe cumplido el citado Real orden , me manda remitir a V. S. la copia, para su inteligencia. Dios guarde a V. S. muchos años. Palermo 4. de Diziembre 1629.

do S. E. che resti adempito il citato Real ordine , m'impone di rimetterne copia a V. S. per sua intelligenza. Nostro Sig. Iddio lungamente la prosperi. Palermo a' 4. di Dicemb. 1729.

El Conde de Quiros.

Il Conte di Quiros.

Ex act. Trib. M. R. C. in mandatell. fol. 134.



XLIII.

## BERNARDUS DE UGUALDE

AD TRIBUNAL M. R. C.

Proregis nomine .

*'Acris in fidei Quaestorem reprebensio ob censuras Judici Tribunalis M. R. C. illatas , patriis legibus , regisque jussibus penitus neglectis .*

**A** Viendo llegado a la noticia de S. E. que el Tribunal del S. Oficio ha pasado a fixar cedula de excomunion contra el Juez de esse Tribunal D. Antonio Crimibella , por aver puesto en carcel a Joseph Pirrone portero de aquel Tribunal , le ha ordenado S. E. lo siguiente :  
 „ Ha entendido S. E. que por parte de esse Tribunal del S. Oficio  
 „ se ha procedido con la mayor irregularidad , y precipicio a fixar  
 „ por esta Ciudad de Palermo cedula de excomunion contra el  
 „ Juez de la G. C. D. Antonio Crimibella , por causa de la competen-

**E** Ssendo arrivato a notizia di S. E. , che il Tribunale del S. Officio ha passato ad affissar cedole di scomunica contro il Giudice di cotesto Tribunale D. Antonino Crimibella , per aver posto in carcere a Giuseppe Pirrone portiero di quel Tribunale , gli ha ordinato S. E. il seguente :  
 „ Ha inteso S. E. che da parte di  
 „ cotesto Tribunale del S. Officio si  
 „ è proceduto colla maggiore irregolarità , e precipizio in affissar  
 „ per questa Città di Palermo cedole di scomunica contro il Giudice della G. C. D. Antonio Crimibella , a cagion della competen-

„ ten-

„ 28

,, tencia que se ha suscitado con el  
 ,, dicho Tribunal de la G. C., de  
 ,, cuyo orden está en carcel Joseph  
 ,, Pirrone portero de esse Tribu-  
 ,, nal, por un grave delito; y re-  
 ,, specto de que esta noticia ha  
 ,, causado en el animo de S. E. una  
 ,, grande admiracion, mayormen-  
 ,, te si se refiere a las nullidades, y  
 ,, contravenciones de las Regias  
 ,, pragmaticas, ordenes, y concor-  
 ,, dias, contra la quales ha procedi-  
 ,, do esse Tribunal desde el pri-  
 ,, mer auto del monitorio, que em-  
 ,, biò al mencionado Juez, pues se  
 ,, descubre en todo una evidente  
 ,, nulidad, y desprecio, considera-  
 ,, das otras circunstancias, que han  
 ,, mediado, y no ignora esse Tri-  
 ,, bunal: me manda S. E. decir a  
 ,, V. S. en esse caso es cosa muy no-  
 ,, table el proceder por via de  
 ,, monitorio en causa de compe-  
 ,, tencia con la G. C. por titulo de  
 ,, aquella jurisdiccion, que V. S. re-  
 ,, conoce unicamente de S. M. C. C.  
 ,, de quien por via de las pragma-  
 ,, ticas está prescrito el modo de  
 ,, conocerse qualquiera competen-  
 ,, cia, o question, que se suscite,  
 ,, y no ya con el violento remedio  
 ,, de monitorios, que se han inti-  
 ,, mado sin los terminos devidos;  
 ,, por lo qual descubrese la prime-  
 ,, ra evidente nulidad, ni podia  
 ,, V. S. sanarla con otro auto igual-  
 ,, mente irregular, ni menos passar  
 ,, a la excomunion con el funda-  
 ,, mento de estos autos, y despues  
 ,, de solos dos dias, que se intimò  
 ,, el segundo mal concebido moni-  
 ,, torio.

,, Por

,, za eccitata col detto Tribunale  
 ,, della Gran Corte, d' ordine del  
 ,, quale trovafi carcerato Giuseppe  
 ,, Pirrone portiero di cotessto Tribu-  
 ,, nale, per un grave delitto; ed at-  
 ,, tesochè questa notizia ha cagiona-  
 ,, to nell' animo di S. E. una gran-  
 ,, de ammirazione, maggiormente  
 ,, se si riflette alle nullità, e con-  
 ,, trovenzioni delle Regie pramati-  
 ,, che, ordini, e concordie, contra  
 ,, le quali ha proceduto cotessto Tri-  
 ,, bunale sin dal primo atto del mo-  
 ,, nitorio, che invid al menzionata  
 ,, Giudice, discoprendosi in tutto  
 ,, una evidente nullità, e dispregio,  
 ,, considerate altre circostanze, che  
 ,, si sono interposte, e cotessto Tri-  
 ,, bunale non ignora: mi comanda  
 ,, sua Eccellenza di dire a V. S.,  
 ,, che in questo caso è cosa mol-  
 ,, to strana il proceder per via di  
 ,, monitoria in una causa di compe-  
 ,, tenza colla G. C. per titulo di  
 ,, quella giurisdiczione, che V. S.  
 ,, riconosce unicamente da S. M.  
 ,, C. C., da cui per via delle pra-  
 ,, matiche è stato prescrito il modo  
 ,, di conoscersi qualsivista competen-  
 ,, za, o questione, che insorga, e  
 ,, non già col violento remedio de'  
 ,, monitorj, che si sono intimati  
 ,, senza i termini dovuti; per lo che  
 ,, appare la prima evidente nulli-  
 ,, tà, nè poteva V. S. sanarla con  
 ,, altro atto ugualmente irregola-  
 ,, re, nemmen passare alla scomu-  
 ,, nica col fondamento di questi at-  
 ,, ti, e dopa due soli giorni da  
 ,, che fu intimato il seconda mal  
 ,, concepito monitorio.

,, Per

„ Por estas , y otras circumstan-  
 „ cias , que S. E. tiene presentes , y  
 „ por no tolerar semejantes extra-  
 „ vagancias , e invalidos procedi-  
 „ mientos , me ordena tambien de-  
 „ cir a V. S. aver resuelto , que lo-  
 „ bre la fuscitada competencia na-  
 „ cida de la prision del portero , se  
 „ proceda en el conocimiento de  
 „ ella , segun lo prescriben las rea-  
 „ les pragmaticas en este punto ,  
 „ sin consideracion de algun auto  
 „ irregular , que haya platicado esse  
 „ Tribunal , declarando afsi mismo  
 „ S. E. que el preso quede entre-  
 „ tanto en la carcel por a quel  
 „ Tribunal , a quien se juzgue  
 „ le pertenece : y en lo que mira al  
 „ auto tan reprehensible de la ex-  
 „ comunion , me manda S. E. decir  
 „ a V. S. que haga quitar luego las  
 „ cedula , que se han fixado en  
 „ esta Ciudad , no pudiendose to-  
 „ lerar el escandalo , que ha oca-  
 „ sionado su publicidad en despre-  
 „ cio de las ordenes Reales , y prag-  
 „ maticas por tan evidente nuli-  
 „ dad ; pues en caso contrario ,  
 „ usando S. E. de aquella podestad  
 „ economica , que le tienen conce-  
 „ dida los Reales ordenes de S. M. ,  
 „ dispone que el Inquisidor D. An-  
 „ tonio Franchina se aparte de  
 „ este Reyno en el termino de seis  
 „ dias hasta nuevo orden de S. E.

„ Y finalmente , en la parte que  
 „ mira a la sentencia de excomu-  
 „ nion , me manda S. E. decir a V. S.  
 „ que piense al remedio de quitar  
 „ un tan grande perjuycio a los  
 „ derechos Reales , y el agravio ,  
 „ que se ha hecho al referido Juez

„ Don

„ Per queste , ed altre circostan-  
 „ ze , che S. E. tiene presente , e  
 „ per non tollerar smiglianti stra-  
 „ vaganze , e invalidi procedimen-  
 „ ti , mi ordina parimente di dire  
 „ a V. S. aver risolto , che sulla  
 „ eccitata competenza nata dall' ar-  
 „ resto del portiero , si proceda nel-  
 „ la cognizione di essa , secondo  
 „ prescrivono le Regie pramatiche  
 „ su tal punto , senza aver si riguar-  
 „ do ad alcun atto irregolare , che  
 „ abbia praticato cotesto Tribuna-  
 „ le , dichiarando nel tempo stesso  
 „ S. E. , che il prigioniere resti frut-  
 „ tanto in carcere a nome di quel  
 „ Tribunale , a favor di cui si giu-  
 „ dici che appartenga : e per quel  
 „ che concerne all'atto tanto ripren-  
 „ sibile della scomunica , m' impone  
 „ S. E. di dire a V. S. , che faccia  
 „ di un subito toglier le cedole , che  
 „ sono state affisate in questa Città ,  
 „ non potendosi tollerare lo scanda-  
 „ lo , che ha recato la lor publici-  
 „ tà in dispregio degli ordini Rea-  
 „ li , e pramatiche per sì evidente  
 „ nullità ; poichè in caso contrario ,  
 „ facendo uso S. E. di quella potestà  
 „ economica , che le han conceduta  
 „ gli ordini Reali di S. M. , dispo-  
 „ ne che l' Inquisitor D. Antonio  
 „ Franchina si apparti da questo  
 „ Regno fra il termine di sei gior-  
 „ ni sino a nuovo ordine di S. E.

„ E finalmente per la parte che  
 „ riguarda la sentenza di scomunica ,  
 „ mi comanda S. E. di dire a V. S. ,  
 „ che pensi al remedio di togliere  
 „ un tanto grave pregiudizio a' di-  
 „ ritti Reali , e l' ingiuria , ch' è  
 „ stata fatta al mentovato Giudice

„ D. An-

„ Don Antonio Crimibella . Dios  
 „ guarde a V. S. muchos años. Pa-  
 „ lermo 2, de Marzo 1733. Don  
 „ Bernardo de Ugualde . Al Tri-  
 „ bunal del S. Oficio. „ Y de or-  
 „ den de S.E. lo participo a V.S. pa-  
 „ ra su noticia . Dios guarde a V. S.  
 „ muchos años . Palermo 2, de Mar-  
 „ zo 1733.

„ D. Antonio Crimibella ; e Dio  
 „ Sig. nostro lungamente la conservi.  
 „ Palermo a' 2. di Marzo 1733.  
 „ D. Bernardo de Ugualde . Al Tri-  
 „ bunale del S. Oficio. „ E d'or-  
 „ dine di S.E. lo participo a V. S. per  
 „ sua notizia . Nostro Signor Iddio  
 „ lungamente la felicitì . Palermo a'  
 „ 2. Marzo 1733.

*Ex oct. Trib. M. R. C. fol. 48. in mandatell.*

Occasione censurarum prædicto Judici inflictarum quid rescripto suo  
 Cæsar imperaverit , habes in to.2. hujus Collect. tit.4. de Sanctæ In-  
 quis. Off. docum. 6. pag. 349.



XLIV.

I D E M

A D T R I B U N A L M. R. C.

Proregis nomine.

*Dilatio debitori in causis fiscalibus elargita  
 nequeat prorogari.*

**E**ntendido el Conde mi Se-  
 ñor de los dos puntos , que  
 concerne la consulta de V.S.  
 de 23. del corriente, tocante  
 a los nuevos recursos , que hazen  
 los deudores despues de aversele  
 acordado dilacion en causas fisca-  
 les, y no cumpliendola, piden elar-  
 gacion de ella a otras plazas, avien-  
 dose acordada a unos, y otros aver-  
 se decretado, que el Tribunal refe-  
 ri-

**I**nteso il Conte mio Signore de'  
 due punti , che contiene la  
 consulta di V. S. de' 23. del  
 corrente , toccante a' nuovi ri-  
 corsi , che fanno i debitori dopo di  
 essersi loro accordata dilazione in  
 cause fiscali , e non adempiendo-  
 la , domandano elargazion della me-  
 desima ad altre piazze , essendosi ac-  
 cordata agli uni , ed agli altri a-  
 versi decretato , che il Tribunale ri-  
 fe-

rife en causas fiscales: representa V. S. que despues de aver examinado largamente el punto en general, ha sido de uniforme dictamen, que no se admitan las instancias de los deudores, que despues que se les ha acordado dilacion, pidan dilacion de ella a otras plazas, a reserva però de que concurriese en estos algun caso particular, o especial urgencia, que lo pidiese: y que por lo que toca a las dilaciones elargadas, es de parecer V. S. que, siempre que S. E. lo tenga a bien, en el caso que recurran contra estos los acreedores, se sirva remitir ellas instancias al Tribunal, para examinarse la subsistencia de lo excitado a favor de los deudores, o revocarse, quando las circunstancias lo requieran; y que quando S. E. estimare de estar al resuelto, se dignasse ordenar al Tribunal de poder acordar la misma dilacion acordada, o que se pudiesse acordar a los deudores, que pretenden gozarla contra los acreedores de estos, afin que no sean molestados por sus deudos, no siendo pagados de sus creditos, y evitarse con esta yguallidad los inconvenientes, que resultan a la justicia, y equidad; me manda S. E. decir a V. S. en respuesta de lo expressado, que en quanto a alargar las dilaciones dadas a referenda de causas fiscales, se conforma con el parecer de V. S., y que por lo que toca a las dilaciones, que S. E. ha concedido sin la referenda, informe V. S. de las razones, que hubiere para sostenerlas, o revocarlas. Guarde Dios a V. S.

*ferisse in cause fiscali: rappresenta V. S., che dopo di essersi esaminato largamente il punto in generale, è stato di uniforme parere, che non ammettansi le istanze de' debitori, i quali doppo che è stata loro accordata dilazione, dimandin dilazione della medesima ad altre piazze, salvo però che non concorresse in questi alcun caso particolare, o speciale urgenza, che lo richiedesse: e che per quel che tocca alle dilazioni allargate, è di sentimento V. S., che qualora S. E. così lo giudichi, nel caso che ricorrano contra costoro i creditori, si degni rimetter si fatte istanze al Tribunale, per esaminarsi la sussistenza dell' eccitato a favor de' debitori, o revocarsi, allorchè le circostanze lo richiederanno; e che quando S. E. giudicherà di stare al risolto, si compiacesse ordinare al Tribunale di potere accordare la medesima dilazione accordata, o che potesse accordarsi a' debitori, che pretendon goderla contra i creditori di costoro, affinchè non sien molestati per li lor debiti, non essendo pagati de' suoi crediti, ed evitarsi con questa ugualtà gl' inconvenienti, che risultano alla giustizia, ed equità; m' impone S. E. di dire a V. S. in risposta dell' antedetto, che in quanto ad allargar le dilazioni date a referenda di cause fiscali, si conforma col parere di V. S., e per quel che appartiene alle dilazioni, che S. E. ha concedute senza la referenda, informi V. S. delle ragioni, che vi saranno per sostenerle, o revocarle. Dio Signor nostro lungamente la prosperi.*



giusta la disposizione della pramatica di Marc'Antonio Colonna nel §. 5. tit. *della elezione di Deleg. e Commiss. parte 2.* Li Commissarj esecutivi siano al numero di cinquanta, quali Commissarj processivi, attuarj di banca, e Commissarj esecutivi debbano essere di buona vita, e fama, e si debbano esaminare prima della elezione a tenore delle costituzioni pramaticali di Marc' Antonio Colonna in detto §. 5., e che il Maestro Notajo della Gran Corte non possa matricolare più di detto numero sotto la pena di onze venti d' applicarsi al Regio Fisco per ogni controvenzione; ed il Commissario, che si troverà eletto fuori di detto numero, non possa esercitare detto ufficio, ed oltre della nullità degli atti sia in pena di anni tre di galera.

Di più ordina S. E. che il numero degli algozirj sia di ottanta contenuti nel loro rollo, e che nessun Tribunale, o Magistrato possa far elezione di algozirj, conforme alle lettere Reali dell' anno 1609., quali algozirj possano portare la vara nera di lunghezza di palmi sette, e di grossezza di diametro di due terzi di oncia, e di tale giusta misura si conservi un esempio appresso il Maestro Notajo della Gran Corte, ed un altro in potere del capo degli algozirj; nè alcun di loro esca mai senza vara, e qualche algozirio, che la trascura di portare, sia sospeso dall' ufficio un mese per ogni volta, che avrà mancato, a tenore delle dette costituzioni pramaticali di Marc' Antonio Colonna §. 2., e 28. tit. *dell' ufficio di Capitan di guardia, e degli algozirj*; e che mancando uno, si possa eleggere l'altro, con che tutti detti algozirj, tanto eletti, come eligendi, siano di buona vita, e fama, e che gli algozirj eligendi dopo la pubblicazione del presente bando sappiano leggere, e scrivere, e che si debbano matricolare tanto nel Tribunale della Gran Corte, come nell' ufficio di Conservatore, come si dispone nel §. primo *dell' ufficio di Capitan di guardia*, e dal §. primo tit. *dell' obbligazione de' Ministri di giustizia*; e parimente debbano detti algozirj assistere col Capitano della Gran Corte, al quale riconosceranno, e terranno per loro superiore, e come tale lo rispetteranno, ed ubbidiranno in tutte le cose pertinenti al servizio della giustizia; il quale Capitano dovrà ripartire in tre uguali squadre tutti detti algozirj di due mesi in due mesi, e ciascheduna di esse vicendevolmente deputerà alla ronda del luogo, dove sia la Gran Corte, e questo a tenore di esse costituzioni pramaticali tit. *dell' ufficio di Capitan di guardia di Corte, e degli algozirj* §. 4., e 14. 15., e 16. *parte 2.*, e che siano obbligati detti algozirj di eseguire, e di osservare tutto ciò, che in dette costituzioni pramaticali sotto detto titolo si contiene, sotto le pene in dette costituzioni contenute, e non altrimenti, nè in altro modo; e che il numero de' sortieri della Gran Corte sia di quaranta, inclusi in detto numero li 6.

por-



portieri da eliggerfi dalli Spettabili Giudici del Tribunale della Regia Gran Corte in vigor della pramatica, quali siano duraturi durante il governo di detti Spettabili Giudici, ed a loro beneplacito, ed inclusi parimente in detto numero li portieri, che fanno residenza nella terra di Partinico; con che non possano quelli eccedere il numero di quattro, e che mancando uno, si possa eliggere l'altro; con che detti portieri eletti, ed eliggendi, siano parimente di buona vita, e fama, e li portieri eliggendi dopo la pubblicazione del presente bando sappiano leggere, e scrivere conforme a dette costituzioni pramaticali §. 2. dell' *obbligazione de' Ministri di giustizia*; quali portieri solamente possano riferire alli Spettabili Giudici del Tribunale della Gran Corte; non possano però assistere innanti detti Giudici, e che gli atti di detti portieri s'habbano matricolare negli atti del Maestro Notajo della Gran Corte; il quale non possa matricolare più di detto numero sotto l'istessa pena di onze venti, come sopra; e che li portieri, li quali eserciteranno detto officio senza essere matricolati (oltre degli atti, che si riputeranno per nulli, come fatti da persona privata) s'intendano incorsi nella detta pena di anni tre di galera, proibendosi parimente, che per l'avvenire nessuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione che sia, e specialmente suddetti portieri della Gran Corte, presume portare qualunque sorta di vara, in conformità della disposizione della lettere Reali del 1609, nè riferire così per civile, come per criminale nelli Tribunali della Gran Corte civile, e criminale, spettando solamente tale apportazione di vara alli suddetti Regj, e Viceregj algozirj, e le riferende alli suddetti algozirj insieme colli portieri di detto Tribunale della Gran Corte, come sopra si è detto, e si permette all' Ill. Presidenti del Tribunale del Real Patrimonio, e del Tribunale del Concistoro della S. R. C. la facoltà di eliggere dodici portieri per ognuno di loro, per servirli nelle loro occorrenze, e del loro Tribunale, e che siano di buona condizione, e fama, e quelli, che dovranno eleggerfi dopo la pubblicazione del presente bando, sappiano leggere, e scrivere, come sopra; alli quali portieri del Tribunale del Patrimonio, e Concistoro, come sopra, eletti, ed eliggendi, solamente se li permette di poter portare la vara di palmi cinque bianca, a differenza di quella delli detti algozirj; itachè nel numero di detti portieri eliggendi dall' Ill. Presidente del Concistoro siano, e s'intendano inclusi li tre portieri da eliggerfi dalli suddetti Spettabili Giudici del Tribunale del Concistoro, quali portieri, come sopra eliggendi, siano duraturi durante il governo, seu biennio del Giudicato, ed a loro beneplacito, giusta la forma dell' atto Viceregio dell'anno 1611, e che detti portieri così eletti, e gli altri, come sopra eliggendi, si debbano matricolare.

ranto negli atti del Maestro Notajo della Regia Gran Corte, come di quel Tribunale, al quale dovranno servire, e non essendo matricolati, benchè avessero l'atto di elezione, siano incorsi nelle seguenti pene.

Nelle spedizioni, le quali si faranno a' Vicarij, o Capitani d'armi, o Delegati, o Commissarij per via de' Tribunali della Gran Corte, o del Real Patrimonio, o della sacra Coscienza, o d'altro Magistrato, o ufficio, che siegue la Corte del Vicerè, occorrendo mandar con essoloro algozirj, a' quali si abbiano da pagar giornate, non si deputi, nè si dia loro autorità di nominar alcuno, che non sia del numero de' sudetti matricolati, ma si adoperino solamente questi, e non altri, in tutte le occorrenze, per essere in tal forma disposto dal §. 40. di Marcantonio Colonna nel tit. dell' ufficio di Capitano di guardia; e questo sotto la pena alli detti portieri, o altre persone indette commissioni designate, di anni tre di galera, oltre la nullità degli atti, che loro faranno in tali delegazioni, e commissioni, e che non possano conseguire le solite diete; come anche li delegati, e commissarij, che saranno designati per dette rispettive Corti, e Magistrati, non si possano servire di detti portieri, nè eleggere a loro disposizione altre persone di qualsivoglia Città, o luogo, ma solamente delli soli ottanta algozirj matricolati, come sopra, sotto la pena alli delegati, o commissarij di oncie venti, da applicarsi al Regio Fisco per ogni controvenzione; alli quali algozirj si debbano pagare le solite diete di tari otto il giorno, ancorchè andassero nella Terra di Partinico.

Ordina di più sua Eccellenza, che il numero delli servienti della Regia Corte Pretoriana, e Capitaniale di questa Città di Palermo sia di quaranta, quali possano solamente riferire in detta Corte Pretoriana, e Capitaniale, e non nella Gran Corte; anzi si proibisce in vigor del presente bando a tutti gli attuarj di banca, e commissarij della Gran Corte, che non possano costare nessun attitato a relazione di detti servienti, ma prima di costare detti attitati, li debba costare, che l' ufficiale sia algozino, o portiero di detto Tribunale della Gran Corte, sotto la pena alli detti attuarj, e commissarij di privazione di officio, e che li sudetti numero 40. servienti della R. Corte Pretoriana, e Capitaniale da eliggersi dopo la pubblicazione del presente bando, siano di buona vita, e fama, e sappiano leggere, e scrivere, conforme a dette costituzioni pramaticali; e si debbano matricolare per gli atti del Maestro Notajo di essa Corte Pretoriana, e Capitaniale, il quale non possa matricolare più di esso numero, sotto la pena di oncie venti applicande al Regio Fisco per ogni controvenzione; e li detti ser-

servienti, ch' eseriteranno dett' officio senza essere matricolati, non ostante che avessero l'atto di elezione, siano in pena di anni tre di galera, e non altrimenti.

*Promulgatur.*

Gallone F. P.

P. S. P. U.

De Blasio Synd.

Die 12. Martii 14. Ind. 1736.

Constat per me D. Bernardum Mariam de Alons publicum praconem hujus sedis, & fidelissimae Urbis Panormi publicasse supraddictum bannum per loca solita, publica, & consueta subis regis etc.

XLVI.

I D E M R E G N I P R A E S E S

PRÆSIDI M. C. CRIMINALIS, JUDICIBUS, CÆTERISQUE IN CAUSA SUBROGATIS, ET ADJUNCTIS.

Regis nomine.

*Judicibus M. R. C., ceterisque in causa adjunctis, & subrogatis jurisdictione prorogata, eosdem pro naturalibus, & ordinariis, non autem pro delegatis habendos esse.*

**A** Tendendo el Rey al recurso, que D. Gregorio Castelli haze por el incluso memorial, en que solicita la observancia del Real orden de 13. de Octubre p. p., para que los Juezes pasados de la G. C. criminal con los adjuntos, y subrogados a ella, continuassen en el conocimiento, y determinacion de la causa criminal vertente entre el, y el Principe de Valguarnera, no obstante averles expirado la jurisdiccion, por

**A** Tendendo il Re il ricorso, che fu D. Gregorio Castelli nell' annesso memoriale, in cui sollecita la osservanza del Real ordine de' 13. Ottobre prossimo passato, affinché i Giudici passati della G. Corte criminale cogli aggiunti, e surrogati alla medesima continuassero nel conoscimento, e determinazione della causa criminale vertente tra lui, e il Principe di Valguarnera, non ostante di esser loro spirata la giurisdizione, per

por averse la S. M. prorogado ; ha venido en mandarme por via de su Real Secretaria de justicia con carta de 12. del corriente disponga, que se de puntual execucion al citado Real orden de 13. de Octubre p. p. , por el qual viene declarado, que los dichos Juezes se deven considerar como naturales, y ordenarios de dicha causa en vigor de la mencionada prorogacion, y no como delegados : de cuyo soberano encargo prevengo a V. S. para que a tenor del mismo executen, y observen el de 13. de Octubre p. p. que les comunicue con villeta de 14. del mismo, para su devido cumplimiento en el conocimiento, y determinacion de esta causa. Dios guarde a V. S. muchos años, como deseo. Palermo 27. de Enero 1737.

*per averla S. M. a' medesimi prorogata ; mi ha imposto per via di sua Real Segreteria di giustizia con carta de' 12. del corrente , che io disponga che diasi puntuale escuzione al citato Real ordine de' 13. di Ottobre p. p. , pel quale vien dichiarato , che i detti Giudici debbonfi considerare come naturali , ed ordinarij di detta causa in vigor della mencionata proroga ; e non come delegati : di qual sovrano incarico prevengo V. S. affinechè a tenor del medesimo eseguiscono , ed osservino quel de' 13. di Ottobre prossimo passato , che lor comunicai con biglietto de' 14. dello stesso per lo di lui dovuto adempimento nell'esame, e determinazione di questa causa. E nostro Signor Dio lungamente la conservi , come desidero . Palermo a' 27. di Gennaio 1737.*

*Ex act. Trib. M. R. C. die 4. Februarii eodem anno.  
in mandatell. fol. 33.*

XLVII.

## EUSTACHIUS DUX DE LAVIEFUILLE

Prorex

MAGNE CURIÆ CIVILIS JUDICIBUS, ET RELIQUIS  
IN CAUSA ADJUNCTIS

Regis nomine.

*Eadem prorogata jurisdictionis materia pertractatur.*

**S**crivendomi di Real ordine il Segretario di Stato di giustizia , e grazia Marchese Tanucci in data de' 5. del corrente una lettera del tenor che siegue : „ Eccellentissimo Signore . Ha inteso il „ Re le due rappresentazioni di V.E. , una de' 14. , e l' altra de' „ 20. del passato Settembre, e le consulte , che accompagna , di cotesto „ Consultore D. Gio: Battista Jannucci, e del Tribunale della G. C., e „ i documenti prodotti, tutti-concernenti alle istanze fatte dal Princi- „ pe di Camporeale , perchè si proroghi a' Giudici di detto Tribunale „ la giurisdizione , affine di poter decidere la causa vertente tra lui, e il „ Principe del Cassaro per la inofficiosità delle doti di once 600. annue, „ costituite da D. Giuseppe Bologna Principe di Camporeale a D. Giu- „ lia Gaetani , ed inafficienza della soggiogazione per questa causa for- „ mata, le istanze fatte dal Principe del Cassaro possessore di detta ren- „ dita di 7600. perchè non si conceda la riferita proroga, e il parere „ di detto Consultore di non doverli accordare. Mi comanda S.M. dire „ in risposta a V.E. che la M. S. si è compiaciuta concedere a' tre Giu- „ dici ordinarij della G. C. dell' or passato biennio D. Carlo Napoli, „ D. Francesco Maria Paternò, e D. Pietro Bellaroto, e a' due aggiun- „ ti Presidente D. Gio: Tommaso Loredano , e D. Antonino Amato la „ proroga di giurisdizione per votare , e decidere la sola presente causa, „ e far eseguire la lor sentenza: quale proroga sia , e s' intenda , e deb- „ ba durare per lo spazio di mesi cinque dal giorno, che in vista del „ possesso de' nuovi Giudici avranno il Napoli , Paternò , e Bellaroto „ deposto la carica ; di forma che per questa sola causa non s' intenda „ spirata , nè interrotta un istante la lor ordinaria giurisdizione ; e caso „ che i tre Giudici avessero deposto l' impiego , e con ciò si pretendes- „ se non esser proroga della ordinaria lor giurisdizione , ma semplice „ de-

„ delegazione, e si movessero nuove contese, dichiara S.M. che la pro-  
 „ roga riferita è stata da S.M. conceduta, e dee avere il suo effetto dal  
 „ dì infrascritto della sua sovrana risoluzione, in qual giorno i vecchi  
 „ Giudici si trovavano ancora in esercizio, acciò sia in loro continua-  
 „ zione dell' ordinaria giurisdizione, di cui stanno in possesso, e con ti-  
 „ tolo, e carattere di delegazione; della qual sovrana determinazione  
 „ mi comanda S.M. dare a V.S. la notizia, perchè abbia il suo puntua-  
 „ le effetto, ed esecuzione. Napoli 5. Ottobre 1748. „ Comunico que-  
 „ sta Real deliberazione di S. M. alle VV. SS. per la sua intelligenza, e  
 „ puntuale esecuzione della medesima in tutte le sue parti per la suddet-  
 „ ta sola causa; e nostro Signore le prosperi. Palermo li 15. Ottobre  
 1748.

*Ex act. Trib. M. R. C. fol. 15. in mandatell.*

~~~~~

XLVIII.

I D E M P R O R E X

PRÆDICTIS M. C. JUDICIBUS, AC CÆTERIS IN EADEM  
 CAUSA ADJUNCTIS.


Regis nomine.

*Error, in quem prænarrati rescripti amanuensis incidit,  
 jussu regio emendatur.*

**S**crivendomi di Real ordine il Segretario di Stato, di giustizia, e  
 grazia Marchese Tanucci la lettera del tenor che siegue: „ Ec-  
 „ cellentissimo Signore. E' stato rappresentato al Re dal Prin-  
 „ cipe di Camporeale, che nel dispaecio de' 5. del p. p. mese  
 „ di Ottobre a suo ricorso emanato sopra la proroga di giurisdizione a'  
 „ passati Giudici della G. C. nella causa vertente tra lui, e il Principe  
 „ del Cassaro, si sia incontrato un equivoco in quella parola, che dice  
 „ nell' ultimo del Real dispaecio, *e con titolo, o carattere di delegazio-*  
 „ *ne*; ed essendo ciò processo per abbaglio dello scribente, poichè deve  
 „ dire: *e non titolo, o carattere di delegazione*, lo comunico di Real or-  
 „ dine a V.S., affinchè disponga, che il riferito Real ordine abbia il suo  
 „ ef-

„ effetto con le riferite parole ; e non titolo , o carattere di delegazione .  
„ Napoli 2. Novembre 1728. „ Eseguendo io questo Real incarico ,  
lo comunico alle VV. SS. per sua intelligenza , e puntuale esecuzione ;  
e nostro Signore le prosperi , Palermo 16. Novembre 1748.

*Ex act. Trib. M. R. C. in mandutell. f. 48.*



XLIX.

P E T R U S D E C A S T R O

Gratiæ Regalis Marchio, Regni Præses

REGNI FISCALIBUS, ET OFFICIALIBUS.

*Milites cujusque armorum Capitanei, ut fori exemptione gaudeant, penes  
acta Tribunalis M. R. C. matriculentur oportet.*

**C**AROLUS &c. Spett. Magn. & Reg. fid. dil. Per le presenti vi ordina-  
mo, che per poter godere della esenzione di coteste rispettive Città,  
e Terre, e delle Corti Capitaniai li soldati di rispetto, che soglio-  
no farsi dallo Spett. Capitan d'armi ordinario del Valle, cioè due  
per ogni Città, ed uno per ogni Terra, giusta la forma della potestà con-  
cessali di Capitan d' armi ordinario, debbano tali soldati di rispetto es-  
sere matricolati negli atti del Maestro Notajo del Tribunale della Re-  
gia Gran Corte, e non altrimenti. E perchè viene corriero serjo, dob-  
biate di un subito disbrigarlo, con fargli pagare degl' introiti di coteste  
Univerità le ragioni, giusta la forma della tassa seco porta firmata dal-  
lo Spett. Luogotenente di corriero maggiore, Dat. Pan. die 15. Februa-  
rii 1737.

EL DUQUE DE LA CONQUISTA.

Vid. F. P.  
Vid. Castellus.  
Vid. Nicosia.  
Vid. Caravello.  
Vid. Mira F. P.

D. Joseph Chiavarello Secr.

L. 30

BARTHOLOMÆUS CORSINI  
Princeps Sifmani, Prorex

AD ARCHIEPISCOPALEM CURIAM PANORMITANAM.

*Separationis à toro causam ad Curiam ecclesiasticam, restituendæ verò dotis ad Tribunal Regiæ Magnæ Curie pertinere decernitur.*

**A** Viendose examinado con toda atencion en la Junta de Presidentes, y Consultor lo que essa Corte Arzobispal me tiene representado, como tambien la G. C. civil en otra consulta sobre la competencia de quiea deva determinar la causa de separacion a toro, que pretiende D. Antonia Scribano, y Cardece, y restitution de dote contra su marido D. Joseph Ragusa, me informa dicha Junta en consulta de ayer, que por lo que conviene a la separacion a toro, deve conocer V. S., a quien privativamente pertenece; y por lo que mira a la restitution de dote, deve proveer la G. C.; y aviendome conformado con este parecer, lo prevengo a V. S., para que así lo execute en la parte que le toca. Guarde Dios a V. S. muchos años. Palermo Febrero 7. de 1739.

**E** Ssendo stato esaminato con tutt' attenzione nella Giunta di Presidenti, e Consultore quel che cotesta Corte Arcivescovile mi ha rappresentato, come altresì la G. C. civile in altra consulta sulla competenza di chi debba determinar la causa di separazione a toro, che pretende D. Antonia Scribano, e Cardece, e restitution di dote contra suo marito D. Giuseppe Ragusa, m'informa detta Giunta con consulta di jeri, che per quel che conviene alla separazione a toro, dee conoscer V. S., a cui privativamente appartiene; e per quel che riguarda alla restitution di dote, dee proveder la G. C.; ed essendomi uniformato a questo sentimento, lo partecipo a V. S., acciò così l' eseguisca per la parte a lei spettante. Nostro Signor Dio lungamente la felicitì. Palermo a' 7. di Febbrajo 1739.

*Ex regist. consultationum, & chirographor. E. S. de anno 1739.*  
D. Joseph Sciacca Mag. Not.

IDEM.



LI.

## I D E M P R O R E X

## AD CURIAM CAPITANEALEM

Urbis Panormi,

*Instante Syndico Urbis Panormi pro executione privilegii Regis Alphon-  
si, per Magna Curia Tribunal interponendum est decretum hujusmo-  
di: R. C. P. provideat, audito Fisco; nequeat autem Curia Capi-  
tanealis Fiscus proregiis epistolis ad ipsum transmissis decretum  
interponere; presentetur, & exequatur, quoties aliud ad eandem  
Curiam transmitteretur epistolium.*

**E**N consulta de 11. del corrien-  
te insinuandome essa Cor-  
te Capitaniai la que ha ya  
concertado, y ajustado con  
su Abogado fiscal para evitar com-  
petencias, sobre dar un legal, y  
acertado methodo en ocasion de  
alguna instancia, que se hiziere en  
adelante por parte del Sindico de  
esta Ciudad a favor de sus Ciuda-  
danos reos, en vigor del privilegio  
del Rey Alfonso; ea cuya confide-  
racion substiene, no deva el Fisco  
proceder contra ellos, no obstante  
que no se hallen presos (a); a la  
que se opone dicho Abogado fiscal,  
y a su instancia se espedia a V. S.  
un villere con fecha de 5. de Set-  
tiembre del año passado, que se le  
renovò en data de 20. de dicha  
mes de este año; solicita essa Corte  
Capitaniai en la referida consulta  
mi aprovacion para quanto ha esta-  
blecido en dicha dependencia; y  
sobre el punto del exequatur, que  
Tom. V. des

**P**Er consulta degli 11. del cor-  
rente insinuandomi cotesta  
Corte Capitaniai quel che  
ha già concertata, ed aggiu-  
stata col sua Avvocato fiscale per  
evitar competenze intorno al dare un  
legale, ed accertato metodo in occa-  
sione di qualche istanza, che per l.  
innanzi si facesse da parte del Sindo-  
ca di questa Città a favore de' suoi  
Cittadini rei, in vigor del privile-  
gio del Re Alfonso: in riguardo di  
cui sostiene non dovere il Fisco pro-  
cedere contro i medesimi, non stan-  
te che non si trovino carcerati (a);  
al che si oppone detto Avvocato fisca-  
le, ed a sua istanza si spedì a V. S.  
un biglietto in data de' 5. di Settem-  
bre dell'anno passato, che gli si rin-  
novò in data de' 20. di detto mese di  
quest' anno: sollecita cotesta Corte  
Capitaniai nella menzionata con-  
sulta la mia approvazione su quanto  
ha stabilito in questa dipendenza; e  
sul punto dell' exequatur, che de-  
LII a da

deve prestar a mis ordenes el mencionado Abogado fiscal ; aviendo portanto examinado las razones , y lo demas , que V. S. expresa en su referida consulta , he venido en conformarme con quanto en ella me propone, esto es, que pertenece al Tribunal de la G. C. privativamente la primera provista a instancia del Sindico , cerca el modo de proceder : *Regia Curia Præture provideat, audito Fisco* ; y que este no pueda hazer el decreto: *presentetur, & exequatur* sobre los villetes de esta Real Secretaria , si no quando a el solo se dirigen , sin expedirse otro villete a essa Corte Capitania. Palermo 16. de Octubre del 1739.

*dare a' miei ordini il predetto Avvocato fiscale ; avendo per tanto esaminato le ragioni , e tutto il retto , che V. S. espone nella riferita sua consulta , son condisceso in conformarmi con quanto in essa mi propone, cioè che appartenga al Tribunale della G. C. privativamente la prima provista ad istanza del Sindaco circa il modo di procedere : Regia Curia Præturæ provideat, audito Fisco ; e che non possa costui fare il decreto : presentetur, & exequatur sopra i biglietti di questa Real Segreteria, se non quando a lui solo si dirizzano , senza spedirsi altro biglietto a cotesta Corte Capitaniale. Palermo a' 16. di Ottobre 1739.*

*Ex act. R. C. P.*

---

(a) Vid. docum. 30. tit. 7. tom. 2. præf. Collect.

IDEM

LII. 30

## I D E M P R O R E X

AD TRIBUNAL M. R. C.

*Causam ope exceptionis in Tribunali M. R. C. adversus Xenodochia propositam coram eodem Tribunali, non autem coram illorum Judice, discutiendam esse statuitur.*

**E**Xaminadas por la Junta de Presidentes, y Consultor la representacion de D. Francisco de Spucches, como Juez del Ospital grande de esta Ciudad de 9. de Julio p.p., y la de V.S. de 31. del mismo en la competencia vertida por la causa propuesta del Baron Calvello ante esse Tribunal de Gran Corte civil por via de efecto *ope exceptionis*, tanto contra del referido Ospital, y del de S. Bartholomeo, quanto contra de los Conventos de la Misericordia, y S. Teresa retencionarios de los frutos del feudo de la Melia, y muchas otras personas, y Obras pias, que tienen diversas subjugaciones sobre del mismo feudo, a fin que se declarase quanto sea la suma afficiente sobre de dicho feudo, y quales las subjugaciones devidas por el mismo feudo de dicha suma afficiente; he resuelto, conformandome con el parecer de la mencionada Junta, que me lo comunico en fecha de 5. del corriente, que dicho Juez del Ospital D. Francisco de Spucches y Lanza se abstenga en dicha causa, y que V.S. pro-

ce.

**E**Saminata dalla Giunta di Presidenti, e Consultore la rappresentanza di Don Francesco Spucches, come Giudice dell'Ospedale grande di questa Città de' 9. di Luglio p. p., e quella di V.S. de' 31. del medesimo nella competenza vertente per la causa proposta dal Barone Calvello innanzi cotesta Tribunale di G. C. civile per via di effetto *ope exceptionis*, tanto contra del predetto Spedale, e quel di S. Bartolomeo, quanto contra i Conventi della Misericordia, e S. Teresa retenzionarij de' frutti del feudo della Melia, e molte altre persone, ed Opere pie, che tengono diverse soggiogazioni sopra la stessa feudo, affinché si dichiarasse quanto sia la somma afficiente sopra il medesimo, e quali le soggiogazioni da lui dovute per lo medesimo feudo da detta somma afficiente: ho risolto, conformandomi col parere della mentovata Giunta, comunicatomi in data de' 5. del corrente, che detto Giudice dello Spedale D. Francesco Spucches e Lanza si astenga in detta causa, e che V. S. proceda non meno in esse, che

ceda así en ella , que en los creditos, que hubiere sobre del mencionado feudo, devidos a personas eclesiasticas, por pertenecerle su cognicion ; en cuya consequencia lo prevengo a V.S. para su noticia, y cumplimiento. Guarde Dios a V.S. muchos años. Palermo a 8. de Noviembre 1739.

che ne' crediti , che vi suranno sopra il predetto feudo, dovuti a persone ecclesiastiche, appartenendo a lei la lor cognizione ; quindi lo partecipo a V. S. per sua notizia, e adempimento. Nostro Signor Iddio langamente la felicitì. Palermo agli 8. di Novembre 1739.

Ex act. Trib. M. R. C. fol. 7. in mandatell.

~~~~~

OS LIII. SO

I D E M P R O R E X  
A D T R I B U N A L M. R. C.

*Excitata jurisdictionis questio adversus generalem Auditorem definitur.*

**A**Viendo considerado por subsistentes las razones, que ha deducido, y elegado esse Tribunal en consulta de 6. del corriente para rejeclar la pretencion, que tiene el Auditor general, de defender al Conde Ventimilla, como uno de los 20. Comisionados de su Corte, y exemptarle así de la jurisdiccion, y procederes de esse Tribunal, que está contra dicho Conde platicando a instancia del Duque de Castellana, por el credito de su subjugacion: he resuelto, que el Auditor general se desista de semejante pretencion, y que V.S. proceda en la causa mencionada; lo participo a esse Tribunal para su noticia, y afinque

**A**Vendo considerado per sostitenti le ragioni dedotte, ed allegate da cotesto Tribunale con consulta de' 6. del corrente, per rigettar la pretensione, che tiene l' Auditor generale di difendere il Conte Ventimiglia, come uno de' 20. Commissionati della sua Corte, ed esentarla così dallo giuridizione, e procedimenti di cotesto Tribunale, che sta praticando contra detto Conte ad istanza del Duca di Castellana, pel credito della sua soggiogazione: ho risolto che l' Auditor generale si desista da sì fatta pretensione, e che proceda V. S. nella menzionata causa; lo partecipo a cotesto Tribunale per sua notizia, ed affinché prosegu

que continue a proceder en ella. Guarde Dios a V.S. muchos años. Palermo y Henero 9. del 1740.

gua a procedere in essa; e Dio Signor nostro lungamente la conservi. Palermo a' 9. di Gennajo 1740.

Ex act. Trib. M. R. C. in mandatell. f. 18.



LIV. 30

I D E M P R O R E X  
A D T R I B U N A L M. R. C.

Regis nomine.

*Ob discrimen inter antiquum, & novum pecunie valorem depositum  
refutare neutiquam liceat.*

**A** Viendo recurrido al Rey D. Francisco Paladino, representando aver hecho de fu quenta un deposito de seis cientas onzas en beneficio de la Duquesa de Castelluzzo por la recompra de un capital antes que S. M. huviesse hecho batir la nueva moneda en este Reyno, y que dicha Duquesa pretende ahora la refacion de ella, ni quiere admitirle por la deterioracion de essa nueva a la antigua moneda: cuya causa ha introducido en esse Tribunal, ante quien, sin embargo a las protestas hechas del recurrente para no admitirse tales instancias, no se dexa de proseguir, por cuyo motivo queda detenido el deposito en sumo perjuycio del suplicante; y aviendo causado a S. M. mucha novedad, que V. S. haya admitido  
la

**A** Vendo ricorso al Re Don Francesco Paladino, rappresentando di aver fatto a nome suo un deposito di oncie sei cento in beneficio della Duchessa di Castelluccio per la ricompra di un capitale prima che S. M. avesse fatto subbricar la nuova moneta in questo Regno, e che detta Duchessa pretende ora la rifazione di essa, nè vuole ammetterlo per la deteriorazione di questa nuova dall' antica moneta: quale causa ha introdotto in cotesto Tribunale, innanzi a cui, non ostante le proteste fatte dal ricorrente, per non ammettersi tali istanze, non lasciassi di proseguire; per qual motivo resta trattenuto il deposito in sommo pregiudizio del supplicante; ed avendo recato a S. M. molta novità, che V. S. abbia ammesa la pe-  
ti-

la peticion, de que se trata, en una materia tan delicada, como la es, de la valutacion de las monedas dispuestas de su soberana Real autoridad no sujeta al juycio de Tribunales, se me insinua de dicho Real encargo en data de 10. del corriente por la Secretaria de Estado, prevenga a V. S., como lo pratico, rechase la vana pretencion de la mencionada Duquesa de Castelluzzo, y que no admitiendose por la misma el deposito por otro motivo, solo que el de la moneda, como el dicho de Paladino en lo espuesto lo expresa, la obligue V. S. a recibir el deposito de las mencionadas seiscientas onzas en la moneda corriente, y en adelante no se ingiera V. S., ni arroge el conocimiento de tales causas por diferencias entre las antiguas, y nuevas monedas, y que assi generalmente lo observe por todos dias. Guarde Dios a V. S. muchos años. Palermo a 17. de Julio 1744.

tizione, di cui si tratta, in una materia cotanto delicata, come quella della valutazion delle monete disposte dalla sua sovrana Real autorità non soggetta al giudizio de' Tribunali, mi s' insinua di Real incarico in data de' 10. del corrente per la Segreteria di Stato, che io partecipi a V. S., come lo pratico, che rigettasse la vana pretensione della menzionata Duchessa di Castelluzzo, e che non ammettendosi per la medesima il deposito per altro motivo, sol che quello della moneta, come il detto di Paladino lo ha espuesto, l' obblighi V. S. a ricevere il deposito delle menzionate oncie sei cente nella moneta corrente, e da qui avanti non s' ingerisca V. S., nè si arroghi la cognizion di tali cause per differenza tra le antiche, e nuove monete, e che così generalmente l' osservi per sempre. Dio Signor nostro lungamente la prosperi. Palermo a' 17. di Luglio 1744.

*Ex act. Trib. M. R. C. fol. 30. in mandatell.*

IDEM

LV.

I D E M P R O R E X.

AD TRIBUNAL M. R. C.

Regis nomine.

*Jurisdictionis meri, ac mixti imperii proprietates in concessionarium non transiunt, sed semper, & omni tempore residet penes Regem. Ubi restitutionis in integrum remedium Civitati Milarum competere decretum fuerit, non idcirco gratia meri mixtique imperii Baroni concessa interea, & donec casus discussa fuerit, in suspenso remaneat.*

**D** Espues de averse el Rey dignado de conceder al Principe Don Gutierrez Spadafora la gracia del mero, y mixto imperio sobre su feudo de San Pedro, y Tierra de Spadafora, representò a S. M. la Universidad de Melazo, que posehia el mero, y mixto sobre su territorio, donde son sitos los dichos lugares, desde el año de 1684., y que le fue concedido por causa onerosa: que del desmembramiento de ellos le resultarian graves perjuicios: y que siendo revocable la sentencia de la perpetua salvaguardia acordada al Principe, que dio motivo a la gracia, no devia darse a la misma execucion, y pidio el remedio de la restitution *in integrum*; y aviendo el Rey ponderado, que por la sentencia proferida a favor del Principe sobre la referida perpetua salvaguardia, quedò la Universidad de Melazo privada en terminos de justicia de

Tom.V.

la

**D** Opo di essersi degnato il Re di concedere al Principe D. Gutierrez Spadafora la grazia del mero, e misto impero sopra il suo feudo di San Pietro, e Terra di Spadafora, rappresentò a sua Maestà l' Università di Milazzo, che possedeva il mero, e misto sopra il suo territorio, ove sono situati i detti luoghi, sin dall'anno 1684., e che le fu accordato per causa onerosa: che dal dismembramento di essi le risulterebbero gravi pregiudizj: e eb' essendo revocabile la sentenza della perpetua salvaguardia accordata al Principe, che diede motivo alla grazia, non dovea darfi alla medesima esecuzione, e domandò il rimedio della restitution *in integrum*; ed avendo il Re ponderato, che per la sentenza proferita a favor del Principe intorno alla mentovata perpetua salvaguardia, restò l' Università di Milazzo privata in termini di giustizia della giuri-

M m m

di-

la jurisdiccion, que tenia sobre el dicho feudo, y Tierra, y bolvio al Real demanio, y que en consecuencia no tiene mas derecho de oponerse alla nueva concession, que S.M. se sirvio hazer al Principe: y que la riferida sentencia de la perpetua salvaguardia no es revocable, porque procede por causa de enemistad entre una, y otra Universidad, y como tal tiene un origen, que perpetuamente subsiste, como perpetuas son las enemistades: que en tiempo de la concession del mero, y mixto acordado en el año de 1684. a la Universidad de Melazo no avia poblacion, sino un simple territorio sin abitadores, y como tal no avia gente acia, la qual podia exercer jurisdiccion, y que aviendose poblado, abusò de ella: que ningun perjuycio resulta a Melazo de la concession del mero, y mixto acordado al riferido Principe, porque la Ciudad tiene la facultad de llamar a aquellos ciudadanos, que quisieren fermar domicilio en la nueva Tierra, y cobrar la buenatenencia de los abitadores de ella, que tubieren bienes en el territorio de Melazo, y todo quanto legitimamente le corrisponda: que la riferida Tierra ha sido tassada a pagar los pesos fiscales, y a proporcion exonerada de ellos la Ciudad de Melazo, por la qual aviendose pedido al Rey, que en caso se revocase la sentencia de la perpetua salvaguardia, sea reintegrada en el uso de la primera jurisdiccion, el qual queda suspendido, però no suprimida la propiedad, de-

*dizion, che teneva sopra il detto feudo, e Terra, e ritornò al Real demanio, e che in conseguenza non ha più dritto di opporsi alla nuova concessione, che sua Maestà si degno di fare al Principe: e che la riferita sentenza della perpetua salvaguardia non è revocabile, perchè procede per causa d'inimicizia tra l'una, e l'altra Università, e come tale ha un origine, che perpetuamente sussiste, come perpetue sono le inimicizie: che in tempo della concessione del mero, e misto accordato nell'anno 1684. all'Università di Milazzo non cravi popolazione, se non un semplice territorio senza abitatori, e perciò non cravi gente vicina, la qual poteva esercitar giurisdizione, e ch'essendosi popolato, fece abuso di essa: che niun pregiudizio risulta a Milazzo dalla concession del mero, e misto accordato al mentovato Principe, perchè la Città tien facultà di chiamar quei cittadini, che volessero fissur domicilio nella nuova Terra, ed esiger la buonatenenza dagli abitatori di essa, che avessero beni nel territorio di Milazzo, e tutto ciò che legittimamente se le debba: che la predetta Terra è stata tassata a pagare i pesi fiscali, e a proporzione è stata rilevata da essi la Città di Milazzo, dalla quale sendo stato domandato al Re, che in caso si revocasse la sentenza della perpetua salvaguardia, sia reintegrata nell'uso della prima giurisdizione, il qual resti sospeso, ma non soppressa la proprietà, dichiara sua Maestà il*



declara S.M. su real animo, que la propiedad de la citada jurisdiccion no passa al enunciado Principe de Spadafora, però queda en el soberano dominio de S.M., ni el concessionario tiene otro, que el exercicio, del qual, quando por Real disposicion venga privado, no le queda que pretender; con cuyos motivos se me insinua de Real encargo en data de 23. del expirante por la via de justicia, y gracia, ha resuelto S. M., que la gracia del mero, y mixto imperio concedida al mencionado Principe de Spadafora tenga su efecto, y cumplimiento; y respecto al remedio de la restitucion *in integrum*, que solicita la Ciudad de Melazo, quando la Ciudad quiera promoverlo, podrá introducirlo en el Tribunal donde toca; y quando fuere decidido, que competa, no se dè lugar a suspensivo, però deve reexaminarse el merito de la causa. De cuya Real deliberacion passo a prevenir a V. S. para su inteligencia, y cumplimiento. Dios guarde a V. S. muchos años. Palermo a 29. de Octubre 1745.

*il suo real animo, che la proprietà della citata giurisdizione non passa al mentovato Principe di Spadafora, ma resta nel sovrano dominio di sua Maestà, nè il concessionario tiene altro, che l'esercizio, del quale, quando per Real disposizione venga privato, non restagli che pretendere; per li quali motivi mi s'insinua di Real incarico in data de' 23. dello spirante per la via di giustizia, e grazia, aver risolto S. M., che la grazia del mero, e misto impero conceduta al menzionato Principe di Spadafora sopra il feudo di S. Pietro, e Terra di Spadafora tenga il suo effetto, e compimento; e rispetto al rimedio della restituzione in integrum, che sollecita la Città di Milazzo, quando la Città voglia promuoverlo, potrà introdurlo nel Tribunale ove spetta; e qualora fosse deciso, che competisca, non diasi luogo a suspensivo, ma dee riesaminarsi il merito della causa. Della quale Real deliberazione passo a raggugliar V.S. per sua intelligenza, e adempimento. Dio Signor nostro lungamente la felicitì. Palermo a' 29. Ottobre 1745.*

*Ex act. Trib. M. R. C.*

## I D E M P R O R E X

FISCI PATRONO TRIB. M. R. C.

Regis nomine .

*Generalis Thesauraria officialis arma vetita deferens , per Fiscum Patronum M. C. detrusus fuit in carcerem , Regia subsequente approbatione.*

**A** Viendose enterado el Rey por la consulta de V. S. , que remiti en Marzo p.p., de los hechos , y circunstancias , que refiere aver mediado en el arresto de Don Juan Todaro oficial entretenido de la Thesoreria general, se me insinua de Real orden por via de la Secretaria del despacho de hacienda en data de 30. del caydo, haga entender a V.S. como lo pratico , que su conducta y su justificacion ha merecido la aprovacion de su Magestad . Dios guarde a V.S. muchos años. Palermo 5. de Mayo de 1746.

**E** Sfendosi informato il Re per la consulta di V. S. , che rimettei nel mese di Marzo p.p., de' fatti , e circostanze , che riferisce essere intervenute nell' arresto di D. Giovanni Todaro ufficiale trattenuto della Tesoreria generale , mi s' insinua di Real ordine per via della Segreteria del dispaccio di azienda in data de' 30. del caduto , che faccia intendere a V.S., come lo pratico , che la sua condotta , e giustificazione ha meritato l' approvazione di sua Maestà ; e nostro Signor Dio lungamente la prosperi . Palermo a' 5. di Maggio 1746.

*Ex act. Trib. M. R. C. in mandatell. fol. 48.*

IDEM

LVII.

## I D E M P R O R E X

AD DUCEM MONTIS-ALBI PRO TEMPORE  
INTENDENTEM

Regis nomine.

*In idem propositum.*

**E**N consequencia de Real orden de S.M., que me llega por via de la Secretaria del despacho de hacienda en data de 30. del mes caydo, con motivo del aresto, que, tiempo hace, se executò de D. Juan Todaro oficial entretenido de la Thesoreria general de este exercito, y Reyno, a causa de aversele encontrado en sí alguna arma prohibida: paso a insinuar a V. S. advierta a los Oficiales de Thesoreria general, y Contaduria principal de este dicho exercito, y Reyno, que no atreven a llevar armas prohibidas, ni cometer insolencias. Dios guarde a V. S. muchos años. Palermo 5. de Mayo de 1746.

**I**N seguito di Real ordine di sua Maestà, che mi perviene per via della Segreteria del dispartimento di azienda in data del 30. del caduto mese, in occasione dell'arresto, che, tempo fu, seguì di Don Giovanni Todaro ufficiale trattennuto della Tesoreria generale di questo esercito, e Regno, a cagione di essergli ritrovata addosso qualche sorta di armi proibite: passo a insinuar a V. S., che avverta agli ufficiali della Tesoreria generale, e Contaduria principale di questo predetto esercito, e Regno, che non ardiscono di portar armi proibite, nè di commettere insolenze; e Dio Signor nostro lungamente la conservi. Palermo a' 5. di Maggio 1746.

IDEM

## I D E M P R O R E X

## AD TRIBUNAL M. R. C.

*Contrarii imperii remedio in M. R. C. locum esse statutur, denegato  
Tribunali Concistorii revisione, pro qua citatio reperitur  
circumducta, nec in actis descripta.*

**A** Vendo fatto esaminar la consulta di cotesto Tribunale senza data, colla quale sostiene, che gli spettasse di ammettere *vis contrarii imperii* la revisione delle sentenze da V. S. proferite nella causa tra il Duca di Castellana, e consorti col Conte di Ventimiglia, e quanto ha espostomi in contrario il Tribunale del Concistorio, che vuol procedere in detta causa di revisione: resto informato, che quando possa dirsi realmente tentata la revisione di dette sentenze interposte da V.S. a favor del citato Duca, per la citazione già seguita, benchè non ridotta negli atti, si ritrova ora estinta non solamente per lo lasso di otto giorni, ma di circa cinque anni; e dall'altra parte si trova citato lo stesso Duca nel contrario imperio domandato dal riferito Conte, e tal citazione negli atti ridotta; ho risolto pertanto, che desista il Concistoro di procedere in detta causa di revisione, e lasci procedere a V. S. nel contrario imperio, quante volte però tal rimedio possa aver luogo; e gliene passo la notizia per sua intelligenza, e compimento, come a tal fine lo partecipo con biglietto di questa data al Tribunale del Concistorio. Iddio nostro Sign. la felicitì. Palermo primo Agosto 1746.

*Present. Pan. die 6. Augusti 1746. de mandato Spect. de  
Arens Jud. quod presentetur, registretur, & exequatur, & parti restitatur.*

*Ex act. Trib. M. R. C. in mandatell. fol. 63.*

LIX.

## EUSTACHIUS DUX DE LAVIEFUILLE

Prorex

A D T R I B U N A L M. R. C.

Messanæ degens.

*In proposita facti specie contrarii imperii remedio in M.C., non autem  
appellationis in Concistorio locus patere debet.*

**P**rolata già da cotesto Tribunale la sentenza nella causa tra Santa Scarpaci cessionaria del Dott. D. Gaetano, ed Orsola Zuccaro, e D. Giulia Russo Principessa vedova di Cerami, pretende la prima l'appello dinanzi al Tribunale del Concistorio per la conferma in ciò, che le fu a favore, e riforma in quant' altro le fu contrario; e pretende la seconda ammesso il contrario imperio dinanzi alla stessa G.C. prodotto; e considerate le circostanze individualmente, come che per non competere il rimedio del contrario imperio, deve l'appellazione essere ammessa, il che non concorre nel presente caso, anzi essendosi dalla Principessa di Cerami dimandato il contrario imperio suddetto, e notificata la parte, non può impedirle un tal rimedio, che le viene dalle leggi concesso dinanzi a V.S., la di cui giurisdizione non può dirsi abdicata: ho risolto comunicare a V.S. non potersi denegare alla Principessa riferita il cennato rimedio del contrario imperio, per averlo dimandato in tempo abile; onde V.S. lo ammetta, facendo nello stesso compimento di giustizia alle parti; e nostro Signore la felicitì. Messina 12. Maggio 1752.

*Præsent. Mess. die 15. Maji 1752. de mandato Spect. de  
Arceri M. Rat., Jud. M. R. C. quod præsentetur,  
registretur, & exequatur.*

BAR-

LX.

BARTHOLOMÆUS CORSINI  
Princeps Sifmani, Prorex

AD TRIBUNAL M. R. C.  
Crim. aula.

*Curiarum ecclesiasticarum erarios, & officiales laicos in delictis communibus nulla fori prerogativa gaudero, cum vetera, tum recentia statuta Sicula inculcant.*

**D** Ebuervo a V.S. firmado el adjunto despacho, que acompaña su consulta de 20. del corriente, y dirige al Capitan, Juez, y Fiscal de la Tierra de Mandanici, advirtiéndolos, que los erarios, y oficiales laicos de aquella Corte espiritual en los delitos comunes no deven gozar del fuero eclesiastico (a), paraque V.S. le dè curso a su destino. Dios guarde a V.S. muchos años. Palermo a 22. de Agosto 1746.

**R** itorno a V. S. sottoscritto l' annesso dispaccio, che accompagna la sua consulta de' 20. del corrente, e che indirizza al Capitano, Giudice, e Fiscale della Terra di Mandanici, avvertendo loro, che gli erarij, ed ufficiali laici di quella Corte spirituale ne' delitti comuni non debbano godere del foro ecclesiastico (a), affinché V. S. gli dia corso; e Dio Signor nostro lungamente la feliciti. Palermo a' 22. di Agosto 1746.

*Ex act. Trib. M. R. C.*

---

(a) Consonant Regiæ litteræ dat. Matriti die 14. Junii 1635. five pragm. 2. tit. 11. recent. to. 3. edit. per Celsinum.

IDEM

## I D E M P R O R E X

## AD JUDICEM REGIÆ MESSANENSIS AUDIENTIÆ.

*Regii epistolariis cursus actuarios, nisi ipsorum patentes litteræ apud acta M.R.C. redactæ fuerint, nulla fori prerogativa gaudere rescribitur.*

**C**AROLUS &c. Magn. Reg. fid. dil. Avendosi maturamente considerato dal Tribunale la vostra consulta in data degli 11. di Novembre p.p., onde ci fate presente la cattura fatta da D. Antonino Donato Capitano di coteste Furie della persona di Paolo Cacciola, per un attentato dal medesimo commesso contra i suoi soldati, e domentre egli il Cacciola ritrovavasi legato in mezzo de' soldati, che lo portavano carcerato, Francesco Cacciola padre del preteso reo, armato d' archibugio, con animosità non più udita, tagliato avendo con un cortello i lacci, lo fè fuggire, esimendolo delle mani della giustizia; e volendo cotesta Regia Udienza procedere contro l' esimente a cattura delle informazioni, vi fu inviata ambasciada da Don Giovanni Manna Mastro Paolo Proauditore, pretendendo egli di esser il Giudice competente; e parimente per una causa civile ad istanza di D. Geronimo Alibrandi vi fu delegata dal Tribunale della G. C. civile la potestà di poter procedere fuori territorio pe' l' solo effetto della citazione, onde facendo citare in All' a Don Ignazio Federico uno de' rei conventi, colà abitatore, questi in luogo delle lettere responsali fè presentarvi per mezzo d'una ambasciada di cotesto D. Placido Bellassai suddelegato del Regio Corso, una patente d'Attuario, colla notifica di desistere da ogni ulterior procedimento, la quale da voi osservata, riscontraste non esser la medesima matricolata in G.C., come per detta vostra si vede. Vi rispondiamo su ciò, che non ha verun fomento il preteso foro militare, e del Corso; e però vi ordiniamo, che proceder deve in entrambe le competenze cotesta Regia Udienza; e pretendendo cosa in contrario, facciano le consulte a noi per la via di detto Tribunale; e tanto speriamo dalla vostra attenzione, e zelo pel servizio della giustizia. Dat. Pan. die 25. Februarii 1747.

IL PRINCIPE CORSINI.

Vid. F. P.

Vid. Cardillo.

Vid. Corvaja.

Vid. Cannarozzi.

Vid. Landolina F.P.

Chiavarello Secr.

Tom.V.

N n n

EU-

LXII.

## EUSTACHIUS DUX DE LA VIEFUILLE

Prorex

A D T R I B U N A L M. R. C.

Sedis crim.

*Regii tabellarii cursus Locumtenens non utique Tribunalis M.C., sed  
peculiaris delegati iudicis jurisdictioni subest.*

**P**er la controversia mediata tra cotesto Tribunale, e l' Auditore generale per la ricerca da esso Auditore fatta al suddetto Tribunale della rimessa delle informazioni prese dal Dott. D. Domenico Pensabene in qualità di Commissario generale contro Vincenzo la Grassa Luogotenente dell' officio delle poste nella Città di Salemi, precedente consulta della Giunta de' Presidenti, e Consultore a correlazione de' Reali ordini; essendosi considerato, che trattandosi di delitto *in officio*, che riguarda la fede pubblica del carteggio delle lettere, non dovea giudicarsi da cotesto Trib. come Giudice incompetente, e non potendo in verun conto ingerirsi, dovea subito rimettere le informazioni al Regio Delegato delle poste, al quale privatamente appartiene il conoscimento della suddetta causa; ho risolto pertanto incaricare a cotesto Tribunale, che debba far atto provisionale di doversi slegare, distaccare, e segregare dal processo le informazioni originali, le stesse dal Pensabene contro del suddetto di la Grassa prese, e rimetterle originalmente all' Auditore generale come Delegato del Regio Corso in forza del Real decreto, come altresì poichè le accennate informazioni furono compilate dal detto di Pensabene, qual Delegato del Regio Corso; con che debba pria V.S. far esemplare le copie di dette informazioni, e queste nel processo conservarle, non ostante siavi proferita sentenza; e nostro Signore la felicitì. Palermo 17. del 1754.

*Ex volum. consult. f. 12.*

IDEM



LXIII.

## I D E M P R O R E X

AD TRIBUNAL M. R. C.

Sedis crim.

*Adversus latrones, correos, eorumque fautores inquirendi solius  
Tribunalis M. R. C. potestas esto.*

**C**onformandome con la consulta de V. S. en fecha de 17. del que acaba tocante a los procedimientos, y ordenaciones hechas por V. S. contra los ladrones, correos, y sus fautores, y demas oficiales de la Tierra de Licodia, he ordenado al Juez superior de la misma D. Benito Porcari lo siguiente: „ Sin embargo de „ aver encargado, en vista de con- „ sultas, que se han mediado, del „ Presidente honorario Maestro „ Racional D. Rosario Frangipane, „ y Duque de Montalbo en fe- „ chas de 10. y 20. del vencido al „ Tribunal de la G. C. criminal, „ se retire de la entima hecha a „ Don Felix Astuti inculpado por „ protector de ladrones en la Tier- „ ra de Licodia, para presentarse „ en estas carceles de la Vicaria „ baxo pena de tres mil escudos, „ siempre que no cumpliere el ar- „ restto de dichos ladrones, y que „ suspendiese la llamada de aquel „ Juez en esta Capital, con las de- „ mas circunstancias, que le pre- „ scrivi en villette de 25. del mis- „ mo mes: aviendose estas exami-

Tom. V.

„ na

**C**onfermandomi colla consul- ta di V. S. in data de' 17. dello spirante, tocante a' procedimenti, ed ordinazioni di V. S. fatte contra i ladri, complici, e lor fautori, ed altri ufficiali della Terra di Licodia, ho ordinato al Giudice superiore della medesima Don Benedetto Porcari quel che siegue: „ Non ostante di „ aver incaricato in vista di consul- „ te, che si sono interposte, del Pre- „ sidente honorario Maestro Razio- „ nale D. Rosario Frangipane, e „ Duca di Montalbo sotto le date „ de' 10., e 20. del caduto al Tri- „ bunal della G. C. criminale, che „ si ritirari dalla intima fatta a „ Don Felice Astuti inculpato per „ protettore di ladri nella Terra di „ Licodia, per presentarsi in queste „ carceri della Vicaria sotto pena „ di tre mila scudi, semprechè non „ adempisse l'arresto di detti la- „ dri, e che suspendesse la chia- „ mata di quel Giudice in questa „ Capitale, colle altre circostanze, „ che gli prescripsi con biglietto „ de' 25. dello stesso mese: essen- „ do state queste con matura ri-

N n n 2

„ sies-

,, nado con madura reflexion , he  
 ,, resuelto prevenir a V. S. , como  
 ,, lo platico , levante la mano , y  
 ,, retire cada qual procedimiento ,  
 ,, que hubiere hecho contra de di-  
 ,, chos ladrones , y en particular  
 ,, contra del Afitador , Capitan ,  
 ,, Juez , y Fiscal de Licodia , y con-  
 ,, tra de los ladrones de dichos ofi-  
 ,, ciales protegidos , dexando en to-  
 ,, do , y por todo proceder contra  
 ,, de ellos al Tribunal de la Gran  
 ,, Corte criminal , a quien esta co-  
 ,, gnicion privativamente pertene-  
 ,, ce , sin que en punto alguno se  
 ,, impidan , o que por V. S. se teta-  
 ,, den las ordenaciones hasta aora  
 ,, dadas por la Gran Corte sobre  
 ,, este asunto , y las demas , que  
 ,, en adelante se dieren para la to-  
 ,, tal extirpacion , y castigo de los  
 ,, referidos receptadores de ladro-  
 ,, nes en Licodia , cuya Tierra oy  
 ,, dia por las excandalosas prote-  
 ,, ciones , en particular de aquellos  
 ,, oficiales , es reducida como ma-  
 ,, driguera de ladrones ; advirtien-  
 ,, do por fin a V. S. que siempre  
 ,, que por este emergente , o por  
 ,, otros subcessivamente se subcita-  
 ,, ren , pretendiese remision de  
 ,, aquellos vassallos , o que a V. S.  
 ,, perteneciere la jurisdiccion de  
 ,, conoscerlos , y juzgarlos , deva  
 ,, precisamente en tal caso repre-  
 ,, sentarmelo con su consulta , o con  
 ,, memorial de su Fiscal por la fo-  
 ,, ra , y privativa via de la G. C.  
 ,, criminal , a quien privativamen-  
 ,, te pertenece conocer , y definir  
 ,, estas tales jurisdiccionales pre-  
 ,, tendidas de las Cortes inferiores ,  
 ,, y ba-

,, sseffione esaminate , ho risolto par-  
 ,, tecipare a V. S. , come lo prati-  
 ,, co , che alzi la mano , e si ritiri  
 ,, da qualunque procedimeto , che  
 ,, avra fatto contro di detti ladri ,  
 ,, ed in particolare contro dell' Af-  
 ,, fittatore , Capitano , Giudice , e  
 ,, Fiscale di Licodia , e contro de'  
 ,, ladri protetti da detti ufficiali ,  
 ,, lasciando in tutto , e per tutto  
 ,, procedere contro di essi al Tri-  
 ,, bunale della Gran Corte crimi-  
 ,, nale , a cui questa cognizione pri-  
 ,, vativamente appartiene , senza  
 ,, che in guisa alcuna s' impediscano ,  
 ,, o che da V. S. si ritardino  
 ,, le ordinazioni finora date dalla  
 ,, Gran Corte su questo assunto ,  
 ,, e le altre , che in avvenire si  
 ,, daranno per la totale estirpazio-  
 ,, ne , e castigo de' mentovati re-  
 ,, cettatori di ladri in Licodia ,  
 ,, la qual Terra oggidì per le scan-  
 ,, dalose protezioni , particolarment-  
 ,, e di quegli ufficiali , è ridotta  
 ,, come un covile di ladri ; avverten-  
 ,, tendo finalmente a V. S. , che  
 ,, qualora per questo emergente ,  
 ,, o per altri , che successivamente  
 ,, insorgeranno , pretendesse rimise-  
 ,, sion di quei vassalli , o che a  
 ,, V. S. appartenesse la giuridi-  
 ,, cione di conoscerli , e giudicar-  
 ,, li , debba precisamente in testa-  
 ,, to rappresentarmelo con sua con-  
 ,, sulta , o con memoriale del suo  
 ,, Fiscale , per la sola , o privativa  
 ,, via della Gran Corte criminale ,  
 ,, a cui privativamente appartien-  
 ,, conoscerlo , e definire et fatte giu-  
 ,, ridizionali pretesioni delle Cor-  
 ,, ti inferiori , e baronali a tenore

„ y baronales a thenor de las con-  
 „ stituciones del Reyno , y de los  
 „ Reales ordenes , sin que en con-  
 „ trario proceda mas que observar  
 „ el methodo expressado. „ Paso  
 por tanto a V. S. la noticia de esta  
 mi resolucion para su inteligencia,  
 y paraque sin embargo a mi villete  
 de 25. del proximo passado mes de  
 Mayo, continue V.S. a proceder a  
 medida de su propria jurisdiccion  
 contra todas las sobredichas per-  
 sonas, correus, y fautores, a thenor  
 del bando , y de las leyes del Rey-  
 no, como fuere de justicia . Dios  
 guarde a V.S. muchos años. Paler-  
 mo a 27. de Junio 1747.

„ re delle costituzioni del Regno,  
 „ e degli ordini Reali , senza che  
 „ in contrario proceda , se non che  
 „ osservare il metodo esposto. „  
 Passo pertanto a V. S. la notizia  
 di questa mia risoluzione per sua  
 intelligenza , ed acciò , non ostan-  
 te il mio biglietto de' 25. del prof-  
 simo passato mese di Maggio , pro-  
 segua V. S. a procedere a misura  
 della sua propria giuridizione con-  
 tra tutte le sopradette persone , com-  
 plici , e fautori , a tenore del ban-  
 do , e delle leggi del Regno , sicco-  
 me sarà di giustizia; e nostro Si-  
 gnor Dio lungamente lo conservi.  
 Palermo a' 27. di Giugno 1747.

Ex act. Secretariae Trib. in marg. consult.

~~~~~

LXIV.

I D E M P R O R E X.

Mandata quaecumque exequi , & in acta redigi vetitum , nisi in eisdem  
 mense nummaria , vel depositi syngrapha ( valgd partita  
 tabula ) ex toto , & integrè descripta fuerit.

Die undecimo Octobris 1747.

**E**X quo persape , quinimmo in dies accidere solet , quod pro re-  
 luendis , sive emendis redditibus , vel bonis stabilibus , aut pe-  
 gravi alia ex causa, sive debito, depositatae legitime veniunt à de-  
 bitoribus aliquae pecuniarum summae penes Magistrum Notarium  
 tam M. R. C. , aliorumque Tribunalium , Magistratum, ac Curiarum  
 hujus Siciliae Regni , aut Tabulam hujus Urbis Panormi , & Messanae,  
 baucherios , depositarios , & quasvis alias publicas , vel privatas perso-  
 nas , prout casus evenerit , ad nomen aliquorum ejus creditorum , & il-  
 lorum , ad quos pertinent pecuniae praedictae , vel ad quorum instantiam  
 for-

fortè sequestra , vel impedimenta facta fuerint , vel jus , & causam , sive interesse aliquod habere videntur , cum clausula quod non expendantur , nec a dictis locis amoveantur , quin prius citentur , & in eorum juribus audiantur aliqui , pro quibus hujusmodi sequestra , vel impedimenta gesta fuere , & sub nonnullis aliis conditionibus adimplendis , Judicis procedentis legitimè necessitate exoptulante , adjectis ; quibus minimè obstantibus , Judices semper soliti ( prout usus inolevit ) fuere mandata expedire ad instantiam illorum , vel ad quorum nomen pecuniæ prædictæ extant , vel quibus , utpote creditoribus , erit interesse , vel iis , qui in facto conditionali deposito jus habent , vel interesse habere poterant , habita tamen prius in ipsis mandatis tunc per ipsos Judices expediendis insertione per extensum partitæ ipsius Tabulæ , sive depositi prædicti , ad hoc ut nedum forma pragmaticarum dominorum Ducum Feriæ , Ossunæ , & Sermonetæ olim Proregum in hoc Siciliae Regno ad unguem per ipsos Judices servetur , verum etiam ut creditores , vel interestati in dicto conditionato deposito , vel partita Tabulæ securi in eorum respectivè juribus remaneant , quinimò cauti extarent per insertionem partitæ , sive depositi per extensum , ut supra , facti , Magistri Notarii , bancherii , aliique officiales , ad quos spectat , cureat , ut priusquam mandata prædicta cum insertione prædicta ab eisdemmet executioni demandarentur , eaque registrentur , non modò adimpleta remanente ad unguem per formam dicti mandati alia pragmatica 12. domini Ducis Feriæ edita sub die 27. Martii 4. Ind. 1606. titulo *Depositata pecunia , & rauba* to. 1. , dein per Duces Ossunæ , & Sermonetæ confirmata , vel etiam ut citari faciant alii , ad quorum instantiam impedimenta pro eorum interesse in eorum officiis pro impedienda expeditione ipsorum mandatorum fortè apposita fuere . At quia , non obstante inveterata consuetudine nimis constante super insertione depositi , vel partitæ per extensum in dictis mandatis , de proximo fuere per nostram Curiam ex errore expedita bina mandata absque tamen insertione partitæ tabulæ per extensum , sed cum mentione ipsius partitæ , & conditionibus in ea , quæ mandata ad evitandam absurdum , & fraudes , fuere per Magistrum Notarium Curie nostræ legitimè impedita , qua de causa fuerunt in Curia nostra factæ nonnullæ comparitiones inter Advocatos , & Procuratores prædictos , ad quorum instantiam expedita irregulariter fuere mandata ex una , & Advocatos , & Procuratores nostræ Curie Magistri Notarii ; in quibus comparitionibus , perpenis juribus ( & quidem relevantissimis ) Magistri Notarii , fuit tandem per nos , & R. C. P. verbotenus resolutum , quod mandata prædicta executioni non demandentur , quin prius in dictis mandatis fuerit , ( prout requiritur , & consuetudo inolevit ) inserta per extensum partita ; & volentes nos modò fu-

turis absurdis providere, quæstiones refecare, fraudes tollere, & Curiam nostram, nostrumque Magistrum Notarium, Detentorem, aliosque officiales nostros in tutum ponere; ideo facta per nos, & R. C. P. relatione super præmissis omnibus, & singulis E. S., & ex certa scientia, fuit provisum, & mandatum per eandem Excellentiam suam ad relationem, ut supra, factam per nos Spectabilem U. J. D. de Frangipane, Casucci, & Perino Judices, quod utique in vim presentis actus cunctis futuris temporibus duraturi, & valituri, Magistri Notarii, Detentor, alique officiales, ad quos spectat, vel mandata prædicta erunt directa, vel dirigenda, non possint, neque debeant exequi, expediri, neque registrari mandata, cujuscumque generis, & speciei, ad instantiam quarumcumque personarum expedita, vel in futurum per R. C. P. expedienda, pro quibuscumque causis, nisi in mandatis prædictis inserta essent per extensum partita tabulæ, vel depositi, etiam quod ageretur de expeditione mandati ad instantiam illiusmet, per quem giratæ, sive depositatæ fuerint pecuniæ prædictæ, vel non obstante quod mandata prædicta erunt de restanti summa depositi, vel reperirentur inserta in aliis mandatis per antea expeditis, semper tamen in quolibet mandato expediendo pro cautela Judicis, & officii prædicti Magistri Notarii ejusdem R. C. P. inferi deberet partita tabulæ, sive depositum; & hoc ad evitanda absurda, & tollendas ambages, quæ ex prædictis oriri possunt; & ita præsens actus exequatur, & non aliter. Unde &c.

*Scribatur CC. DD. CC.*

Perino, Frangipane, Casucci.

*Ex regist. act. R. C. P. p. 1. fol. 28.*

**IDEM**

## I D E M P R O R E X

## AD TRIBUNAL M. R. C.

*Inquisitionis foro subditus in Tribunali M. R. C. pro administratione statuum baronalium erit conveniendus.*

**A** Viendo la Junta de Presidentes, y Consultor examinada la competencia se ha interpuesto entre V. S. y el Tribunal del S. Oficio en la causa de la rediccion de cuentas deve dar D. Geronimo Pilo, como Procurador general, que es de los Estados del Principe de Bisignano, que posee en este Reyno, y los ha administrado algunos años, y así mismo las consultas, que de ambos Magistrados se han mediado en fechas de 11. de Julio, 9. de Agosto, 6. y 9. de Setiembre de el año proximo pasado: he resuelto, conformandome con el parecer de la misma, que me lo comunica con papel de 22. del vencido, que V. S. a quien pertenece, proceda en dicha causa, y administre justicia, y que el referido Tribunal del S. Oficio no se ingiera en ella, y que se abstenga de su pretencion. Paso por tanto a prevenir a V. S. de esta mi resolucion para su inteligencia, y cumplimiento. Dios guarde a V. S. muchos años. Palermo y primero de Marzo de 1748.

**A** Vendo la Giunta di Presidenti, e Consultore esaminata la competenzaa tra V. S., e il Tribunale del Sant' Officio nella causa della redizione de' conti, che dar dee Don Girolamo Pilo, come Procurator generale, ch'egli è, degli Stati del Principe di Bisignano, che possiede in questo Regno, e li hu amministrati per alcuni anni, e nel tempo stesso le consulte, che han fatto amendue i Magistrati in data degli 11. di Luglio, 9. di Agosto, 6., e 9. di Settembre dell' anno proximo passato: ho risolto, uniformandomi al sentimento della medesima, comunicatomi con consulta de' 22. del caduto, che V. S., a cui appartiene, proceda in detta causa, ed amministri giustizia, e che il predetto Tribunale del Sant' Officio non s' ingerisca in essa, astenendosi dalla sua pretensione. Passo pertanto a ragguagliar V. S. di questa mia risoluzione per sua intelligenza, e adempimento. Dio Signor nostro lungamente la prosperi. Palermo a 1. di Marzo 1748.

*Ex act. Trib. M. R. C. in mandatell. fol. 35.*

IDEM

LXVI.

## I D E M P R O R E X

AD TRIBUNAL M. R. C.

Aulæ crim.

*Clericus sine habitu, & insignibus clericalibus deprehensus, M. R. C. Tribunali remittitur judicandus, suorum scelerum penas luiturus.*

**A**Viendo la Junta de Presidentes, y Consultor con la intervencion del Abogado fiscal de esse Tribunal examinado diligentemente, y con toda la eficacia possible las consultas del Arzobispo de Mecina de 14. Abril, y primero de Agosto del año pasado 1747., y otra de 14. de Mayo del corriente, y la de V. S. de 11. de Abril proximo vencido, concernientes a la causa criminal de Antonio Mazzurra, arrestado en las carceles de esta Vicaria por sus enormes delitos, con la advertencia del referido Prelado, que entiendo dever gozar la inmunidad personal como pretendido Clerico iniciado a la tonsura de 25. años a esta parte, sin embargo que fue arrestado sin los abitos clericales, y con cabello proprio, y largo al uso del Valdemone con efecto opuesto al clericalo, vestido de seglar, y sin vestigio alguno de eclesiastico, y consequientemente excluydo del pretendido fuero, no menos por la disposicion del sagro Concilio Tri-

Tom. V. den-

**A**Vendo la Giunta di Presidenti, e Consultore coll' intervento dell' Avvocato fiscale di questo Tribunale esaminato diligentemente, e con tutta la eficacia possibile le consulte dell' Arcivescovo di Messina de' 14. di Aprile, e primo di Agosto dell' anno passato 1747., ed altra de' 14. di Maggio del corrente, e quella di V. S. degli 11. di Aprile prossimo caduto, concernenti alla causa criminale di Antonio Mazzurra arrestato nelle carceri di questa Vicaria per li suoi enormi delitti coll' avvertenza del riferito Prelato, che intende dover godere l'immunità personale, come preteso Cberico iniziato alla tonsura da 25. anni a questa parte, non ostante che fu arrestato senza gli abiti cbericali, e con capello proprio, e lungo all' uso del Valdemone con effetto opposto al cbericato, vestito da secolare, e senza verun vestigio di eclesiastico, e per consequenza esclusa dal preteso fuero, non men per la disposizione del sacro Concilio Tridentino, che

Ooo dell'

dentino, que del edito promulgado de aquella misma mitra en 3. de Noviembre 1744. He resuelto por tanto, conformandome con el parecer de la misma, que me lo comunica en fecha de 10. del corriente, que V.S. pase luego a la correspondiente determinacion de los procesos criminales en esse Tribunal contra del referido de Mazzurra, segun las leyes del Reyno, no obstante la advertencia, por tratarse de mero punto de hecho, esto es, que fue el Mazzurra incontrastablemente arestado sin vestigio alguno de abito clerical. Paso por tanto a prevenir a V.S. esta mi resolucion para su inteligencia, y cumplimiento (a). Dios guarde a V.S. muchos años. Palermo a 14. de Julio de 1748.

dell' editto da quello stesso Vescovo promulgato sotto li 3. di Novembre 1744. Ho risolto pertanto, conformandomi col parere della medesima, comunicatomi in data de' 10. del corrente, che V. S. passi tosto alla convenevole determinazione de' processi criminali in cotesto Tribunale contra del mentovato di Mazzurra, giusta le leggi del Regno, non ostante l'avvertenza, per trattarsi di un mero punto di fatto, cioè che fu il Mazzurra incontrastabilmente arestato senza alcun vestigio di abito clericale. Passo pertanto a raggugliare a V. S. questa mia risoluzione per sua intelligenza, e adempimento (a); e Dio Signor nostro lungamente la conservi. Palermo a' 14. di Luglio 1748.

*Ex act. Trib. M. R. C. fol. 67. in mandatell.*

---

(a) Concord. pragm. 1. tit. 11. de foro comp. recent. to. 3. pragmat.

**IDEM**



OS . MKVII . SO

I D E M R E R O R E X

AD TRIBUNAL MTRC.

*Archidiaconatus rationes laicar defuncti Archidiaconi bardi ad  
Trib. M. R. C.; ecclesia vero aconomus in episcopali  
Curia reddere compellitur.*

**A** Vendo fatto esaminare la consulta di questo Tribunale de  
debbene di Ottobre passato, colla quale sollicito spettar a  
il conoscimento de' conti dell' Arcipretura di Caltanissetta, de  
ad istanza dell' Arciprete Abb. Don Giuseppe Lupis presentar  
debbono l'Economo D. Vito Mucaira, ed il Dott. D. Stefano Stabile,  
come erede del di lui fratello D. Benedetto; e quanto ha rappresent  
to in contrario alla pretension di V.S. la Corte ecclesiastica di Mazara,  
sostenendo toccar ad essa il procedere in detta causa: ho risolto che ri  
guardo al suddetto di Stabile proceda, e continui a procedere questo  
Tribunale, anco per adempimento di quanto ha S. M. ordinato con  
Real dispaccio de' 12. di Agosto 1747. di doverli dare i riferiti conti  
davanti i rispettivi Giudici competenti; e per il citato Mucaira proce  
da la suddetta Corte ecclesiastica; alla quale avendo dati con altro ba  
glietto d'oggi gli ordini opportuni, lo partecipo a V.S. per sua intelli  
genza, e per adempimento di questa mia determinazione; e Iddio nostro  
Signore la feliciti. Palermo a' 9. di Novembre 1748.

*Ex act. Trib. M. R. C. in mandatell. f. 19.*

## I D E M A R R O H E I

## AD TRIBUNAL M. R. C.

*Gasform nullitatis transactionis, ac revocationis solemnium per M. R. C. decretorum ad ipsum A. Magnae Curiae Tribunal, non autem ad Archiepiscopatum Curiam pertinere statuitur.*

**P** Revengota V. S. che nella causa della nullità della transazione stipulata tra D. Laurea Marino, e il Clerico D. Antonino di Luca, erede di D. Placido Marsili della Città di Messina, solennizzata, precedenti gli ordini di V. S., del *consilio de utilitate transactionis*, rimessi al Giudice di quella Regia Audienza Castelli, e dal medesimo col *beneficium* approvata, poiché trattasi ora di un litigio su di cosa già prevenuta, e radicata innanzi questo Tribunale, e di revocazione del *consilio de utilitate* fatto dal detto Giudice Castelli *nomine M. R. C.*, perciò ne spetta la cognizione a V. S., e non alla Curia Arcivescovile di detta Città; maggiormente, che annullandosi sotto la transazione, le parti contendenti ritornano *ad primam jura*, che già sono nella G. C. civile radicati; per le quali stesse ragioni fu a 23. di Aprile del 1747. dichiarato da me, precedente consulto della Giunta delli Presidenti, e Consultore, che avesse continuato a procedere il Giudice della Monarchia, e non la G. C. civile, nella causa della nullità del beneplacito, o sia delli solenni fatti dal detto Giudice della Monarchia nella concessione emfiteutica de' fondi del Priorato de' SS. Nicolò, e Calogero di Sciacca (a). Onde continuerà V. S. a procedere in detta causa di D. Laurea Marino, e del Clerico D. Antonino di Luca, avendo io con questa data ordinato alla Curia Arcivescovile di detta Città, che non si mescolasse, ma soltanto desse il solito braccio agli ordini di V. S., che Dio nostro Signore felicitì. Palermo 6. Giugno 1749.

*Ex act. Trib. M. R. C. in mandatell. fol. 82.*

(a) In tom. 1. praef. Collect. tit. 7. num. 33. pag. 378.

## I D E M P R O R E X

AD TRIBUNAL M. R. C.

Questionum criminalium.

*Jurisdictionis contentivam in casu indulti pro M. C. criminali  
adversus Tribunal R. P. Prorex dirimit.*

**A** Vendo con matura riflessione esaminato la controversia insorta tra cotesto Tribunale della G. C. criminale; ed Avvocato fiscale del medesimo, ed il Tribunale del Real Patrimonio, in quanto alla destinazione del Delegato; fatta contro D. Filippo Pulejo dal Tribunale suddetto del Real Patrimonio, e gli ordini sospensivi dati da cotesto Tribunale della G. C., ho risolto, che passando in questo Regno per assoluto, che per una certa preminenza non sia solito di concedersi gl'indulti, nè di conoscersi tali cause, se non da cotesto Tribunale della G. C. criminale, e fatta pria la relazione a me, farne la formale dichiarazione, si è tal potestà di cotesta G. C. solo controversa, nel caso che la cognizione, ed esecuzione dell' indulto fosse stata commessa a qualsiasi ufficiale, e Giudice, perchè allora non trattandosi d'indultare, ma di eseguire, ed essendo tal esecuzione a tutti gli ufficiali commessa, poteva spettare a chiunque avesse la criminale, giurisdizione; ma perchè nel caso presente nell' indulto pubblicato nel dì 5. Settembre 1747. non solo non si è demandata la facoltà a tutti gli ufficiali, ma per lo contrario fu questo solo diretto a cotesta G. C. criminale; con dirsi di più nell' ultimo di esso: *incaricandone per tanto l' iniolabile esecuzione di quanta nel presente indulto si contiene, ed esprime a cotesta Tribunale della G. C. criminale*; perciò non è il caso, che possa adattarsi al presente la questione svegliata nelli termini, quando l' esecuzione fosse stata diretta a chiunque avesse avuto giurisdizione; nè giova il dire che ora non si tratta di concedere l' indulto, il che è di giurisdizione di cotesta G. C. criminale, ma solo di conoscere li casi dell' eccezione dell' indulto, tra' quali essendovi quello delli delitti commessi *in officio*, ben perciò poteva il Tribunale del Real Patrimonio giudicare se validamente competesse l' indulto al Pulejo; tanto più che per li delitti di mancanze commesse nell' esercizio di Fisco del Consolato della seta farebbe stato al Tribunale del Real Patrimonio sottoposto, il quale anche poteva conoscere se valido fosse stato l' indulto per li delitti delli sol-


lea-

lenni, e registro, mentre oltre che è chiaro che il Giudice della cognizione sia il Giudice dell' eccezione, e quella giurisdizione, che ha formati i solenni, ne debba conoscere la nullità, o validità, si rende più manifesto tal punto dalle voci usate nell' istesso indulto, ove dopo di essersi spiegati i casi dell' eccettuazione dell' indulto per varj delitti, si dissero le parole sopra nominate: *incaricandone per tanto l' inviolabile esecuzione di quanto nel presente indulto si contiene, ed esprime a cotesta G. C. criminale*, per cui si manifestò, che non meno la dichiarazione del godimento, che la esclusione per la eccettuazione, e l' eccezioni, che mancassero, furon comunicate alla giurisdizione di cotesta G. C.; oltre che la presente questione fu nel principio dello stesso indulto apertamente decisa, e terminata a favor di cotesta G. C. criminale in quelle parole: *colla condizione che i rei assenti per goderlo, debbano legittimamente presentarsi fra il termine di un mese, come sopra, numerando dal dì della pubblicazione del presente indulto, avanti il Tribunale della G. C. criminale, a cui proutivamente spetta l' esaminare, e risolvere se il reo sia capace del presente indulto, come viene disposto dalle prumatiche, statuti, ed inviolabile osservanza di questo Regno*. Dal che ne risulta, che sebbene il Tribunale del Real Patrimonio sia *M. C. rationum*, e che possa conoscere quelli delitti, che o in conseguenza dall' amministrazione si commettono, o che l' ufficiali soggetti alla loro giurisdizione fanno nell' esercizio del loro impiego, tuttavia ciò ha luogo, quando ad altra giurisdizione non si trova demandata tal potestà, com' è nel caso dell' ammissione, o esclusione dell' indulto, e della cognizione dell' eccezioni di questo, la quale non solo in vigore del disposto in detto indulto del 1747., ma in virtù delle prumatiche, statuti, ed inviolabile osservanza di questo Regno sta comunicata a cotesta G. C. criminale; che perciò qualora i querelanti si graveranno in cotesta G. C. criminale, e domanderanno di non dover godere il Pulejo il beneficio dell' indulto, o perchè li suoi delitti furono eccettuati dal medesimo, o per difetto di registro, allora cotesta G. C. criminale faccia giustizia, con riflettere se erano dedotti, o occulti; e giudicando, che non sia capace di tal godimento, o che il concesso indulto non comprese li delitti *in officio*, allora ne debba rimettere la cognizione pe' l' gastigo al Tribunale del Real Patrimonio, come competente a punire quelli delitti, che avrebbe commesso il Pulejo nell' esercizio dell' ufficio di Fisco del Consolato della sera di Messina; ben vero; affinchè il Pulejo sudetto non rimanesse impunito per l' altri, potesse il Delegato del Tribunale del Real Patrimonio proseguire le informazioni contro il detto Pulejo per quelli delitti dal medesimo commessi nell' esercizio di tal ufficio di Fisco dopo la pubblicazione del riferito indulto, per li quali dovesse il Tribunale del Real Patrimonio procedere a far giustizia; quindi è che partecipo a V. S. questa mia risoluzione;

per

per restarne intesa, e per il suo puntuale compimento ; e nostro Signore la felicità . Palermo a' 2. di Luglio 1749.

Ex act. Trib. M. R. C. fol. 90. in mandatell.



☞ LXX. ☞

I D E M P R O R E X

A D T R I B U N A L M. R. C.

*Quonquam à sententia Judicis mensæ Archiepiscopalis adversus conventos inquilinos laicos pronunciata, nihil impedit quominus ad Trib. M. R. C. provocetur, ubi tamen, ut hic, de fundis regii patronatus agatur, causam Tribunal R. P. in secundo judicio cognoscet.*

**A** Vendo alla Giunta de' Presidenti, e Consultore rimessa la consulta di V.S. segnata in 27. dello scorso mese di Giugno, e quella del Giudice della Monarchia in data delli 19. del passato mese di Agosto con tutti li rispettivi documenti in esse compiegati nella competenza giuridizionale tra l' un Tribunale, e l' altro insorta, pretendendo ognuno la cognizione degli appelli delle cause decise dal Giudice della mensa Arcivescovile di questa Città contra l'inquilini laici di detta mensa : ho col parere di detta Giunta risolto di rispondere a V.S. di non intromettersi nella difamina del merito dell' appello di detta causa ; poichè, sebbene il reo convento fosse laico, e potrebbe per conseguenza la G. C. civile dalle cause decise dal Giudice della mensa contro i laici, che sono rei conventi, ammettere l' appello, o qualunque altro competente rimedio, come immediato superiore, nulladimeno essendovi nella causa, che tratta la detta consulta di V. S. delli 5. di Giugno suddetto, l'interesse immediato del Regio Fisco patrimoniale, per trattarsi di fondi di patronato Regio, il merito della medesima deve conoscersi dal Tribunale del Real Patrimonio a tenore delle lettere Reali: al quale con biglietto di oggi se n' è passata la notizia, restando pure il Giudice della Monarchia con altro biglietto prevenuto di astenersi d' ingerirsi al pari di V.S. in questa causa ; il che le sia d' intelligenza ; e nostro Signore la felicità . Palermo 19. di Dicembre 1750.

Ex act. Trib. M. R. C. in mandatell. fol. 47.

IDEM

LXXI.

I D E M P R O R E X

AD TRIBUNAL M. R. C.

Regis nomine .

*Tribunalibus, ceterisque Magistratibus Delegatos in Regni Universitates, aliosque destinandi, libera, prout antea consueverat, facultas esto.*

**E**ssendosi degnato il Re nostro Signore comunicarmi la sua Real risoluzione, non meno per la sua Real Segreteria di Stato, di giustizia, e grazia, che per quella della Real azienda, che sebbene avesse conosciuto derivato da zelo l'ordine da me dato a' Tribunali, alle Diputazioni del Regno, e delle nuove gabelle, Regj Percettori, ed altri Ministri pecuniarj, di non procedere a destinazione di Deputati contro le Università debitorici, ed altri particolari debitori, senza prima parteciparmi la causa di tali destinazioni, ed ottenerne il mio permesso: nondimeno per lasciar libero il corso dell'amministrazione della giustizia a' Tribunali, e non alterar la facoltà, che tengono le Deputazioni del Regno, e delle nuove gabelle, li Regj Percettori, ed altri Ministri pecuniarj, di far la destinazione contro le Università, ed altri debitori nell'istessa maniera, come si è praticato per lo passato, prima dell'ordine ristrettivo da me dato, avessi lasciato i Tribunali, le Deputazioni del Regno, e nuove gabelle, li Regj percettori, ed altri Ministri pecuniarj nella pristina libertà di fare tali destinazioni; ben inteso però, che occorrendo destinarsi Vicarj, Commissarj generali, o Delegati, per materie gravi, e d'importanza, debbano prima i Tribunali rappresentare a me, e miei successori le cause, e motivi, e non possono tali destinazioni aver effetto senza la intelligenza, e mia approvazione, e de' miei successori; prevenendo ancora a' Tribunali, Deputazioni, e Ministri pecuniarj, che tengono la facoltà di destinar Delegati, di dover con tutta attenzione, e diligenza prescegliere persone probe, e di accertata esperienza, castigando severamente qualsivoglia eccesso, che commetteffero. Lo parteeipo pertanto a V. S., come con biglietto d'oggi ne ho passata la notizia al Tribunale della Gran Corte in Palermo, affinchè resti anche qui adempito in tutte le sue parti il riferito Real ordine di S. M., e ne curi V. S. col suo

suo zelo l' esatta esecuzione ; e nostro Signore la felicità . Messina 17. di Agosto 1751.

Ex act. Trib. M. R. C.

Huic confirmile fuit per Proregem ad Tribunal R.P. transmissum eodem die , & anno ; ut ex regello chirograph. S.R.M. ann. 1750. & 1751. Ind. 14. fol. 188. retro.



LXXII.

I D E M P R O R E X  
A D T R I B U N A L M. R. C.  
Sedis crim.

Regis nomine.

*Causa inventionis thesauri per M. C. , non autem per Trib. Regii ararii cognoscatur , cessione, de qua hie , pro Fisco Regio non admitta.*

**A** Viendo recurrido al Rey con el adjunto memorial Jayme Principado , exponiendo quanto le ha ocurrido , por aversele imputado la invencion de un thesoro , y que despues de averse tratado de esta causa en esse Tribunal , el Baron de Torremuzza ha cedido sus derechos al Regio Fisco , para introducirse nuevamente en el Tribunal del Real Patrimonio : ha resuelto S. M., y mandado con despacho de 9. del corriente por via de la Real Secretaria de hacienda , que no se admita por el Regio Fisco temeyante

Tom. V.

te

**A** Vendo ricorso al Re coll' annesso memoriale Giacomo Principato , esponendo quanto gli è occorso , per essergli stata imputata l' invenzion di un tesoro , e che dopo di essersi questa causa trattata in cotesto Tribunale , il Barone di Torremuzza ha cesso i suoi dritti al Regio Fisco , per introdursi di bel nuovo nel Tribunale del Real Patrimonio : ha risolto sua Maestà , e comandato con dispaccio de' 9. del corrente per via della Real Segreteria di azienda , che non si ammetta dal Regio Fisco simigliante

Ppp

tes-

te cation , y que dexere proceder a V.S.; y en consequencia de ello remito a V. S. el citado memorial , preveniendole et puntual cumplimiento , y execucion de la sobre dicha Real orden . Dios guarde a V. S. muchos años. Mecina 19. de Octubre de 1751.

cessione , e che lasciasse procedere a V. S.; quindi le rimetto il citato memoriale , prevenendole il puntual compimento , ed esecuzione del suddetto Real ordine . Nostro Signor. Dia lungamente la felicità . Messina a' 19. di Ottobre 1751.

Ex act. Trib. M. R. C.

~~~~~

LXXIII. 50

I D E M P R O R E X

AD TRIBUNAL M. R. C.

Panormi degens .

*Causam, utpote in M. C. Messane inchoatam, ibidem prosequendam esse Prorex statuit.*

**P**Er le pendenze , che si sono agitate , e ancor vertono introdotte prima nella Corte di Siracusa da parte di Paola Golino , poi in cotesto Tribunale della Gran Corte da parte di D. Antogino Arezzi Barone della Targia , che sono due contendenti , ed ultimamente per declinatoria di foro in quello Tribunale della Gran Corte di Messina : motivo , per cui si sono emanati diversi ordini dall' uno Tribunale , e dall' altro , a tal segno che restando perplesso il Giudice di Siracusa D. Michele Bono , con di lui rappresentanza de' 14. di Ottobre 1751. implora da me gli ordini corrispondenti , ed opportuni per saperli regolare nella esecuzione di quelli , che si sono emanati finora da cotesto , e questo Tribunale della Gran Corte ; con biglietto pertanto di questo giorno ho risposto al Giudice suddetto della maniera seguente : „ Per essersi maturamente esaminate tutte le providenze , „ ed atti , che hanno mediato per la pendenza tra D. Paola Golino , e „ il Barone Arezzi per una lite di spoglio introdotta in cotesta Corte , „ quale pretende il Barone Arezzi doverli agitare nella Gran Corte „ in Palermo , perchè la crede ivi introdotta ; ma considerato tutto , e „ tra gli altri li due atti provisionali , spediti dalla Gran Corte in Pa-  
„ les-



„ lermo sotto li 3. e 20. dello scaduto Settembre , per quali la Gran  
 „ Corte in Palermo dopo maturo esame determinò esser prevenuta la  
 „ causa per provista fin dalli 5. di Giugno nella Corte di Siracusa , ed  
 „ ivi doverfi esaminare ; su qual riflesso ordinò la cancellazione delle  
 „ lettere di manutenzione di possessione , e citatorie ottenute ad instan-  
 „ za del Barone in Palermo , a tal che le lettere di declinatoria di foro  
 „ per via della Gran Corte degente in questa sono ottenute , dopochè il  
 „ Tribunale degente in Palermo dichiarò non spettare a lui la cognai-  
 „ zione ; a qual oggetto non può esser di ostacolo l'atto provvisorio fu-  
 „ percessorioale spedito a' 5. di Ottobre dalla Gran Corte in Palermo,  
 „ fondato sul decreto de' 19. Agosto caduto sopra il memoriale dell'  
 „ Arezzi, sì per esser posteriore la determinazione della Gran Corte in  
 „ Palermo , come perchè fu quel decreto con la condizione: *sem-*  
 „ *pre che la causa era introdotta in Palermo* , e di già la Gran Corte di-  
 „ chiarò non esser colà introdotta ; che però incaricò a V. S. che in vi-  
 „ sta del presente dia compita esecuzione alle lettere di declinatoria di  
 „ foro emanate dal Tribunale della Gran Corte degente in Messina  
 „ sotto li 28. dello scorso Settembre colla trasmissione degli atti nella  
 „ forma solita , acciò nel Tribunale della Gran Corte qui in Messina  
 „ unitamente col Consultore D. Angelo Cavalcante , intese le parti , si  
 „ definisca la causa di giustizia . „ Partecipo tutto l'antidetto a V. S.,  
 „ acciò intesa di questa mia risoluzione , e di quanto ho scritto oggi al  
 „ Giudice di Siracusa , venga ad ovviare agli ordini diversi , che sul  
 „ presente assunto possono da V. S. emanarsi ; e nostro Signore la felicità.  
 Messina a' 5. di Novembre 1751.

*Ex act. Trib. M. R. C. fol. 10. in mandatell.*

LXXIV.

HANNIBAL COMES MAFFÆUS  
Prorex

CUNCTIS REGNI OFFICIALIBUS.

*Personæ recensentur peculiari regii epistolæ cursus foro  
gaudentes.*

**V**ICTORIUS AMEDEUS Sicilia, Hyerusalem, & Cypri Rex &c. Vicerex &c. Con viglietto di nostra Secreteria abbiamo disposto lo che siegue : „ Dovendo il Mastro corriere di questo Regno, suoi luogotenenti, ufficiali, e corrieri gioir del foro militare in virtù di contratto oneroso confermato in questa parte di transazione fatta con la R. C. sotto li 17. Settembre 1709., e da S. M. con suo ordine de' 3. Aprile 1714.: mi comanda S. E. dic a V. S. che debba far eseguire, ed osservare quanto in detto contratto, transazione, ed ordine viene disposto, toccante al predetto privilegio del foro, con regular, e stabilire il numero, e qualità delle persone, che devono gioir del medesimo, facendole matricolare negli atti di V. S., e nostro Signore la guardi. Palermo li 20. Agosto 1716. De Gregorj. Al Tribunale della Gran Corte. „ E dal riferito Tribunale fu in dorso di detto biglietto, con le scritte in esso annesso primo loco sotto li 10. del corrente fatta provvista: *Recognoscatur per Spectabilem F. P. unà cum nota officialium*, e dallo Spett. Avvocato fiscale del medesimo Tribunale fu fatto il seguente motivo: *Jesus. Personæ contente in interclusa nota sunt juxta numerum permillum in Regiis literis per viam M. R. C. sub die 23. Maji 1714., ac aliis literis Viceregis emanatis de anno 1710. die 20. Martii, & juxta formam, & pacta contenta in contractu transactionis; & quod cursores extraordinarios apparet numerus in fide cum hoc interclusa, quod fuerint hætenus matriculati ad numerum viginti; ideo videtur, quod possit dari ordo, quod matriculentur.* E secondo, ed ultimo loco fu dal medesimo Tribunale sotto li 12. del corrente Dicembre fatta provvista: *Fiant literæ, prout convenit, juxta motivum.* Per esecuzione della quale, ed in conformità del preferto viglietto, e motivo di detto Spettabile Avvocato fiscale, e stante averli riconosciuto le persone contente nella seguente nota, cioè l' Ill.


Cor-

Corriero maggiore per la Correria di Palermo, un luogotenente, un distributore di lettere di particolari, e quattro ufficiali. Per la Correria di Messina, un luogotenente, un distributore di lettere di particolari, e quattro ufficiali. In ogni Città, e Terra del Regno un luogotenente, un distributore di lettere di particolari, ed un ufficiale per ricapitare li dispacci, e lettere della Corte, e del Tribunale. Li creati conforme all' ultimo contratto di transazione, e lettere emanate per via del Tribunale della R. G. C. a 20. Marzo 1710. sono li seguenti, cioè l' Ill. Corriero maggiore, tra maggiori, e minori n. 15. , li luogotenenti di Palermo, e Messina n. 4. per ognuno di essi, li luogotenenti delle Città demaniali del Regno num. 2. per ognuno; li luogotenenti delle Terre baronali num. uno per ognuno di essi; li fidati, conforme al detto contratto di transazione, e capitoli del Duca di Medinaceli, inseriti nelle lettere osservatoriali concesse all' Ill. Corriero maggiore, e confermati da S. M. (che Dio guardi) con lettere osservatoriali de' 13. Maggio 1714. sono li seguenti, cioè, nella Città di Palermo num. venti, in Messina num. quindici, in Catania, Siracusa, e Girgenti num. sei per ogni Città, in Trapani num. quattro, in Termini num. tre, in Sciacca num. tre, e nelle altre Città, e Terre, dove vi è luogotenente num. due per ognuna di esse. Li Corrieri ordinarij sono num. tredici, cioè cinque di Messina, due di Catania, due di Siracusa, due di Noto, due della Licata. Li Corrieri straordinarij a cavallo, che si tengono esposti per servizio della R. C., sono num. venti, le felughe del dispaccio sono num. sei, che costano di quattordici marinari, ed un padrone, in tutto num. quindici in ogni feluga, altre due corrieri ordinarij da Messina a Siracusa, altro da Piazza al Mazarino, e Lentini, altre due da Vizzini al Cotato, essere giusta il numero permesso dalle lettere Reali per via dell' espresso Tribunale, spedite sotto li 23. Maggio 1714. per godere del foro militare, e per altre lettere Viceregie emanate a 20. Marzo 1710. e giusta la forma, e patti adjetti nel contratto di transazione fatto con la R. Corte, e li Corrieri straordinarij num. di venti. Siamo ad incarirvi, ed a chi spetta, ordinarvi, che non vogliate tali persone per nessun conto riconoscere, nè a cosa alcuna procedere, per restar soggette a detto foro militare; con questo però, che si devono matricolare negli atti del Tribunale della R. G. C., eseguendo, *Et ad unguem* osservando li citati ordini, giusta la loro serie, continenza, e tenore *de verbo ad verbum*, *Et a prima linea usque ad ultimam, prout jacens*, siccome fossero nelle presenti di nuovo inseriti, e così vogliamo, che si eseguiscano, e offervino da ognuno, sotto la pena, a chi si può imporre, di once mille, da applicarsi al Regio Fisco, e registrate, ed eseguite le presenti, le restituirate al presentante per sua cautela, per quan-

quanto la grazia di sua Maestà tenete cara . Dat. Panormi die 23. Decembris 1716.

IL CONTE MAFFEI.

Vid. F. P.  
Vid. Gastone.  
Vid. Ardizzone.  
Vid. Citrano.  
Vid. Perlongo F. P.



LXXV.

BARTHOLOMÆUS CORSINI

Princeps Sifmani, Prorex

AD CURIAM SUBDELEGATAM REGII TABELLARII  
CURSUS MESSANÆ.

*Curie predictæ actuarii fori prærogativa fruuntur. Forum delicto superveniens quemquam ab ordinariâ jurisdictione non eximit.*

**I**nterpuesta la competencia entre V. S. , y la Regia Audiencia en la causa de consumida heredad del difunto Domingo Cacia a instancia de Pedro Gemelli contra de Joseph Alibrandi , y D. Eutichio lo Giudice actuarios de essa subdelegada Corte del Regio Corso, he resuelto, que recurriendo a V. S. Pedro Gemelli contra de su actuario D. Eutichio lo Giudice por consumida heredad del difunto Domingo Cacia , proceda, y haga justicia , aviendo con esta misma fecha espedido lo conveniente a essa Regia Audiencia; y

re-

**I**nterposta la competenza tra V. S. , e cotesta Regia Udienza nella causa di consumta eredità del difunto Domenico Cacia ad istanza di Pietro Gemelli contro di Giuseppe Alibrandi , e D. Eutichio lo Giudice attuarj di cotesta Corte suddelegata del Regio Corso , ho risolto che , ricorrendo a V. S. Pietro Gemelli contro del suo attuario D. Eutichio lo Giudice per consumta eredità del difunto Domenico Cacia , proceda , e faccia giustizia , avendo con questa stessa data spedito l' ordine conveniente a cotesta Regia Udienza; e

ri-

respecto al otro actuario Joseph Alibrandi, no se ingiera V.S., doviendo proceder essa Regia Audiencia, a cuya jurisdiccion no ha hecho perjuycio alguno a cerca del delicto dal mismo, supuesto, cometido en el mes de Julio del año proximo pasado, con la patente de actuario, que impetrò en el mes de Octubre siguiente. Passo portanto a prevenir V. S. de esta mi resolucion para su inteligencia, y cumplimiento. Guarde Dios a V. S. muchos años. Palermo a 10. de Octubre de 1744.

rispetto all'altro attuario Giuseppe Alibrandi, non s'ingerisca V.S., dovendo proceder cotesta Regia Udienza, alla cui giurisdizione non ha recata verun pregiudizio intorno al delitto dal medesimo, supposto, commesso nel mese di Luglio dell'anno p. p., colla patente di attuario, che impetrò nel mese del seguente Ottobre. Passo pertanto a raggagliar V. S. di questa mia risoluzione per sua intelligenza, e adempimento. Dia Signor nostro lungamente la caversi. Palermo a' 10. di Setteembre 1744.

*Ex act. officii Judicis subdeleg. Regii Cursus Messanae  
die 15. Sept. 1744.*

~~~~~

LXXVI.

JOACH. <sup>MUS</sup> FERNANDEZ PORTOCARRERIUS  
Marchio de Almenara, Prorex

A D T R I B U N A L M. R. C.

*Tum quia foro militari fuerat renunciatum, tum quia de administratione feudorum agebatur, causam non per generalem Auditorem, sed per M. C. discutiendam esse statuitur.*

**D** Espues de averse examinado con toda atencion lo que el Abogado fiscal de esse Tribunal tiene representado al Baylio mi Señor por consulta de 29. de Abril proximo pasado, y lo que tambien ha hecho el Auditor general, firmando competencia sobre si deva gozar del

**D** Opo di esser se esaminato con tutt' attenzione quel che l' Avvocato fiscale di cotesto Tribunale ha rappresentato al Balio mio Signore per consulta de' 29. di Aprile proximo passato, e quel che parimente ha fatto l' Auditor generale, eccitando competenza intorno al punto se dee go-

del fuero de la guerra D. Joseph Pafumi abonador de D. Juan, y D. Francisco Pafumi en el contrato, que se estipuló con esse Tribunal de los feudos de la Xiaraha resuelto S. E. en vista de una, y otra representacion, que V. S. profiga en el conocimiento de esta causa, no obstante que D. Joseph Pafumi sirva actualmente, como substituto de D. Andrea, el empleo de portero de cámara de S. E., por aver renunciado a qualquier fuero, antes de admitir la substitucion, con juramento, por el privilegio de la obligacion hecha a esse Tribunal, a la qual no se le puede oponer excepcion de fuero alguno: y por que los foristas de la guerra quedan sujetos a la jurisdiccion ordenaria en los arrendamientos de feudos, y territorios; y de orden de S. E. participo a V. S. esta resolucion, para que lo tenga entendido assi, aviendose mandado al Auditor general, que se abstenga de conoscer esta causa. Dios guarde a V. S. muchos años. Messina 9. de Agosto 1726.

*D. Bernardo de Ugualde.*

*goder del foro della guerra D. Giuseppe Pafumi abbonatore di D. Giovanni, e D. Francesco Pafumi nel contratto stipulato con cotesto Tribunale de' feudi della Sciara: ha risolto S. E. in veduta dell' una, e dell' altra rappresentanza, che prosiegua V. S. nella cognizion di questa causa, non ostante che D. Giuseppe Pafumi eserciti attualmente, come sostituto di D. Andrea, l'impiego di portiero di camera di S. E., per aver rinunciato a qualunque foro, prima di ammetter la sostituzione, con giuramento per lo privilegio dell' obbligazione fatta a cotesto Tribunale, alla quale non si può opporre eccezione di foro alcuno: e perchè i foristi della guerra restan soggetti alla giurisdiccion ordinaria negli arrendamenti di feudi, e territorj; e d' ordine di S. E. participa a V. S. questa risoluzione, acciò ne resti intesa, essendosi imposto all' Auditor generale, che si astenga di conoscer una tal causa. E Dio Signor nostro lungamente la prosperi. Messina a' 9. di Agosto 1726.*

*D. Bernardo de Ugualde.*

*Ex act. Trib. M. R. C. in mandatell. f. 167.*

LXXVII.

P E T R U S D E C A S T R O  
 Gratia Regalis Marchio, Regni Præses

AD TRIBUNAL M. R. C.  
 Quæstionum criminalium.

*Auditoris generalis forum Proconservatori juxta instructiones Cardinalis  
 de Judice denegatur.*

**A** Viendose reconocido por la Junta de Presidentes, y Consultor las consultas de V.S. de 17. de Setiembre, y del Auditor general de 4. del mismo sobre la competencia de quien deve conocer de la causa de D. Francisco Cirilo, por aver, como Proconservador de la Ciudad de Polizzi, despojado de un jardin a Antonino Rizza; y veendo que las instrucciones del Cardenal de Juidice del año 1693., que V.S. presenta, conceden a los Proconservadores la inmunidad del fuero de la guerra en los seis meses de verano, y que el delito se cometia en el mes de Marzo, he resuelto a consulta de la misma Junta, que V. S. prosiga en el examen de la dicha causa, preveniendoselo para su inteligencia, pasando ygualmente la noticia al Auditor general, para que se abstenga. Dios guarde a V.S. muchos años. Palermo 19. de Marzo 1736.

**E** Sfendosi esaminate dalla Giunta di Presidenti, e Consultore le consulte di V. S. de' 17. di Settembre, e dell' Auditor generale de' 4. del medesimo sulla competenza intorno a chi debba conoscer la causa di D. Francesco Cirillo, per aver, come Proconservatore della Città di Polizzi, spogliato di un giardino ad Antonino Rizza; e vedendo che le istruzioni del Cardinal Giudice dell' anno 1693., che V. S. presenta, concedono a' Proconservatori l'immunità del foro della guerra ne' sei mesi di està, e che il delitto si commise nel mese di Marzo, ho risolto a consulta della medesima Giunta, che V. S. prosiegua nell' esame della detta causa; partecipandoglielo per sua intelligenza, e passando ugualmente la notizia all' Auditor generale, acciocchè se ne astenga; e nostro Signor Dio lungamente la feliciti. Palermo a' 19. di Marzo 1736.

*Præsent. Pan. die 20. Aprilis 1736. de mandato Sp. de Natoli Jud.  
 quod præsent. exequatur, & registr. in margine consult., &  
 parti restituatur.*

Tom. V.

Q99

EU.

## EUSTACHIUS DUX DE LAVIEFUILLE.

Prorex

AD ABELEM FRANCISCUM VANNOFFELIUM.

*Milites ab ordinariis Judicibus, ut testimonium perhiberent, arceffati, peculiaris fori prætectu minime sese excusare valeant.*

Señor mio.

**C**omo se ha experimentado de mucho tiempo a esta parte, que en los continuos hurtos, que han acahecido en esta Ciudad concurra alguna fundada sospecha de aver en ellos tenido ingerencia, y de aver sido complices algunos soldados de milicia arreglada, y aun los foratos de la guerra; y que no pudiendolos apremiar esse Magistrado, y otros oficiales a deponer como testigos, y a llamar los complices, quedan imperfectas las pruebas, y los procesos, y en consecuencia sin el merecido castigo los verdaderos delinquentes; para reparar por tanto a un tal inconveniente perjuycial al servicio de la justicia, he resuelto prevenir a V. S. por regla general, que haziendose en adelante por esse Magistrado, o por alguno de essos Ministros la peticion de uno, y mas soldados, para deponer como testigos la verdad de los acahecidos delictos, y para subirlos, deba V. S. remitirlos desde luego, sin oponerse al aresto de aquellos, que, aunque sean naturales de essa Ciudad.

Signor mio.


**E**sferdosi sperimentato da molto tempo a questa parte, che ne' continui furti occaduti in questa Città concorra alcun fondato sospetto di avere in essi avuto ingerenza, e di essere Stati complices alcuni soldati di milizia regolata, ed anche i forati della guerra, e che non potendoli costringere cotesto Magistrato, ed altri uffiziali a deporre come testimonj, ed a chiamare i complices, restano imperfette le prove, ed i processi, e per conseguenza senza il meritato gastigo i veri delinquenti; per riparare intanto ad un tale inconveniente pregiudiziale al servizio della giustizia, ho risolto partecipare a V. S. per regola generale, che facendosi da què innanti per cotesto Magistrato, o per alcuno di cotesti Ministri la peticione di uno, e più soldati, per deporre come testimonj la verità de' delitti accaduti, e per subirli, debba V. S. rimetterli di un subito senza opporsi all'arresto di quei, che, quantunque sion naturali di cotesta Città, si

tro.



Ciudad, se hallen premunidos del fuero militar; pues tratandose de testificar para hazer las pruebas de los delitos, no se goza, ni les proveye algun fuero, y qualquiera puede ser apremiado en la forma, que prescriben las leyes, a deponer la verdad delante qualquiera Juez, aunque se sea incompetente, para el mayor acierto de la justicia. Dios guarde a V.S. muchos años como desseo. Palermo y Julio . . . 1747.

*trovan premuniti del foro militare; poichè trattandosi di testificare per far le prove de' delitti, non si gode, nè giova loro alcun foro, e può qualunque esser costretto nella forma, che prescrivon le leggi, a deparre la verità innanti qualsivista Giudice, antorchè gli sia incompetente, pel maggior accerto della giustizia. Nostro Signor Iddio lungamente la conservi. Palermo a . . . Luglio 1747.*



LXXIX.

I D E M P R O R E X

AD TRIBUNAL M. R. C.  
Crim. aulz.

*Idem, quod supra, disponitur.*


**A** Viendo a thenor de la consulta de V.S. de 13. del corriente prevenido al Governador de Melazo Marques de Cusaque, remita a aquella Corte Capitania todos los testigos, que necesitaren, no obstante que sean foristas, para la compilacion del proceso, que deve formar contra de los, que resultaren reos en la riña acahecida de noche tiempo con armas blancas prohibidas, sin embargo que lo tenia ya ordenado con villetes de 12. de Julio p. p. así a dicho Governador para su cumplimiento, que a la mencionada

**A** Vendo a tenor della consulta di V. S. de' 13. del corrente partecipato al Governador di Milizzo Marchese di Cusaque, che rimetta a quella Corte Capitaniale tutt'i testimoni, che bisognassero, non ostante che sien foristi, per la compilazion del processo, che formar dee contra coloro, che risultassero rei nella rissa accaduta di notte tempo con armi bianche proibite, non ostante di averlo già ordinato con biglietti de' 12. di Luglio p. p. così a detto Governadore per suo compimento, che alla menzionata Cor-

da Corte Capitania, a fin de proceder en la mencionada causa; y a V. S. lo significo para su inteligencia. Dios guarde a V. S. muchos años. Palermo 22. de Setiembre 1747.

*te Capitaniale, affis di procedere nella riferita causa; e lo partecipo a V. S. per sua intelligenza. E Dio Signor nostra lungamente la prosperi, Palermo a' 22. di Settembre 1747.*

*Ex act. Trib. M. R. C.*



LXXX.

JOACH. <sup>MUS</sup> FERNANDEZ PORTOCARRERIUS  
Marchio de Almenara, Prorex

AD TRIBUNAL M. R. C.

*Cum nil Fisci, aut Universitatis interfit, causa coram ordinario Judice Curia Montisregalensis, non autem coram Trib. R. P. erit discutienda.*

**S**E ha considerado la representacion de V. S. del mes de Junio p. p., y la que tambien puso en manos del Baylio mi Señor el Tribunal del Real Patrimonio, pretendiendo ambos Tribunales, que les toca el conocimiento de la causa, que los Padres Benedictinos de la Ciudad de Monreal figuen contra sus borgeses sobre el decreto, que cada uno tiene de apacentar diez animales en los prados del Monasterio de dichos Padres: en cuya inteligencia, y en la de la sentencia dada, y proferida contra Francisco Casara otro borges de D. Thomas Loredano Juez de la Corte ordenaria de aquella Ciudad por el mayor nu-

**S**I è considerata la rappresentanza di V. S. nel mese di Giugno p. p., e quella che parimente pose a mani del Balio mio Signore il Tribunale del Real Patrimonio, pretendendo amendue i Tribunali toccar loro la cognizion della causa istituita da' Padri Benedettini della Città di Morreale contra i lor borgesesi sopra il decreto, che tiene ognuno di pascer dieci animali ne' prati del Monastero di detti Padri: in quale intelligenza, e in quella della sentenza profferita contra Francesco Casara altro borgesese da Don Tommaso Loredano Giudice della Corte ordinaria di quella Città pel maggior numero di animali, che con-

numero de animales, que conduzo al pasto: ha resuelto S. E. que V. S. prosiga en el conocimiento de esta causa, y nulidad de dicha sentencia, por tratarse de interes de parte, y no lo tiene en ella el Fisco, ni la Universidad en comun; fuera de que, tratandose de intereses de particulares *uti singulos*, tampoco media el de paga de tandas, u donativos Regios; por cuyos motivos ha mandado S. E. al Tribunal del Patrimonio, que se abstenga de conocer en esta causa; y de su orden lo participo a V. S. para su inteligencia. Dios guarde a V. S. muchos años. Medina 9. de Agosto 1726.

condusse al pascolo: ha risolto sua Eccellenza, che prosiegua V. S. nella cognizion di questa causa, e nullità di detta sentenza, per trattarsi d'interesse di parte, non avendosi in essa il Fisco, nè l'Università in comune; oltre di che trattandosi d'interessi di particolari *uti singuli*, nè tampoco entra quel di pagamento di tandas, e donativi Regj; per quai motivi ha ordinato sua Eccellenza al Tribunale del Patrimonio, che si astenga di conoscer in questa causa; e d'ordine suo lo ragguaglio a V. S. per sua intelligenza. Dio Signor nostro lungamente la feliciti. Messina a' 9. di Agosto 1726.

D. Bernardo de Ugalde.

D. Bernardo de Ugalde.

*Prasent. Panormi die 19. Augusti 1726. de mandato Spect. de Gioeni, & Longo Jud. M. R. C. sedis criminalis, & civilis, quod prelatetur, exequatur, & registretur.*

*Ex act. Trib. M. R. C. in mandateh. fol. 166.*

LXXXI.

BARTHOLOMÆUS CORSINI

Princeps Sifmani, Prorex

AD TRIBUNAL M. R. C.

Aulæ civ.

*In proposito facti specie rescribit Prorex, ut Tribunal M. C. causam  
Judici Conservatori relinquat cognoscendam.*

**E**ssendosi esaminato il contenuto della consulta di questo Tribunale de' 10. del caduto Dicembre, colla pretensione di voler conoscere nelle istanze di D. Gerardo Magliocco, per obbligare il Convento della infermeria de' PP. Capuccini di questa Città ad introdurre nel loro nuovo aquedotto l'acqua del suddetto di Magliocco, per la servitù di tale trasporto da detto Convento sofferta per lo passato, e quanto ha esposto in contrario a detta pretensione il Giudice Conservatore di detti Religiosi, per sostenere in detta causa la sua giurisdizione: non costa, che detto di Magliocco abbia la servitù attiva di fare scorrer la sua porzione d'acqua con quella di detti Padri nel di loro aquedotto; e pertanto non potendo considerarsi come reo nel giudizio, che ha contra i medesimi istituito dopo la formazione del nuovo aquedotto, e di averli già riparata la loro acqua; ho risolto per tali motivi, che in detto giudizio non proceda V. S., ma si bene il Giudice Conservatore di detto Convento, come a questi con biglietto d'oggi ne passo la notizia; lo partecipo al Tribunale per lo dovuto adempimento. Iddio Signor nostro lo felicitì. Palermo 4. Gennajo 1744.

*Ex act. Trib. M. R. C.*

IDEM

LXXXII.

## I D E M P R O R E X

AD TRIBUNAL M. R. C.

Civ. aulæ.

*Cum inter Tribunal M. R. C., & Archiepiscopum quæreretur: cuiam competeret jurisdictio cognoscendi causus mulierum quarundam conviventium, adversus Curiam ecclesiasticam definitio prodit.*


**A** Viendo examinado la consulta, que V.S. me hizo en data de 29. de Febrero p.p., en que expressava pertener a V.S. la cognicion de la causa vertente entre D. Aña, D. Francisco, y D. Bartholomé Tedeschi con Suor Mattia Catarina Tedeschi Monja en el reclusorio de la B. V., y no a esta Corte Arzobispal, he resuelto, conformandome con el parecer del Consultor D. Onofre Scaffa, que me ha dado en su consulta en data de' 10. del corriente, que la dicha Corte Arzobispal se desista, y no se ingiera en dicha causa, en consideracion que no haciendo las mugeres de dicho reclusorio alguno voto, sino aquel de imaginaria obediencia, quando entran en el mismo, ni viviendo baxo ciertas reglas hechas, o aprobadas del Ordenario del lugar, siendo siempre libres de salir, y entrar, y solamente en dicho reclusorio se ensierran para conservar su honor, no es el caso de dever gozar del privilegio del fuero, y en sus causas

**A** Vendo esaminata la consulta fattami da V. S. in data de' 29. di Febbraja p.p., in cui esponeva appartenere le la cognizion della causa vertente tra D. Anna, D. Francesco, e D. Bartolomeo Tedeschi con Suor Mattia Caterina Tedeschi Monaca nel reclusorio della B. V., e non a questa Corte Arcivescovile, ho risolto, conformandomi col parere del Consultore D. Onofrio Scaffa, datomi con sua consulta in data de' 10. del corrente, che la detta Corte Arcivescovile desista, e non ingeriscasi in questa causa, in riguardo che non facendo le donne di detto reclusorio alcun voto, se non quello d' immaginaria obbedienza, allor ch' entrano nel medesimo, nè vivendo sotto certe regole fatte, o approvate dall' Ordinario del luogo, essendo sempre libere di uscire, ed entrare, e solamente in detto reclusorio si rinferrano per conservare il loro onore, non è il caso di dover godere del privilegio del foro, e di esser riconosciute dal  
Giu.

las profanas ser reconocidas del Juez eclesiastico; y que esse Tribunal de la G. C. continue a proceder en la riferida causa; se lo significo entanto a V. S. para su inteligencia, y cumplimiento. Dios guarde a V. S. muchos años. Palermo 12. de Marzo de 1744.

*Giudice ecclesiastico nelle lor cause profane; e che cotesto Tribunale della G. C. continui a procedere nella riferita causa; lo partecipo intanto a V. S. per sua intelligenza, e adempimento; e Dio Signor nostro lungamente la conservi. Palermo a' 12. di Marzo 1744.*

*Ex act. Trib. M. R. C.*



☞ LXXXIII. ☞

I D E M P R O R E X

AD TRIBUNAL M. R. C.

Sedis crim.

*Pendente reassumptionis habitus clericalis examine, Curia ecclesiastica insimul cum Regio Fisco inquireat in Clericum.*

**D** Espues de averse examinado maduramente por el Consultor D. Onofre Scaffa lo que esse Tribunal me tiene representado en sus consultas de 23. de Marzo, y 6. de Mayo p. p., y la Corte Arzobispal de esta Ciudad en otras dos consultas, sobre la competencia de jurisdiccion en la causa de Don Gaspar Liceti preso en esta vicaria, y supuesto reo, con otros de Tusa en la conjura contra el Principe de Scordia: he resuelto (conformandome con el parecer de dicho Ministro) continue a proceder en la causa criminal de dicho de Liceti la riferida Corte Arzobispal con el Regio Fisco,

**D** Opo di essere stato maturamente esaminato dal Consultore D. Onofrio Scaffa quanto cotesto Tribunale mi ha rappresentato per sue consulte de' 23. di Marzo, e 6. di Maggio p. p., e la Corte Arcivescovile di questa Città in altre due consulte, sulla competenza giurisdizionale nella causa di D. Gaspare Liceti carcerato in questa vicaria, e supposto reo, con altri di Tusa nella congiura contra il Principe di Scordia: ho risolto (conformandomi col parere di detto Ministro) che continui a procedere nella causa criminale di detto di Liceti la mentovata Corte Arcivescovile col Regio Fisco,

sco, para no dilatarse en ella el curso de la justicia, respeto de necessitar el punto de la reafuncion del abito dentro de las carceles, con el señal del collar, un largo, y dilatado examen; y lo participo a V. S. para su inteligencia. Dios guarde a V.S. muchos años. Palermo 2. de Julio 1744.

sco, per non dilatarsi in essa il corso della giustizia, a rissesto di aver bisogno il punto della reasunzione dell'abito dentro le carceri, col segnale del collare, un lungo, e diffuso esame; e lo partecipo a V. S. per sua intelligenza. Dio Signor nostro lungamente la felicità. Palermo a' 2. di Luglio 1744.

*Ex act. Trib. M. R. C. sedis crim.*



LXXXIV.

I D E M P R O R E X

AD TRIBUNAL M. R. C.

Crim. aulæ.

*In minoribus ordinibus constituti habitum clericalem, quem deposuerant, intra prefixum tempus non assumentes, cum in civilibus causis, tum in criminalibus laicali jurisdictioni omnino subiciantur.*

**A** Viendo el Arzobispo de esta Capital publicado un edito, paraque todos los tonsurados, y ordenados de menores en su Diocesis, que han depuesto el abito clerical, le asuman, y se presenten en su Cancellaria dentro del termino, que prescribe, paraque queden anotados los nombres, y apellidos de ellos; y de no esecutarlo assi, pasado que farà dicho termino, queden desde luego privados para siempre de la inmunidad eclesiastica, y sugetos tanto en lo civil, que en lo criminal

Tom. V.

nal

**A** Vendo l'Arcivescovo di questa Capitale pubblicato un editto, acciò tutt' i tonsurati, ed ordinati in minoribus nella sua Diocesi, che han deposto l' abito clericale, lo assumano, e si presentino nella sua Cancellaria dentro il termine, che prescribe, affinchè restino notati i loro nomi, e cognomi; e non avendolo così eseguito, passato che sarà detto termine, restino di un subito privati per sempre della immunità eclesiastica, e soggetti tanto nel civile, quanto nel criminale alla giu-

R r r

ri-

nal a la jurisdiccion laycal : he crehido pasar a manos de V. S. el adjunto esemplar impreso de dicho edito, paraque hallandose entendido de lo que en el se expresa, pueda tenerlo presente en los casos, que ocuriran, asique la justicia tenga su curso contra los riferidos meros laicos, assi en lo civil, como en lo criminal, sin el retardo de la mal fundada pretencion de reasumer el abito en perjuycio de la Regalia de S. M.; preveniendo al mismo tiempo a V. S. que haga registrar el mencionado edito en las partes, donde convenga, paraque del mismo quede siempre la noticia. Dios guarde a V. S. muchos años. Palermo 9. de Agosto 1744.

*ridizion laicale : ho fiamato passare a mani di V. S. l'ingionto esemplare impresso di detto editto, acciò restando intesa di quanto in esso si esprime, possa averlo presente ne' casi, che occorreranno, ad oggetto che la giustizia tenga il suo corso contra i predetti meri laici, così nel civile, come nel criminale, senza il ritardamento della mal fondata pretensione di reasumer l' abito in pregiudizio della Regalia di S. M.; partecipando nel tempo stesso a V. S., che faccia registrare il menzionato editto nelle parti, ove convenga, acciocchè del medesimo resti sempre mai la notizia; e Dio Signor nostro lungamente la prosperi. Palermo a' 9. di Agosto 1744.*

**JESUS.**

*Laicalibus Panormitanae Diœcesis Magistratibus encyclicas M. R. C. literas inserto cum edicti, tum chirographi contextu, quamcito expediendas; gemini similiter mandati utriusque Tribunalis tabulario ad præscripti normam registrum exequendum. In generalem demum, præcipuamque omnino providentiam Excellentia sua consulendum opinamur, ut urgentioribus rescriptis reliquos istiusce Regni Antistites ad equalis formæ jussu Primatis exempla promulgandum, illique obsequenter, uti decet, transmittendam admoveat.*

Landolina F. P.

*Ex lib. mandatell. ann. 8. Ind. 1744. C. 1745. f. 4.*



LXXXV.

## ARCHIEPISCOPI PANORMITANI

## EDICTUM

*In precedenti rescripto memoratum.*

**C**Onoscendosi colla sperienza quanto danno abbian recato alla disciplina ecclesiastica, non men che al bene pubblico i disordini praticati da coloro, i quali di prima tonsura iniziati, o negli ordini minori costituiti, lasciando la tonsura, e l'abito chericale, in mestieri, ed officj laici s'ingeriscono: nel di cui stato talora per cause civili convenuti, o per eccessi, che commettessero, innanzi a' Tribunali laici inquisiti, tentano di riprender l'abito chericale, quasi per un pretesto di mutar Giudice in tanto abuso della disciplina ecclesiastica, non che in disdecoro di un Ordine, che porta seco tutta la venerazione. Quindi volendo noi ovviare a tali, e simili inconvenienti, uniformandoci alla disposizione del Sacros. Conc. di Trento *nella sess. 23. cap. 6. de Refor.*, in vigor del presente ordiniamo, che tutti, e singoli chericici di questa Capitale, e Diocesi iniziati di prima tonsura, e negli ordini minori costituiti, quali si ritrovano aver dimesso l'abito chericale, tra il termine di giorni 20. dal dì della promulgazione del medesimo, inviolabilmente, e irremissibilmente debbano portarsi nella nostra Cancelleria, per ivi farsi notare i loro nomi, e cognomi, e vestirsi col solito abito chericale, affinchè nelle cause sì civili, che criminali potessero godere del foro ecclesiastico, e di tutti gli altri privilegj, con restar soggetti alla nostra giurisdizione, per indi ne' casi occorrenti distribuirli quella giustizia che lor competerà; quale termine scorso, e non riassumendo detto abito chericale, si reputino, e si abbiano per meri laici, e s'intendano *ipso facto* in qualsivoglia loro cause sì civili, che criminali, ed in tutto, e per tutto soggetti alla giurisdizione laicale, siccome noi in vigor del presente d'ora per allora li dichiaramo privi del beneficio del foro ecclesiastico, e di tutti gli altri privilegj chericali; sotto qual disposizione vogliamo parimente sien compresi i chericici conjugati; li quali, morendo le di loro mogli, tra lo spazio di un mese da correr fin d'allora irremissibilmente, precedendo la nostra licenza, tra 'l termine suddetto l'abito chericale riassumer debbano; altrimenti s'intendano privati del foro ecclesiastico, e di ogni altro privilegio, come sopra; ed acciocchè il presente editto si osservi inviolabilmente, senza che niuno

de' suddetti cherici potesse allegare ignoranza , ordiniamo che si debba affissare in tutti i luoghi soliti tanto in questa Capitale , che nella Diocesi, e non altrimenti. Dat. in Palermo nel Palazzo Arcivescovile li 27. Luglio 1744.

Per comandamento di Monsignore Arcivescovo di Palermo .  
D. Giuseppe Sciacca Cancelliere , e Maest. Not.



LXXXVI.

BARTHOLOMÆUS CORSINI

Princeps Sismani, Prorex

CAPITANEO , JUDICI , AC FISCALI  
Civitatis Thermarum.

*De promulgato edito officiales predicti certiores sunt .*

**C**AROLUS &c. Spect. Reg. fid. dil. Essendo stato dal Reverendissimo Arcivescovo di questa Capitale pubblicato l'accluso editto , fu rimesso da noi al sudetto Tribunale con biglietto della Real Segreteria del tenor che siegue :

„ Aviendo el Arzobispo de esta  
 „ Capital publicado un edito , pa-  
 „ raque todos los tonsurados, y or-  
 „ denados de menores en su Diocce-  
 „ sis, que han depuesto l'abito cle-  
 „ rical , le asuman , y se presenten  
 „ en su Cancellaria dentro del ter-  
 „ mino, que prescribe, para que que-  
 „ dan anotados los nombres , y a-  
 „ pellidos de ellos; y de no execu-  
 „ tarlo así, pasado que sarà dicho  
 „ termino, queda desde luego pri-  
 „ vados para siempre de la immu-  
 „ nidad eclesiastica, y sugetos tan-  
 „ to en lo civil, que en lo criminal  
 „ a la jurisdiccion laycal; he creydo  
 „ pa-

„ Avendo l'Arcivescovo di que-  
 „ sta Capitale publicado un editto,  
 „ acciò tutt' i tonsurati, ed ordina-  
 „ ti in minoribus nella sua Diocce-  
 „ si, che han deposto l'abito cheri-  
 „ cale, lo assumano, e si presentino  
 „ nella sua Cancellaria dentro il  
 „ termine, che prescribe, affinché  
 „ restino notati i loro nomi, e co-  
 „ gnomi; e non avendolo così ese-  
 „ guito, passato che sarà detto ter-  
 „ mine, restino di un subito privo-  
 „ ti per sempre della immunità ec-  
 „ clesiastica, o soggetti tanto nel  
 „ civile, quanto nel criminale al-  
 „ la giurisdiccion laicale: ho stimato  
 „ pas-

„ passat a manos de V. S. el adjun- „ *passare a mani de V. S. l'origin-*  
 „ to exemplar impreso de dicho e- „ *to esemplare impresso di detto e-*  
 „ dito, para que hallandose entendi- „ *ditto; acciò restando intesa di*  
 „ do de lo que en el se expresa, pbe- „ *quanto in esso si esprime, possa*  
 „ da tenerlo presente en los casos „ *averlo presente ne' casi, che ac-*  
 „ que ocuriran, afinque la justicia „ *correranno, ad oggetto che la giu-*  
 „ tenga su curso contra los referi- „ *stizia tenga il suo corso contra i*  
 „ dos meros laycos así en lo civil; „ *predelli uari laici, così nel civi-*  
 „ como en lo eriminal, sin el retar- „ *le, come nel criminale, senza il*  
 „ do de la mal fundada pretencion „ *ritardamento della mal fondata*  
 „ de reasumir el abito en perjuy- „ *pretensione di reasumer l'abito in*  
 „ cio de la Regalia de S. M., pre- „ *pregiudizio della Regalia di S. M.,*  
 „ viniendo al mismo tiempo a „ *partecipando nel tempo stesso a*  
 „ V. S. que haga registrar el men- „ *V. S., che faccia registrare il men-*  
 „ cionado edito en las partes, don- „ *zionato editto nelle parti, ove*  
 „ de convenga, para que del mismo „ *convenga, acciòchè del medesi-*  
 „ quede siempre la noticia. Dios „ *mo resti sempremai la notizia;*  
 „ guarde a V. S. muchos años. Pa- „ *e Dio Signor nostro lungamente*  
 „ lermo 9. de Agosto de 1744. El „ *la prosperi. Palermo a' 9. di Ago-*  
 „ Principe Corsini. Al Tribunal de „ *1744. Il Principe Corsini. Al*  
 „ la Gran Corte, „ *Tribunale della Gran Corte.*

Sopra del quale fu fatta provista primo loco sotto li 9. di Settem-  
 bre corrente: *Recognoscatur per Spett. F. P.*, e dallo Spett. Regio Av-  
 vocato Fiscale richinosito, fu fatto il seguente motivo: *Jesus. Lai-*  
*calibus Panormitanæ Diæcesis Magistratibus encyclicas M. R. C. lita-*  
*ras, inserto cum edicti, tum chirographi contextu, quancitò expediend-*  
*as; gemini similiter mandati utriusque Tribunalis tabulario ad præscri-*  
*pti normam registrum exequendum. In generalem demum, præcipuamque*  
*omnino providentiam E. S. consulendum opinamur, ut argentiorebus re-*  
*scriptis reliquos istiusce Regni Antistites ad æqualis formæ jussum Pri-*  
*matris exemplo promulgandum, illique obsequenter, uti decet, transmit-*  
*tendum admoneat. In vigor del quale si divenne dal Tribunale secundo,*  
 & ultimo loco sotto li 18. dello stesso a far provista: *F. R. E. S. fiant*  
*literæ juxta motivum Spett. F. P., & registretur, præsentetur, & exe-*  
*quatur.* Per esecuzione della quale vi ordiniamo, che facendo in primo  
 luogo registrare il sudetto editto, e 'l presente nostro ordine negli atti  
 pubblici di cotesta Corte, per servire in ogni tempo di regola invariabi-  
 le su questo assunto, dobbiate tanto voi, quanto i vostri successori ap-  
 puntino eseguirlo, ed osservarlo inviolabilmente in tutti i casi, che  
 occorreranno nell' avvenire; affinché giammai coloro, che vivono da  
 laici, possan pretendere nelle future contingenze di riassumere l' abito  
 che-

chericale, per godere del foro ecclesiastico, a pregiudizio della Reale ordinaria giurisdizione; e quando mai lo pretendano, dobbiate opporvi, e giammai permetterlo; ed in caso di contraddizione ne darete subito conto a noi per via di questo Tribunale, per compartirvi le opportune providenze in sostegno della Real giurisdizione. Tanto puntualmente eseguirete, e non altrimenti. Dat. Panormi die sexto Octobris 1744.

**EL PRINCIPE CORSINI.**

Vid. F. P.

Vid. Cambria.

Vid. Amato.

Vid. Paladini.

Vid. Landolina F. P.

**D. Hieronymus Puglia Secr. Trib. M. R. C.**

*Gesone de off. literar. sect.*

~~~~~

**LXXXVII.**

**I D E M P R O R E X**

**AD TRIBUNAL M. R. C.**

Crim. aula.


*Superius Edictum, Mazariensis Episcopi mandato, in sua diecesi etiam promulgatum.*

**I**L Vescovo di Mazara ha rimessa l' allegata fede del Maestro Notaio di sua Corte, continente la pubblicazione dell' edicto nella sua Diocesi per la riassunzione dell'abito a'cherici, che lo han deposto, a tenor del mio circolare, a consulta di cotesto Tribunale fatto a' Prelati del Regno (a). La rimetto a V.S., acciò ne faccia quell'uso, che stima; e nostro Signore la felicità, Palermo 16. Gennajo 1745.

(a) Cuncti Regni Præsules de consimili publicato edicto in propria uniuscujusque diecesi Proregem certiozem fecerunt, responsalibus

lit-

litteris transmissis ; quas singulas ipse Prorex identidem ad Tribunal  
M. R. C. remittere non omisit.



☞ LXXXVIII. ☞

I D E M P R O R E X

A D T R I B U N A L M. R. C.

Sedis crim.

*Causam , de qua agitur , in Curia ecclesiastica cognoscendum esse  
rescribitur.*

**E** Sfendosi esaminato lo esposto nella consulta di cotesto Tribunale de' 21. dello spirante , col quale sostiene spettar all' ordinaria giurisdizione il conoscimento della causa di simulazione di un contratto della vendita di un luogo nella Terra, di Naso, contrada di S. Carrà, fatta da Carmelo Marina al Sacerdote D. Vincenzo Marina di lui zio ; al che si oppone il Vicario foraneo , e l' Arcivescovo di Messina per la incorporazione di detto luogo fatta da detta Corte ad istanza del Fisco , per la reità del furto di seta commesso dal citato di Marina ; si ritrova costante la pretesione del Prelato per le ragioni da lui con sua consulta rappresentate ; dovendo la Corte ecclesiastica procedere in detta causa di simulazione della vendita suddetta ; e per tanto avendone a tal fine con biglietto d'oggi dati gli ordini opportuni al citato Arcivescovo, partecipo a V.S. questa mia risoluzione , appoggiata in dover procedere detto Prelato in detta causa, perchè la vendita del cennato luogo fu fatta da Carmelo Marina in tempo che già era maggiore di anni 18. , e che nello strumento confessa aver ricevuta dallo zio Sacerdote i conti della tutela , e curatela , presentati nella Corte Giuratoria di Naso, che in detto strumento ratifica , ed approva ; e che i furti al suddetto reo cumulati, furono commessi, quello della seta nove mesi dopo, e altrettanti mesi, e giorni dopo il furto sacrilego; ond'essendo esorbitante a crederli d'essere simulata la vendita di un luogo di onze 368. con animo di commetter furti, nove mesi dopo stipulata; incarico a V. S. dia i suoi ordini alla Corte di Naso per la escorporazione di detto luogo, ed acciò il Fisco faccia nella Corte ecclesiastica la causa della simulazione . Ben inteso però di dover restar a nome suo incorporata parte di esso per la sodisfazione delle onze 30. , che apparisce nello  
stro

stromento della vendita dover dare il Sacerdote Marina compratore di detto luogo fra lo spazio di anni 4. , per non obbligare l' ecclesiastico a prestar cautela nella Corte laicale; e nostro Signore la felicità. Palermo a' 30. di Maggio 1746.



LXXXIX.

## EUSTACHIUS DUX DE LA VIEFUILLE

Prorex

AD TRIBUNAL M. R. C.

*Pro exequendo laudo ille adeundus est Judex , cujus foro subjacet is ,  
contra quem petitur executio.*

**I**N vista della contesa giuridizionale tra cotesto Tribunale , e l'altro del S. Ufficio colla Corte Vescovile di Girgenti su'l pubblicato laudo dal fu Dott. D. Giacomo Gioeni , dopo di un lungo dibattimento di tal causa , in forza di procura compromissaria fatta in persona del medesimo dal Padre Guardiano , ed Iconimo del Convento di San Francesco di Assisi della Città di Naro da una parte , e da Don Garzia Sala , e dal Diacono Don Antonino Volpe dall' altra , per la revendicatoria del territorio di Burraitotto : e terminato in favor del suddetto Convento , questo subito dimandò in cotesto Tribunale la riduzione *ad arbitrium boni viri* contro del Sala , che fece poi l'adesione nel Tribunale stesso ; dal Volpe però in unione del Sala fu dimandata la nullità , e riduzione di detto laudo *ad arbitrium boni viri* in detta Corte Vescovile , asserendosi interessato il Volpe ecclesiastico; onde la suddetta Corte Vescovile pretese esser sua la cognizione , e non del Tribunale del S. Ufficio , e non dovere il suddetto , qualora fosse richiesto dal riferito Padre Guardiano , dar esecuzione al riferito laudo per la pendenza della nullità , ed individualità di detta causa ; ed all'incontro il Tribunale del S. Ufficio confessava , che avendo il suo forato D. Garzia Sala fatto la supplica di adesione al giudizio tentato in detto Tribunale della G. C. , non potea più nè egli , nè la Corte Vescovile pretendere la cognizione della causa suddetta. Esaminato già tutto maturamente la Giunta de' Presidenti , e Consultore , ed intese in contraddittorio le parti contendenti , conobbe ad evidenza la Giunta la confidenzialità del Volpe , deducendosi chiaramente da più  
atti

atti pubblici , e sentenze essere il D. Garzia Sala , soggetto al foro ordinario , il vero padrone , e possessore del territorio di Borraitosto , e che sia il suddetto Volpe persona sommessa del Sala , siccome la medesima Giunta nel 1743. sul punto della vera possessione di tal territorio in circostanza di competenza tra il Tribunale della SS. Crociata , e V. S. rappresentò con consulta de' 3. di Aprile al mio predecessore , essere insufficiente il titolo del Volpe , dichiarata del medesimo la confidenzialità di essere il vero , e legittimo possessore del territorio suddetto il D. Garzia Sala ; e però uniformandomi a quanto la suddetta Giunta con sua de' 20. del corrente mi fa presente , e propone , dico a V. S. di procedere nella causa di riduzione *ad arbitrium boni viri* innanti cotesto Tribunale pendente tra detto Convento col riferito Sala , mentre in oggi stesso ho risposto al Tribunale del Sant' Officio , che richiesto dal Padre Guardiano per la esecuzione di detto laudo contro il Sala , gli faccia giustizia , e con altro biglietto alla Corte Vescovile di Girgenti , che debba dalla sua pretesione desistere ; e nostro Signore la felicità. Palermo a' 23. di Marzo 1751.

*Ex act. Trib. M. R. C. in mandatell. fol. 57.*

~~~~~

XC.

I D E M P R O R E X

A D T R I B U N A L M. R. C.  
& adjunctos Judices.

Regis nomine.

*In prorogatione termini quadrimestris ab iis petita , qui literas via  
recognoscendi obtinuerunt , prescripta à Rege die  
2. Augusti 1738. , & 22. Maji 1751.  
serventur.*

**D**' Ordine di sua Maestà per via della Real Segreteria di giustizia in data de' 12. del corrente è statami comunicata la sua Real determinazione in vista dell' informo rimessole fin dal mese di Ottobre dell' anno passato sopra le suppliche avanzate alla M. S. dal Procuratore del Duca di Ferrandina , perchè si fossero

Tom. V.

S s s

traf-

trasmessi alla Corte i voti segreti nella causa della successione agli Stati di Montalto; mentre essendosi fatta parità sopra il punto se al detto Duca competitiva nuova proroga per la trasmissione di detti voti, diedi io tre aggiunti per dirimerla, dacchè, conoscendosi la eternazione di detta causa, non ha condisceso la M. S. alla petizion di detto Duca, anzi è la sua sovrana volontà, che si eseguiscano, ed osservino le disposizioni ne' due Reali dispacci emanati in data de' 2. Agosto 1738., (a) e 22. Maggio dell'anno scorso, co' quali fu determinata la metodo di come deve procedere nelle proroghe del termine di quattro mesi, che si domandano da coloro, che hanno ottenute lettere *viâ recognoscendi* nelle cause feudali; partecipo pertanto a VV. SS. detta risoluzione di S. M. per loro intelligenza, e compimento nella causa, di cui si tratta; e nostro Signore la felicitì. Messina a' 13. di Febbrajo 1752.

*Ex act. Trib. M. R. C. in mandatell. f. 29.*

(a) Adeas docum. 6. & 11. tit. 2. to. 4. huj. Collect.



❧ XCI. ❧

I D E M P R O R E X

A D T R I B U N A L M. R. C.

*Rescribit Prorex, causam coram M. C., ubi introducta reperiebatur, agitandam esse.*

**A**Vendo considerato ben fondati i motivi da V. S. adottimi, ed escludenti la pretesa di cotesta Corte Pretoriana di volerli arrogare la cognizione della causa di revocazione di mandato spedito per suoi atti, sin da' 28. Marzo 1748. dal Dott. D. Casimiro Perino, allora Giudice della medesima, in ordine alla controversia vertente tra D. Gio: Francesco Molinari, amministratore della eredità del fu Pietro Lanzirotta, e D. Ubaldo Berizzi, quando dalli documenti involtimi si comprova di trovarsi pendente, e prevenuta la causa in cotesto Tribunale sin dal mese di Dicembre del 1750., e conseguentemente molto prima del mio discesso da cotesta Capitale, e dell'atto del rido: ho risolto pertanto, che imprenda V. S. la cognizione di questa causa, avendo con biglietto di oggi ordinato alla Corte Pretoriana, che si asten-



si astenga , e che in simili casi si regoli a tenore delle leggi del Regno , e nostro Signore la felicità . Messina a' 22. di Febbrajo 1752.

Ex act. Trib. M. R. C. fol. 33. in mandatell.

Concord. docum. 36. h. tit.

~~~~~

XCII.

I D E M P R O R E X

AD TRIBUNAL M. R. C.  
Messanæ degens.

*Secundum ea, quæ proponuntur, laudi remedium, non in Curia ecclesiasticâ, sed in Tribunali Magnæ Regiæ Curiæ instituendum esse statuitur.*

**A** Vendo maturamente esaminato i motivi, e ragioni addottemi dal Vescovo di Catania nella di lui consulta segnata in 5. del caduto Gennajo per difesa a dover procedere la sua Corte Vescovile per la causa tra il Capitano D. Antonio Fernandez Marino, D. Gio: Battista Mazzeo, e consorti, ed il cherico D. Giammaria Aparo, ed altre persone laiche, per le lettere vocatoriali dagli attori ottenute da cotesto Tribunale meco degente, in seguela della petizione a V. S. avanzata per istituire il giudizio in rimedio ad un laudo proferito fin dall' anno 1695. dalli secolari Dottori D. Pietro Arena, e D. Francesco Michelangelo, come si vede negli atti del defonto Notar Giuseppe Cosentino, sulle questioni, e vertenze allora insorte tra D. Andrea Fernandez Marino Padre del Capitano Don Antonio suddetto, e Gio: Battista Aparo, amendue laici allora compromittenti, che lo ratificarono; ed avendo maturamente non meao considerato quanto in esame di detta sua consulta mi fa presente con altra de' 4. del corrente, fondando, e sostenendo stabilmente anche in fatto, a se spettare la cognizione di questa causa, ed aver giustamente accettato la petizione suddetta, e giustamente processo alle suddette contese lettere vocatoriali; ma vedo non posta a dovere la preresa del Vescovo a favor della di lui Corte suddetta, e conosco aver luogo i motivi, e ragioni, che con terminante dottrina

V.S. mi adduce; ho rilotto intanto dire a V.S., che siccome a V.S. spetta la cognizione della riferita causa, così ella proceda, come convenga di giustizia col *vocata parte*, rescando tutte le lungherie in sequela della petizione già avanzata ad istanza del Marino, Mazzeo, e consorti; ed ho con biglietto d'oggi replicato al suddetto Vescovo di Catania, dicendogli, che si astenga di più procedere nella causa suddetta, anzi che un'altra volta sia più maturo nel portare al Governo simili pretese, per non mettere ogni poco a scompiglio cotesto mio Tribunale, ed indarno infadarmi; onde V. S. può procedere, come sopra, nella causa menzionata; e nostro Signore la felicità. Messina 6. Maggio 1752.

*Præsent. Messana die 9. Maji 1752. de mandato Spect. de Arceri M. R. Jud. M. R. C., quod præsentetur, registretur, & exequatur, & mihi restitatur. Unde &c.*

D. Michael Angelus de Giorgio pro-Mag. Not.



❧ XCIII. ❧

I D E M P R O R E X

AD TRIBUNAL M. R. C.  
Messanae degens.

Regis nomine.

*Causam nullitatis, & revocationis laudi coram M. C. Panormi degente, ubi fuerat inchoata, cognoscendam esse rescribitur.*

**C** On dispaccio Reale de' 12. dell'andante per via della Segreteria di giustizia mi si previene lo che siegue: „Eccellentissimo „Signore. Ha il Re osservate le consulte fatte dalla G. C. di „Palermo, e dalla G. C. di cotesta Città, e le lettere di V. S. „su 'l punto a chi delle due G. C. spettar deve la cognizione della pre- „tesa nullità del laudo proferito dal Maestro Razionale D. Francesco „Paladino nella causa tra il Barone D. Gabriello Speciale, e D. Gio- „Vincenzo Alessi Barone di Sisto, e la cognizione della falsità pretesa „dal Barone Speciale essersi commessa da Notar Falcone, e dell'altra „falsità pretesa dal Barone Sisto esser commessa da Not. Agnetta: ha

„ ve.

„ veduta la prevenzione del Tribunale della G. C. di Palermo, le pro-  
„ videnze date, li contraddittorj quivi fatti dalle parti, le lettere spedi-  
„ te dal detto Tribunale di Palermo a 11. , e 14. Ottobre anterior-  
„ mente al ricorso fatto nella G. C. di cotesta Città, ed ha sentite le di-  
„ sposizioni di V.E. di doverli procedere da cotesta G. C. , e tutto ciò  
„ che si espressa ne' documenti; ed ha tenuti presenti gli antecedenti  
„ ordini della M.S.; ha sentito il Re parimente la violenza, che fu fat-  
„ ta dal servitore del Barone Speciale al serviente, che si portò a citare  
„ in casa al suddetto Barone d'ordine della G. C. di cotesta Città: la  
„ delegazione fatta da questa a D. Lorenzo Cartella Giudice dell' U-  
„ dienza di cotesta Città, il processo fatto da costui non solo contro il  
„ servitore, ma anco contro il Barone Speciale, come mandante: ha sen-  
„ tita la sentenza di bando preferita dal suddetto Delegato contro lo  
„ Speciale assente, condannandolo alla pena della incorporazione de' be-  
„ ni mobili, se non si fosse nel termine di due mesi presentato, ed alla  
„ confiscazione de' beni stabili, se nel quadrimestre avesse perseverato  
„ nella contumacia, non ostante l'eccezione proposta dalla moglie del  
„ Barone Speciale, di aver questi ottenuto da V. E. il permesso di por-  
„ tarli a piedi di S.M., come si fu dato dopo la delegazione ordinata dal-  
„ la G.C., e costò con documenti avanti al Delegato Cartella, il qua-  
„ le non ebbe conto dell'eccezione: ed in fine ha sentite le querele del  
„ suddetto Barone Speciale contro il premenzionato Cartella. Informa-  
„ ta la M.S. pienamente di tutto, e della nullità del laudo, attesa la pro-  
„ posta eccezione; ed atteso d'essersi il gastigo del delitto delle violen-  
„ ze prevenuto dalla G. C. di Palermo con due ordini premurosi, si è  
„ molto maravigliata di tai bando, e delle antecedenti rappresentazioni  
„ fatte dalla G.C. di cotesta Città a V. E., e da V.E. alla M. S.; ed ha  
„ risolto, che attese le prevenzioni della causa fatte nella G. C. di Pa-  
„ lermo, non deve ingerirsi la G. C. di Messina, ma nelle cause, che si  
„ trattano fra il Barone Speciale, e il Barone Sisto sulla nullità, e revo-  
„ cazione del laudo proferito dal compromissario Paladino, deve pro-  
„ cedere il Tribunale della R.G.C. civile di Palermo, e che deva anche  
„ il Tribunale della G. C. di Palermo criminale procedere nella causa  
„ criminale, che riguarda la falsità pretesa dal Barone Speciale contro  
„ Not. Falcone, e nella causa della falsità, che il Barone Sisto ha prete-  
„ so aver commesso Not. Agnetta nella pubblicazione del laudo; e che  
„ deve anche il Tribunale di Messina astenersi di procedere nella causa  
„ criminale contro il Barone Speciale, ed il suo servitore per lo delitto  
„ delle bastonate; e debba detta G. C. rimettere alla G.C. criminale di  
„ Palermo il processo compilato dal Delegato Cartella, affinchè detta  
„ G.C. di Palermo proceda, e faccia giustizia tanto nella suddetta cau-  
„ sa delle bastonate, quanto sulle querele esposte dal Barone Speciale  
„ a S.M.

„ a S. M. contro il Delegato Cartella , e che farà per proporre avanti  
 „ l' istessa G. C. di Palermo . Vuole la M. S. , che si restituisca tutto il  
 „ sequestrato, e tutti i danni del Delegato di Messina al Barone Specia-  
 „ le, e che della restituzione se ne dia stretto conto alla M. S. distinta-  
 „ mente , siccome di tutto l' esito della causa . D' ordine sovrano pre-  
 „ vengo a V. E. questa Real risoluzione, affinchè si eseguisca, distribuen-  
 „ do gli ordini a' rispettivi Tribunali di Palermo, e di cotetta Città. „  
 Partecipo a V. S. l' anzidette Reali risoluzioni di S. M. per sua intelli-  
 genza , e la prevengo di rimettere in questa R. S. gli atti , per potersi  
 mandare al Trib. di Palermo, incaricando nel tempo stesso al Tribunale,  
 che faccia restituire tutto il sequestrato, e tutti i danni cagionati al Baro-  
 ne Speciale, e mi dia conto di tal restituzione . Iddio nostro Signore  
 la felicitì . Messina 23. Agosto 1752.

*Præsent. Messana die 26. Augusti 1752. de mandato Sp. de  
 Arceri M. R. Jud. M. R. C., quod præsent. exequatur,  
 & registr., & mihi restitatur.*

D. Michael Angelus de Giorgio pro-Mag. Not.



✠ XCIV. ✠

I D E M P R O R E X

AD TRIBUNAL M. R. C.

*Cum Procommisarius Cruciatæ partes actoris gerat, Prorex, Præsidentem,  
 & Consultoris suffragiis precedentibus, rescribit, causam,  
 de qua agebatur, non in ipsius foro, sed in Tribunali  
 Regiæ Magnæ Curie discutiendam.*

**E** Sfendosi esaminata dalla Giunta de' Presidenti, e Consultore la  
 rappresentanza, che l' Arcivescovo di Palermo, come Commis-  
 sario generale della S. Crociata, mi sommesse fin dalli 28. di Luglio  
 dell'anno scorso, sul punto di poter godere, o no di tal foro l'Ab-  
 bate Procommisario D. Nicola d' Amico di Melazzo nella causa di ser-  
 vitù in questa G. C. col Dott. D. Domenico d' Amico, e D. Marcello,  
 e D. Giuseppe fratelli del Procommisario riferito; intese anco in con-  
 tradittorio le parti, passa già ad informarmi con sua consulta de' 24. del-  
 lo

lo spirante . Considerata intanto la medesima , ho risolto dire a V. S. , che si trova prevenuta a dover nella sudetta causa amministrare giustizia all' Abbate D. Nicola d' Amico , e consorti , facendo egli la figura di attore , ed al Dott. D. Domenico di Amico , ch'è in figura di convenuto, alla Real giurisdizione soggetto, avendo perciò con biglietto di oggi comunicato al sudetto Commissario generale della S. Crociata di doverli desistere nella cognizione della riferita causa ; e nostro Signore la felicità . Messina a'30. di Aprile 1753.

*Præsent. Messanæ die 2. Maji 1753. de mandato Spect. de Arceri M. R., Jud. M. R. C., quod presentetur, registretur, & exequatur, & mihi restituatur. Unde Et.*

D. Michael Angelus de Giorgio pro-Mag. Not.



● XCV. ●

I D E M P R O R E X

AD TRIBUNAL M. R. C.  
Messanæ degens.


*Dependentia queque ab judicio possessorio instituto in M. C. Panormi degente, ejusdem examini erunt subjicienda.*

**A**Vendo osservata la consulta di V. S. segnata li quattro del passato mese di Giugno sul memoriale del Padre D. Gaetano Cusa erede fiduciario del difonto Duca D. Ferdinando Furnari Barone delle Masse, che domandava la non esecuzione degli atti provisionali emanati dal Tribunale della G. C. criminale, e CC. DD. a favore del Principe di Alcontres, e per la esecuzione diretti al Giudice dell' appellazione Dott. D. Antonino Verardi; pretendendo il Padre Cusa, che questa nuova pretesa del Principe di Alcontres su li beni allodiali per quello che possa essere di supplemento a' beni feudali decisi a prò del detto Principe, dovesse vedersi nel Tribunale della G. C. quì degente; ed avendo io la divisata consulta di V.S. de'4. di Giugno, e il memoriale dello stesso Padre Cusa cogli atti provisionali accennati rimessi alla disamina del Presidente Consultore D. Angelo Cavalcanti, uniformatomi col parere dello stesso, espressomi in consulta de' 6. del cor-

corrente Luglio, ho risolto di ordinare, che per quello riguarda il supplemento de' beni feudali, cioè le compre fatte con oncie mille duecento pagate dalla R. C. in contanti, o sia il debito, che l'eredità del Duca D. Ferdinando tiene di detta somma per supplemento de' beni feudali, si eseguisca l'atto provvisorio spedito dalla G. C. criminale, e CC. DD., e se mai il Principe di Alcontres avesse altra pretesione su li beni allodiali liberi di detto difonto Duca D. Ferdinando, proceder debba la G. C. civile degente in Palermo, senza potersi mai intromettere questa G. C. di Messina in cosa veruna, per essere qualunque pretesione dipendente dal giudizio possessorio ivi introdotto. Partecipo ciò a V. S. per sua intelligenza, come con biglietti d'oggi l'ho partecipato al Tribunale della G. C. criminale, e CC. DD., e a quello della G. C. civile in Palermo; e nostro Signore la felicità. Messina a' 9. di Luglio 1753.

*Præsent. Mess. die 11. Julii 1753. de mandato Spect. de Arceri M. R. Jud. M. R. C., quod præsentetur, exequatur, & registretur, & mihi restituatur.*

D. Michael Angelus de Giorgio pro-Mag. Not.



XCVI.

I D E M P R O R E X

A D J O: B A P T I S T A M A R C E R I  
Rationum Magistrum, M. R. C. Messanæ degentis Judicem.

Regis nomine.

*Deputationum Statuum abolitionem Baronibus intentantibus, Judices deputati nullo modo sese immisceant, multoque minus eisdem liceat hujusmodi litem introitibus bonorum in Deputatione existentium contra Barones ipsos sustinere; sed neutras partes agentes, eam per Tribunal M. R. C. juxta Regni leges definiri sinant.*

**C** On dispaccio Reale degli 8. del corrente per via della Real Segreteria di giustizia mi si partecipa d'ordine di S.M. lo che si segue: „Eccellentissimo Signore. Considerando il Re, che „ tutte le Diputazioni di cotesto Regno siano presentemente di ugual „ na-

„ natura , e tutte regolate con pari legge pubblicata da S. M. nel Real  
 „ dispaccio del 1735., per essersi abolite tutte le altre, ch'erano Regie,  
 „ e godeano particolari privilegj , e distinzioni : ha risoluto, che i Giu-  
 „ dici Diputati delli Stati baronali non possano opporsi alle abolizioni  
 „ delle Diputazioni , e fare Avvocati , e Procuratori , e altri Ministri,  
 „ che si oppongono ; e che questi non debbano pagarsi dalla medesima  
 „ Diputazione , e che anzi, conducendosi i Diputati medesimi con tutta  
 „ l'indifferenza; e con perfetta inazione, qualora i Baroni vogliano scio-  
 „ gliere la Diputazione , e far uso delle ragioni loro , per regola gene-  
 „ rale non debbano affatto ingerirsi nella domanda , che il Barone pro-  
 „ ponesse, di abolirsi la Diputazione, nè direttamente per se stessi, nè in-  
 „ direttamente per mezzo degli ufficiali della Diputazione medesima,  
 „ e molto meno possano valersi degl' introiti di essa per opporsi all'abo-  
 „ lizione ; ma debbano lasciar procedere in tale causa il Tribunale della  
 „ G. C. , a cui si appartiene , giusta le leggi , e pramiche di cotesto  
 „ Regno . D'ordine sovrano prevengo a V. S. questa sovrana risoluzione-  
 „ ne , affinchè V. S. la comunichi con altrettanti dispacci a tutte le Di-  
 „ putazioni , e Diputati . Napoli &c. „ Adempiendo io l' ordine della  
 „ M. S., comunico a V.S. la sudetta Real risoluzione di S.M. per sua in-  
 „ telligenza , ed esatta esecuzione nel caso di sopra espresso ; e nostra Si-  
 „ gnore la felicitì . Messina a' 10. di Ottobre 1753.

*Present. Mess. die 23. Octobris 1753. de mandato Sp. de Arcevi  
 M. R. C. Jud. M.R.C., quod presentetur, exequatur, &  
 registretur, & mihi restituatur.*

D. Michael Angelus de Giorgio pro-Mag. Not.

XCVII.

I D E M P R O R E X  
 A D P R Æ S I D E M M. R. C.

*Emolumentorum materia officialibus M. R. C. competentium  
 pertractatur.*

**E** Ssendomi uniformato al prudente sentimento di V. S. intorno al regolamento de'dritti da esiggersi a corrispondenza delle pandette per tutte le spedizioni, che sieguono per la via di questa Regia Gran Corte, per materie così civili, come criminali, ne ho dato in conseguenza l'incarico con biglietto d'oggi al Consultore D. Angelo Cavalcanti per istabilire plausibilmente la provvidenza, n ella forma, che conoscerà dalla copia, che acchiusa le trasmetto, perchè col suo zelo faccia, che costà a maggior cautela ugualmente si eseguisca, per precaverli gli abusi, e disordini, che possono intentarsi in aggravio de'litiganti; e nostro Signore la felicità. Messina 2'16. di Marzo 1752.

*Present. 28. Martii 1752. de mandato Ill. de Buglio Conf. P.,  
 quod presentetur, registretur, & exequatur, & mihi  
 restituatur.*

IDEM



✠ XCVIII. ✠

I D E M P R O R E X

ANGELO CAVALCANTI  
Præsidi, Regio Siculi regiminiꝝ Consultori.

*In eodem versatur argumento.*

**D**Alla ingionta rappresentanza del Presidente della R.G.C. Marchese Buglio riconoscerà V.S. quanto, in conseguenza dell' incarico datogli a consulta di lei, mi rappresenta, di esser meritevole la riforma ad oncia una, tt. uno, e gr. cinque l'esuberante importo di oncie due, e tt. dodici esatti dal Maestro Notajo di questa R. G. C. per la spedizione del dispaccio corso a nome del popolo di S. Angelo; ed altresì il regolamento de' dritti, che insinua doverli a consonanza delle pandette osservare per tutte le altre spedizioni così civili, come criminali, per non estorquerli i ricorreati, e non oltrepassare gli ufficiali i limiti del giusto in di loro aggravio: e considerando per molto proprio il provvedimento, che insinua, per togliersi gli abusi, e non darli a veruno capo di giusta querela; ho risolto passarla a mani di V. S., perchè col suo zelo l'anteponga in cotesto Tribunale, e faccia, che si stabilisca nelle forme un atto, per regolare della maniera proposta i giusti dritti da esigersi per tutte le spedizioni così civili, come criminali a corrispondenza delle rapportate pandette, ed insieme combinarne le pene benviste, qualor si verificasse controvenzione; ed oltre di farlo registrare negli officj, e nelle forme giuridiche notificare a tutti gli ufficiali di cotesto Tribunale, ne faccia affigere un consimile originale fuori dell' aula dello stesso Tribunale, per renderlo notorio, e venire alla cognizione di ognuno; ed in conseguenza di questa providenza passi ad obbligare il Maestro Notajo a restituire con effetto il sovrapiù esattosi per la spedizione dell' accennato dispaccio di S. Angelo; zelando V. S. per gli atti presidenziali, ch' esercita, acciò religiosamente si osservi, e si punisca ogni menoma controvenzione; e nostro Signore la felicit. Messina a' 16. di Marzo 1752.

## MARCHIO CAROLUS BUGLIO, M. R. C. PRÆSES

Proregis nomine.

*Firmis manentibus regiis pandectis pro exactione emolumentorum cunctis officialibus competentium, editis anno 1526., & executis in Regno die 22. Martii 1527., debita taxantur lucra pro quibusvis M. R. C., tum civilis, tum criminalis aulae literis, & ordinibus, quovis nomine nuncupatis, persolvenda.*

Die 29. Martii 1752.


**Q**Uoniam per Regium rescriptum sub die septima Decembris anni 1526. editum, & in hoc Regno die 28. Martii 1527. executoris mandatum, reformationem pandectarum pro jurium exactione omnibus officiis tangentium, tunc temporis in comitiis petitam, & sanè, ac consultò peractam, exequendam esse sub pena unc. mille statutum fuit, de quibus omnibus in capitulis Regni tom. 2. a fol. 423. usque ad 508. impressio habetur: cui legi licet hodie plenior sit executio, attamen, decursu temporis potest ab hominum malitia tanta Reipublicæ utilitas defraudari; ideo Ill. Marchio D. Carolus Honuphrius Buglio de Consilio S. R. M. Consultor Supremæ Junctæ negotiorum hujus Siciliæ Regni, ac Statuum Parmæ, & Placentiæ, Præses Tribunalis M. R. C., ac Locumtenens Magistri Justitiarum, chirographo E. S. die decimasexta expirantis mensis Martii innixus, providet virtute presentis, & mandat quod, firmis laudatis pandectis manentibus, in omnibus literis, aliisque ordinatoriis, & de justitia ordinationibus per viam dicti Tribunalis Sedis criminalis, & civilis expediendis, sub quocumque nomine, aut generico, aut particulari exoratis solvere partes debeant tt. decem, & octo: qui pro firma omnium in expeditione dictarum litterarum intervenientium laudabiliter ad mentem dictarum pandectarum conveniant, etiam pro formatione, & registro; excepto, pro ista ultima parte, quod aliquis extraordinarius labor adfuerit; quo casu ad illius mensuram scriba, sive formularius recognosci debet; hoc tamen declarato, quod si in aliqua dictarum ordinationum jus firmæ E. S., secundum suæ regulæ taxam, illæ ordinariæ scilicet gr. decem, aut tt. unius, & gr. 15., supererit, eo tunc, deducto ex tali auctione jure ordinario prædicto, solvere partes superfluum teneantur ultra dictorum tt. decem, & octo summam. Ita adamussim exequatur, contrariumque nemo

20.

audeat, & nuscquisque se abstinere prætere, sub poena unc. mille in ipsis pandectis præfixa, & aliis E. S. arbitrio. Bene verum quod ex supradicta tt. decem, & octo summa sint, & intelligantur exclusæ litteræ, virtute quarum aliqua moratoria sub nomine generico Civitati, Terræ, aut alio loco conceditur; nam pro istis concessionibus regula jurium cum debita distinctione in dictis pandectis habetur, & juxta ejus tenorem exactio fieri debeat. Et demum per dictum Ill. Consultorem Præsidentem de Buglio ordinatur, quod præsens actus registretur non solum in libris Secretariæ Tribunalis prædicti Sedis civilis, & criminalis, verum etiam in illis Secretariæ Regni, & in aliis, ubi convenit, in iisque affigatur, ut omnibus partibus manifesta dispositio prædicta reddatur; & non aliter. Unde &c.

Scribatur.  
Buglio Conf. P.

D. Hieronymus Puglia Secr. Trib. M. R. C.



❧ C. ❧

## LUCRA, ET EMOLUMENTA

*Ad civiles Regni Curias pertinentia jussu Trib. M. R. C. taxantur.*

*Ragioni spettanti a' Giudici.*

**P**er firma di atto provisionale, tanto se sia decisivo, o ordinatorio tanto *parte incitata*, quanto *citata parte* ..7 - 1.

Non spetta provisione per le determinazioni di qualunque maniera siano per atto provisionale.

Per firma di cedola ..7 - 1.

Per firma in dorso di qualunque decreto ..7 - 1.

Per *scribatur* negli atti di deposito ..7 - 1.

Per firma, e *venerunt* ..7 - 1.

Per il *presentetur* sopra il contrario effetto non competiscono dritti, giacchè piglia li dritti della visa, quando si missiona.

Per il p. p. c. sopra l'eccezioni ..7 - 1.

Per il mandato esecutivo con il *solvat*, vel *expignoretur*, aut *carceretur*, non si pagano ragioni di esecuzione, ma solamente tt. suo per il decreto del *solvat*; se però il debitore prestasse in quindena, essendo la som-

518 *Supplem. ad Tit. II. To. I.*

somma di ..7 20. infra, non si pagano ragioni di esecuzione, eccedendo la somma di ..7 20., si pagano le ragioni a gr. 12. per oncia. Quando si causa esecuzione *penes acta* coll'adempimento Reale, si pagano le ragioni di esecuzione a detta ragione di ..7 - - 12.

Per l'ordine verbale, o qualsiasi altro ordine non scritto, non si paga dritto veruno; quando però si facesse provista, o decreto sopra scrittura, allora si paga ..7 - 1.

Per firma di qualunque ingiunzione ..7 - 1.

Per il *concedatur brachium associatorium* per sola provista ..7 - 1.

Quando però si facesse per via di petizione formale, allora si pagano per la decisione candele pingui, che sono tt. sei per Giudice.

Per firma di lettere citatoriali solamente, non si pagano dritti; se però fossero con sequestro, si paga ..7 - 1.

Per firma di altre lettere di qualsiasi altra sorte si paga ..7 - 1.

Per *bene stat* sopra qualsivoglia mandato ..7 - 2.

Se l'ordine di darli la pleggeria *de stando juri* è verbale, non compete dritto, se però precede atto provvisorio, compete la firma dell'atto, ch'è ..7 - 1.

Mettendosi il decreto, che *servatis servandis, tradatur possessio*, compete al Giudice ..7 - 1.

Reducendosi agli atti della Corte la relazione con il decreto *reducatur in actis*, compete al Giudice ..7 - 1.

Per visa però non compete dritto.

Per firma di qualunque supplica, sia di suspizione, di declinatoria di foro, o altro ..7 - 1.

Per il decreto di *recipiantur testes* sopra il capitolo probatorio non compete dritto.

Per visa sopra qualunque incartamento deciso ..7 - 3.

Per visa sopra l'effetto, perchè ha ricevuto i dritti del *venerunt* con la visa, non compete dritto.

Per visa sopra il contrario effetto ..7 - 1.

Per rata di provisione di viso loco in Città ..7 - 2.

Per visa sopra i testimonj in causa civile ..7 - 1.

Sopra l'interrogatorio non compete dritto.

Per consulta fatta dalli Giudici non competiscono dritti al Giudice.

Per provisione dell'articolo reiettivo gr. 5. per oncia.

Per il mandato esecutivo, quantunque sia prestata pleggeria *pro liberatione personae*, non compete provisione, ma paga sol tanto i dritti di pleggeria.

Per esecuzione di esecuzione di sentenza non compete provisione, ma solamente si pagano i dritti delle lettere osservatoriali, cioè tanti uno al Giudice per il decreto del *vidit* sopra le dette lettere; se però

la

la sentenza condanna a somma quantitativa, e si causasse esecuzione in forza della sentenza per la consecuzione della somma condannata, allora si pagano ragioni di esecuzione.

Quante volte nelle cause di spoglio vi fosse condanna di frutti, e per quelli si causasse esecuzione, competiscono i soliti dritti di esecuzione, e non provizione; siccome tutto ciò proceda per qualunque somma, per cui si pretende causare esecuzione in forza di sentenza.

La provizione del Giudizio del concorso per sbancarfi un capitale, o sia una somma quantitativa, è alla ragione di gr. dieci per oncia sopra ogni petizione \*\*7 - - 10.

Se però si fa concorso di graduazione, ed allora la provizione è sopra il valore de' beni del debitore.

E se si fa il concorso per li creditori essere tenuti a dare qualunque dilazione al debitore, si pagano candele pingui alla ragione di tari sei per ogni Giudice \*\*7 - 6.

La provizione per li articoli regettivi, di qualunque somma siano, è di grana cinque per oncia \*\*7 - - 5.

Le provizioni, quando si procede *per viam effectus*, e la petizione *recipit estimationem*, cioè si dimanda somma quantitativa, ovvero qualche predio, allora la provizione è di gr. dieci per oncia, *dummodo* non ecceda la somma di \*\*7 20. se però sono cause giurisdizionali, e la provizione è di oncia una; se sono articoli di denegazione d'udienza, o difsenzo, è di tari 6. per Giudice \*\*7 - 6.

Se però si decide dal Giudice l'articolo *quod non audiat*, quando non si passa alla decisione del merito principale, la provizione è \*\*7 - 5., e la provizione del merito sarebbe \*\*7 20. se però è di minor somma, la provizione è la quarta parte di quanto importa la provizione del merito principale.

La provizione sopra la causa dello spoglio, quando si condanna, o si assolve, è di gr. dieci per oncia, *dummodo* non ecceda la somma di oncie 20. \*\*7 - - 10.

Se però vi fosse fatto articolo *quod non audiat*, e si decidesse *quod non audiat*, prende l'intiera provizione a gr. 10. come sopra \*\*7 - - 10.

Se però si decide: *audiat*, & *procedatur prout in causa spoli*, allora non compete provizione, ma sole candele pingui.

Nelle cause di ratifica si paga grana cinque per oncia, *dummodo* non ecceda la somma di oncie dieci.

Nelle cause di retratto, o preferenza si paga la provizione a gr. 10. per oncia, *dummodo quod non excedat* \*\*7 20. cioè sopra l'utile, che si considera sopra la cosa retraenda; per lo che si debba stare al giuramento dell'attore.

Per tutte le proviste decisive, sia di dilazione, o altra, si pagano tt. 2. per ogni Giudice, cioè tt. 1. per provista, e tt. 1. per visa \*\*7 - 2.

Nel

Nelle sentenze oscure la provizione è a grana cinque per oncia, dummodo non ecceda la somma di oncie dieci ..7 - - 5.

Per la designazione di tutore la provizione sia di grana cinque, dummodo non ecceda la somma di oncie quindici, quando il minore è di sette anni infra, o pure di sei anni infra la minore.

Se però il minore sia di anni 8. sino all'anni 14., e la minore di anni 7. sino all'anni 18., la provizione è di medietà delle gr. cinque, dummodo non ecceda la somma delle ..7 15.

Per l'escusazione di tutore, o curatore la provizione, se l'eredità importa once 100. infra, si paga di provizione tt. 15. se eccede la suddetta somma di once 100., è oncia una.

Per il decreto nella vendizione de' beni de' minori, si paga la provizione a gr. cinque per oncia, dummodo non ecceda la somma di once quindici ..7 - - 5.

Per qualunque autorizzazione di contratto si paga tt. uno. d. ..7 - 1.

Per autorizzazione di testamenti solenni, e codicilli, quatenus ve ne fossero, nelle aperture tt. 12. tantum ..7 - 12.

Per ordine di liberazione di beni mobili, o stabili, se si dona scritto, compete al Giudice per la firma tt. uno, se è verbale, non competiscono dritti.

Per assistenza del Giudice in ogni inventario compete al Giudice tt. dodici al giorno ..7 - 12.

*Ragioni spettanti al Maestro Notajo delle Corti civili.*

**P**er registro di qualunque atto provisionale compete alla Corte civile, seu al suo Maestro Not. tt. 1., tanto se sia *notificata parte*, quanto con il *Scribatur* solamente, quante volte sia l'atto d'una sola carta.

Per *constito*, e *die* non si pagan dritti.

Per apoca in piede di qualunque mandato, essendo di once 10. infra, gr. 10., di once 10. sino ad once 100. tari uno, di once 100. sopra, a ragione di tt. uno per 100.

Per bandi di secondo decreto al Banditore ..7 = 1. 10. e per registro tt. uno.

Per registro, e *recepta* di primo decreto tt. 1. 10.

Per promulgazione di bandi, che si pubblicano per evitarli il retratto in tre giorni, tanto per dritti di Banditore, quanto per Maestro Notajo tt. quindici ..7 - 15.

Per registro, e *recepta* di cedola di adizione di eredità tt. uno, e gr. dieci ..7 - 1. 10.

Per registro, e *recepta* di cedola di secondo decreto, si regola alla ragione di tari uno per carta.

Per registro, e *recepta* di cedola laudatoria, purificatoria, e monitoria, revocatoria di jattanza, o altro, si paga lo stesso dritto di tt. 1. e gr. 10., essendo una carta, se però è di più carte, a tt. 1. la carta. Per

Per cedola distrattoria si devono pagare li stessi dritti, come all'altre cedole.

Per costito di contumacia, o altro attitato non competisce alla Corte, seu al suo Maestro Notajo, o Attuario dritto alcuno, perchè si paga al Portiero.

Per incusazione di contumacia, o sia registro della medesima, competisce tt. uno al Maestro Notajo \*\*7 - 1.

Per confessione giudiziaria, che si scrive alla Corte civile, tt. uno. \*\*7 - 1.

Per ogni copia di scrittura, che si estrae dall' Archivio della Corte civile, gr. 6. per carta, e gr. 10. per estratta.

Per qualunque atto di consegna di denari, o sia processo, che si trasmettono *in partibus*, tt. due \*\*7 - 2.

Per ambasciata di convenevoli, o altro, che sia per mezzo del Maestro Notajo, tt. due \*\*7 - 2.

Per registro, e firma di qualunque consulta ad istanza di parte, tt. 1. per ogni carta \*\*7 - 1.

Per presentata, e registro di qualunque decreto, tt. uno \*\*7 - 1.

Per costito di qualunque notifica negli atti del deposito alla Corte civile, seu al Maestro Notajo non competiscono dritti.

Per registro di detto atto di deposito, tt. uno per carta \*\*7 - 1.

Per decretata di qualunque provista fatta sopra qualunque sia supplica, o altro attitato, competisce al Maest. Not. gr. dieci \*\*7 - 10.

Competiscono al suo Maestro Notajo tt. due per ragioni d' esecuzione, deducibili dalli dritti di detta esecuzione, che competiscono alli Giudici \*\*7 - 2.

Per fede di quindena elasso, o sia di termino elasso, tt. uno. \*\*7 - 1.

Per seconda copia di detta fede in piede di qualunque attitato competisce al Maestro Notajo, tt. uno \*\*7 - 1.

Per pedaggio del Maestro Notajo per la confezione dell' inventario in casa del debitore, in Città tt. due \*\*7 - 2.

Fuori la Città infra un miglio, tt. quattro \*\*7 - 4.

Più di un miglio, ad arbitrio ragionevole del Giudice.

Per fattura dell' inventario si paghi alla ragione di tt. uno per carta \*\*7 - 1.

Per plegerie *de consignando* li beni inventariati tt. uno, e gr. dieci \*\*7 - 1. 10.

Per assistenza del Maestro Notajo ne' visolochi di servitù, o altre in Città tt. due \*\*7 - 2.

Fuori Città infra un miglio, tt. quattro \*\*7 - 4.

Nel territorio oltre un miglio, ad arbitrio ragionevole del Giudice.

Per ambasciata passata per via dell' Attuario, tt. uno \*\*7 - 1.

Per plegeria, che si presta dal Mezzano *de bene exercendo* il suo ufficio, tt. uno \*\*7 - 1.

Per liberazioni, che si faranno per via della G. C., se non si farà contratto per atti di Notajo, competisce il dritto alla suddetta Corte di gr. due per oncia \*\*7 - - 2.

Se però in seguela della liberazione dovraffi stipolare contratto per l'atti di Notajo, allora alla Corte, seu suo Maestro Notajo non competisce altro dritto, se non quello del registro dell'atto della liberazione a tt. uno la carta \*\*7 - 1.

E volendone l'interessati la copia, le ragioni competenti alle Corti faranno di tt. uno per carta \*\*7 - 1.

Per copia di plegeria in quindena tt. uno \*\*7 - 1.

Per cancellazione di qualunque atto giudiziario, tt. uno \*\*7 - 1.

Per le sentenze competiscono al Maestro Notajo tre dritti, cioè voto, lata copia, ed estratta.

Il voto si ragiona sopra l'interesse, seu importo della causa, sopra il quale competisce al Maestro Notajo il dritto di tt. sei per 100., conchè però il dritto suddetto non ecceda la somma di oncia una; in maniera che, se l'importo della causa sarà di once 100., competiscono al Maestro Notajo tt. sei \*\*7 - 6.

Se sarà once 200., competiscono tt. dodici \*\*7 - 12.

Se sarà once 1200., o più, competisce al Maestro Notajo oncia una, nè può efiggere più di detta oncia una, eziandio che fosse l'importo della causa \*\*7 100000. dico \*\*7 1.

Il dritto della lata copia si è la terza parte del voto, in maniera che se il dritto del voto sarà oncia una, la lata copia importa tt. 10., se il voto sarà tt. 6., la lata copia sarà tt. due, e così successivamente.

Il dritto dell'estratta si è la metà della lata copia, cioè il dritto di lata copia è tt. 10., l'estratta è tt. cinque \*\*7 - 5.

Nelle interlocutorie degli articoli, e nelle sentenze de' punti giuridizionali il voto è tt. sei, la lata copia tt. due, e l'estratta tt. 1.

Le seconde, ed altre copie di sentenze si pagano tt. due, gr. dieci per la estratta \*\*7 - 2. 10.

Nelle sentenze, che restino *pens acta*, come le seconde proviste sopra il memoriale *vocata parte*, & *exequatur contractus*, ed altri simili, la copia è tt. sei, senz' altro dritto \*\*7 - 6.

Per recezione di testimonj *ad informationem Curie* per ogni testimonio, tt. uno, e gr. dieci \*\*7 - 1. 10.

Per recezione di testimonj *parte citata*, per ogni testimonio, tanto se sia lungo, quanto se sia breve, senza che entri verun arbitrio del Maestro Notajo, tt. tre \*\*7 - 3.

E questo procede, quando i testimonj sono ricevuti dal Maest. Not. altri-



altrimenti ricevuti dall' Attuario i sopradetti dritti si pagano all' Attuario, competendo sol tanto li dritti al Maestro Notajo di gr. due per testimonio per ragione di estratte, che dovranno scemare dalli dritti competenti all' Attuario .

Se si estrajno copie di testimonj , si paghino i dritti di copiatura a gr. sei la carta, oltre dell' estratta ..7 - - 6.

Per confitto d'ingiunzione al Maestro Not. non competisce dritto, competendo al Portiero .

Per registro di detta ingiunzione tt. uno solamente a chi appartiene, o Maest. Not., o Attuario ..7 - 1.

Per copia tt. uno ..7 - 1.

Per impedimento tt. uno ..7 - 1.

Per capitoli interrogatorj solamente si paga al Maest. Not., o Attuario tt. 1., non ostante che si contengano ne' medesimi più interrogazioni.

Per lettere responsali , tanto con inserzione d' atti , quanto senza, tt. nove ..7 - 9.

Per lettere rogatoriali tt. sette, e gr. dieci ..7 - 7. 10.

Per atto di liberazione di beni mobili , gr. due per oncia , come si è detto delli stabili ..7 - - 2.

Per registro di mandato, o di gira, o d'assento con notifica, o altra forte che sia, tt. uno per carta ..7 - 1.

Le ragioni di missione competiscono al Maest. Not. , tanto se è un Giudice , o sia delegato , per qualsivoglia somma sempre si paghi d' una maniera , cioè tt. due per missione , e tt. uno per pedagio per ogni Giudice, in tutto tt. tre ..7 - 3.

Se il Maest. Not. occorresse che per ordine de' Giudici si portasse in qualche Città, e Terra , o Territorio , abbia per suoi dritti tt. quattro il giorno ..7 - 4.

Per presentata d'opposizioni , tanto *parte incitata* , quanto *citata* ; gr. dieci, giacchè il costito si paga al Portiero ..7 - - 10.

Copia d' opposizioni, tt. uno ..7 - 1.

Per plegeria infra once venti ..7 - 1. 15.

D' once 20. fino alli 50. ..7 - 3

D' once 50. fino alli 100. ..7 - 6.

E con lo stesso ordine si paghino i dritti della plegeria in quindena , che sopravanzano all'once 100.

Per parola di pagare qualunque somma senza veruna limitazione ..7 - 1.

Per plegeria di stare a quello sarà dal Giudice determinato ..7 - 1. 15.

Per copia di esse plegerie ..7 - 1.

Per atto di possesso in Città , e pedagio ..7 - 4.

Per atto di possesso fuori di Città , infra un miglio ..7 - 6.

## 524 *Suppl.ad Tit. II. To. I. de Trib. M. R. C.*

In territorio oltre di un miglio, ad arbitrio ragionevole del Giudice;  
Fuori territorio, alla ragione di tarì 6, il giorno ..7 - 6.

Per ogni relazione, che si dona da periti per registro ..7 - 2.

Per registro, e copia di seconda provista decisiva, come si è detto di sopra ..7 - 6.

Per pedagio, decretata, e registro di qualunque supplica di declinatoria di foro, gravame, o suspicione, o protestatoria *contra Judicem* ..7 - 4. 10.

Quando occorresse, oltre dell' originale, che resta in potere delle parti, di darli altra copia ..7 - 2.

Per costito di supplica, ove si dice p.p.c., al Maestro Not. non compete dritto veruno, giacchè si pagano i dritti al Portiero pel costito.

Per presentata di qualunque decreto, che non si registra ..7 - - 10.

Al Banditore per riferenda della pubblicazione del bando per darli curatori all'eredità jaçenti ..7 - 1. 10.

Per registro tarì uno.

Per li mandati, che forse si faranno per espensionì di capitali di strada Toledo, e Macqueda, o Verbo Regio, o altro privilegio di Città, li dritti sono a corrispondenza degli altri mandati di sopra.

*Dritti spettanti agli Ufficiali di dette Corti.*

**P**ER ogni citazione fatta ad istanza di parte in Città ..7 - - 10.

Fuori Città ad arbitrio del Maestro Notajo ragionevole.

Per cattura del debitore in Città carcerando ..7 - 2.

Per chiamata del debitore ..7 - - 10.

Per le carcerazioni ex officio *nil.*

Per esscarcerazione ..7 - - 10.

Per lo brachio associatorio nell'atto di possessione, in Città *tt. uno.*

Fuori di Città, ad arbitrio del Maestro Notajo ragionevole.

Per qualunque sia spignorazione ..7 - 1.

Per ragione di guardia in Città tarì 3. per giorno, e notte.

Per qualunque sia injunzione ..7 - - 10.

Per assistenza all'inventario ..7 - 1.

Fuori Città, e territorio, ad arbitrio del Maestro Not. ragionevole.

Per fare qualche citazione *in partibus* *tt. 4.* il giorno, con dovere esfiggere il serviente l'accesso, e recesso, e *tt. 4.* per una giornata di riposo per la cavalcatura, e per fare la citazione infra li 20. miglia, *tt. 1.* per ogni cinque miglia

Qualora occorresse, che si custodisse qualche persona in casa del Giudice, sin tanto troverà il pleggio ..7 - 1.

D. VINCENZO BASSO.

D. FRANCESCO CONTI SGROI.

*Finis Tomi Quinti.*

IN-

# I N D E X

## R E R U M,

*Quæ in hoc volumine continentur.*

### A

**A**ccusans quales expensas reficere debet reo, & quando ad illarum refectionem teneatur? pag. 5. litt. *hb.*

**A**ccusans per calumniam tabelliones de falso, incidit in pœnam talionis. 8. litt. *iii.*

**A**ccusans, contra reum, omnes in simul proponere debet querelas. 13.

**A**ccusatio quando recipienda est ad instantiam creditorum contra debitores? *ibid.*

**A**ccusator falsus tum pro causa civili, tum pro causa criminali puniri debet. 68.

**A**ccusatus de minimo delicto, de quo constat, carceratur ad instantiam partis, eaque petente fit rubrica, testes recipiuntur; & poterit concordare cum parte; & tunc Fiscus nullum jus acquirit. 2. lit. *b.*

Accusati si caverent de parendo sententiæ, extra carceres se defendunt; an carcerari possint tempore ferendæ sententiæ, ea-

que lata an appellari? & quâ via audiuntur in appellatione, si nullam præstiterint cautionem, & sunt carcerati. 3. lit. *i.*

Accusare possunt illi, quorum interest; exceptis aliquibus delictis hic enumeratis, quæ possunt denunciari à quolibet de populo. 3. lit. *7.*

**A**ccusatus de delicto, pro quo est imponenda pœna pecuniaria, si caveat de parendo sententiæ, non carceratur; & si fuerit condemnatus in M. R. C., non poterit appellari; secus verò si esset condemnatus à Curiis inferioribus. 3. lit. *n.*

**A**ccusatus de spreta pœna cavere tenetur de non dissipandis bonis; si esset contumax, Curia capit possessionem suorum bonorum, causâ servandæ rei, pro pœna prætenfa; si nulla haberet bona, carceratur, quia in corpore plestendus est. 3. lit. *o.* & *p.*

**A**ccusatus de vi armata, si concordatur cum parte, an possit à Fisco

- sco molestari, & quando. 3. lit. r.  
 Et quâ pœnâ puniendus, si constaret de delicto cum armis, sed non fuerit cum armis deprehensus. *ibid.*
- Accusatus tunc potest carcerari, quando probaretur, pro delicto puniendum esse reum pœna a relegatione supra. 13.
- Accusatis non est interdictum accedere ad Regium Palatium pro suis agendis negotiis in officiis, & Tribunalibus. 272.
- Acies cultrorum usualium in quam forma redigenda est? 136.
- Actor, vel reus, qui in iudicio utitur testibus, vel instrumentis falsis, vel iudicem subornans, cadit à jure suo; & punitur. 5. litt. *mm.*
- Actuarii Regii cursus epistolaris gaudent foro belli. 486.
- Acta provisionalia ordinatoria, quibus præjudicium irrogatur regiis proventibus, & privatis personis, expeditas per omnes Judices M. R. C., aut per unum ex Judicibus, sunt nulla. à 430. ad 433.
- Actus generales, qui publicantur in festivitibus Nativitatis, & Resurrectionis Domini nostri Jesu Christi, & Assumptionis B. V. M., quibus personis profunt, & pro quâ summa. à 85. ad 87.
- Adulter, & adultera sunt comprehensi sub constitutione Regni incipiente, legum asperitate, tit. de adulteriis; sed si adulter filios haberet legitimos iudicis arbitrio, non pœna publicatio- nis bonorum punitur. 5. lit. *gg.*
- Adunantiæ à Rege non approbatæ, sunt prohibitæ; & sodalitia francorum Mutatorum in Regno sunt vetita. 237.
- Advocatus pauperum M. R. C. si esset absens, ad relationem Fisci Patroni M. R. C. alter a Prorege sufficitur, qui potest patrocinium præstare etiam pro omnibus causis privatarum personarum. 63.
- Advocatus pauperum M. R. C. prætere nequit, quod januis clausis in Tribunali possit dicere causas reorum. 148.
- Algozirus gestans vexillum M. R. C. cum suis sociis, & aliis licitoribus, ubi stare debet, quando exequitur sententia mortis cum assistentia sodalium alborum? 281.
- Algozirii M. R. C. in quo numero eligi debent? 442.  
 Ipsi referunt in Tribunalibus. 443.
- Appellatio an competat de mandatis à M. R. C. expeditis in executionem sententiæ a se prolata. 388.  
 Et quid in ordinatoriis M. R. C. *ibid.*  
 Non competit, ubi fuit petitum tempore habili contrarium imperium. 463.
- Archivarius M. R. C. criminalis quamnam jura pretendere potest pro suis pedagiis, pro rubricis informationum, & aliis. 49.
- Armorum prohibitorum delationem, solus Prorex, privative quoad omnes Magistratus, con-  
 ce-

- cedit. 133. & 240.
- Quibus personis, & in quibus casibus illorum delatio est concedenda. 239. & 243.
- Ubi quâ penâ puniuntur illa deferentes, & an gaudeant foro? & quæ personæ possunt illa deferre, tam apta, quàm non, ad offendendum, ut dicitur, *all' arcione delle selle.* ibid. ad 255.
- Illarum delatio fuit à Rege concessa Senatui Messanenſi pro custodibus peculii frumentarii, & vectigalium sub certis conditionibus. 244.
- Armis prohibitis si fuerit inventus clericus, potest arrestari, & capi a Capitaneo, illumque tradere suo Episcopo, & de toto certiore facere debet Proregem. 246.
- Arma deferre possunt, qui syngraphas delationis armorum emerunt a concessionariis Regiæ Curia; & per solos supradictos concessionarios, vel emptores R. C. possunt distribui, & vendi syngraphæ nuper dictæ. a 247. ad 255.
- Arma apportare an possunt milites Turrium a Deputatione Regni stipendiati? eorumque Ministri, vel Officiales? & a quo Iudice cognoscitur causa delationis armorum? 333. 334. & 338.
- Arma prohibita deferens Officialis Thesaurariæ generalis, potest carcerari a Fisci Patrono M. R. C. 460. & 461.
- Arrendatarii feudorum, & territoriorum forati Audientiæ generalis, non gaudent foro. 488.
- Artifices Urbis Panormi in Consulibus, vel Consiliarios ejusdem artis eligi non possunt, si homicidium, furtum, vel aliud crimen infamiam irrogans commiserint. 108.
- Affertio furati a domesticis, etiam simplex inducit perfectam probationem delicti in genere. 149.
- Audientia Messanæ, quando moritur Eques Hierosolymitanus, & super ejus bonis oritur contentio circa successionem inter Religionem, & alias personas, procedit. a 406. ad 408.

## B

- B**anniti non possunt extra carceres præsentari; & pragmaticis hac de re tractantibus derogari non potest, nisi factò verbo Proregi. pag. 48.
- Bannum, ut dicitur *delle teste*, quibus personis prodelt? a 207. ad 215.
- Ejus origo, & usus refertur. a 303. ad 307.
- Banna adversus grassatores viarum, & alia regia diplomata referuntur. a 220. ad 236.
- Bannum, quò sunt moderandæ expensæ luctus, & funerum, publicari debet quolibet anno. a 256. ad 259. & ad 263.
- Bannum contra meretrices, sæminas viles, homines insidiantes honestatem mulierum, otiosos, & vagabundos, est impressum in pag. 300. cum seq.
- Barones merum & mixtum imperium

- rium habentes vigore literarum in forma communi vocatarum, quam potestatem habent contra delinquentes; & pro quibus delictis, & quando in eos procedere possunt? 56. & 57.
- Barones merum & mixtum imperium habentes, eorumque officiales, debent in quolibet quadrimestri pro delictis a relegatione supra, dare relationem M. R. C. criminali omnium carceratorum, de eorum delictis, & de tempore carcerationis sub pœna omissionis meri & mixti imperii ad tempus.** 59.
- Barones tenentur de proprioolvere furta in ipsorum territorii commissa.** 222. 232. & 233.
- Barones, & alii, ad generale colloquium convocati, quâ dilatione gaudent ante, & post celebrationem colloquiorum, & in quibus eorum causis superfedendum est?** 331.
- Barones si tentarent abolitionem deputationum statuum, Judices deputati nullo modo sese ingerere possunt, nec ex fructibus eorundem bonorum possunt licentiam substinere contra ipsos Barones.** 512.
- Bizochæ, seu mulieres conviventes in Conservatoriis, foro ecclesiastico non gaudent.** 495.
- Bullæ Gregorii XIV., & Benedicti XIII. continentes, quod officiales laici tenentur cautionem præstare de restituendis Ecclesiæ reis immunitate ecclesiastica privatis, si in causa processus inditia extra torturam purga-**
- rent, tamquam in Regno non exequentæ, non debent attendi.** 114.

## C

**Capitanei Civitatum, vel Terrarum an teneantur reficere pretium furti commissi in campis, & viis publicis. vide verbo Furtum.**

**Capitanei armorum quolibet mense quid transmittere debent in generali Thesauraria? & tenentur Proregem certiorare.** 20. & 93.

**Capitanei Civitatum demanialium merum & mixtum imperium habentium, quam potestatem habeant contra reos vigore literarum in forma communi nuncupatarum?** 56.

**Ipsi in quolibet quadrimestri tenentur pro delictis a relegatione supra dare relationem M. R. C. de omnibus carceratis, & de tempore carcerationis, aliter in pœnam incurrunt.** 59.

**Capitanei armorum ordinarii, aut extraordinarii nullum jus, aut summam præterdere possunt a reis captis ab ipsis in executionem ordinis M. R. C.** 89.

**Capitanei locales tenentur dare notitiam M. R. C. criminali de reis in Ecclesia refugiatis in qualibet hebdomada; imo pro eorum captura possunt recursum facere ad Episcopum ordinarium, si timent, quod rei sunt**

pa-

- parati, furta in campis committere. 93. 94. & 95.
- Capitanei armorum quomodo se gerere debent in translatione reorum ad carceres vicariæ Panormi? 97.
- Capitanei pro delictis in eorum territoriis patratis, & furtis, non tantum Tribunal M. R. C. criminalis, sed Capitaneum armorum Vallis illico certiorare debent. 105.
- Capitanei Civitatum Regni, etiam si solverent pretium furtorum in eorum territoriis commissorum, probare debent furta, & latrones carcerare. 236. & 237.
- Capitanei Civitatum, vel Terrarum, vel armorum debent capere Clericum arma prohibita deferentem, illumque suo Episcopo tradere, & Proregem certiorare. 246.
- Capitaneus Urbis Panormi, ejusque Curia quando debet visitare carceres. 275. & 277.
- Capitaneus localis tenetur de proprio furtum tabacchi Appaltus in via publica commissum solvere. 297.
- Captivantes aliquem, ejusque consanguinei usque ad quartum gradum, quâ pœna puniuntur. 6. lit. *uu*.
- A quibus personis probatum remanet hoc delictum. *ibid.* lit. *xx*.
- Carcerarii quomodo se gerere debent cum carceratis, & an possint ab eis aliquid sub quovis titulo extorquere, & an possint prohibere illis, ne emant vi-
- stualia ab aliis, quam ex eorum apothecis, & alia? a 26. ad 36. & 70. & 71.
- Carcerati, ad triremes ex conventionem obstringi nequeunt. 9. lit. *ddd*.
- Carcerati pro causa criminali, non possunt impediri pro causa civili. 12.
- Carcerari accusatus non debet, nisi pro delicto, pro quo est imponenda pœna a relegatione supra. 13.
- Carceratis fieri non potest gratia, ut dicitur, *delle teste*. 24. & 25.
- Carcerati in vicaria Urbis Panormi, quibus instructionibus gubernari, & regi debent a Ministris, & officialibus carcerum; quæ jura ab eis exigere, & consequi possunt dicti Ministri; qui an possint cum carceratis negotiari, & alia? à 26. ad 36.
- Idem servandum pro carceratis in castris, vel aliis carceribus Regni. 70. & 71.
- Carcerati, in festis Nativitatis, & Resurrectionis Domini nostri Jesu Christi, & Assumptionis B. V. M. pro qua summa, & pro quibus debitis, sub eumagio excarcerantur? à 85. ad 87.
- Et pro quibus causis criminalibus, si sunt ligati, eumagio non gaudent? 87.
- Carceratione facta de ordine Judicis, illico exprimi debet causa carcerationis. 14.
- Carcerum visitatio quando fieri debet a Prorege, a M. R. C. criminali, & civili, & a Capitaneo Urbis Panormi, ejusque

- Curia? a 273. ad 276.
- Causæ arduæ, vel minimæ, criminales, elapso bimestre, agitandæ sunt per dationem termini; ast summarie, infra semestre. 2.lit.b.
- In causis criminalibus arduis tantùm, agi potest ex abrupto, & dispensativo modo. 12.
- Causæ civiles, & criminales in Regno sunt summarie, & in eis proceditur de plano, & sola veritate inspecta. 15.
- In causis criminalibus processivis datur reo copia informationum in termino principali, in quo si sunt receptæ parte incitata, repeti debent citata parte; & in eo Fiscus, aut pars, cum qua Fiscus assistit, explere potest quidquid sibi libuerit, quod etiam permittitur faciendum ante terminum prædictum; sed hoc non procedit in causis inter partes tantùm. à 15. ad 18.
- Causæ reorum prosequutorum de atrocibus, & enormibus delictis, an & quomodo possunt remitti in iustitiam ab officialibus Regni? 23.
- Causæ criminales Ministrorum perpetuorum sunt reservatæ soli Regi; & pro eis Prorex inquirere non potest. 37.
- Idemque servandum pro omnibus aliis Regiis Ministris. 41. & à 116. ad 119.
- Causæ criminales ad instantiam Fisci inceptæ, vel incipiendæ, quæ postea ad instantiam partis prosequuntur, eodem modo prout erant inceptæ prosequi debent; taliter quod testes ad Fiscum instantiam recepti, amplius repeti non debent. 65.
- Causas criminales Præses M. R. C. distribuit inter Judices, & Procuratores fiscales. 73.
- Causa immunitatis Ecclesiasticæ agenda est coram una Curia Ecclesiastica, quoties plures idem commiserunt delictum, & quilibet ad Ecclesiam in diversis diocesis confugit. 106.
- Causæ quo ordine, & modo tractandæ sunt in Tribunalibus, ut celerius terminentur. à 371. ad 378.
- Causæ feudales decisæ in Curia Melitensi, appellantur in alia Curia appellationis ejusdem insulæ; sed gravamen petitur in M. R. C. à 378. ad 385.
- Causæ commercii, & mercaturæ spectant ad Consulatatus. 402.
- Causa possessoria bonorum equitis Hierosolymitani defuncti, etiam si manutentionem Religio prætenderet, spectet ad M. R. C., aut ad Regiam Audientiam Messanæ, non autem ad Receptorem ejusdem Ordinis. à 406. ad 408.
- Causa in M. R. C. incepta ante Principis discessum, & tridui concessionem finire debet in eodem Tribunali. 426.
- Causa separationis a toro, ad Curiam ecclesiasticam, causa restitutionis dotis ad Curiam laicam spectat. 450.
- Causa ope exceptionis incepta in M. R. C. adversus hospitale, qui suum Judicem privativum habet, ad M. R. C. non autem ad



- nuper dictum Judicem spectat .  
453.
- Causa discriminis monetæ novæ ,  
& antiquæ, non cognoscit M.R.  
C. 456.
- Causam in M. C. Messanæ degente  
inceptam , ibi definiendam esse  
Prorex statuit. 482.
- Causæ in quibus nullum habet in-  
teresse Fiscus , vel Universitas,  
& in quibus non agitur de solu-  
tione tandarum, & donativorum  
cognoscuntur à Tribunali M.R.  
C. , non autem Regii Patrimo-  
nii. 492.
- Causa servitutis prætenfæ a laico  
contra Patres Capuccinos Urbis  
Panormi de Proregis ordine fuit  
agitata coram Judice Conserva-  
tore. 494.
- Causa simulatæ venditionis Cleri-  
co factæ , agitari debet coram  
Judice Ecclesiastico. 503.
- Et si Fiscus Regius prætendit  
habere interesse , simulationis  
causam agat coram dicto Judice.  
503.
- Causa ante Proregis discessum , &  
ante tridui concessionem in M.  
R. C. incæpta , in eadem finire  
debet , etiam si ageretur de cau-  
sa inter cives Panormitanos , &  
de revocatione mandati expediti  
per acta R. C. P. 506.
- Census redimi potest ex nova mo-  
neta valorem antiquæ pecuniæ  
non habente. 455.
- Cessio bonorum fieri nequit pro de-  
bito ex delicto nascente. 5. lit. *kk.*
- Cessio pro obtinenda fori declina-  
toria personæ privilegiatæ facta,  
non prodest, si est facta post con-
- clusum in causa , vel causa jam  
collecta , quod si M. R. C. lite-  
ras emanaret , Curia Prætura  
consultat cum eadem M. R. C.  
& si illarum executionem decer-  
nit , Fiscus Patronus R.C.P. gra-  
vamen tenetur petere in Conci-  
torio. 409. 413. §. 3. & 414.
- Citatio carceratis in vicaria Panor-  
mi facta personaliter pro testibus  
impinguandis , repetendis , vel  
de novo recipiendis ad instan-  
tiam Fiscus, ab officialibus Regni,  
reputatur , ac si fuisset adnotata  
in repetitionibus , & testium  
productionibus in Regno factis,  
82. & 83.
- Cives Panormitani pro bonis ubi-  
cumque existentibus sunt exem-  
pti ab oneribus , & donativis .  
340.
- Clericus arma prohibita deferens  
potest à Curia seculari arrestari.  
246.
- Indultu gaudere potest. 292.
- Clericus sine habitu, & tonsura de-  
prehensus subijcitur Tribunali  
M. R. C. 473.
- Carceratus , pendente exami-  
ne reassumptionis habitus cleri-  
calis , inquiritur a Curia Eccle-  
siastica insimul cum Regio Fi-  
sco. 496.
- Clerici in minoribus , qui habitum  
clericalem deposuerunt , infra  
certum tempus in edicto præfi-  
xum, habitum reassumere debue-  
runt; aliter privilegio clericali  
exuti fuere. à 497. ad 503.
- Collegia , & adunantiæ , à Rege  
non approbata , sunt vetita ; &  
in Regno sunt abolita sodalitia  
fran-

- francorum Muratorum. 237.  
**Collegium Romanum Jesuitarum** contribuit pro donativo extraordinario. 327.  
**Compositionis crimen** quomodo punitur, & a quibus probatum remanet. 7. lit. *mmm.*  
**Commissarii**, qui debent recipere testes vel in civilibus, vel in criminalibus, & debent scribere informationes, caractere beneformato in papyro signata ad duas columnas scribere tenentur, 76.  
**Commissarii exequentivi M. R. C.**, omnia acta per eos facta tenentur transmittere ad Magistrum Notarium M. R. C. infra dies viginti enumerandos a die finitæ commissionis. 368.  
**Commissarii executivi officium**, illi tantum exercere possunt, qui habitant, ubi residet Curia, 386.  
**Commissarius Sancti Officii acriter** fuit à Prorege reprehensus ob monitorium relaxatum contra Regium officialem. 435.  
**Commissarii processivi, & Commissarii exequentivi M. R. C.** in quo numero eligi possunt, 441. & 442.  
**Commissionatus Auditoris generalis** foro lætari non potuit. 454.  
**Computa** ab hærede laico æconomi, qui administravit Archipresbyteratum reddenda sunt in M. R. C., & gesta ab Æconomo Ecclesiæ reddenda sunt in Curia Episcopali. 475.  
**Condemnato in castro à Prorege** eligendo, fit designatio castri à
- Prorege ad relationem Fisci Patroni M. R. C.** 63.  
**Condemnatus ad triremes de mandato Proregis**, si petit causam suam secundum jus examinari, est audiendus. 298.  
**Conductores feudorum, & territoriorum forati Audientiæ generalis** subjiuntur M. R. C. 438.  
**Consanguineis usque ad quartum gradum illorum**, qui aliquem captivant, pœna exilii puniuntur. 6. lit. *uu.*  
**Consultor Proregis poterit ad ejus placitum intervenire**, quando visitatio carceratorum fit à Prorege, a M. R. C., & à Curia Capitaneali. 276. in *fin.*  
**Consul, vel Consiliarius maltrantiæ esse nequit**, qui homicidium, furtum, vel aliud crimen infamiam irrogans commiserit. 103.  
**Contestabilis major R. C. Capitanealis** intervenire debet, non autem Contestabilis major Senatus, quando *exequi debet* aliqua sententia, vel condemnatio facienda per Prætorem ex commissione Proregis. 62.  
**Contrabannista**, an gaudere possit indultum tum pro pœna corporali, tum pro pœna pecuniaria, à 289. ad 291.  
**Contrarium imperium est admitendum in M. R. C.**, non obstante revisione in Concistorio tentata, pro qua citatio sit circumducta, nec in actis descripta sit. 462.  
 Ubi competit contrarium imperium tempore habili petitum, denegatur appellatio. 463.

Con-

- Contrarium imperium locum habet in R. C. P., si fuerit facta simplex citatio pro revisione in M. R. C., & scripturæ non fuissent introductæ. 411.
- Crimen de recenti commissum summarie cognoscitur, ordinarie autem si recens non erit. 2. lit. d, & e.
- Crimen compositionis, quâ pena punitur, & quomodo probatur. 7. lit. mmm.
- Crimine in re commissio, si criminaliter agitur, restitutio rei ablatæ ex officio peti potest. 3. lit. k.
- Cultrorum usualium acies in quam formam est redigenda? 136.
- Curia Capitanealis Urbis Panormi in causis ad instantiam Fiscus agitur criminaliter contra cives Panormi, decidere nequit, quod Fiscus non audiatur, aliter Fiscum gravat. 72.
- Quando debet carceres visitare? 275. & 277.
- Curia Ecclesiastica procedit insimul cum Regio Fiscus in causa criminali clerici, pendente examine reassumptionis habitus clericalis. 496.
- Custodes appositi pro causa criminali in domo rei priusquam fuissent captæ informationes, nulla jura consequi debent à reo. 113.
- Custodibus carceratorum, etsi sint milites, non solvi debent nisi tarenis tres pro unoquoque, pro quolibet die. 75.
- D**amnati ob crimen falsitatis in officio commissum non possunt a Prorege gratiam reintegrationis consequi. pag. 42. & seq.
- Damnati ad triremes, si in opere publico laborant, tempus servitii compensant cum pœna trirremium; si autem detinentur in carceribus, annus unus, & menses quatuor carcerum compensantur cum anno uno trirremium. 88.
- Damnati ad castra, sunt detinendi, & vivere debent, sub instructionibus anni 1750. 166. ad 169.
- Debitori, cui in causis fiscalibus fuit concessa dilatio, non est indulgenda a M. R. C. illius prorogatio. 439.
- Declinatoria ad forum suum, quando reis conceditur per Tribunal M. R. C. 8. lit. dddd.
- Declinatoria fori a Tribunali M. R. C. non est concedenda pro cessione facta personæ privilegiatæ post conclusum in causa, vel ea jam collecta; & admissa, Fiscus Patronus R. C. P. tenetur gravamen petere in Concistorio. 409. 413. §. 3. & 414.
- Declinatoria fori habet locum, etiam si uterque contendendum æquali privilegio potitur. 412.
- Decoctores dolosi pœna mortis puniuntur, & Fiscus principaliter & ex abrupto in eos procedit, 7. lit. iii., kkk., & III.

De-

- Decoctus** semel non potest exercere eandem negotiationem, & perveniens ad meliorem fortunam, debita in totum solvere tenetur, etiam si de illis remissionem in aliqua parte obtinisset; & fuisset elapsum decennium. 7. lit. III.
- Decretum**, quod Judex in causis criminalibus provideat de justitia, & quævis alia decreta concessa, & concedenda in casibus criminalibus, non alterant modum procedendi ex abrupto, & dispensativo modo. 21.
- Decretum**, quod exequatur, & præsentetur, super epistolio Proregeio, quando interponere potest Fisci Patronus Curie Capitaniæ Panormi? 452. in fin.
- Delegati** pro causis criminalibus ad instantiam Fisci non mittendi sunt, nisi M. C. relatio præcesserit; qui sint viri docti, & probi; quibus est præfigendus terminus, in quo explere debent commissionem. 25. 26.
- Delegati** pro informationibus capiendis non possunt capere plusquam sex testes de fama publica. 42.
- Delegati** criminales in Regno Neapolis sua jura consequuntur a reis, quando ipsi sunt condemnati, aggratiati, vel pro delictis transgressi; & si hoc in Regno Siciliæ practicari posset, petit Rex, ut ab Ill. Juncta Præsidum, & Consultoris examinetur. 109. ad 112.
- Delegati** Deputationis Regni foro gaudent, & ab ipsa sola possunt
- cogi; & pro excessibus ab ipsis factis, Prorex certiorari debet a Tribunali Regii Patrimonii. 346. 352. 353.
- Delegatos** a Regia Juncta negotiorum fiscalium destinatos inquirere nequit Tribunal M. R. C. 403.
- Delegatos**, quæcumque Tribunalia destinare possunt, prout antea consueverat; sed Vicarii, & Commissarii generales, aut Delegati pro causis gravibus, cum Proregis approbatione destinari debent. 480.
- Delicta**, pro quibus est infligendo pœna mortis, deportationis, obtruncationis membri, vel publicationis bonorum, remitti a partibus non possunt. 4. lit. s.
- Delinquens** cum armis, in pœnam delationis armorum non incurrit, si cum illis non esset deprehensus. 3. lit. r.
- Dependentia** quæque a judicio possessorio instituto in M. R. C. Panormi degente, in eadem esse examinanda Prorex statuit. 511.
- Depositum** a volente redimere censum, factum ex nova moneta non habente valorem antiquæ pecuniæ, refutari non potest. 455.
- Deputatio** Regni quot, & quibus personis componitur, in quibus vacare debet, quæ sit ejus jurisdictionis, & alia. 309. & 310.
- Singulo mense unus ex Deputatis dicitur Prior; prima electio ex quo brachio efficitur; quâ forma, & quò loco hodiè pertractat negocia; & quid ser-

vandum quando aliquis ex Deputatis non vult subscribere literas, mandata, apodixas, & alia a majori parte Deputatorum conclusa? 311. 312. & 323.

Adducitur exemplar quoddam actus electionis Deputatorum Regni fieri solitæ a tribus brachiis. 313.

Tres ex Deputatis Regni, Prorege Messanæ discedente, possunt in unum convenire in aula Deputationis, & omnia negotia expedire Principe inconsulto, præter ea, quæ sunt magni momenti. 314.

Gaudent eisdem honoribus, ac prærogativis Regionum Consiliariorum, & præsertim patrimonialium; & quando cum Prorege tractant negotia ad officium Deputationis spectantia, tam conjunctim, quam divisim, possunt caput cooperire. 315.

Quia solent præcedere tres conferendæ inter tria capita comitiorum, ideo prima fieri debet in aula Ecclesiasticæ, secunda in domibus capitæ militaris, tertia in aula Prætoris Panormi. 316. ad 320.

Obtemperare debent Visitatori Regio, a quo palam inquiri non possunt; sed extrajudicialiter de eorum gestis sese instruere potest Visitator, qui eorum Ministros visitare potest, ut omnibus apta remedia pararet. 321.

Vota Deputatorum in sessionibus non interessentium non sunt habenda in consideratione, etsi non tractatur de contro-

verse Capitulorum Regni, legitimus non reputatur eorum recursus ad Regem. 323. ad 327.

Ipsa Deputatio facta distributione summarum Regii donativi, neminem ab onere imposito eximere potest; nisi causa cognita ab ipsius Consultore, & facta relatione Proregi. 329. 330.

Ipsæ eligit milites Turrium Regni. 334.

Curam, & administrationem omnium Turrium totius Regni sola Deputatio habet. 335. 336. & Tribunal Patrimonii in hoc se ingerere nequit. 336. in fin.

Ejus Officiales, & Ministri sunt exempti ab omnibus excubiis diurnis, & nocturnis. 337.

Ipsa cognoscit causas civiles, & criminales, etiam pro apportatione armorum, suorum Officialium, & Ministrorum. 334. & 338.

Ipsa curat exactionem donativorum, & tandarum privative, quoad Tribunal Regii Patrimonii; & destinat Commissarios pro effectu prædicto. à 345. ad 351.

Etiã contra Juratos, qui male administrant bona Universitatum, ad instantiam creditorum assignatariorum. 351.

Ejus Delegati, quia foro gaudent, pro debitis ab ipsis contractis, coram Deputatione Regni conveniuntur. 352.

Ipsa non habet merum, & mixtum imperium; sed pro exactione donativi destinat Delegatos cum jurisdictione criminali a

Pro-

- Prorege delegata per suum chyrographum. 354. ad 357.  
 Et inquit etiam contra reos, qui delictum commiserunt adversus Delegatum ipsius Deputationis. 358.  
 Ab ipsa fieri debet descriptio incolarum totius Regni, eorumque bonorum. 359. & 360.  
**Detentor** Arcæ officii Magistri Notarii M. R. C. julianam conficere tenetur cum alphabeto, ubi distinctè omnia notare debet. 428. ubi quæ jura ad ipsum spectant, & quod tenetur ad partium instantiam facere fides negativas, vel affirmativas super julianas. 429.  
**Desertores** a militia pœna mortis puniri debeat. 99. ad 105.  
**Dietæ spectantes ad Delegatum** criminalem an solvi debeant a reis condemnatis, aggratiatis, vel compositis. 109. ad 112.  
**Dietæ spectantes ad Judices M. R. C.**, vel Concistorii destinatos pro capiendis informationibus non possunt excedere uncias duas pro qualibet die. 424. & 425.  
**Dilatione dierum** quindecim ante comitiorum celebrationem, & aliorum quindecim post illa celebrata, gaudent Barones, & alii convocati ad generale colloquiū, infra quem terminum superferendum est in omnibus eorum causis, nisi ageretur de censibus bullalibus; & eodem modo gaudent omnes alii, qui pro effectu prædicto interveniunt. 331.  
**Dilatio debitori concessa** in causis fiscalibus, prorogari non potest a M. R. C. 439.  
**Donativo extraordinario** non sunt exempti Ecclesiastici exteri, Ordo Hierosolymitanus, nec Collegium Romanum Jesuitarum, pro bonis, quæ in Regno possident. 327.  
**Donativi Regii summis per Deputationem Regni distributis**; ipsa Deputatio quando possit aliquem ab onere eximere? & an causa cognita per ipsius Consultorem, facta relatione Proregi possit remittere onus? 329. & 330.  
**Pro Donativo extraordinario** anteneantur contribuere Ministri, & Officiales Regii? à 341. ad 344.  
**Donativi, & tandarum exactio** privativè spectat ad Deputationem Regni, etiam quoad Tribunal R. P. 345. & 349.

## E

- E**cclesiastici exteri bona in Regno possidentes, non sunt excepti a donativo extraordinario. pag. 327.  
**Ecclesiæ** Æconomus rationes administrationis suæ reddere tenetur in Curia Episcopali. 475.  
**Ecclesiasticarum Curiarum** Ætati in delictis communibus foro ecclesiastico non gaudent. 464.  
**Edictum Regium**, pro quo sunt moderandi sumptus luctus, & funerum, publicari debet, quolibet anno. a 256. ad 263.  
**Emplumenta** provenientia ex quibuscumque causis æqualiter di-

vidi debent inter Judices utriusque Aulæ M. R. C. 370.  
 Episcopi in sententiis, quibus reos privant immunitate ecclesiastica, clausulam apponere nequeunt, ut Officiales laici teneantur cavere de restituendis Ecclesiæ reis, si in cursu processus inditia extra torturam rei purgarent; nec prætere posse examinem iterum dictarum sententiarum. 114.  
 Equite Hierosolymitano decedente, si oritur contentio inter Religionem, & renunciarios mortui circa successionem in ejus bonis, Tribunal M. R. C., aut Regia Audientia Messanæ procedit, & in causa possessoria, & in sequestratione bonorum, & in confectiõne inventarii. a 406. ad 408.  
 Eumagium in festis Nativitatis, & Resurrectionis D. N. Jesu Christi, & Assumptionis B. V. M., quibus personis, pro quibus causis, & pro quanta summa conceditur? a 85. ad 87.  
 Exceptio negativæ coarctatæ de loco, & tempore, a reis opposita, admitti debet a Judicibus. 123. & 125.  
 Expensæ quænam sint reficiendæ ab accusante, vel denunciante, accusato, & quando? 5. lit. bb.  
 Expensæ luctus, & funerum fieri debent juxta regia edicta. a 256. ad 267.  
 Expensio pecuniarum depositatarum ad nomen omnium Judicum M. R. C. in Tabula Urbis Panormi, fieri potest per mandata  
*Tom. V.*

tum subscriptum a duobus Judicibus. 387.  
 Exteri Ecclesiastici bona in Regno possidentes tenentur contribuere pro donativo extraordinario, 327.

## F

**F**alsi crimen committunt lace-  
 rantes, furantes, occultantes,  
 vel corruptentes acta, vel instrumenta tabellionum. pag. 8. lit. uuu.  
 Falsi testes tum pro criminali, tum pro civili causa, sunt puniendi, 68.  
 Falsitatem committens in Tabula Senatus Panormitani, severe puniri debet. 6. lit. qq.  
 Familiares, ac Ministri sæculares Curia Prioratus Hierosolymitani Messanæ, & Curia Panormi nullo foro gaudent. 404. & 405.  
 Fautores bannitorum quæ pœna plectendi? 6. lit. aaa. 235. & 236.  
 Fœmina pro causis, & debitis civilibus carcerari non potest. 284.  
 Fidejussor de præsentando sub certa pœna, si in termino non præsentat, vel citatus non compareret, non proscribitur; sed pro pœna fit executio in ejus bonis; si bona non habet, carceratus, usquequò reum præsentat, stare debet; quod intelligitur, si reus latitaret; & si pro negotiis suis peragendis reus abesset, tunc nequit carcerari. 4. lit. z.  
 Judicium rei in se assumere

Y y

po:

- potest requisitus de presentando reum, si agitur de poena pecuniaria. 5. lit. aa.
- Ipse non tenetur amplius reum presentare, si reus fuerit carceratus, & a carceribus aufugerit. 5. lit. bb.
- Nec potest molestari si reus se presentaret coram Rege, vel Prorege. 5. lit. cc.
- Liberatur, si post sex menses velit reum exhibere, illumque Curia tali casu recipere debet. 5. lit. dd.
- Qui se obligavit presentare reum toties, quoties, ter tantum potest interpellari. 5. lit. ee.
- Fidejussio presentandi reum de homicidio inquisitum acceptari nequit a Judicibus, inconsulto Tribunali M. R. C. criminalis. 162. & 163.
- Fiscalis munus, jura, & preheminentiae qualia sunt? a 77. ad 82.
- An possit alium substituere, & an possit esse Judex civilis, vel criminalis, & munus suum exercere? ibid.
- Fiscus jus acquirit in causis arduis criminalibus, proposita jam accusatione, & judicium prosequitur, non obstante partium concordia. 2. sub lit. b.
- Secus vero in causis minimis. ibid. sub lit. b.
- Fiscus quando possit agere contra accusatum de vi armata, qui cum parte se concordavit? 3. lit. r.
- Fiscus principaliter agit pro furtis minimis unciarum quinque sine vi commissis, & pro aliis minimi valoris cum vi patratum in campis, tum in Civitatibus, & Oppidis Regni. 6. lit. tt.
- Fiscus an possit principaliter agere contra committentem, vel attentantem furtum in domibus, aliisque locis, scalis, fractura, clavis adulterinis, vel opera domesticorum? 7. lit. ccc.
- Fiscus principaliter, & ex abrupto procedit contra dolosos decoctores. *vide verb.* Poena.
- Principaliter agit contra criminosos compositionis. 7. lit. mmm.
- Agit principaliter contra Notarios falsi crimine inquisitos, etiam si falsitas nemini noceret. 8. lit. rrr.
- Fisci Procurator M. R. C. pro causa criminali a solo Rege, non autem a Prorege inquiri potest. a 37. ad 40.
- Ad relationem Fisci Patroni M. R. C. Prorex designat Castrum illius, qui est condemnatus in Castro per Proregem eligendo. 63.
- Et ad ejus quoque relationem Prorex in absentia Advocati Pauperum, alium eligit. 63.
- Fiscus principaliter agit pro furtis domesticis. 149.
- Et etiam contra lufores. 269.
- In triduo potest actus impunitatis concedere. 282. & 283.
- Fisco, qui in primo judicio obtinuit, & in secundo per revisionem a contendente petitam succubuit, competit revisio. 294.
- Fisci Patronus R. C. P. tenetur petere gravamen in Concistorio, si M. R. C. admitteret declinato-



- toriam fori pro cessione personæ privilegiatæ facta post conclusum in causa, vel ea jam collecta. 409.
- Fisci Patronus Curie Capitanealis Panormi super epistoliis proregiis ad ipsum non transmissis, sed ad ejus Curiam, non potest interponere decretum, præsentetur, & exequatur. 452. in fin.
- Potest carcerare Officiale generalem Thesaurariæ armæ prohibita deferentem Fisci Patronus M. R. C. 460. & 461.
- Foro Sanctæ Inquisitionis pro quibus delictis gaudent ejus Officiales? 8. lit. qqq.
- Ad forum suum remissionem quomodo M. R. C. concedit reis. 8. lit. dddd.
- Foro non gaudent deferentes armæ prohibita. 241.
- Foro gaudent tum pro civilibus, tum pro criminalibus, tum etiam pro appottatione armorum, Milites Turrium, Ministri, & Officiales Deputationis Regni. 334. & 338.
- Ac pariter Delegati Deputationis Regni 352. & 353.
- Fori remissio, non obstante quovis Proregis decreto, ab omnibus Judicibus decidi debet; & articuli civiles circa remissiones decidi debeat in præsentia Præsidis. 371.
- Foro non gaudent Ministri sæculares, ac Familiares Curie Prioratus Hierosolymitani Messanz, & Curie Panormi. 404. & 405.
- Funerum expensæ fuere moderatæ per Regem. a 256. ad 267.
- Fori declinatoria non habet locum, quando cessio est facta personæ privilegiatæ post conclusum in causa, vel ea jam collecta; & si M. R. C. illam admitteret, Fisci Patronus R. C. P. tenetur gravamen petere in Consistorio. 409. 413. §. 3. & 414.
- Foro belli gaudent Officiales generalis Thesaurariæ. 418.
- Foro belli lætari non potuit unus ex viginti Commissionatis Auditoris generalis. 454.
- Pro delictis communibus foro non gaudent Officiales Curiarum spiritualium. 464.
- Foro non lætantur Actuarii Regii epistolaris cursus, & alii, quorum patentes literæ non sunt redactæ in actis M. R. C. 465.
- Foro Sancti Officii non gaudet foratus conventus pro redditione computorum bonorum baronaliū. 472.
- Foro clericali non gaudet Clericus, qui sine habitu, & tonsura deprehensus est. 473.
- Foro belli lætantur Officiales Regii epistolaris cursus; & quot sunt istæ personæ? a 484. ad 487. ubi quod ejus Actuarii gaudent.
- Forum delicto superveniens neminem eximit ab ordinaria jurisdictione. 486. & 487.
- Foro non lætatur, qui cum juramento illi renunciavit. 488.
- Foro belli non gaudent arrendatarii feudorum, & territoriorum. 488.
- Foro bellico gaudent Proconservatores in sex mensibus æstivis tantum. 489.

Foro non lætantur, qui sunt requisiti ad testimonium ferendum in rebus criminalibus. 490. & 491.

Foro ecclesiastico non gaudent mulieres conviventes in reclusoriis. 495.

Furtum minimum, etiam semel patratum in viis publicis, vel campis, pœna mortis punitur. 6. lit. *rr.*

Et quomodo agitur contra committentes furta in campis? & an Fiscus possit principaliter agere, quando furta sunt minima sine vi, aut vi commissa, tum in campis, tum in civitatibus, & oppidis Regni. 6. lit. *ss.* & *tt.*

Ex quibus personis testificantibus, remanet probatum hoc delictum? 6. lit. *xx.*, *zz.*, & *bbb.*

Patratum in civitatibus demanialibus, a Capitaneis localibus; in terris baronalibus, à Capitaneis, & Baronibus refici debet, etiam si in genere probaretur. 6. lit. *ccc.*

Furtum committens, vel attemptans in domibus, aliisque locis, scalis fractura, clavibus adulterinis, vel opera familiarium, quâ pœna punitur? & an Fiscus possit agere principaliter? 7. lit. *ccc.*

Furtum committens in viis publicis Urbis Panormi, vel in alia civitate, ubi reperitur. Prorex in forma tridui, quâ pœna punitur. 7. lit. *fff.*

Furta domestica, quibus testibus probantur, an sufficiat furati assertio ad effectum probandi de-

lictum in genere, an Fiscus principaliter agere possit, quâ pœna puniuntur, si excedunt uncias decem; & quæ personæ incurrunt in pœnam ordinariam, & quænam excluduntur. a 149. ad 152.

Et an dicantur furta domestica, etiam illa commissa a domesticis extra domum domini, sed in istius persona, aut bonis? 153.

Pro furtis, pragmatica tertia, & quarta in to. 3. tit. de furtis, & rapinis, & alia anni 1748., exequi debent ab omnibus Curriis Regni. 153. ad 156.

## G

**G** Rassatores viarum publicarum quomodo extirpandi? & quænam banna, & regia edita sunt contra eos emanata. a pag. 220. ad 236.

Excluduntur ab indulto, & quacumque gratia. 235.

Gratia, ut dicitur, *delle teste*, non potest concedi carceratis. 24. & 25.

Gratia prædicta quibus personis conceditur, an illam possint obtinere Capitanei armorum, & alii officiales, & qui pro quolibet crimine prosequuti sunt? a 207. ad 265.

Gravamen datur ad Tribunal M. R. C. de sententiis prolati a Iudice scalæ francæ. 401. & 402.

## H

**H**eres laicus OEconomus defuncti, qui Archipresbyteratus fructus administravit, rationes redditurus, conveniri debet in M.R.C. pag. 475.

Hierosolymitanus Ordo pro bonis, quæ in Regno possidet, non est exemptus a solutione Donativi extraordinarii. 327.

Cognoscit causas feudales, & earum appellationes pro feudis in Insula existentibus. 378. & seq.

Gravamen verò sententiæ prolatæ a Curia Melitensi in causa feudali pro feudo concessio, antequam fuisset dicto Ordini donata Insula, ad M.R.C. spectat. 379. ad 385.

Ejus Receptor prætere nequit cognitionem causæ possessoriæ bonorum Equitis Hierosolymitani defuncti, quæ prætenduntur a Religione, & a renunciariis Equitis defuncti. à 406. ad 408.

## I

**I**mmunitatis Ecclesiasticæ causa, ubi agitanda, quoties plures unum commiserunt crimen, sed quilibet ad Ecclesiam confugit in diversis Dioccesibus? pag. 106.

Immunitas Ecclesiastica reis, pro quibus criminibus non est concedenda, vigore novarum Bul-

larum Summorum Pontificum; & quæ probationes sufficiunt in decidendo contra immunitatem? 170. ad 200.

Immunitate concessa quibuscumque militibus stipendiatis, tam pro apportatione armorum, quam pro aliis quibuscumque immunitatibus Universitatum Regni, gaudent Milites Turrium stipendiati a Deputatione Regni. 333. & 334.

Immunitate excubiarum gaudent omnes Ministri, & officiales Deputationis Regni. 337.

Impunitas circumspicere, & in casibus a jure permissis consulenda est à Judicibus M. R. C. criminalis, & a R. C. Capitaneali. 122. 125.

Impunitatis actus concedere potest reis Fisei Patronus M. R. C. in triduo. 282.

Indultatus, qui se innocentem petit declarari ab imputato crimine, debet renunciare beneficio indulti, & carcerari. 130. 131.

Indultatus, potest pro publica tranquillitate in exilium mitti a Prorege, sed ad tempus. 292.

Indultu non gaudent, qui clandestinè frumenta extrahunt. 19.

Beneficio Indulti excluditur, qui clausuram Monialium violaret, quamquam informationes captæ non essent. 90.

Indultu generali publicato ob faustum Natalem Regii Principis, quænam personæ fuere comprehensæ, & quænam exceptæ; & an contrabannistæ? à 138. ad 148. & 283.

Non

- Non gaudent indultu, aut alia gratia latrones viarum publicarum, . . . . . 235.
- Indultu an gaudeat contrabannista, tum pro pœna corporali, tum pro multa. . . . . 289. ad 291.
- Indultu gaudent etiam Clerici. . . . . 292.
- Informationes captæ per officiales Civitatum non habentium merum, & mixtum imperium, infra mensem in Regia Thesauraria transmitti debent. . . . . 8. lit. dddd.
- Informationum copia in causis criminalibus processivis reo danda est in termino principali. . . . . *vide verbo* Causa.
- Informationes capi debent a Procuratore Fiscali cum interventu Judicis. . . . . 22.
- Informationes capi, & compleri debent ab officialibus Regni infra dies quindecim, & infra alios quindecim dies transmitti in generali Thesauraria. . . . . 60.
- Informationes reorum è Regno traducendorum in vicaria Pannoni simul cum reis officiales transmittere debent; aliter ad eorum alimenta tenentur usque ad transmissionem informationum. . . . . 66.
- Informationum, ac rubricarum copiarum possunt fieri, & tradi parti, precedente mandato Præsidis, ac Fisci Patroni M. R. C.; nisi agatur de rebus jam decisis. 293.
- Inquisitores Sancti Officii acriter a Rege reprehensi fuere ob monitorium relaxatum contra Judicem M. R. C. criminalis pro quadam competentia inter eos ventente. . . . . 436.
- Inquisitus de homicidio an possit relaxari sub fidejussione de presentando? *vide verb.* Reus.
- Inquisitus de crimine, pro quo veniret puniendus pœna ultra relegationem, debet carcerari in carceribus, non autem in domo propria, vel in alio loco minus tuto. . . . . 217. & 218.
- Inquisiti pro delictis possunt accedere ad Regium Palatium, ut sua peragere possint negotia in Officiis, & Tribunalibus. 272.
- Insidiantes honestatem mulierum, quâ pœnâ puniuntur? *vide verb.* Pœna.
- III. D.* Joseph Asmundo Paternò Præsès Tribunalis Concistorii, & supremi Magistratus Commercii laudatur. . . . . 209.
- Judex subornatus puniendus est, notatur perpetua infamia, & ad munus aliquod non est promovendus. . . . . 5. lit. mm.
- Judex intervenire debet in captura informationum. . . . . 22.
- Judices M. R. C., quibus a Præside Tribunalis fuit causarum criminalium facta distributio, quid agere debent. . . . . 73.
- Judex Curia superioris Baronis habentis merum & mixtum imperium, antequam reum ad mortem condemnat, processum causæ cum ejus voto ad M. R. C. criminalem transmittere debet, a qua oraculum expectare debet, aliter sententia est nulla, & ipse reprehensionem est subjectus. 157.
- Per novum Regis decretum non

- non est facienda processus transmissio, sed certior fieri debet Prorex, priusquam sententia mortis publicetur. 203.
- In* Judices Curiarum Baronaliū merum & mixtum imperium habentium, quænam personæ possunt eligi? 203.
- Judices M. R. C. civilis, & illi M. R. C. criminalis, quænam decreta domi facere possunt; & qualia facere debent in Tribunali coram Præsidi, & Fisci Patrono? a 277. ad 280.
- Non admittere possunt præsentationem bannitorum extra carceres. 279.
- Judices Curia Capitanealis neminem carcerare possunt in carceribus Senatus. 286.
- Judices, qui Regi debent dare relationem alicujus negotii ad partis instantiam, non possunt eorum judicium parti manifestare. 364.
- Judices per quantum tempus tenentur in Tribunalibus vacare? 369.
- Inter* Judices M. R. C. civilis, & illos M. R. C. criminalis, æqualis fieri debet divisio lucrorum ex quibuscumque causis provenientium. 370.
- Duo ex Judicibus M. R. C. possunt subscribere mandata expensionum pecuniarum in Tabula depositatarum ad nomen omnium Judicum. 387.
- Judices Prætoriani reprehensione digni non fuere reputati a Prorege, quia noluerunt in M. R. C. transmittere via declinatoriæ fori causas in R. C. P. pendentes; 410. & seq.
- Judices R. C. P. culpam non habent, si traditis eorum consultationibus Magistro Notario ad effectum illas transmittendi M. R. C. partes illarum transmissionem non curarent. 412.
- Judices M. R. C. aula civilis an debeant intervenire cum Præside, & aliis Judicibus criminalibus in functionibus cum Prorege faciendis? 419.
- Judices M. R. C. sex eligere possunt porteros duraturos durante eorum gubernio. 442. & 443.
- Concistoriales verò tres tantum eligunt porteros. 443.
- Judices M. R. C., ejusque adjuncti, & subrogati, prorogata jurisdictione a Rege, expleto eorum munere, naturales, & ordinarii reputantur, non autem delegati. 445. 446. & 447.
- Judex privativus hospitalium Patnormi, non potest prætere, quod ad ipsum spectat cognitio causæ ope exceptionis propositæ in M. R. C. adversus dicta hospitalia. 453.
- Vide verb.* Tribunal, & *verb.* M. R. C.
- Judex regii tabellarii cursus cognoscit causas suorum officiorum, qui delictum in officio committunt. 466.
- Judex nullitatis solemnium ille est, qui solemnia concessit. 476. & 478.
- Judices deputati Statuum, si Barones abolitionem Deputationum Statuum tentarent, nullo modo sese

- sefe ingerere debent , nec litem contra ipsos ex fructibus eorundem bonorum substinere possunt. 512.
- Julianam** omnium scripturarum , effectuum , processuum , & aliorum , conficere debet deteator arcæ officii Magistri Notarii M. R. C. 428.
- Jura spectantia ad Archivarium** M. R. C. criminalis pro suis pedagiis, missionibus, & aliis, qualia sunt? 49.
- Jura delegatis criminalibus** competentia an solvi debeant a reis condemnatis, vel aggratiatis, aut compositis? a 109. ad 112.
- Jura provenientia ex quibuscumque** causis dividi debent æqualiter inter Judices M. R. C. civilis, & illos M. R. C. criminalis. 370.
- Jura qualia spectant ad Judices, Magistros Notarios, Aëtuarios, Porterios, & alios officiales Curiarum** pro qualibet causa, & negotio civili, vel criminali? a 514. ad 524.
- Jurans servare contenta in contractu,** illa non adimplendo, de perjurio argui non potest a Judice. 4. lit. x.
- Jurati in anno eorum gubernii** tenentur solvere creditoribus subjugatariis, Regiæ Curix, & Deputationi Regni integram annualitatem, aliter de proprio tenentur, si in principio gubernii nullum Tribunali Regii Patrimonii recursum fecerunt, ut opportunis remediis provideret, pro satisfaciendis creditoribus prædictis; non possunt solvere decursa maturata tempore gubernii suorum prædecessorum, aliter tenentur de proprio, & tales partitæ non sunt eis bonificandæ; & casu quo sibi accollerent exactionem partitarum ab antecessoribus non exactarum, tunc tenentur solvere decursa ab illis facta, aliter de proprio tenentur. a 345. ad 348.
- Jurisdicção Judicum M. R. C.,** aliorumque adjunctorum, & subrogatorum expirata, si a Rege esset prorogata, censetur ordinaria, non autem delegata. 445. 446. & 447.

## L

**L** Atrones publici, & grassatores viarum non gaudent inductu, vel alia quacumque gratia. pag. 235.

Quando sunt extirpandi, & quæ banna, & edicta Regia sunt contra eos emanata. vide verbo Grassatores, & Fautores in quam pœnam incurrunt? 235. 236.

Contra ipsos, eorumque correos, & fautores, Magna Regia Curia criminalis tantum procedit privativè quoad alias Curias. 467.

Laudi executio fieri debet ab eo Judice, cujus foro subjicitur illa, contra quem petitur executio. 504.

Laudi reductio ad arbitrium boni viri, vel aliud remedium, coram quo

quo Judice peti debet, si contententes sunt diversi fori? 505. in fine, & 507.

Ejus nullitas, vel revocatio profequi in M. R. C. Panormi degente debuit, Prorex rescripsit, quia ante ejus discessum in ea fuerat inchoata. 508. & 509.

Libellos accusatorios, vel denunciatorios recipi, aut Proregi referri, vetitum est, nisi ab ipsis partibus supplicantibus subscripti fuerint. 8. lit. cccc.

Litteræ missivæ ordinatoriæ, per quas præjudicium regis iuribus, & privatis infertur, expeditæ per Tribunal M. R. C. sunt nullæ. a 430. ad 434.

Locumtenens Regii tabellarii cursus delinqueas in officio, subest jurisdictioni Judicis delegati, non autem Tribunali M. R. C. 466.

Lucra qualia spectant ad Archivarium M. R. C. criminalis pro qualibet rubrica informationum, pro pedagiiis, missionibus, & aliis? 49.

Lucra quæcumque omnium causarum æqualiter dividi debent inter Judices M. R. C. civitis, & illos M. R. C. criminalis. 370.

Lucra quænam spectant pro quocumque negotio, vel causa civili, aut criminali, ad Judices, Magistros Notarios, Archivarios, Porteros, & alios Officiales Curiarum? a 514. ad 524.

Luctus a quibus personis, & pro quibus deferri potest, & quanto tempore, & quænam expensæ fieri possunt, pro luctu, & funere

Tom. V.

mortuorum? a 256. ad 267.

Ludus est prohibitus; quibus pœnis lusores afficiuntur? & an Fiscus possit principaliter agere? a 267. ad 270.

## M

**M**agna R. C. criminalis, recedente ab Urbe Panormi

Prorege, potest reos de mandato ad remigandum condemnare, & per tempus ad ejus arbitrium, si Prorex ante discessum talem facultatem tribuit. 64.

Ipsa inquit adversus satellites Curie Ecclesiasticæ, qui scalis admotis in privatum hortum per muros se introducerent. 112.

Quando debet carceres visitare. a 273. ad 277.

Vide verbo Tribunal, & verbo Judex.

Magnæ R. C. Algozirii, & Portorii in quo numero possunt eligi? 442. & 443.

Magna Curia criminalis privativè quoad alias Curias procedit contra latrones, correos, & auxiliares. 467.

Ipsa privativè cognoscit, & definit contentiones jurisdictionales inter ipsam, & Curias inferiores, & baronales. 468.

Magister Notarius M. R. C. criminalis est depositarius pœnarum fiscalium ejusdem Tribunalis, a quo quolibet anno Proregi exhiberi debent rationes. 159.

Magister Notarius quid agere debet, quando fit visitatio carcerum?

Z z z

rum?

- rum? 275.
- Magistri Notarii Curiarum Regni** criminalium, & civilium, expleto tempore muneris, acta omnia, & scripturas successoribus in officio tradere debent. 287.
- Magister Portolanus** non cognoscit causas personarum suo foro non subjectarum, & non concernentes administrationem oneratoriorum. 420.
- Mandans, & mandatarius** pro deformanda facie hominis, vulnere jam inflictio, quâ poena sunt puniendi? *vide verbo Poena.*
- A Mandatis per M.R.C. expeditis** in executionem sententiæ a se prolatis, competit remedium in **Concistorio**. 388.
- Per Mandatum verbale unius ex** Judicibus M.R.C., Curia Pretoriana non obstringitur ad consulendum. 411. in fine.
- Mandata expensionum** expediri non possunt, nisi per extensum fuisset inserta partita tabulæ, vel depositi. a 469. ad 471.
- Meretrices, & foeminae viles non** viventes juxta bannum anni 1748. quâ poenâ afficiuntur? *vide verbo Poena.*
- Merum, & mixtum imperium** si concessum esset a Rege, potest revocari ad placitum ejusdem, quia in concessionarium nudum exercitium transit, & proprietas omni tempore penes concedentem residet. 457.
- Milites desertores poena mortis** puniuntur. a 99. ad 105.
- Milites Turrium stipendiati a** Deputatione Regni gaudent omnibus
- immunitatibus concessis quibuscumque aliis militibus stipendiatis tam circa appotationem armorum, quam circa alias quascumque immunitates Universitatum Regni. 333. 334.
- Eliguntur a Deputatione Regni, & foro gaudent tum pro causis civilibus, tum pro criminalibus. 334.
- Milites cujusque Capitanei armorum** si sunt matriculati in actis M.R.C. foro gaudent. 449.
- Ministri justitiae** quò in casu possunt impunè occidere reum in actu capturæ resistentem. 9. lit. esse.
- Ministorum perpetuorum causæ** criminales a solo Rege, non a Prorege inquiruntur. a 37. ad 40.
- Quod procedit in quolibet alio Regio Ministro. 41. & a 116. ad 119.
- Ministros Deputationis Regni** visitare potest Regius Visitator. 321.
- Ministri, & omnes Officiales** Deputationis Regni sunt exempti ab excubiis. 337.
- Ejus foro gaudent tum pro civilibus, tum pro criminalibus, & etiam pro appotatione armorum. 338.
- Ministri Regii** sunt exempti a donativo extraordinario. 341.
- Quod intelligitur de contributionibus exigendis ex eorum stipendiis, non autem ex bonis, quæ ab ipsis possidentur. 342. & 343.
- Ministri, qui tenentur ad instanciam** partis relationem alicujus



- negotii dare Regi, non possunt eorum iudicium parti manifestare. 364.
- Ministri seculares, & familiares Curie Prioratus Hierosolymitani Messanæ, & Panormi non gaudent foro. 440. & 445.
- Ministris destinandis pro capiendis informationibus non est concidendus titulus Commissarii, vel Vicarii generalis. 423.
- Jura pro suis dietis taxantur ad uncias duas pro quolibet die; quæ augmentari non possunt ad majorem summam. 424. & 425.
- Ministri, Delegatos, prout antea, destinare possunt. 480.
- Modus procedendi dispensativè, & ex abrupto in causis criminalibus, non alteratur per decretum, quod Judex provideat de justitia. 21.
- Monetam falsam cudentes, vel auream, aut argenteam tundentes, vel diminuentes, quâ penâ puniri debent? & a quibus personis probatum remanet hoc delictum? & revelantes etsi participes an puniantur? 7. lit. ggg. & lit. bbb.
- Et quid in expendentibus, vel introducentibus monetam auream? 50.
- Quâ penâ supradicti delinquentes puniuntur, & quomodo dicitur probatum hoc crimen? a 50. ad 55.
- Monitorium a Commissario S. Officii relaxatum contra Regium Officium sub prætextu, quod ejus foratus interesse habebat in Tom. V.
- quadam causa agitata inter subiectos ordinariæ jurisdictioni, fuit à Rege improbatum. 435.
- Et relaxatum a Tribunali S. Officii contra Judicem M. R. C. criminalis pro quadam competentia, fuit declaratum pariter nullum. 436.
- Mulieres pro causis, & debitis civilibus carcerari nequeunt. 284.
- Mulieres conviventes in reclusoriis foro ecclesiastico non fruntur. 495.
- Multæ, & pœnæ fiscales M. R. C. criminalis penes Magistrum Notarium sunt depositandæ, ut expendantur in usus necessarios ejusdem Tribunalis, a quo quolibet anno rationes Proregi exhiberi debent, qui relationem Regi facere tenetur. a 159. ad 161.
- Mylarum Civitas, quam jurisdictionem exercet in feudo, & Terra S. Petri. 458.

N

- Negativa coartata de loco, & tempore a reis proposita, admitti debet à Judicibus. pag. 123. & 125.
- Notarius de falso inquisitus, e suo munere suspenditur, donec fuerit provifus; & adversus illum Fiscus principaliter agit; & officiales tenentur infra mensem tradere Collegio Notariorum omnia acta, & instrumenta rebellionum de furto, vel falso inquisitorum. 8. lit. rrr, & sss.
- Zzz 2 Nul-

Nullitas transactionis stipulatae præviis solemnibus M. R. C., peti debet coram eadem M. R. C., non autem coram Judice conventi clerici; nam causa nullitatis solemnium cognosci debet ab eo Judice, a quo fuerunt decreta solemnia. 476. & 478.

Nuncios novum opus dicitur reus, nunciatus actor, ac proinde causa nunciationis novi operis est agitanda coram Judice nunciantis. 425.

## O

**O**conomus Ecclesiae rationes administrationis suae reddere tenetur in Curia Episcopali. pag. 475.

Officiales Regni infra dies quindecim tenentur transmittere in M. R. C. criminales revelationes furtorum una cum informationibus saltem corpus delicti probantibus. 6. lit. *ddd*.

Officiales sanctae Inquisitionis pro quibus delictis foro gaudent. 8. lit. *ggg*.

Officiales quando impunè possunt reum interficere in captura resistentem. 9. lit. *eee*.

Neminem sine jussu Judicis carcerare possunt, nisi in casu contumaciae, vel in flagranti deprehenderetur. 14.

Officiales justitiae quolibet mense quid in generali Thesauraria transmittere debent? & Proregem certiorare tenentur. 20.

Officiales Tabulae, & Montis Pie-

tatis Panormi, qui falsitatem, quamcumque commiserunt, & si fuissent absoluti, non possunt a Prorege gratiam reintegrationis, vel admissionis obtinere in dicta Tabula, vel Monte; & si Prorex dispensaret, Praetor & Jurati, & Montis Rectores obedire non tenentur. à 42. ad 48.

Officiales Regni in quolibet quadrimestri pro delictis a relegatione supra tenentur transmittere in Magna Regia Curia criminali relationem carceratorum, de eorum delictis, & de tempore carcerationis, aliter puniuntur amissione meri & mixti imperii ad tempus, vel poena pecuniaria. 59. & 296.

Officiales Civitatum, vel Terrarum non habentium merum & mixtum imperium possunt capere informationes, sed illas debent transmittere in M. R. C. criminali infra terminum à legibus Regni statutum. 60.

Officiales Regni, qui reos transmittunt in vicaria Panormi, cum illis informationes mittere debent, aliter ad eorum alimenta de proprio tenentur usque ad transmissionem informationum. 66.

Officiales Regni, vigore instructionum, quid debent contribuere, & agere, quando à Capitaneis armorum traducuntur rei ad carceres vicariae Panormi? 96.

Officiales Deputationis Regni a Regio Visitatore visitari possunt. 231.

Officiales Deputationis Regni suat im-

- immunes ab excubiis. 337.
- Subjiciuntur foro Deputationis Regni tum pro civilibus, tum pro criminalibus, tum etiam pro apportatione armorum. 338.
- Officiales Regii an sint exempti a donativo extraordinario tam pro eorum stipendiis, quam pro bonis ab ipsis possessis? à 341. ad 344.
- Officiales Senatus Urbis Panormi syndicantur per Tribunal M.R.C., nullo circa Judicium patriam habito discrimine. 390.
- Officiales Regii totius Regni quâ formâ fuere syndicati? 393.
- Et quomodo fuere syndicati à Tribunali M.R.C. officiales Senatus Panormitani? à 395. ad 401.
- Officiales sæculares, ac familiares Curia Prioratus Hierosolymitani Messanæ, & Curia Panormi non gaudent foro. 404. & 405.
- Officiales generalis Thesaurariæ gaudent foro belli. 413.
- Officialis Thesaurariæ generalis arma prohibita deferre nequit; & si illa deferret, carcerari potest a Fisci Patrono M. R. C. 460. & 461.
- Officiales Curiarum spiritualium pro delictis communibus foro non gaudent. 464.
- Officialis Regii tabellarii cursus Judici delegato subjicitur, non autem M. R. C., si delinqueret in officio. 466.
- Officiales regii epistolaris cursus gaudent foro belli; & quot sunt isti officiales? à 484. ad 487.
- Ordinatoria M.R.C. an subjiciantur appellationi, aut revisioni in Concistorio. 388.
- Origo, progressus, & usus banni, ut dicitur, *delle teste*, habetur. à 303. ad 308.

P

- Parlamentarii non possunt extra domum illius, qui caput est brachii militaris, facere particulares confessus. pag. 362.
- Partita tabulæ, vel depositi per extensum inseri debet in mandatis expensionum. à 469. ad 471.
- Pecunia in tabula depositata ad nomen omnium Judicum M. R. C. potest expendi per mandatum à duobus tantum subscriptum. 387.
- Pœnæ in contractibus stipulatæ exigi non debent; & pro illis incompromissis adjectis servari debet jus comune. 3. lit. g.
- Quâ pena puniuntur falsi testes, eosque subornantes, tam in civilibus, quam in criminalibus, & an subire eandem pœnam debeant, si falsum deponerent pro defensione, prout si falsum deposuissent pro offensa? 5. lit. //.
- Exilii pœna puniendi sunt consanguinei usque ad quartum gradum illorum, qui aliquem captivant. 6. lit. //.
- Quâ pœna puniuntur, qui furtum in domibus, & quibuscumque locis, scalis, fractura, clavibus adulterinis, vel opere dom-

me-

- mesticorum committunt, vel attemptant; & an Fiscus possint principaliter agere? 7. lit. *ccc.*
- Et quâ pœna puniuntur monetarii? *vide verbo Moneta.*
- In pœnam mortis incurrunt decoctores dolosi; & in eos Fiscus agit principaliter, & ex abrupto. 7. lit. *iii*, *kkk*, & *lll*.
- Quâ pœna infligitur reis compositionis, & quomodo dicitur probatum crimen hoc? 7. lit. *mmmm*.
- Sclopum emittens sive feriat, sive non feriat inimicum, & consocii non revelantes, quomodo puniuntur. 7. *nnn*, & *ooo*.
- Pœna mortis punitur mandataris, qui hominis faciem deformavit vulnere; & mādans quâ pœna punitur? 8. lit. *ppp*.
- Pœnarum commoda ad officiales spectantia, competunt illis officialibus, quorum tempore cedit dies exactionis. 9. lit. *ffff*.
- Pœnas condemnatorum ad triremes, vel in castris, an possit Prorex commutare? 132. & 133.
- Pœna mortis puniuntur, qui furtum domesticum unciarum decem committunt. 150.
- Pœnæ fiscales M. R. C. criminalis depositantur penes Magistrum Notarium ejusdem Tribunalis, ad effectum illas erogandi in usum necessarios ejusdem. à 159. ad 161.
- Pœnâ mortis puniuntur deturpantes, & ferientes faciem alterius; & quâ pœnâ punitur mandans, & mandataris? 241.
- Quâ pœna puniuntur lutores? à 267. ad 270.
- Quâ pœna puniuntur meretrices, scœminæ viles, homines insidiantes honestatem mulierum; vagabundi, otiosi, & aliæ personæ non viventes in Republica juxta bannum anni 1748. 300. & seq.
- Porterii Magnæ Regiæ Curia possunt in omnibus Tribunalibus referre. à 365. ad 367. & 443.
- In quo numero eligi possunt; quot eligit porterios M. R. C., quot Tribunal Concistorii, quot Præses dicti Tribunalis, & quot Præses Regii Patrimonii. 442. & 443.
- Qui omnes debent matriculari. *ibid.*
- Ex istis matriculatis, assignari debent Porterii Ministris, Delegatis, aut Commissariis a Tribunalibus destinandis. 444.
- Præses M. R. C. causas criminales distribuit inter Judices, & Procuratores fiscales. 73.
- In ejus præsentia decidi debent a Tribunali M. R. C. articuli civiles circa remissiones fori. 371.
- Præses Tribunalis Patrimonii, & Concistorii quot porterios eligunt? 443.
- Et an debeant matriculari? *ibid.*
- Prætor, & Jurati Urbis Panormi pecuniam arcæ frumentariæ in alium usum, quam emptionis frumentorum, erogare nequeunt, aliter de proprio tenentur. 392.
- Probationes, vel defensiones factæ in

- in Curiis ecclesiasticis a correis dictis curiis subiectis, non debeat admitti in Curiis secularibus. 8. lit. rrr.
- Processus causarum capitalium, quæ sunt decise per Judices Baronum habentium merum, & mixtum imperium, an sint transmittendi ad M. R. C. criminalem ante sententiæ executionem? *vide verba* *Judex*.
- Procommisarius Cenciata, qui vices alteris in causa servitutis gerit, nequit pretendere, quod causa coram suo Judice agitur. 510.
- Proconservatores gaudent foro bellico in sex mensibus æstivis tantum. 489.
- Procurator fiscalis M. R. C. pro causa criminali à Rege, non autem à Prorege inquiritur. 37. ad 40.
- Propinæ causarum æqualiter partiiri debent inter Judices utriusque aulae M. R. C. 370.
- Prorex an possit procedere, & inquirere pro causis criminalibus Ministrorum perpetuorum, vel temporarium? *vide verba* *Ministri*; *verbo* *Cause*.
- An possit gratias elargiri pro officialibus Tabulæ, vel Montis Pietatis Panormi, qui falsitatem aliquando commiserunt? à 42. ad 48.
- Referente Fisci Patrono M. R. C. designat castra condemnatorum in castris à Prorege designandis. 63.
- Et ad illius relationem eligit Advocatum pauperum M. R. C. interinarium, in absentia principalis. 63.
- Prorex quando ab Urbe Panormi recedit, dat facultatem M. R. C. criminali condemnandi de mandato ad remigandum per tempus benevisum Tribunali. 64.
- Solet dispensare minori ætati, & actis factis, ut delicta a minoribus patrata non remaneant impunita. 84.
- Prorex an possit commutare penas condemnatorum in castris, vel ad triremes? 132. & 133.
- Solus Prorex habet facultatem concedendi delationem armorum prohibitorum. 133.
- Prorex de penis fiscalibus M. R. C. criminalis depositatis penes Magistrum Notarium ejusdem Tribunalis, expensis in usus necessarios ejusdem, tenetur dare relationem Regi. 159.
- Prorex revisionem denegavit cuidam mulieri ad mortem damnatæ a Judice Curie baronali, cujus sententiæ per duos tantum Judices M. R. C. criminalis fuit confirmata, altero ex tribus in contrario voto existente. 271.
- Quando debet carceres visitare? 276.
- Provisionatis Capitaneorum localium hujus Regni, quælibet Universitas stipendium constitueri debet. 91. 94. 95. 127. & 128.

R

**R** Eaccusatus, quando possit sub fidejussione relaxari, vel debeat

- beat carcerari. pag.3. lit.m.
- Rebelles dicuntur, qui aliquem captivant, & eorum consanguinei usque ad quartum gradum mittendi sunt in exilium. 6. lit. uu.
- Receptantes banditos quæ pœna sunt puniendi? 6. lit.aaa.
- Receptor Ordinis Hierosolymitani nequit prætere cognationem causæ possessoriæ bonorum Equitis Hierosolymitani defuncti, etiamsi successionem contenderet
- Religio. a 406. ad 408.
- Religio Hierosolymitana pro bonis, quæ in Regno possidet, non est exempta a solutione donativi extraordinarii. 327.
- Reluctio census fieri potest ex moneta nova valorem antiquæ pecuniæ non habente. 455.
- Remedium restitutionis in integrum Civitati Mylarum a Rege in Tribunali competenti concessum in causa Principis Sancti Petri pro exercitio meri & mixti imperii, decisum, pro competentia suspendere non debuit exercitium jurisdictionis, sed meritum causæ reexaminari debuit. 458. & 459.
- Remedium adversus transactionem cum solemnibus stipulatam, petendum est coram eo Judice, qui solemnia decrevit. 476. & 478.
- Remissio delicti, pro quo est imponenda pœna mortis, deportationis, obtruncationis membri, vel publicationis bonorum, fieri nequit. 4. lit.s.
- Remissio fori, non obstante quovis decreto Proregis, per omnes Judices dedidi debet; & articuli civiles circa remissiones decidi debent in præsentia Ill. Præsidis. 371.
- Restitutiones creditariæ in causis criminalibus personis restituibilibus non conceduntur, sed extraordinariæ ex clausula generali. 2. lit.g.
- Revisio in causis criminalibus an concedatur a Proregē, & coram quibus? & si fuerit revocata prima sententia, conceditur altera revisio alteri parti? 8. lit. xxx. & lit. zzz.
- Revisio sententiæ immunitatis ecclesiasticæ localis prolata a Curiiis Episcopalibus, vel a Regiæ Monarchiæ Judice, an sit concedenda? & infra quem terminum est introducenda? 201.
- Revisio sententiæ capitalis, ex Principis rescripto denegata, fuit cuidam mulieri ad mortem damnatæ a Judice Curie Baronialis, quæ per duos Judices M. R. C. criminalis fuit confirmata, non obstante contrario voto alterius Conjudicis. 271.
- Conceditur Fisco, qui in primo judicio obtinuit, & in secundo per revisionem a contendente petitam succubuit. 294.
- Revisio sententiæ M. R. C. criminalis, per quam fuit mitigata sententia mortis prolata a Judice Curie Baronis, non est concedenda. 299.
- Revisio an competat in Concistorio de mandatis expeditis a M. R. C. in executionem sententiæ a se prolata? 388. ubi quid in

in ordinatoriis M. R. C.?

Reus interrogatus super capitulis, post, vel ante litem contestatam presentatis, si dejeraret, de perjurio argui nequit; & quid servandum quando accusans testes in promptu haberet, vel quando illos in promptu habere non posset?

4. lit. t. u.

Reus, qui in aliquem sanguinis delictum commisit, si citatus non comparet, quando proscribitur? & quid servandum in tali casu?

4. lit. y.

Reus convictus, & non confessus, vel e contra, in delictis notoriis, vel non notoriis, quando sit condemnandus, & ei dandus est terminus restitutorius? & quid agere debet M. R. C. antequam deveniat ad sententiam, a qua reo non licet appellare?

5. lit. ii.

Quando potest de falso accusare testes?

6. lit. pp.

Contra reum furti in campis patrati quomodo proceditur?

6. lit. ss.

Convictus in causa gravi, si torqueri debet, fit dispensatio citra præjudicium probatorum; & si delictum in tormentis non fatetur, nil sibi prodest.

8. lit. aaaa.

Reus criminis, pro quo est damnandus pœna corporali, & pecuniaria, non potest condemnari in pœnam pecuniariam, & a corporali absolvi.

8. lit. bbbb.

Reo in causis processivis danda est copia informationum in termino principali. vide verb. Causæ.

Tom. V.

Rei atrocium delictorum an possint remitti in justitiam; & quomodo practicandum ab officialibus Regni?

23.

Rei, qui in carceribus Panormi è Regno traducuntur, transmitti debent cum informationibus, aliter officiales, quousque non transmittunt illorum informationes, illis alimenta præstare tenentur.

66.

Reus homicidii in libertatem positus a Vicario generali Regni, cum consilio Assessoris, mediante ejus decreto, potest a Fisco accusari in M. R. C. criminali pro pœna delicti, sublato prius decreto Vicarii generalis.

135.

Reus de homicidio inquisitus non potest relaxari sub fidejussione de se presentando, inconsulto Tribunali M. R. C. criminalis.

162. & 163.

Reus semiplene convictus; quibus tormentis affici potest, ut ab ipso delicti confessio habeatur?

164. & 165.

## S

Stellites Curie Ecclesiasticæ, qui scalis admotis in privatum hortum per muros sese introducerent, inquiruntur a M. R. C. criminali.

112.

Sceplum emittens in inimicum, ejusque conscii qui non revelarunt, quomodo puniuntur? vide verbo Pœna.

Senatus Panormitanus ejusque Officiales quomodo fuere syndica-

A a a a

ti

- ti a Tribunali M.R.C. ? a 395.  
ad 401.
- Sententia immunitatis Ecclesiasticæ localis prolata a Cûria Episcopali, potest revideri in Tribunali Regiæ Monarchiæ; & si principaliter fuerit ab ipso Tribunali prolata, revidetur coram Judice Ecclesiastico Concistorii cum voto Judicum; & nulla amplius concedenda est revisio; quæ in casibus prædictis, debet introduci infra horas viginti-quatuor tantum. 201.
- Sententia mortis prolata a Regia Audientia Messanenfi debet exequi, si reus terminum peteret, infra quem gravaminis literas a M.R.C. obtinere posset; sed suspenditur, si gravaminis literas reus præsentaret, antequam sententia mortis pronunciaretur. 216. & 217.
- A** Sententia prolata per Curiam Melitensem in causa feudali pro feudo a Rege Stiliæ donato, antequam fuisset facta concessio Insulæ Ordini Hierosolymitano, competit gravamen in M. R. C. à 378. ad 385.
- S** Sententiis prolati per Judicem Scalæ francæ ad Tribunal M.R.C. gravatur. 401.
- Sententiæ publicari non possunt, nisi prius Magister Notar. omnes Judices interrogaverit, an fuerint uniformes. 417.
- A** Sententia prolata per Judicem mensæ Archiepiscopalis contra laicos conductores bonorum mensæ, appellatur ad Tribunal M. R. C., nisi agatur de fundis
- Regii Patronatus, nam tum omne remedium peti debet in Tribunali Patrimonii. 479.
- Servientes Curie Capitanealis in quo numero eligi possunt? & in qua Curia, & Magistratu referre possunt? 444.
- Stipendium solvendum est Provisionatis Capitaneorum localium ab Universitatibus. 91. 94. 95. 127. & 128.
- Stuprum sine raptu, & vi commissum, quod a parentibus, & collateralibus corruptæ tantum potest in iudicium deduci, quâ pœna puniatur, & quomodo plebendum stuprum per vim & raptum patratum? 5. lit. ff.
- Syndicatus officialium Regiorum totius Regni quâ forma practicatus fuit? 393.
- Et quomodò syndicatus fuit Senatus Panormitanus cum suis officialibus a Tribunali M.R.C.? 395. ad 401.

## T

- T** Andæ exigi debent a Deputatione Regni, non autem a Tribunali Regii Patrimonii. 345. & 349.
- Terminus restitutionis in causis criminalibus fit communis, si co-utitur ille, cui conceditur. 2. lit. g.
- Terminus unius mensis ad colligendas sarcinulas non concedatur, nec prorogetur a Judicibus, nisi ex urgentissimis causis. 158.
- Terminus quatuor mensium petitus



- tus ab his, qui literas via recognoscendi obtinuerunt in causis feudalibus, quo ordine prorogari debet? 505. & 506.
- Testes recipiendi in causis, in quibus est imponenda pœna capitis, deportationis, vel mutilationis membri, examinari debent a Judice ordinario, eorumque dicta, propria lingua scribantur; & cujusque testis depositio, quamquam cum aliis consona, tota redigi debet in actis; in causis vero parvi momenti per unum ex Commissariis examinari possunt. 2. lit. a. b.
- Testis depositio statim coram ipso legi debet, ut statim corrigi, & emendari possit; & illicò notetur, illam depositionem testem ratam accepisse. 2. lit. c.
- Testes jam per Judicem visi, si reus est carceratus, habentur pro publicatis. 2. lit. f.
- Testis falsus, eumque subornans tam in civilibus, quam in criminalibus, qua pœna punitur, tum si deponeret pro defensione, tum si falsum diceret pro offensa? 5. lit. ll.
- Testibus vel instrumentis falsis, qui utitur, si est actor causam amittit, si est reus, habetur pro convicto, & confesso, & subjicitur pœnis a jure statutis. 5. lit. mm.
- Super toto facto recipi debent. 5. lit. oo.
- Quando reus possit de falso accusare testes? 6. lit. pp.
- Testes ad instantiam Fisci recepti in causis criminalibus, quæ indè
- prosequuntur ad instantiam partitis, non debent repeti. 65.
- Testes falsi in civili, vel causa criminali sunt puniendi. 68.
- Testis fiscalis illicò audiri debet, & si veritatem deponit, non debet carcerari, nec jus aliquod solvere debet pro captura, depositione, vel excarceratione. 113.
- Testi contumaci in Ecclesia refugio potest fieri citatio, & intimatio sententiæ banni de ordine Judicis laici. 115.
- Testis qui falsum deposuit, puniri debet eadem pœnâ, quam accusatus passus fuit. 122. & 123.
- Testes in rebus criminalibus, quibus tormentis affici possunt? & per quot dies possunt detineri, ut dicitur, *nelli dammusi*? 165.
- Qui sunt requisiti ad prehibendum testimonium, nullo foro lætantur. 490. & 491.
- Titulus Commissarii, vel Vicarii Generalis non est concedendus Ministris destinandis pro capiendis informationibus. 423.
- Tormenta, quibus antea per officiales Regni afficiebantur inquisiti de aliquo delicto, vel testes vocati, & negativi, non possunt amplius praticari. 164.
- Transactio cum solemnibus stipulata, debet rescindi, vel annullari ab eo Judice, qui solemnia decrevit. 476. & 478.
- Tribunal Patrimonii se ingerere nequit in exactione donativorum, & Tandarum, nam illarum exactio privativè ad Deputationem Regni spectant. 345. & 349.

- Tribunalia per quantum tempus vacare debent in conferendis, & providendis? 369.
- Tribunal M. R. C., nullo habito discrimine circa patriam Judicum, syndicat Officiales Senatus, & Urbis Panormi. 390.  
Et inquit pariter in Prætorum & Juratos si pecuniam arce frumentariæ in alium usum, quam emptionis frumentorum erogaverint. 391. & 392.
- Tribunal M. R. C. quomodo syndicavit Senatum Panormitanum cum suis Officialibus? a 395. ad 401.
- Tribunal M. R. C. criminalis inquirere nequit Delegatos a Regia Juncta negotiorum fiscalium destinatos. 403.
- Tribunali M. R. C. subjiciuntur Ministri sæculares, & familiares Curie Prioratus Hierosolymitani Messanæ, & Curie Delegatæ Panormi. 404. & 405.  
Decedente Equite Hierosolymitano, orta contentione inter Religionem, & renunciatarios Equitis circa successionem in ejus bonis, Tribunal, vel Regia Audientia Messanæ procedit tum pro inventario, tum pro sequestratione bonorum, tum etiam in causa possessoria. a 406. ad 408.
- Tribunal M. R. C. quolibet biennio tenentur inquirere a Magistro Notario, vel depositario, de pecuneis depositatis, & de eorum expensione, & existentia. 415.
- Tribunal Consulis Britannorum fuit suppressum. 422.
- Ad Tribunal M. R. C., non autem ad R. C. Prætorianam spectat cognitio causæ inceptæ in eodem Tribunali ante Principis discessum, & concessionem actus tri-dui. 426.  
Ad ipsum spectat interponere decretum, quod Regia Curia Prætura provideat, audito Fisco, quando Syndacus Urbis Panormi instat, quod Fiscus non audiatur. 451. & 452.  
Cognoscit causas ope exceptionis coram eodem propositas adversus hospitalia habentia Judicem privativum. 453.  
Cognoscere non potest causas, quæ inter partes vertunt ob discrimen monetarum novarum, & antiquarum. 456.  
*Vide verbo* Judex, & M. R. C.
- Tribunal Regii Patrimonii cognoscit delicta suorum officialium commissa in administratione officii. 478.  
Sed si pro delicto in officio commisso, aliquis officialis nupes dicti Tribunalis fuerit a M. R. C. indultatus, causa, si debet gaudere indulto, agitanda est in M. R. C., non autem in Tribunali Patrimonii. 477. & 478.
- Tribunal Regii Patrimonii cognoscit in secundo judicio causas a Judice mensæ Archiepiscopalis decisas contra laicos inquilinos, ubi agitur de fundis Regii Patronatus; secus, illas cognoscit M. R. C. 479.
- Tribunalia, Delegatos, prout antea, destinare possunt; & Vicarios

- rios, Commissarios generales, vel Delegatos pro causis gravibus, cum Proregis approbatione destinare debent. 480.
- Tribunal M. R. C. cognoscit causam inventionis thesauri, non autem Tribunal Patrimonii, non obstante quod R. Fisco cessum foret omne jus ab eo, qui thesauri dominium prætendit. 481.
- Tribunal M. R. C. non autem Patrimonii cognoscit causas, in quibus non habet interesse Fiscus, vel Universitas, & in quibus non agitur de solutione tandarum, & regionum donativorum. 492.
- V**
- Verbum Regium interponi debet, etiamsi de minis constaret probabilibus inditiis. 219.
- Visitatio carcerum quando fieri debet a Prorege, a M. R. C. civili, & criminali, a Capitaneo Urbis Panormi, ejusque Curia? a 273. ad 276.
- Visitator Regius an possit visitare Deputatos Regni, ejusque Ministros? 321.
- Universitas quælibet debet solvere stipendium provisionatis Capitanei ejusdem Universitatis. 91. 94. 127. & 128.
- Universitates Regni in comitati- bus Militum nil contribuere tenentur. 361.

**V** Agabundi, & otiosi, quæ pœna puniuntur? *vide verb.*

## F I N I S.

### C O R R I G E N D A

|                 |                    |                 |
|-----------------|--------------------|-----------------|
| con             | pag. 4. lin. 22.   | non             |
| transcendant    | pag. 150. lin. 25. | transcendat     |
| non minùs, huic | pag. 363. lin. 6.  | non minùs huic; |
| destinandi      | pag. 368. lin. 4.  | delendum        |
| decretarum      | pag. 476. lin. 4.  | decretorum      |













